

Series II. — « ANALECTA OSBM » — Sectio III.
Серія II — « ЗАПИСКИ ЧСВВ » — Секція III.

ACTA

S. C. DE PROPAGANDA FIDE

ECCLESIAM CATHOLICAM UCRAINAE ET BIELARUSJAE SPECTANTIA

VOL. V.

1769 - 1862

COLLEGIT ET ADNOTATIONIBUS ILLUSTRAVIT

P. ATHANASIUS G. WELYKYJ OSBM

ROMAE 1955

PP. BASILIANI · PIAZZA MADONNA DEI MONTI 3

SUMPTIBUS CURIAE GENERALIS ORDINIS BASILIANI

ANALECTA ORDINIS S. BASILII MAGNI

SECTIO III

Sectio III:

DOCUMENTA ROMANA ECCLESIAE CATHOLICAE
IN TERRIS UCRAINAE ET BIELARUSJAE

CURA PP. BASILIANORUM COLLECTA ET EDITA

ACTA LITTERAE ET DECRETA SACRARUM CONGREGATIONUM

ACTA S. CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE

Vol. V: 1769-1862

IN HONOREM R. P. PLATONIDIS PETRI FILAS OSBM
PRIMI SUPERIORIS GENERALIS AB ORDINE REFORMATO

ROMAE



PLATONIDES PETRUS FILAS O.S.B.M.

(1864 - 1883 — 1904 - 1930)

IMPRIMI POTES

Romae, e Curia Generali Ordinis Basiliani S.ti Josaphat, die 5-I-1956.

P. PAULUS P. MYSKIV
Protoarchimandrita - Superior generalis

IMPRIMATUR

Romae, e Vicariatu Urbis, die 25-I-1956.

✙ ALOYSIUS TRAGLIA
Archiep. Caesarien. Vicesgerens

Series II. — « ANALECTA OSBM » — Sectio III.
Серія II. — « ЗАПИСКИ ЧСВВ » — Секція III.

ACTA

S. C. DE PROPAGANDA FIDE
ECCLESIAM CATHOLICAM UCRAINAE ET BIELARUSJAE
SPECTANTIA

VOL. V.

1769 - 1862

COLLEGIT ET ADNOTATIONIBUS ILLUSTRAVIT

P. ATHANASIVS G. WELYKYJ OSBM

ROMAE 1955

PP. BASILIANI · PIAZZA MADONNA DEI MONTI 3

SUMPTIBUS CURIAE GENERALIS ORDINIS BASILIANI

MCMXXX - MCMLV

PRIMO . AB ORDINE . BASILIANORUM . ITERUM . RENOVATO
GENERALI . SUPERIORI
OPERUM . APOSTOLICORUM . PROMOTORI
STUDIORUM . STUDIOSORUMQUE . BASILIANORUM . FAUTORI
QUINTO . LUSTRO . AB OBITU . VERTENTE
IN HONOREM . GRATAMQUE . MEMORIAM

ORDINIS BASILIANORUM GENERALIS CURIA

P R A E F A T I O

Praesens etiam volumen, quintum iam et ultimum in serie « Actorum S.C. de Propaganda Fide » est « cura PP. Basilianorum collectum et editum », ut opus, dici potest, personae moralis, non tam in ipsa executione operis, sed potius in preparatione personarum et mediorum. In unoquoque enim membro familiae Basilianae non solum persona physica individualis, sed etiam persona moralis totius Ordinis agit quasi incarnata. Alii enim sunt qui seminant, et alii qui metunt (Joan. 4, 37). Hoc praesertim in Ordinibus Religiosorum venit. Ordo enim non solum est numerus membrorum praesentium, sed communitas spiritualis praedecessorum, praesentium et posterorum, qui ex uno hauriunt fonte, in unumque horreum convehunt fructus operum, laborum et sudorum.

Nil mirum, si opere nostro iam progressu, mentes et corda nostra Praedecessoribus nostris convertimus, qui seminarunt, ubi nos hodie metimus. In memoriam revocare necesse est merita eorum praesertim, qui Ordini nostro, non ita pridem renovato, suum impresserunt characterem, assignaverunt fines, monstrarunt vias et instrumenta laborum pararunt.

Primus vero, cui Apostolica Sedes regimen Ordinis Basiliani reformationis Dobromylensis concredidit, erat Petrus Platonides Filas (1904), vir sui temporis in Ecclesia et Ordine insignis. Ille Ordini Basiliano per annos fere 15 praefuit tum vitae sanctitate, tum indefessa operositate, tum sapientibus consiliis, tum demum dulci simul et solido regimine.

Plurima testimonia colligendo quidam Nostrorum tale de eius activitate dedit publice iudicium: « Toto spiritui dilecti sui Ordinis ipse impressit optimas quasque proprietates sui characteris personalis creavitque praesentem typum monachi Basiliani, qui sibi conscius est proprii momenti historici in vita suae Ecclesiae et sui populi ».

Hac spirituali hereditate nostra vivit etiam generatio, plena gratitudinis praedecessoribus suis et magistris vitae tum spiritualis tum apostolicae.

Quinto lustro ab obitu Platonidis Petri Filas elapso, eius in regimine Ordinis eiusdem Successores monumentum hoc perennis gratitudinis et gratae memoriae visibile erigere statuerunt, collaborantibus plurimis, plaudentibus omnibus. Desiderium hoc et statutum exequentes, quintum hoc volumen Actorum S.C. de Propaganda Fide in memoriam eius dicavimus, quod serie sua chronologica actorum tempora fere attingit Platonidis (1862-1864).

Nostro hoc quinto volumine Actorum catalogum quasi negotiorum maiorum Ecclesiae Unitae et Ordinis Basiliani absolvimus. Ab anno nempe 1862 negotia Ecclesiarum Orientalium in separata tractabantur sede, separatumque constituunt Archivum, quod cura et opera Secretarii « Sacrae Congregationis pro negotiis Ritus Orientalis » excrevit, dirigentibus Praefectis S. Congregationis de Propaganda Fide (usque 1917), et dein ipso Summo Pontifice, collaborante Secretario Congregationis pro Ecclesia Orientali (ab. an. 1917). Documenta huius novae periodi, inquantum concernunt Ecclesiam s.d. Ruthenam Ordinemque Basilianorum in terris Ucrainae et Bielarussiae, separato volumine edenda curabimus, inquantum erit in nobis et benevolentia favebit Superiorum.

Remanet ut iterum iterumque gratias agamus omnibus, qui huic Collectioni, praesertim vero seriei Actorum horum suam apposuerunt manum et animum benevolum nec non subsidia suppeditarunt.

PLATONIDIS PETRI FILAS BIOGRAPHIA

Petrus Platonides Filas, primus Superior generalis Basilianorum reformationis Dobromylensis, natus est die 27 Septembris an. 1864 in pago Dobračyn, districtus Sokal, ut filius fabri ferrarii. Absoluta schola primaria in pago nativo scholam mediam absolvit Leopoli, in s. d. Gymnasio Academico. Motibus popularibus contra reformationem Dobromylensem in Galicia excitatis, noster Petrus veritatem cognoscere cupiens Dobromylim se contulit, ubi opera eximia Patrum reformationum observata et ipse vocationem suam invenit familiaeque Basilianae nomen dedit die 7 Novembris 1883, eratque unus e primis novitiis Dybromylensibus. Primam professionem votorum die 20 Junii 1885 fecit, eamque sollemniter die 5 Augusti 1888 repetiit. Anno sequenti, die 15 Septembris, ordinatus fuit sacerdos, missusque Lauroviam, ut iuvenes monachos philosophicas doceret doctrinas. Hic usque ad annum 1895 remansit.

Ab anno 1896 fuit missionarius in Mychajlivka, et dein Vicarius domus. Hoc tempore librum precum popularem composuit (*Hostynec'*), qui dein plurimas habuit editiones.

Anno 1897 partem habuit principalem in fundatione ephemeridis popularis « *Missionar* », quae maximum numerum exemplarium omnium ephemeridum similium habuit, usque ad annum 1939.

A die 28 Augusti 1898 munus obibat hegumeni Leopolitani, Superioris missionum, Redactoris « *Missionar* » aliaque obibat munia domestica et ecclesiastica. Iam tunc erat unus candidatorum in Coadiutorem Metropolitani Haliciensis, Juliani Kuilovskyj.

Anno 1900 nominatus fuit Consultor provincialis et die 28 Decembris eiusdem anni transiit in monasterium Drohobyč, ubi praeter officium Superioris monasterii, obibat etiam alia iam supra enumerata munia, addito officio Commissarii eparchialis SS. Basilianarum et Directoris Apostolatus Orationis, quae munera iam Leopoli obibat.

Anno 1902 venit Krystynopolim ubi, retento officio Consultoris provincialis aliisque, professor designatur historiae ecclesiasticae.

Eodem anno P. Hieremiam Lomnyckyj in missione Canadensi substituit, quae missio, instante Metropolita Haliciensi Andrea Szeptyckyj, permittente vero S. Congregatione de Prop. Fide, PP. Basilianis commissa fuit. Iam die 23. X. appulit P. Filas cum suis sociis laborum in Montreal, Canada, et die 1 Novembris venit in Edmonton, in qua regione missio haec sedem suam posuit, sub directione et superioratu P. Platonidis.

Post primos successus missionarios, die 4 Iulii 1904 P. Platonides electus fuit primus Superior provincialis Basilianorum Prov. SS. Salvatoris, cum titulo

Protohegumeni. Tempore suae commorationis Canadensis fundamenta iecit monasterio in Mundare et Residentiae Edmontonensi nec non Winnipegensi.

Initio anni 1905 adhuc in Winnipeg commoratur, sub finem vero eiusdem anni Leopoli primam publicavit Litteram ad monachos sibi subiectos, in qua, nuntiata convocatione Capituli provincialis pro negotiis Ordinis considerandis, late discurret de laboribus apostolicis Ordinis tum in patria tum apud externos, de praeparatione vocationum, de necessitate instruendi populum in veritatibus fidei per opuscula et ephemerides edendas, qua in re primae duae generationes monachorum facere debebant laborem praeparatorium, plenum abnegationis et sacrificii.

Capitulum locum habuit Krystynopoli an. 1906 (14. XI - 1. XII), et iam die 20 Ianuarii novus Provincialis decreta Capituli monachis suis promulgavit.

Secundum Capitulum tempore P. Platonidis Filas celebratum fuit iterum Krystynopoli an. 1909 (6-14. VIII), in quo ipse reelectus fuit Protohegumenus Ordinis ad aliud lustrum, quod tamen, ob eventus bellicos, usque ad an. 1917 perduravit.

Hoc eodem anno ipse visitavit monasteria Bielarusjæ, quae olim in S. erant Unione. Annis 1910-1911 duas edidit Litteras pastorales ad monachos, quibus inculcat vitam spiritualem, nec non hortatur ad fidelem observationem Constitutionum, tempore secundi Capituli Krystynopolitani elaboratorum.

Anno 1912-1913 Protohegumenus Prov. SS. Salvatoris mentem suam extra confinia suae Provinciae direxit, Basilianosque Ucrainae Carpaticae et Italiae in unum corpus unire intendebat. Intentum tamen hoc, propter immaturitatem temporum, in vanum abiit. Sed sub finem anni 1913 cum Protohegumeno Provinciae S. Nicolai pertractationes incesperunt ad reformandos Basilianos Ucrainae Carpaticae. Hac de re colloquia habebantur iam inde ab an. 1905, praesertim vero an. 1908. Anno 1909 Provincia haec propriis viribus, adiuvantibus PP. Soc. Jesu hungaricis, reformationem propriae vitae et activitatis peragere statuit. Usque ad annum 1914 tamen nihil factum fuit, et tunc res haec PP. Provinciae SS. Salvatoris commissa est, ob eventus bellicos tamen fuit ad tempus impedita et anno tantummodo 1920 inchoata, sub protohegumenatu P. Anastasii Kalyš.

Capitulum Provinciae SS. Salvatoris in diem 4. VIII. 1914 indictum locum habere non potuit, propter bellum universale, quod etiam totam vitam et activitatem monasteriorum Galiciae perturbavit.

Ut iuventutem monasticam a periculis bellicis praeservaret eam trans montes Carpathos traduxit educandam in Croatia, Episcopo Crisiensi, Dionysio Nyaradi curante et adiuvante. Ipse vero a Sede Apostolica nominatus fuit Vicarius Generalis, cum iure Ordinarii, pro omnibus fidelibus, profugis ex suis eparchiis, statimque summam evolvi cepit activitatem ad liberandos sacerdotes, ad adiuvandos fideles, ad theologiae studentes congregandos. Numero clericorum sat conspicuo congregato, ipsis de seminario providit in civitate Kromeriz, et P. Josaphat Kocylovskyj ipsis in Rectorem designavit (an. 1915).

Sub finem anni 1915 revertitur Leopoli, ibique curavit de translatione reliquiarum S. Josaphat e Bila, in terra Cholmensi, Vindobonam. Medio an-

no 1916 eius promotio in Episcopum Peremysliensem serio tractatur tum in Nuntiatura Viennensi tum etiam apud Gubernium Galiciae. Sed ipse amore Ordinis sui dilecti ductus humilitateque religiosa suffultus dignitatem hanc renuit. Hoc eodem anno etiam relationem sat amplam Gubernio Austriaco de statu Ecclesiae Unitae transmisit.

Annus 1917 rebus internis Ordinis et saluti propriae potius deditus fuit, quem Capitulum Krechivense (mense Septembri) coronavit, quo in Capitulo in Protohegumenum electus fuit P. Marcus Haluščynskij, sed nonnisi die 15 Augusti 1918 a S. Sede confirmatus.

Ab onere supremi Superioratus liberatus, dedicatur aliis laboribus: colloquitur de missione Basilianorum in Ucraina, proficiscitur Varsaviam ad recuperandum monasterium Varsaviense Ordinis Basiliani, tandem venit in monasterium Zovkvense, ut adiuveret editionem ephemeridis « Missionar ». Hic etiam, temporibus difficillimis, designatur Hegumenus monasterii, simul officium Protoconsultoris ad latus novi Protohegumeni obeundo. Mox tamen P. Marco Haluščynskij vita functo (9. XII), ipse omnia negotia Protohegumeni usque ad novum Capitulum (1920), vi sui officii, tractare debuit. Sicuti Hiob iustus ruinam monasteriorum, deportationem monachorum, asportationem rerum mobilium et bibliothecarum videre impotens debuit tempore belli ucraino-polonici (1918-1920), tum sui monasterii Zovkvensis, tum etiam totius Provinciae SS. Salvatoris. Sed iam in ipsa media ruina et calamitate de restauratione strenue cum fructu laborabat.

Tandem anno 1920 in Capitulo Leopolitano (26. IV - 1. V) regimen Provinciae definitive in manus tradit P. Anastasii Kalyš, revertiturque in monasterium Zovkvense, ubi per sex fere annos deditus fuit tum monasticae familiae tum librorum ephemeridumque editioni, aliisque laboribus ecclesiasticis et monasticis.

Anno vero 1926 etiam huic muneri et laboribus abdicavit, ut magis magisque vitae internae et pastoralis se daret in monasterio Drohobycensi, ubi et obiit in Domino die 16 Junii 1930, anno vitae sexagesimo sexto, monasticae vero quadagesimo septimo. In exequiis eius die 18 Junii partem habuit ipse Metropolita Haliciensis, Andreas Szeptyckij, eius laboris apostolici olim socius, assistente Episcopo Peremysliensi, Josaphat Kocylovskij, aliisque quamplurimis Sacerdotibus tum regularibus tum saecularibus innumeraque fidelis populi multitudine.

* * *

Quinque iam lustris ab eius obitu elapsis, historia non est adhuc ausa de eius persona et labore plenum ferre iudicium, obruta eius activitatis magnitudine, impedita eius monastica humilitate, quae omnia Deo et animarum saluti, nihil propriae gloriae et memoriae relinquere ei sivit. Sequenti iam die post eius gloriosam Drohobycii sepulturam, qui eum optime cognoscebat, scripsit: « Ipse erat Vir mentis illuminatae, valde doctus et eximius orator... In eo Ordo magnum perdidit ducem, misionarium, oratorem sacrum, et magistrum »

(« *Nova Zorja* », Lviv, 19. VI. 1930, nr. 45). Alius vero auctor sic confitebatur: « Merita eius pro vita religiosa populi nostri ita sunt magna, ut non audemus de illis nunc loqui. Historia certo certius ea indicabit » (« *Missio-nar* » Zovkva, 1930, nr. 8). Et nos etiam speramus fore, ut tandem aliquando eius vita et opus posteritati admiranda et imitanda tradatur. Circumstantiis praesentibus vigentibus hoc nobis videtur fere impossibile, quia hodie nec tumbam eius videre nobis est permissum.

Sit proinde breve hoc eius memoriae tributum futurae eius gloriae promissio. Nobis praesertim, qui calamo deditam duximus vitam, est gratum eius texere vitam, narrare gesta et acta, laudare memoriam, qui a fervida iuventute usque ad gravem senectutem indefessa dextera optimas scripto protulit doctrinas populo, clero, monachis salubria. Activitatem hanc ipse Ordini suo exemplo suo monstravit, doctrina inculcavit, praeceptis imposuit.

Ubi alii seminarunt olim, nos hodie metimus, posterius vero aliquando fructus grati et gaudentes comedent.

« ANALECTORUM OSBM » REDACTIO

ACTA

SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE
ECCLESIAM CATHOLICAM UCRAINAE ET BIELARUSJAE
SPECTANTIA

VOL. V.



Ex opere musivo in Basilica S. Pauli
Romae

CLEMENS XIV
(19,28.V.1769 — 22.IX.1774)

ariminensis
(**Vincentius Antonius Ganganelli**)

ACTA S. C. DE PROPAGANDA FIDE TEMPORE CLEMENTIS XIV
(1769-1774)

1315.

Roma, 22 . VIII . 1769.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae pro Eparchia Pinscensi.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 139, fol. 324v, nr. 14.

CONG. GEN. — Augusti 22, 1769 (f. 305)

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 22 Augusti 1769, interfuerunt Emn.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Stuppanius, De Lanceis, Castelli Praefectus, Bonaccursius, Boschi, Pamphilius, Alex. Albanus. Nec non R. P. D. Lancellotti, Protonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Marii Marefoschi, Secretarii.

Essendo stato promosso al Vescovato di Pinsko Monsignor Gedeone Horbacki,¹ supplica l'EE. VV. per le solite facoltà, e per quella particolarmente di poter dispensare dall'impedimento di bigamia alcuni suoi Diocesani. Ricorre poi per la conferma delle sue facoltà ordinarie Monsignor Sierakowski, Arcivescovo di Leopoli,² e Monsignor Vescovo di Galwia, come pure per la conferma delle facoltà straordinarie Monsignor Arcivescovo di Cassel.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1316.

Roma, 4 . IX . 1769.

Instantiae Coadiutoris Kioviensis in negotio praesidentiae in Capitulo Generali Basilianorum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 139, fol. 435-437, nr. 4.

CONG. GEN. — Sept. 4, 1769 (fol. 433).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 4 Septembris 1769, interfuerunt Eminentissimi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Serbellonus, Stuppanius, De Lanceis, Castelli Praefectus, Bonaccursius, Boschi, Pamphilius, Alex. Albanus.

¹ Horbackyj Gedeon, Coadiutor Pinscensis ab an. 1766, dein Coadiuto successit an. 1769. Ab anno 1681 Coadiutor Metropolitae Kioviensis. Obiit anno 1784.

² Venceslaus Sierakowski (1760-1780).

Relationes R. P. D. Marii Marefoschi, Secretarii.

Monsignor Nunzio di Polonia³ con sue lettere, in data dè 2 Agosto, rappresenta, che Monsignor Szepticki, Coadiutore, e Amministratore della Metropolia di Russia⁴, credendo in vigor dell'amministrazione interinamente accordata da questa S. Sede, di dover presiedere al Capitolo Generale de' Basiliiani Rutheni⁵, che s'avea finalmente da tenere a 26 dello scaduto Agosto, e non volendo da un canto arrischiare la sua persona nel luogo del Capitolo, ch'è sottoposto à Confederati, e dall'altro non volendo perdere questo suo supposto diritto, ha fatto ricorso al Gran Cancelliere, Vescovo di Posnania⁶, suo (f. 435v) grande amico, e Protettore di tutti i Polacco-Moscoviti, affinchè la Corte impiegasse i mezzi più efficaci ad impedire questo Capitolo col rimetterlo ad altro tempo. Alle prime istanze fatte dal Gran Cancelliere a Monsignor Nunzio, per una nuova proroga, rispose, che non era in grado di poterla accordare senza gravissimo pregiudizio dell'Ordine Basiliano, dopo di averne già accordate tre altre. Onde vedendo di non poterne riuscire per se, mosse il Re a parlargliene con gran calore, insinuandogli un altro progetto, cioè, che Monsignor Szepticki suddelegasse un terzo per presiedere al Capitolo, e che Monsignor Nunzio ordinasse al Metropolitano di non ingerirvisi o col pretendere esso la Presidenza, o coll'impedire la suddelegazione. Monsignor Nunzio rispose (f. 436) a Sua Maestà che l'intenzione della S. Me. di Clemente XIII, nel deputare Monsignor Szepticki Amministratore della Metropolia, era, che l'esercitasse per se medesimo, e che essendo la Presidenza al Capitolo dè Basiliiani un mero onorifico senza alcuna ombra di giurisdizione, gli pareva una tirannia lo spogliarne il Metropolitano⁷, tanto più, che l'Ordine Pontificio sospendeva bensì al Metropolita la giurisdizione, dandola all'Amministratore, ma non era certo, che gli togliesse ancora un mero onorifico, com'è la presidenza al suddetto Capitolo. Il Re tuttavia insistette, perchè Monsignor Szepticki deputasse, dicendo, che sperava, che non gli avrebbe dato una negativa. Al che Monsignor Nunzio replicò, che la cosa meritava riflessione, e che potendo conciliare (f. 436v) il suo dovere colla premura di servire ai desideri di Sua Maestà, avrebbe cercato di renderla soddisfatta. Dunque fatto bene ogni calcolo, per non disgustar Sua Maestà da una parte, e dall'altra per non fare uno sfregio a un'Arcivescovo Metropolitano, che, prescindendo da qualche debolezza, ha il maschio, e sodo merito d'essere sempre stato zelantissimo per la causa cattolica, e conseguentemente molto ben visto da confederati, è venuto in parere di sospendere per qualche altro tempo il Capitolo fintanto che gli giungano gli ulteriori oracoli dell'EE. VV., alle quali dice essere tenuto in coscienza di raccomandare il Metropolitano, perchè almeno non gli vengano date ulteriori mortificazioni, quando non si voglia restituirlo in pristino alla sua giurisdizione, (f. 437), come sarebbe molto meglio, anzi necessario per la Causa Cattolica, che ora trionfa, essendo gli due Amministratori sfacciatamente venduti al partito Russo.

³ Angelus Maria Durini (1766-1772).

⁴ Leo Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1749-1779), Coadiutor Metropolitae Kioviensis ab anno 1762.

⁵ Capitulum hoc revera locum habuit anno tantummodo 1772, s. d. Berestense IV (2-23. II. 1772). Cfr. *Catalogus OSBM*, an. 1949, pag. 108. M. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, Romae 1954, pag. 26-27.

⁶ Andreas Stanislaus Młodziejowski (1767-1780), erat simul Magnus Cancellarius Regni Poloniae.

⁷ Philippus Volodkovčë (1762-1778), primum Episcopus Chelmensis (1731-1758), Volodimiriensis (1758-1778) et simul Coadiutor Metropolitae (ab anno 1755).

Rescriptum.

Differatur⁸ Capitulum celebrandum tempore opportuniore, facto verbo cum SS.mo.
Ex Audientia SS.mi, habita die 10 Septembris 1769: SS.mus annuit.

1317.

Roma, 4 . XII . 1769.

Litterae dimissoriae pro Alumnis ruthenis.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 139, fol. 561rv, nr. 17.

CONG. GEN. — Dec. 4, 1769 (f. 549)

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 4 Decembris 1769, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Eboracensis, Sarbellonus, Castelli Praefectus, Bonaccursius, Boschi, Pamphilius, N. Corsini.

Relationes R. P. D. Marii Marefoschi, Secretarii.⁹

Avendo gl'infrascritti Alunni del Collegio Urbano compito il corso dei loro studi,

Dimissorie per l'Accolitato, e gl'Ordini Sagri:

Al P. Sebastiano Jurkiewicz, Monaco Ruteno.

Dimissorie per la Tonsura, Ordini minori, e Sagri:

Al P. Ilarione Komarnicki, Monaco Ruteno.¹⁰

Rescriptum.

Pro gratia.

1318.

Roma, 4 . XII . 1769.

Instantia Abbatum et Archimandritarum Basilianorum, ut considerentur eorum iura, privilegia et dignitas in corpore totius Ordinis Basiliani.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 139, fol. 565-576v, nr. 19.

Dec. 4

Relatio E.mi, et R.mi Domini Cardinalis Pamphili.

Dalla Santità del Regnante Pontefice è stato rimesso all'EE. VV. un memoriale degl'Archimandriti, o Abbati perpetui dell'Ordine monastico Ruteno di S. Basilio, affinchè ponderate le loro istanze e ragioni, possano darsi quei provvedimenti, che saranno creduti più confacevoli e giusti.

Prima di tutto espongono gli Oratori, che il loro Ordine era anticamente diviso in due distinte Provincie di Polonia, e Lituania; che successivamente fu riunito in una sola Congregazione composta di semplici Monaci professi d'ambidue le Pro-

⁸ Celebratum tantummodo anno 1772. Cfr. notam 5.

⁹ Marius Marefoschi, Secretarius S. C. de Prop. Fide (1759-1770).

¹⁰ Alumnus Collegii Urbani, ex Provincia Protectionis B. V. M. Cfr. *Registro dei nomi...*, vol. II, pag. 3. De Sebastiano Jurkiewicz habetur in eodem Registro, eum die 26.V.1767 iuramentum fecisse. Proveniebat de Prov. Lithuana. De ipso sic notat Rector Collegii: « Saepe dixi de praeclaris meritis Monachorum Ordinis S. Basilii, quibus praedictus nemini fuit secundus pietate, studio, et aliquibus animi dotibus ». (Ibid vol. I, pag. 424).

vincie, e che quest'unione fu (f. 565v) nell'anno 1744 approvata, e confermata dalla sa. me. di Benedetto XIV con la Bolla, che incomincia: « *Inter plures* », e che ad effetto, che la medesima riunione non avesse a nuocere alla giustizia distributiva nelle future elezioni del Capo dell'Ordine, fu stabilito altresì, che il Proto Archimandrita, o sia Generale, dovesse alternativamente eleggersi or dall'una e or dall'altra Provincia.

Indi rappresentano, che essendosi in appresso uniti, e incorporati alla Congregazione suddetta per suo maggior lustro e fermezza anco gli Abbati o Archimandriti tutti dell'Ordine, fu con l'altra Bolla « *Super familiam* », pubblicata (f. 566) dallo stesso Pontefice nel 1756, espressamente dichiarato: « Quod praedicti Abbates, seu Archimandritae in posterum tam in Provincialibus, quam etiam in Generalibus universae Congregationis Capitulis activi et passivi suffragii jure fruuntur », qual dichiarazione tanto più deve riputarsi giusta e conveniente, quanto che nella Bolla medesima con quelle parole: « Abbates, seu Archimandritas monasteriorum praefatae Congregationis immediatae jurisdictioni Protho Archimandritae pro tempore existentis subesse debere », fu deciso il punto anteriormente (f. 566v) controverso nel Capitolo Generale di Dubno, se gli Abbati dovessero restar soggetti come prima al Metropolitano di Russia, oppure al Generale dell'Ordine, o sia Proto Archimandrita.

NOTA: « Non sussiste, che anticamente l'Ordine Basiliano Ruteno fosse diviso in due Provincie. Volevano bensì li Monaci della Polonia erigere una Congregazione distinta da quella della SS.ma Trinità di Lituania, ma la S. Sede nel 1742 decretò, che i Monasteri di Polonia si unissero alla Congregazione di Lituania, in sequela di che nel Capitolo Generale tenuto in Dubno nel 1743 si fece la detta unione in una sola Congregazione, ma bensì distinta in due Provincie (f. 567) di Lituania, e Polonia, lo che nel 1744 fu approvato dal Papa colla Bolla “*Inter plures*”, et da quel tempo cominciarono ad essere due Provincie ma una sola Congregazione, come si vede dalla breve narrazione, che si dà all'E.mo Ponente.

» Del rimanente non era in libertà degli Abbati di non unirsi, e non incorporarsi alla Congregazione della SS.ma Trinità, ne essi hanno mai preteso di essere un Corpo separato, e distinto dai Monaci. Il Metropolitano bensì pretendeva che fossero a se soggetti, ed al quale piuttosto che al Proto Archimandrita inclinavano gli Abbati di soggiacere; ma nel 1755 (f. 567v) esaminatosi l'articolo se questi dovessero esser soggetti al Metropolitano, o al Proto Archimandrita, e vistesì le diffuse ragioni dell'una e l'altra parte, si dichiarò, che dovessero essere immediatamente soggetti al Proto Archimandrita, come dalla Bolla “*Super Familiam*”, del 1756, in vigor della quale dovettero soggettarsi al Proto Archimandrita nel modo che in detta Bolla si legge ».

Ciò premesso dicono gli Oratori, che mediante questa loro unione al Corpo de' Monaci professi sperano d'esser tenuti in quella giusta considerazione, che conviene al loro grado e dignità nella distribuzione delle (f. 568) Cariche; ma che ciò non ostante prevalendo il numero de' Professi vocali, sono stati fin'ora esclusi dal Generalato, e Provincialato dell'Ordine, facendosi con la preponderanza de' voti cadere l'elezione nè semplici Monaci.

Enumerano le perniciose conseguenze, che nascono da una così ingiusta ed improvida distribuzione d'impieghi, facendo osservare, che ciò è contrario al primiero Istituto dell'Ordine Basiliano, quale fin dalla prima origine è stato sempre governato dagli Archimandriti, e Prelati, che repugna all'Istituto di tutti gli altri Ordini monastici, ne quali l'Elezioe del Generale, e de Provinciali (f. 568v) deve farsi dal Corpo degli Abbati, che torna in vilipendio della dignità Abbaziale, quale essendo considerata nella Chiesa d'un grado molto più eminente e superiore ai semplici Pro-

fessi, troppo disconviene, che resti poi sottoposta al supremo governo di questi; e finalmente che una tal pratica offende positivamente la giustizia, e il diritto degli Abbati, poichè essendo questi in virtù dell' indicata Bolla Pontificia, e del diritto acquistato alle Cariche della Religione divenuti soggetti all'ordinaria giurisdizione del Proto Archimandrita, risentono tutto il danno di tal soggezione, senza che godano (f. 569) gli effetti del diritto, che lo compete.

Affermano che altri assurdi, e non lievi, ridondano da un così fatto regolamento; imperocchè restando esclusi i Professi non nobili delle dignità Abbaziali in vigore delle Leggi patrie, che non permettono la Collazione dell' Abbadie, se non a soggetti di notevole estrazione, procurano quelli per quanto possono d'avvilire la dignità, e diminuire i diritti degl' Abbati con riempire i Monasteri di poco idonei Religiosi, con opporsi agli Abbati stessi quante volte hanno bisogno di sostenere i diritti de' loro Monasteri, e con sopprimer talvolta i titoli degli Abbati, riducendo i Monasteri, che ad (f. 569v) essi appartengono, al governo di Superiori amovibili ad nutum del Generale, ed anche de' Provinciali, talche gravissimi sono i danni, che ne risultano agli Abbati, e a tutto l'Ordine Basiliano; e perfine soggiungono, che la Religione istessa ne rimane pregiudicata mentre si trovano ai confini del Regno moltissimi monasteri non per anche uniti, gli Abbati de' quali facilmente verrebbero al grembo della Cattolica Chiesa, se nell' Ordine Ruteno unito non vedessero la dignità Abbaziale così avvelita ed oppressa.

Per tutti questi motivi dichiarano i ricorrenti d'essere unanimemente (f. 570) determinati a non più soffrire, che l'ubbidienza da loro prestata alla S. Sede nel sottomettersi alla Bolla Benedettina « *Super Familiam* », e nel dipendere dal Proto Archimandrita come loro immediato Superiore, abbia a ridondargli in pregiudizio, come è succeduto sin'ora. E siccome prevedono, anzi sono fermamente persuasi, che nel proprio Capitolo Generale dell'Ordine da tenersi in Brest, si conferiranno le nuove cariche sull'istesso metodo, e stile, atteso che i Vocali non nobili superano di gran lunga in ragion di numero gli Abbati, e gli altri vocali nobili, così supplicano istantemente il Santo Padre (f. 570v) a voler porvi efficace rimedio con determinare:

I. Che quanto all'elezione del Generale, o Proto Archimandrita dell'Ordine, debba esso prendersi sempre dal ceto degl' Abbati di tutta la Congregazione senza alcuna alternativa fra le due Province, oppure dal grembo degl' Abbati di quella Provincia, a cui spettarebbe il diritto dell'alternativa, o almeno che l'elezione del Proto Archimandrita per l'avvenire abbia a regolarsi in modo, che si osservi una perfetta alternativa fra gli Abbati, ed i Monaci professi, talche debba a vicenda eleggersi ora un Abbate ed ora un Monaco.

(f. 571) II. Che rispetto ai Provinciali debba altresì eleggersi alternativamente ora un' Abbate, ed ora un Monaco da succedere l'uno all'altro nelle rispettive Province.

III. E finalmente, che in Consultori tanto del Proto Archimandrita, che dei Provinciali debbano promiscuamente, ma in pari numero essere assunti non meno gli Abbati, che i Monaci Professi.

Simili querele ed istanze fanno i medesimi Abbati all' EE. VV. rappresentando in una loro lettera de' 18 Aprile passato, che i Monaci tutti non nobili hanno unanimemente cospirato a tenerli lontani (f. 571v) dalle Cariche con la superiorità de' loro voti: che ad effetto di rendere odiosa la dignità degl' Abbati, e screditare i Monasteri, che hanno in governo, non lasciano di sempre collocarvi i Monaci più inetti, e indisciplinati; che di ciò non contenti, non solo gli privano dell'aiuto de' Procuratori dell'Ordine quando si tratta di difendere qualche causa spettante alle Abbazie, ma procurano inoltre di sopprimere i titoli d'alcuna di dette Abbazie col fine di ridurle a semplici

Monasteri di governo amovibile ad nutum del Proto Archimandrita, o dè Provinciali; e che (f. 572) per fine mettono tutto in opra per diminuire, e anche abolire, se potessero, insieme con i diritti l'istessa dignità degl'Abbatì, quali è noto ad ognuno, che hanno sempre governato l'Ordine Basiliano, e sono stati i principali propagatori, e difensori della fede contro le insidie, e gli attentati degli Eretici.

NOTA « La gran premura della S. Congregazione nel 1742 fu di unire alla Congregazione della SS.ma Trinità, e sotto un solo Generale li Monasteri delle cinque diocesi della Polonia; lo che eseguitosi nel Capitolo Generale di Dubno, sembrò nel 1743 alla Santa Sede (f. 572v) doveroso di far godere alla nuova unita Provincia di Polonia tutte le prerogative, e grazie, che aveva quella di Lituania. Ciò si fece a riguardo del maggior vantaggio, che avrebbe recato alla religione cattolica l'unione dei numerosi Monasteri della Polonia, li quali nel secolo passato erano nella maggior parte nello Scisma; degli Abbatì poi non si fece qui altra ispezione, che considerarsi, se dovessero avere la voce passiva, quale articolo perchè dipendeva dalla futura risoluzione a chi dovessero esser soggetti, così nel 1743 fu differito; dichiarati poi nel 1755 (f. 573) sottoposti al Proto Archimandrita, gli si diede la voce attiva, e passiva, come dalla "*Super Familiam*", suddetta del 1756 ».

Avendo i Provinciali, e Consultori dell'Ordine Basiliano Ruteno penetrato questo ricorso degli Abbatì alla Santa Sede, non hanno mancato di scrivere anch'essi all' EE. VV. sotto li 24 aprile suddetto, e di sostenere, che punto non sussistono l'esposte querele circa il poco riguardo, che si ha nella loro Congregazione ai diritti, e alle convenienze del Ceto Abbaziale; imperocchè dicono essi, che dopo d'essere stati abilitati gli Abbatì dell'Ordine alla voce attiva e (f. 573v) passiva dalla Costituzione « *Super Familiam* », essendosi tenuto l'anno 1759 il Capitolo Generale in Brest,¹¹ vi fu eletto in Provinciale a pieni voti il P. Atanasio Szeptycki,¹² Abbate Kanoviense, in Consultore Generale, il P. Giosafat Siedlecki, Abbate Ovrucense della Provincia di Polonia in altro Consultore Generale, il P. Gedeone Beyner, Abbate Zvadicinese della Provincia di Lituania, e in Consultore Provinciale il P. Agostino Nowosielski, Abbate Kobrynense; e circa quattr'anni dopo, cioè nel 1762, allorchè il P. Atanasio Szeptycki fu promosso al Vescovato di Premisla,¹³ (f. 574) fu surrogato in sua vece come Vicario Provinciale il P. Giosafat Wysocki Zulkoviense; che dipoi, cioè nel 1763, essendosi tenuto il Capitolo Provinciale in Bialostok, il soprammentovato P. Abbate Giosafat Siedlecki fu amosso dal Consultorato di Polonia, e sostituito in suo luogo il P. Gioacchino Spendowski, Abbate Kanoviense. Dalle quali cose inferiscono i moderni Provinciali e Consultori, che possono l' EE. VV. chiaramente comprendere. se i Monaci abbiano o nò tutto il riguardo, e considerazione dovuta agl'Abbatì nel conferire gl'impieghi del Ordine (f. 574v). Inferiscono altresì, che quando sia pur vero, che nè Monasteri Abbatiali vi sono stati introdotti dè Monaci inetti, e indisciplinati, una tal colpa deve tutta ascriversi a gli Abbatì medesimi, i quali, come si è veduto, hanno fra gli altri posti goduto anche quello di Provinciale, a cui spetta di collocare i Religiosi nè Monasteri; oltre di che se alcuni Religiosi difettano, a chi spetta, se non ai Prelati di correggerli, e renderli buoni, non meno con il proprio esempio, che con mantenere in vigore le regole della monastica disciplina? Per quello poi, che riguarda la pretesa soppressione dè (f. 575) Monasteri abbatiali, pretendono esser ciò tanto falso, che anzi si lagnano

¹¹ Capitulum Generale s. d. Brestense III (5. IX. - 2. X). Cfr. M. M. WOJNAR, *De Capitulis...*, pag. 25-26.

¹² Dein Episcopus Peremyliensis (1762-1779).

¹³ Anno 1762.

degli Abbati, quasi che i medesimi altro non studino, che di convertire i semplici monasteri in abbazie, il che soggiungono, che sarà facile l'eseguire, e che certamente l'eseguiranno, massime rispetto ai più pingui, quando lor venga fatto d'ottenere dalla S. Sede ciò, che ora domandano, e ardentemente desiderano. Nè meno insussistente, secondo essi, è l'altra assertiva, che l'Ordine Basiliano sia stato a principio governato dagli Abbati, poichè ciò è vero soltanto rispetto ai Monasteri particolari, (f. 575v) e non a tutto l'Ordine che prima d'essere dai Romani Pontefici posto nell'istesso piede e sistema dell'altre Religioni era, come è ben noto, sotto la giurisdizione de' rispettivi Vescovi di Rito Ruteno; onde qualora succedesse, che gli Abbati, i quali formano un'istessa Gerarchia con i Vescovi, venissero ad avere un gius certo nell'elezione del Generale, ne seguirebbe, che l'Ordine non ostante il suo privilegio d'esecuzione tornerebbe ad esser soggetto, come lo era per l'addietro, all'Episcopale giurisdizione. Finalmente aggiungendo i Provinciali, e Consultori suddetti, (f. 576) che molto più resta loro da dedurre in propria difesa, e contro le prestazioni degli avversari, quando l'EE. VV. credano di doversi maturamente esaminare una tal materia, conchiudono supplicando di volerli conservare quella libertà che godono di promuovere al Governo dell'Ordine quei soggetti, che stimano più idonei, e più degni, e di voler altresì opporsi a ogni sorte di tentativo, che in questo genere potrà farsi dagli Abbati ricorrenti, i quali non da altro fine, ed oggetto sono condotti in quest'affare, che dall'ambizione di dominare essi soli in tutto il Corpo della Rutena Congregazione.

Rescriptum (f. 576v).

Nihil esse innovandum.

1319.

Roma, 2 . IV . 1770.

*De cessione iurisdictionis Metropolitae Kioviensis in favorem suorum Coadiutorum dis-
cutitur ius et factum.*

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 140, fol. 93-108, nr. 20.

CONG. GEN. — Apr. 2, 1770 (f. 61).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 2 Aprilis 1770, interfuerunt Em.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Sarbellonus, Stupanius, Castelli Praefectus, Pamphilius, Alex. Albanus.

La cessione dell'Amministrazione della Diocesi di Kiovia, e di Vladimiria in favore dei suoi Coadiutori fatta dal Metropolitano di Russia,¹⁴ ed approvata dalla Santa Sede, se debba eseguirsi in tutti i rapporti? Si risponde al Segretario col Papa a norma dell'intenzione spiegatale.

Relatio E.mi, et R.mi Domini Cardinalis Serbelloni (f. 93).

Trovandosi nel principio dell'anno 1768 in Varsavia Monsignor Wolodkovitz, Metropolitano di Russia, gli fu dalla Maestà del Re fatto intendere, che aveva più volte avuto de' gravi reclami contro di lui non solo per la vita, che menava, ma anche per l'irregolarità, e violenza, con cui esercitava la sua giurisdizione, onde n'era venuta la perdita di molte migliaia d'anime, e che nell'Ukraina si erano staccate dall'unione della Chiesa; che l'Ambasciatore di Russia aveva in mano autentici Docu-

¹⁴ Philippus Volodkovyč (1762-1778); qui regimini Metropoliae cessit ob tempora sibi adversa ex interventu exercituum moscovitarum in res Regni Poloniae et Lithuaniae.

menti della sua violenta condotta, dè quali potrebbe far uso per intieramente ruinare la Religione Greco unita; che ad effetto d'impedire queste perniciose (f. 93v) conseguenze era necessario, che egli cedesse l'esercizio della giurisdizione nelle Diocesi di Kiovia, e di Vladimiria ai due rispettivi suoi Coadiutori, lasciando amministratore i medesimi, senza ingerirsene, e assegnando loro parte delle rendite in compensa del peso, e fatiche, che dovevano intraprendere per suo servizio. Procurò il Metropolitano di giustificarsi dall'accuse con una rispettosa memoria; ma perchè conobbe che ciò non ostante bisognava sottomettersi alla volontà del Re, perciò condiscese a cedere a suoi Coadiutori insieme con la giurisdizione parte ancora delle rendite in ambedue le predette Diocesi, corroborando quest'atto con un formale, e solenne Istromento.

(f. 94) Quest'Istromento di cessione insieme con una memoria a nome del Re fù qui presentato dal Signor Marchese Antici, suo Ministro, ad oggetto d'ottenerne la conferma dalla S. Sede. Per procedere con la dovuta maturità in un'affare di questa sorte, crederono l'EE. VV., che si dovesse prima scrivere a Monsignor Nunzio in Polonia, chiedendogli informazione, e parere, e ingiungendogli di principalmente sentire il Metropolitano istesso, se la detta cessione fosse stata veramente spontanea, o coatta, e contro il suo desiderio, e volontà.

Rispose Monsignor Nunzio, che trovandosi allora il Metropolitano nel Palatinato di Kiovia, non era possibile, sì per la gran distanza, come per la difficoltà delle strade, e l'infestazione delle truppe confederate, d'aver (f. 94v) riscontro dè di lui sentimenti, se non dopo lunghissimo tempo; che egli nondimeno non aveva mancato di fargli intendere la mente della Sag. Congregazione, e che frattanto siccome non dubitava, che il Metropolitano si fosse indotto di mala voglia alla cessione, così anco credeva, che potesse dar gran peso alla conferma Apostolica non solo la condotta da lui tenuta nelle circostanze presenti, ma anche la sua vita irregolare, e scandalosa, di cui era certo, che la S. Sede aveva ricevute replicate notizie, e lagnanze per lo passato.

Nel medesimo tempo fu presentato da parte del Metropolitano un memoriale, in cui si reclamava altamente contro la della cessione, come estorta nelle maniere più violente, e ciò non (f. 95) per altro, che per l'opposizione fatta dal Metropolitano suddetto ai tentativi del Vescovo scismatico di Mohilovia,¹⁵ e per gli artifizi, e calunnie degli stessi suoi Coadiutori, che aspirando a impadronirsi delle sue rendite, e giurisdizione, si erano a tale effetto prevalsi del braccio, e della prepotenza dell'Ambasciatore di Moscovia. Chiudevasi il memoriale con protestare di nullità contro una cessione così oppressiva, e irregolare, e con appellare al giudizio della S. Congregazione.

Riferitosi tutto questo nella Congregazione Generale dè 18 Luglio 1768 furono l'EE. VV. di sentimento, che per allora non convenisse di confermare l'accennata cessione, ma che frattanto si dovesse scriver di nuovo a Monsignor Nunzio di Polonia per sentire dal medesimo quali conseguenze (f. 95v) avrebbe potuto produrre nelle presenti circostanze di quel Regno la negativa, o la conferma della cessione anzidetta, come infatti venne eseguito con lettera dè 27 del Mese istesso.

Mà avendo poco dopo il sopramentovato Signor Marchese Antici con una sua nuova memoria in nome del Re rappresentato al defunto Sommo Pontefice, che il Metropol-

¹⁵ Georgius Konyskyj, ab anno 1755 Episcopus Albae Russiae, qui ab anno 1768 titulum accepit: Mscislaviensis, Oršanensis et Mohiloviensis. Cfr. *Encyklopedyju Powszechna*, vol. 3, pag. 658.

litano di Russia dopo di avere esposte le sue Diocesi di Kiovia, e di Vladimiria a pericolo di gravissimi danni per la sua imprudente, e irregolare condotta, era stato costretto a ritirarsi fuori del Regno, senza che si potesse più sperare il suo ritorno fino al cambiamento delle circostanze presenti; che con questa sua fuga (f. 96) le due Diocesi sopradette restavano senza governo, e tutta la Chiesa Greco-Unita di Russia senza il suo Capo; che le rendite dei due Vescovati già occupate dalle truppe Moscovite irritate contro di esso rimanevano sottoposte alla depredazione delle medesime, e che perciò era necessario di dare uno stabil riparo a tanti disordini con l'Apostolica conferma della cessione, credè la Santità Sua di non dover ulteriormente differirla; per lo che nell'Udienza dè 28 Agosto susseguente fece emanare l'appresso rescritto: SS.mus precibus supradictis benigne annuens administratores cum facultatibus ordinariis, et delegatis in spiritualibus, nec non etiam in temporalibus pro Metropolia Russiae, et Ecclesia Episcopali Vladimiriensi deputavit earumdem (f. 96v) respective Coadiutores, nempe R. P. D. Leonem Szeptycki, Episcopum Leopoliensem pro prima, et R. P. D. Antonium Mlodowski, Episcopum Brestensem, pro altera, idque per modum, provisionis, durante absentia D. Metropolitanì Russiae, et donec aliter per Sanctitatem Suam provideatur, cui tamen administratores praedicti rationem reddere de respectiva Mensae utriusque administratione, et fructus onera necessaria superantes asservare teneantur erogandos in usibus per eandem Sanctitatem Suam demandandis.

In virtù di questo rescritto Pontificio avendo i Coadiutori preso possesso dell'amministrazione loro accordata, si ebbe dopo qualche mese riscontro, che il Metropolitanò non era altrimenti fuggito fuori del Regno, come si asseriva nell'ultima memoria quì data dal Regio Ministro, ma che (f. 97) anzi sperando di potersi in breve restituire alla sua residenza, aveva fatto istanza a Monsignor Nunzio, che dichiarasse cessata l'amministrazione concessa dalla S. Sede ai suoi Coadiutori. In tale stato di cose essendosi considerato da una parte l'impegno, che poteva nascere con la Corte, se si fosse voluto immediatamente revocare, ed abolire il rescritto, e dall'altra conoscendosi, che il Metropolitanò anche tornando alla sua residenza, non avrebbe potuto mantenersi contro la volontà della Corte istessa, e contro la forza dell'armi Russe, fu per ordine del defunto Pontefice ingiunto a Monsignor Nunzio con lettera del primo Febbraio del 1769 d'invigilare perchè non (f. 97v) si facesse novità rispetto all'affare dell'Amministrazione; ma perchè l'equità richiedeva, che il Metropolitanò spogliato di detta Amministrazione avesse di che potersi decorosamente mantenere, fu nel medesimo tempo ordinato tanto al Nunzio predetto, quanto ai Vescovi Coadiutori di far puntualmente pagare al Metropolitanò la metà dell'annue rendite provenienti dalle rispettive Mense di Kiovia, e di Vladimiria.

Dopo aver date queste ulteriori disposizioni sopraggiunse Lettera di Monsignor Nunzio in data dè 2 Agosto 1769, del tutto contraria a quello, che aveva prima scritto intorno alla conferma della cessione fatta dal Metropolitanò; imperocchè s'esprimeva, che l'amministrazione, di cui si tratta, era (f. 98) stata brigata, ed estorta più per spirito di persecuzione contro il Metropolitanò, che per necessità, che ve ne fosse; e che invece di produrre quei buoni effetti, che erano stati supposti al Pontefice, cagionava sconcerti gravissimi, attesa la qualità delle persone, e le circostanze dè tempi; che per verità il Metropolitanò non era l'uomo il più illibato in materia di costumi, ma che quanto alla religione era inappuntabile, e l'unico fra i Vescovi Ruteni, che si fosse mantenuto sempre unito alla Causa Cattolica, e che di ciò n'era prova evidente l'essersi egli dichiarato contro il sistema Russo scismatico non solo a rischio delle sue sostanze, ma anche della vita; che all'opposto i di lui Coadiutori erano sfaccia-

tamente venduti al partito (f. 98v) Russo, e massime Monsignor Szeptycki, che dall'Armi de Confederati era stato ultimamente trattato come meritava la sua fellonia, essendo stato multato in 9 mila fiorini, e toltigli uomini, armi, e cavalli, che per tali motivi, e anche perchè ai Confederati non era punto piaciuta l'Amministrazione data ai Coadiutori, egli era di sentimento, che si dovesse restituire il Metropolitano nel suo grado primiero.

Coerenti alle notizie di Monsignor Nunzio furono i riclami, e le doglianze qui presentate in appresso in una supplica fatta a nome del Metropolitano. In essa prima di tutto si dimostrava con autentici documenti, e con attestati non solo di Ecclesiastici secolari, e regolari, ma diversi (f. 99) Magnati, e Nobili del Regno, che in quel tempo appunto, in cui fù supposto alla S. Sede, che il Metropolitano fosse fuggito, egli dimorava attualmente in quella parte della sua Diocesi, che si stende nella Lituania, ove si era ritirato per evitare il furcre, e la persecuzione delle truppe Moscovite, che mettevano a sacco i Beni della Metropolia non per altro motivo, che per essersi egli validamente opposto ai tentativi del Vescovo scismatico di Mohilovia, quale, come ognun sà, nulla men pretendeva, che di spogliare i Ruteni uniti d'alcuni Vescovati, e di moltissimi Monasteri, e Parrocchie; e per avere inoltre di tanto in tanto scacciati, e puniti i di lui Preti, e Monaci, che avevano osato clandestinamente (f. 99v) introdursi nella Metropolia per spargervi errori, e sedurre i fedeli. Indi si esponeva, che le tante imputazioni, e calunnie, e la serie lacrimevole dei mali accaduti all'Oratore, non d'altronde era proceduta, che dal mal'animo, e dall'artificio dè suoi Coadiutori, che avidi di presto conseguire il dominio dè beni, hanno sempre aspirato ad occupare l'Amministrazione, come finalmente gli è riuscito con denigrarlo sù falsi fondamenti presso la Corte, che incredibili erano l'ingiurie, e gli strapazzi, che aveva dovuto soffrire dai medesimi, dopo di aver ottenuto la tanto bramata amministrazione; che non contenti di farla da assoluti Padroni, e d'aver anticipatamente percepite delle (f. 100) somme considerabili tanto dagli affittuari, quanto dalle contribuzioni del Clero, e dalla vendita dè frumenti, ed altri generi, avevano per molto tempo negato, non ostante gli ordini precisi della Sag. Congregazione, di dargli la metà delle rendite, di somministrargli neppure un soldo, il che l'aveva ridotto in estrema miseria, necessitandolo a mendicare dai parenti, ed amici il necessario sostentamento; che oltre di ciò avevano rimossi dagl'impieghi alcuni Ministri, ed Officiali degnissimi per solo sospetto, che fossero ardenti all'Oratore, e ne avevano rimpiazzati degli altri già deposti per loro gravi mancanze, ingiungendo sì ad essi, come a tutto il Clero di non prestare alcuna obbedienza al Metropolitano, e di pubblicarlo da per tutto (f. 100v) come irrevocabilmente privato d'ogni autorità, e giurisdizione; che erano fino giunti à far pubblicamente lacerare dalle porte delle Chiese gli Editti, con i quali il Metropolitano in quella parte di Diocesi, ove risiede, aveva intimato al Clero i Suffragi per la s. me. di Clemente XIII, e che avevano costretto il Clero a prender da loro gli Olii Santi, quasi che fosse nulla, ed invalida la consecrazione, e distribuzione fatta dal Metropolitano; che il Coadiutore della Metropolia in particolare non cessava di perseguitarlo in contraccambio dè molti benefici da lui ricevuti, e che non solo tentava d'impedirgli ogni uso dè Ponteficali, e quasi anche di celebrare la S. Messa, ma che di più faceva ogni sforzo per espellerlo, (f. 101) fino da quella piccola parte di Diocesi, ove risiede, ed a forza di persecuzioni porlo nell'ultima necessità di fuggire dal Regno; che l'altro Coadiutore d'Vladimiria l'aveva trattato anch'egli nella maniera più indegna, e inumana, avendogli fino levato dal suo servizio un'Ecclesiastico, che per maggiormente abilitarlo aveva mantenuto molto tempo a proprie spese nel Collegio Pontificio di Vilna, e in Varsavia; che della ve-

rità di tutti questi fatti poteva la S. Congregazione informarsene da Monsignor Nunzio di Polonia, e che trovandosi sussistenti, come purtroppo lo erano, supplicava l'Oratore a voler dare l'opportuno, e conveniente rimedio a tanti suoi aggravi non tanto in considerazione della sua grave età di anni 73, (f. 101v) d'esser egli il Capo della Gerarchia Ecclesiastica Rutena, e d'aver sortito i natali fra la primaria Nobiltà Lituana; quanto in riguardo alla giustizia della sua Causa, essendo egli stato spogliato insieme colla giurisdizione di tutte le sostanze per mera frode, e persecuzione de' suoi Coadiutori senza alcuna forma di processo, e senza essere state previamente udite le sue ragioni.

Copia di tutta questa rappresentanza unitamente con il Sommario de' documenti fù mandata sotto li 2 Settembre 1769 a Monsignor Nunzio con ingiungergli di verificare, se sussistessero le accuse del Metropolitano contro gli Amministratori, e con raccomandargli nuovamente d'invigilare, perchè fosse puntualmente eseguito tutto ciò, che (f. 102) era stato determinato dalla S. Sede, massime circa l'assegnamento fatto al Metropolitano suddetto. E quest'Ordine fu replicato in termini anche più forti sotto li 18 9bre susseguente.

Quanto all'informazione richiesta sopra le querele del Metropolitano non si è peranche veduta risposta particolare di Monsignor Nunzio. Si è ricevuta bensì una sua lettera de' 25 9bre sopradetto, in cui si rimette a quanto ha scritto nell'altra de' 2 Agosto, e manda inoltre una lettera originale indirizzatagli da 22 Nobili del Palatinato di Kiovia, i quali esponendo gli aggravi fatti al Metropolitano da suoi Coadiutori, istantemente chiedono, che dalla Santità di Nostro signore sia reintegrato alla sua giurisdizione.

Frattanto non ha cessato il Metropolitano (f. 102v) predetto e con sue lettere alla Sag. Congregazione, e con suppliche munite di documenti qui presentate dal suo Procuratore, di sempre insistere e sulla giustificazione della sua condotta, e sulla dimanda di essere reintegrato nella primiera giurisdizione.

Ciò si rileva ampiamente da una sua lettera, a cui vanno uniti gli attestati di molti Nobili, e nella quale rinnovando le sue gravi doglianze contro i Coadiutori, domanda aiuto, e giustizia.

L'istesso si osserva in una memoria giustificativa, e ne documenti alla medesima annessi, con i quali si prova: 1. Esser del tutto falso, che egli fosse unito ai Confederati di Bar, e che gli avesse somministrato 200 uomini armati per far la guerra ai Moscoviti, dai quali (f. 103) poi fosse stato astretto a fuggire fuori del Regno, mentre questi Soldati non furono da lui dati alla Confederazione, ma bensì presi a forza dal Maresciallo della medesima. 2. Essere i Moscoviti stessi rimasti così persuasi della sua innocenza, che non solo gli Officiali maggiori l'hanno munito d'ampli passaporti, ma anche l'Ambasciatore residente in Varsavia con due sue lettere gli ha fatto restituire alcune sue robe saccheggiate dai Russi, e depositate nel Monastero Brestense di Lituania.

E per fine tutta questa materia viene riepilogata in un memoriale dato alla Santità di Nostro Signore, ove il Metropolitano rappresenta: che due anni sono essendosi egli portato in Varsavia affine di opporsi alla Dieta Generale nelle pretese (f. 103v) del Vescovo scismatico di Mohilovia, le quali a nulla meno tendevano, che a spogliare la Chiesa Rutena unita d'un gran numero di Parrocchie, di non pochi Monasteri, e di alcuni Vescovati, ed avendo con sua molta fatica, dispendio, e pericolo resi vani i di lui tentativi, mentre stava per tornare alla sua residenza, fu dalla Corte obbligato a restare in Varsavia, e successivamente costretto con gravi minacce a sottoscrivere due fogli, con i quali si commetteva l'amministrazione della Metro-

polia, e della Diocesi di Vladimiria ai rispettivi suoi Coadiutori, con cedere inoltre ai medesimi la quarta parte di tutte le rendite spettanti alle due Chiese predette; che conoscendo egli esser questa un'aspra vendetta del Vescovo di Mohilovia assistito dalla (f. 104) forza dominante in Polonia, appena uscito di Varsavia e ridotto in libertà, non solo protestò solennemente e per gli atti pubblici contro una tal violenza, ma di più avendo esposto il tutto a questa Sag. Congregazione, ottenne, che la medesima negasse la conferma della cessione richiesta dai Coadiutori; che fallito ai suoi nemici questo tentativo, si appigliarono all'altro di porlo in diffidenza alle truppe Moscoviti, esistenti nella Diocesi di Kiovia, dalle quali vedendo saccheggiati i suoi beni, e messa in pericolo la libertà, o la vita, dovè ritirarsi in Lituania nella parte più remota di detta Diocesi, dove seguì ad esercitare il suo pastoral Ministero; che avendo gli emoli sopra questa sua ritirata fabbricato la calunnia, che egli si fosse posto a far (f. 104v) guerra ai Moscoviti, e che per ciò avesse dovuto fuggirsene fuori del Regno, aveano finalmente conseguita la tanto bramata conferma, ma però provvisoria, e con la condizione, che dovessero pagare la metà delle rendite all'Oratore, e depositare l'altra metà a disposizione della S. Sede. Che l'Oratore predetto non aveva mancato di nuovamente ricorrere e di mostrare evidentemente alla Sag. Congregazione con molti autentici documenti la totale falsità, ed insussistenza di queste accuse; che l'istesse prove aveva fatte ai Moscoviti, e loro Ambasciatore, e che questi, conosciuta la sua innocenza, l'avevano munito con più salvo condotti, e passaporti, con fargli inoltre restituire alcune sue robe intercettate dai Soldati; che nondimeno (f. 105) i Coadiutori non solo persistevano nel ritenere l'Amministrazione da essi estorta così ingiustamente, ma di più facevano il più grave strapazzo dell'Oratore, che ritrovandosi ormai vecchio, e perseguitato fieramente dall'invidia, ed ambizione degli emoli, doveva di più soffrire il rammarico di vedersi spogliato di tutto, e ridotto a un'estrema miseria, non ostante il suo carattere di Metropolitano, e l'esser egli d'una delle principali famiglie senatorie di Lituania. Per tutte queste ragioni supplica il Metropolitano predetto Sua Santità di voler fare istituire un rigoroso esame della sua condotta, e quando costì, come non dubita della sua innocenza, reintegrarlo nella sua antica giurisdizione, e possesso de' beni.

A quanto finora si è riferito per parte del Metropolitano rispetto all'oppressione, che soffre dai suoi Coadiutori, diametralmente si oppone quello, che vien supposto dai medesimi in due loro lettere scritte a Monsignor Nunzio, copia delle quali è stata quì fatta presentare dal Regio Ministro di Polonia.

Nella prima, che è del Coadiutore della Metropolia,¹⁶ ed ha per data il dì 6 di Febbraio passato, si pretende mostrare che il Metropolitano non solo non deve avere cosa alcuna della metà delle rendite assegnatali, ma che ha percepito anche più di quello, che gli aspettava, e resta debitore. Imperocchè si asserisce che il medesimo, oltre all'aver turbata sempre la giurisdizione accordata dalla (f. 106) S. Sede al Coadiutore, ed oltre all'aver ritirato, e ritirare dai beni della Metropolia ciò, che più gli piace, dove ha avute le mani libere, come in Lituania, non ha lasciato di prender per se tutte l'entrate, e d'impedire, che non si eseguisca il decreto della S. Sede col non permettere al Coadiutore, che eserciti in quella parte il minimo atto di amministrazione. In comprova di ciò si aggiunge una nota, o conto di tutte le partite di denaro esatte dal Metropolitano sino a quel tempo, parte dai beni esistenti in Lituania, e parte a titolo di Cattedratico, quali tutte insieme si fanno montare alla somma di

¹⁶ Leo Szeptyckyj (1762-1779).

51814 fiorini di Polonia; ed all'opposto facendosi vedere con altra nota, che il Coadiutore a (f. 106v) titolo d'amministrazione non ha percepito dai beni della Metropolia che fiorini 62948, dè quali ha dovuto spenderne 62672 ne salari dè Ministri, manutenzione dè Predi, e altri pesi necessari, verrebbe in tal guisa a provarsi, seppure l'assertiva di dette spese è vera, che il Coadiutore dell'annuo provento della Metropolia non ha ritratto più, che 276 fiorini, e che per conseguenza tutto il fruttato delle rendite, e non la sola metà è passato nelle mani del Metropolitano.

Nella seconda poi, che è dell'altro Coadiutore d'Vladimiria, e porta la data dè 25 Gennaio 1770, si fanno acerbe lagnanze del Metropolitano con dire: che fin dal Mese d'Aprile 1769 gli furono mandati 6 mila fiorini (f. 107) a conto del suo assegnamento; che egli però ciò nonostante aveva poco dopo sorprese, ed intercettate due navi, che cariche di frumento, e d'altre merci, si mandavano a Danzica per conto del Coadiutore; che di ciò non contento aveva esatto per lo spazio di tre Mesi tutti i frutti d'un villaggio spettante alla Mensa di Vladimiria; che essendo entrato *armata manu* in altro luogo pure della Mensa, avea rapito tutto il grano, che vi era, e fatto trasportar via da altri luoghi gran quantità di fieno per la somma di 600 carri. Che per tutto, ove poteva giungere la sua forza, faceva saccheggiare le possessioni della Mensa, levando galline, oche, porci, e legna; che poneva in sommo (f. 107v) sconcerto non solo l'amministrazione dè beni, ma anche la giurisdizione spirituale, esercitandola violentemente, e con grande scandalo di ciascheduno; che insomma fatto il conto di ciò, che aveva avuto, e di quello, che aveva rapito dal Mese d'Aprile 1769 fino al Mese di Gennaio 1770, il tutto ascendeva alla somma di fiorini 27395.

Con l'occasione di comunicare queste due lettere dei Coadiutori, il Ministro di Polonia ha fatto intendere per mezzo d'un suo viglietto, che la Maestà del Re rinnovava alla Sag. Congregazione le sue preghiere non solo perchè restino ferme le supreme disposizioni date dalla Sede Apostolica sull'Amministrazione delle due Diocesi come indispensabilmente necessarie al pubblico (f. 108) bene delle medesime, ma perchè inoltre provveda con più efficaci mezzi all'esecuzione di quanto è stato disposto, con dare a Monsignor Nunzio tali ordini, e così precisi, e prescrittivi, che egli non possa o dissimulargli, o interpretargli diversamente.

Rescriptum.

Ad Dominum Secretarium cum SS.mo ad mentem.

1320.

Roma, 14 . V . 1770.

Instantia Provinciae Lithuanae, ut prolungetur tempus Capituli celebrandi, propter circumstantias temporis et personarum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide.*, vol. 140, fol. 166v-168v. nr. 8.

CONG. GEN. — Maii, 14, 1770 (f. 157).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 14 Maii 1770, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Stuppanius, Castelli Praefectus, Boschi, Pamphilius, Alex. Albanus.

Relationes R. P. D. Marii Marefuschi, Secretarii.

Il P. Provinciale di Lituania dè Monaci Basiliani Ruteni espone riverentemente all'EE. VV., che per la lunga prorogazione di due anni, e mezzo del Capitolo Generale il suo Ordine comincia a risentire gravissimi danni; giacchè alcuni Superiori

pensando di non dover così presto render conto del loro governo, trascurano gravemente i propri doveri; altri stanchi di governare rinunziano gli Uffici benchè non possano fare fuori del Capitolo, e non pochi Religiosi ricusano di obbedire allo stesso Provinciale col pretesto, ch'egli abbia finito il suo tempo; tutti i Vocali poi si dolgono del viaggio, e delle spese fatte in vano nell'anno scorso, nel portarsi al luogo destinato per il Capitolo, che poi fu sospeso. Supplica pertanto la benignità (f. 167) dell'EE. VV., a voler ordinare, che finalmente si celebri esso Capitolo, e che stante la controversia tra Monsignor Metropolitano, e il suo Coadiutore circa il presiedervi, si degnino destinare a tal'effetto qualche Vescovo Ruteno più vicino, come è il Vescovo di Chelma, oppure lo stesso P. Proto Archimandrita per questa sol volta.

NOTA: « Per la dilazione del Capitolo Generale dè Monaci Basiliani Ruteni, che doveva tenersi nel 1767 ne supplicò il suddetto P. Provinciale di Lituania. La S. Congregazione non avendo sù la domanda notizie bastanti, rimise in Agosto di detto anno il memoriale a Monsignor Nunzio in Polonia col lasciare al di lui arbitrio l'accordare la richiesta proroga per quel tempo, che avesse stimato (f. 167v) conveniente, dopo di aver udito su tal particolare il P. Generale, e gli altri Provinciali.

» In vigore di ciò Monsignor Nunzio molte volte chiese la proroga; ma nell'anno passato scrisse, che Monsignor Szepticki, Coadiutore, ed Amministratore della Metropolia credeva di dover egli presiedere al detto Capitolo Generale, ma temendo di andare al luogo, ove doveva tenersi, sottoposto ai Confederati, fece dei maneggi col Gran Cancelliere,¹⁷ acciò si differisse di nuovo. Mostrandosi però Monsignor Nunzio contrario alla dilazione, il Gran Cancelliere mosse il Re a parlarne con calore a Monsignor Nunzio, facendogli l'altro progetto, cioè che Monsignor Szepticki suddelegasse un terzo alla detta presidenza, e che Monsignor Nunzio ordinasse al Metropolitano di (f. 168) non ingerirvisi, o col pretendere esso la presidenza, o coll'impedire la suddelegazione. Monsignor Nunzio però considerando, che ciò sarebbe stata una mortificazione per il Metropolitano, determinò di sospendere per qualche altro tempo il Capitolo sino alli ordini di questa S. Congregazione, la quale li 4 Settembre 1769 decretò: « Differatur Capitulum celebrandum tempore opportuniore, facto verbo cum SS.mo », e la Santità Sua annuit.

» Del rimanente ai Capitoli Generali di detti Monaci deve presiedervi Monsignor Metropolitano come Delegato Apostolico, o essendo egli legittimamente impedito può sostituire in suo luogo un'altro soggetto, purchè sia Vescovo di Rito Ruteno. Così fu dichiarato nella Congregazione Particolare tenuta coram SS.mo li 26 Novembre 1752.

(f. 168v). » Monsignor Metropolitano risiede nella sua Diocesi, come l'EE. VV. intesero nell'ultima Congregazione, e gli restituirono la giurisdizione ».

Rescriptum.

Annuerunt, et scribatur Domino Nuncio, quod concedat licentiam, quatenus non reperiat difficultates insuperabiles in Aula, et tunc mandat Metropolitae, ut deputet alium, exclusis Coadiutoribus.

¹⁷ Cancellarius Poloniae tunc temporis erat Andreas Stanislaus Młodziejowski, Episcopus Poznaniensis (1767-1780).

1321.

Roma, 25 . VI . 1770.

Instantia Archimandritarum, ut eis confirmetur alternativa in electione ad munera et officia Ordinis generalia et provincialia.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 140, fol. 265-271v, nr. 20.

CONG. GEN. — Iun. 25, 1770 (f. 203).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 25 Iunii 1770 interfuerunt Emin.mi et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet; Lantes, Castelli Praefectus, Bonaccursius, Boschi, Pamphilius.

Relatio E.mi, et R.mi Domini Cardinalis Pamphiliij.

Nella Congregazione Generale dè 4 Dicembre dell'anno scorso fu riferito all'EE. VV. un Memoriale degl'Archimandriti, o Abati perpetui dell'Ordine monastico Ruteno di S. Basilio, in cui facevansi l'appresso istanze:

I. Che nell'elezione del Generale, o Proto Archimandrita dell'Ordine dovesse questo per l'avvenire prendersi sempre dal ceto degl'Abati, e non da quello de Monaci professi, senza alcuna alternativa fralle due Provincie di Polonia, e di Lituania, oppure dal grembo degl'Abati di quella Provincia, a cui spettasse il diritto dell'alternativa, o almeno che nell'eleggere il Proto Archimandrita avesse in appresso a regolarsi l'affare per modo che s'osservasse una perfetta alternativa fra gl'Abati, e i Monaci professi, tal che a vicenda restasse eletto ora un Abbate et ora un Monaco.

(f. 265 v) II. Che rispetto ai Provinciali dovesse altresì eleggersi alternativamente ora un'Abate, et ora un Monaco, da succedere l'uno all'altro nelle rispettive Provincie.

III. E finalmente che in Consultori tanto del Proto Archimandrita, che dei Provinciali dovessero promiscuamente, ma in pari numero, essere assunti non meno gli Abati, che i Monaci professi.

Avendo l'EE. VV. considerati i motivi addotti dagl'Abati suddetti per sostenere la giustizia di queste loro domande, e nell'istesso tempo esaminare eziandio le ragioni recate in contrario dai Provinciali, e Consultori per dimostrarne l'incongruenza, rescrissero nella forma che segue: « Nihil esse innovandum ».

Non appagandosi gli Abati di questo rescritto hanno con due nuove scritture quì presentate per mezzo del Sig. Antici, Ministro di Sua Maestà il Re di Polonia, preso a difendere la loro Causa, e metterla nel miglior lume possibile. Essendo dette scritture (f. 266) assai voluminose, e di tal maniera da non potersi compendiare con la necessaria esattezza, si comunicano nel loro intiero all'EE. VV. sotto le lettere *A. e B.*, acciò si degnino d'osservarle, ed il simile si fa rispetto alle risposte dei Provinciali, e Consultori che parimente si comunicano segnate con le lettere *C. e D.*

Con quest'opportunità si propone altresì all'EE. VV. quello che ha rappresentato il P. Procuratore Generale dell'istesso Ordine Ruteno in suo Memoriale, ove riferendo che contro ciò che fu stabilito nel Capitolo Generale di Dubno, e contro i Decreti emanati di questa S. Congregazione sono state fatte delle novità nell'elezione, o permuta dei suoi Superiori vocali, o sia de Monasteri più insigni, domanda a nome del P. Proto Archimandrita, che si ponga rimedio a questi disordini innanzi che venga convocato il Capitolo, che dovrà in breve tenersi dalla Religione.

I. Confermando per Breve la regola, che riguarda l'elezione, (f. 266v) mutazione o privazione dè Superiori vocali, o sia dei Monasteri più insigni.

2. Dichiarando se i Superiori già fatti contro la detta Regola debbano aver voce nell'imminente Capitolo, oppur convenga venire a nuova elezione canonica de medesimi, o anco rimetter piuttosto in Offizio i Superiori antecedenti, acciò siano in grado di poter votare.

3. Determinando in quali pene siano incorsi coloro che hanno sù questo punto violati i Decreti della S. Sede, e se sia spediente di procedere alla pubblicazione delle medesime.

Per chiara intelligenza di tutto ciò è da sapere, che nel Capitolo Generale di Dubno tenuto li 26 maggio 1743 alla Sessione 13, Art. 7, si dispone come segue: « Ipsi Provinciales in suis Provinciis faciant iuxta exigentiam mutationem aliarum personarum religiosarum, si vero necessitas exegerit, ipsos etiam Superiores mutare, et alios substituere, maxime ubi agitur de Monasteriis, et Superioribus insignioribus (f. 267) pro tunc Rev.mi Provinciales hanc necessitatem Rev.mo Proto Archimandritas exponent, et Candidatos ad eosdem superioratus pro approbatione proponent ».

All'incontro nel Capitolo Generale tenuto in Bresta nel 1751 fu stabilito, che i Provinciali facessero essi la mutazione dei Superiori, iuxta exigentiam, e che per cinque Monasteri più insigni tanto di Polonia, che di Lituania proponessero al Proto Archimandrita i Candidati eletti dai Consultori delle Province suddette, quali non avendo canonici impedimenti, il Proto Archimandrita sia obbligato d'approvare. Così il Decreto in propri termini: « Ipsi Provinciales in suis Provinciis faciant iuxta exigentiam mutationem aliarum personarum religiosarum, ad Superioratum tamen insigniorum monasteriorum ex Provincia Lithuana Vilnensis, Bytenensis, Zyroviciensis, Polocensis, et Vitebscensis, ex Polona autem Provincia Dobromiliensis, Laurovien., Leopoliensis, Bialostocensis, et S. Salvatoris ad montes, quoties necessitas (f. 267v) mutandi Superiores praedictorum Monasteriorum exegerit, candidatum in Provincialibus Consultoriis electum pro approbatione Rev.mo Generali proponent, quem Rev.mus Generalis, non adinvento canonico impedimento, approbare tenebitur. Omnes vero alios Superiores soli Provinciales cum voto Consultorum suorum determinabunt ».

Il Metropolitano di Russia diede più eccezioni a questo nuovo stabilimento del Capitolo Generale di Bresta e fece vedere, che principalmente per questo mezzo i Monaci più zelanti sarebbero tenuti lontani da Superiorati de' Monasteri, e postivi altri meno degni, secondo il capriccio de' Provinciali. Questa riflessione del Metropolitano fu stimata giusta, e prudentiale anche da Monsignor Lascari, che ebbe incombenza informare su questo particolare, dicendo egli, che questo regolamento avrebbe troppo ampliata l'autorità dei Provinciali, e ristretta quella Generale, e che poteva nascerne lo sconcerto di vedere i Provinciali suddetti (f. 268) perpetuarsi nel Governo, con deporre, e allontanare da qualunque Superiorato i Religiosi o più amanti della disciplina, o meno ad essi attaccati, e favorevoli per introdurre e sostituire da per tutto de' soggetti a loro affezionati, e per così dire interamente venduti.

Quindi nella Congregazione Particolare tenuta il dì 19 Novembre 1752 avanti la s. me. di Benedetto XIV, essendosi proposto il dubbio: « an liceat Provincialibus inconsulto Proto Archimandrita, constituere Superiores locales monasteriorum suae Provinciae, illos mutare, vel etiam privare et quatenus negative: an teneantur pro omnibus Superioribus constituendis recurrere ad Proto Archimandritam, et quatenus affirmative: an debeant proponere determinatam personam, quam Proto Archimandrita, non adinvento canonico impedimento, approbare teneatur. — Il Decreto che n'emanò fù il seguente: « Licere Provincialibus cum suo Consultorio, iuxta Capitulum Dubnenze Sess. 13, Art. 7, Superiores, seu Praesidentes (f. 268) minores mutare, secus vero quoad Superiores monasteriorum insigniorum, pro quibus mutandis, vel privandis

Provinciales tenentur omnino recurrere ad Proto Archimandritam, ut de propositis ab ipso Monachis illud una cum suo Consultorio Generali statuatur, quod iustitiae, regulari observantiae, atque Monasteriorum utilitati magis consonum videbitur. Insigniora vero Monasteria ea omnia reputari debent, quae ius habent mittendi Vocales cum suffragio ad Capitula Generalia, et Provincialia ». E questo Decreto fu appoggiato non solo sopra ciò che era stato disposto nel Capitolo di Dubno, ma anche sul motivo già accennato di non aumentar troppo l'autorità de Provinciali a confronto di quella del Generale, e di non aprir la strada a rendersi perpetui nel Governo.

Alcuni anni dopo, cioè nel 1755, il Proto Archimandrita propose un altro dubbio alla S. Congregazione, e questo fu: « (f. 269) An literae obedientiales Superioribus insigniorum monasteriorum a Proto Archimandrita, vel potius a Provincialibus extradi debeant? ». Sentitosi anche su questo dubbio il precitato Monsignor Lascari, il medesimo rappresentò: Che quantunque spettasse al P. Generale, e al suo Consultorio lo scegliere i soggetti proposti per il governo de' Monasteri più insigni, non perciò doveva egli privare i Provinciali della prerogativa, che hanno sempre goduta di concedere le Patenti o sia obbedienziali; tanto più che i Superiori provisti immediatamente dal Proto Archimandrita avrebbero forse potuto credere d'essere indipendenti nel governo de' Monasteri dalla giurisdizione de' rispettivi Provinciali, ma siccome dall'altra parte poteva accadere, che non piacendo ai Provinciali la scelta fatta dal P. Generale, differirono maliziosamente la spedizione delle Patenti, così giudicò Monsignor Lascari, che potesse accordarsi al Proto Archimandrita la facoltà di prefiggere un termine ai Provinciali (f. 269v), dentro di cui fossero tenuti a spedire le Patenti suddette, e passato il quale spettasse al Proto Archimandrita di supplire colle proprie Patenti alla negligenza o malizia de' Provinciali; su questi prudenziali riflessi fu risposto al dubbio li 21 Aprile 1755: « Superioribus insigniorum monasteriorum literas obedientiales extradendas esse a Provincialibus; his tamen per integrum mensem extradere aut negligentibus aut recusantibus extradendas esse a Proto Archimandrita ». Ambedue questi Decreti, del 1752 e 1755, furono poscia publicati nel Capitolo Generale, che pure si tenne a Bresta nel 1759 e inseriti, e registrati negl' Atti di esso Capitolo per la loro perpetua, e inviolabile osservanza.

Nel 1766 insorse nuova differenza tra il Proto Archimandrita, e i Provinciali circa il vero senso di dette risoluzioni, pretendendo il primo di dover egli solo proporre i Candidati al suo Consultorio, e sostenendo gl'altri che ad essi spettava il proporgli, al Proto Archimandrita, e suoi Consultori farne la scelta. Per lo che proposto il dubbio, ed udite le ragioni addotte dall'una (f. 270) e l'altra parte insieme col voto di Monsignor Nunzio di Polonia, fu nella Congregazione Generale del primo Settembre 1766 decretato come segue: « Quod in casu mutationis, vel privationis Superiorum monasteriorum insigniorum iuxta declarationem Congregationis Particularis die 19 Novembris 1752 habitae, Provinciales recurrere teneantur ad Proto Archimandritam, ut de Monachis propositis ab ipso Proto Archimandrita suo Consultorio Generali, illud cum eodem Consultorio statuatur, quod iustitiae, regulari observantiae atque monasteriorum utilitati magis consonum videbitur ».

In conferma di tutto ciò può aggiungersi la risposta data dalla S. Congregazione sotto li 24 Maggio 1757 al dubbio propostole per sapere da chi dovessero dipendere i Monaci esistenti nell'Abbazie che sogliono conferirsi ai Vescovi: « In Monasteriis Abbatiarum, quae Episcopis collata sunt, Proto Archimandrita deputet de more Vicarium, qui omnimodam iurisdictionem quoad Monachos, et interius (f. 270v) monasterii regimen obtineat, quamque Episcopis Abatibus nullo modo impedire, vel Decretorum executionem retardare liceat ».

Da tutte queste cose pare, che non possa esservi difficoltà d'accordare il Breve richiesto, tanto più che vi sono altri esempi d'essersi confermati per Breve vari Decreti fatti dalla S. Congregazione o per togliere qualche disordine, o per introdurre de nuovi regolamenti tra i Monaci Basiliani Ruteni. Così ne fu spedito uno nel 1728, concernente l'ambito de Monaci nel procurarsi Vescovati, e l'Archimandite senza il consenso del loro P. Generale. Nel 1744 emanò la Decretale « *Inter plures* », nel 1753 fu confermata per Breve la concordia stabilita fra il Vescovo di Premisla, e i Monaci Ruteni del Monastero di S. Salvatore ad Montes per i Beni fra loro controversi, e finalmente nel 1756 fu dichiarato, e stabilito per Breve¹⁸ qual sia l'autorità del Metropolitano, e quale quella del (f. 271) Generale sopra gli Abati, insieme con vari altri punti allora trattati.

Quanto all'altre risoluzioni, che si domandano, non esprimendosi nei Decreti riferiti alcuna pena contro i trasgressori, si degneranno l'EE. VV. di determinare ciò che crederanno più giusto, e conveniente.

Rescriptum.

Super tribus dubiis iterum propositis ab Abbatibus, seu Archimandritis Ruthenis Ordinis S. Basilii, contententibus ipsis concedi alternativam passivae electionis cum caeteris Monachis simpliciter Professis tam pro munere Proto Archimandritae, quam etiam pro officio Provincialium et Consultorum, reiecta fuit talis petitio, mediante rescripto: In decisis.

Super instantia proposita a Procuratore Generali eiusdem Ordinis nomine Proto (f. 271v) Archimandritae et in tribus Capitibus distincta responsum fuit ad primum: Quoad expeditionem Brevis habebitur ratio suis loco, et tempore. Ad 2dum: Electiones et mutationes Superiorum monasteriorum factas a Provincialibus contra Decreta Apostolica esse nullas, et scribatur Nuntio Apostolico. Ad 3m: Nihil esse respondendum.

1322.

Roma, 19 . XI . 1770.

Supplicantur facultates solitae pro Episcopo Berestensi.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 140, fol. 323v. nr. 2.

CONG. GEN. — Nov. 19, 1770 (f. 323).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 19 Novembris 1770, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Lantes, Stupanius, Castelli Praefectus, Eboracensis, Boschi. Nec non R. P. D. Rinuccinius, Protonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Stephani Borgia, Secretarii.

Monsignor Antonio Mlodowski, Vescovo di Bresta,¹⁹ sebbene da molti anni abbia preso possesso di quella Chiesa, non ha mai ottenute le facoltà, che è stata solita la S. Sede di concedere ai di lui Predecessori. Ricorre pertanto il medesimo all'EE. VV. supplicandole di degnarsi di riportargli dalla Santità di Nostro Signore la grazia delle

¹⁸ S. d. Constitutio « *Super familiam* », de data 30. III. 1756. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 161, nr. 747.

¹⁹ Antonius Mlodovskij, Episcopus Berestensis et Coadiutor Eparchiae Volodimiriensis, quam retinebat Metropoli Kioviensis, Philippus Volodkovyč (1763-1778).

predette facoltà, unita coll'assoluzione ad cauthelam, e con una sanatoria di tutti gli atti, che avesse potuto nullamente esercitare per mancanza di legitima autorità.

Rescriptum

Pro concessione, et ad D. Secretarium cum SS.mo. Ex Audientia SS.mi die 25 9mbris 1770: SS.mus benigne annuit.

1323.

Roma, 22 . IV . 1771.

Ut prolongetur ad aliud decennium tempus providendi de monasteriis. quae sufficientem numerum monachorum alere non possunt.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 141, fol. 82v-84v, nr. 13.

CONG. GEN. — Apr. 22, 1771 (f. 67)

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 22 Aprilis 1771, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Bonaccursius, Boschi, Pamphilius, Marefusus.

Relationes R. P. D. Stephani Borgia, Secretarii.

Essendo spirata la proroga che questa S. Congregazione si degnò accordare a Monaci (f. 82v) Basiliani Ruteni della Provincia di Polonia, cioè che potessero per altri cinque anni ritenere què dieci Monasteri, che nell'antecedente decennio non aveano potuto ridurre in istato di mantenere il numero dè Religiosi prefisso nella Costituzione della s. me. di Benedetto XIV, il P. Provinciale, e i Consultori, che non hanno potuto in questo quinquennio accrescere di sufficiente rendita, che soli otto Monasteri, supplicano di nuovo le EE. VV. voler loro concedere la facoltà di ritenere sino a tempo migliore gl'altri due, cioè lo Czernilaviense, e lo Strakloviense, che soli rimangono da dotarsi sufficientemente, e benchè tutti e due possano commodamente mantenere sei Monaci. La qual grazia tanto più sperano di ottenere dalla benignità della (f. 83) Sagra Congregazione, quanto è loro riuscito nello scorso quinquennio di migliorarne tanti, come si danno l'onore di esporre quì sotto.

1. Il Monastero Czortkoviense s'è accresciuto della somma di 10000 fiorini Polacchi.

2. Il Monastero Satanoviense di fiorini 30000.

3. Il Volsvinense trasferito dentro la Città di Cristinopoli per la Missione fondatavi nuovamente dal Signor Conte Potocki, Palatino di Chiovia, mantiene otto Monaci.

4. Lo Zadaroviense ha migliorato della somma di 18000 fiorini.

5. Lo Sbarazense di fiorini 50000.

6. Lo Zimnense di fiorini 10000.

7. Il Mankoviense trasferito per nuova fondazione del predetto Conte Potocki alla città di Uman, si trova dotato sufficientissimamente per 13 Monaci.

(f. 83v) 8. E al Dobranense è stata aggiunta la tenuta di Litniano. Onde non rimangono che li due accennati Monasteri: Czernilaviense, e Strakloviense, che per le presenti calamità non si è potuto dotarli a sufficienza.²⁰

²⁰ Monasteria haec anno 1754 pertinebant ad Provinciam Protectionis B. V. M., et habebant monachos 8 (Czernilaviense, in Eparchia Peremyshliensi). In Catalogo huius anni 1754 sic

NOTA: « La s. me. di Benedetto XIV nella sua Costituzione “*Inter plures*”, suo Boll. tom. 1, p. 355, ordinò, che si facesse nella Provincia dè Basiliani Ruteni di Polonia l'unione di què piccoli Monasteri, li quali per le loro tenui rendite non potevano tenere dieci, o almeno otto Monaci.

» In esecuzione di che avendo la Provincia dimessi què Monasteri, de quali non vi era speranza di ricuperare i Beni, nè di aumentarsi, gli fu data nel 1754 la facoltà per dieci anni di ritenere quei, che avessero potuto mantenere (f. 84) cinque Monaci, ma colla condizione, che intra annum si sopprimessero quelli che non potevano mantenere il numero di cinque.

» Nel 1765 fu richiesta la proroga per altri dieci anni di ritenere quelli, che non erano peranche potuti ristabilire per mantenervi otto Monaci a tenore della sudetta Costituzione, ma che vi era buona speranza per il loro ristabilimento, e questi, disse il Nunzio di Polonia, che eran dieci.

» Su questa petizione la S. Congregazione li 30 Aprile 1765 decretò di supplicarsi il Papa per la retenzione di detti dieci Monasteri per cinque anni, ed il Papa la concesse.

» Ora dice la Provincia, che ne ha migliorati otto nel modo, che sopra descrivono ».

Rescriptum.

Annuerunt, facto verbo cum Sanctissimo (f. 84v). Ex Audientia SS.mi die 29 Aprilis 1771: Pro gratia ad aliud quinquennium.

1324.

Roma, 19 . XI . 1771.

De fundatione monasterii Puhinensis, in Eparchia Chelmensi, et de eius confirmatione per Breve Pontificium.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 141, fol. 305-307, nr. 13.

CONG. GEN. — Nov. 19, 1771 (f. 297).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 19 Novembris 1771, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Lantes, Serbellonus, Castelli Praefectus, Bonaccursius.

Relationes R. P. D. Stephani Borgia, Secretarii.

Nell'anno 1764 la Contessa Teofila Jeruzielski, Nobile polacca ora defonta, ne suoi Beni ereditari, detti Puinki, esistenti nella Diocesi di Chelma,²¹ fece una fondazione

habetur notatum: « Hoc monasterium agros sufficientes habet, et foenificia in bonis regalibus, summae capitalis 3000. Proventus annuus ecclesiae importat 8000 fior.; apisterium in annum facit 200, de frumentis satis; valet pro 6 monachis, est gravatum duabus personis » De monasterio vero Strakloviensi ex eparchia Luceoriensi (habebat sex monachos) sic habetur: « Hoc monasterium habet capitalis summae 6000, agros sufficientes, et fertiles, valet pro quinque personis, onustum una ». Cfr. *Catalogus OSBM*, anno 1951-1952, pag. 71, 79.

²¹ Secundum Catalogum anni 1774 habebat monachos 8, ex quo numero 7 erant sacerdotes, quorum 2 praedicatores et 5 confessarii. Monasterium distabat a Cholm milliar. 3 - Cfr. D. BLAZEJOWSKYJ, *De potestate Metropolitaram Kioviensium Catholicorum in Clerum regularem*, Romae 1943, pag. 1 173.

per otto Monaci dell'Ordine di S. Basilio (f. 305v) della Provincia di Polonia, coll'obbligo, che essi dovessero fare le Missioni non solo in Puinki, ma anche in quelle vicinanze, ove il maggior bisogno l'avesse richiesto.

Assegnò per il loro mantenimento un Capitale di 40 mila fiorini Polacchi, i quali rendono annualmente di fruttato due mila e ottocento fiorini, oltre l'uso di alcune selve, prati, e mulini etc. Cedette di più a detti Monaci (salvi però i diritti del Paroco, che n'era allora in possesso) una Parrocchia di suo iuspadronato con tutti fondi, e rendite, che ad essa Parrocchia appartenevano.

Una tale fondazione fu accettata dal P. Provinciale di Russia a nome dell'Abate Generale dell'Ordine, e fu altresì autorizzata con Decreto del Vescovo di Chelma (f. 306), Ordinario del luogo,²² il quale di fatto unì, ed incorporò al nuovo Monastero l'accennata Parrocchia, come costa dal Decreto autentico qui presentato.

Ora per maggior fermezza, e stabilità di questa fondazione fu presentato nell'anno scorso un Memoriale in nome della Fondatrice (la quale è morta in questo frattempo) in cui si richiedeva la conferma Apostolica della fondazione suddetta.

Rimesso questo Memoriale pro informazione a Monsignor Nunzio di Polonia, in risposta ha mandata una lettera del Decano, ed Officiale di Luceoria, a cui si è egli diretto per avere i necessari lumi sull'affare.

In essa si asserisce 1°: che il Capitale di 40 mila fiorini, assegnato dalla pia Fondatrice, è sufficiente per (f. 306v) lo mantenimento degli otto Monaci. 2°: che questi di fatto si sono trasferiti in Puinki, e fanno con molto frutto le Missioni. 3°: che la fondazione è stata realmente accettata dall'ordine Basiliano. 4°: finalmente, che l'incorporazione della Parrocchia è stata fatta coll'autorità dell'Ordinario.

In questo stato di cose si degneranno l'EE. VV. di risolvere, se convenga di supplicare la Santità di Nostro Signore, affinchè si degni di confermare con un Breve la fondazione, di cui ora si tratta.

NOTA: « Quando la presente fondazione possa mantenere otto Monaci, ciò sarà secondo la Decretale della s. me. di Benedetto XIV, che ordina tal numero (f. 307) di Monaci nei Monasteri.

» Non ostante la disposizione del Concilio di Zamoscia, che ordina di non immutarsi la natura delle Parrocchie Rutene tra il Clero secolare, e regolare, tuttavia nel 1754 lo stesso Benedetto XIV concesse, che la Parrocchia di Wolizin si desse a Basiliani Ruteni ad istanza del Principe Czartorischi, che per essi vi fece la fondazione per otto Monaci, a tenore della suddetta sua costituzione "*Inter plures*" ».

Rescriptum. Affirmative, et ad D. Secretarium cum SS.mo.

Ex audientia SS.mi die 24 . 9mbris 1771: SS.mus benigne annuit, et Breve Apostolicum desuper expediri mandavit.²³

1325.

Roma, 31 . VIII . 1772.

De causa Pinscensi contra PP. Benedictinos.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 142, fol. 195-198, nr. 8.

²² Maximilianus Rylo (1759-1784), dein Peremysliensis (1785-1793).

²³ Cfr. sub data 18. XI. 1773. In *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 235, nr. 811.

CONG. GEN. — Augusti 31, 1772 (f. 185).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 31 Augusti 1772, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Stuppanius, Castelli Praefectus, Alex. Albanus, Pamphilius, Boschi, Bonaccursius. Nec non R. P. D. Rinuncinus, Protonotarius Apostolicus

Ponente Emin.mo et Rev.mo Domino Castelli, Praefecto.

In causa Pinscensi, Ponente Em.mo, et Rev. mo Domino Cardinali Castelli Praefecto, proposita fuerunt infrascripta dubia, quibus responsum fuit ut sequitur:

Ad Im: An PP. Benedictini deliquerint tum in baptizandis Ruthenis, tum in sepeliendis Ruthenorum cadaveribus, tum in benedicendis Ruthenorum matrimoniis.

Rescriptum.

In decisis, et amplius.

II. An PP. Benedictini deliquerint in concedendis literis Praesentationis Parocho Poczapoviensi super villis Horodiszcze, et Zajerzierz.

Rescriptum.

In decisis, et amplius (f. 195v).

III. An ecclesia Kupiaticen. sit reintegranda de omnibus Bonis foundationis, et pro huiusmodi effectu sit subdelegandus Iudex in partibus cum facultate eligendi Commissarios in causa etc.

Rescriptum.

Ecclesiam Kupiaticen. spectare ad Episcopum Pinscensem eiusque Parochum una cum bonis ab eadem ecclesia possessis ante occupationem Benedictinorum, et subdelegandum R.P.D. Nuntium Apostolicum, qui etiam per Commissarios procedat ad liquidanda eadem Bona, et fructus indebite perceptos, nec non damna indebite illata.

IV. An PP. Benedictinis competat Patronatus, seu ius nominandi ad dictam (f. 196) ecclesiam, et praesentandi Sacerdotem saecularem Episcopo Piscensi, uti Rectorem eiusdem ecclesiae in casu etc.

Rescriptum.

Negative.

V. An sustineatur poena contra dd. PP. Benedictinos, eorumque Monasterium Horodiscen. adjecta in sententia flor. polonic 100, pro iniuriis illatis ecclesiae Kupiaticen. erogan. in beneficium eiusdem ecclesiae.

Rescriptum.

Dilata.

VI. An sit locus refectioni damnorum, quae ex dd. Villarum interceptione, eiusdem incolarum, et duorum subditorum obvenerunt Parocho, et ecclesiae Kupiaticen.

Rescriptum.

Provisum in tertio (f. 196v)

VII. An Capella Wilazen. restituenda sit a PP. Benedictinis cum omni suppellectili ecclesiastica, et fundis, rebusque aliis ad eandem capellam pertinentibus, Episcopo Pinscen.

Rescriptum.

In decisis, et amplius.

VIII. An sustineatur mandatum in sententia relaxatum contra DD.PP. Benedictinos de solvendo floren. polonicales 100, loco fructuum in ipsis perceptorum ex fundis dictae ecclesiae.

Rescriptum.

In decisis, et amplius.

IX. An constet de interceptione Crucis, et equorum, aliarumque rerum in sententia expressarum, ita ut restituenda sint a Ven. Monasterio Horodiscen. Crux, et (f.197) equus Parocho Parochonen., nec non res et equi Alumnis Pontificiis intercepti.

Rescriptum.

In decisis, et amplius.

X. An Abbas Horodiscen. cum duobus senioribus Monachis teneatur peragere deprecationem Episcopo Pinscen. in sententia Nuntiaturae ipsis injunctam.

Rescriptum.

Dilata.

XI. An constet de denegata sepultura cadaveri Nicolai Vilaski, ita ut sustineatur poena de celebrando decem Missas in Suffragium animae eiusdem Nicolai.

Rescriptum.

In decisis, et amplius.

(f. 197v) XII. An constet de recurso ad forum laicale habito a DD.PP. Benedictinis, et de attentatis, ac de iniuriis illatis Parochis Ruthenis, et quatenus affirmative?

Rescriptum.

In decisis, et amplius.

XIII. An sustineatur poena a Nuntio Apostolico relaxata adversus Rd.mum Abbatem et PP. dicti Monasterii Horodiscen. de solvendo floren. 50. Episcopo Pinscensi erogandos in pios usus.

Rescriptum.

Dilata.

XIV. An licuerit, et liceat PP. Benedictinis, Ruthenos Unitos Ritum Latinum, non impetrata S. Sedis licentia, amplecti volentes suscipere.

Rescriptum.

In decisis, et amplius (f. 198)

Ita resolutum fuit.

JOSEPH. M. CARDINALIS CASTELLI
Praefectus, et Ponens.

1326.

Roma, 8 . II . 1773.

Iterum de renunciatione iurisdictionis ex parte Metropolitanae Kioviensis in favorem suorum Coadiutorum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 143, fol. 14-28.

CONG. GEN. — Feb. 8, 1773 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 8 Februarii 1773, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Serbellonus, Stuppanius, Castelli Praefectus, Bonaccursius, Boschi, Pamphilius.

Relatio Emin.mi, et Rev.mi D. Cardinalis Castelli, Praefecti.

Sulla rinunzia alla giurisdizione, ed a parte dei beni della Metropolia fatta la

Metropolitano di Russia a favore dei Coadiutori, si osservi la concordia e si danno alcune regole.

Il Metropolitano di Russia, Monsignor Feliciano Wolodkowicz, essendosi ne pur troppo noti sconvolgimenti della Polonia renduto sospetto a quel Re, fu nel principio dell'anno 1768 chiamato a Varsavia, ed ivi con il motivo, che la sua condotta non corrispondeva agli obblighi del proprio stato, e carattere, venne costretto a cedere per via di pubblico, e solenne Istromento, ai suoi rispettivi Coadiutori nella Metropolia, e nella Diocesi di Vladimiria non solo l'esercizio della giurisdizione spirituale, ma anche l'amministrazione delle rendite, una parte delle quali dovea restare a beneficio de' Coadiutori suddetti in compenso dell'aggravio, e fatiche che avrebbero dovuto per tal conto sostenere.

Fatta questa cessione dal Metropolitano, il signor Marchese Antici, Ministro di Sua Maestà, diede una memoria per ottenere la conferma dalla Sede Apostolica, e quasi nel tempo istesso fu presentato (f. 14v) a nome del Metropolitano un ricorso, in cui altamente reclamandosi contro detta cessione, come estorta ne modi più violenti, e illegitimi si protesta di nullità, e si appellava al giudizio della Santa Sede.

Monsignor Durini, allora Nunzio in Polonia, duplicatamente richiesto d'informazione sopra quest'affare, parve che a principio inclinasse per la conferma, ma con tutto ciò non volle la S. Congregazione determinar cosa alcuna, saviamente giudicando, che convenisse aver migliori lumi per comprendere qual fosse il vero oggetto della Corte in voler una tal cessione, e quali conseguenze avrebbe la medesima potuto in appresso produrre.

Restando l'affare così pendente, il precitato Ministro presentò di bel nuovo un'altra memoria al defonto Pontefice Clemente XIII, in cui esponendo, che il Metropolitano con il suo modo di operare avea messo in pericolo d'immensi danni le Diocesi di Kiovia, e di Uladimiria, (f. 15) e che per salvarsi dal risentimento delle truppe Moscovite avea dovuto ritirarsi fuori del Regno, senza che niun sapeva ove fosse, e senza speranza di ritorno fino al cambiamento delle cose, dimostrava esser più che mai necessaria l'apostolica conferma della cessione.

Su questa rappresentanza credè la S. Me. di Clemente XIII, che non vi fosse più luogo a differire, onde fece emanare il seguente rescritto in data de' 28 Agosto 1768: «*SS.mus precibus supradictis benigne annuens, Administratores cum facultatibus ordinariis, et delegatis in spiritualibus, nec non etiam in temporalibus pro Metropolia Russiae, et Ecclesia Episcopali Uladimiriensi deputavit earumdem respective Coadiutores, nempe R. P. D. Leonem Szeptycki Episcopum Leopoliensem pro prima, et R. P. D. Antonium Mlodowski, Episcopum Brestensem, pro altera, idque per modum provisionis, durante absentia D. Metropolitanì Russiae, et donec aliter per Sanctitatem Suam provideatur cui tamen (f. 15v) Administratores praedicti rationem reddere de respectiva Mensae utriusque administratione, et fructus onera necessaria superantes asservare teneantur erogandos in usibus per eandem Sacritatem Suam demandandis*»

In virtù di questo rescritto avendo i Coadiutori preso possesso dell'amministrazione, poco tempo dopo s'intese, che il Metropolitano non era altrimenti fuggito dal Regno, e neppure uscito dalla Diocesi, ma che anzi avea fatto istanza a Monsignor Nunzio, che non sussistendo l'esposto fatto alla S. Sede, dichiarasse cessata l'amministrazione. Sopra di che essendosi fatte le più mature riflessioni, fu di qua scritto al Nunzio medesimo, che non lasciasse alterare le disposizioni fatte sù questo punto dal Sommo Pontefice, ma che nel tempo istesso essendo convenevole, che il Metropolitano

spogliato dell'amministrazione avesse di che mantenersi, ordinasse ai di lui Coadiutori di puntualmente pagargli la metà dell'annue rendite, provenienti (f. 16) dalle due Mense di Kiovia, e di Uladimiria.

Appena erano date queste provvidenze, che giunsero le doglianze, e i reclami del Metropolitano contro il rescritto Pontificio emanato in suo danno, e oppressione ad istanza della Corte. Con pubbliche, e particolari testimonianze faceva egli sostare di non essere mai partito dal Regno, ma di aver dovuto ritirarsi in un'angolo della sua Diocesi per evitare il furore de' Moscoviti che lo perseguitavano a motivo d'aver egli fatto resistenza ai tentativi del Vescovo scismatico di Mohilovia, il quale nulla meno pretendeva, che di spogliare i Ruteni uniti d'alcune Chiese Vescovili, e di moltissime Parrocchie, e Monasteri. Rappresentava inoltre quanto aveva dovuto soffrire da suoi Coadiutori, i quali non contenti di aver tutto occupato, nemmeno volevano dargli di che sostentarsi.

Oltre alle lagnanze del Metropolitano si ebbero anche due lettere di Monsignor Nunzio, nelle quali esponevasi, che il ripiego preso di togliere al (f. 16v) Metropolitano l'amministrazione delle sue Chiese era stato piuttosto effetto di persecuzione, che di necessità, e che invece del buon'ordine, e quiete supposta al Pontefice, cagionava sconcerti gravissimi per la mala qualità delle persone interessate in quest'affare; che il Metropolitano non era veramente l'uomo più illibato del Mondo in materia di costume, ma che quanto alla religione era il più saldo, ed intrepido de' Vescovi Ruteni uniti, non avendo temuto di esporre per la medesima le sostanze, e la vita agli attentati dei Scismatici prepotenti, dovèchè i suoi Coadiutori erano sfacciatamente venduti al partito Russo.

Dall'altra parte non mancarono i Coadiutori suddetti di produrre anch'essi le loro ragioni, e di querelarsi del Metropolitano per alcune violenze da esso usate contro i beni, e Ministri delle due rispettive Mense, nel che furono gagliardamente assistiti anco dal Regio Ministro, che a nome di Sua Maestà rinnovò l'istanza non (f. 17) solo per la manutenzione del Pontificio rescritto, ma anche per le ulteriori provvidenze efficaci, acciò fosse pienamente eseguito.

Riferitosi tutto ciò nella Congregazione Generale de' 2 Aprile 1770, emanò l'appresso Decreto approvato, e confermato dalla Santità di Nostro Signore: « Referente E.mo, et R.mo D. Cardinale Serbelloni, Ponente, ex pluribus literis, atque attestationibus fide dignis constare, quod R. P. D. Felicianus Wolodkowicz, totius Russiae Metropolitanus, in sua Dioecesi ad praesens resideat, S. Congregatio censuit, si placuerit SS.mo Domino Nostro, eundem esse reintegrandum tam in iurisdictione, quam in administratione bonorum ad Metropoliam Kioviensem, et ad Ecclesiam Uladimirensem spectantium ».

Questo Decreto di reintegrazione non potè allora avere il suo effetto, avendo i Coadiutori per eluderlo, procurato un ricorso del Ministro alla Santità di Nostro Signore, e all'E.mo Segretario di Stato da cui fu ordinato a Monsignor Nunzio di sospendere (f. 17v) l'esecuzione del Decreto di reintegrazione fino a tanto che il Metropolitano non si portasse a Varsavia per dare alla Maestà del Re le dovute, e convenevoli soddisfazioni.

Ma avendo all'incontro il Metropolitano suddetto fatto osservare con sue lettere, che questo era un laccio tesogli dai suoi Avversari, ad oggetto d'intieramente opprimerlo, e rovinarlo, imperocchè se egli fosse andato a Varsavia, doveva temersi o qualche grave disgrazia, o d'essere almeno astretto a ratificare la cessione da esso estorta quattro anni prima, e se non fosse andato, dovea per sempre restare escluso dal beneficio della reintegrazione a tenore degli ordini inviati da Roma a Monsignor

Nunzio. In tale perplessità di cose fu ingiunto al nuovo Nunzio Monsignor Garampi²⁴ di adoprarsi con tutto l'impegno appresso il Re, affine indurlo a contentarsi, che il Metropolitano potesse per lettera soddisfare ai suoi doveri, e assicurarlo della sua più umile sommissione, (f. 18) ed ossequio, dopo di che fosse in piena libertà di rientrare al possesso della giurisdizione, e amministrazione delle sue Chiese.

Ha Monsignor Nunzio Garampi esattamente, e con felice successo adempiti gli ordini della S. Congregazione, mentre ha disposto le cose in guisa, che il Metropolitano è andato senza verun timore, o ripugnanza a Varsavia, ove pareva veramente necessaria la di lui presenza non solo per sodisfare ai suoi doveri verso la Maestà del Re, ma anche per concertare i mezzi di provvedere ai molti bisogni delle sue Diocesi, e dare ogni possibil riparo alle ruine seguitevi, e a quelle, che temonsi per l'avvenire.

Siccome poi quasi nel tempo stesso arrivarono in Varsavia anche i due Vescovi Coadiutori, giudicò Monsignor Nunzio, che fosse opportuno di esaminare le ragioni d'ambe le parti, e di ridurle, se possibil fosse, a concordia, ad effetto di togliere in questi tempi così pericolosi, dalla (f. 18v) Chiesa Rutena unita tutti quei scandali, e divisioni, che possono infinitamente pregiudicargli.

Furono dunque ad esso presentate dall'una, e dall'altra parte molte, e fra loro opposte, scritture contenenti reciproche pretese, ed accuse. Opponevano i Coadiutori al Metropolitano, che egli innanzi, e dopo il Decreto reintegratorio de 2 Aprile 1770 fosse rientrato a forza con mano armata di Cosacchi, e Russi a prezzo condotti, nel possesso prima de beni, e poi della spiritual giurisdizione e facevano costare, che il medesimo vi si era con l'istessa forza mantenuto anche dopo che il Nunzio Apostolico in virtù degli ordini avuti dalla Segreteria di Stato gli aveva proibito con formale, ed espresso Decreto dè 19 Settembre susseguente d'ingerirsi in qualunque modo, e d'esercitare il minimo atto di giurisdizione nelle due Diocesi di Kiovia, e di Uladimiria fino a tanto, che avesse altrimenti disposto la Santità di Nostro Signore. Dimostravano inoltre, che le genti (f. 19) armate del Metropolitano avevano con tant'impeto, e violenza praticate queste invasioni, che Monsignor Mlodowski, uno dè suoi Coadiutori, era stato obbligato a star rinchiuso per molti Mesi dentro un Castello con circa 80 uomini, che vegliavano alla sua difesa, e che generalmente tutti coloro, che non erano pronti a prestare obbedienza al Metropolitano, erano trattati nè modi più duri, ed acerbi, cioè con minacce, percosse, e carceri, di sorta che prevalendo da pertutto la forza, pochi luoghi erano rimasti sotto la giurisdizione, ed obbedienza di ambedue i Coadiutori. A fronte di queste accuse, e lagnanze negava il Metropolitano, che tali sconcerti fossero accaduti di suo consenso, o per ordine, che ne avesse dato; ma non negava però d'essersi prevalso della forza dell'armi prima, e dopo gli enunciati Decreti. Solo si scusava con dire d'averlo fatto persuaso, com'era della buona sua Causa riconosciuta dall'istessa S. Congregazione, e perchè non gli manca (f. 19v) argomento di credere, che la S. Sede non avrebbe preso in sinistro, se egli si fosse rimesso in possesso delle sue Chiese, anche senza prestare quell'atto d'ossequio che da Nostro Signore gli era stato prescritto.

Udito tutto ciò, non mancò Monsignor Nunzio di seriamente ammonire il Me-

²⁴ Josephus Garampi (1772-1775); dein Viennensis, et demum Cardinalis S. R. Ecclesiae. Famosus reordinator Archivi Secreti Vaticani, ubi vestigia reliquit indelebilia. Vindobonae remansit fere decem annos, dein creatus est Cardinalis die 14. II. 1785, tit. SS. Joannis et Pauli. Obiit Romae die 4 Maii 1792. Cfr. v. MEYSZTOWICZ, *De Archivio Nuntiaturae Varsaviensis*, Vaticani 1944, pag. 24-30.

metropolitano, e convincerlo dell'effettiva sua disobbedienza al Decreto della Nunziatura Apostolica, e del rimorso, che dovea sentire per l'illegittimità, e fors'anche per l'invalidità di molti atti in questo intervallo di tempo esercitati. Sopra di che avendo riconosciuto il Metropolitano esser necessario di chiedere, come ha già fatto per lettera, a Nostro Signore l'assoluzione, e sanazione, dice Monsignor Nunzio, che volendo degnarsi Sua Santità di concedergli la grazia, che implora, si avverta di formare il Decreto in modo, che la medesima abbia soltanto relazione a quei difetti, che il Metropolitano potesse aver commessi per mancanza di legittima potestà (f. 20) nell'amministrazione delle due Diocesi per tutto quel tempo, che non era a lui lecito di amministrarle.

Dopo quest'atto di rassegnazione alla S. Sede, e dopo avere il Metropolitano fatte tutte quelle dimostrazioni d'ossequio, che convenivano alla Maestà del Re, giudicò Monsignor Nunzio di non dover più oltre differire la sua reintegrazione nel possesso delle due Chiese, tanto più, che egli si mostrò contento di dar mano a una nuova forma di governo creduta indispensabile da Monsignor Nunzio per il buon servizio delle due Chiese predette attese le presenti circostanze de' tempi, i pregiudizi pur troppo noti del Metropolitano, e la fiacchezza della sua provetta età, maggiormente abbattuta da frequenti indisposizioni nella salute.

Aveva egli, come si è detto di sopra, fin dal principio del 1769 stipolata una Concordia, o sia Istrumento di cessione, mediante il quale dimetteva (f. 20v) il governo spirituale, e temporale delle due Chiese a favore de' suoi Coadiutori, con rilasciare ai medesimi anche una parte delle rendite. Ma siccome poco dopo aveva protestato contro la medesima cessione, dichiarandosi di averla fatta per vim, et metum, così credeva, che dovesse riguardarsi come nulla, e di niun valore. Non così però credevano i Coadiutori, e la Corte medesima, benchè questa si fosse contentata, che per allora non se ne parlasse, e che l'esame se ne rimettesse ad altro tempo più opportuno. Con tutto ciò avendo Monsignor Nunzio con l'assenso d'ambe le parti preso ad esaminare privatamente questa convenzione, e vedendo, che per infrangerla non vi era altro fondamento, o legal prova, che quella della protesta sopradetta, cominciò per isfuggire nuove liti, ed altercazioni a trattare un nuovo accomodamento fra il Metropolitano, e i suoi Coadiutori, che finalmente gli è riuscito di conchiudere, e di far sottoscrivere con reciproca soddisfazione (f. 21) delle parti.

In vigore di questo nuovo accomodamento il Metropolitano condiscende a dimettersi delle Chiese unite di Uladimiria, e Brest a favore di Monsignor Mlodowski, suo Coadiutore in esse; condiscende inoltre a spogliarsi di tutta quella porzione della Metropolia, che si stende nel Palatinato di Kiovia, in quello di Braclavia, e generalmente in tutta l'Ukraina a favore di Monsignor Szeptycki, altro suo Coadiutore nella Metropolia suddetta. Ambedue questi Prelati vengono costituiti irrevocabilmente Amministratori in spiritualibus delle rispettive giurisdizioni loro commesse con l'assegnamento di circa 15 mila fiorini di Polonia, cioè di 1644 scudi Romani per cadauno.

A Monsignor Metropolitano, oltre l'esercizio della giurisdizione Primaziale, e Metropolitana, rimane l'amministrazione di tutto il rimanente della Diocesi Metropolitana, che dai confini dell'Ukraina, e del Palatinato di Kiovia (f. 21v) costeggiando il Boristene, e Paesi occupati dalla Russia, e la Duna, arriva sino a confini della Curlandia, e Samogizia, talche comprende la massima parte della Lituania. E' però qui da notare, che tutta questa vastissima estensione di Paese non contiene, che circa 500 Chiese Parrocchiali di Rito Greco-unito, dovèchè la porzione assegnata al Coadiutore Monsignor Szeptycki, per quanto si crede, ne ha sopra 2000, e quella attri-

buita a Monsignor Mlodowski ne ha 476 di numero, ma ragguardevoli più di tutte l'altre, e popolatissime.

L'oggetto speciale, che ha avuto Monsignor Nunzio Garampi di trattare questa amichevole composizione, è stato di provvedere al bene spirituale di tant' anime, quante comprendosi sotto il governo delle sopraindicate Chiese Parrocchiali, giachè ne tempi presenti hanno essenzial bisogno di chi particolarmente invigili sopra di esse, al che fare non è certamente indoneo il (f. 22) Metropolitano nè per le sue indisposizioni, e vecchiezza, nè per le molte eccezioni, e imputazioni, alle quali soggiace, e che quantunque non siano incontrastabili, e legalmente provate, non sono però nè inventate a capriccio, nè punto cancellate dalla comune opinione degli uomini.

Per conchiudere il tutto in breve dice Monsignor Nunzio, che avendo il Metropolitano fatti i debiti uffici con il Re, ed essendo stato pienamente reintegrato ne suoi diritti, quanto prima farà ritorno alla sua residenza, ed ivi amministrerà liberamente le sue Diocesi fino a tanto, che giunga l'approvazione della Concordia da esso Monsignor Nunzio concertata, e proposta, di cui si annette qui copia all'EE. VV., *Lett. A.*, affinchè si degnino esaminarla, e decretare ciò, che sembrerà loro più convenevole, ed opportuno.

Intanto avverte Monsignor Nunzio, che ha dovuto differire ad altro tempo l'esame del rendimento dè Conti, che debbono dare i Coadiutori per (f. 22v) l'amministrazione avuta dè beni spettanti alle due Mense a tenore di ciò, che viene stabilito nell'articolo 4^o della Concordia, stante che questi sonosi trasferiti a Varsavia senza aver portato seco le necessarie carte, e giustificazioni.

Avverte altresì, che starà attendendo le disposizioni della S. Congregazione, per sapere come abbia a regolarsi la ripartizione delle rendite, secondo la mente del rescritto emanato li 28 Agosto 1768 tanto per il tempo, nel quale i Coadiutori hanno amministrato pienamente, e liberamente le due Diocesi, quanto per il di più decorso finora, cioè dacchè il Metropolitano entrò di fatto in possesso sì dei Beni, come della massima parte della giurisdizione spirituale sino al punto della sua legittima, ed effettiva reintegrazione, nel qual frattempo, dicono i Coadiutori, che se non hanno pienamente, e pacificamente esercitata in ogni luogo la commessa loro spirituale amministrazione, non è ciò proceduto per fatto, ò colpa propria, ma bensì del Metropolitano.

(f. 23) Per fine supplica l'EE. VV., che se giudicheranno essere espediente, che Nostro Signore approvi la nuova Concordia da lui proposta, si degnino di sollicitarne, più presto che si può, la conferma, mentre, quantunque abbia egli seriamente ammonito il Metropolitano circa il suo futuro governo, e condotta, non si fida, però, che o per l'incostanza del suo naturale, o per altrui seduzione non sia per cagionare in breve dè nuovi disordini, soggiungendo, che siccome non difficilmente si piega al bene, quando ascolta persone savie, prudenti, e religiose, così per lo contrario gli sembra facilissimo lasciarsi sedurre dai meno sani consigli, che gli vengono suggeriti, quando questi lusingano o l'interesse, o l'impeto naturale, dai quali per disgrazia sua, e dè suoi popoli è non di rado predominato.

Ed in fatti non ha tardato il Metropolitano a pentirsi della nuova concordia stabilita per (f. 23v) opera di Monsignor Nunzio, e da lui sottoscritta; poichè anche prima di partire da Varsavia ha scritto alla S. Congregazione mostrandosi mal soddisfatto, e aggravato di quanto è stato fatto a prò dè suoi Coadiutori. Dice egli dunque, in primo luogo d'essere stato costretto a sottoscrivere gli articoli della Concordia prima di poter presentarsi alla Corte, e di avere udienza dal Re; secondariamente si duole, che per via di questa Concordia abbia a restar spogliato della

massima parte di sua giurisdizione, e quasi nell'istessa forma, che disponeva il rescritto Pontificio dè 28 Agosto 1768, mentre non vien lasciata al suo governo, che una porzione della Metropolia; per terzo si lagna della pensione di 10 mila fiorini, che dovrà pagare ogn'anno al Coadiutore di Uladimiria, oltre a quello, che dovrà perdere rispetto al Cattedratico, e a tutti gli altri proventi giurisdizionali, che non più ad esso apparterranno, ma dovranno goderne i Coadiutori, di modo che per tal mezzo la sua condizione sarà presso che uguale a quella di prima, (f. 24) e resterà privo del beneficio della sua reintegrazione. Finalmente siccome detta Concordia non deve effettuarsi, se non dopo, che sarà confermata dalla S. Sede, supplica l'EE. VV. a non voler permettere, che egli venga a esser in al guisa spogliato della sua autorità, e giurisdizione, o quando ciò non possa ottenersi, domanda, che almeno non si restringa il suo governo spirituale nel solo Ducato di Lituania, ma che si voglia estenderlo alla Diocesi di Kiovia, e a quella di Uladimiria, con lasciare al Coadiutore della Metropolia l'amministrazione soltanto del Palatinato di Braclavia, e al Coadiutore di Uladimiria la giurisdizione nella sola Diocesi Brestense.

Oltre di ciò ha fatto ultimamente quì presentare dal suo Procuratore un memoriale, in cui fà istanza:

1. Che ad esso si lasci la libera facoltà d'istituire da per tutto i Vicari Foranei, e altri Ministri, senza che i Coadiutori possano rimovergli, e (f. 24v) sostituirne dè nuovi, se non nei casi permessi dalle Canoniche Leggi, e a tale effetto richiede, che nella Patente, che egli ha formata per il Coadiutore di Uladimiria, e indi quì fatta esibire, acciò venga osservata, *Lett. B.*, si cassino le parole, che concernono questo punto, e vi si facciano inserire le seguenti, che riserbino al Metropolitano la facoltà: « *Officiales, seu Vicarios Foraneos, Praelatosque Cathedrales instituendi, Presbyteris in bonis Mensae Episcopalis existentibus, quos nobis immediate subesse volumus, ea omnia quaecunque ad loci Ordinarium spectant, administrandi* ».

2. Che si conservino nelle Dignità, ed Offizi Cattedrali tutti coloro, che sono istituiti dal Metropolitano durante il tempo del Decreto emanato per l'amministrazione.

3. Che si conservino parimente tutti i promossi dal Metropolitano ai Benefizi Curati dopo il Decreto di reintegrazione tanto nella Diocesi di Kiovia, quanto in quelle di Uladimiria, e di Brest, e (f. 25) che si rimovano quelli, che pretendono ritenergli per esservi stati posti dai Coadiutori.

4. Che si provveda alla piena sicurezza delle persone ò per l'innanzi, o anche adesso addette al servizio del Metropolitano, e che s'ingiunga ai Coadiutori di non maltrattarle in guisa alcuna, e di rilasciare al Metropolitano quei Familiari, che per loro ordine fossero tuttavia detenuti.

5. Che tutti gli Archivi, e Scritture passate in mano dè Coadiutori, allorchè le truppe Russe desolavano i Beni delle Mense spettanti al Metropolitano, si restituiscano ai loro luoghi primieri.

6. Che il danaro lasciato dal fu Monsignor Godebski, Vescovo di Uladimiria, e restato nelle mani di Monsignor Mlodowski, Coadiutore, debba impiegarsi da esso negli usi prescritti dalla S. Congregazione, e da Monsignor Visconti, Nunzio allora in Polonia, *Lett. C.*, e che il medesimo debba continuare le fabbriche della Chiesa Cattedrale Brestense, e del (f. 25v) Seminario già cominciate, e condotte ben'avanti con gran spesa del Metropolitano.

7. Che debbano i Coadiutori rendere esatto conto dè frutti percepiti dalle due rispettive sue Mense in tutto il tempo dell'amministrazione, e verificare, se ne ab-

biano pagata la metà al Metropolitano a tenore degli ordini dati dalla S. Sede, e che tutto quest'affare si esami, e si decida dalla medesima, giacchè è stato intieramente rimesso al di Lei arbitrio.

8. Che con Breve Apostolico si approvi, e confermi l'erezione fatta dal Metropolitano d'un Monastero di Religiose Basiliane nella Chiesa Parrocchiale di S. Elia, esistente in Uladimiria.

9. Che si assegnino alla sua Diocesi di Lituania i due Alunnati fondati nel Collegio di Vilna dalla s. me. di Benedetto XIV per la Diocesi di Smolensko, che non ha quasi mai fatt'uso di tal beneficio, e che si provveda al grave bisogno, che ha di essere istruito il Clero Ruteno di Lituania con attribuirsi (f. 26) altri luoghi nel Collegio medesimo.

10. E per fine, che si conceda a esso Metropolitano la rinnovazione delle consuete facoltà, rimessa dalla S. Congregazione a quel tempo, in cui fossero terminate le vertenze con i suoi Coadiutori, il che ora è felicemente accaduto.

Restano ora da riferirsi alcuni Postulati sopravvenuti per parte dei due Coadiutori, e presentati dal Signor Marchese Antici, i quali sono:

1. Che senz'aspettare il Beneplacito Apostolico, per mezzo dè rispettivi Istromenti, si trasferisca effettivamente dal Metropolitano a favore dei due Coadiutori la giurisdizione spirituale, per essere pericoloso ogni indugio.

2. Che il Metropolitano rilasci al Coadiutore della Metropolia il Predio denominato *Radomysl*, con tutte le sue attinenze. Al Coadiutore poi di Uladimiria ceda in luogo dei 10 m. fiorini polacchi in denaro i due Predi detti *Piatydnie*, e *Zarzycze*, situati presso Uladimiria.

3. Che ceda al Coadiutore della Metropolia il Palazzo Metropolitano di Varsavia, che ha estremo bisogno di riattamento, ed è quasi prossimo a rovinare affatto; (f. 26v) e che determini nel tempo steso la somma necessaria per tal riparazione.

4. Che formati gl'Inventari, accordi in affitto al Coadiutore della Metropolia gli altri Beni appartenenti alla Mensa Metropolitana.

5. Che negl'Istromenti da farsi per la traslazione della giurisdizione spirituale abbiano a nominarsi col titolo di *Amministratori*, e non di *Vicari Generali*.

6. Che vengano vicendevolmente sopprese, e acquietate le pretensioni, che possono derivare dalla passata amministrazione, acciocchè non resti luogo a ulteriori discordie.

In seguito dell'esposizione di tuttii suddetti fatti, e delle Petizioni tanto del Metropolitano, che dei due Coadiutori, sono supplicate l'EE. VV. a voler decidere:

I. Se si abbia a confermare la Concordia, di cui si tratta.

II. Come abbia a regolarsi il ripartimento dè frutti decorsi delle due Mense e circa il tempo, e circa la quantità.

III. Quali risposte debbano darsi alle Petizioni del Metropolitano esposte nel Ristretto in numero di 10.

IV. Quali risposte abbino parimenti a darsi alle sei Petizioni dè due Coadiutori, descritte in ultimo luogo.

In Congregazione Generali, habita die 8 Februarii 1773.

Resolutum fuit:

Ad Im. Concordiam esse approbandam, et consulendum SS.mo pro eius confirmatione.

Ad II. Fructus utriusque Mensae, deductis expensis, spectare ad Metropolitanum pro medietate a die assumptae administrationis per Coadiutores, vigore Decretorum 28 Augusti 1768 et 1 Februarii 1769, usque ad tempus conciliatæ Concordiæ, de-

ductis tamen fructibus ab ipso Metropolitano quomodocumque perceptis, et ad mentem; et mens est quod Dominus Nuntius curet concordare Partes etiam super hac controversia. Super alia medietate fructuum reservata dispositioni S. Congregationis servantur disposita in supradictis Decretis.

Ad III. Nempe quoad postulata Metropolitani Em.mi Domini responderunt:

Ad 1. Negative in portionibus Dioecesium Coadiutoribus attributis; quoad vero Deputandos pro administratione Bonorum, eos posse constitui, et destituti a Metropolitano pro sui arbitrio, nulla tamen eisdem attributa iurisdictione.

(f. 27v) Ad 2. et 3. Negative, et ad mentem; et mens est, quod D. Nuntius curet inducere Partes ad reliquam compositionem.

Ad 4. et 5. Ad D. Nuntium, qui provideat pro sui arbitrio, et prudentia.

Ad 6. D. Nuntius provideat, et procedat iuxta ordines datos Nuntiis Antecessoribus.

Ad 7. Partes utantur iure suo ad formam capituli IV Concordiae.

Ad 8. et 9. Dilata, et a D. Nuntium pro informatione, et voto.

Ad 10. Expediantur solitae facultates exercendae pro suo novo districtu tantum; et transmittantur D. Nuntio, qui eas Metropolitano relaxet tempore et modo suae prudentiae benevisis.

Ad IV. Quoad postulata Coadiutorum rescriptum fuit.

Ad 1. Solicite providebitur.

Ad 2. Metropolitanum cogi non posse dimittere Coadiutori Metropoliae praedia loco annuae prestationis. Quoad vero Coadiutorem Uladimiriae servetur capitulum VIII Concordiae, et ad mentem, et mens est, quod D. Nuntius curet etiam super hoc conciliare Partes.

Ad 3. Metropolitanum cogi non posse.

Ad 4. Ut supra (f. 28).

Ad 5. Arbitrio, et prudentiae D. Nuntii.

Ad 6. Negative, nisi de consensu Partium. Et super his omnibus Postulatis tum Metropolitanis tum Coadiutorum scribatur D. Nuntio cum Instructione.

JOSEPH M. Cardinalis CASTELLI, Praefectus, et Relator.

1327.

Roma, 8 . II . 1773.

De litteris dimissoriis pro Alunno Bonifatio Fیزیکیevycz.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 142, fol. 11v, nr. 10.

Febr. 8.

Avendo i PP. Bonifazio Fیزیکیevicz, e (f. 11v) Atanasio Falkowski, Monaci Rutheni,²⁵ terminato in questo Collegio Urbano il corso degli studi, e desiderando di esser promossi agl'Ordini tanto minori, che sagri, supplica l' EE. VV. per le solite dimissorie.

Rescriptum.

Pro gratia.

²⁵ Bonifaius Fیزیکیevycz erat ex Prov. Ruthena, ex Eparchia Haliciensi, filius Thomae et Annae. Juramentum praestitit in Collegio Urbano die 21. IX. 1772. Cfr. *Registro*, vol. II, pag. 10; Athanasius vero Falkovskij, proveniebat ex Provincia Lithuaniae, et Eparchia Luceoriensi, filius

1328.

Roma, 20 . IV . 1773.

De renovatione et apostolica confirmatione Capitulorum cathedralium in Eparchiis Leopoliensi, Haliciensi et Camenecensi.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 142, fol. 85v-87, nr. 3.

CONG. GEN. — Apr. 20, 1773 (f. 83).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 20 Aprilis 1773, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Boschi, Castelli Praefectus, Bonaccursius.

Relationes Ill.mi et Rev.mi Domini Borgiae, Secretarii.

Il Clero Secolare di Rito Greco Ruteno espone umilmente all' EE. VV. che Monsignor Szeptycki, attual Vescovo di Leopoli di Halicz, e di Camenech, volendo eseguire le paterne insinuazioni fatte ai Vescovi Ruteni dalla S. Me. di Benedetto XIV, in due Brevi pubblicati l'anno 1755, ne quali raccomanda loro in particolare maniera di promuovere, d'inalzare e di proteggere il Clero secolare avvilito, e conculcato dalla soverchia potenza de' Monaci Basiliani Ruteni, si è posto ad esaminare diligentemente i diritti, e le prerogative di esso Clero, (f. 86) ed ha trovato, che questi da tempo antichissimo aveva i suoi rispettivi Capitoli, e tra questi quei di Leopoli, di Halicz e di Chamenec avevano le proprie Dignità, e Prelature distinte e che il Capitolo di Leopoli fu fondato dal Vescovo Macario Tuczapski l'anno 1544, e comprovatane l'erezione non solo dal Metropolitano di Russia ma anche da due Re, Sigismondo Augusto, e Ladislao IV, nella generale assemblea del Regno come dal Documento *segnato Lett. A*

Ha pure trovato, che il sopradetto Vescovo di Leopoli aveva costituito un Capitolo nella Cattedrale di Halicz, e che il medesimo era parimente stato approvato dal Metropolitano, e successivamente dai Re Stefano e Sigismondo III, come dall'altro Documento *segnato Lett. D*.

Inoltre ha scoperto, che si è pienamente assicurato, che Ladislao III, Re di Polonia, e d'Ungheria sin dall'anno 1443 aveva (f. 86v) con suo special Diploma decorato il Clero Ruteno, e i suoi Capitolari di tutti i diritti, privilegi, e prerogative, che competono al Clero latino; la qual grazia fu con altro Diploma confermata da Sigismondo III l'anno 1589, che in oltre si compiacque di accordare ai Capitolari Ruteni, anzi di restituire la piena facoltà di amministrare le entrate, e i Beni de' Vescovati, e dell'altre Chiese vacanti, escludendone affatto Laici, i come documento dal *segnato Lett. C*.

Finalmente ha trovato che in alcune speciali Costituzioni del Regno, specialmente dell'anno 1588, e 1603, fu stabilito che i Beni tolti, o malamente alienati fossero restituiti alle Chiese Rutene e che l'anno 1631 fu fatta una legge, in cui si dava azione ai Vescovi, e Capitoli Ruteni contro gl'invasori, e occupatori dei loro Beni.

Considerati pertanto questi, ed altri, *Lettera D.*, documenti essendosi l'odierno Vescovo (f. 87) di Leopoli chiarito pienamente, che il suo Clero Ruteno si trova contro ogni ragione spogliato di tanti privilegi, diritti, e prerogative, dacche i Monaci Ba-

Stanislai. Juravit eodem die 21. IX. 1772. Cfr. *Ibid.* p. 11. Dein Protoarchimandrita Ordinis Basiliani (1793-1802). Cfr. *Catalogus OSBM*, an. 1949, pag. 110

siliani furono chiamati da Vescovi Ruteni all'esercizio della giurisdizione ordinaria, ed essendosi assicurato, che solo per opera ed industria di detti Monaci, i quali procuravano, che ai Capitolari morti non fossero surrogati i nuovi, e rimasto quasi disperso il detto Clero, e cacciato dalle Cattedrali di Leopoli, d'Halicz, e di Camenech, e spogliato perciò indebitamente di tanti diritti, e massime dell'onore, e dignità Capitolare, di cui tante volte era stato decorato, ha stimato conveniente e doveroso di restituire al Clero medesimo tutti i sopradetti privilegi; e così dopo matura discussione, sentite ancora le opposizioni de' Monaci Basiliani, il prelodato Vescovo di Leopoli, l'anno 1769, ha con particolare decreto formato (f. 87v), costituito, e rinnovato nelle tre Cattedrali gli antichi Capitoli dal Clero secolare, e reintegrato il Clero medesimo nel possesso delle Chiese Parochiali, e negli altri privilegi, e prerogative, usate nella Chiesa Orientale, e finalmente con altro Decreto ha istituite, e nominate persone particolari alle dette Dignità, e Prelature, come al Documento *Lett. E.*

Ora non essendosi potuto mandar ad effetto tutte queste cose a motivo dell'appellazione fatta da Monaci Basiliani al Tribunale di Monsignor Nunzio Apostolico di Polonia, documento *Lett. F.*, tanto l'Ordinario Leopoliense, come il Clero Ruteno ricorrono a questa S. Congregazione, affinché l'EE. VV., tolta, o moderata la detta appellazione vogliano degnarsi di ordinare l'esecuzione di così pia opera, e convalidarla col loro beneplacito Apostolico.

Rescriptum.

Dilata, et scribatur D. Nuncio.

1329.

Roma, 20 . IV . 1773.

De Capitulo cathedrali Volodimiriensi et de controversa provisione Archipraesbyteratus eiusdem Capituli.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 142, fol. 145-156, nr. 19.

Apr. 20.

Relatio E.mi, ed Rev.mi Domini Cardinalis Boschi.

Monsignor Hipazio Pociy, Vescovo di Uladimiria,²⁶ volendo erigere il Capitolo della sua Cattedrale fondò con Istromento dei 20 Febbraio 1598 tre Dignità, cioè dell'Arciprete, dell'Arcidiacono, e del Cancelliere, dando loro la preminenza sopra gli altri Capitolari, e volendo che avessero cura delle supellettili sagre della Chiesa d'agire nell'occorrenza presso i Tribunali del Regno, e d'amministrare i Beni della Mensa in tempo di Sede vacante. Per congrua Dote, o Prebenda di queste nuove dignità (f. 145v) assegnò alcuni fondi, e stabili, che prima spettavano al Monastero di S. Salvatore d'Uladimiria, e che egli aveva recuperati dalle mani de' Secolari. E dopo alcuni anni, cioè nel 1608, accrebbe tal fondazione con donare alle mentovate tre dignità e a tutto il Capitolo insieme un Villaggio chiamato Rusowicza, quale apparteneva per l'una metà alla mensa d'Uladimiria, e per l'altra e se medesimo. Procurò inoltre di corroborare con regi Diplomi l'una e l'altra donazione, come in ef-

²⁶ Hypatius Potij, Episcopus Volodimiriensis (1593-1613), dein Metropolita Kioviensis (1600-1613). Anno 1595 erat unus Legatorum Hierarchiae Ruthenae ad Clementem VIII, ad concludendam Unionem cum Ecclesia Romana.

fetto seguì sotto li 13 Aprile 1598, e 30 Ottobre 1600, qualmente costa dagl'Istromenti autentici ancora esistenti.

(f. 146) Goderono le Dignità e Capitolo d'Uladimiria di questi fondi loro assegnati fino all'anno 1725, in cui Monsig. Godebski fu promosso al governo di quella Chiesa.²⁷ Questo Prelato essendosi impadronito di tutto, e tenendo per stile di nominare verbalmente i Capitolari senza mai dargli l'effettiva istituzione, per non esser obbligato a consegnare anco i Beni, usufruttuò le rendite appartenenti al Capitolo fino all'estremo di sua vita. Essendo poi morto nel 1756, e trattandosi di ricuperare il suo spoglio delle mani dè Vescovi di Pinsko, e di Chelma che erano stati Amministratori della Chiesa vacante per indi applicarlo alla Chiesa medesima, successe che il nuovo (f. 146v) Vescovo d'Uladimiria, che al presente è anco Metropolitano di Russia,²⁸ restituì alle Dignità, e Capitolo il possesso dei Beni, de quali erano stati da tanto tempo spogliati. Di più, a norma degl'ordini emanati da questa S. Congregazione consegnò quella porzione di spoglio, che aveva in sua mano del defonto Vescovo a Monsig. Nunzio di Polonia, il quale avendola convertita in denaro, e ricavandone 700 Ungari collocò questa somma a frutto per disporne in appresso come avesse creduto la S. Congregazione.

Ritrovandosi le cose in questo stato fu presentata l'anno 1765 una supplica per parte di Romano Wyhowski, Arcidiacono di Uladimiria. (f. 147) Esponevasi in detta supplica, che quantunque il moderno Metropolitano di Russia, a cui era stata concessa la ritenzione della Chiesa di Uladimiria avesse restituito il suo lustro al Capitolo con dare la formale istituzione, e reintegrare i Capitolari nel possesso dei loro Beni occupati, e ritenuti da Monsignor Godebski, suo Antecessore, non gli aveva però reintegrati delle rendite indebitamente percepite dal detto Monsignor Godebski per il corso di tanti anni. Quindi si faceva istanza, che piacesse alla S. Congregazione di fare assegnare al Capitolo almeno quella porzione di spoglio, che si trovava in mano di Monsignor Nunzio, ad effetto di erogarne il valsente in beneficio del (f. 147v) Capitolo istesso, e in aumento dei Beni assegnati dal Fondatore.

A quest'istanza altra ne aggiunse il mentovato Arcidiacono Wyhowski, e fu che l'erezione del Capitolo medesimo, fatta, come si è indicato superiormente, dal Vescovo Hipazio Pociey, venisse confermata con Bolla Pontificia, mentre con ciò non solo si renderebbe più stabile il Capitolo suddetto in vantaggio della Cattedrale, ma si ecciterebbero i Vescovi, e Magnati del Regno ad erigere altri somiglianti Capitoli nelle Chiese Cattedrali, il che sarebbe d'un gran stimolo a Chierici per avanzarsi nei studi, sulla speranza d'essere anch'essi un dì promossi a tali Dignità.

(f. 148) Essendosi rimessa questa supplica a Monsignor Nunzio di Polonia,²⁹ con ordine di prendere le necessarie informazioni, e di sentire particolarmente il Metropolitano di Russia, il medesimo eseguì puntualmente la sua incombenza con trasmettere una scrittura del Metropolitano su quest'affare, e con avvisare altresì che la Cattedrale, e l'altre Chiese della Diocesi d'Uladimiria erano tutte in buono stato, e non avevano perciò bisogno dello spoglio Godebskiano.

In vista di ciò fu decretato nella Congregazione generale de 28 Aprile 1766 nella forma che segue: « Dilata, et scribatur D. Nunzio pro transmissione copiae authenticae foundationis Episcopi Pociey; Et exquirat votum Ordinarii super approbatione eiusdem foundationis, et deinde providebitur ».

²⁷ Theophilus Godebskyj (1730-1756).

²⁸ Philippus Volodkovyč (1731-1758), dein Metropolita Kioviensis (1762-1778).

²⁹ Antonius Eugenius Visconti (1760-1766).

Conformemente a questa nuova commissione trasmesse Monsignor Nunzio la Copia autentica della fondazione del Capitolo d'Uladimiria, fatta da Monsignor Po-ciey, con l'assegnamento di vari stabili, e confermata da Sigismondo 3^o, Re di Polonia, sotto il dì 13 Aprile 1598. E quanto al voto dell'Ordinario mandò una lettera originale del Metropolitano di Russia in data 25 Giugno 1766, in cui non solo si dichiarava essere di sentimento, che dovesse dalla S. Sede approvarsi il Capitolo d'Uladimiria, e sua Fondazione, ma supplicava inoltre che per il maggior bene, e servizio di quella Chiesa venisse corroborata con Breve Pontificio una tal grazia.

(f. 149) Riferitosi tutto ciò nella Congregazione generale dè 7 Aprile 1767, n'emanò l'appresso Decreto: « Ad Primum: Supplicandum SS.mo pro confirmatione foundationis Capituli, et pro expeditione Brevis Apostolici ad hunc effectum. Ad 2m: Capitulum esse reintegrandum super spolio Episcopi Godebski juxta modum; et modus est ut dimidium spoliis investiatum favore Mensae Capitularis, et aliud dimidium pro manutentione ecclesiae cathedralis Uladimiriensis ».

Fu comunicato con lettera de 18 Aprile 1767 a Monsignor Nunzio di Polonia questo Decreto approvato dalla S. M. del defonto Pontefice,³⁰ e perchè si (f. 149v) giudicò, che prima di far stendere il Breve convenisse dare qualche forma al Capitolo secondo le circostanze, e consuetudini della Chiesa Rutena, fu ingiunto al Nunzio medesimo di procurare che si formasse con l'assenso comune de Capitolari, e con l'approvazione del Vescovo un piano delle funzioni, e ingerenze che il Capitolo suddetto avrebbe dovuto stabilmente avere nel tempo avvenire, poichè a norma di questo piano si sarebbe fatto spedire il Breve. Gli fu ingiunto altresì, che prima di dividere la somma di 700 Ungari proveniente dallo spoglio Godebskiano fra il Capitolo, e la Chiesa Cattedrale di Uladimiria, interpellasse gl'interessati (f. 150) per sentire se restassero di ciò contenti e soddisfatti.

Sopra di ciò non si è mai più veduta risposta alcuna di Monsignor Nunzio ed è verosimile, che questo negozio sia rimasto interrotto, e sospeso per causa delle note torbolenze insorte nel Regno.

Intanto pervenne nell'anno passato 1769 un ricorso di Gregorio Mokrzycki in cui esponevasi, che il Metropolitano di Russia fin dal tempo che rimesse il Capitolo d'Uladimiria in possesso de suoi beni aveva designate, e nominate le tre Dignità vacanti, dando però solamente al Wyhowski l'Istituzione d'Arcidiacono, perchè questi s'impegno d'ottenere (f. 150v) la sua conferma dalla S. Sede, e perchè in oltre accrebbe dal proprio la Dote dell'Arcidiaconato in somma di 6 mila fiorini di Polonia; che agl'altri due, cioè all'Arciprete, e al Cancelliere, che fu esso Mokrycki, diede promessa d'istituirgli tosto che fosse venuto il Breve dell'approvazione e conferma del Capitolo. Che frattanto avendo la S. Sede sulla fama artificiosamente divulgata, che il Metropolitano abbandonate le sue Diocesi fosse fuggito dal Regno, conceduta l'amministrazione spirituale, e temporale di quella di Uladimiria a Monsignor Mlodowski, suo Coadiutore, questi valendosi dell'oportunità, nominò, e istituì immediatamente in Arciprete un (f. 151) certo Sawicki, suo Cappellano, e in Cancelliere Stefano Lewinski, Procuratore in Varsavia del Vescovo Ruteno di Leopoli. Che avuta l'Oratore di ciò notizia protestò solennemente per gli atti della Nunziatura contro il Levinski come intruso, e che perciò supplicava d'ingiungere a Monsignor Nunzio, che informasse sollecitamente su questo affare, inibendo frattanto al Levinski d'innovare cosa alcuna, e prescrivendogli un termine per dedurre le sue ragioni.

Partecipata questa supplica del Mokrzycki a Monsig. Durini, allora Nunzio di

³⁰ Clemens XIII (1758-1769).

Polonia,³¹ sotto li 23 Dicembre 1769, ad effetto di avere le sue informazioni, il medesimo non ha potuto (f. 151v) rispondere, e soddisfare a tale incombenza, che in data de 7 Luglio prossimo passato, stante la distanza dè luoghi, e il disordine delle Poste del Regno, cagionato dagli sconvolgimenti presenti.

Avanti però di riferire all'EE. VV. la di lui risposta e parere, ragion vuole, che l'esponga un memoriale qui presentato a nome del Levinski e munito di varie carte ed attestati, tendenti a comprovare la di lui legittima nomina ed istituzione.

Dice egli dunque, che vacando il Cancellierato d'Uladimiria, e trovandosi Monsignor Mlodowski Amministratore di quella Chiesa in virtù del decreto de 28 Agosto 1768, fu l'Oratore provveduto dal Prelato suddetto (f. 152) di tal dignità sotto il dì 23 Marzo 1769, tempo in cui senza dubbio sussisteva tuttora l'amministrazione. Che il Prelato medesimo procedè a tal collezione con il previo unanime assenso del Capitolo, e che l'Oratore fu istituito, istallato, e messo in pacifico, e pieno possesso del Cancellierato il dì 8 Settembre 1769, che il Metropolitano all'incontro come Vescovo d'Uladimiria, senza aver riguardo al precitato Decreto della S. Sede, circa due mesi dopo, cioè il dì 20 Maggio 1769, conferì il Cancellierato, come se fosse stato vacante, o mal conferito, a Gregorio Mokrzycki; che questi non si prese alcun pensiero di farsi istallare, e mettere in possesso di tal (f. 152v) dignità, ben conoscendo che non avrebbe potuto ciò conseguire dal Capitolo; ma colludendo con il Metropolitano, diede una supplica a Nostro Signore, in cui domandava la conferma della Collazione fatta dal Metropolitano al suo favore, senza esprimere, che il medesimo si trovava in quel tempo del tutto privo, e spogliato di giurisdizione; che scoperta però la frode, e tenutosi contraddittorio sù quest'affare avanti l'Emin.mo Pro Datario, aveva questi decredato: « reportari, ac lacerari supplicationem ex adnexo indebite ac subreptitie extortam, illamque non efficere ad effectum impediendi executionem quietae, et pacificae possessionis eiusdem cancellariatus, habitae ab Oratore in vim collationis per eundem (f. 153) reportatae a R. P. D. Mlodowski tamquam Generali Apostolico Administratore ». Che dopo tal sentenza non si parlò più di tal materia; ma che restituita di poi la sua giurisdizione al Metropolitano, è tornata di nuovo in campo la pretensione del Mokrzycki, quasi che revocato il Decreto dell'Amministrazione, sia stato revocato anche tutto ciò che si è fatto durante la medesima; che ciò però non sussiste, anzi è manifesto il contrario, giacchè il primo Decreto revocativo è stato informato da un altro, in cui non si fa menzione alcuna di revoca. Quindi fà istanza il Lewinski, che (f. 153v) l'EE. VV. per togliere ogni lite ulteriore e liberarlo dalle continue molestie si degnino dichiarare: An R. P. D. Antonius Mlodowski, Episcopus Brestensis, vigore administrationis sibi qua Coadiutori Episcopatus Vladimiriensis a Sede Apostolica concreditae, legitime ac valide contulerit suprafatum Ecclesiae Cathedralis Uladimiriensis Cancellariatum ordinariae dispositioni vacatum, seu potius per subsecutam R. P. D. Metropolitanì reintegrationem collatio praedicta irrita dici debeat? »

Venendo ora alla risposta, o informazione di Monsig. Nunzio Durini prima di tutto rilevò egli: che avendo nell'anno 1769 l'Arcidiacono (f. 154) Wyhowski data in affitto la villa di Janow, ed altri beni della prima donazione, fatta dal Vescovo Pociey, si oppose il Capitolo di Uladimiria, pretendendo d'aver anch'esso diritto su questi beni; che portata l'istanza avanti la Curia Amministrativa ne ottenne il Capitolo Decreto favorevole con essergli aggiudicato il possesso cumulativo. Che da questo Decreto appellatosi l'Arcidiacono al Tribunale della Nunziatura e avutasi di

³¹ Angelus Maria Durini (1766-1772).

ciò notizia dai Monaci Basiliani di S. Salvatore d'Uladimiria, avevano i medesimi riassunta la Causa introdotta fin dall'anno 1635 avanti il Tribunale istesso della Nunziatura (f. 154v) sopra i Beni dotati del Capitolo di Vladimiria, pretendendo che appartengano al loro Monastero, dimodochè attualmente pendeva in Nunziatura la Causa su questi Beni fra l'Arcidiacono, il Capitolo, e i Monaci Basiliani di S. Salvatore di Uladimiria. Indi proseguiva Monsignor Nunzio a spiegare il suo sentimento sulla controversia di cui si tratta fra il Mokrzycki, e il Lewinski, dicendo, che poichè era pendente tuttora in questa S. Congregazione l'approvazione, e conferma del Capitolo di Vladimiria, non doveva Monsignor Mlodowski procedere, come ha fatto, alla nomina delle Dignità Capitolari, tanto più che non era egli attual Vescovo d'Uladimiria (f. 155), ma semplice Amministratore provvisionalmente costituito sul supposto che il Metropolitano fosse assente dalla Polonia, qual supposto essendosi poi riconosciuto falso ed insussistente, era stata rievocata l'amministrazione, e reintegrato il Metropolitano nella sua giurisdizione mediante il Decreto de 2 Aprile 1770. Che a queste ragioni s'aggiungeva anche l'altra, che il Lewinski, nominato dall'Amministratore è d'un'altra Diocesi, cioè di quella di Leopoli, e però totalmente estraneo, e di niun merito nella Diocesi d'Uladimiria; onde pareva che l'equità non permettesse, che venga egli preferito dal Mokrzycki, nominato (f. 155v) dal Metropolitano, qual'è un Sacerdote qualificato, e benemerito della Chiesa d'Uladimiria, per i lunghi servizi, che ha prestati alla medesima.

A questa controversia che verte fra i due Sacerdoti Ruteni, Mokrzycki, e Lewinski, e che fin ora non si è potuta riferire all'EE. VV., per i motivi sopra indicati, altro non resta che aggiungere se non che Monsignor Mlodowski, Coadiutore d'Uladimiria, con un suo Memoriale, ultimamente quì presentato, fa istanza, che la S. Congregazione non voglia decidere su questo punto prima d'averne intese le sue ragioni e che il Signor Marchese Antici, Ministro di Polonia ha dato anch'egli una Pro Memoria, in cui domanda (f. 156), che si lasci il Lewinski nel possesso che gode del Cancellierato di Uladimiria, e che giuridicamente, e legittimamente, secondo egli stima, gli è stato conferito da Monsignor Mlodowski nel tempo della sua amministrazione.

Rescriptum.

In Congregatione Generali de Propaganda Fide proposito dubio: « An sustineatur provisio Cancellariatus Ecclesiae Cathedralis Uladimiriensis, facta in personam Stephani Lewinski, vel potius altera eiusdem provisio, facta in personam Gregorii Mokrzycki, in eaque etc. S. Congregatio, me referente, rescriptsit: « Affirmative ad primam partem, negative ad secundam ».

J. C. CARDINALIS BOSCHI

1330.

Roma, 15 . VI . 1773.

De Causa provisionis Abbatiae Dermanensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 143, fol. 163v, nr. 13.

CONG. GEN. — Jun. 15, 1773 (f. 157).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 15 Junii 1773, interfuert Emin.mi, et Rev.mi DD. Cardinales sequentes, videlicet: Casali, Corsini, Boschi, Pamphili, Castelli Praefectus, Bonaccorsi.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Borgiae, Secretarii.

Avendo la Santità di Nostro Signore con suo Decreto, spedito per l'organo dell'Emin.mo Pro Uditore, ordinato che tutte le Cause della Nazione Rutena unita, conformemente ai suoi privilegi, debbano trattarsi e decidersi da questa S. Congregazione, ed essendo perciò stata levata alla Dataria e rimessa all'EE. VV. la causa Luceoriensis provisionis per l'Abbadia Dermanense, e Dubnense, controversa fra Monsignor Massimiliano Rylo, Vescovo di Chelma, e la Congregazione de Monaci Basiliani Ruteni, si degnaranno frattanto risolvere il punto proposto, quale è: se debba tollerarsi in detta Abbadia l'Economo posto in essa per parte de Monaci, oppure collocarvi una persona terza, indipendente dall'una, e dall'altra parte.

Rescriptum.

Dilata, et proponatur cum negotio principali.

1331.

Roma, 15 . VI . 1773.

De eadem provisione.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, 143, fol. 164v, nr. 16.

Jun. 15.

In causa Luceoriensis Provisionis (per la quale furono distribuite le scritture in stampa) sub die 15 Junii 1773, Ponente Emin.mo, et Rev.mo Domino Cardinale Boschi, rescriptum fuit:

Dilata, et proponatur cum negotio principali.

1332.

Roma, 19 . VII . 1773.

De concessione facultatum pro Vicario generali Eparchiae Luceoriensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 143, fol. 246rv, nr. 14.

CONG. GEN. — Jul. 15, 1773 (f. 225).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 19 Iulii 1773, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Corsini, Serbelloni, Boschi, Bonaccorsi, Castelli Praefectus, Panfilii, Casale. Nec non R. P. D. Rinnuccinus, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi D. Borgiae, Secretarii.

Monsignor Vescovo di Luceoria, e Brest ³² rappresentando all'EE. VV., che egli a causa dei tumulti della presente guerra, non può il più delle (f. 246v) volte comunicare al suo Vicario le facoltà, che ad esso Vescovo sono state concesse dalla Santa

³² Sylvester Rudnycky (1752-1777).

Sede, riverentemente la supplica di concedere a dirittura al suddetto Vicario le facoltà medesime.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1333.

Roma, 20 . IX . 1773.

Iterum in causa Pinscensi.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 143, fol. 296v, nr. 15.

CONG. GEN. — Sept. 20, 1773 (f. 281).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 20 Septembris 1773, interfuerunt Emin.mi et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Boschi, Castelli Praefectus, Bonaccorsi, Pamphili. Nec non R. P. D. Rinuccinus, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi et Rev.mi D. Borgiae, Secretarii.

In causa Pinscensi, relata ab Em.mo Domino Caedinali Castelli, Praefecto, rescriptum fuit:

In decisis, et amplius.

1334.

Roma, 31 . I . 1774.

Czarina Moscoviae immiscetur rebus Catholicorum latinorum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 144, fol. 4v-5v, nr. 4.

CONG. GEN. — Jan. 31, 1774 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 31 Januarii 1774, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Corsini, Casali, Boschi, Bonaccorsi, Castelli Praefectus, Pamphili. Nec non R. P. D. Rinuccinus, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi et Rev.mi Secretarii.

Avendo la Czara di Moscovia³³ voluto, che tanto i Latini esistenti negl'antichi suoi domini, che in quelli di nuovo acquistati nel Regno di Polonia stassero tutti sotto la cura di un sol Vescovo latino, ha deputato a tale effetto la persona di Monsignor Stanislao Siestrzencewicz che si trovava già consecrato Vescovo col titolo della Chiesa di Mallo in partibus (f. 5),³⁴ commettendogli di governare nello spirituale sì vasto tratto di Paese, ove si trovano molte migliaja di Latini.

È cosa per se stesso chiara, che ne la Czara poteva venire a questo passo, ne Monsignor Siestrzencewicz doveva accettare l'incarico; ma che anzi la Sede Aposto-

³³ Catharina II (1763-1796).

³⁴ Stanislaus Siestrzencewicz, Ep. tit. Mallensis (ab an. 1773) et Administrator Eparchie Russiae Albae, quae dein nomen accepit Metropolitae Mohiloviensis, quam obtinebat usque ad suam mortem an. 1825. Cfr. de eius vita et regimine *Enc. Powszechna*, vol. 23, pag. 447-449.

lica sarebbe stata in obbligo di fare per questa novità i giusti suoi risentimenti con dichiarare nullo, ed invalido quanto era stato su questo particolare attentato. Le durissime circostanze però de tempi, ed il sistema in cui presentemente cammina il governo Russo, non hanno permesso di fare il minimo movimento.

Convieni bensì riflettere, che non è espediente di lasciare tutta quella gente, quanti sono i Latini esistenti come si è detto tanto negl'antichi, che nuovi stabilimenti Russi, senza chi legittimamente gli governi, ed appresti (f. 5v) loro gli aiuti necessari alla salute. Onde sono supplicate l'EE. VV. di risolvere qual provvedimento debba darsi perchè ciò non accada.

Rescriptum.

Supplicandum SS.mo, ut dignetur committere Episcopo suprascripto curam Latinorum, de quibus agitur; et tribuendo omnes, et quascumque facultates, quae ad munus Episcopale tum quoad Ordinem, tum quoad jurisdictionem iuxta canonicas sanctiones pertinet; Insuper pro Latinis existentibus in antiquis Dominiis Russiae facultates formulae 3-ae, et pro existentibus in novis facultates formulae 2, idque per modum provisionis, non tamen in Decretis explicandae.

Ex audientia diei 20 Februarii 1774: SS.mus benigne annuit in omnibus.

STEPHANUS BORGIA, Secretarius.

1335.

Roma, 21 . III . 1774.

Ut renovetur Decretum de non transitu Ruthenorum ad Ritum Latinum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 144, fol. 75v, nr. 8.

CONG. GEN. — Mar. 21, 1774 (f. 68).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 21 Martii 1774, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Boschi, Corsini, Casali, Castelli Praefectus, Pamphili, Bonaccorsi. Nec non R. P. D. Rinuccinus, Protonotarius Apostolicus.

Monsignor Arcivescovo di Polosko, ³⁵ stanti le presenti critiche circostanze dè tempi stimando molto opportuno, che nuovamente si publichi, e si rinnovi il Decreto della s. me. di Urbano 8º, de non transitu Ruthenorum ad Latinum Ritum, almeno per quei luoghi, e provincie, che sono presentemente sotto l'Impero di Moscovia, supplica l'EE. VV. di degnarsi d'interporsi presso la Santità di Nostro Signore per la rinnovazione del Decreto suddetto.

Rescriptum.

Consulendum SS.mo pro gratia iuxta preces. Ex audientia SS.mi diei 10 Aprilis 1774: SS.mus annuit.

STEPHANUS BORGIA, Secretarius.

³⁵ Jason Junosza Smogorzewskyj (1762-1780).

1336.

Roma, 21 . III . 1774.

De morte Joannis Albani, Cardinalis, Protectoris Poloniae.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 144, fol. 81v, nr. 14.

Mart. 21.

Fu riferita la memoria dell'E.mo Signor Cardinal Gio. Francesco Albani, Protettore del Regno di Polonia, che conteneva l'istanza di ordinarsi a Monsignor Metropolitano Ruteno di osservare la convenzione fatta cò suoi Coadiutori.

Rescriptum.

Nihil innovandum.



Ex opere musivo in Basilica S. Pauli
Romae

PIUS VI
(15,22.II.1775 — 29.VIII.1799)

caesenatensis
(Angelus Braschi)

ACTA S. C. DE PROPAGANDA FIDE TEMPORE PII VI
(1775 - 1799)

1337.

Roma, 10 . IV . 1775.

De transitu ad Ritum Latinum cuiusdam fidelis ex Eparchia Chelmensi.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 145, fol. 56v, nr.7 (5).

CONG. GEN. — Apr. 10, 1775 (f. 37).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 10 Aprilis 1775, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Pamphili, Alex. Albani, Castelli Praefectus, de Lanceis, Casali, Boschi, Vice Comes, Corsini, Bonaccorsi. Nec non R. P. D. Rinuccinus, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi D. Stephani Borgiae, Secretarii.

Giacomo Gruszewicz della Diocesi di Chelma nato da Padre Greco-Ruteno, e da Madre Latina, e vissuto nell'uno e nell'altro Rito, domanda la facoltà di passare al Rito Latino.

Rescriptum.

Ad Sanctum Officium.

1338.

Roma, 10 . IV . 1775.

De non concedendis titulis Archimandriarum pro monasteriis simplicibus instat Ordo Basilianorum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 145, fol. 104a-1041v.

Apr. 10.

Nella Dieta Generale della Repubblica di Polonia tenuta l'anno 1768, che sarà sempre d'infausta rimembranza alla religione cattolica, li nemici della Congregazione de Monaci Basiliani Ruteni bramando di rovesciare la disciplina regolare di quel benemerito Istituto, di impedire l'educazione religiosa de giovani, e di soddisfare all'ambizione d'alcuni mal consigliati, pensarono di far risorgere nè più commodi monasteri della Provincia di Lituania i titoli delle Abbazie, già da gran tempo sopresse. Quindi concepirono, e fecero stabilire una costituzione ne termini seguenti (f. 104):

« Archimandria Ritus Graeci uniti Lauroviensis in Provincia Polona... et vero in Magno Ducatu Lithuaniae, et alii omnes loci, qui a nostro iure Patronatus pendebant, ad gratiam nostram distributivam spectare debent, sub poenis etc. Salvo iure agendi post executionem in Iudiciis nostris assessorialibus in iis omnibus, qui aliquid contra hoc ius adducere vellent ».

In seguito di tal costituzione, tuttoché nè promulgata per le Provincie, ne accettata, emanarono dalla Cancelleria Regia le nomine di varie persone alle sopradette Abbazie, e a quella di Vilna fu nominato il P. Ignazio Wolodzko, allora Procurator Generale de Ruteni qui in Roma, e (f. 104b) al presente Abbate Zidiczinense.³⁶

La Congregazione de Basiliani vedendo il gravissimo danno, che le risultava da questa Costituzione, e dalle nomine indi seguite, procurò primieramente, che fosse inibito per mezzo della Sag. Nunziatura a Monsignor Metropolitano di Russia il benedire i Nominati; indi ottenne particolarmente contro del nominato di Vilna le monitoriali Regie, che non ardisse di occupare il monastero, ne tentar cosa alcuna, sinchè non avesse provato giuridicamente, se quel Monastero fosse realmente, e di fondazione Abbaziale.

Per la qual cosa non solo i nominati si astennero dall'esecuzione delle lor nomine, ma di più il P. Wolodzko, deponendo (f. 104bv) il pensiero di eseguire un tale diritto, accettò un'altra nomina, in vigor della quale fu fatto Abbate, o sia Archimandrita del Monastero Zidiczinense.

Ciò saputo dal P. Dionisio Czaday, Monaco Professo Ruteno, e Lettore attuale di lingua illirica in questo Collegio di Propaganda,³⁷ s'invogliò di tentar esso medesimo l'acquisto della supposta vacante Abbazia di Vilna, ed ottenuta una forte raccomandazione dall'E.mo Signor Cardinale Protettore della Corona di Polonia, gli venne fatto di conseguirla agevolmente da quella Corte il Diploma di nomina, e dal Metropolitano la facoltà di farsi benedire in Abbate. Tentò dunque di ricevere qui subito dal Vescovo di (f. 104c) Rito Greco la benedizione Abbaziale, per così acquistare maggior diritto a quella Archimandria; ma trovandosi il Prelato fortunatamente fuori di Roma, non poté ottenerne l'intento. Volea però in ogni modo conseguir sollecitamente la detta benedizione, e perciò fece ricorso a Monsignor Vicegerente, affinchè si degnasse deputare per tal funzione qualche Vescovo latino; ma questo Prelato stimò saviamente di non potergli ciò accordare, se egli prima non si fosse provveduto a tal effetto del mandato Apostolico, secondo che viene prescritto dal Pontificale Romano.

Intanto furono scoperti i di lui maneggi dal Procurator Generale dell'Ordine,³⁸ onde non solamente s'ingegnò d'impedire a tutto potere la detta funzione presso (f. 104cv) Mons. Vescovo Greco, che già era tornato, e si mostrava risoluto di voler farla, ma intimata al P. Czaday per parte di questa S. Congregazione di Propaganda un'inibizione, che non ardisse di farsi altrimenti benedire in Abbate, lo citò ancora a dir le sue ragioni avanti l'E.mo Prefetto in un contraddittorio de 7 Novembre 1774 rimise l'istanza alla S. Congregazione, ferma però l'inibizione sopradetta.

Il Proto Archimandrita, e gli altri Superiori Generali de Basiliani, che per la traslazione del P. Wolodzki si lusingavano d'aver posto in sicuro il Monastero di Vilna, intesa inaspettatamente la nomina del P. Czaday à quella Badia, ne anno provato

³⁶ Procurator negotiorum Ordinis Basiliani in Urbe (1760-1772).

³⁷ Non nobis constat an erat etiam Alumnus Collegii Urbani vel Graecorum. Fortasse commorabatur in Hospitio SS. Sergii et Bacchi, ut socius Procuratoris Generalis.

³⁸ Hierotheus Korčynskyj (1772-1780).

quella sorpresa, e quel dispiacere, che si (f. 104d) può immaginare, vedendosi posti in un nuovo imbarazzo dall'ambizione di un soggetto, nato, come essi dicono, ieri nella Religione, senza meriti, senza requisiti, e ciò che loro più incresce, che essi medesimi aveano mandato qui a Roma, affine di vieppiù abilitarlo a servire la loro Congregazione.

Non hanno pertanto lasciato di avanzar subito all'EE. VV. i loro premurosissimi ricorsi, dolendosi nelle più forti maniere dell'attentato commesso dal P. Czaday, e del grave scandalo, e pregiudizio, che ne riceve tutto il loro Istituto. Dicono, che quando si credevano di riportare da questo Religioso qualche vantaggio in servizio della lor Congregazione, lo veggono improvvisamente sollevarsi contro la propria (f. 104dv) Provincia, ed ambire à dirittura a primi posti, non ostante che gli manchino i requisiti, che si richieggono in chi deve essere promosso alle Prelature. Dicono, che col procurarsi il P. Czaday questa nomina, ha non solo violato il solenne voto fatto nella sua Professione religiosa di non ambire cariche, o dignità, ma ha messo ancora in grande agitazione la propria Provincia, ponendola in necessità di dover incontrare una lite non meno dispendiosa, che piena d'odio, e di fatiche, affine di ottenere l'equità della soppressione della controversa Abbazia fatta per motivi urgentissimi quasi già da cento anni.

Pretendono poi, che il Monastero di Vilna sia sempre stato libero (f. 104e) da qualunque Juspadronato, e che non sia anche Abbaziale per diritto di fondazione; cosicché quantunque venga annoverato tra quei Monasteri Abbaziali, che furono da Superiori, e da Monaci della Provincia Lituana ridotti in semplici Superiori, tuttavia da nessuno sin'ora di quelli, che vi potessero avere o diritto o interesse è stato mai presentato alcun fondamento sopra la pretesa condizione Abbaziale di quel Monastero avanti a Nunzi Apostolici, secondo che venne già prescritto dalla s. m. di Benedetto XIV nella sua celebre Decretale « *Super familiam* » §. *Quum vero*, ad effetto che o dalla Santità Sua, o dà suoi successori si potesse providamente definire circa i pretesi diritti (f. 104v) di nominare, o di presentare.

Aggiungono, che questa S. Congregazione sino dal 1757 proibì rigorosamente a Monsignor Metropolitano di Russia ³⁹ di conferire veruna Abbazia delle sopprese, o delle mere titolari, volendo che non istituissero Abbati, se non in què Monasteri, ove già si trovavano pacificamente gli Abbati in tempo, che fu promulgata la Costituzione « *Inter plures* », cioè nel 1744. Il Decreto della S. Congregazione è il seguente: « S. Congregatio de Propaganda Fide Generalis habita die 24 Maii 1757, resolutione ad 7m statuit Metropolitanum abstinere omnino a collatione Abbatiarum etiam, ut praetenditur, suppressarum, sicut et mere titularium, et in illis solis Monasteriis instituere Abbates, in quibus tempore promulgatae (f. 104f) Constitutionis SS.mi Domini, quae incipit « *Inter plures* » extabant in pacifica possessione Abbates, donec iuxta praescripta in altera Decretali « *Super familiam* » §. *Quum vero*, de earum legitimo iure pronuncietur ».

Oltre a ciò il Procurator Generale di essi Ruteni ha presentata copia di un Privilegio concesso al Monastero di Vilna, da cui apparisce che quand'anche s'avesse da rimettere in quello l'antico titolo Abbaziale (il che secondo la suddetta Bolla non si può senza il previo giudizio della Sede Apostolica), l'elezione dell'Abbate dovrebbe non ostante ciò spettare a Monaci medesini, vedendosi questo diritto accordare agli stessi da Sigismondo III, Re di Polonia, l'anno 1626, confermato poi in più ampia forma

³⁹ Florianus Hrebnyckyj (1748-1762).

(f. 104fv) da Ladislao IV il di 9 di Luglio 1633, da Augusto II li 30 Maggio 1702, e persino dal regnante Stanislao Augusto il 27 Agosto 1767, il quale si degnò approvare Il medesimo Privilegio in omnibus punctis, clausulis, et articulis, e nominatamente quoad liberam Superioris non advitalis, sed ad annos quatuor, aut quomodo eis in Domino Deo videbitur, electionem, et bonorum per talem Superiorem una cum Religiosis sub se degentibus communem liberum usum.

Quello però che afflige in modo particolare i Superiori dell'Ordine si è, che trovandosi nel Monastero di Vilna collocato lo studio principale di tutta la Provincia, verrebbe questo à disciogliersi, tostochè il Monastero si riducesse in (f. 104g) Abbazia; giacchè il pomposo mantenimento dell'Abbate, che suole qualificarsi col titolo di onesta sostentazione, assorbirebbe in massima parte quelle rendite, che servono ora a trattenervi 24 Monaci, 12 Studenti, e 2 Professori. Nè sarebbe tanto il danno dell'Ordine nel restar privo di un Monastero di studio, quanto lo sarebbe, se dovesse restarne privo in Vilna, Città Metropoli della Lituania, dov'è publica Università, dove maggiori sono i commodi per imparare, e dove ogni Ordine regolare procura di aver le più fiorite, e numerose scuole d'ogn'altro luogo della Provincia.

Per riparare pertanto à sì gravi inconvenienti ricorrono all'autorità, e protezione delle (f. 104gv) EE. VV., supplicandole istantissimamente à voler raffrenare l'ambizione di questo Religioso, e far sì, ch'esso rinunzi al suo Privilegio, e riassuma sentimenti più conformi al voto da lui professato, e all'indennità, e tranquillità del suo Ordine.

Le supplicano inoltre di voler inculcare a Monsignor Metropolitano l'esatta osservanza del mentovato Decreto di questa S. Congregazione, affinchè presentando egli in avvenire qualche Religioso per ricevere l'istituzione d'alcuna delle soppresses Abbazie, egli sappia di non potere, ne dover attendere veruna nomina, prima che de earum legitimo iure a S. Sede pronuntietur.

All'incontro il Padre Czaday pretende (f. 104h) che il Monastero di Vilna sia assolutamente Abbazia sin dalla sua fondazione, e di nomina regia per ragione di Juspatronato e che avendone esso conseguito il Diploma di Sua Maestà, e il consenso remissoriale da Monsignor Metropolitano, gli si faccia gran torto a contrastargliene l'acquisto.

Per provare il suo assunto ha presentata copia di alcune memorie, nelle quali si dice, che la chiesa della SS.ma Trinità di Vilna, dove è ora il Monastero, fu fatta fabricare di legno dalla Principessa Tiverska Olgierdi, moglie di un Gran Duca, fu poi nel 1519 rifabricata di mattoni dal Principe Costantino Ostrozski, ma che per tal (f. 104hv) costruzione dovette prima impetrare il consenso da Sigismondo I, per essere il fondo Regio; che sino dal 1476 si trova menzione dell'Abbate, o Archimandrita di Vilna, che nel 1536 essendo nate delle controversie sopra i fondi della Metropolia esistenti in Vilna, e quelli dell'Abbazia esso Re Sigismondo come Patrono fece spedir lettere monitoriali tanto a Monsignor Giuseppe III, Metropolitano,⁴⁰ che al Magistrato di Vilna, ordinando loro, che s'astenessero dall'ingiuriare si l'Abbazia, che l'Archimandrita; e finalmente che essendone Abbate Samuele Senczylo,⁴¹ per aver cospirato co Scismatici di Vilna, ne fu spogliato per giudizio del Metro-

⁴⁰ Josephus III, Metropolita Kiovensis (1522-1534). Non erat ille Josephus Soltan, qui Metropoliam Kiovensem obtinebat ann. 1507-1521. Anno 1537 Metropolita erat Macarius II (1534-1556). Cfr. A. M. AMMANN, *Storia della Chiesa Russa e dei paesi limirofi*, Torino 1948, pag. 595.

⁴¹ Anno, ut videtur, 1608.

politano, e l'Abbazia fu data dal Re Sigismondo (f. 104i) III in amministrazione al Metropolitano medesimo. Si soggiunge poi, che quantunque nel 1626 Monsignor Rutski,⁴² Fondatore della Congregazione religiosa de Ruteni, ottenesse dal medesimo Sigismondo III il privilegio a Religiosi per la libera elezione dell'Abbate di Vilna, dovea l'Eletto riportarne ciò non ostante la nomina da Sua Maestà; il che però non sembra credibile, non essendosi questa clausula nella copia di esso Privilegio presentata dal Procuratore Generale.

Confessa anche il P. Czaday, che da vari anni indietro nelle tante rivoluzioni di governo, e di guerre accadute in quel regno, vacata l'Abbazia, passò in semplice Superiorato, non pensandosi in quelle circostanze da alcun ministro della Corte a far nominare dal Re (104iv) il nuovo Abbate; ma vuole altresì, che pretendendo i Religiosi l'anno 1742, nel Capitolo Generale di Dubno di fissare il Governo di quel Monastero in semplice Superiorato, vi fossero dal Re spediti due Deputati, che protestarono per il diritto Reale contro qualunque determinazione, che si facesse,

Riduce poi à tre le opposizioni, che dagli avversari si fanno à questo Juspatronato Regio: 1^a: Che la Chiesa di Vilna non fu eretta dai Gran Duchi di Lituania ma dal Principe Costantino Ostrozski; la 2^a: Che buona parte de Beni del Monastero è stata donata posteriormente da vari Nobili; 3^a. Che il Re Sigismondo III ha ceduto il suo diritto alla Congregazione (f. 104j) monastica de Basiliani.

Alla prima risponde, che il Principe Costantino non fece che edificare la chiesa di mattoni, che prima era di legno, e la edificò in un fondo non suo, ma de Duchi di Lituania, e i Beni furono dati dai Re alla seconda; che le donazioni posteriori devono seguir la natura della prima fondazione. Alla terza: che il Re con la detta cessione non s'è spogliato del suo Juspadronato, ne poteva cederlo in pregiudizio dei Successori. E in fatti dice, che Ladislao IV, suo figliuolo, non attese il detto Privilegio, obbligandosi con un Diploma de 14 Marzo 1635 a conferir la Badia di Vilna non all'eletto da Monaci, ma à quello che gli fosse raccomandato dal Metropolitano.

(f. 104jv) Passa poi a dolersi del torto, che gli sembra ricevere da suoi Superiori, i quali, mentre egli rassegnato agli ordini dell'E.mo Prefetto, se ne stava aspettando da questo Supremo Tribunale un favorevole rescritto alla sua nomina, non hanno lasciato d'introdurre questa causa avanti al Tribunale laicale Assessoriale di Varsavia, e fattolo ivi citare dentro il termine dello scorso anno 1774, senza però intimargli ne presentargli tal citazione, dove, siccome non è potuto comparire à motivo dell'inibizione fattagliene per parte di questa S. Congregazione, così ha troppo gran fondamento di temere, che si ottenga dagli avversari sentenza favorevole, sebbene contumaciale.

Non parendogli per tanto ragionevole, (f. 104k) ch'egli venga obbligato à rispondere sopra la Causa medesimo in due Tribunali tanto disparati, supplica umilissimamente l'EE. VV. a volergli accordare di servirsi del suo diritto in Varsavia, come fanno i suoi Superiori contro di lui, e a non permettere, che dalla rassegnazione, de obbedienza, che ha prestato à veneratissimi comandi della S. Congregazione, gliene venga tal pregiudizio, che forse non sia più in tempo à rimettersi nel diritto della nomina da esso conseguita.

In vista di tali rappresentanze e ragioni, si degneranno l'EE. VV. stabilire:

I. Se il Monastero della SS.ma Trinità di Vilna si debba considerare per Abbaziale, e di Juspatronato Regio, e in caso (f. 104kv) affermativo,

⁴² Josephus Velamin Rutskyj, Metropolita Kiovensis (1613-1637).

II. Se debba sostenersi la nomina del P. Czaday, ottenuta contro lo spirito delle Costituzioni Apostoliche, e dell'Ordine, e accordargli di poter dire le sue ragioni nel Tribunale di Varsavia.

III. Se debba al medesimo permettersi, che conseguisca la benedizione Abbaziale, oppure ingiungergli, che rinunzi al diritto qualunque sia acquistato alla supposta Abbazia.

IV. Se convenga rinnovar gli ordini a Monsignor Metropolitano sopra l'esatta osservanza de Decreti 24 Maggio 1757.

V. Se si debba questa causa rimettere al Tribunale di Maria Nunzio di Polonia (f. 104lv).

Relato per me infrascriptum in Congregazione Generali 10 Apr. 1775, E.mi PP. rescripserunt ad R. P. D. Nuntium Poloniae, qui procedet prout de iure, auditis partibus.

S. BORGIA, Secretarius.

1339.

Roma, 10 . VI . 1775.

Pro concessione privilegii interveniendi concionibus in Palatio Pontificio instat Procurator Ordinis Basiliani.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 144, fol. 160v-161, nr. 18 (3).

CONG. GEN. — Jul. 10, 1775 (f. 151).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 10 Julii 1775, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Castelli Praefectus, Antonelli, Pamphili, Vice Comes, Boschi, de Lanceis, Bonaccorsi. Nec non R. P. D. Rinuccinus, Protonotarius Apostolicus.

Relatio Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinalis Castelli, Praefecti.

Il P. Procuratore Generale de Monaci Basiliani Ruteni, supplica l'EE. VV. acciò si degnino inpetrargli dalla Santità di N. S. la grazia di aver luogo alle (f. 161) Prediche nel Palazzo Apostolico, e ciò a suggerimento di Monsignor Nunzio di Polonia.

Rescriptum.

Ad D. Secretarium cum SS.mo.

Ex Audientia SS.mi die 16 Julii 1775: SS.mus annuit pro gratia, perpetuis valitura temporibus.

S. BORGIA, Secretarius.

1340.

Roma, 10 . VII . 1775.

Instantia Basilianorum in diversis negotiis Procuratoris Generalis, Protoarchimandritae, Provinciarum nec non totius Ordinis, praemissa narratione de Capitulo Generali ultimo celebrato (1772).

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 144, fol. 193-263, nr. 21.

Jul. 10.

Relatio E.mi, et Rev.mi Domini Cardinalis Castelli, Praefecti.

Sino dal 1767 dovevasi radunare il Capitolo Generale della Congregazione Basiliana Rutena, composta di due Provincie, cioè Polacca, e Lituana. Vari incidenti però ne ritardarono l'esecuzione, onde non furono i PP. in stato di congregarsi, e dar principio all'Assemblea se non li 2 Febbraio 1772. Presiedè ad essa, come Delegato della S. Sede Monsignor Lubieniecki, Vescovo di Luceoria,⁴³ giacchè Monsignor Metropolitano di Russia, il quale in virtù del suo carattere e dignità avrebbe dovuto assistervi, non era in disposizione di farlo, a (f. 193) motivo delle circostanze, nelle quali si ritrovava. Fu dunque sotto detto giorno dato incominciamento a questo Capitolo nella Città di Brest,⁴⁴ ove convennero i Vocali dell'una, e l'altra Provincia, eccettuati alcuni pochi, i quali addussero legittime scuse, che furono dall'Assemblea ammesse di loro assenza. Colla lettura delle lettere di Monsignor Durini, Nunzio allora in Varsavia,⁴⁵ fu aperto il Capitolo, e recitatosi da Monsignor Presidente una breve, ma sugosa orazione, nella quale esortava i Congregati ad un scambievole carità, e pace onde poi di comun consenso avessero potuto dare què provvedimenti, (f. 194) che erano necessari per il buon regolamento della loro Congregazione, si passò all'intimo della prima sessione.

In essa, dopo essere stata celebrata la Messa dello Spirito Santo, fu letta la nota de Vocali. Indi propostasi, e favorevolmente risolta l'istanza del Signor Conte Potocki, Palatino di Kiovia, che il nuovo Monastero di Cristinopoli, da esso fondato, fosse considerato come vocale, cioè che il Superiore di esso avesse anch'egli la sua voce in Capitolo, si trattò della elezione dei Giudici, Notai, ed altri Officiali capitolari. La cosa però non potè in questa sessione terminarsi, mentre essendo insorto trà Padri qualche disparere, (f. 194v) soltanto fu risoluto per legge da osservarsi anche nel tratto successivo, che i Giudici nei Capitoli non dovessero essere più di sei, tre dè quali da desumersi dalla Provincia, a cui appartiene il Generale, o Proto Archimandrita che termina il governo, e tre altri della Provincia del nuovo Generale, con questo di più, che uno dei tre primi dovesse denominarsi Presidente e gli altri due giudici, quando il titolo, e la denominazione dei tre secondi doveva essere quanto a due di Giudici, e rapporto al terzo di Notaio.

Con questo metodo, e sistema furono nella seguente sessione con voti segreti (f. 195) pacificamente eletti tali Giudici; à quali in seguito fu fatto prestare il giuramento di adempire con ogni esattezza il loro dovere; avendo poi essi domandato per sapere sin dove si estendesse la loro giurisdizione, e come diportarsi circa il tempo, luogo, e modo de loro giudizi, i PP. concordemente risposero, decidendo che i sudetti Giudici dovessero godere di tutta quell'autorità, che secondo il prescritto dè SS. Canoni, delle Costituzioni Apostoliche, e di quelle della Congregazione Basiliana Rutena gode lo stesso Capitotolo generale, e ciò sopra tutte, e singole persone, o cause di fatto dedotte al loro Tribunale, non così però nelle (f. 195v) cause di diritto. Circa poi il luogo, e tempo dè giudizi (purchè le Cause si decidessero nel giro delle sessioni Capitolari), i Padri lasciarono il tutto ad arbitrio dè Giudici medesimi, ordinando però loro, che tanto i Processi, che le sentenze le aves-

⁴³ Agitur de Sylvetro Rudnyckyj (1752-1777).

⁴⁴ Agitur de Capitulo Gen. Basilianorum s. d. Berestensi IV (2-23. II. 1772). Cfr. M. WOJNAR, *De Capitulis...*, pag. 26-27.

⁴⁵ Antonius Maria Durini (1766-1772).

sero fatte notare nell'ultima sessione del Capitolo, ed avessero altresì fatto trasportare gli atti originali all'Archivio dell'Ordine.

Ciò stabilito si diede fine alla sessione seconda; nel giorno seguente fu tenuta la sessione terza, ma non si vede che in essa fosse stabilita cosa alcuna di particolare. Furono bensì letti due Decreti di questa S. Congregazione fatti per il buon sistema, (f. 196) e regolamento della disciplina monastica. Il primo, che è degli 11 Luglio 1763, merita di esser qui accennato, affinché l'EE. VV. possano essere in istato d'intendere ciò, che si enuncia nel fine di questa terza sessione, e da motivo alla seguente. Nella Congregazione Generale per tanto degli 11 Luglio suddetto essendo state riferite dalla ch. me del Signor Cardinal Galli le Costituzioni formate nell'antecedente Capitolo di Brest, celebrato nel 1759, purchè venissero dalla S. Sede approvate, la S. Congregazione ordinò, che vi si facessero alcune mutazioni e metodicamente si disponessero da dodici Monaci, conforme già aveva (f. 196v) stabilito l'accennato Capitolo Brestense; indi nel Decreto suddetto si determina: et eadem Constitutiones, postquam ab electis duodecim Monachis ad perfectionem redactae, atque in unum corpus collectae fuerint, in proximo Capitulo Generali iterum expendantur, et confirmentur, ac tunc pro impetranda Sedis Apostolicae approbatione ad S. Congregationem remittantur.

In seguito di questo Decreto furono nel 1766 compilate, ed ordinate da dodici Monaci, radunati nel Monastero di Osca,⁴⁶ queste Costituzioni, onde avrebbero dovuto esaminarsi, e confermarsi nel presente Capitolo. Stanti però le critiche (f. 197) circostanze della guerra di Polonia, dei tempi d'inverno, e molto più stante una somma penuria di viveri, non potevano i PP. Congregati lungamente trattenersi in Brest, per fare un maturo esame delle Costituzioni medesime. Laonde stabilirono due cose: la prima, che terminato il Capitolo Generale, i Provinciali, che resterebbero in esso eletti, distribuissero per i Monasteri a loro soggetti copia delle mentovate Costituzioni, affinché fossero dai Monaci considerate; e accadendo di dovervisi fare qualche mutazione, il Superiore del Monastero in occasione di portarsi ai Capitoli Provinciali, si facesse carico di esporre in essi (f. 197v) i sentimenti, ed i voti de' suoi Monaci, per indi pluralità de suffragii risolversi quello che fosse giudicato più espediente al bene della vita monastica, e alla conservazione della buona disciplina. Ciò eseguito si proponessero nel venturo Capitolo Generale, a ciò di nuovo esaminate, potesse questo chiederne dalla Sede Apostolica l'approvazione. La seconda cosa, che stabilirono fu, che sino al nuovo Capitolo Generale dovessero osservarsi le predette Costituzioni, parte come erano state sin ora osservate, parte secondo le mutazioni, che ordinò la S. Congregazione che vi si facessero, parte finalmente a tenore di quanto nuovamente (f. 198) si sarebbe determinato nella futura sessione.

Nella sessione dunque seguente, che fu la quarta, si lessero le Costituzioni del passato Capitolo Brestense ⁴⁷ colle mutazioni, ed aggiunte suddette. Queste non si riportano per extensum, dovendosi dell'una, e delle altre trattare allorchè confermato che sarà nel futuro Capitolo l'intero corpo delle Costituzioni, se ne richiederà alla Sede Apostolica l'approvazione. Caderà però in acconcio di dovere in appresso parlare di alcuni Decreti, e provvidenze appartenenti a questa sessione.

Disbrigato in questa forma l'affare delle Costituzioni, cominciò a trattarsi (f. 198v)

⁴⁶ Monasterium Hosca. Agitur de s. d. Constitutionibus Hoscensibus. Cfr. M. WOJNAR, *De Capitulis...*, pag. 26; - *De regimine Basilianorum a Metropolita Josepho Velamin Rutzkyj instauratorum*, Romae 1949, pag. 92-94.

⁴⁷ Berestense III (5. IX. - 2. X. 1759). - Cfr. *IBIDEM*, pag. 25.

nell'Assemblea dalla elezione del nuovo Proto Archimandrita, o sia Abbate Generale. Prima però di venire a questo passo, nella sessione appresso, che fu la quinta, si stabilì, che il Proto Archimandrita, che resterebbe eletto, dovesse domandare alla S. Sede: 1°. Alcune designate indulgenze. 2°. La facoltà in favore dei Superiori de' Monasteri di poter assolvere dai Casi riservati alla stessa S. Sede. 3°. L'indulto di poter esso, cioè il Proto Archimandrita, promuovere al grado dottorale què Monaci, che per lo spazio di otto anni avessero insegnata la Teologia, come altresì di concedere a què soggetti del Corpo (f. 199) della sua Congregazione, che stimasse capaci, la licenza di leggere libri proibiti.

NOTA: « Circa la facoltà in favore dei superiori de' Monasteri, di poter assolvere da casi riservati alla stessa S. Sede, e da osservarsi, che la detta facoltà è una di quelle inserite nelle formole delle facoltà che, si concedono ai Vescovi, e Prefetti di Missioni, ed i Vescovi Ruteni, che godono le dette facoltà, le hanno comunicabili ai Sacerdoti, che s'impiegano alla conversione delle anime.

» Nel 1760, si fece istanza, che si concedessero al (f. 199v) Proto Archimandrita ed ai due Provinciali le facoltà per comunicarle a quei loro Missionari, che avrebbero essi deputati, ma la S. Congregazione, sentito il Metropolitano, rispose: scribatur iuxta votum Metropolitani, cioè che i Religiosi si presentassero agli Ordinari, da quali trovati abili, gli sarebbero da essi state comunicate le facoltà necessarie.

» Nel 1763, si richiese, che si concedessero ai Missionari della Religione Rutenica que Privilegi soliti concedersi agli altri Missionari. Sopra di che il Nunzio di quel tempo, che fu sentito, rispose, che facendosi dai Basiliani le (f. 200) Missioni ne Paesi nei quali si stende la giurisdizione del Nunzio, ed insieme quella de' Vescovi, e de' Parochi, sembrava, che non vi fosse necessità di accordar loro tutte le facoltà, che si danno agli altri Missionari, mentre potevano nascerne dei sconcerti in pregiudizio della giurisdizione de' Vescovi e de' Parochi che però credeva, che al più si potesse loro concedere quella facoltà che riguardasse il loro interno. Sopra di che li 11 Luglio 1763, fu rescritto:

« Ad facultates Missionariorum quod attinet, servanda esse, respondit, Decreta Summorum Pontificum, et Sacrae Congregationis, praesertim (f. 200v) die 2 Junii 1760 ».

« 3°. Di potere il Proto Archimandrita conferire il Dottorato, la nota su questo articolo si vede al §. *Il primo che ha riguardo* etc.

» Circa la facoltà per il Proto Archimandrita di concedere licenza ai Monaci di leggere libri proibiti, è da sapersi, che a riserva dei Prefetti delle Missioni dell'Asia, Africa, ed America, che hanno la formola 4^a, non si dà ad altri Prefetti la facoltà di conceder licenza ai propri Missionari di legger libri proibiti, benchè abbino dalla S. Congregazione la Prefettura delle Missioni, e le facoltà delle formole, che gli competono. Ora (f. 201) si è visto, che il Padre Proto Archimandrita de' Basiliani Ruteni non ha nè Prefettura, nè facoltà per le Missioni ».

Il soggetto della sessione 6 fu la elezione del Proto Archimandrita, la quale seguì canonicamente nel secondo scrutinio in persona del Padre Porfirio Skarbek Wazynski,⁴⁸ uomo molto rispettabile per i natali, per le sue virtù, per l'attaccamento alla Cattolica Religione, e per l'osservanza delle monastiche Costituzioni. Fattasi l'elezione

⁴⁸ Porphirius Skarbek Ważyński, Protoarchimandrita Ordinis (1772-1780), dein secunda vice 1788-1790. Electus in Ep. Chelmsensem (1790-1804), muneri huic renuntiavit.

fu l'Eletto rivestito delle insegne Proto Archimandritali. Dopo di che, ricevuto avendo i Padri Congregati all'obbedienza, si (201v) diede fine alla sessione.

Nella seguente di non altro si trattò, che della elezione degli Officiali Generali dell'Ordine, cioè de Consultori, del Procuratore, e de Segretari, i quali parimente furono canonicamente, e pacificamente eletti.

In appresso si tennero due sessioni particolari. Una composta de Padri appartenenti alla Provincia di Lituania, e l'altra alla Polacca; ed in ambidue si procedè alla elezione de rispettivi Provinciali, Consultori, e Segretari, senza che vi nascesse per quanto apparisce dissensione alcuna, o disturbo.

Finalmente si venne alla sessione ultima, nella quale furono alcuni (f. 202) Benefattori nuovamente aggregati alla partecipazione delle orazioni, e buone opere de Monaci. Si stabilirono per i venturi Capitoli, quali fossero i Monasteri vocali, tanto riguardo alla Provincia di Lituania, che di Polonia. E rese le debite grazie a Monsignor Vescovo di Luceoria, che con tutta saviezza, e prudenza aveva in nome della Sede Apostolica presieduto all'Assemblea, sotto il dì 23 Febbraro da principio accennato si diede fine al Capitolo, i di cui atti in forma autentica, e legittima furono all'EE. VV. trasmessi per la solita approvazione.

Prima di quest'ora sarebbe stato un (f. 202v) tale affare proposto ai savissimi riflessi dell'EE. VV., se un ricorso dal Padre Geroteo Corcinski, attual Procuratore Generale in Curia della Congregazione Basiliana Rutena,⁴⁹ relativo al detto Capitolo, non avesse apportata la necessità d'interpellarvi Monsignor Nunzio di Polonia, e questo degno Ministro non fosse stato fino a questi ultimi tempi impedito da altri gravissimi affari, di eseguire la commissione.

Più cose domanda il Padre Procuratore Generale in questo suo ricorso, le quali seguendo l'ordine non già di quanto esso espone, ma di ciò che accenna Monsignor Nunzio, (la di cui informazione sarà notata (f. 203) sotto ciascuna domanda), a quattro Capi si riducono: 1mo, alla di lui persona, come rivestita del carattere di Procuratore Generale; 2º, all'autorità del Proto Archimandrita; 3º, al sistema da darsi alle due Provincie di Lituania, e Polonia; 4º, ad alcuni nuovi stabilimenti, che riguardano tutto l'Ordine.

§. I.

Sotto il primo capo si comprendono le seguenti domande.

1. Che essendo ingiurioso alla carica di Procuratore Generale dell'Ordine, che egli venga eletto dopo i Consultori, e che nelle Assemblee generali sieda, e si sottoscriva dopo di quelli, fà istanza, che si (f. 203v) riformi la Costituzione 32 della Sessione 4 dell'ultimo Capitolo, che è del seguente tenore: « De Procuratore statutum est, ut electus post Consultores in Consultorio Generali locum teneat, suoque loco acta Capituli, cum caeteris Officialibus subscribere teneatur ». Egli, come si è accennato, non solo stima una tal Costituzione ingiuriosa al suo officio, ma la chiama altresì del tutto nuova e contraria a quanto si pratica quasi in tutte le altre comunità religiose, nelle quali i Procuratori Generali hanno il distintivo di sedere, e sottoscrivere gli atti immediatamente dopo i Generali. Anzi soggiunge, che in parecchie Congregazioni (f. 204) Regolari di Polonia, i Procuratori sono quelli, che hanno il diritto di convocare il Capitolo. Che quanto alla sua Congregazione egli è il primo Ministro del Proto Archimandrita, e che se i Consultori lo aiutano nel governo cò loro consigli, esso tratta, e maneggia in Roma i di lui affari. Di più vuole, che si

⁴⁹ Hierotheus Korčynskyj (1772-1780).

rifletta, che egli non è congruamente provveduto dalle Provincie, onde non gli sembra dovere di tenere il luogo dopo quelli, che ad esse presiedono. Qualora poi gli obbiettassee, che il primo Consultore è il Vicario nato del Proto Archimandrita, risponde il Procuratore, che allora quando accada, che il detto Consultore diventi Vicario, e ne eserciti le funzioni, egli terrà il luogo dopo di lui (f. 204v).

Informazione di Monsignor Nunzio.

Prima d'informare sopra questo postulato, premette egli, che sebbene i Superiori Generali della Congregazione Rutena rendano giustizia al merito del Padre Procuratore Generale di Curia, stimano tuttavia, che egli abbia facoltà coll'aver presentato alla S. Congregazione un ricorso, nel quale vi sono molte cose, che interessano tutto l'Ordine senza il previo comando de' medesimi Superiori, e che in conseguenza abbia gravemente contravenuto allo stabilimento fatto nell'ultimo (f. 205) Capitolo di Brest, Sessione 4, Costituzione 32.

NOTA: « Nelle, Costituzioni dell'Ordine fatte nel Capitolo Brestense 4, ed esibite nel 1763 alla Sagra Congregazione al numero 15, del Procuratore Generale si dispone, come si legge al foglio annesso, segnato *Lett. A*. Le dette Costituzioni per altro furono dalla S. Congregazione rimesse al Capitolo Generale, come di sopra si è narrato.

» Aggiunge in questo proposito Monsignor Nunzio, che quanto è ragionevole, e giusta una tal Costituzione, altrettanto dura gli sembra l'altra in cui si legge: « *Cautum est ne Rev.mus Proto Achimandrita, suumque (f. 205v) officium audeat extra tempus Capitulorum se ipso, et motu proprio dubia ulla super legibus, aut rebus Congregationem tangentibus formare, aut per Procuratorem resolvenda proponere.*

Poichè avverte che il bene dell'Ordine, e della regolare disciplina può esigere, che il detto Proto Archimandrita anche fuori del tempo de' Capitoli debba ricorrere alla S. Congregazione, la quale per altro affinchè non venga sorpresa nelle istanze, che si proponessero dal medesimo Proto Archimandrita in nome di tutta la Congregazione, stimarebbe opportuno, che si aggiungessero alla riferita Costituzione le seguenti parole: « *Id tamen facere possit, auditis prius (f. 206) Provincialibus, eorumque Consultoriis* ».

NOTA: « In quanto al modo col quale il Proto Archimandrita deve trattare gli affari dell'Ordine, nelle medesime Costituzioni, qui esibite nel 1763, si stabilisce, come si vede nel foglio annesso *Lett. B*.

Ciò premesso, ecco come si esprime lo stesso Monsig. Nunzio in ordine al suddetto primo postulato.

» Insiste il Padre Procuratore, acciò i Procuratori Generali pro tempore vengano eletti prima dei Consultori Generali, che abbiano la precedenza, e sottoscrivano prima di essi gli atti de' Capitoli Generali. Io però non (f. 206v) vedo nè bisogno, nè utilità di fare un tal cambiamento. Il Procuratore Generale è un ministro dipendente dagli ordini del Proto Archimandrita, e dal suo Consultorio. Anticamente veniva eletto soltanto da essi, in appresso se ne è cominciato a far l'elezione nei Capitoli Generali, e una tal elezione si fa dopo quella dei Consultori; perciò ha ora il luogo dopo i Consultori, e prima dei Segretari. Se si elevasse in oggi il Procuratore Generale alla precedenza, che egli pretende, insorgerebbero subito i Procuratori delle rispettive Provincie residenti quì in Varsavia, per essere graduati anche essi sopra i Consultori delle Provincie medesime, e l'alterazione che seguirebbe da (f. 207) questa nuova gradazione, potrebbe in sequela produrne delle altre ».

NOTA: « Su questo articolo altro non si ha, se non che quello che si legge nella Costituzione "*Inter plures*" di Benedetto XIV, suo Bollario, tom. I. p. 346, §. 25,

e solo si può riflettere, che il Procuratore Generale è antico, cioè sino dai tempi di Urbano 8º, come si vede dalla stessa Costituzione "*Inter plures*", alla pag. 349, §. 11, del medesimo Bollario, e gli altri Officiali dè Basiliani Ruteni sono recenti, cioè del 1743, quando chè si unirono in Congregazione li Monaci (f. 207v) della Lituania con quelle della Volhinia.

» 2. Nella Costituzione 33 dell'accennata sessione 4 si determina, che Procurator Romanus non audeat aere alieno gravare hospitium in Urbe S. Sergii, et Bacchi, inconsulto Proto Archimandrita. Ora il suddetto Procuratore chiede che si dichiari, che sotto questa Costituzione non sono compresi què debiti, che si potessero fare per riparare la predetta Chiesa, ed Ospizio, nè per la compra di qualche casa, o di robe, per comodo dell'Ospizio medesimo, giacchè non sempre può commodamente ricorrere al Proto Archimandrita per la licenza.

Informazione di Monsignor Nunzio (f. 208)

» Pretende il Procuratore suddetto nella seconda istanza di non essere obbligato a dipendere nelle spese occorrenti per l'Ospizio Romano della licenza del Proto Archimandrita, e ciò contro lo stabilimento nell'ultimo Capitolo Generale (sessione IV, costituzione 33), onde nulla parmi doversi in ciò innovare, per non dare occasione a qualche Procuratore Generale in avvenire di prendersi in una materia sì delicata eccessive, ed arbitrarie libertà; altrimenti l'Ospizio, e la Congregazione potrebbero trovarsi una volta gravati di debiti non necessari, ne voluti dall'Ordine. (f. 208v) Nel rimanente poi, siccome nella Decretale della sa. me. di Benedetto XIV "*Inter plures*", §. 12, fu stabilito, che i debbiti della fabbrica di detto Ospizio spettar dovessero pro equali alle due Provincie, sarà sempre tenuto il Procuratore Generale di dipendere almeno dal Consultorio Generale, il quale prenderà cogli altri delle Provincie le convenienti da ripartirsi sopra ambedue le dette Provincie. Lo che verrà ad esser conforme al Decreto della S. Congregazione dei 20 Febbraio 1758, in cui per l'ottavo dubbio fu dichiarato, che nè il Padre Procuratore Generale, nè altro Superiore gravar potesse di debito l'Ospizio (f. 209) Romano senza il consenso del Proto Archimandrita, e il beneplacito apostolico ».

NOTA: « Questi Decreti, o proibizioni sono state fatte altre volte, ed in fatti al §. 15 delle Costituzioni Monastiche, esibite nel 1763, si stabilisce tra le altre cose, che il Procuratore Generale non gravi di alcun debito l'Ospizio dè SS. Sergio e Bacco senza sapute del Proto Archimandrita. Indi gli si avverte di procurare al possibile la riparazione, e conservazione degli edifici, e dè mobili di detto Ospizio.

» Nel 1759, ad istanza degli Officiali dell'Ordine, la S. Congregazione decretò, che il Procuratore Generale non facesse debiti (f. 209v) a carico del detto Ospizio senza l'espresso consenso del Proto Archimandrita, col beneplacito apostolico.

» Ma non ostante questo Decreto il Procuratore Generale nel 1761 richiese alla S. Congregazione sussidio per rifabricare il Monastero dè SS. Sergio, e Bacco, dicendo non trovar maniera coll'entrate di esso di addossarsi questa spesa. A tale istanza la S. Congregazione li 8 Giugno 1761 rescrisse: "*Satis provisum per Constitutionem Benedicti XIV*", che sarà al §. 12 della "*Inter plures*".

» È forse perchè il Proto Archimandrita non mancava denari per tale effetto, così la S. Congregazione li 27 Settembre 1766 scrisse al Proto Archimandrita (f. 210) col raccomandargli, che egli, e quei Provinciali liberassero il Procuratore Generale da un debito di circa scudi 500, contratto per la manutenzione della Chiesa, dell'Ospizio, e delle Case annesse a SS. Sergio, e Bacco.

» 3. Fa istanza, che si corregga la Costituzione 60, in cui si stabilisce, che il Sagrestano dè SS. Sergio, e Bacco, il quale è compagno del Procuratore, "*Alternis*

vicibus ex una, et altera Provincia designetur, ita ut munus Procuratoris Generalis gerente Monaco lituano, Sacrista sit Monachus polonus, et e converso". E ciò per conservare il buon ordine, e togliere vari inconvenienti, che nascono dell'essere il Procuratore di una Provincia, ed il Compagno dell'altra (f. 210v).

Informazione di Mons. Nunzio.

» Domanda in terzo luogo, che il Sagrista, o sia il Compagno del Procuratore Generale sia della stessa Provincia, di cui è il Procuratore Generale. Ma sembra all'incontro, che per ovviare alle differenze, e gare, che sogliono essere frà le due Province dell'Ospizio, sia stato saviamente provveduto nell'articolo 60 della cit. sess. IV. dell'ultimo Capitolo, che di ogni Provincia risieda continuamente in Roma un soggetto, cioè il Procuratore Generale dell'una, ed il Compagno dell'altra, e viceversa. Così l'uno dà soggezione all'altro, acciò nulla si machini in pregiudizio di (f. 211) ciascuna della rispettive Province ».

NOTA: « Seguita nel 1743 l'unione delle due Province Lituana, e Polacca, o Volinense, in una Congregazione si providde che delle cariche, o diritti dell'Ordine ne godesse egualmente sì l'una, che l'altra Provincia, e così fu fatto del Procuratore Generale, che risiede in Roma,⁵⁰ ma del Sagrestano della Chiesa dè SS. Sergio, e Bacco, forse perchè carica minore, non se ne fece alcuna menzione.

» Bensì nel mese di Settembre 1759 si tenne dai Monaci il Capitolo Brestense 4^o (f. 211v), nel quale i Padri della Provincia di Polonia pretesero, che il Sagrestano di detta Chiesa si facesse alternativamente dell'una, e dell'altra Provincia, alla quale pretensione si opposero i Padri, della Provincia Lituana, fondati sul loro antico diritto. Onde ne fu rimessa la decisione a questa S. Congregazione, la quale li 11 Luglio 1763 "*Excitatam controversiam de Sacrista Urbis ad proximun Capitulum generale per secreta suffragia definiendam remisit*". Ed il Capitolo ha risoluto come sopra si legge.

» 4. Finalmente chiede, che gli si ottenga nelle pubbliche funzioni il luogo tra Procuratori (f. 212) Generali, salvi i diritti, e le precedenza, che gli possono competere, come Procuratore dell'antichissima Congregazione Basiliana.

Informazione di Monsig. Nunzio.

Per ultimo richiede il luogo fra i Procuratori Generali delle altre Religioni residenti in Roma. Quanto possa ciò convenire alle regole, e ai ranghi, che si osservano nella Cappella Pontificia, e alle precedenza, che possono essere in controversia o con altri Ordini Regolari, o colla Congregazione dè Basiliani d'Italia, e Spagna, eretta dalla sa. me. di Gregorio XIII nell'anno 1579, l'EE. Loro lo giudicheranno. Ma (f. 212v) qualora lo credessero espediente, o fattibile, non è però che io non desideri qualche maggior lustro, o distinzione a una Congregazione, che è in questa Nazione il principale sostegno della S. Unione, e che merita perciò ogni maggior riguardo dalla S. Sede. Non sò, se il detto Procuratore goda della facoltà d'intervenire alle Prediche nel Palazzo Apostolico. Qualora non l'abbia, e qualora la S. Congregazione non sia per procurargli altre prerogative di maggior distinzione, la supplico non di meno a fare qualche attenzione alla suddetta.

§. II

A questi postulati, che riguardano la (f. 213) persona del Procuratore succedono quelli, che hanno relazione all'autorità del Proto Archimandrita, e sono:

⁵⁰ Procuratores semper socium aliquem habebant penes se. Saepe saepius Alumni, qui e Collegio Graeco vel Urbano discedebant per aliquod temporis in Hospitio SS. Sergii et Bacchi residebant.

I. Che alla Costituzione 47 della sess. 4, in cui si dispone: « Ne Abbates ausint adsciscere sibi Coadiutores sine scitu, et assensu Rev.mi Proto Archimandritae », si facciano due aggiunte. La prima alla parola « Abbates », con dirsi « provectae, et morbis oppressae aetatis », la seconda con inculcarsi l'osservanza della Costituzione 8 del Capitolo di Dubno. In essa si ordina, che il Proto Archimandrita per mezzo di Monsignor Metropolitano presenti al Re o a Padroni laici la persona eletta dall'Abbazia, e che quando ne sia da (f. 213v) essi stato riportato il consenso si benedica il nuovo Abbate, e dal Metropolitano suddetto si rimandi al suo Proto Archimandrita perchè lo istalli, e lo metta in possesso dell'Abbazia. La rinnovazione di questa Costituzione sembra al Padre Procuratore molto necessaria, e valevole a tagliare le dissensioni, che non di rado sogliono nascere tra i Metropolitani, e i Proto Archimandriti. Giacchè è accaduto che in morte di qualche Abbate il Metropolitano è stato quello, che ha posto nella Badia vacante l'Amministratore, ha raccomandato ai Padroni i soggetti, li ha benedetti, e finalmente li ha installati (f. 214) senza che il Proto Archimandrita abbia avuto alcuna parte in tutti questi atti.

Informazione di Monsignor Nunzio.

Così esaminate le istanze relative alla persona del Procuratore Generale, passo a quelle, che concernono l'autorità del Proto Archimandrita. La prima riguarda di dare i Coadiutori agli Abbati, secondo le varie occorrenze, che il Procuratore Generale vorrebbe si confermasse, e ampliasse a favore del Proto Archimandrita. Questa facoltà però, la quale porta per fondamento quanto fu stabilito su tal proposito nell'art. 47 dell'ultimo Capitolo Generale, non è per mio avviso, che sommamente (f. 214v) nociva alla buona disciplina dell'Ordine, e all'economia dei monasteri. Onde è che invece di ampliarla, converrebbe forse restringerla. Non è fra i Basiliani una divisione di mense Abbaziale, e Conventuale. Sicchè i Monasteri che hanno la disgrazia di essere Badie, sono per lo più scarissimi di famiglia, e questa trovasi spesso volte in dissapore, e dispetto coll'Abbate, per ragione delle vettovaglie, che non le sono sufficienti; le chiese mal servite, e le fabbriche non convenientemente riparate. Se l'Abbate non è più che sobrio, ed esemplare (f. 215) smunge dalla Badia quante più rendite può, affine di vivere più lautamente nell'appresso decoro dal suo estrinseco carattere, sfoggia in alloggi di estranei ospiti e arricchisce i propri congiunti. Aggiungendosi a tali Abbati i Coadiutori, conviene che il Monastero soggiaccia a nuova spesa, la quale non ricaderà mai a carico del Coadiuto, ma bensì della Comunità religiosa. Oltre di che potendo facilmente il Coadiutore venire in discordia col Coadiuto, succederà nella Comunità uno scisma fra quelli cioè che tengono le parti del Coadiuto, e quelli, che, come al sol nascente, rivolgeronsi piuttosto al (f. 215v) Coadiutore.

Sicchè mio parere sarebbe, che nè gli Abbati abbiano facoltà di scegliersi Coadiutori, nè il Proto Archimandrita di approvarli, se prima non ne vengono esposti alla S. Congregazione i motivi, e la necessità, che in vari casi può accadere di un tal provvedimento; necessità che non sarà che rarissima; giacchè per quanto spetta al buon ordine della disciplina monasterica, se l'Abbate non è idoneo, vi supplisce il Vicario, o sia Superiore locale, che regge tutta la famiglia religiosa, e per lo più non è che il favore, e l'impegno di promuovere qualche soggetto, che fa comparire una (f. 216) necessità di dare agli Abbati dei Coadiutori. In tal guisa toglierassi anche agli ambiziosi monaci l'occasione, o sia la tentazione di andar espicando con pregiudizio della regolare subordinazione il consenso degli Abbati, e le nomine regie, o patronali, e si lascerà ai più benemeriti la speranza di un qualche premio nei contingenti casi delle vacanze.

Soggiunge a questa il Padre Procuratore generale una nuova istanza. Spetta, dic'egli, al Padre Proto Archimandrita l'assegnare Amministratori nelle Badie vacanti. E' un pezzo che il Metropolitano di Russia si usurpa questo ius, come può osservarsi (f. 216) dall'Istruzione intorno agli abusi dei Ruteni, mandata con lettera della Sagra Congregazione ai 22 di Aprile del 1747 a Monsignor Archinto,⁵¹ allora Nunzio in Polonia. Anche Monsignor Sceptycki, come Coadiutore della Metropolia, e in tempo che amministrava,⁵² continuò a turbare in ciò i diritti del Proto Archimandrita. Onde la Sacra Congregazione potrebbe prevenire altri simili casi, provvedendo, quanto le piacerà, a tenore delle anteriori disposizioni.

NOTA: « Riguardo alla prima parte di questo articolo è da sapersi esser cosa nuova, ed inusitata, che agli Abbati dè Basiliani Ruteni si diano i (f. 217) Coadiutori.

» Il primo caso sopra di ciò occorso fù nel 1768, allorchè l'Abbate Ourucense per la sua poca salute richiese al Papa, che gli si desse per Coadiutore un Monaco, che nominò. La S. Congregazione non avendo esempi su di ciò ne richiese informazione a Monsignor Nunzio in Polonia, sentiti li Superiori dell'Ordine.

» Rispose Monsignor Garampi li 7 Aprile 1773, che nel Capitolo Generale, di cui ora si tratta,⁵³ il Decreto su le Coadiutorie emanò a caso senza veruna previa deliberazione, che uno degli Abbati ne fece parola in sequela dell'esempio per la prima volta successo nella Badia Ourucense (f. 217v) (quale non ebbe effetto), e siccome era in quel stesso tempo invalsa la voce, che all'Arcivescono Armeno di Leopoli⁵⁴ commendar si volesse una Badia dè Basiliani Ruteni, perciò ad eludere un tal progetto, subito fu abilitato (sarà stato dal Capitolo) ogni Abbate a destinarsi un Coadiutore, e che così immediatamente fosse eseguito.

» Nella Decretale "*Super Familiam*", Tom. 4, del Bollario di Benedetto XIV, alla pag. 416, §. 2, non si legge, che il Metropolitano, nè il Capitolo Generale, nè il Proto Archimandrita possino dare i Coadiutori agli Abbati.

(f. 218) » Riguardo alla seconda parte del postulado, si rincontra esser vero, che nel Capitolo di Dubno, approvato dalla S. Sede, si stabilisce circa i Monaci promovendi alle Abbadi, che il Proto Archimandrita col suo Consultorio presenti al Metropolitano la persona idonea, ed il Metropolitano, non trovato in esso canonico impedimento, la presenti al Re, e nel caso di trovarsi impedimento, il nuovo Candidato sarà eletto dal Proto Archimandrita col Consultorio, e sarà presentato al Metropolitano.

» Oltre di ciò nella detta Decretale "*Super Familiam*" si vede il modo d'istituire gli Abbati tra i Monaci Ruteni ».

(f. 218v) II. Che si risolva un grandissimo dubbio insorto tra il Proto Archimandrita, ed i Provinciali sull'intelligenza di un Decreto di questa S. Congregazione del seguente tenore: « In casu privationis, vel mutationis Superiorum in monasteriis insignibus, Provinciales recurrere teneantur ad Proto Archimandritam, ut de Monachis propositis ab ipso Proto Archimandrita cum suo Consultorio, illud cum eodem Consultorio statuatur quod iustitiae, regulari observantiae, atque monasteriorum utilitati magis consonum videbitur ». Ora il dubbio, che fu anche proposto nella sessione 4, num. 24, dell'ultimo Capitolo, e rimesso alla dichiarazione dell' EE. VV., consiste

⁵¹ Albericus Archinto, Nuntius Versaviensis (1746-1754).

⁵² Agitur de Leone Szeptyckyj, ab anno 1762 Coadiutore Metropolitae Kiovensis. Hic ann. 1769-1771 Metropoliam Kiovensam administrabat ex dispositive S. Sedis, ob difficultates, quas habuit his temporibus Metropolita Kiovensis, Philippus Volodkovyč, cum Aula Varsaviensi. Cfr. supra, in principio praesentis voluminis.

⁵³ Agitur de Capitulo Gen. Berestensi IV (1772).

⁵⁴ Archiepiscopus Armenus Leopoliensis erat Jacobus Stephanus Augustynowicz (1751-1783).

in vedere, e risolvere, se sotto (f. 219) nome di ucciso, che si deve fare in caso di vacanza come sopra, debba intendersi una mera raccomandazione di uno, due, o più soggetti da farsi dal Provinciale al Proto Archimandrita, oppure una formale proposizione, e nomina dè soggetti medesimi, talmente che il Proto Archimandrita non debba scegliere, che uno de proposti dal Provinciale.

Informazione di Monsignor Nunzio.

Altro dubbio di gran rilevanza contiensi nella settima istanza. La S. Congregazione con suo Decreto del Primo Settembre 1766 vuole, che « In casu privationis, vel (219v) mutationis Superiorum in Monasteriis insignioribus, Provinciales recurrere teneantur ad Proto Archimandritam, ut ex Monachis propositis, ad ipso Proto Archimandrita cum suo Consultorio illud cum eodem Consultorio statuatur, quod iustitiae, regulari observantiae, et monasteriorum utilitati magis consonum videbitur ».

Nell'ultimo Capitolo Generale Art. 24 fu proposto il dubbio, se sotto nome di detto ricorso intender si debba una mera raccomandazione, che il Provinciale faccia dei soggetti più idonei, ovvero una formale proposizione, e nomina unius, duorum, vel trium soggetti scelti da lui, e (f. 220) dal suo Consultorio, in guisa, che il Proto Archimandrita non debba prescegliere, che uno dei proposti.

I Provinciali allegano le Costituzioni del Capitolo Generale di Dubno del 1743, e di Brest. 1747. e 1751., dalle quali costa, che il Candidato veniva eletto dal Provinciale, e suo Consultorio, e indi proposto al Proto Archimandrita, qui non adivento canonico impedimento, cum aprobare tenebitur. Ma siccome codesta S. Congregazione al dubbio II proposto ai 26 Novembre 1752. rispose, che « Provinciales tenentur omnino recurrere ad Proto Archimandritam, ut de propositis ab ipso Monachis illud una cum suo Consultorio (f. 220v) statuatur, quod iustitiae magis consonum videbitur ». Insorse quindi materia di questione fra i Proto Archimandriti, e i Provinciali pro tempore, quello interpretando, e adattando a se stesso le parole *ab ipso*, e questi all'incontro riferendole a ciascuno di loro. Sicchè cominciò quindi un'occasione di dispute frà le Parti, talora promovendo i Proto Archimandriti l'esecuzione della propria interpretazione, e talora astenendosene per non irritare i Provinciali; onde è che per togliere finalmente ogni seme di gelosie, e discordie, risolvè il Capitolo ultimo Generale di chiedere alla S. Congregazione la dichiarazione (f. 221) della di lei mente su di tale articolo.

I Provinciali credono convenir loro di nominare tre, o quattro soggetti per ogni vacanza, e non ripugnando di lasciare che il Proto Archimandrita unitamente col suo Consultorio ne prescelsa uno a suo arbitrio, e prudenza; dicono ch'essi più assai, che il Proto Archimandrita conoscono l'idoneità dè soggetti; giacchè essi soli girano ogni anno per la rispettiva loro Provincia, intieramente la visitano, vedono i bisogni di ogni Monastero, ed esaminano gli andamenti, e le azioni di ogni Monaco. Laddove il Padre Proto Archimandrita risiede fissamente (f. 221v) nel Monastero destinato alla sua residenza, e non può d'ordinario avere se non che di seconda mano, e meno piene cognizioni dei monasteri, e monaci di ambedue le Provincie, e di quella specialmente, di cui egli non è.

Dicono finalmente, che il sistema della loro Congregazione è ben diverso da quello di quegli Ordini monastici, o religiosi, nei quali il Generale ha una autorità presso che monarchica; ma che la Congregazione Basiliana è sopra un piede affatto diverso. Il Proto Archimandrita non ha l'autorità di visitare i Monasteri fuori di alcuni casi urgenti, come fu prescritto nella Decretale « *Inter* (f. 222) *plures* », art. 26, che non può introdursi nelle ubicazioni, o traslazioni dei Religiosi da un monastero all'altro, nè nell'elezioni dei Superiori dei Monasteri non insigni, con-

forme fù dichiarato dalla suddetta Congregazione del 1752, su i Dubbi del Capitolo Generale di Brest del 1751, nella quale fu stabilito, che il Provinciale col suo Consultorio in vigore del Capitolo di Dubno (Sess. XIII, Cost. 7) possa mutare i Superiori dè Monasteri minori indipendentemente dal Proto Archimandrita, il quale non ne ha che una mera partecipazione, per spedire le obbedienze ai soggetti destinati dal Provinciale.

(f. 222v) Dal sin quì detto, e da quanto mi diedi l'onore di esporre all'E. V. col mio dispaccio dei 2 Marzo scorso, relativamente al soggetto di questa istanza, può ben decidere su di quel che più convenga al bene dell'Ordine, e della regolare disciplina; mentre io per affinità della materia in questione, credo opportuno di soggiungere un articolo rispetto alle nomine degli Alunni di Roma, Vilna, e Brunsberga, intorno alle quali sono pur anche frà se discordi il Padre Proto Archimandrita, e il Padre Provinciale di Lituania. Si trova questi in possesso di spedire ai due ultimi quei soggetti, che più gli piacciono senza dipendenza alcuna (f. 223) dal Proto Archimandrita. Al contrario il Proto Archimandrita scieglie a suo piacimento i soggetti delle rispettive Provincie, per spedirgli a Roma. Pretendono i Provinciali, che questo stesso non debba farlo senza la loro intelligenza. Gran dissidio fu vi l'anno scorso fra il Proto Archimandrita, e il Provinciale di Lituania per tal motivo; ma io procurai di sopirlo, inducendo il Padre Provinciale a lasciar partire per Roma il già destinato dal Proto Archimandrita. E per riconciliare più stabilmente gli animi, proposi ad ambedue il progetto, che d'ora innanzi tanto per i Collegi (f. 223v) di Vilna, e di Brunsberga, quanto per quelli di Roma, ogni Provinciale nomini al Proto Archimandrita tre soggetti per ogni luogo vacante, e un di essi venga da lui prescelto. Il Padre Provinciale di Lituania che più vi perdeva, si conformò volentieri al mio suggerimento; ma il Padre Proto Archimandrita non volle aderirvi, pretendendo, che il possesso in cui sono i Provinciali di Lituania, di spedir liberamente, e senza sua intelligenza gli alunni ai Collegi di Vilna, e Brunsberga, sia abusivo. È da riflettersi però, che anche in proposito degli Alunni ricorre la riflessione già soprallegata intorno (f. 224) ai Superiori, che il Proto Archimandrita, non può sì ben conoscere l'idoneità, e docilità dei soggetti da spedirsi, quanto conoscer la possono i rispettivi Provinciali. Onde quantunque non richiesta dal Padre Procuratore Generale, penso nondimeno, che sarebbe molto opportuno una dichiarazione della Sacra Congregazione anche rispetto a questo articolo in quel modo, che ella giudicherà convenire, o con autorizzare ciascuna delle Parti nel possesso in cui di fatto si trova, o con prescrivere il da me proposto, ovvero qualunque altro temperamento.

NOTA: Per intelligenza del sopradescritto dubbio (f. 224v) si danno all'EE. VV. nell'annesso foglio segnato *Let. C.* i Decreti emanati sù questo particolare.

§. III.

Le istanze poi del Padre Procuratore, che conforme si è divisato, hanno riguardo alle due Provincie, si restringono parimenti a due.

La prima: Che sebbene l'ultimo Capitolo Generale, Sessione 4, num. 61, abbia rimesso ad altro tempo più opportuno l'esecuzione del Decreto di questa S. Congregazione del primo Settembre 1766 circa la divisione delle Provincie, tuttavia egli stima, che le circostanze presenti del Regno di Polonia sarebbero molto a proposito per far tal divisione e perciò (f. 225) supplica, che senza aspettare altro Capitolo generale, l'EE. VV. concedano al Padre Proto Archimandrita la facoltà di poter col suo Consultorio, e con quelle delle Provincie procedere sù tal materia, e intesi i pareri di sei o otto Superiori dè Monasteri più insigni venire alla elezione dè Nuovi Provinciali.

Informazione di Monsig. Nunzio.

Restano ora da esaminarsi le istanze proposte dal Padre Procuratore Generale relativamente alle due Provincie, e finalmente a tutto l'Ordine in generale.

La più rilevante mi sembra quella di (f. 225v.) una nuova coequazione, e divisione delle due Provincie. Convieni avvertire però, che nel Capitolo generale di Dubno del 1743, nel quale per provvidenza della sa. me. di Benedetto XIV furono ridotti i Monasteri delle due separate Provincie in una sola Congregazione, avendo la Provincia di Polonia eccitato la pretensione, che da quella di Lituania le fossero ceduti dieci Monasteri da lei posseduti, entro i limiti della propriamente detta Polonia, o Corona, fuori cioè di quelli di Liturgia, la S. Congregazione ai 21 di Settembre 1753 ordinò a Monsignor Archinto, Nunzio in Polonia, di (f. 226) procedere contro il Provinciale per la eliminazione, e revoca della manifestazione suddetta, dandogli facoltà di procedere in caso di renitenza sino alla di lui deposizione, e relegazione in un Monastero. Onde essendosi poi sottomessi, e il Provinciale, e i Consultori della Provincia di Polonia, come rilevasi dall'avviso avanzatone alla S. Congregazione dal Nunzio alli 8 di Aprile del 1754, sembra, che dopo un tal fatto non convenga di pensare ad altra coequazione.

Oltre di che sarebbe opera perduta il volerla fare adesso. Converrebbe aspettare di vedere sù di quel piede mantener si potrà la giurisdizione (f. 226v) dei rispettivi Provinciali nelle porzioni della Polonia, e Lituania, che sono ora passate sotto il Governo Austriaco, e Russo. Restano ora compresi sotto l'Austriaco Monasteri 41 alla Provincia Polona, e uno della Lituania, nei quali risiedono attualmente Sacerdoti 248, Chierici 33, Laici 38, in tutto Religiosi 319. E sotto il governo Russo sono passati 20 Monasteri, ne quali sono Sacerdoti 107, Chierici 45, Laici uno, in tutto 153. È pur troppo verisimile che i rispettivi Governi non sieno per permettere la solita influenza, e giurisdizione dei Provinciali di Polonia, e di Lituania nei propri Stati; (f. 227) e quindi la prudenza esige di nulla frattanto innovare, per non occasionare coll'interno movimento di questi Religiosi qualche alterazione all'attuale stato della giurisdizione dei rispettivi loro Superiori.

Qualora succeda, che tutti i Monasteri suddetti passati ora sotto i rispettivi nuovi Governi temporali Austriaco e Russo, rimaner debbano avulsi dalla giurisdizione del Proto Archimandrita, e dei Provinciali di Polonia nei Domini della Repubblica di Monasteri 31, nè quali oggi sono Sacerdoti 225, Chierici 42, Laici 36, in tutto 303, e la Lituania di Monasteri 51, ne quali (f. 227v) sono Sacerdoti 364, Chierici 70, Laici 16, in tutto 450.

NOTA: « Non si comprende quali debbano essere li nuovi Provinciali, che il Proto Archimandrita dice dover eleggere, dopo fatta la divisione delle Provincie, atteso chè li due Provinciali stabiliti nella Congregazione de' Monaci Basiliani Ruteni, di già sono stati eletti nel presente Capitolo Generale, onde non vi resta da eleggersene altri.

« Riguardo poi alla divisione delle Provincie, dal foglio annesso segnato *Lettera D.* si degneranno l'EE. VV. considerare se debba farsi ».

(f. 228) La 2da istanza, che si approvi quanto si domanda al numero 5 della più volte nominata Sessione 4, cioè, che si permetta in caso d'impedimento, che i Capitoli Generali si radunino nei Monasteri, che saranno creduti più commodi, non ostante, che negli antichi statuti si assegnino per i Capitoli suddetti due sole Città.

Informazione di Monsig. Nunzio.

Altro dubbio di minor rilevanza, e per cui ricorre la sopraccennata difficoltà, nasce sul luogo, dove celebrar si debbano i Capitoli Generali, qualora occorra im-

pedimento di non poterli tenere nei soliti Monasteri, già destinati dal Capitolo Generale (f. 228v) di Dubno.

Nel 1751, avendo supplicato Monsignor Metropolitano di Russia, acciò fosse destinata la Città di Novogrod pel Capitolo generale come la più commoda per lui già infermo e in età avanzata, la S. Congregazione rimise l'Istanza all'arbitrio del Nunzio, il quale sostituì il Monastero di Bythin a quello di Novogrod, conforme rilevasi dalle lettere della S. Congregazione dei 9 Gennaro, e 7 Agosto del 1752 a Monsignor Archinto. Ma poi nel 1752, ai 26 Novembre, la stessa S. Congregazione ordinò, che senza sua licenza non possano mutarsi i luoghi destinati per i Capitoli Generali. Onde ad evitare le doglianze (f. 229) di Monsig. Metropolitano, e se a schivare le gare delle rispettive Provincie, parmi che il più opportuno partito sia quello di lasciare quei Religiosi nella necessità di ricorrere all'Oracolo della S. Congregazione, allorchè per un qualche straordinario accidente resti impedito di convocare il Capitolo Generale nei soliti, e fissati Monasteri, e che qualora un tal tempo non vi sia, resti autorizzato il Nunzio pro tempore a provvedervi secondo la sua prudenza.

NOTA: « Nel Capitolo generale tenuto in Dubno si decretò che i Capitoli Generali si tenessero indispensabilmente nei (f. 229v) Monasteri circonvicini a Brest di Lituania, ed Albaduale, una volta in uno, e l'altra nell'altro.

» Nella Congregazione Paricolare tenuta coram SS.mo li 19 Dicembre 1752 fu proposto il quesito: se fosse lecito al Metropolitano, o al Proto Archimandrita con Consultorio assieme, o separatamente di designare altro luogo diverso dalli destinati nel Capitolo Dubnense per tenersi li Capitoli Generali. La S. Congregazione rispose *Non licere sine dispensatione S. Congregationis de Propag. Fide* ».

§. IV.

A tutto l'Ordine finalmente appartengono i tre seguenti postulati (f. 230) del Padre Procuratore.

Il primo, che ha riguardo alla Sess. 5^a dell'ultimo Capitolo, si è, che si ammettino dal Padre Proto Archimandrita alla Laurea Dottorale in Sagra Teologia non solo quei soggetti, che per lo spazio di otto anni avranno insegnato tal facoltà, ma eziandio quelli i quali per detto tempo avranno esercitato l'ufficio di Predicatori, o nelle Chiese dè Monasteri, oppure nelle sante Missioni.

Informazione di Monsig. Nunzio.

Dopo le Istanze comuni alle due Provincie, vengono quelle, che riguardano la Congregazione Polona, e tutto l'Ordine (f. 230v) Basiliano. La prima racchiude un nuovo postulato del Padre Procuratore generale, cioè che alla Laura di Teologia vengano ammessi non solo quelli, che l'avranno professata per otto anni, ma anche coloro, che per altrettanto spazio di tempo si saranno esercitati nella predicazione della divina parola.

Un tal postulato però, siccome sembrami pregiudiziale al maggior profitto, e fondamento, che i Religiosi far possano nelle teologiche discipline, professandole per otto continui anni, sarei quindi di sentimento, che per mantenere l'emulazione negli studi a più gran vantaggio (f. 231) della Congregazione, nulla convenga in ciò di mutare; al che mi determino tanto più facilmente, quanto che nell'ultimo Capitolo Generale (Sess. IV, Art. 41) fu stabilito, che quelli ancora, i quali per sei anni si fossero occupati nella predicazione della parola di Dio, fossero riputati anch'essi

capaci dei Superiorati, ed altri Offizi dell'Ordine, egualmente che quelli, i quali per lo stesso spazio di tempo avessero insegnato le scienze.

NOTA: « Alcuni Ordini regolari conferiscono ai loro studenti la Laurea Dottorale. Si suppone, che ciò facciano in vigore de' Privilegi concessi ai loro Istituti (f. 231v) dalla S. Sede; ciò premesso è da sapersi, che nel 1624 li Monaci Basiliani Ruteni non erano ridotti in Congregazione, e non ostante ciò il Metropolitano Ruteni di quel tempo fece alla S. Congregazione alcune petizioni per essi Monaci, su la prima delle quali la S. Congregazione li 4 Ottobre 1624 decretò: "*Communicationem Privilegiorum Regularium, quam pro Monachis Ruthenis S. Basilii unitis Metropolita petebat, iustis de causis denegavit*".

» 2. *Mandavit ut Monachi praedicti scripturam Privilegiorum Regularium, quae sibi concedi cupiunt, exhibeant, quia SS. mus ea, quae fuerint rationabilia, libentissime concedet.*

(f. 232) » La scrittura non fu presentata, nè più si trattò di quest'affare.

» Ora detti Monaci sono uniti in Congregazione, e per ordine di questa S. Congregazione hanno eretti in quelle due Province due studi di Filosofia e due di Teologia ».

Il 2. postulato concerne una mutazione, che stima necessaria di doversi fare alla Costituzione 31, della sessione 4, ove si legge, « *ut Abbates dent operam quatenus Pontificalibus utantur iuxta praescriptum Decretorum S. Congregationis Rituum* », alle quali parole crederebbe, che dovessero sostituirsi queste, cioè « *iuxta Euchologia, et praescriptiones Ecclesiae Graecae* »

(f. 232v) Informazione di Mons. Nunzio,

Succede a questa istanza, che si esercitino i Pontificali « *iuxta Euchologia, et praescriptiones Ecclesiae Graecae* ». Codesta Sacra Congregazione rifletterà, se debba ammettersi una espressione così generica, o non più tosto aggiungervi « *approbata, et approbatas a S. Sede Apostolica, et iuxta Decreta S. Congregationis, in quantum nempe cum Ritu Rutheno conciliari possint* ».

NOTA: « Converrebbe sapersi se tutti gli Abbati o sieno Archimandriti de Monaci Basiliani Ruteni abbiano l'uso de Pontificali. Nascendo questo dubbio da una risposta data nel 1728 (f. 233) da questa Sagra Congregazione.

» Si trattò allora: Se il Padre Generale de' Basiliani dovesse precedere agli Abbati Infulati; la Sagra Congregazione li 19 Aprile 1728 rispose: "*Dilata, et interim melius explicent, quid intelligantur sub nomine Archimandritarum Infulatorum*". Questa spiegazione non fu fatta, ne più si trattò di questo punto ».

Il terzo contiene una supplica in nome del Proto Archimandrita per ottenere dalla Santità di Nostro Signore un Breve, in cui si dichiara, che i Monaci della sua Congregazione devono precedere a tenere il luogo più onorevole sopra tutte le altre comunità religiose, e ciò per togliere le controversie, (f. 233v) che il più delle volte con scandalo de' popoli sogliono nascere tra i suoi Monaci, e gli Ordini mendicanti.

Informazione di Mons. Nunzio.

Finalmente nell'ultima istanza domanda il Procuratore Generale, che sia dichiarata la precedenza dei Basiliani sopra tutti gli altri Ordini religiosi. Ma oltre che ricorrono su questo proposito le riflessioni, che ho sopra accennate, non parmi essere ora il tempo di cagionare nuove inquietudini, e torbidi fra questi Religiosi per un sì geloso, e insieme inutile articolo.

Questi sono i Postulati del Padre (f. 234) Procuratore sulla riforma, modifica-

zione, o estensione di alcune Costituzioni dell'ultimo Capitolo, con le rispettive informazioni di Monsignor Nunzio.

Mentre si attendevano sì fatte risposte dell'apostolico ministro, sopraggiunse un Memoriale del Padre Provinciale, e Consultorio di Lituania, nel quale si domandano due cose. La prima, che si risolva in favore de' Provinciali la controversia insorta tra essi, e il Padre Proto Archimandrita sulla nomina de' Superiori de' Monasteri insigni. La seconda, che le Coadiutorie degli Abbati non si ammettino, o almeno non si spediscano, se non col previo assenso della Sagra Congregazione. Molte sono le (f. 234v) ragioni che si adducono in questo Memoriale per muovere l'EE. VV. a condescendere all'una, e l'altra petizione. Ma siccome queste nella loro sostanza sono state riportate da Mons. Nunzio nella sua informazione, si tralascia per brevità di darne un più minuto dettaglio; solo si aggiunge, che l'E.mo Signor Cardinal Decano con suo viglietto a Monsignor Segretario ha avanzato particolari uffici in favore dei Provinciali.

Fu creduto bene di comunicare un tal Memoriale al Padre Proto Archimandrita, ed ingiungergli, che di commun consenso con i Provinciali e loro Consultori avesse presa qualche deliberazione sopra i due accennati (f. 235) capi, ed indi l'avesse partecipata alla S. Congregazione, la quale credendola consentanea al bene dell'Istituto in occasione di dover esaminare gli Atti dell'ultimo Capitolo l'avrebbe approvata.

In esecuzione di quest'ordine scrive il Proto Archimandrita di aver partecipato ai suddetti Provinciali quanto dall'EE, VV. gli si scriveva. Non costa però, che le Parti sieno convenute in alcuna deliberazioni. Manda bensì il Padre Proto Archimandrita un foglio sottoscritto dal suo Consultorio, nel quale si adducono varie ragioni, che assistono il Proto Archimandrita suddetto per opporsi alle pretensioni de' Provinciali, che intendono (f. 235v) in oggi di spogliarlo del diritto di nominare i Superiori de' Monasteri.

Che altro è, dicono gli autori del foglio, il dare a Provinciali la vera nomina de' soggetti de' Monasteri insigni, se non stabilire una cosa, la quale non si accorda collo spirito dei Decreti di questa Sagra Congregazione, e particolarmente di quello dei 24 Novembre 1752, del primo Settembre 1766, e 25 Giugno 1770. Che altro è, se non fare il Proto Archimandrita esecutore delle disposizioni, e volontà de' Provinciali? Che altro, se non levargli uno dei più bei lustri della sua dignità, quale è quello di premiare le persone meritevoli, e di (f. 236) escludere dalle cariche i meno buoni? Che altro è, se non fare i Provinciali indipendenti, e non soggetti a poter essere riprovati nell'elezioni, che fossero per fare non conformi alla giustizia ed all'equità? Che altro è, finalmente, se non un dar ansa, che i Monasteri rimanghino lungo tempo vacanti? Mentre sovente accade, che stando i Provinciali in visita non possono radunare i Consultori, e scegliere i soggetti da nominarsi al Proto Archimandrita. Quando all'incontro questi, che non parte da sua residenza, può subito effettuare l'elezioni coll'intelligenza del suo Consultorio, che non gli si stacca mai dal lato.

NOTA (f. 236v): « Li Decreti dei 24 Novembre 1752, del primo Settembre 1766, e de 25 Giugno 1770, sono riportati nel detto foglio annesso, segnato *Lett. C.* ».

Questo è quello, che riguarda le nomine. In ordine poi al punto delle Coadiutorie asseriscono che la Costituzione 47 dell'ultimo Capitolo, nel quale si prescrive, che le Coadiutorie non si facciano se non coll'assenso del Proto Archimandrita, ebbe origine dal fatto particolare di un'Abbate, il quale si era scelto il Coadiutore, inconsulto il medesimo Proto Archimandrita; che per altro (f. 237) in alcuni casi, e

particolarmente quando non si possono provvedere le Abbadi con i Vicari, tali Coadiutorie sembrano necessarie; e finalmente che all'EE. VV. spetta il risolvere, e prescrivere il modo di regolarle, affinchè da esse non ne nasca detrimento alla disciplina monastica, e svantaggio a Monasteri particolari.

Dopo il sin qui esposto giova di riferire due altre rimostranze, fatte all'EE. VV., perchè venghino moderate due altre Costituzioni della Sess. 4, del più volte mentovato Capitolo. La prima è dell'Em.mo Signor Cardinal Decano, il quale in nome della Real Corte di Polonia mette (f. 237v) in vista, che il nuovo stabilimento inserito nel detto Capitolo, che i soli Nobili debbano per l'avvenire essere promossi ai Superiorati dei rispettivi monasteri, non solo è contrario a ciò, che sin'ora si è praticato, ed allo spirito dell'Istituto, ma altresì viene a deprimere il merito di molti soggetti, i quali sono provveduti delle necessarie prerogative per aspirare al conseguimento di sì fatti superiorati, sebbene non siano nati Nobili. E però l'Eminenza Sua, a scanso di tali inconvenienti, stima necessario di abolire tale stabilimento. Anzi per ovviare a qualunque arbitrio, che potesse esser (f. 238) fomentato dall'idea che corre presso ad alcuni, giudicherebbe molto opportuno, che in luogo di essa legge si stabilisca, che i Provinciali possano proporre al Consultorio Generale què soggetti, che giudicheranno degni al governo, che saranno forniti di quelle doti, e qualità, che le leggi canoniche, e le pie intenzioni del Santo Fondatore esigono in chi deve agli altri presiedere.

NOTA: «Nel 1769, pretendendo gli Abbati, che il Proto Archimandrita, li Provinciali, e li Consultori dell'una e l'altra Provincia si desumessero per l'avvenire dal loro ceto, o di (f. 238v) averne l'alternativa con i semplici Monaci, accennarono la qualità, che in essi era della nobiltà, ma non ostante ciò la Sagra Congregazione li 4 Dicembre 1769 decretò sù la loro istanza: "*Nihil esse innovandum*". E li 25 Giugno 1770, riportasi questa Causa con nuove scritture, presentate qui dal Signor Marchese Antici, Ministro di sua Maestà il Re di Polonia, la Sagra Congregazione rispose: "*In decisis*" ».

La seconda rimostranza vien fatta in una sua lettera dal P. Giacinto Nesterski, Monaco Basiliano Ruteno, ed uno dè Segretari dell'Ordine. In essa espone, che due sino da tempi antichissimi sono i (f. 239) Segretari del suo Istituto: uno della Provincia di Lituania, e l'altro di quella di Polonia. Tra ambedue questi soggetti erano ripartite tutte le fatiche delle spedizioni, che certamente sono in grandissimo numero, e di diversi generi. De che poi nell'ultimo Capitolo, senza l'intelligenza dè Padri Capitolari, ma per mero arbitrio del Notaro, che stendeva gli Atti, furono inseriti due articoli, cioè che due dovessero essere i sigilli dell'Ordine, uno maggiore, e l'altro minore, e che parimenti in due libri dovessero registrarsi gli affari appartenenti alle spedizioni dell'Ordine medesimo, perchè ciascun (f. 239 v) Segretario potesse ritenere un sigillo, ed un registro, da che dissì furono inseriti nel Capitolo tali articoli, presente uno di questi Segretari, che è quello che appartiene alla Provincia di cui è figlio il Proto Archimandrita, di non esser tenuto a fare altro, che a custodire il suo sigillo, che è il maggiore e a conservare il registro delle Consulte le quali ben di rado accadono. Laonde, trovasi il ricorrente Padre Nesterski, altro Segretario, talmente aggravato dalle fatiche, ed imbarazzato dalle fatiche del suo officio, che dubita di soccombervi, e di perdervi la sanità e la vita. egli sebbene veda, e conosca, che l'altro (f. 240) Segetario, suo compagno, malamente si fondi nei due accennati articoli capitolari, giacchè in essi non si dà veruna essenzione dalle fatiche al segretario, che appartiene alla Provincia del Proto Archimandrita, tuttavia per il bene della pace, e per non rompere la buona armonia, che deve passare col

suo Collega, desidera, che l'EE, VV, dichiarino, che rispetto al ripartimento delle fatiche, si osservi quanto era solito a praticarsi dai Segretari, prima che si inserissero negli Atti Capitolari gli accennati due articoli.

Questo ricorso fu comunicato a Monsignor Nunzio di Polonia pro (f. 240v) informazione, ma non si vede che questo Prelato abbia sin'ora risposto. Finalmente si aggiunge un postulato, che fa il Proto Archimandrita, non perchè questo abbia relazione al Capitolo generale, di cui si è sin'ora trattato, ma perchè riguarda la Congregazione Basiliana Rutena. Domanda dunque il Padre Proto Archimandrita, che si ottenghi della Sede Apostolica un Breve, nel quale si conceda alla sua Congregazione la comunicazione de' Privilegi, che sono stati accordati alle Religioni mendicanti, o si dichiari, che questi già le competono.

Tutto ciò premesso, e restringendo sotto vari capi la materia del presente (f. 241) Sommario, si propongono all' EE. VV. i seguenti dubbi, affinchè si degnino di risolverli:

I. Se generalmente parlando debbano approvarsi gli Atti dell'ultimo Capitolo di cui si tratta.

II. Ed in specie, se convenga di approvare le Costituzioni della Sess. 4, che non patiscono alcuna eccezione. ed in sostanza sono parte quelle compilate, come si è accennato nel penultimo Capitolo, e parte nuovamente fatta nell'ultimo; e ciò sino alla Solenne approvazione delle Costituzioni da farsi dalla S. Sede, secondo la mente di questa Sagra Congregazione, spiegata nel Decreto degli 11 Luglio 1753.

III. Intanto, se ne debba riformarsi la (f. 241v) Costituzione 23 della suddetta Sess. 4, e a stabilirsi, che il Procuratore Generale residente in Curia si elegga nei Capitoli prima de' Consultori, e ad essi precede.

IV. Se sia spediente di dichiarare, conforme domanda il sudetto Procuratore, l'altra Costituzione in cui si proibisce di aggravare di debbiti l'Ospizio di Roma?

V. Se il Compagno del Padre Procuratore, cioè Sagrestano che sia di S. Sergio, e Bacco debba esser figlio della medesima Provincia, di cui è il Procuratore contro ciò, che si ordina nella Costituzione 60?

VI. Se convenga di ottenere ai Procuratori Generali pro tempore della Congregazione Basiliana Rutena il (f. 242) luogo nelle pubbliche funzioni tra i Procuratori Generali degli altri Istituti, salvis iuribus della Congregazione predetta?

VII. Se possa permettersi agli Abbati di scegliersi i Coadiutori nelle Abbazie, previo l'assenso del Proto Archimandrita, oppure sia spediente di proibire, che si facciano simili Coadiutorie senza saputa, e licenza della S. Congregazione?

VIII. Se spetti al Metropolitano di mettere gli Amministratori nelle Badie vacanti, oppure al Proto Archimandrita?

IX. Se sotto nome di ricorso, che in caso di vacanza dei Superiori de' (f. 242v) Monasteri insigni debbono, come sopra, fare i Provinciali al Proto Archimandrita, s'intenda una mera raccomandazione, oppure una nomina formale di uno, due, o più soggetti?

X. Se debba autorizzarsi il Padre Proto Archimandrita a fare ora la divisione delle Provincie, conforme richiede il Padre Procuratore?

XI. Se in caso d'impedimento possano i Capitoli Generali de' PP. Basiliani convocarsi in qualunque luogo della Polonia, non ostante, che gli antichi statuti assegnino a tale effetto due sole Città?

XII. Se sia spediente di approvare, che il Padre Proto Archimandrita conceda la (f. 243) Laurea Dottorale a quei Religiosi, che per lo spazio di otto anni si saranno impiegati nell'esercizio della predicazione?

XIII. Se alla Costituzione del Capitolo in cui si parla dei Pontificali degli Abati debba aggiungersi la generica espressione, che questi si facciano « *iuxta Euchologia, et praescriptiones Ecclesiae Graecae?* »

XIV. Se convenga di ottenersi un Breve dalla Santità di Nostro Signore, in cui si dichiarì, che i monaci Basiliani debbano precedere i Religiosi di tutti gli altri Istituti?

XV. Se il Padre Procuratore Generale di Curia meriti qualche riprensione per aver avanzato il suo ricorso, nel quale (f. 243v) vi sono molte cose appartenenti a tutto il corpo della sua Congregazione, senza il previo assenso de Superiori maggiori?

NOTA: « Nei Decreti de 24 Novembre 1752, e primo Settembre 1766, ne quali si stabilisce a chi spetti l'elezione de Superiori de Monasteri insigni non s'impone alcuna pena ai trasgressori de medesimi, ma avendoli li Provinciali violati, si richiese nel 1770, che si determinasse in quali pene fossero incorsi li trasgressori, e se fosse spedito di procedere alla pubblicazione delle medesime. La Sagra Congregazione li 25 Giugno 1770 disse: *Nihil esse respondendum.*

(f. 244) « Ciò premesso, si osserva nel foglio annesso *Lett. A.*, concernente la proibizione al Procuratore Generale di trattare i Negozi, che neppure vi si prescrive pena alcuna ».

XVI. Se debba modificarsi, conforme accenna Monsig. Nunzio, la Costituzione Capitolare, in cui si determina, che il Padre Proto Archimandrita extra tempus Capitulum non possa far ricorso in Roma per affari appartenenti a tutta la Religione?

XVII. Se la nomina degli alunni Basiliani per i Colleggi di Roma, Vilna, e Brumberga appartenga al Padre Proto Archimandrita, oppure ai Provinciali? - Questo dubbio nasce per incidenza da quanto scrive Monsignor (f. 244v) Nunzio nella sua informazione in ordine a tal materia.

NOTA: « Non si ha alcun Decreto nel quale si parli, che la scelta de Monaci da mandarsi per Alunni nei Collegi Pontifici debba farsi dai Provinciali, ma bensì nel primo Capitolo Generale dopo l'unione in Congregazione, tenuto in Dubno nel 1743, si stabilisce come siegue: "*Futurus Generalis tamquam Pater communis disponet, servato aequilibrio Provinciarum, circa Alumnatus*".

« È la pratica è, che i Monaci per il Collegio Urbano sono venuti colle lettere del Proto Archimandrita ».

XVIII. Se debbano ammettersi ai Superiorati (f. 245) de Monasteri persone anche di bassa estrazione, quando abbino merito, e sieno abili al governo?

NOTA: « Nel 1769, gli Abbati nel chiedere, che il Generalato, e le altre Cariche maggiori dell'Ordine si dassero al loro ceto, dissero fosse per conseguire il loro intento, che i Professi non nobili restavano esclusi dalle dignità Abbaziali in vigore delle Leggi Patrie, che non permettevano la Collazione delle Abbadi, se non a soggetti di notabile estrazione ».

XIX. Se convenga di dichiarare, che tra i Segretari dell'Ordine, conforme domanda il Padre Nesterski, sieno ripartite le fatiche, conforme lo erano (f. 245v) prima dell'ultimo Capitolo?

XX. Se sia spedito di ottenere alla Congregazione Basiliana Rutena i Privilegi concessi dalla S. Sede alle Religioni mendicanti?

XXI. Se ricorrendo il Padre Proto Archimandrita (a tenore di quanto gli si prescrive nell'ultimo Capitolo) affinché si conceda ai Superiori de Monasteri la facoltà di assolvere dai Casi riservati alla S. Sede Apostolica, debba questa impetrarglisi.

XXII. Finalmente, se convenga in caso di ricorso di ottenere ad esso Proto

Archimandrita la facoltà di concedere ai suoi Monaci la licenza di leggere i libri proibiti?

Rescriptum (f. 246)

Ad I et II. Superiores Ordinis incumbant sollicitae exequutioni Decreti S. Congregationis 11 Julii 1763, etiam sub novam methodum praescriptam in Sess. quarta huius Capituli, et deinde de confirmatione apostolica providebitur.

Ad III. Nihil esse innovandum.

Ad IV. Servetur Decretum S. Congregationis 30 Aprilis 1759.

Ad V. Servetur dispositum in hac parte in praesenti Capitulo generali.

Ad VI. Dilata, et ad mentem.

Ad VII. Non posse Abbates sibi adscisci Coadiutorem neque de assensu Archimandritae, sed recurrendum esse in quolibet casu particulari ad S. (f. 246v) Congregationem.

Ad VIII. Dilata, et videatur particulariter.

Ad IX. In casu mutationis, vel privationis Superiorum Monasteriorum insignium servandum esse Decretum Congregationis particularis diei 19 Novembris 1752, nec non aliud Congregationis generalis diei 1 Septembris 1766, ea addita declaratione, quos recursus faciendus in dictis casibus per Provinciales ad Archimandritam in hoc tantum consistere debeat, ut eidem Archimandritae exponant causas mutationum, vel privationum faciendum, non vero ius habeant proponendi ex officio candidatos eidem Archimandritae pro nova electione facienda

Ad X. Tempore opportuno providebitur (f. 247).

Ad XI. Servandum esse Decretum Capituli Dubnen., sed quando intervenerit iusta causa variandi, recurrendum esse ad S. Congregationem.

Ad XII. Nihil esse innovandum.

Ad XIII. Affirmative iuxta votum Domini Nuntii.

Ad XIV. Suis loco, et tempore providebitur.

Ad XV. Dilata, sed in posterum Procuratores abstineant a similibus.

Ad XVI. Archimandritam super regulis, et rebus ad statum Congregationis spectantibus posse recurrere ad S. Congregationem etiam extra Capitulum, dummodo id faciat de consensu sui Consultorii, nec non Provincialium.

Ad XVII. Spectare ad Proto Archimandritam una (f. 247v) cum suo Consultorio, iuxta Decretum Capituli Generalis Dubnen., et ad mentem, et mens est quod istis praesertim temporibus quoad Alumnos mittendos ad Collegia Vilnen. et Brunsberg consulat prius D. Nuntium Apostolicum.

Ad XVIII. Affirmative, et serventur Decreta Sacrae Congregationis 4 Decembris 1769, et 25 Junii 1770.

Ad XIX. Servetur antiquum solitum usque ad novum Capitulum Generale.

Ad XX. Dilata, et scribatur D. Nuntio pro informatione et voto.

Ad XXI. Servanda esse Decreta S. Congregationis diei 2 Junii 1760, et 2 Julii 1763.

(f. 248) Ad XXII. Non competere Proto Archimandritae huiusmodi facultates, sed recurrendum esse ad S. Sedem, vel ad D. Nuntium pro facultatibus, quas habet in casibus particularibus.

* * *

A)

(f. 251) Fu approvato dal consentimiento de Padri, che il Procuratore Generale di Roma non possa intentare verun negozio, che abbracci tutta la Religione, o le intere rispettive Provincie, che per qualche accidente avessero da contendere fra loro

se prima non avrà ottenuto in iscritto l'ordine del Proto Archimandrita. Il Proto Archimandrita poi in simili negozi della Religione, e delle rispettive Provincie, se siano da promuovere o no, ne prenda consiglio dal Consultorio Generale, come anco dal medesimo Provinciale, e suo Consultorio.

B).

(f. 253) Fu confermato che i negozi di maggiore importanza, così per il Foro secolare, come per l'ecclesiastico, non si promovano dal Proto Archimandrita prima che non ne tenga consiglio cò Consultori, e Segretari dell'Ordine; ancorchè la causa non abbracci tutta la Religione, o qualche Monastero particolare fosse obbligato per citazioni a rispondere, si commetta subito la cura di tal negozio a quel Procuratore, che sarà più vicino a tal Tribunale, e dell'ulteriore procedimento si prenda consiglio da Consultori dell'Ordine.

C)

(f. 255) Nel 1766 nacque disputa tra il Proto Archimandrita o sia Generale de' Monaci Basiliani Ruteni, e i due Provinciali del medesimo Istituto su l'articolo, se li Superiori de' Monasteri più insigni dovessero esser proposti dal Generale, acciocchè col suo Consultorio scegliesse il migliore per il buon servizio dell'Ordine, come pretendeva il Proto Archimandrita, oppure li dovessero eleggere li Provinciali, e presentarli essi al Generale, il quale, non trovando nei Candidati canonico impedimento, fosse obbligato col suo Consultorio di stabilire ciò che era più consono alla giustizia, alla regolare osservanza, ed alla utilità de' Monasteri come pretendevano i Provinciali.

Li medesimi Provinciali portarono a loro favore il Capitolo Dubnense, e li due Brestensi, primo, e 2º, che nell'Ordine era il 3º, ne quali si stabiliva il dovere essi scegliere, e proporre al Generale li Superiori per i Monasteri (f. 255v) più insigni, e perciò dicevano di avere a loro favore tre Capitoli Generali approvati dalla S. Sede, e per provare ancora il loro ius addussero l'altro Decreto di questa Congregazione, de 27 Aprile 1755, nato sul dubbio proposto: Se le lettere ubbidienziali ai Superiori de' Monasteri più insigni si dovessero dare dal P. Generale o dalli Provinciali, la S. Congregazione aveva risposto: « Superioribus insigniorum Monasteriorum literas obedientiales extradendas esse a Provincialibus » per lo che, dicevano, se li Provinciali dovevano dare ai detti Superiori le ubbidienziali dovevano sceglierli, e proporli.

Su questa controversia furono messe in vista della S. Congregazione le seguenti notizie.

Il Capitolo celebrato dai Monaci Basiliani Ruteni nel 1743 in Dubno fu dalla S. Sede approvato, come si vede dalla Costituzione « *Inter plures* », Bollario di Benedetto XIV, tom. I, pag. 346.

Il Capitolo Brestense 3º fu dalla S. Congregazione coram SS.mo nel (f. 256) 1752 esaminato, corretto, ed approvato a motivo che il Metropolitano di quel tempo ricorse qui per la di lui annullazione.

Sicchè nella presente controversia deve aversi riflesso al Capitolo Dubnense, ed al Brestense 3º.

Nel Dubnense dunque, alla Sess. 13, Costit. 7, si stabilì: « Provinciales in suis Provinciis facient iuxta exigentiam mutationem aliarum personarum religiosarum, si vero necessitas exegerit, ipsos etiam Superiores mutare, et alios substinere, maxime ubi agatur de Monasteriis, et Superioribus insignioribus, pro tunc Provinciales hanc necessitatem R.mo Proto Archimandritae exponent, et candidatos ad eosdem Superiores pro approbatione proponent; minores tamen Praesidentes soli Provinciales cum Consultorio proponent ».

Questo statuto nel Capitolo Brestense 3º, celebrato nel 1751, fu in parte ampliato a favore delli Provinciali ed in parte ristretto rispetto al Proto Archimandrita.

(f. 256v) L'ampliamento per i Provinciali fu che la parola « Candidatos » fu mutata in « Candidatum », e vi aggiunsero: « In Provincialibus Consultoriis electum pro approbatione R.mo Generali proponent ».

Una delle ristrette per il P. Generale fu l'aggiunta fatta: « quem R.mus Generalis non adinvento canonico impedimento approbare tenebitur ».

L'altra ampliamento per i Provinciali fu che nel Dubnense si esprime: « minores tamen Praesidentes soli Provinciales cum Consultorio proponent », e nel Brestense fu variato così: « omnes vero alios Superiores soli Provinciales cum voto Consultorum suorum Provincialium determinabunt ».

L'altra ristrettiva per il Generale consisteva che il Capitolo di Dubno esprimeva in genere: « maxime ubi agetur de Monasteriis, et Superioribus insignioribus ». Ed il Capitolo di Bresta dichiarò e determinò quali dovessero essere i Monasteri più insigni: « scilicet ex Provincia Lithuana: Vilnense (f.257), Bythin., Zirovycen., Polocen., et Vitebscense. Ex Provincia autem Polona: Dobromiliense, Laurovien., Leopoli., Bialostocen., et S. Salvatoris ad montes ».

Gl'Atti di questo Capitolo Brestense 3º, trasmessi a Roma da Nunzio Apostolico, con una ben forte lettera del Metropolitano colla quale vivamente si doleva che le determinazioni formate in esso Capitolo fossero state fatte non solamente con istudiato artificio, ma altresì con evidente prepotenza di alcuni pochi Monaci turbulentissimi, che non ebbero altro fine di conculcare l'autorità Metropolitana, offendere il ius regio, e deludere gl'ordini della S. Apostolica, con togliere, circoscrivere, ed accrescere a loro favore le Costituzioni del Capitolo di Dubno, dalla S. Sede approvate.

Fece pertanto istanza il Metropolitano che gl'Atti di detto Capitolo si annullassero, e se ne celebrasse un nuovo.

Quì però si stimò di esaminare gl'Atti di esso Capitolo (f. 257v), come si fece in una Congregazione Particolare, tenuta avanti il Papa li 9 Novembre 1752, nella quale propostosi l'XI dubbio: An liceat Provincialibus inconsulto Proto Archimandrita constituere Superiores locales Monasteriorum suae Provinciae, illos mutare vel etiam privare, et quatenus negative: an teneantur pro omnibus Superioribus constituendis recurrere ad Proto Archimandritam, et quatenus affirmative: an debeant proponere determinatam personam quam Proto Archimandrita, non adinvento canonico impedimento, approbare teneatur.

Su questo quesito consideratesi le descritte ampliamenti a favore dei Provinciali, le ristrette al Proto Archimandrita, e le variazioni fatte, n'emanò il Decreto cioè:

« Licere Provincialibus cum suo Consultorio iuxta Capitulum Dubnen., Sess. 13, Constit. 7, Seperiores, seu Praesidentes minores mutare, secus vero quoad Superiores Monasteriorum insigniorum, pro quibus mutandis (f. 258), vel privandis Provinciales tenentur omnino recurrere ad Proto Archimandritam, ut de propositis ob ipso Monachis illud una cum suo Consultorio generale statuatur, quod iustitiae, regulari observantiae atque Monasteriorum utilitati magis consonum videbitur ».

« Insigniora vero Monasteria ea omnia reputari debent, quae ius habent mittendi vocales cum suffragio ad Capitula Generalia, et Provincialia ».

Questo Pontificio Decreto, letto nell'altro Capitolo, tenuto dai Monaci, parimente in Bresta, l'anno 1759, fu intieramente dai Capitolari approvato ed inserito nelle Costituzioni dell'Ordine ivi formate ed è il Xº di esse Costituzioni del seguente tenore:

« Comprobatum est, ut ipsi Provinciales in suis Provinciis faciant pro exigentia

mutationem aliarum personarum religiosarum, quemadmodum Const. 7 nuperrimi Bre-stensis Capituli stabilitum fuit. Quoad superioratus autem conformiter ad resolutionem (f. 258v) 11 S. Congregationis de Propaganda Fide, diei 19 Novembris 1752, statutum est: licere Provincialibus cum suo Consultorio iuxta Capitulum Dubnense, Sess. 13, Constit. 7, Superiores, seu Presidentes minores mutare, secus vero quoad Superiores Monasteriorum insigniorum pro quibus mutandis, vel privandis Provinciales tenentur omnino recurrere ad Proto Archimandritam, ut de propositis ab ipso Monachis illud una cum suo Consultorio generali statuatur, quod iustitiae, regulari observantiae atque Monasteriorum utilitati magis consonum videbitur.

Insigniora vero Monasteria ea omnia reputari debent, quae ius habent mitendi vocales cum suffragio ad Capitula Generalia, et Provincialia ».

Le Costituzioni fatte nel Capitolo nel 1759 furono esibite a questa S. Congregazione nel 1763 per l'approvazione; la S. Congregazione per tanto a relazione dell'E.mo Signor Cardinal Galli, Ponente, fece li rescritti a 12 capi delle medesime ma sul capo 10, di cui ora si tratta, non trovandovi che emendare, nulla (f. 259) rispose. Del rimanente l'esempio, che si adduce nel 1755 fu, che essendo stato proposto il quesito: se le lettere obbedienziali ai Superiori de Monasteri più insigni dovessero darsi dal Proto Archimandrita, o dai Provinciali, la S. Congregazione rispose che dovessero darsi ai Provinciali, e ciò disse perchè Monsignor Lascaris asserì che per lo passato tali obbedienziali si davano dai Provinciali, che perciò non v'era motivo di privarli di tale prerogativa anche per non dare ansa ai Superiori scelti dal Generale di figurarsi di non dipendere dalla giurisdizione de Provinciali nel governo de Monasteri.

Su queste notizie la S. Congregazione sotto il primo Settembre 1766, a relazione dell'E.mo Signor Cardinal Castelli, Prefetto, decretò: « Ad primum dubium resolutum fuit, quod in casu mutationis, vel privationis Superiorum Monasteriorum insignium, iuxta declarationem Congregationis Particularis die 19 Novembris 1752 habitae, Provinciales recurrere teneantur ad Proto Archimandritam (f. 259v), ut de Monachis propositis ab ipso Proto Archimandrita suo Consultorio generali illud cum suo Consultorio statuatur, duod iustitiae, regulari observantiae atque Monasteriorum utilitati magis consonum videbitur ».

Nel 1770 il Procuratore Generale Ruteno di quel tempo rappresentò per parte del Proto Archimandrita che contro i Decreti di questa S. Congregazione erano state fatte delle novità, nell'elezione e permuta de Superiori vocali, o fossero de Monasteri più insigni, onde domandano rimedio a questi disordini, prima della convocazione del Capitolo Generale, richiese che si dichiarasse: se i Superiori già fatti contro la regola sopra di ciò stabilita dalla S. Congregazione dovessero aver voce nell'imminente Capitolo, oppure convenisse venire a nuova elezione canonica de medesimi, o anche rimetter piuttosto in officio i Superiori antecedenti, acciò fossero in grado di poter votare.

Sopra detto dubbio la S. Congregazione li 25 Giugno 1770, ponente l'E.mo Signor Cardinal Panfyli, decretò: « Electiones et (f. 260) mutationes Superiorum Monasteriorum factas a Provincialibus contra Decreta Apostolica esse nullas et scribatur Nuntio Apostolico ».

In esecuzione fu trasmesso a Monsignor Nunzio in Polonia in detto Decreto, acciò lo rendesse palese, e lo comunicasse a chi spettava. Si lasciò non dimeno alla di lui prudenza di sospendere, e anche tralasciare la pubblicazione del medesimo, quando conoscesse che potesse nascerne dal perturbamento. Essendosi giudicato spediente che Monsignor Nunzio in tal caso in vece di pubblicarlo facesse piuttosto in-

tendere che la S. Sede aveva per quella volta sanate l'elezioni, o mutazioni suddette, e ciò ad effetto di non pregiudicare alla validità del futuro Capitolo.

(f. 261) Prima dell'unione di questi Monaci in Congregazione possedeva la Provincia di Lituania dieci Monasteri in quella di Polonia. Nata dopo l'unione sopra di ciò forza contraria tra le due Province, il Papa in una Congregazione particolare de 21 Settembre 1750 decise, che spettavano alla Provincia di Lituania, ma perchè il Monastero di Buczach (uno dei controversi) era molto distante dalla Lituania, dovesse Monsignor Nunzio di quel tempo persuadere ai Superiori lituani di cederlo alla Provincia di Polonia; e che procurasse di persuaderne ancora il Conte Potocki, Padrone di esso Monastero, che contradiceva a tal cessione.

Di questa determinazione non se ne formò Decreto, ma essendosi rescritto: « *Scribatur Nuncio Apostolico Poloniae iuxta instructionem* », si scrisse perciò nel 1750 al Nunzio, come sopra si è detto, e questo ne significò il tenore al P. Proto Archimandrita con lettera de 24 Aprile 1751.

(f. 261v) Emanata tal decisione, la Provincia Polona fece colà una manifestazione, o protesta colla quale diceva essere stata la causa decisa con parzialità, senza che gli fosse stata comunicate le ragioni della Parte contraria, e che non gli fosse stata comunicata la risoluzione autenticamente, ma per semplice lettera di Monsignor Nunzio.

Venuta a Roma la notizia di questa protesta, ingiunse al Nunzio a ritirarla, come seguì.

Nel 1752 non era seguita la cessione del Monastero Buczacense, ne la Provincia Polacca insisteva di averlo, perciò nella Congregazione de 19 Novembre 1752 si propose, se dovesse cedersi onninamente il Monastero Buczacense alla Provincia di Polonia, e fu rescritto: « *D. Nuncius Poloniae, auditis utriusque Provinciae Provincialibus, ipsoque Proto Archimandrita, id statuatur, quod aequum et utile ipsi videbitur* ».

Di questo Monastero di Buczach non se ne discorse più, forse perchè si saranno fra loro composti circa (f. 262) di esso.

Nel 1763 furono esibite alla S. Congregazione per l'approvazione le Costituzioni di questo Ordine, esaminate nel Capitolo Generale, tenuto in Brest l'anno 1759. In queste Costituzioni si espressero i Monaci, che i limiti della Provincia fossero i seguenti:

Spettarono alla Provincia Lituana i Monasteri posseduti al presente da PP. Lituani, ed alla Provincia Pollacca i Monasteri posseduti da PP. Pollacchi, come pure il Monastero Lublinense, ceduto dalla Provincia Lituana, e fuori di questi limiti i Provinciali non possono estendere la rispettiva loro giurisdizione. Se poi in avvenire si eriggerà di nuovo qualche Monastero col consenso degli Ordinari del luogo, esso spetterà a quella Provincia, alla quale i Fondatori, o gl'Ordinari lo applicheranno.

Contro questa Costituzione, per riguardo de suddetti Monasteri controversi per lo passato, ed anche allora attualmente la Provincia Polona protestò contro la Lituana, la quale in vigore della suddetta lettera del Nunzio de (f. 262v) 24 Aprile 1751 riprotestò contro la Pollacca, e questa protestò di nuovo, e riprotestò contro la Lituana.

Riportati tutti questi fatti nella Congregazione Generale degl'11 Luglio 1763, la medesima decretò: « *Ad num. 13, circa limites Provinciarum, et Monasteria ad unamquamque Provinciam pertinentia, servari oportere Decreta fel. record. Benedicti XIV, eaque de re scribendum esse iuxta mentem R. P. D. Nuncio Apostolico* »; ed a questo in esecuzione fu scritto con mandarglisi copia di questo, e degl'altri De-

creti formati in detta Congregazione, acciò li facesse avere ai Superiori Generali di quest'Ordine. Indi s'ingiunse al medesimo Monsignor Nunzio, di fare ogni sforzo perchè venisse intieramente eseguita la cessione de Monasteri ordinata già dalla S. Mem. di Benedetto XIV, la quale compiuta che fosse imponesse sopra tal questione alle parti un perpetuo silenzio, e quest'ordine fu eseguito (f. 263) da Monsignor Nunzio, e fu letto nel presente Capitolo Generale, come si vede dalli Atti del medesimo, alla Sess. 3, §. *Porrectum quoque est*.

Nel 1766 non si trattò qui della divisione delle Provincie e solo incidentemente ne parlò il Proto Archimandrita, il quale tra le altre cose supplicò per la facoltà (altra volta negatagli dalla S. Congregazione) di accrescere il numero de Definitor Generali almeno (disse egli) nel casoc he si dovesse fare la divisione delle Provincie, che credevano opportuna per il miglior ordine della Religione, sopra di che la S. Congregazione il di primo Settembre 1766 decretò: « ad V, et VI, quod proponi debeant excudienda in proximo Capitulo Generali ea lege, ut quod resolutum fuerit, ad S. Congregationem postea transmittatur, ut ab eadem quod factu opus fuerit definiatur », e questo è, ed in tal congiuntura emanò il Decreto del primo Settembre 1766, che sopra si cita.

1341.

Roma, 21 . VIII . 1775.

De nova reordinatione Collegii Vilnensis, curae et directioni Patrum Basilianorum commissi.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 145, fol. 277-278, nr. 1.

CONG. GEN. — Aug. 21, 1775 (f. 265)

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 21 Augusti 1775, interfuerunt Eminentissimi et Reverendissimi DD. Cardinales sequentes, videlicet: Casale, De Lanceis, Pamphyli, Corsini, Antonelli, Vice Comes, Boschi, Castelli Praefectus, Bonaccorsi. Nec non R. P. D. Rinuccinus, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi D. Stephani Borgiae, Secretarii.

Il Collegio Pontificio di Vilna, essendo stati soppressi i Gesuiti, che ne avevano la cura, è stato dato in amministrazione ai PP. Basiliani Ruteni. Siccome poi le rendite sono tali, che oltre il prefisso numero degli Alunni possano essere bastanti al mantenimento dè Maestri, così il Padre Proto Archimandrita⁵⁵ della Congregazione Basiliana Rutena ha progettato, che sarebbe espediente, che de quattro Alunnati che gode in quel Collegio la Sua Congregazione se ne destinassero due, da riempirsi da due Religiosi provetti, i quali potessero insegnare la teologia, e si obbligasse il monaco, il quale esercita l'ufficio di Vice Rettore a leggere la filosofia

(f. 277v) Fu un tal progetto comunicato a Monsignor Nunzio di Polonia, affinchè lo avesse maturamente esaminato, per quindi dare alla S. Congregazione i lumi necessari sulla materia.

Egli in oggi, dopo aver dato una succinta idea dello stato del Collegio, risponde sembrargli molto opportuno per le ragioni economiche di quella Comunità, che si abbracci subito il suggerimento avanzato dal Proto Archimandrita colle condi-

⁵⁵ Porphyrius Skarbek Ważyński (1772-1780).

zioni però, che a simili letture vengano preferiti que Monaci, che sono stati Alunni del Collegio Urbano. Inoltre, che nella deputazione, e rimozione de soggetti da destinarsi o destinati alle Cattedre di teologia come pure al Rettorato, e vice Rettorato del Collegio medesimo debba avervi qualche parte il Nunzio di Polonia pro tempore

Rescriptum (f. 278).

Consulendum SS.mo pro approbatione, hisce adiectis conditionibus.

1. Ut ad munus legendi theologiam per P. Proto Archimandritam, audito suo Consultorio, caeteris praeferantur ii Monachi, qui Alunni extiterunt in Collegio Urbano, quique aliis morum integritate et scientia praestant.

2. Ut ex nominandis alii sint ex Provincia Polona, alii ex Lithuana.

3. Sic nominati praesentari debebunt D. Nuntio Apostolico pro tempore, qui illos eliget, ac instituet, quos digniores in Domino iudicabit. Meminerit tamen idem D. Nuntius mentem esse S. P., ut ex Lectoribus unus semper sit Lituanus, alter vero Polonus, nisi personarum, ac temporum circumstantiae eliter suaserint.

(f. 278v) 4. Rector similiter, et Vice Rector praesentari debebunt a Patre Proto Archimandrita, et a Domino Nuntio approbari.

5. Ut Lectores in docendo, ac in sententiis eligendis, quantum fieri poterit, se conformet praxi ac studiorum nostri Collegii Urbani.

6. Ut nullus ex memoratis sub quorumque praetextu removeri possit a respectivis officiis, inconsulto eodemmet D. Nuntio.

Ex audientia SS.mi, diei 27 Augusti 1775: SS.mus annuit pro approbatione, servatis supradictis conditionibus.

1342.

Roma, 18 . IX . 1775.

De controversia circa possessionem Abbatiae Dubnensis. Relatio remittitur ad scripturas originales.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 145, fol. 368, nr. 24.

CONG. GEN. — Sept. 18, 1775 (f. 314).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 18 Septembris 1775, interfuerunt Eminentissimi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Castelli Praefectus, Boschi, Pamphilj, Antonelli, De Lanceis, Casali, Bonaccorsi, Vice Comes, Corsini. Nec non R. P. D. Rinuccinus, Protonotarius Apostolicus.

Relatio E.mi, et R.mi Cardinalis Boschi.

Vedasi tra le scritture originali la Posizione stampata della Causa intitolata: «Luceorien. Abbatiae, tra il vescovo Ruteno di Chelma,⁵⁶ ed il P. Abbate Generale de Monaci Basiliani Ruteni.

⁵⁶ Maximilianus Rylo, Episcopus Chelmensis (1759-1785), dein Peremysliensis (1785-1793). Cfr. J. CHOMA, *Maximilianus Rylo, Episcopus Chelmensis et Peremysliensis* (1759-1793) Romae 1953.

1343.

Roma, 20 . XI . 1775.

*Litterae dimissoriae pro Alumnis ruthenis.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 145, fol. 372rv, nr. 5.

CONG. GEN. — Nov. 20, 1775 (f. 369).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 20 Novembris 1775, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD. Cardinales sequentes, videlicet: Orsini, Corsini, Vice Comes, Castelli Praefectus, Pamphili, Bonaccorsi, Antonelli, Casale. Nec non R. P. D. Rinunccinus, Protonotarius Apostolicus.

Relationes, Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgiae, Secretarii.

Gl' Infrascritti Alunni del Collegio Urbano, essendo vicini al termine de studi, ed alla partenza dal Collegio, supplicano l'EE. VV. a degnarsi concedergli le necessarie Dimissorie per gl'Ordini sotto indicati.

.
Innocenzo Krzyzanovski, Monaco Basiliano della Diocesi di Leopoli, e Mercurio Rymaszewski,⁵⁷ parimenti Basiliano della Diocesi di Luceoria, ambi di Rito Greco Ruteno; il primo per la Tonsura, Ordini Minori, Suddiaconato, Diaconato, e Presbiterato; il secondo per il solo Suddiaconato, Diaconato, e Presbiterato.

Rescriptum (f. 372v).

Pro gratia.

1344.

Roma, 23 . IX . 1776.

*De introductione Calendarii antiqui apud Catholicos latinos sub Dominio Moscovitico degentes.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 146, fol. 257v-259, nr. 4.

CONG. GEN. — Sept. 23, 1776 (f. 254).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 23 Septembris 1776, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Casali, Pamphili, Castelli Praefectus, Orsini, Boschi, Antonelli, Vice Comes. Nec non R. P. D. de Sangro, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi et Rev.mi Domini Stephani Borgiae, Secretarii.

Monsignor Nunzio di Polonia con sua lettera de 28 Agosto 1776, avvisa l'ordine emanato dalla Corte di Pietroburgo, perchè tutti i sudditi si uniformino al vecchio Calendario. Questo ordine è stato anche comunicato a Monsignor Vescovo di Mallo, che ha cura de Latini, passati sotto il Dominio di quella Corte nell'ultimo partaggio

⁵⁷ Alumni Collegii Urbani. Iurarunt die 17. IV. 1774, Cfr. *Registro...*, vol. II, pag. 22-23. Ordinati in minoribus die 3. III. 1776 ab Ep. Durazzo in ecclesia S. Athanasii, dein die 20. III. 1776 ab eodem Episcopo et in eadem ecclesia receperunt Diaconatum. Cfr. *Liber ordinationum Coll. Urbani*.

della Polonia. Chiede pertanto qual risposta debba darsi al suddetto Monsignor di Mallo.

Benedetto XIV, nella sua Enciclica il « Allatae sunt » dice, che prescrivendo Gregorio XIII alla Chiesa il nuovo Calendario nella Bolla « Inter gravissimas » senza fare alcuna (f. 258) menzione degli Orientali pare che non intendesse obbligarli. Aggiunge, che rapporto ad essi ogni qualvolta non hanno spontaneamente acconsentito a riceverlo, o siavi stato giusto timore di dissensioni per il nuovo Calendario, si è tollerato, che seguitassero col primiero Calendario.

Trovasi per altro, che non solo nè vecchi, e nuovi Cattolici di Rito Orientale, ma persino ne Missionari di Rito Latino si è talvolta tollerato l'uso del Calendario antico, mentre dimoravano in paesi dove il nuovo non era introdotto ed eccone gli esempi.

In Congregazione Particolari, 30 Aprilis 1631, super negotiis Missionum Theatinorum in Georgia:

(f. 258v) « Circa secundam petitionem, ut Missionariis liceat Calendario veteri uti, et circa illud se accomodare Georgianis, omnes fuere concordēs in affirmativa, quia alii Latini praeter ipsos in illis partibus non reperiuntur ».

In Congregatione 13 Februarii 1632 coram SS.mo.

Referente D. Cardinali Ubaldino literas P. Pauli Bonici, Missionarii in Moldavia circa usum Calendarii veteris, S. Congregatio censuit per conniventiam tolerandum esse, ut veteres ac novi Catholici praedictae Provinciae Calendarii veteris usum continuent, si post factas diligentias usus novi introduci non poterit.

In Congregatione 16 Aprilis 1703.

Relato per R. P. D. Carolum Augustinum Fabrorum, Secretarium, supplici (f. 259) libello PP. Cappuccinorum Georgiae, S. Congregatio, inhaerendo Decretis ann. 1631 et 1632, censuit posse per conniventiam tolerari, ut PP. Missionarii caeterique Ecclesiastici praefatarum Provinciarum in festorum mobilium celebratione veteri Calendario utantur.

In Congregatione 16 Decembris 1704.

Idem Decretum pro urbe Tauris in Armenia.

È da riflettersi che in questi Decreti si parla di luoghi nè quali non era stato prima introdotto il Calendario nuovo. Nel caso di Pietroburgo trattasi di abolire l'uso del Calendario novo. Nel 1764, al popolo latino, e Missionari di Giulfia usati già al Calendario nuovo non si permise.

Rescriptum.

Emin.mi PP. censuerunt prius agendum (f. 259v) esse cum Aula Petropolitana pro arcenda novitate, et quatenus negative respondeat, consulendum SS.mo pro conniventia super observantia Calendarii Iuliani, seu veteris.

1345.

Roma, 23 . IX . 1776.

De concessione privilegiorum Ordini Basilianorum ad instar aliorum Ordinum catholicorum considerationes et responsa S. Congregationis.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 146, fol. 280-313, nr. 10.

Sept. 23.

Relatio Em.mi, et Rev.mi. Domini Cardinalis Boschi.

Nella Congregazione de 10 Maggio dell'anno passato 1775, nel riferir, che si fece, gli Atti del Capitolo Generale dè Monaci Basiliani Ruteni, tenuto ultimamente in Brest,⁵⁸ fu al num. XX. proposto il dubbio, se era espediente di ottenere alla Congregazione Basiliana Rutena i privilegi concessi dalla S. Sede agli Ordini regolari mendicanti, al qual dubbio l'EE. VV. si degnarono rispondere: « *Dilata, et scribatur D. Nuntio pro informatione, et voto* ».

Se ne scrisse per tanto a Monsignor Nunzio di Polonia,⁵⁹ il quale avvedutosi saviamente, che molti dei (f. 280v) privilegi de Mendicanti non erano ne convenienti, ne adattabili alla qualità dell'Ordine Basiliano, non mancò di far subito intendere al Padre Proto Archimandrita, che appunto si trovava in Varsavia,⁶⁰ esser per la tranquillità delle coscienze assai più spedito di chiedere tassativamente quelle grazie che possono riuscire opportune al suo Ordine di quello, che sarebbe l'avere un Indulto generale di lasciare le coscienze lasse in troppa libertà di esorbitare dai giusti limiti, e che all'incontro stringesse le scrupolose a non far uso nemmeno di quelle facoltà, che realmente loro competessero; (f. 281) essere noto, che alquanti di que privilegi sono per giuste cause stati aboliti, ed altri furono accordati a contemplazione del bisogno speciale di un Istituto, che per una generica comunicazione non possono stendersi ad un altr'Ordine diverso. Sapersi da Monsignor Nunzio per esperienza quante esorbitanze accadono e in Germania, e in Polonia per le false opinioni, che regnano in molti dè Regolari in proposito de Privilegi derivanti la maggior parte dalle accomodate interpretazioni, che ciascuno si fa lecito di dare a simili generici Indulti, a seconda della propria passione, però gl'insinuava (f. 281v) piuttosto a mettere in iscritto tutti quei privilegi, de quali desiderasse di rendere partecipe il proprio Ordine, che egli vedutone il bisogno, o l'utilità lui vi avrebbe aggiunti presso la S. Sede i propri uffici. Dice Monsignor Nunzio, che il Padre Proto Archimandrita rimase capacitato di tali sue riflessioni, e che in appresso gli mandò un elenco de soli Privilegi, che desiderava, dalla lettura de quali confessa Monsignor Nunzio di essere restato vieppiù convinto dalla necessità della cautela, che aveva suggerita. Onde spero di aver posti di rincontro alle petizioni alcuni suoi prudenti riflessi, ha (f. 282) trasmesso ogni cosa, rimettendo, e le dimande, e le riflessioni all'alto intendimento, e giudizio di questa S. Congregazione.

In vista per tanto delle medesime, che qui si annettono, si degneranno l'EE. VV. di determinare quali de privilegi richiesti, e con quali limitazioni si possano impetrare a favore dell'Ordine Basiliano Ruteno, che ne fa tanta istanza.

Facultates

quas sibi ab Apostolica Sede benigne concedi supplex petit Basiliana Rutena Congregatio.

1. Ut Superiores Basiliani possint per se, sive per alium a se deputatum suos subditos Regulares sive (f. 282v) professos, sive nativos a quibusvis criminibus, delictis, excessibus, culpis, et peccatis quantumque gravibus et enormibus ante vel post ingressum Religionis commissis absolvere toties, quates opus fuerit in foro Poenitentiae. Insuper ab omnibus censuris excommunicationis, suspensionis, et Interdicti, aliisque paenis ecclesiasticis a iure, vel ab homine latis, etiam a casibus Sedi Apo-

⁵⁸ Anno 1772 (2-23. II.).

⁵⁹ Ut videtur iam ad novum Nuntium Varsaviensem, Josephum Garampi (1772-1775).

⁶⁰ Porphirius Skartek Vazynskyj (1772-1780).

stolicae non solum generaliter verum etiam specialiter reservatis, ut sunt casus Bullae « *Caenae* », exceptis quatuor, quos exceptos voluit Sixtus IV in Bulla quae incipit « *Regimini Universalis* » etc., prid. kal. Sept. 1474 edita, uti (f. 283) concessum legitur Cisterciensibus ab Eugenio IV per Breve « *Pervenit ex Vestrarum* » et 1347, Kal. Novemb. expeditum Canonicis Regularibus S. Salvatoris a Julio II, « *Inter Caeteros* » etc. IV. S. Benedicti a S. Pio VI. « *Dum ad Congregationem* », Idibus Jul. 1571.

Riflessioni.

Al 1º. Se frà i quattro casi della Bolla in Caena Domini qui enunciati non fosse quello dell'apostasia e scisma, converrebbe eccettuarlo nominatamente per il riflesso, che si alleggerà qui sotto al Cap. 2, §. *Più nociva*.

Del rimanente può convenire agli Ordini religiosi la facoltà di assolvere i loro Novizi, innanzi della (f. 283v) professione, da ogni eccesso commesso prima dell'ingresso in Religione, ma per quelli, che siano per commettersi dopo, non so, se un tal privilegio sia sì commune ad altri Ordini; vedo almeno, che molti di essi nelle varie loro occorrenze ricorrono ogni volta alla Nunziatura.

II. Ut Superiores Basiliani possint cum subditis suis Regularibus, postquam suum Institutum professi fuerint, dispensare super irregularitatibus, et inhabilitatibus ex quavis causa, et defectu, et ob quemvis excessum publicum, vel occultum, casu, seu data opera per eos ante ingressum Religionis contractis (f. 284) (exceptis solum iis, quae ex homicidio voluntario, carentia aetatis, bigamia, mutilatione membrorum, et infamia iuris proveniunt), ita ut inhabilitate, et irregularitate huiusmodi non obstantibus, Regulares ipsi ad quoscumque Sacros Ordines promoveri, in iis ministrare, et ad officia Ordinis libere et licite assumi possint, uti pariter supramemoratis Regularibus concessum fuit ab iisdem Pontificibus.

III. Ut Superiores Basiliani habeant potestatem dispensandi cum suis Regularibus in irregularitatibus sive occultis, sive publicis post professionem ex delicto provenientibus, (f. 284v) excepto homicidio voluntario iniusto, nec non mutilatione membrorum activa illicita, et exceptis casibus ad forum contentiosum deductis. Quandoquidem talis facultas competit Episcopis ex Indultis Concilii Tridentini, Sess. 24, Cap. 6, Praelati vero Regulares communiter dicuntur posse ea facere cum suis Regularibus, quae possunt Episcopi cum suis Dioecesanis.

Riflessioni.

Al 2º e 3º. Tali facoltà non competono nemmeno ai Vescovi Ordinari dei luoghi, i quali perciò nei casi occorrenti rimettono gl'Istanti alla Nunziatura, nondimeno, (f. 285) se la S. Congregazione crederà potersi comunicare all'Ordine Basiliano alcune di quelle facoltà, che in tali materie godono per disposizione del Gius commune gli Ordinari dei luoghi, sarà bene anche qui di eccettuare i Casi di apostasia, e scisma.

Del rimanente rispetto al principio qui allegato « *Posse Praelatos ea facere cum suis subditis, quae Episcopus cum suis Dioecesanis* », riflette il Padre Concina (Theolog. Christ., Tom. X. p. 132, num. 14): « omnes percipiunt distinctam decisionem casuum, et censurarum reservatarum, a quibus Praelati Regulares absolvere, et proprios subditos (f. 285v) et alios valeant, sed frustra hanc enucleatam, et perspicuam decisionem a Theologis expectant. Moderatores Sacrorum Ordinum Regularium sollicitate, et urgere debent, ut ipsi a S. Sede Apostolica implorarent, et obtinerent praecisam, et evidentem declarationem concessae aut non concessae facultatis. Quid enim decidere valemus super privilegiis, quae vel citantur, et non inveniuntur, fuerunt revocata, aut in controversiam adducitur fuerint nec ne revocata.

IV. Ut Superiores Basiliani habeant potestatem per se sive per alium, a se legi-

time deputatum, absolvendi Saeculares sive clericos, sive laicos a (f. 286) quibusvis censuris, et paenis tam a iure, quam ab homine generaliter non autem specialiter, aut nominatim latis, uti etiam a casibus generaliter, non autem specialiter reservatis, id quod concessum legitur Congregationi Vallisombr. Ordinis S. Benedicti a Sixto IV: « *Exhibita si quidem* » etc., Fratribus Minoribus a Paulo IV: « *Cum sicut* » etc.; Presbyteris Congregationis Oratorii a Sixto V.

V. Ut superiores Basiliiani Rutheni habeant potestatem absolvendi omnes, et singulos ex Schismate Graecanico ad Ecclesiam redeuntes, nec non etiam dispensandi cum iis in irregularitate, qui in Schismate Ordines Sacros susceperunt, in iisque (f. 286v) ministrarunt, tandem abiecto schismate, Congregationi nostrae Basilianae suadent nomina. Si quidem Basiliiani eam munere suo dent operam conversioni Schismaticorum, nimisque videtur esse difficultas continuo recurrendi ad Sanctam Sedem, praesertim in Russiae eius partibus, ubi schisma frequentissimum est et quotidiana fere occurrit necessitas absolvendi Schismaticos ad Ecclesiam venientes.

VI. Ut Superiores Basiliiani possint dispensare cum Saecularibus sive clericis sive laicis super quibuscumque irregularitatibus (exceptis occisione, et mutilatione voluntaria, iniusta bigamia, et aliis ad forum contentiosum (f. 287) deductis), scilicet dispensare in omnibus irregularitatibus iure privilegio, in quibus possunt Episcopi iure communi, et ordinario, uti concessum habetur Fratribus Ordinis Min. ex privilegio Sixti IV: « *Sedes Apostolica* », et Clericis Regularibus Theatinis ex Privilegio Pii V: « *Ad immarcescibilem* », et olim Societati Jesu ex concessione Gregorii XIII.

VII. Ut iidem praeter vota Papae reservata possint omnia alia vota etiam iuramento firmata dispensare, et commutare, in quibus dispensare possunt Episcopi iure communi, et potestate ordinaria, quemadmodum concessum fuit Congregationi S. Iustinae Ordinis S. Benedicti ex privilegio (f. 287v) Eugenii IV: « *Etsi quaslibet* », etc., Congregationi Montis Oliveti eiusdem Ordinis ex privilegio Iulii II: « *Etsi ad universos* » etc., Canonicis Regularibus S. Salvatoris ab eodem Iulio: « *Inter caeteros* », etc., Monachis Camandulensibus a Leone X: « *Etsi a summo* », etc.

Riflessioni.

Ad 4, 5, 6 e 7. La sede Apostolica non dà le sue espresse facoltà ai Vescovi Ordinari, dà luoghi, che di quinquennio in quinquennio, e così anche al Nunzio Apostolico: anzi quanto alle irregolarità il solo Nunzio gode delle facoltà di dispensarne. Dandosi perciò tutte queste facoltà a un Ordine religioso, e in perpetuo, converrà (f. 288) molto più di accordarle a tutti gli Ordinari.

Quanto poi alla frequenza degli Scismatici, che ritornano, o fanno mostra di ritornare al grembo della Chiesa, e nominatamente riguardo a quelli, che sieno per entrare nell'Ordine Basiliano, credo che questa sia appunto una circostanza per riservare a maggiori cautele la facoltà di assolverli. Pur troppo sono inclinati in queste parti gli Uniti a moltiplicar popolo senza curarsi molto di fondatamente moltiplicar letizia. Da che incominciarono a ritornare quelli, che negli anni scorsi si gettarono intieramente allo Scisma (f. 288v) vidi, che si credeva di poter subito abilitare i Preti anche relapsi, e non per fervore di persecuzione ma di proprio impulso, abilitarli, dico, subito alla Cura dell'anime, senza esigere da loro, che la sola professione di fede. Non manca per tanto di occorrere a un tale disordine di avvertire le Curie Vescovili, che ad esse non compete la facoltà di dispensare dalle irregolarità contratte, ne ho mai concesse assoluzioni, e dispense d'irregolarità, se non colla condizione, che i ricorrenti facessero prima gli esercizi spirituali in qualche convento religioso per 15 o 20 giorni, ne si ammettessero alla professione (f. 289) di fede, se non dopo che costasse in ogni miglior modo la conversione del lor cuore.

Più nociva poi esser potrebbe la troppo commune facoltà di assolvere riguardo a quelli, che vogliano entrare nell'Ordine Basiliano. Per la Dio grazia è questo ben radicato nella S. Unione. Ed io anzi desidererei, che giammai potesse avervi ingresso chiunque sia stato allevato, o sia caduto nello scisma. Troppo pericolosa sì è l'incostanza, e la leggerezza di tali persone; d'ora innanzi l'Ordine Basiliano e tutti gli altri scarseggeranno di soggetti e per l'avulsione delle Provincie, e per il deterioramento (f. 289v) delle rendite delle Chiese. Superiori senza discernimento potrebbero per riempire i luoghi vacanti assumere senza grand'esame persone di dubbia fede, e così mettere nella massa dell'Ordine un velenosissimo fermento, so anzi essere i Basiliiani non difficili ad ammettere nel loro Ordine, e Congregazione i Monaci scismatici, che fuggano dai loro Monasteri, credendo di lucrar l'anime loro. Siccome all'incontro gli Scismatici ammettono volentieri i nostri fuggitivi. Suppongo, che nei Monasteri nostri si faranno le debite prove della vocazione dei nuovi ospiti; ma non vedo, che si ricorra alla Nunziatura (f. 290) per la necessaria dispensa dall'irregolarità.

VIII. Ut Basilianis Ruthenis liceat suscipere Ordines Sacros maiores a quolibet catholico sui Ritus Episcopo, non obstante praecepto Concilii Tridentini, Sess. 23, Cap. 8: de Reform., quod videtur stringere solos Clericos saeculares, ex declaratione S. Pii V, in Bulla « *Etsi mendicantium* », die 13 Maii 1771 expedita.

IX. Ut liceat iisdem suscipere Ordines absque previo episcopali examine, inspectis solis Dimissorialibus suorum Superiorum eorumque attento testimonio de idoneitate, et (f. 290v) sufficientia Ordinariorum, ut indultum fuit Cisterciensibus ab Innocentio IV, privilegio « *Montis Sacrae* », etc., 5 Kal. Sept. 1246 concesso.

Riflessioni.

All'8 e 9. La Bolla di S. Pio V, quì enunciata, fu prima da lui stesso ristretta, ed in fine revocata, e ridotta ad terminos iuris communis da Gregorio XIII, colla sua Costituzione: « 1. *In tanta* », Kal. Mart. 1571, la quale è ben presente a tutti gli Ordini di questo Regno, per essere stata ristampata in fine della raccolta delle Costituzioni sinodali della Provincia Gnesense.

X. Ut Sacerdotibus Basilianis liceat (f. 291) tempore hiemali ob commodum fidelium celebrare Missam ante horam ab Ecclesia constitutam, scilicet statim atque incipit in choro matutinum recitari, idest una vel duabus ante Auroram horis, post meridiem vero ut iidem possint Missas legere usque ad horam tertiam.

Riflessioni.

Al 10. Per l'anticipazione, o posticipazione di un'ora, ha facoltà il Nunzio Apostolico di accordarla come Superiore delle Missioni. Nondimeno avendosi riguardo alla lunghezza delle notti in questo clima maggiore di quelle del nostro, non (f. 291v) ripugnarei, che si desse maggiore spazio di tempo per celebrare la Messa innanzi l'aurora; Ma non già per posticiparla dopo il mezzo dì. Sarebbero allora i Basiliiani chiamati in tutti gli Oratori privati dei Nobili per celebrarvi dopo il mezzo dì, o darebbersi campo ai Signori di poltroneggiar troppo, e di non andare alla Chiesa, che finiti i Divini Uffici. Forse però in tempo di Missioni, o di viaggio possono questi Religiosi meritare in questa parte grazie più ampie, che in ogni altro tempo.

XI. Ut in die Caenae Domini, et Sabbatho Sancto fas sit Basilianis in Cappellis, (f. 292) et Oratoriis publicis ad sua Monasteria pertinentibus, uti etiam in principalibus suis ecclesiis, ante Missam solemnem unum privatum Sacrum facere, presertim ubi ab iisdem cura animarum exercetur, et paschalis distribuitur communio. Nam cum Communio apud Ruthenos non soleat, nisi intra Missam ministrari, Missa vero solemnis illis diebus nonnisi post meridiem, Ritu Graeco ita iubente celebretur, senes

sane, et qui infirmis viribus, ac debilitato sunt corpore, Missam solemnem expectare non possunt, quin grave patiantur incommodum.

Riflessioni (f. 292v).

All' 11. Il Vescovo, e Clero di Luceoria sostennero anni sono un'acerba lite contro i Basiliani per motivo di tal Messa bassa, allegando, che deviava il concorso del popolo dalla Cattedrale, e dalle Parrocchie.

XII. Ut occurrente Festo Annunciationis B.mae in die Caenae Domini, vel Sabato Sancto, siquidem festum illud apud Ruthenos transferri non consuerint, liceat Basilianis in principalibus ecclesiis suis ante Missam solemnem sex, vel septem privatas Missas habere.

Riflessioni.

Al 12. Sarebbe da indagarsi, se almeno (f. 293) nelle Cattedrali sia lo stesso uso, che qui chiedono i Basiliani, ma a quel che sento non vi è.

XIII. Ut occasione itineris, vel suae apud nobiles Laicos, qui in villis ab ecclesia dissitis habitant, commorationis possint in eorum Sedibus privatis Missas celebrare, quemadmodum etiam in Cappellis, in quibus ex Indulto Pontificio unius dumtaxat Sacri celebratio est permissa.

Riflessioni.

Al 13. Nelle Diocesi Rutene le Chiese sono assai frequenti, e vicine, e lo stesso Villaggio ne ha talvolta più d'una. Per il tempo di viaggio può essere il privilegio, che si (f. 293v) chiede opportuno, purchè non ne venga l'abuso, che per tal conto i Religiosi non si fermino più lungamente nelle Case de Secolari.

XIV. Ut Basilianis Ruthenis fas sit consecrare in pane azymo hostias parvas pro communione fidelium Ritus Latini, in Curlandia, scilicet, Ukraina, Alta Russia aliisque Russiae Catholicae partibus, ubi non nisi per longa, et difficilia itinera, cum gravi incommodo, et periculo irreverentiae possunt a Basilianis deferri huiusmodi hostiae a Parochis Ritus Latini consecratae. Cum tamen Basiliani catholici ob nimiam eorumdem Parochorum latinorum distiam (f. 294) saepissime cogantur curam moribundorum Latinorum agere, aliisque praeterea temporibus Communionem iisdem ministrare, siquidem ab hoc salutari animarum pabulo necesse omnino Latinis esset longissimo tempore abstinere, si sacerdotum Latini Ritus expectanda ipsis esset praesentia, qua per plures annos carere ipsis contingit.

Riflessioni.

Al 14. La facoltà di consecrare in Azimo, quantunque sì rigorosamente interdetta da S. Pio V, e da Benedetto XIV, nella Decretale « *Etsi pastoralis* », dell'anno 1742, §. 6, num. 10, nondimeno potrebbe (f. 294v) per mio avviso essere assai opportuna ai moribondi, se venisse ristretta al solo caso, e a quei soli luoghi, nei quali l'enorme distanza di qualche chiesa, o sacerdote latino potesse far temere che l'Infermo perisse senza il SS.mo Viatico, ma in questi stessi casi converrebbe mettere obbligo grave al Religioso di denunziare in iscritto al Paroco del luogo la collazione fatta dei Sacramenti.

XV. Ut Basiliani habeant potestatem construendi in Sinis, Granciis, et Praediis Cappellas ad Missas dicendas super antimensio consecrato.

Riflessioni (f. 295).

Al 15. La facoltà di erigere Cappelle nelle Grancie può essere assai spediente per uso pero dei soli Religiosi, senza pregiudizio dei diritti Parrocchiali, e osservate le condizioni prescritte alle Cappelle nelle Grancie dei Regolari dalla S. Congregazione dei Vescovi, 27 Luglio 1655.

XVI. Ut Basilianis tempore Interdicti generalis liceat Divina Officia, excommunicationibus, et interdictis exclusis, clausis ianuis, alta tamen voce celebrare, et ad haec officia admittere famulos, aliosque in suo convictu, et familia manentes, si ii non sint, specialiter interdicti nec causam interdicto dederint.

(f. 295v) XVII. Ut Superiores Basiliani habeant potestatem reconciliandi ecclesias sanguinis, vel seminis effusione pollutas, aqua ab Episcopo prius benedicta, modo homicidium non sit in ecclesia consummatum.

Riflessioni.

Al 16 e 17. Il caso degli Interdetti, essendo ai giorni nostri assai raro, un privilegio, che se ne desse ai Basiliani, sarà certamente di rarissimo uso. Frequenti sono i Privilegi, che se ne sono dati prima del S. Concilio di Trento. Ma dopo la prescrizione che questo fece, Sess. 25 Cap. 12: de Regul, non so se, e quanti ne siano stati concessi. Godono nondimeno di (f. 296) tal privilegio con facoltà anche di comunicare ad altri i Nunzi Apostolici, in vigore del Breve generale delle loro facoltà, e per quel che spetta alla riconciliazione della Chiese in virtù della formola II, et VIII per i luoghi delle Missioni.

XVIII. Ut Abbates Basiliani possint in aedificationem ecclesiarum, vel Cappellarum ponere primum lapidem angularem, atque fundamenta pontificali more benedicere,

Riflessioni.

Al 18. Per benedire la prima pietra nella fabbrica delle Chiese, parmi, che non debba permettersi (f. 296v) senza la licenza dell'Ordinario del luogo.

XIX. Ut Basiliani cogi non possint ab Episcopis, eorumque Officialibus ad excommunicandum aliquos, vel excommunicatos denunciandum.

Riflessioni.

Al 19. Non sò, se altri Regolari godano di tal privilegio, ostando il Cap. 12 de Regul. Sess. 25, del Concilio di Trento.

XX. Ut non possint impediri ab Episcopis tam in diebus Dominicis, quam aliis festivis, nec non aliis totius anni temporibus campanas, quando ipsis placuerit, pulsare, aut Missas celebrare.

Riflessioni (f. 297).

Al 20. Le funzioni qui accennate col suono delle campane potranno in molti casi pregiudicare alla frequenza del popolo nelle Parrocchiali. Anche per tal motivo il Vescovo, e Capitolo di Luceoria hanno litigato coi Basiliani, e questo è uno dei motivi per i quali Monsignor Vescovo ha fin ora ricusato di accomodarsi nella Causa del Monastero Podembscense.

Del rimanente non allego io già l'enunciato riflesso, perchè io creda, che miglior coltura ricevano i popoli nelle Parrocchiali, che nelle Chiese dei Basiliani. Credo anzi tutto il contrario, giacchè ben rare son (f. 297v) quelle Chiese Rutene, nelle quali il Paroco sia capace di sermocinare, ma rifletto bensì, che in parecchi luoghi il privilegio suddetto sarebbe causa di contestazioni fra il Clero secolare, e regolare, le quali son anche senza di questo pur troppo innate, e frequenti.

XXI. Ut possint in casu necessitatis quibuscumque Saecularibus in articulo mortis, existentibus, irrequisito Parocho, administrare tam Sacramentum Eucharistiae per modum Viatici, quam etiam Sacramentum Extremae Unctionis.

Riflessioni.

Al 21. Sarà utile ai moribondi il poter ricevere i Sacramenti dai (f. 298) Basiliani; ma sarebbe bene di limitare la concessione a quei soli luoghi, e casi, che ho contemplati al Cap. 14.

XXII. Ut studiosi in Scholis Basilianorum operam literis dantes, item Convinctores, nec non famuli, alique ad domesticam eorumdem Basilianorum familiam spectantes, possint satisfacere precepto communionis paschalis in ecclesiis eorumdem communicando.

XXIII. Ut dum aliquem ex dictis studiosis sive familiaribus mori accidit, liceat Basilianis corpus in suis ecclesiis sepulturae mandare.

Riflessioni (f. 298v).

Al 23. Il Privilegio di seppellire i Collegiali, e i Familiari dovrebbe essere senza pregiudizio dei diritti Parrocchiali, e salva sempre l'elezione, che essi o i loro Padri e Tutori facessero di altra sepoltura, e nel caso, che non abbiano sepoltura di famiglia.

XXIV. Ut Convictoribus, Famulis, aliisque Familiaribus Basilianorum, qui Ritus sunt Latini, liceat in ieiuniorum, festorumque dumtaxat observatione accomodare se Basilianis Ritu Graeco viventibus.

XXV. Ut omnes, et singulae Missae, quae pro animabus Defunctorum Ordinis Basiliani in die obitus celebrantur, perinde iis suffragari (f. 299) possint, ac si ad Altare Privilegiatum celebratae fuissent.

XXVI. Ut Basiliani Rutheni omnes Indulgentias, quas Paulus V concessit Monachis, et Regularibus latinis, Urbanus vero VIII per suum Breve: « *In Supremo Apostolatus* », etc., die 31 Augusti 1624 expeditum, proprias etiam eorum esse voluit, possint animabus applicare per modum suffragii.

Osservazioni.

Il Nunzio Apostolico pro tempore di Polonia è munito delle facoltà, della formula 3^a per la Polonia, e dell'8^a per la Moscovia. Sono in Polonia i Vescovi, si Latini, che Ruteni, ai quali tutti si danno le facoltà della stessa Formula 3^a, comunicabile in tutto, (f. 299v) o in parte ai sacerdoti, che si adoprano alla conversione dell'anime. In esse formole si contiene la potestà di assolvere da tutti i Casi riservati etiam in Bulla « *Caenae* », dall'eresia, dall'apostasia a fide, e dallo scisma, così ancora dell'irregolarità ex delicto occulto tatum proveniente (li Basiliani chiedono al num. 3 tal facoltà anche per i pubblici delitti).

Al num. 4. Chiedono di assolvere i Sacerdoti, e Chierici dalle Censure.

NOTA: Vi è Monsignor Nunzio, ed i Vescovi muniti di tal facoltà.

Al 5^o. Chiedono di assolvere dallo Scisma Greco (f. 300).

Ciò si contiene nella formola 3^a.

Al 6. Chiedono di dispensare dall'irregolarità i Secolari, e Chierici.

NOTA: Tal facoltà è nella formola 3^a.

Al 7^o. Oltre i Voti riservati al Papa chiedono, che possino i Superiori de Basiliani dispensare, e commutare quei, nei quali possono dispensare i Vescovi iure comuni.

NOTA: Nella formola 3^a si concede di dispensare, e commutare i voti semplici, exceptis votis Castitatis, et Religionis.

(f. 300v) Al 8^o. Di essere i Basiliani ordinati Sacerdoti da qualsivoglia Vescovo Greco Cattolico.

NOTA: Questo è un privilegio, che si concede agli Alunni del Collegio Urbano, che si ordinano a titolo di Missione.

Al 9. Di far ordinare i Basiliani senza esame del Vescovo colle solite dimissorie de loro Superiori.

NOTA: Gli Alunni de Collegi Pontifici hanno il particolare privilegio di essere ordinati colle sole Testimoniali (con Dimissorie) del Rettore da esso sottoscritte, e munite di sigillo da mostrarsi al Vescovo, nisi forte Alunni praefati suos Ordinarios (f. 301) habuerint, dai quali possino avere le Dimissorie; di essere dico ordinati extra tempora etc. dummodo ad id alias idonei reperiantur. Ai soli Alunni dei Collegi Inglese, e Scozzese di Dovaj si dà il privilegio parimente particolare di essere ordinati col precedente consenso, ed esame del Rettore, e senza le Dimissorie de propri Ordinari.

Gli alunni poi di questo Collegio Urbano sono soggetti all'esame del Signor Cardinal Vicario nell'Ordinazione.

Al 10. Chiedono la facoltà di dire nell'Inverno la Messa un'ora, o due prima dell'Aurora, e tre dopo il mezzo giorno.

NOTA: Nella facoltà non si concede di dir (f. 301v) la Messa, se non un ora prima dell'Aurora, ed una dopo il mezzo giorno. Si hà un esempio di essersi concesso ai Missionari dalla Cina di poter dire la Messa tre ore prima dell'Aurora, ma per la seguente Causa.

In Congregazione Generali de Propaganda.

Die 23 Novembris 1665.

« Quoniam magistratus gentiles prohibent Christianis Religionem Catholicam exercere, ipsi coguntur Missas audire, confessiones facere, et Sacra Eucharistiae communionem se reficere noctu, ut prius quam dies illucescat ad suas domos possint tuto redire; ideo supplicatur pro facultate (f. 302) Sacrosanctum Missae Sacrificium celebrandi tribus horis ante Auroram ».

Rescriptum.

S. Congregatio annuit.

Al 11. Che gli si conceda di celebrare nel Giovedì, e Sabato Santo una Messa privata prima della solenne.

NOTA: Non se ne ha esempio.

Al 12. Se la SS.ma Annunziata cade nel giovedì, e Sabato Santo possino i Basiliani dire sei, o sette Messe private nelle principali Chiese prima della solenne.

Al 13. Che in occasione di viaggio, o per la dimora dei Basiliani presso i Nobili nelle Ville possino (f. 302v) nelle case private di essi celebrare le Messe, e così ancora nelle Cappelle, nelle quali per indulto apostolico si può dire una sola Messa.

NOTA: La S. Congregazione ha più volte proibito di dirsi la Messa nelle case private senza la licenza dell'Ordinario, benchè i Celebranti fossero Missionarii, ed il loro Prefetto avesse le facoltà di celebrare quocumque loco decenti, sub dio, sub terra etc. et super altari portatili, etiam fracto, aut laeso, e ciò per gl'inconvenienti che ne seguivano.

Al 14. Di poter consacrare in Azimo per i casi espressi nella petizione.

NOTA: Alli Orientali, che consacrano in fermento, non si (f. 303) concede di consacrare in Azimo. Anzi nel 1754 fu positivamente negata a Metrofane Menzancovsch, Monaco Basiliano Ruteno, stato Alumno di questo Collegio,⁶¹ il quale espose,

⁶¹ Metrophanes Mazanovskij, monachus Basilianus ex Provincia Lithuana, Alumnus Coll. Urbani ab anno 1749 (iuramentum praestitit die 21. XI. 1749). Ordinatus Diaconus in ecclesia S. Athanasii ab Ep. Graeco Schiro, Archiep. Dirrachensi, die 31. III. 1750. Cfr. *Liber ordinationum Col. Urbani*.

che accadendogli spesso di portarsi a far le missioni in vari luoghi della Diocesi di Kelma, col consenso dell'Ordinario, vi trovava dè molti Cattolici latini, i quali per mancanza di latino Sacerdote non potevano ricevere Eucaristia; per lo che supplicò che gli si desse la facoltà di consacrare in Azimo. Sopra detta istanza la S. Congregazione li 14 Marzo 1754 rescrisse: *Lectum, et certietur Episcopus latinus Chelmenis.*

(f. 303v) Al 15. Di consacrare Capelle nelle loro Grancie per dirvi la Messa sopra l'antimensio consagrato.

NOTA: In nessuna delle formole delle facoltà, che si danno ai Prefetti delle Missioni, si concede di poter consagrar Chiese o Cappelle, forse perchè ciò spetta al Vescovo.

Al 16. Di poter dir gli Uffizi Divini in tempo dell' Interdetto generale ed ammettervi i Servi, ed altri Familiari.

Al 17. Di riconciliare le Chiese pollute.

NOTA: Questa facoltà è nella formula 3^a (f. 304) ed è delegabile ai semplici Sacerdoti.

Al 18. Che gli Abbati Basiliani nell'edificare le Chiese, e Cappelle possano porre la prima pietra.

Al 19. Che i Basiliani non possano esser costretti dai Vescovi scomunicare alcuno, o a denunziare i scomunicati.

Al 20. Che non possano essere impediti dai Vescovi di sonar le Campane a loro piacimento, e dire le Messe.

Al 21. Di potere in caso di necessità in articolo di morte amministrare il Viatico, e l'estrema Unzione a qualsivoglia secolare, irrequisito Parocho.

NOTA: In tutte le Formole delle facoltà, che si danno ai (f. 304v) Missionari vi è quella di amministrare i Sacramenti Parrocchiali, ma dove non sono gli Ordinari, o i loro Vicari, nelle Parrocchie, ove non saranno li Parochi, dove però saranno colla loro licenza.

In oltre se i Moribondi saranno latini, converrebbe che i Basiliani, che sono di Rito Greco, consagrasero in Azimo per questo motivo.

Al 22. Che i Scolari, che studiano presso i Basiliani, i Convittori, Serventi, ed altri Domestici de Basiliani possano sodisfare al Precetto (f. 305) Pasquale nelle Chiese de Basiliani.

NOTA: I Collegi Pontifici: Germanico, Inglese, e Greco di Roma sono esenti dalle loro Parrocchie. Così è anche questo Collegio Urbano per i Ministri, Maestri, Lettori, ed Alunni, Convittori, e Servi, che abitano intra septa del Palazzo di esso Collegio.

Al 23. Di poter seppellire nelle Chiese de Basiliani i Collegiali, e Familiari che morissero.

NOTA: Il Collegio Urbano ha il Ius della sepoltura per i sopradetti abitanti nel Collegio.

Al 24. Che i Convittori, e Familiari dè (f. 305v) Basiliani di Rito Latino osservino i digiuni, e le feste del Rito Greco.

NOTA: Li 12 Marzo 1635 la Congregazione Particolare de Teologi, tenuta avanti il Cardinal S. Sisto, negò al Metropolitano Ruteno la facoltà di dispensare con i Fa-

miliari, e Domestici di Rito Latino, tanto suoi, che de Vescovi Ruteni uniti di poter vivere nel Rito Greco circa i Digiuni, e Feste, e furono allegate le ragioni della negativa.

All'incontro nel 1744 il Rettore del Collegio Armeno, e Ruteno di Leopoli, ove dimoravano Latini, Armeni, e Ruteni, fece istanza, che a norma (f. 306) di questo Collegio Urbano si permettesse agli Alunni Armeni, e Ruteni ed a chiunque de Domestici, che fossero di tali Riti per quel tempo che vi dimorassero si conformassero al Calendario latino nell'osservanza delle feste, e digiuni. La Congregazione particolare de 12 Dicembre 1744 rescrisse: «*servetur solitum*».

Al 25. Che le Messe tutte che si celebrano per l'anime dei Basiliani defonti, si uomini che donne, in die obitus, si reputino dette all'Altare privilegiato.

Al 26. Che le indulgenze concesse ai Regolari latini, e stese da Urbano 8^o ai Basiliani Ruteni, si possino applicare per modum suffragii.

(f. 306v) Le dette Indulgenze furono stese ai Basiliani Ruteni con Decreto di questa S. Congregazione de 23 Luglio 1624, del seguente tenore: «*Petentibus Monachis S. Basilii, S. Congregatio censuit Breve indulgentiarum, et gratiarum concessarum Monachis, et Regularibus a fel. rec. Paulo V. sub dat. die 23 Maii 1606, Monachos Ruthenos Ordinis S. Basilii Ecclesiae Romanae unitos comprehendere, et proinde Monachos praefatos praefatis indulgentiis, et gratiis uti, et potiri posse easque illis sine ulla dubitatione suffragari.*

Sembra ancora, che l'EE. VV. sappino, che altre volte i Basiliani Ruteni (f. 307) hanno desiderato di avere per il loro Generale, e per i due Provinciali le facoltà comunicabili ai loro Monaci, che avrebbero deputati alle Missioni, ma il Metropolitano, a cui se ne richiese informazione e voto, rispose nel 1760, essere il suo sentimento, che quei Religiosi, che sarebbero deputati al Ministero delle Missioni dovrebbero presentarsi alli Ordinari, acciò riconosciute le capacità potessero comunicargli le facoltà necessarie, onde la S. Congregazione li 2 Giugno 1760 non concedesse a Basiliani le richieste facoltà.

Venne replicata questa istanza nel 1763, e la S. Congregazione li 11 Giugno di esso (f. 107v) anno «*Ad facultates Missionariorum quod attinet, servanda esse respondit Decreta Summorum Pontificum, et S. Congregationis, praesertim sub die 2 Iunii 1760.*

Rescriptum.

Sacra Congregatio, me referente, infrascriptas facultates, si SS.mo Domino placuerit, Congregationi Ruthenae Monachorum Ordinis S. Basilii Magni concedi posse censuit. Servato nimirum Postulationum Ordine.

I.

Ut Proto Archimandrita, et provinciales, iisque decedentibus aut amotis, Vicarii in eorum locum suffecti, nec non Superiores locales, ad quos deputatio Confessariorum pro Regulari Familia respective pertinet, possint, tam per se ipsos, quam per Confessarios a se deputatos, suos subditos regulares (f. 308) sive Professos, sive Novitios in Foro Penitentiae a quibusvis peccatis, et culpis, delictis, criminibus, et excessibus ante vel post ingressum Religionis commissis pro foro conscientiae tantum absolvere toties opus fuerit. Insuper ab omnibus excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, et censuris a iure vel ab homine generaliter latis, non tamen in casibus aut ad forum iudiciale decuctis, aut Sedi Apostolicae, vel Metropolitanae Nationis, aut Ordinariis locorum quoquo modo reservatis, in eodem foro conscientiae, et in sacramentali confessione absolvere, salvis Decretis, et Constitutio-

inbus ipsius Congregationis a Sede Apostolica (f. 308v) approbatis, quoad casus in eadem Congregatione reservatos.

II.

Ut iidem Superiores, per se, vel per Confessarios, ut supra, cum Subditis suis regularibus, postquam suum Institutum professi fuerint, super quacumque irregularitate, e inhabilitate, dummodo occulta sit, ex quovis delicto, vel excessu, ad forum tamen contentiosum non deducto, sive ex occulta violatione censurarum per eos ante ingressum Religionis dumtaxat contracta (exceptis iis, quae ex homicidio voluntario sive ex abortu, vel ex activa, et gravi membrorum mutilatione proveniunt) pro eodem foro conscientiae, et in sacramentali confessione tantum (f. 309) dispensare possint, et valeant ita ut irregularitatibus, et inhabilitatibus huiusmodi non obstantibus Regulares ipsi ad quoscumque etiam ad sacros, et Praesbyteratus Ordines promoveri, et in susceptis vel suscipiendis ministrare, nec non ad ipsius Congregationis Officia, et Dignitates, etiam maiores assumi eaque valide, et licite exercere possint.

III.

Ut simili facultate gaudeant pro foro conscientiae tantum dispensandi cum suis Subditis regularibus super irregularitatibus occultis post professionem forte contractis, sive ex delicto (non tamen ex superius exceptis) sive ex censurarum violatione, non vero rehabilitandi ad Officia, et dignitates, (f. 309v) nec restituendi ad vocis activae, et passivae iura, in casibus, quibus inhabilitatis ad illa, et illas, aut privationis vocum huiusmodi paena per Apostolicas Constitutiones inflicta reperitur.

IV.

Ut tam ipsi, quam Confessarii ab iis, ut supra, deputati personarum saecularium tam Clericorum quam Laicorum intra Monachorum Domos seu regularia septa viventium, et ad domesticam ipsorum Basilianorum familiam spectantium, seu eorumdem Convictorum, et Commensalium Sacramentales confessiones audire, eosque sacramentaliter absolvere possint, nec non iisdem facultatibus pro foro conscientiae pro (f. 310) illis uti, quae expressae sunt superius num. 1, cum exceptionibus, et reservationibus ibidem indicatis. Quo vero ad alias personas saecularium, nihil possint, nisi ex delegatione Ordinarium locorum, a quibus, praevio examine, ad excipiendas personarum saecularium confessiones approbati fuerint, et intra limites sibi in literis approbationis huiusmodi praeficiendis.

Ad V, VI, et VII. Nihil.

Ad VIII et IX. Nihil, et servantur Constitutiones Apostolicae, praesertim Benedicti XIV, quae incipit: «*Impositi nobis*» data 27 Februarii 1747.

X.

Ut Sacerdotibus Basilianis liceat tempore hyemali celebrare Missam una cum duabus horis ante Auroram, et quocumque anni tempore una hora (f. 310v) post meridiem.

XI.

Ut feria V, in Caena Domini, fas sit Basilianis in suis ecclesiis in quibus animarum cura ab ipsis exercetur, et paschalis communio distribuitur, nec non in alliis sui Ordinis principalibus de licentia Ordinarii loci ante Missam solemnem unam privatam Missam celebrare.

XII. Nihil.

XIII.

Nihil, et servetur Constitutio Benedicti XIV, pro Regno Poloniae specialiter edita, die 2 Junii 1751.

XIV.

Dilata, et remittatur ad S. Congregationem S. Officii.

XV.

Ut Basiliani habeant potestatem construendi in suis Granciis, et Praediis Oratoria Domestica, Mansiones nimirum ad cultum Divinum unice deputatas, ideoque ab omnibus domesticis usibus liberas, in quibus, praevia Proto Archimandritae, vel Superioris Provincialis approbatione, Monachi ipsi Basiliani dumtaxat Sanctum Sacrificium iuxta Ritum Nationis et Congregationis suae celebrare valeat, salvo quoad omnia iuribus Parochialibus.

XVI. Nihil.

XVII.

Ut Abbates Basiliani, gaudentes usu Pontificalium, habeant potestatem reconciliandi ecclesias Ordinis sui, (f. 311v) sanguinis, vel seminis effusione pollutas, aqua ab Episcopo prius benedicta, dummodo homicidium non sit in ecclesia consummatum.

XVIII.

Ut iidem Abbates ex delegatione Episcopi Dioecesani in singulis casibus obtinenda, possint in aedificatione ecclesiarum, vel cappellarum ponere primum lapidem angularem, et fundamenta Pontificali ritu benedicere.

XIX, XX Nihil.

XXI.

Ut Basiliani valeant in casu necessitatis, dum scilicet Parochus localis nec advocari nec certiorari potest, quibuscumque Saecularibus (f. 312) in articulo mortis constitutis administrare tam Sacramentum Eucharistiae per modum viatici, quam etiam Sacramentum Estremae Unctionis, ea tamen lege, ut factam a se Sacramentorum huiusmodi ministrationem Parocho loci quamprimum in scriptis denunciare non praetermittant. Super quo eorum conscientia graviter oneratur, et quoad Ritum administrandi Latini Sacramentum Eucharistiae expectetur resolutio Cap. XIV.

XXII.

Ut Convictores, Familiares, et Commensales, de quibus supra num. IV, possint satisfacere praecepto (f. 312v) communionis paschalis in eorundem Basilianorum ecclesiis communicando.

XXIII.

Ut dum aliquam ex dictis personis intra Monachorum Domos, seu regularia septa, mori contingat, liceat Basilianis corpus in suis ecclesiis sepulturae mandare. Salvis, iuribus Parochialibus, nec non ipsarum personarum, earumque Parentum, seu Tutorum iure quoad electionem alterius sepulturae, seu delationem corporis ad sepulchrum familiare.

XXIV. Nihil.

XXV. XXVI.

Supplicandum SS.mo pro concessione (f. 313) Indulutorum iuxta petita.

1346.

Roma, 1 . IX . 1777.

*De matrimoniis contrahendis inter Unitos et non Unitos.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 147, fol. 213rv. nr. 5.

CONG. GEN. — Sept. 1, 1777 (f. 207).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die prima Septembris 1777, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Boschi, Casali, Vice Comes, Antonelli. Nec non R. P. D. de Sangro, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgiæ, Secretarii.

Monsignor Nunzio di Polonia ⁶² rappresenta che Monsignor Vescovo di Mallo ⁶³ si fa lecito di accordare a Cattolici Ruteni la licenza di contrarre matrimoni cò Scismatici, onde nasce dubbio a Missionari di quelle Provincie, se possano o no dar esecuzione a tali licenze. Aggiunge, che tanto Monsignor Mallo, che gli altri Vescovi Ruteni si prestano troppo facilmente all'osservanza di una Costituzione emanata nella fatal Dieta del 1768, per la libertà di questi matrimoni misti, sicchè Monsignor Nunzio non sapendo ne come opporsi a sì grave disordine, ne come indirizzare i Missionari, che a lui ricorrono per consiglio, supplica le EE. VV. a volergli comunicare i Decreti emanati su questo punto, e dargli quella istruzione, che stimeranno necessaria sopra una materia tanto importante.

Rescriptum.

Ad S. Officium.

1347.

Roma, 26 . I . 1778.

*De concedenda Coadiutoria ad sublevanda onera Archimandritæ Kobrynensis.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 148, fol. 2-3, nr. 2.

CONG. GEN. — Jan. 26, 1778 (fol. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 26 Januarii 1778, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Boschi, Vice Comes, Pamphili, Antonelli. Nec non R. P. D. De Sangro, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgia Secretarii.

Il Padre Agostino Nowosielski dell'Ordine di S. Basilio M. della Congregazione de Ruteni, Abbate Kobrinense della Provincia Lituana, umilmente rappresenta all'EE. VV., che riuscendogli ormai moleste le cure del Manastero, attesa l'avanzata sua età, desidera di prendersi per Coadiutore il Padre Lucido Woynitowicz, Professo dello stesso Ordine, Abbate Trocense di titolo, e attual Consultore della Provincia Lituana; su di che dice di aver ottenuto il necessario consenso dal Padre

⁶² Joannes Andreas Archetti (1775-1784).

⁶³ Stanislaus Siestrzencewicz, qui et Mohiloviensis usque ad annum 1825.

Proto (f. 3) Archimandrita, e dai Superiori generali dell'Ordine. Supplica pertanto l'EE. VV. a volersi prestare il loro beneplacito, secondo esiggoni i Decreti di questa S. Congregazione e nel caso affermativo a degnarsi di rimettere la cosa al suddetto Padre Proto Archimandrita con le facoltà necessarie, ed opportune.

Rescriptum.

Referente R. P. D. Stephano Borgia, Secretario, Emin.mi Patres, quatenus verificentur exposita, et adsit P. Proto Archimandritæ consensus, petitam facultatem largiendam censuerunt, atque idcirco supplicandum SS.mo decreverunt.

Ex audientia habita die 1^a Februarii 1778:

SS.mus benigne annuit quibuscumque in contrarium nihil obstantibus.

1348.

Roma, 26 . I . 1778.

Litterae dimissoriae pro Alumnis ruthenis.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 148, fol. 8rv. nr. 10.

Jan. 26.

Dovendosi promuovere agli Ordini ecclesiastici gl'infrascritti Alunni del Collegio Urbano, supplicano per la spedizione delle consuete Dimissorie ai rispettivi loro Ordini, e sono:

Per il Suddiaconato, Diaconato, e Presbiterato gl'Alunni:

Silvestro Bubanovich di Croazia di Rito Ruteno.

Per tutti gli Ordini, dalla prima Tonsura al Presbiterato:

Gio. Crisostomo Skorina di Polosko di Rito Greco.

Rescriptum.

Expediantur Literæ Dimissoriales, ut ad respectivos Ordines promoveri valeant

1349.

Roma, 26 . I . 1778.

De reordinatione Capituli cathedralis Volodimiriensis et Berestensis in temporalibus et quoad officia et obligationes Dignitatum capitularium, nec non instantia de renovatione Decreti Urbani VIII de non transitu Ruthenorum ad Ritum Litinum.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 148, fol. 20-36, nr. 16.

Jan. 26.

Relatio Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinalis Vicecomitis.

Dal Signor Marchese Antici, Ministro Plenipotenziario di sua Maestà Polacca, sono state presentate a questa S. Congregazione due suppliche, una pel Vescovo Amministratore, e Capitolo di Vladimiria, e l'altra pel Clero Ruteno cattolico.

Nella prima si chiede l'approvazione con autorità Apostolica di un piano fatto da Monsignor Miodowski, Vescovo di Bresta, Coadiutore, ed Amministratore del Vescovato di Vladimiria, sulle funzioni, ed ingerenze, che nel tratto successivo si

dovessero osservare dallo stesso Capitolo Uladimiriense. Vorrebbesi adunque, che alle tre Dignità di Arcipretato, di Arcidiaconato, e di Cancellierato, onde il medesimo è insignito al presente, altre tre ancora se ne aggiungessero, cioè (f. 20v) Scolasteriato, l'Ecclesiarcato, e il Primiceriato; alle quattro poi del Capitolo Brestense, collo stesso nome chiamate si vorrebbero aggiunte quelle dello Scolasteriato, e del Primiceriato, comunicando con tali Dignità tutti què diritti, e privilegi e tutte quelle prerogative, di cui la suprema potestà della Patria insieme cò Prelati del Rito Latino, una volta per sempre volle, che eglino godessero, ed ottenessero. Oltre a ciò bramerebbe egli, che in vigor di tal piano approvato, i suoi successori fossero tenuti ad investire di simili Prelature solamente persone del clero secolare, celibi, o vedevi, ragguardevoli per chiarezza di sangue, o distinte per doti di animo, e fornite di una competente scienza o in Sacra Teologia, o in Diritto Canonico.

Prescrive quindi il modo di vivere alla scelta del rispettivo soggetto la quale egli vorrebbe premessa, (f. 21) ed è questo: Vacando nel Capitolo per qualunque maniera un posto, i Prelati, e i Capitolari adunatesi dovranno presentare al Vescovo, perchè uno ne istituisca, tre Candidati, o tolti dallo stesso Capitolo, o dal Clero inferiore. Che se di questi tre al Vescovo non parrà bene d'istituirne alcuno, allora ne proporrà egli altri tre, uno dè quali sarà scelto dal Capitolo, dal Vescovo poi istituito. Nella differenza però de voti di loro, il Vescovo costituirà il più capace.

Dopo ciò descrive a parte a parte il dovere di ogni dignità, e prima dell'Arciprete, a cui spetterà di presiedere nella Chiesa, e nel Capitolo da farsi ogn'anno in qualsivoglia circostanza per l'esigenza dè diritti, e delle necessità del Capitolo, dare il primo voto in una parola farla in tutto da Regolatore diligentissimo.

In secondo luogo parla dell'Arcidiaconato, il cui officio sarà di (f. 21v) provvedere, che i Ministri ecclesiastici mantengano la divozione secondo gli antichi Canon della Chiesa Orientale, e secondo questi si osservino i riti, e di sostenere, e difendere i Capitolari, e Vescovili diritti.

La terza dignità, cioè del Cancellierato, dovrà custodire l'Archivio Vescovile, e Capitolare, e accuratamente disporlo, e non dar fuori a persona alcuna documento senz'apoca.

Allo Scolastico poi apparterrà la buona educazione, il buon metodo, e la buona istruzione de Giovinetti e nella Scuola Cattedrale, e nel Seminario Diocesano.

L'Ecclesiarca sarà tenuto di disporre il Sagrario Vescovile, e della Chiesa Cattedrale; usar diligenza sul buon ordine della Chiesa, e della Sagrestia; fare, che sieno ammessi nello spedale della Cattedrale medesima i poveri, e i vecchi abili a servire la Chiesa (f. 22) registrare i proventi della Sagrestia, e non erogarli nè convertirli in usi necessari senza saputa del Vescovo.

Finalmente sarà ispezione del Primicerio, che le funzioni del Clero siano ordinate giusta le leggi della Chiesa Greca, e la scelta dè contorni dipenda de lui.

Tratta poscia dè doveri del Capitolo in generale, e dice, ch'esso primo sarà obbligato a provvedere l'intero dè beni ecclesiastici, e a trovarsi nelle Chiesa Cattedrale il dì dell'Assunta il Capitolo Uladimiriense, il Brestense poi il giorno di S. Nicolò, Vescovo tutelari delle rispettive Chiese, Capitoli, per celebrarne solennemente la festa; il giorno appresso per l'anniversario per le anime de Fondatori, Benefattori, e loro Fratelli, e il dì seguente colla presidenza dell'Arciprete, e in sua assenza del primo in ordine dopo di lui, e così gradatamente costituire il Capitolo, e negli atti Capitolari (f. 22v) registrare le risoluzioni, e gli statuti su d'ogni materia o spirituale, o temporale da approvarsi dal Vescovo prima di pubblicarli.

In secondo luogo. Come che non si esigga, che tutto intero il Capitolo sia

sempre alle funzioni del Coro, è giusto però, che vi si trovi l'un dopo l'altro, e nelle Domeniche, principali feste a vicenda vi celebrino la messa cantata, ed i Vesperti; se alcuno poi dè Prelati non legittimamente impedito, cadendo il suo turno, in tal giorno mancasse, nè vi sostituisse un altro parimente Prelato per la Messa solenne, si punirà colla pena di due *fiorini polacchi*, per li Vesperti poi d'un solo, diffalcato dalla sua porzione, e frà parenti distribuito.

Terzo. Se avverrà, che alcun del Capitolo sia reo per qualche demerito, debba esser convenuto ad esclusiva di qualunque altro in faccia allo stesso (f. 23) Ordinario, e in tempo di Sede Vacante, all'Amministratore nelle cose spirituali; e si dovrà giudicare nell'uno, e nell'altro giudizio, giusta il sentimento di due Prelati, scelti Assessori ogni anno dal Capitolo.

Quarto. In tempo di Sede Vacante il Capitolo unitamente coll'Amministratore, che sarà uno di loro, dovrà invigilare sull'integrità dè Vescovili diritti e della Mensa, sulle residenze de Vescovi, sù dè Beni mobili, ed immobili, e mantenerli fedelmente pel Successore, riserbata per se la quarta parte dè frutti maturati in tempo di Sede Vacante e durante l'amministrazione, così che un'altra quarta parte, secondo il Sinodo Zamoskiano, si riserbi al Vescovo Amministratore nello spirituale.

Quinto. Con saputa, e consenso dell'Ordinario si sceglieranno nelle sessioni Capitolari per un triennio (f. 23v) dè Procuratori, ispezione dè quali sarà il badare all'indennità dè Beni Vescovili, e Capitolari e in fin del triennio renduti esattamente li Conti, si faranno loro le quietanze.

Sesto. Le rendite Capitolari comuni si dovranno ogn'anno, in tempo del Capitolo distribuire egualmente frà tutti, fuori di quelle le quali sono in perpetuo applicate, o si applicheranno in particolare alle Prelature, e detratte le spese fatte per le medesime rendite, e ciò che riguarda ciascuno.

Settimo. Il numero di Capitolari si possa accrescere quando siavi alcuno, o del Clero, o de Laici, il quale volesse erigere una nuova Prelatura colla riservata del Giuspadronato per se, e per la sua famiglia, ed il Vescovo insieme col Capitolo con un sufficiente fondo l'accettasse.

(f. 24) Ottavo. Essendo i Capitoli Uladimiriense, e Brestense sotto un sol Capo, si vorrebbe stabilito, che i Prelati della Cattedrale Uladimiriense avessero i loro stalli nella Cattedrale Brestense, e i Prelati di questa nella Cattedrale di quelli, in guisa però che il Capitolo della propria Chiesa occupi i primi stalli. Inoltre un Prelato della Chiesa Brestense non possa godere della Prelatura della Chiesa Uladimiriense, e viceversa se non in mancanza di promovendi; nè l'uno Capitolo potrà arrogarsi alcun ius nè proventi dell'altro.

Nono. Siccome accade alle volte, che i Capitolari della Chiesa Uladimiriense non possono per alcuni motivi esser sempre presenti al loro Ufficio del Coro, Monsignor Vescovo con le sue lettere umiliate a questa S. Congregazione canonicamente crea sei sacerdoti, i quali non solamente suppliranno alla mancanza de Capitolari, ma risiederanno (f. 24v) continuamente nella Chiesa Cattedrale. Pel costoro congruo sostentamento, finchè non gli venga fatto di trovar mezzi opportuni per ampliare tal fondazione, cede in perpetuo il Cattedratico solito pagarglisi ogni anno dalle due Chiese Uladimiriense, e Brestense, e che ascende alla somma di 3000 mila fiorini polacchi, applicando gli altri due mila per le necessità della Cattedrale. Che se tal numero di sacerdoti non si potesse compire si supplirà con ammettervi a tempo anche Chierici d'Ordini minori, atti però a catechizare, e predicare.

NOTA: Nella Congregazione Generale de 28 Aprile 1766 fu riferita all'EE. VV. un'istanza di Romano Wyhowski, Arcidiacono della Cattedrale di Uladimiria, in cui

si rappresentava, che nell'anno 1598, volendo Hypazio Pociey, Vescovo allora (f. 25) di Uladimiria, erigere il Capitolo della sua Cattedrale, aveva fondate tre Dignità, cioè quella dell'Arciprete, quella del Cancelliere, e la terza dell'Arcidiaconato, dotandole di alcuni fondi, e prescrivendo, che in fuuiro dopo la sua morte e dè suoi successori pro tempore spettasse a questi tre Capitolari non solo l'amministrazione delle sostanze d'ogni genere lasciate da Vescovi, ma eziandio de Beni appartenenti alla Chiesa medesima. Che questa fondazione alle preghiere di detto Monsignor Pociey era stata confermata con disciplina di Sigismondo 3^o, Re di Polonia, spedito nella Dieta Generale de 23 Aprile di detto anno 1598, e che tutto ciò costava dall'Istromenti autentici tuttavia esistenti. Che li Capitolari, cioè le tre Dignità sopracennate erano rimasti in possesso de Beni loro assegnati fino all'anno 1725, in cui il fu Monsignor Godebski (f. 25v) venne promosso al Vescovato di Uladimiria. Che questo Prelato insieme colli Beni della Mensa erasi impadronito anco di quelli del Capitolo, ed erasene usurpato le rendite sino all'estremo di sua vita, tenendo per stile di nominar verbalmente li Capitolari o siano Dignità sopradetta, ma di non dar loro giammai l'effettivo possesso di istituzione per non esser obbligato a consegnargli anche li Beni, che dopo la di lui morte il moderno Metropolitano dè Ruteni (a cui erasi accordata la ritenzione della Chiesa di Uladimiria, col darglisi in appresso in Coadiutore, e poscia in Amministratore per la medesima Monsignor Mlodowski, Vescovo di Bresta, aveva per verità restituito prima di cederne l'amministrazione al detto suo Coadiutore il primiero lustro al Capitolo con dare la formale istituzione alli Capitolari, o Dignità, (f. 26) e reintegrarli nel possesso dè loro Beni, dè quali erano stati da tanto tempo spogliati, ma che non per questo rimanevano indennizzati dalle rendite percipite dal defonto Monsignor Godebski, durante il di lui lungo governo. Quindi supplicava il detto Arcidiacono, che fatto un calcolo diligente di tutto questo danno sofferto piacesse alla S. Congregazione di ordinare il reintegromento sopra lo spoglio di Monsignor Godebscki, quale esisteva nelle mani di Monsignor Nunzio di Polonia, ad effetto di erogarne, o rinvestirne il Capitale in beneficio delle Dignità, ed in augumento dè beni ad esse assegnati dal Fondatore. Supplicava inoltre, che l'erezione del Capitolo fatta, come si è detto dal Vescovo Hypazio Pociey, venisse confermata con Bolla Pontificia, mentre con ciò non solo sarebbe reso più stabile il Capitolo suddetto in (f. 26v) vantaggio della Cattedrale, e della Diocesi, ma si sarebbero eccitati li Vescovi ed i Magnati del Regno, ad erigerne altri simili nelle Chiese Cattedrali, lo che dato avrebbe un gran stimolo a Chierici per avanzarsi nei studi con la speranza di essere anch'essi un giorno promossi a tali dignità.

Furono altresì riferite le informazioni favorevoli che si erano ricevute su questo particolare tanto dall'odierno Monsignor Metropolitano di Russia, quanto da Monsignor Nunzio Apostolico. Diceva il Metropolitano nella sua informazione che quantunque la Chiesa Greca non abbia mai avuti li Capitoli a guisa dela Chiesa Latina, pure nell'istessa Patriarcale di Costantinopoli vi erano alcune Dignità insigni, le quali costituivano una quasi specie di Capitolo, e che a norma di queste le Chiese Cattedrali dè Ruteni avevano (f. 27) alcune persone, e segnatamente li Parochi principali decorate di somiglianti titoli, quali nel Coro, e nella Liturgia dè Divini Uffici precedevano agli altri Ecclesiastici distribuendosi frà loro, e tutti gli altri intervenienti al loro oblazioni, e limosine dè fedei. Del qual costume rimangono (soggiungeva) anche il dì d'oggi le vestigia in quasi tutte le Cattedrali Rutene, poichè in quelle ancora, che sono passate in mano de Monaci Basiliani, si adunano nè giorni festivi li Parochi delle rispettive Città, ed ivi insieme con i Religiosi celebrano li Divini

Offici, ritenendo il nome di Capitolari. Proseguiva indi a narrare in detta informazione, che Isidoro, Cardinale Metropolitano di Russia, nel suo ritorno dal Concilio Fiorentino ottenne da Ladislao Re, di Polonia, e d'Ungheria, un privilegio perpetuo (f. 27v) con cui si concedeva agli Ecclesiastici di Rito Ruteno di godere tutti li diritti, e le prerogative godute dagli Ecclesiastici latini d'ambedue li Regni; che tal privilegio fu poi confermato da Alessandro, e Sigismondo 1^o, Re di Polonia, che da quel tempo cominciarono a usarsi nel Clero Ruteno le voci di Capitolo, e Capitolari. Che sotto il Regno di Sigismondo 3^o emanò un Diploma, con cui si ordinava che li Beni delle Chiese Cattedrali in tempo di Sede Vacante si amministrassero dalli suddetti Capitolari, e Capitoli sino al possesso de nuovi Vescovi, e non dalli Tesorieri Regi, o altre persone di Corte, e ciò atteso il pessimo governo, e le distrazioni, e rapine, che si facevano dalli Secolari de Beni ecclesiastici, che in questo stato di cose Hypazio Pociety, Vescovo di Uladimiria, istituì nel 1598 le tre sopradette (f. 28) dignità, dando loro la preeminenza, sopra gli altri Capitolari, e volendo, che avessero cura delle Suppellettili sagre della Chiesa, di agire nelle occorrenze presso tutti li Tribunali, e di amministrare li Beni della Mensa in Sede Vacante, che ad effetto di dar loro una congrua dote, o Prebenda, assegnò alcuni fondi, e stabili appartenenti al Monastero di S. Salvatore di Uladimiria, quali aveva poco avanti recuperati dalle mani de Secolari, che il medesimo divenuto poi Metropolitano di Russia nel 1608 accrebbe la detta fondazione, donando alle mentovate tre dignità, ed a tutto insieme il Capitolo un Villaggio, chiamato Ruscowicza, che per metà apparteneva alla Mensa di Vladimiria, e l'altra metà era suo e che inoltre fece confermare questa donazione con privilegio regio, emanato il dì 30 Ottobre (f. 28v) 1611. Aggiungeva infine il moderno Monsignor Metropolitano non saper egli per quanto tempo le tre dignità, ed il restante del Capitolo avessero goduto il possesso dei frutti delli due Villaggi, Janov, e Rusowicza, ma essere certissimo, che li medesimi furono ritenuti, ed usufruttuati da Monsignor Godebscki sino alla sua morte, dopo la quale esso Metropolitano, entrato in possesso della Chiesa di Uladimiria, non aveva perduto un momento di tempo a restituirgli con tutte le loro attinenze al Capitolo, ed a rimettere in piedi le tre Dignità quasi soppresse, ed estinte, procurando inoltre l'accrescimento delle rendite arcidiaconali.

In vista delle notizie qui sopra riferite, corredate dall'odierno Metropolitano, con un Sommario, contenente le copie di vari documenti autentici (f. 29) decretarono l'EE. VV. nella sopradetta Congregazione Generale dè 7 Aprile 1766: « Dilata, et scribatur D. Nuncio pro transmissione copiae authenticae foundationis Episcopi Pociety, et exquirat votum Ordinarii super approbatione eiusdem foundationis, et deinde providebitur ».

Non tralasciò Monsignor Nunzio di eseguire puntualmente quanto gli fu commesso, trasmettendo con lettera de 7 Gennaro 1767 la copia autentica della fondazione del Capitolo di Uladimiria, fatta dal Vescovo Pociety, coll'assegnamento di vari stabili, e confermata da Sigismondo 3^o, Re di Polonia, sotto il dì 13 Aprile 1598, ed in quanto al voto dell'Ordinario, cioè dell'odierno Metropolitano de Ruteni, inviò parimente una sua lettera originale de 25 Giugno 1766, con la quale non solo si dichiarava esser di sentimento (f. 29v), che dovesse dalla Sede Apostolica approvarsi il Capitolo suddetto, e sua fondazione, ma supplicava inoltre, che per il maggior bene, e servizio della Chiesa di Uladimiria venisse accordata con Breve Pontificio una tal grazia.

Riassuntosi adunque dopo l'arrivo di detti documenti, trasmessi da Monsignor Nunzio di Polonia, l'affare, e ripropostosi nella Congregazione Generale de 7 Aprile

1763 il dubbio: Se, e come dovesse confermarsi la richiesta fondazione, piacque all'EE. VV. di rescrivere: « Supplicandum SS.mo pro confirmatione foundationis Capituli, et pro expeditione Brevis Apostolici ad hunc effectum ».

Approvò la S. M. di Clemente XIII una tal risoluzione condescendendo ben volentieri ad accordare nell'Udienza data a Monsignor Segretario il dì 12 dello stesso Mese la richiesta grazia, o sia conferma del Capitolo di Uladimiria, da spedirsi per literas (f. 30) Apostolicas in forma Brevis, come apparisce dalla lettera scrittane dalla S. Congregazione a Monsignor Nunzio di Polonia in data del 18 del medesimo mese, ed anno, dalla quale rilevasi anche il motivo per cui non si venne subito alla spedizione del Breve, e che fu concepita nè seguenti precisi termini: Essendosi riferite nella Congregazione Generale de 7 corrente le informazioni trasmesse da V. S. sopra la richiesta conferma del Capitolo di Uladimiria, è sembrato conveniente all'EE. Loro d'impetrarla dalla Santità di Nostro Signore, che ben volentieri è condisceso ad accordarla. Prima però di farne stendere il Breve, giudicandosi, che convenga di dare qualche forma al detto Capitolo per quanto lo permettano le circostanze, e le consuetudini della Chiesa Rutena, si bramerebbe che V. S. si prendesse assunto di formare o di suggerire, che si formi colà di commune (f. 30v) assenso de' Capitolari, e con l'approvazione del Vescovo un piano delle funzioni, e ingerenze, che dovrà stabilmente avere il Capitolo suddetto per l'avvenire mentre dopo che avranno ricevuti per tal mezzo i lumi necessari, non si mancherà di far spedire immediatamente il Breve della conferma.

Nella seconda supplica poi si premette un Memoriale de Vescovi Ruteni alla Santità di nostro Signore, acciocche egli si degni di confermare il Decreto della S. M. di Urbano 8º, ove si proibisce il passaggio del Rito Ruteno cattolico al Latino, e ciò per rimettersi nella primiera tranquillità, e per riparare al cumulo di tutte quelle disgrazie, che sopra loro verrebbero inevitabilmente, frà le quali una sarebbe, e la più interessante che in vigore delle Costituzioni del Regno le Chiese Cattedrali, e tutti i Beni concernenti le stesse, (f. 31) passerebbero in mano degli Scismatici, il cui veleno poi più liberamente, e con maggior danno farebbe strage di quelle Provincie.

Quindi per provare l'equità della dimanda, mettesi per certo principio, che dalla varietà di Riti dalla Cattolica Chiesa istituiti, ed approvati non pur non ne viene alla stessa alcun disdoro, o alcuna macchia, ma anzi se le accresce avvenenza, e decoro. E lasciando stare quelli delle particolari Chiese, parlasi solamente del Greco Rito, onde la Chiesa Rutena qual figlia primogenita discende.

Dicono adunque, che la Romana Chiesa ha sempre voluto, che il Rito Greco esattamente si mantenesse, e per ragione della sua santità, e per l'indole de' Greci, tenacissimi delle istituzioni, e delle leggi de' loro Maggiori. In prova di che recasi il rimprovero fatto da Gregorio IX a Michele Cerulario, nemico (f. 31v) de' Latini, ed uno de' distruggitori de' tempi in Costantinopoli, nel quale si mostra, che nulla nucono alla salute de' credenti le diverse costumanze, secondo i luoghi e i tempi, qualora una sola fede per dilezione operando quel bene, che può, tutti a un solo Dio raccomanda. Aggiungesi à questo, che Innocenzo 3º avendo creato Patriarca di Costantinopoli un Latino, dichiarò palesamente, che egli non voleva con ciò nella menoma parte i Riti Greci aboliti. Innocenzo IV ordinò, che i medesimi si osservassero nella Russia, come non si opponevano alla Cattolica Fede ne Concili Lionesi, Fiorentini, ed altri, ove si trattò dell'Unione de' Greci o Latini, vi fu sempre approvata la condizione, che fosse in libertà di quelli l'osservare, e il custodire i propri Riti. Finalmente Leone X, e Clemente 7º nè loro Brevi ebbero riguardo, che i Greci (f. 32) non fossero in niente toccati su l'osservanza de' medesimi Riti.

L'opposizione del Varicellio, che un Greco, se soggiorna in Grecia, può osservare il Rito Latino, per non essere costretto ad udire la predicazione e ricevere i Sacramenti da Sacerdoti eretici, è falsa, essendo noto ad ogniuno, che da più anni il Patriarca dè Greci, più Vescovi in Oriente, Parochi, e Preti sono Cattolici; e da questi i Greci Cattolici possono sentire la parola di Dio, e ricevere i Sacramenti. Inoltre se le contrappongono tante leggi di Sommi Pontefici, fra le quali parecchie Costituzioni della s. me. di Benedetto XIV in cui apertamente si dice, che i Riti Orientali dalla S. Sede approvati non si devono muovere, e che a Greci in ispecie ai Melchiti non sia permesso di passare dal proprio Rito al Latino senza licenza della medesima (f. 32v) Sede Apostolica.

Per quello poi, che riguarda il Rito Ruteno, tralasciato di parlare del costantissimo attaccamento della Chiesa Rutena colla Cattolica Fede, si ha da una Costituzione di PP. Clemente 8º, che quando i Vescovi Ruteni, rimossi dalla sua Sede il Vicario di Costantinopoli,⁶⁴ stabilirono di unirsi, e di soggettarsi al Pontefice Romano, il medesimo Clemente 8º sopra ogn'altra cosa ebbe il pensiero di mantenere nella sua purezza ed integrità il Rito loro. La stessa cosa confermò Paolo V, e Urbano 8º espressamente proibì, che nessun dè Ruteni dal suo passasse al Rito Latino per qualunque motivo, anche pressantissimo, senza special licenza della Sede Apostolica sotto pena di nullità dell'atto e d'altre ad arbitrio della Santità Sua, e de Romani Pontefici. E come che dopo alcuni mesi (f. 33) questa legge si restringesse agli Ecclesiastici solamente, tuttavia nè fu osservata, nè mai supplicata, anzi dallo stesso Urbano 8º nè seguenti tempi si volle eseguito il primo Decreto confermato poscia da alcuni altri Decreti del Regno, e dè Vescovi latini. E qui si riporta una legge stabilita nel 1714 trà l'Arcivescovo di Leopoli, e il Vescovo Ruteno, in cui concordarono, che i Parochi Latini non debbano ricevere nel loro Rito i Ruteni, attesa la presente loro Unione, secondo la dichiarazione di Urbano 8º. E ciò con sommo discernimento, perchè in altro caso tutti i Ruteni per non essere soggetti a tanti digiuni, e a tante rigide costumanze, avrebbero abbracciato il Rito Latino. Il che avvenendo i Parochi, ed i Vescovi in quelle parti si renderebbero inutili, e tutti i Beni ecclesiastici, come si è accennato di sopra, passerebbero in (f. 33v) mano degli Scismatici, alla cui forza non si potrebbe far argine.

A tutto questo si aggiunge, che una Costituzione del sopralodato Benedetto XIV, nella quale s'impone al Patriarca, e a tutti i Vescovi dè Maroniti di non persuadere a Greco-Melchiti di passare dal Greco al loro Rito, da questa medesima S. Congregazione fu estesa ai Siri, benchè questi non abbiano neppure una Chiesa, ove celebrare i Sagri Misteri.

Mostrasi quindi più precisamente non avervi ragione alcuna, onde i Ruteni frà Latini facciano regular professione, pctendo gli stessi, quando amano di servire il Signore ne Chiostro di abbracciare il fioritissimo Ordine di S. Basilio, il quale riguardo a voti non è differente da nostri, riguardo poi alle regole, anzi più rigido. Nè con ciò si vuol limitare la divina chiamata; (f. 37) essendo certo che regolarmente il Divino Spirito non si ispira mai contra le Ecclesiastiche Leggi da lui stesso dettate. E su tal principio fondato questo Sagro Tribunale più volte ha decretato, che i Ruteni desiderosi di vita regolare, professino quella di S. Basilio.

⁶⁴ Non patet de quonam agitur Vicario. Nam anno 1595 nullus erat Vicarius Patriarchatus Constantinopolitanus in Ucraina et Biejarusja, excepto fortassis. d. Exarcha Patriarchali in persona Episcopi Luceoriensis, Cyrilli Terleckyj, qui erat non solum fautor, sed etiam primus promotor Unionis et dein Hierarchiae Ruthenae Legatus ad Clementem VIII (an. 1595-1596).

Di tutto questo si propone all'EE. VV. il dubbio:

1. Se debba approvarsi il piano formato da Monsignor Mlodovski pel Capitolo Uladimiriense.

2. Se ai Ruteni sia lecito di passare dal Rito Greco al Latino per entrare in una Religione regolare, se non vi sia special licenza della S. Sede Apostolica, la quale non si dovrebbe concedere se non per gravi motivi, e dopo aver udito il parere di tutti i Vescovi Ruteni.

NOTA: Circa la seconda supplica de Vescovi Ruteni in cui domandano la conferma del Decreto della (f. 34v) sa. me. di Urbano 8º, de non transitu Ruthenorum ad Latinum Ritus, questa ritrovasi di già accordata dall'EE. VV. ad istanza dell'Arcivescovo di Polosko per tutti què luoghi, e Provincie, che sono presentemente soggette al Domino di Moscovia; onde volendosi ora aderire alle istanze de Vescovi, altro far non si potrebbe, che estendere una tal provvidenza, e conferma di già pubblicata coll'infrascritto Decreto generalmente a tutte le Provincie della Polonia.

Decretum Sancti Congregationis Generalis de Propaganda Fide, habitae die 21 Martii 1774.

« Sacra Congregatio iustis de causis permota ad relationem R. P. D. Stephani Borgia, Secretarii, decrevit, consulendum esse SS.mo, ut pro omnibus locis, et Provinciis, quae Moschorum Imperio modo subsunt dignetur renovare Decretum fel. record. Urbani PP. 8 de non transitu Ruthenorum (f. 35) ad Latinum Ritus, editum sub die 7 Februarii 1624, ac super mandare praefatorum locorum et provinciarum Ordinariis, ut illud in suis Dioecesis, aut Districtibus quamprimum publicent, nec non Cristifidelibus tum ecclesiasticis, tum laicis sive ii Latini sint, sive Graeci, ut idem Decretum sancte, ac inviolabiliter observent sub paenis in eo contentis ».

Decretum autem est huiusmodi:

« Ad conservandam pacem, et concordiam inter Ruthenos unitos, etc. (cfr. vol. I, sub data 7. II. 1624) ...Sanctitatis Suae ».

« Facta vero SS.mo Domino Nostro Clementi Divina Providentia PP. XIV. per dictum D. Secretarium in audientia diei 10 Aprilis relatione superscriptae sententiae S. Congregationis, Sanctitas Sua illam benigne approbavit, (f. 36) mandans Decretum de quo agitur in memoratis locis, ac Provinciis publicari, nec non ab omnibus, ad quos spectat, observari ».

Datum...

In Congregatione Generali, habita die 26 Januarii 1778, rescriptum fuit, ut sequitur:

Ad 1m: Dilata, et scribatur D. Nuncio Apostolico pro informatione, et voto ad formam Decreti an. 1766, auditis Capitularibus.

Ad 2m: Omnia remittantur ad S. Officium.

1350.

Roma, 23 . III . 1778.

De cura fidelium Ritus Latini in regione Novhorodensi et Smolenscensi.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 148, fol. 65rv, nr. 6.

CONG. GEN. — Mar. 23, 1778 (f. 59).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 23 Martii 1778, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Vice Comes,

Casali, Pamphilij, Antonelli, Boschi. Nec non R. P. D. de Sangro, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgia, Secretarii.

Monsignor Nunzio di Polonia scrive aver ricevuto avviso dal zelante Vescovo di Mallo, che mediante il favore ed aiuto del Governatore di Nowogorod, che per buona ventura è Cattolico, gli era riuscito di stabilire in quella Città un Sacerdote; e che in oltre si confidava di poterne collocare uno anche in Smolensko per l'amicizia che tiene con quel nuovo (f. 65v) Vicario Imperiale, qualora questa Sagra Congregazione si fosse degnata di fare al medesimo un annuo assegnamento. In Smolensko si trovano più di ducento Cattolici di Rito Latino, nè vi è sacerdote che loro possa amministrare i Sacramenti nel proprio Rito, essendo tutti i Sacerdoti Ruteni. Sono dunque supplicate le EE. VV. a vedere, se si debba stabilire questo assegnamento, e in qual somma.

Rescriptum.

Scribatur Nuntio Apostolico pro informatione.

1351.

Roma, 15 . VI . 1778.

Alia instantia de approbatione Capituli Volodimiriensis nec non de modo idem Capitulum reordinandi in temporalibus et spiritualibus.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 148, fol. 217-227v, nr. 12.

CONG. GEN. — lun. 15, 1778 (f. 207).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 15 Iunii 1778, interfuerunt Eminen.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet:

Casali, Valenti, Boschi, Corsini, Antonelli. Nec non R. P. D. De Sangro, Protonotarius Apostolicus.

Relatio Emin.mi, el Rev.mi Domini Cardinalis Boschi.

Nella Congregazione Generale, tenuta il dì 26 Gennaro 1778, fu proposta la supplica presentata all'EE. VV. per mezzo del Signor Marchese Antici, Ministro di Polonia, nella quale si domandava l'approvazione Apostolica di un piano fatto da Monsignor Mlodowski, Vescovo di Vladimiria, e di Bresta sopra l'erezione di alcune Dignità da istituirsi nuovamente nei due Capitoli di dette Chiese, e sopra gli uffizi, ed ingerenze di qualunque Dignità in particolare, e i doveri di ambedue i Capitoli in generale, da osservarsi inviolabilmente per il tratto successivo del tempo.

Quanto alle nuove Dignità, era disegno, che alle trè delle quali è presentemente insignito il Capitolo di Vladimiria, cioè Arcipretato, Archidiaconato, e Cancellierato, se ne aggiungessero tre altre: lo Scolasteriato, l'Ecclesiarcato, e il Primiceriato, e che alle quattro del Capitolo di Bresta se ne dovessero accrescere altre due, cioè lo Scolasteriato ed il Primiceriato, comunicandosi con tali dignità tutti quei diritti, privilegi, e prerogative delle (f. 217v) quali (come si esprime Monsignor Vescovo) Suprema Patriae potestas una cum Latini Ritus Praelatis eisdem semel pro semper gaudere, ac potiri voluit. Oltre di che voleva il Prelato che in vigore di tal piano approvato, fossero tenuti i suoi Successori ad investire di simili Dignità solamente persone del Clero secolare, e queste celibi, oppur rimaste vedove, ragguardevoli per

chiarezza di sangue, o distinte per doti di animo, e fornite di una competente scienza in teologia, ovvero in legge canonica.

Quindi si prescriveva il tenore da osservarsi nell'elezione de soggetti. Questo era, che vacando, o per morte o per rassegna, un luogo nè Capitoli, dovessero i Prelati, e i Capitolari adunarsi insieme, e quindi presentare al Vescovo tre Candidati o presi dallo stesso Capitolo, oppur dal Clero inferiore, de quali spettasse poi al Vescovo d'istituirne uno. Nel caso, che niuno dei tre piacesse al Vescovo, doveva egli proporre trè altri al Capitolo, al quale doveva allora spettare la scelta di uno da istituirsi dal Vescovo. Nascendo poi differenza dè voti capitolari, apparteneva al Vescovo di costituirne il più capace.

Dopo di ciò descrivevasi a parte l'ufficio di ogni Dignità, e (f. 218) primieramente dell'Arciprete, di cui sarà cura il presiedere nella Chiesa, e nel Capitolo da farsi ogn'anno in qualsivoglia circostanza, per l'esigenza dei diritti, e delle necessità del Capitolo, dare il primo voto con le facoltà che competono a chi presiede, invigilare al buon ordine delle cose e farla in somma da diligente Regolatore.

Si parlava in 2do luogo dell'Arcidiacono, il cui ufficio sarà di provvedere, che i Ministri ecclesiastici mantengano la divozione a norma degli antichi Canonì della Chiesa Orientale, d'invigilare su l'osservanza de riti, e cerimonie, e finalmente di sostenere, e difendere i diritti tanto Capitolari, che Vescovili.

Il Cancelliere poi dovrà custodire l'Archivio Vescovile, e Capitolare, come pure disporlo con ogni accortezza, non estraendo fuori alcun documento, senza trarne dalla persona, a cui lo consegna, l'epoca corrispondente.

Apparterrà allo Scolastico il buon regolamento della Scuola Cattedrale, e Diocesana, invigilando attentamente su i studi, e sul buon costume de Giovani, facendo ancora, che vengano questi ammaestrati nelle Sagre Cerimonie.

L'Ecclesiarca sarà tenuto di ben disporre il Sagrario di Monsignor Vescovo, e della Chiesa Cattedrale, usando ogni diligenza (f. 218v) sul buon ordine della Chiesa, e della Sagrestia, fare, che siano ammessi nello Spedale della Cattedrale medesima i vecchi, e i poveri, che possono esser abili al servizio della Chiesa, registrare i proventi della Sagristia, e della Confraternita, convertirli negli usi necessari, e non erogarli senza saputa del Vescovo.

Sarà finalmente ispezzione del Primicerio, che le funzioni del Coro siano ordinate giusta le leggi della Chiesa Greca, e suo ufficio sarà parimente d'invigilare sul Canto, e sulla scelta dè Cantori, che dipenderà da lui.

Trattavasi poscia dei doveri del Capitolo in Generale, e dicevasi che questo primieramente sarà obbligato di provveder l'intero dè Beni ecclesiastici, quindi che il Capitolo di Vladimiria dovrà nel giorno dell'Assunzione trovarsi nella Chiesa Cattedrale, e il Brestense nel giorno di S. Niccolò, Vescovo, tutelari delle rispettive Chiese, per celebrarne solennemente la festa, il giorno dopo fare l'anniversario per le anime dè fondatori, e de loro fratelli, e finalmente il dì appresso, colla presidenza dell'Arciprete, o in sua assenza del primo in ordine dopo di lui, fare il Capitolo, registrando negli atti Capitolari le risoluzioni, e i Statuti su d'ogni materia o spirituale, o temporale, che sia, da approvarsi dal Vescovo, prima che siano (f. 219) pubblicati.

Proponevasi in secondo luogo, che sebbene non debba esigersi, che tutto il Capitolo assista sempre alla Chiesa, nondimeno sarà giusto, e conveniente, che uno dopo l'altro si trovino presenti, e nelle Domeniche, e Feste principali celebrino a vicenda la Messa cantata, ed i Vesperì. Mancando poi alcun de Prelati, cadendo in suo turno, e non essendo legittimamente impedito, sarà multato con la pena di due fiorini polacchi per la Messa, e di un fiorino per i Vesperì, da defalcarsi dalla sua por-

zione, e distribuirsi inter praesentes. Lo che deva intendersi, quante volte il Dignitario, che manca, non vi sostituisca in sua vece un altro Prelato.

Terzo. Se avverrà, che alcun del Capitolo sia reo per qualche demerito, dovrà esser convenuto, ad esclusiva di qualunque altro, avanti lo stesso Ordinario, e in tempo di Sede Vacante avanti l'Amministratore. Ma si nell'uno, che nell'altro giudizio dovranno assistervi due Prelati, i quali dovranno scegliersi ogn'anno per Assessori del Capitolo.

Quarto. Vacando la Sede episcopale, sarà tenuto il Capitolo unitamente all'Amministratore, che dovrà essere eletto dal loro ceto a norma de' Capitoli della Chiesa Occidentale, provvedere sù l'integrità dei diritti Vescovili, cioè della (f. 219v) Mensa, e suppellettili ecclesiastiche, delle residenze Episcopali, e de' beni mobili, e immobili, mantenendoli fedelmente al Successore, riservata per se la quarta parte de' frutti maturati in tempo di Sede Vacante, e durante l'amministrazione; cosicchè un'altra quarta parte venga riservata al Vescovo Amministratore in Spiritualibus a tenore del Sinodo di Zamoscia.

Quinto. Nelle sessioni Capitolari, con saputa, e consenso dell'Ordinario, dovranno scegliersi de' Procuratori ad triennium, de quali sarà cura esiggere de' censi annui con le somme, che servono al Capitolo; provvedere all'indennità de' beni così Vescovili, come Capitolari, e in fine di ogni triennio render conto esattamente al Capitolo, il quale farà loro la quietanza.

Sesto. Le rendite Capitolari comuni davranno distribuirsi ogn'anno in tempo del Capitolo egualmente fra tutti, eccettuatene quelle, che sono applicate in perpetuo, oppure da applicarsi in particolare alle Dignità. In questa distribuzione si detraranno le spese occorse per il Capitolo, e le puntature di ognuno in particolare.

Settimo. Il numero de' Capitolari potrà accrescersi nel caso, che alcuno del Clero, o de' Laici assegnando per questo affetto (f. 220) una somma, o un fondo sufficiente, volesse erigere coll'accettazione del Vescovo, e del Capitolo una Prelatura, riservandosene per se, o per la sua famiglia il Juspatronato.

Ottavo. Essendo i Capitoli Vladimiriense, e Brestense sotto un sol Capo, si vorrebbe stabilito, che i Prelati della Cattedrale Vladimiriense avessero i loro stalli nella Cattedrale Brestense, e i Prelati di questa nella Cattedrale di quella, con che però il Capitolo della propria Chiesa occupasse i primi stalli. Inoltre che niun Prelato della Chiesa Brestense potesse goder la Prelatura della Chiesa Vladimiriense, e viceversa, se non che in mancanza di promovendi, e che un Capitolo non potesse arrogarsi alcun diritto sopra i proventi dell'altro.

Nono. Siccome i Capitolari, o Krilosiani di Vladimiria non sempre possono servire alla Chiesa per le domestiche lor cure, ne assistere giornalmente al Coro, così Monsignor Vescovo nel suddetto piano avea fatto stabilmente di creare, e annoverare al Capitolo sei Sacerdoti celibi; quali non solo dovessero supplire alle mancanze de' Capitolari, assistendo ogni giorno in Coro, e alle divozioni, ma ancora far residenza presso la Cattedrale Vladimiriense. (f. 220v) Per il congruo mantenimento di questi, finchè non si apra qualche mezzo di potere ampliare una simile fondazione, Monsignor Vescovo ha ceduto in perpetuo tutti i proventi del Cattedratico, solito pagarglisi ogn'anno dalle due Chiese di Vladimiria, e di Bresta, ascendenti alla somma di cinque mila fiorini polacchi, assegnandone tre mila per le necessità della Cattedrale.

Occorrendo poi, che il divisato numero di Sacerdoti non potesse compirsi o per difetto, o per altra difficoltà, era volontà di Monsignor Vescovo, che in questo caso

vi si potessero ammettere *ad tempus* ancora Chierici Minoristi abili a catechizzare, e predicare, da non rimuoversi poi fino a nuova provvista.

NOTA: Nella Congregazione Generale dè 28 Aprile 1766 fu riferito all'EE. VV. un istanza di Romano Wyhowski, Arcidiacono della Cattedrale di Vladimiria, in cui si rappresentava, che nell'anno 1598, volendo Hypazio Pociey, Vescovo allora di Vladimiria, eriggere il Capitolo della sua Cattedrale, avea fondate tre Dignità, cioè quella dell'Arciprete quella del Cancelliere, e la terza dell'Arcidiacono donandole di alcuni fondi, e prescrivendo, che in futuro dopo la sua morte, e dè suoi Successori pro tempore, spettasse a questi tre Capitolari (f. 221) non solo l'amministrazione delle sostanze d'ogni genere lasciate da Vescovi, ma enziandio de Beni appartenenti alla Chiesa medesima, che questa fondazione alle preghiere di detto Monsignor Pociey era stata confermata con Diploma di Sigismondo III, Re di Polonia, spedito nella Dieta Generale de 13 Aprile di detto anno 1598, e che tutto ciò costava dall'Istromenti autentici tuttavia esistenti. Che li Capitolari, cioè le tre Dignità sopraccennate erano rimasti in possesso dè Beni loro assegnati fino all'anno 1725, in cui il fu Monsignor Godebski venne promosso al Vescovato di Vladimiria. Che questo Prelato insieme colli beni della Mensa erasi impadronito anco di quelli del Capitolo, ed erasene usurpato le rendite sino all'estremo di sua vita, tenendo per stile di nominar verbalmente li Capitolari, o siano dignità sopradette, ma di non dar loro giammai l'effettivo possesso, o istituzione per non essere obbligato a consegnarli anche li beni. Che dopo la di lui morte il defonto Metropolitano de Ruteni (a cui erasi accordata la ritenzione della Chiesa di Vladimiria, col darglisi in appresso in Coadiutore, e poscia in Amministratore per la medesima Monsignor Mlodowski, Vescovo di Bresta) aveva per verità restituito, prima di cederne l'amministrazione al detto suo Coadiutore, il primiero lustro al Capitolo con dare la formale istituzione (f. 221v) alli Capitolari, o Dignità, e reintegrarli nel possesso de loro beni, dè quali erano stati da tanto tempo spogliati, ma che non per questo rimanevano indennizzati delle rendite percepite dal defonto Monsignor Godebski, durante il di lui lungo governo. Quindi supplicava il detto Arcidiacono che fatto un calcolo diligente di tutto questo danno sofferto, piacesse alla S. Congregazione di ordinare il reintegroamento sopra lo spoglio di Monsignor Godebski, quale esisteva nelle mani di Monsignor Nunzio di Polonia, ad effetto di erogarne, o reinvestirne il capitale in beneficio delle Dignità, ed in aumento de Beni ad esse assegnati dal Fondatore. Supplicava inoltre, che l'erezione del Capitolo fatta, come si è detto, dal Vescovo Hypazio Pociey, venisse confermata con Bolla Pontificia, mentre con ciò non solo sarebbesi reso più stabile il Capitolo suddetto in vantaggio della Cattedrale, e della Diocesi, ma si sarebbero eccitati li Vescovi, ed i Magnati del Regno ad eriggerne altri simili nelle Chiese Cattedrali, lo che dato avrebbe un gran stimolo a Chierici per avanzarsi nei studi, con la speranza di essere anch'essi un giorno promossi a tali Dignità.

Furono altresì riferite le informazioni favorevoli, che si erano ricevute sù questo particolare tanto dal defunto Metropolitano di Russia, quanto da Monsignor Nunzio Apostolico. Diceva il Metropolitano, (f. 222) nella sua informazione, che quantunque la Chiesa Greca non abbia mai avuti li Capitali a guisa della Chiesa Latina, pure nell'istessa Patriarcale di Costantinopoli vi erano alcune Dignità insigni, le quali costituivano una quasi specie di Capitolo, e che a norma di queste le Chiese Cattedrali dè Ruteni avevano alcune persone, e segnatamente li Parochi principali decorate di somiglianti titoli, quali nel Coro, e nella Liturgia dè Divini Offizi precedevano agli altri Ecclesiastici, distribuendosi fra loro, e tutti gli altri intervenienti al Coro le oblazioni, e limosine de fedeli. Del qual costume rimangono (soggiungeva) anche

al dì d'oggi le vestigia in quasi tutte le Cattedrali Rutene; poichè in quelle ancora, che sono passate in mano de Monaci Basiliani, si adunano nè giorni festivi li Parochi della rispettiva Città, ed ivi insieme con i Religiosi celebrano li Divini Offizi, ritenendo il nome di Capitolari. Proseguiva indi a narrare in detta Informazione, che Isidoro, Cardinale Metropolitano di Russia, nel suo ritorno dal concilio Fiorentino, ottenne da Ladislao, Re di Polonia, e d'Ungheria un privilegio perpetuo, con cui si concedeva a li Ecclesiastici di Rito Ruteno di godere tutti li diritti, e le prerogative godute dagli Ecclesiastici latini d'ambidue li Regni, che tal privilegio fu poi confermato (f. 222v) da Alessandro, e Sigismondo I, Re di Polonia, e che da quel tempo cominciarono a usarsi nel Clero Ruteno le voci di Capitolo, e Capitolari. Che sotto il Regno di Sigismondo III emanò un Diploma, con cui si ordinava, che li Beni delle Chiese Cattedrali in tempo di sede Vacante si amministrassero dalli suddetti Capitoli, e Capitolari sino al possesso dè nuovi Vescovi, e non dalli Tesorieri Regi, o altre persone di Corte, e ciò atteso il pessimo governo, e le distrazioni, e rapine, che si facevano dalli Secolari de Beni ecclesiastici. Che in questo stato di cose Hypazio Pociey, Vescovo di Vladimiria istituì nel 1598 le sopradette Dignità, dando loro la preminenza sopra gli altri Capitolari, e volendo che avessero cura delle suppellettili sagre della Chiesa, di agire nelle occorrenze presso tutti li Tribunali, e di amministrare li Beni della Mensa in Sede Vacante, che ad effetto di dar loro una congrua dote, o Prebenda, assegnò alcuni fondi, e stabili appartenenti al Monastero di S. Salvatore di Vladimiria, quali aveva poco avanti recuperati dalle mani de secolari. Che il medesimo divenuto poi Metropolitano di Russia nel 1608 accrebbe la detta fondazione, donando alle mentovate tre Dignità, ed a tutto insieme il Capitolo un Villaggio chiamato Rusowicza, che per metà apparteneva alla (f. 223) Mensa di Vladimiria, e l'altra metà era suo, e che inoltre fece confermare questa donazione con privilegio Regio emanato il dì 30 8bre 1611. Aggiungeva in fine il Defonto Metropolitano ⁶⁵ non saper egli per quanto tempo le tre Dignità, ed il restante del Capitolo avessero goduto il possesso dei frutti delli due villaggi Ianov, e Rusowicza, ma esser certissimo, che li medesimi furono ritenuti, ed usufruttuati da Monsignor Godebski sino alla sua morte, dopo la quale esso Metropolitano entrato in possesso della Chiesa di Vladimiria non aveva perduto un momento di tempo a restituirgli con tutte le loro attinenze al Capitolo, ed a rimettere in piede le tre Dignità quasi soppresse, ed estinte, procurando inoltre l'accrescimento delle rendite Arcidiaconali.

In vista delle notizie qui sopra riferite, corredate dal defonto Metropolitano con un Sommario contenente le copie di vari documenti autentici, decretarono l'EE. VV. nella sopradetta Congregazione Generale dè 7 Aprile 1766: « Dilata, et scribatur D. Nuncio pro transmissione copiae authenticae foundationis Episcopi Pociey, et exquirat votum Ordinarii super approbatione eiusdem foundationis, deinde providebitur ».

Non tralasciò Monsignor Nunzio di eseguire puntualmente quanto gli fu commesso, trasmettendo con lettera dè 7 Gennaro 1767 la copia autentica della fondazione del Capitolo di Uladimiria (f. 223v), fatta dal Vescovo Pociey coll'assegnamento di vari stabili, e confermata da Sigismondo III, Re di Polonia, sotto il dì 13 Aprile 1598, ed in quanto al voto dell'Ordinario, cioè del defonto Metropolitano dè Ruteni, inviò parimente una sua lettera originale de' 25 Giugno 1766, con la quale non solo si dichiarava esser di sentimento, che dovesse dalla Sede Apostolica approvarsi

⁶⁵ Philippus Volodkovyč, qui obiit die 1 Februarii, Calendarii veteris, anno 1778.

il Capitolo suddetto, e sua fondazione, ma supplicava inoltre, che per il maggior bene, e servizio della Chiesa di Vladimiria venisse accordata con Breve Pontificio una tal grazia.

Riassuntosi adunque dopo l'arrivo di detti documenti trasmessi da Monsignor Nunzio di Polonia l'affare e riproposti nella Congregazione Generale dè 7 Aprile 1767 il dubbio: Se, e come dovesse confermarsi la richiesta fondazione, piacque alle EE. VV. di rescrivere: « supplicandum SS.mo pro confirmatione foundationis Capituli, et pro expeditione Brevis Apostolici ad hunc effectum ».

Approvò la S. M. di Clemente XIII una tal risoluzione, condescendendo ben volentieri ad accordare nell'Udienza a Monsignor Segretario il dì 12 dello stesso mese la richiesta grazia, o sia conferma del Capitolo di Vladimiria, da spedirsi *per litteras Apostolicas in forma Brevis*, come apparisce dalla lettera scrittane dalla S. Congregazione a Monsignor Nunzio di Polonia, in data dè 18 del mese suddetto ed anno, dalla quale rilevasi anche il motivo, per cui non si venne subito alla spedizione (f. 224) del Breve, e che fu concepita nè seguenti precisi termini: essendosi riferite nella Congregazione Generale de 7 corrente le informazioni trasmesse da V. S. sopra la richiesta conferma del Capitolo di Vladimiria, è sembrato conveniente all'EE. Loro d'impetrarla dalla Santità di Nostro Signore, che ben volentieri è condisceso ad accordarla. Prima però di farne stendere il Breve, giudicandosi, che convenga il dare qualche forma al detto Capitolo, per quanto lo permettano le circostanze, e le consuetudini della Chiesa Rutena, si bramerebbe, che V. S. si prendesse l'assunto di formare, o di suggerire, che si formi colà di comune assenso de Capitolari, e con l'approvazione del Vescovo un piano delle funzioni, e ingerenze, che dovrà stabilmente avere il Capitolo suddetto per l'avvenire, mentre dopo che avremo ricevuti per tal mezzo i lumi necessari, non si mancherà di far spedire immediatamente il Breve della conferma.

E questo era tutto il piano fatto da Monsignor Mlodowski circa la nuova forma da darsi ai due Capitoli. Essendosi adunque il medesimo esaminato nella suddetta S. Congregazione Generale dè 26 Gennaro, l'EE. VV., prima di prendere alcuna risoluzione, giudicarono opportuno di differir la cosa scrivendosi intanto a Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Polonia (f. 224v),⁶⁶ perchè, uditi i Capitolari, informasse su la materia, esponendo anche su la medesima il suo parere, come apparisce dal rescritto emanato dalla stessa S. Congregazione nè seguenti termini: « Dilata, et scribatur D. Nuntio Apostolico pro informatione, et voto, ad formam Decreti An. 1766, auditis Capitularibus ».

In sequela di ciò si scrisse a Monsignor Nunzio, il quale secondando puntualmente alle premure della S. Congregazione, con lettera dè 22 Aprile prossimo passato ha coerentemente risposto, significando in primo luogo all'EE. VV. la pubblica soddisfazione e gradimento, che sarà per incontrare l'approvazione del divisato piano, ed esponendo secondariamente a parte a parte il suo sentimento circa quanto vien proposto nel piano medesimo.

E per quel che riguarda la pubblica soddisfazione, egli riferisce che gli Ecclesiastici del Rito Ruteno, e specialmente quelli delle due Diocesi più volte l'avevano pregato ad interporre per la conferma Apostolica de suddetti Capitoli, anche prima della commissione datagli dalla S. Congregazione. Venutosi poi in cognizione di questa, furono rinnovate al Nunzio le più forti premure tanto per parte del Vescovo, delle Dignità,

⁶⁶ Joannes Andreas Archetti (1775-1784).

e del Clero, quanto ancora dè Capitolari detti Krylosciani, i quali benchè siano stati obbligati alla continua residenza, tuttavia sono ansiosissimi di vedersi stabiliti con autorità Apostolica. Anzi i possessori di quella Dignità, che trovavansi già fondate dall'Arcivescovo (f. 225) Pociey accettano di buon grado il peso di dover risiedere per turno; quantunque nella prima loro fondazione ne fossero esenti. Onde il Clero Ruteno, e particolarmente in quello delle Diocesi di Vladimiria, e di Bresta, non v'è persona, che si opponga all'effettuazione del piano; che anzi ognuno grandemente la desidera per onorificenza del Rito, e per l'aumento dell'ecclesiastica disciplina.

Dice inoltre, che una simile opposizione neppure sarà per incontrarsi nelle circostanze presenti per parte del Clero latino, benchè questo abbia mostrato altre volte di soffrire mal volentieri l'erezione de Capitali Ruteni. Nondimeno acciocchè i Latini non entrassero in qualche sospetto, che voglia recarsi loro qualche pregiudizio, Monsignor Nunzio ha creduto bene di non interpellarli sù questo nuovo piano, e ciò a motivo che non gli si dia occasione di temere che i Ruteni cerchino adesso di aspirare a quelle prerogative, che finora in Polonia sono state godute dai soli Latini, frà le quali la principale è quella di tirarsi da ogni Capitolo un Deputato ai grandi Tribunali del Regno. A quest'oggetto è sembrata molto acconcia a Monsignor Nunzio la denominazione di Krylosciani, la quale benchè corrisponda a quella dè Canonici, tuttavia non eccita così apertamente l'invidia dè Canonici (f. 225v) latini. Per la suddetta ragione avrebbe desiderato il Nunzio, che per parte dei Ruteni non si fosse fatta scorgere alcuna voglia di godere di quei privilegi e prerogativa, delle quali i soli Latini finora sono stati in possesso, sebbene per antica, ma ineseguita Costituzione della Republica, fossero state accordate anche a Ruteni. Quindi suggerisce, che per ogni buon riguardo sarà bene di non dare a ciò alcun rilievo nel Breve Pontificio, passandosi sotto silenzio gl'onori, e i diritti, che per concessioni di quella Republica competono ai Capitoli di Polonia.

Teme il Nunzio, che soli Padri Basiliani potranno provare su di ciò qualche rincrescimento, e ciò per motivo della poca stima, che finora hanno avuta del Clero secolare. Crede tuttavia, che i medesimi non si avvanzeranno a manifestare questo loro dispiacimento per non avvalorare gli antichi sospetti del Clero, che i suddetti Monaci procurino di mantenergli nell'ignoranza, e nell'oppressione.

Oltre poi al commun gradimento, Monsignor Nunzio asserisce, che l'effettuazione di simil piano potrà riuscire di molto profitto. Imperocchè la speranza di poter ottenere alcuna delle divise Dignità impegnerà molti Ecclesiastici allo studio, ed ad una vita esemplare, per meritare la considerazione del Vescovo, (f. 226) e dei Capitolari in occasione di vacanza. Oltre di che potranno anche tirarsi Parochi zelanti ed istruiti dal ceto di quelli, che serviranno alle sue Cattedrali in qualità di Krylosciani, per aver i medesimi lungo tempo esercitate le sagre funzioni sotto gli occhi del Vescovo.

Passa quindi Monsignor Nunzio ad esporre il proprio sentimento sopra le parti, che costituiscono il suddetto piano. E primieramente loda il disegno di erigere un Capitolo nella Chiesa di Bresta Concattedrale, ed unita a quella di Vladimiria, sperando, da ciò il maggior servizio di quella Chiesa, e l'aumento del Divin Culto. Plausibili ancora gli sembrano i primi sei articoli, che riguardano le sei rispettive Dignità in particolare, vedendo assegnato a ciascheduna di esse l'ufficio corrispondente, ed uniforme all'ecclesiastica disciplina.

Ma per quello che appartiene ai pesi imposti in generale a tutti i Capitoli, dice il medesimo, che sarebbe stato desiderabile di obbligarli tutti indistintamente all'assidua residenza. Ma oltre che riuscirebbe molto arduo di introdurre un simil costume

in Polonia, dove una sola persona suol godere di due, o tre Prebende capitolari, senza mai risiedere in alcuna, non sarebbe poi corrispondente un tal peso alle tenuità delle rendite. Stima per altro necessario, che nel Decreto della S. Congregazione, o nel Breve Pontificio si spieghi, che la facoltà concessa nel (f. 226v) § 2do ai Dignitari, o sian Prelati di poter sostituire un Collega nella ricorrenza del loro turno, debba intendersi discretivamente, cioè a dire che un Prelato di Bresta non possa supplire per un Prelato di Vladimiria, e viceversa.

Soggiunse poi, che merita in gran parte riforma ciò che si dispone nel § quarto, rapporto all'ispezione che si da al Capitolo in tempo di Sede Vacante, d'invigilare per la conservazione de' beni Vescovili, assegnandosi una quarta parte de' frutti maturati in quel tempo al medesimo Capitolo, ed un'altra quarta al Vescovo Amministratore in *spiritualibus*. Imperocchè un tale regolamento sarebbe direttamente opposto ai Decreti del Sinodo di Zamoscia, il quale nel Tit. V: de Metropolitano, §. *Cum vacaverit*, stabili, che venendo a vacare qualche Chiesa Vescovile il Metropolitano o per se stesso, o per mezzo del Vescovo viciniore ne prenda l'amministrazione un'esattissimo conto al Vescovo Successore. E quantunque nel seguente titolo VI. de Episcopis, §. *Ut etiam*, si dispone, che per provvedere all'indennità de' Beni dopo la morte de' Vescovi si destinino tre soggetti dal Clero, nondimeno ogni loro incombenza viene ristretta a formare un esatto inventario di tutti i beni di qualunque genere, ed a consegnarne una copia al Vescovo (f. 227) Amministratore, il quale nuovamente si obbliga a rendere al nuovo Vescovo un'esattissimo conto. Onde quanto è ragionevole, che i divisati tre soggetti si scelgano dal Capitolo, come dalla più rispettabil parte del Clero, altrettanto è conveniente di restringere l'amministrazione del Metropolitano, o del Vescovo viciniore al solo spirituale, e molto più di assegnare una quarta porzione de' frutti al Capitolo, ed altra consimile all'Amministratore. Conchiude pertanto Monsignor Nunzio essere indispensabile, che la S. Congregazione dichiari su questo punto, che fatta dal Capitolo la scelta delle tre persone, debbasi nel rimanente osservare tutto ciò, che dispone il Sinodo di Zamoscia intorno all'Amministrazione delle Chiese vacanti.

Fin qui Monsignor Nunzio di Polonia, il quale dopo di avere umiliate all'EE. VV. queste sue riflessioni per isfogo dell'incombenza appoggiatagli, si protesta, che tutti gli altri articoli del mentovato piano sembrano a lui così propri, e plausibili, che possono meritare la benigna approvazione dall'EE. VV., al cui sublime intendimento, ed autorità se ne rimette il giudizio.

(f. 227v) In Congregatione Generali, habita die 15 Junii 1778, rescriptum fuit, ut sequitur:

Affirmative, iuxta modum, et ad me Ponentem pro declaratione mentis R. P. D. Nunzio Apostolico in Polonia.

1352.

Roma, 1 . XII . 1778.

De electione Sacerdotis saecularis Stephani Levinskyj ad Archimandriam Suprasliensem

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 148, fol. 363-364, nr. 1.

CONG. GEN. — Dec. 1, 1778 (f. 363).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die prima Decembris 1778, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Corsini, Boschi,

Pamphili, Antonelli, Ghilini, Casali. Nec non R. P. D. De Sangro, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgia, Secretarii.

Varie, e pressanti suppliche sono giunte a questa S. Congregazione de Propaganda Fide per la conferma dell'elezione fatta in persona del Signor D. Stefano Lewinski, Prete secolare ed Arcidiacono della Chiesa Cattedrale di Leopoli in Abbate Commendatario del Monastero Basiliano di Soprasl,⁶⁷ vacante per morte di Monsignor Mlodowski, Vescovo di (f. 363v) Vladimiria, e di Bresta.⁶⁸ Gli asserti meriti, e i lodevoli requisiti di questo sacerdote, non solo hanno mosso il Conte Chodkiewicz, al quale per diritto di patronato spetta la Collazione, e i Monaci medesimi di quel Monastero a nominarlo, come costa da trasmessi documenti, ma hanno ancora impegnato Sua Maestà il Re di Polonia unitamente al gran Cancelliere del Regno ⁶⁹ a farne forti, ed efficaci uffici per mezzo del Signor Marchese Antici, Ministro di quella Corte. Ne si è meno interessato per questo affare Monsignor Szeptycki, Metropolitano di Russia,⁷⁰ il quale con lettere de 26 Agosto prossimo passato ne ha direttamente supplicato la Santità di Nostro Signore, facendone al medesimo favorevoli rappresentanze. Si rileva da queste, che il Monastero Suprasliense essendo separato dal (f. 363b) restante dell'Ordine Basiliano, e non soggetto alla superiorità della Provincia, e del Proto Archimandrita, per speciale privilegio di Benedetto XIII, è unicamente subordinato alla immediata giurisdizione del Metropolitano di Russia. Che la nomina dell'Abbazia spetta solamente al Patrono, ed ai Monaci di quel Monastero; e che sebbene l'Abbate dovrebbe desumersi dal Corpo dei medesimi contuttociò le circostanze di quel Monastero altre volte hanno indotto i Monaci ad eleggere un Abbate commendatario fuori del lor gremio, e talvolta anche un Vescovo, siccome accadde nel Defonto. Ciò presupposto conchiudesi, che siccome le circostanze presenti del Monastero sono tali, che niuno meglio del Lewinski potrebbe ristabilirvi le cose, e provvederne (f. 363bv) ai vantaggi; e dall'altra parte concorrendo in lui il concorde consentimento di tutti quelli, ai quali ne appartiene la libera collazione, così confidano che il Santo Padre su tali fondamentali vorrà benignamente accordargli la bramata conferma, e dispensa per non essere il Lewinski dell'Ordine Monastico.

NOTA: Sopra quest'istanza possono cadere i seguenti riflessi.

⁶⁷ Archimandria Suprasliensis erat extra Ordinem Basilianorum, vi specialis privilegii et circumstantiarum. Sita erat prope civitatem Bilostok, et ad Archieparchiam pertinebat Metropolitanam Kiovenssem. Anno 1774 habebat monachos 33, quo in numero sacerdotes erant 20. Duas habuit sibi adnexas Residentias, Kuznicensem et Varsaviensem. Ab anno 1789 erat simul residentia Eparchiae noviter creatae, s. d. Suprasliensis, pro territoriis quae erant in dominio Regis Prussiae.

Historiam Abbatiae scripsit Archim. NICOLAUS DALMATOV, *Supraslskyj Blanhovišcenskij manastyr*, St. Peterburg 1892, sed tamen sat clare tendit ad partes dissidentium.

⁶⁸ Mlodovskyj Antonius, Episcopus Volodimiriensis, primum ut Coadiutor (1763-1778), dein Coadiuto successit, sed hoc eodem anno 1778 obiit. Natus die 15. VIII. 1724, ingressus Collegium Graecum de Urbe die 10. VII. 1740. Filius Stanislai et Barbarae Nestorovičovna, ex Volhinia. Cfr. ARCHIVUM COLL. GRAECORUM, vol. 13, fol. 6v-7.

⁶⁹ Andreas Stanislaus Mlodziejowski (1767-1780), Episcopus Poznaniensis.

⁷⁰ Leo Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1749-1779), Coadiutor Metropoliae Kiovensis (1762-1778). A die 1. II. 1778 in hac Sede Coadiuto successit. Obiit 13. V. 1779 in Residentia Radomysliensii, ubi venit ad celebrandam dioecesanam Synodum (repentina febbri tandem paroxismo apoplectico affectus). Cfr. PETRUŠEVŮ, *Svodnaja halyckoruskaja litopysj*, pars II, pag. 123, sub anno 1779.

Sia il primo la novità di una Commenda monastica di Rito Greco presso un Prete secolare, inaudita nel Regno di Polonia non solo, ma in tutto il Levante eziandio.

I monaci Basiliani Ruteni, o siano Greci uniti di Polonia, sono in pacifico possesso di questa disciplina non solo per disposizione de Canonici Orientali, ma anche per Decreti dè Sinodi Provinciali Ruteni (f. 363c) di Polonia, e specialmente, del Kobrynense tenuto nel 1626,⁷¹ e confermato da Urbano 8° nel 1629, nel quale si stabilisce che « Monasteri a nequaquam a saecularibus sinantur occupari sacerdotibus, qui nullo iure nullaque ad id facultate gaudent ». A queste canoniche leggi vanno sulla materia pienamente coerenti i privilegi di quella Republica. Il Re Uladislao IV, con suo Diploma dè 14 Marzo 1635, promise per se, e suoi Successori: « Quod hunc Archiepiscopatum (cioè il Kioviense), Episcopatus, Archimandrias, Hegumenatus, nulli alteri conferet, et sui Successores conferent, nisi Religiosis benemeritis de Unione Regulae S. Basilii Magni ». Lo stesso fecero i Re Giovanni Casimiro nel 1659, Giovanni 3° nel 1676, e sotto il 29 Maggio del 1700 Augusto 2° (f. 363cv) con queste precise parole: « Beneficia Ecclesiastica scilices Episcopatus, Archimandrias iuxta Leges Regni solis Nobilibus Rutenis unitis in vita, et Religione S. Basilii probatis conferre promittimus ».

Il Successore, Augusto 3°, confermò questo Diploma, e lo riconobbe qual Legge fondamentale per l'Ordine Basiliano, ed altrettanto ha poi fatto il moderno Re Stanislaw Augusto nel confermare in globbo al medesimo tutti i suoi Privilegi.

Non ignorava queste cose Benedetto XIV, onde nella sua Costituzione « *Inclutum quidem* », del 1753, diretta ai Basiliani di Polonia, ne fece rammemoranza in questi termini: « *Ac primum quidem omnibus notum esse cupimus, nos quemadmodum non ignorare consuetudinem illam in Natione Rutena vigentem, nimirum (f. 363d) vacantibus Cathedralibus, et Archimandriis eiusdem Nationis Ruthenae non praeficiendi Antistites ad Archimandrias, nisi solos Monachos ex Ordine vestro professos* ».

Si riflette in secondo luogo, che l'esempio di una Commenda monastica presso un Prete secolare sarebbe pregiudizialissimo alle altre Abazie, e di scandalo agli Scismatici confinanti, presso i quali è cosa assurda, che le Abbazie claustrali sono conferite fuor dell'Ordine Monastico.

Per terzo si avverte, che non mancano nel Monastero Suprasliense soggetti meritevoli. E di fatto si sà che què Monaci dopo la morte di Monsignor Mlodowski avevano eletto per loro Abbate il P. Vislocki, uno di quel ceto (il quale non si vede sottoscritto nell'atto dell'elezione dell'Abbate Lewinski) ma avendo agito senza (f. 363dv) previo permesso del Metropolitano di Russia, immediato Superiore di quel Monastero, questi ne riprovò l'atto, e si adoperò quindi per la elezione del Lewinski.

Vi ha anche qualche sospetto, che alcuni Monaci abbiano appellato, ma che siasi dalla forza impedito il ricorso.

Quando poi mancassero, l'espedito costantemente usato in addietro è stato quello di prendere il nuovo Abbate del Corpo dè Monaci della Congregazione Rutena di S. Basilio con dispensa Apostolica, e talvolta anche dè Vescovi, i quali si sà che al medesimo corpo appartengono, per essere perpetuamente assunti dal Monastero al Vescovado.

Benedetto XIV, con suo Breve del 1748 al Nunzio di Polonia, all'occasione di confermare una concordia fatta del 1632 trà i Monaci Suprasliensi, ed il Patrono

⁷¹ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 471-474, nr. 407, sub data 6. XII. 1629.

del medesimo (f. 363e) Monastero, Cristoforo Chodkiewiz, solamente ratificò questo punto di disciplina già convenuto tra i Monaci ed il Patronato, cioè: « Ut eodem Monasterio quovis modo Abbatis regimine pro tempore destituto existente, Monachi eiusdem Monasterii Monachum dicti Ordinis expresse professum da ipsius Monasterii gremio idoneum ac non nisi ex rationibus, et aliquo personis Monachorum de gremio praefatorum obstante canonico impedimento, Monachum ex alio Monasterio (Archiepiscopis, Episcopis, et aliorum Monasteriorum actu Abbatibus penitus exclusis) in primo dicti Monasterii Abbatem eligere, illumque sic electum primodicti Monasterii Patrono significare ».

Per fine si nota, che nel caso di prestarsi all'istanza, sarebbe opportuno espediente per non uscire interamente (f. 363v) dalla Regola, quello di obbligare il Lewinski ad assumere l'abito monastico, e con simultanea dispensa dal noviziato a fare la sua professione; e quando questo temperamento non piaccia, si renderà sempre necessario di garantire la disciplina, e privilegi dell'Ordine Basiliano Ruteno, con dichiarare che l'esempio del Lewinski (professi ora o nò l'Istituto monastico) non debba aver conseguenze, e che lo stesso Lewinski, fatto Abbate Suprasliense, non possa chiedere Coadiutore in questa Abbazia, ovvero che per fin d'ora debba darglisi, preso pero dal ceto del medesimo Monastero, o mancando in questo, dall'altro della Congregazione Rutena, ma pienamente fornito de' necessari requisiti.

Rescriptum.

Non esse locum petitae confirmationi et procedendum SS.mo, quatenus opus sit, pro prorogatione termini ad eligendum, et respective nominandum idque significandum Monachis Monasterii Suprasliensis per R. P. D. Nuntium Apostolicum.

Ex Audientia SS.mi habita die 6 Decembris 1778: SS.mus benigne approavit resolutionem.

1353.

Roma, 11 . I . 1779.

Litterae dimissoriae pro Alumnis ruthenis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 149, fol. 5v-6, nr. 11.

CONG. GEN. — Jan. 11. 1779 (fol. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 11 Januari 1779, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Pamphili, Casali, Vice Comes, Antonelli, Ghilini. Nec non R. P. D. De Sangro, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgia, Secretarii.

Desiderando gl'infrascritti Alunni del Venerabile Collegio Urbano de Propaganda Fide di esser promossi ai rispettivi notati Ordini Sagri, supplicano l'EE. VV. delle opportune Dimissorie.

Per gli Ordini Sagri:

Tommaso Obuch, di Rito Greco.

Floriano Szaszkievicz, Basiliano di Rito Greco.

Eraclio Kiryatt, Basiliano di Rito Greco, etc.⁷²

⁷² Obuch (Obuchovyč) Thomas, ex Eparchia Polocensi, iuramentum praestitit die 15. VIII. 1775. Ordinatus in minoribus die 18. II. 1779, ad Diaconatum die 7. III. 1779

Rescriptum (f. 6).

Expédiantur Literae Dimissoriales.

1354.

Roma, 22 . III . 1779.

*Iterum de electione Sac. Stephani Levynskyj in Abbatem commendatarium Archimandriae Suprasliensis.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 149, fol. 40-43, nr. 1.

CONG. GEN. — Mar. 22, 1779 (f. 40).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 22 Martii 1779, interfuerunt Emin.mi et Rev.mi DD. Cardinales sequentes, videlicet: Castelli Praefectus, Ghilini, Antonelli, Vice Comes, Casali. Nec non R. P. D. De Sangro, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi D. Stephani Borgia, Secretarii.

Quantunque nella S. Congregazione Generale del primo Decembre 1778 non si volesse dar luogo alla conferma dell'elezione fatta in persona del Signor D. Stefano Lewinski, Prete secolare, ed Arcidiacono della Chiesa Cattedrale di Leopoli, in Abbate Commendatario del Monastero Basiliano di Suprasl, vacante per morte di Monsignor Mlodowski, nondimeno (f. 40v) il Sig. Marchese Antici, Ministro di Polonia, in sequela degli ordini ricevuti da quel Monarca, ne ha rinnovate le suppliche, e presentata una Memoria, nella quale, confutando le obiezioni opposte, rileva eziandio la ragionevolezza della dimanda, e prega Monsignor Segretario con Viglietto de 3 corrente a voler umiliare la Memoria suddetta alla Santità di Nostro Signore, il quale (per quanto gli scrive con altro Viglietto degli 8 corrente) assicurò il Ministro medesimo, che avrebbe preso l'affare in benigna considerazione, allorchè Monsignor Segretario gliene avesse fatta l'opportuna relazione. Premette egli nella Memoria, che la risoluzione della S. Congregazione è giunta al Re molto inaspettata; poichè essendo la sua (f. 41) postulazione fatta a nomina del Patrono a voti pieni de Monaci, e coll'assenso del Metropolitan di Russia, a cui come immediato Superiore di quel Monastero si appartiene la conferma dell'Eletto, si lusingava dell'Apostolica approvazione. È vero, dice egli, che la richiesta poteva sembrar contraria alla transazione fatta tra il Patrono, e il Monastero di Suprasl, in cui fu convenuto di eleggere in Abbate un Monaco di quel gremio, ma che per questo appunto ne aveva ricercato per via di grazia l'approvazione Apostolica, la quale in diverso caso non sarebbe stata necessaria. Soggiunge poi, che una simile postulazione non doveva incontrare alcuna difficoltà, poichè lo spirito della transazione suddetta, (f. 41v) guardando solo l'interesse de Monaci, questi erano in libertà di rinunziare al suo diritto, siccome spontaneamente

et tandem Praesbyter die 19. III. 1779, ab Archiep. Dirrachiensis ordinatus. - Florianus Szaŝkevyč, ex Eparchia Luceoriensi in Volhinia, iuramentum praestitit die 15. VIII. 1777. Ordinatus eodem loco, diebus et ab eodem Archiepiscopo ac praecedens. - Heraclius Kiryatt, ex Archiep. Polocensi, filius Laurentii, iuravit simul cum Szaŝkevyč, et ordines cum aliis recepit iisdem diebus in ecclesia S. Athanasii. De Obuch sic habetur notatum: « Optimus praeclarusque in omnibus iudicio tum aequalium tum Superiorum » (p. 31); De aliis duobus vero sic habetur: « Semel dictum preconium de monachis - laudabile... » (pag. 34). Cfr. *Registro*, vol. II, pag. 31, 34, 35, et *Liber ordinationum*.

hanno fatto nella scelta del Lewinski. Lo che viene confermato cogli esempi de tempi passati, in cui si è confermata dalla S. Sede l'elezione di un Vescovo, quantunque ancor questa si opponga alle leggi della suddetta transazione. Passa poi alle disposizioni canoniche, le quali sebbene dichiarino viziosa, e nulla l'elezione di un soggetto non qualificato, tuttavia riserbano agli Elettori il diritto se non di sceglierlo, almeno di postularlo, quante volte non vi concorra o il pregiudizio del terzo, o il demerito del Postulato. Inoltre vietano i Sagri Canoni l'inversione de Benefici; ma questi stessi per provvedere (f. 42) al diritto di ogn'uno, sogliono in questo caso permettere, che il Nominato, o Postulato abbia l'amministrazione, e non il titolo, siccome bastantemente dimostrano gl'esempi dè Benefici secolari, concessi in amministrazione a Regolari, e de Benefici Regolari dati in Commenda a Secolari. Quantunque poi non così comune sia l'esempio di simili concessioni nell'Ordine Basiliano, tuttavia nelle presenti circostanze sembra doversi accordare; tanto più che il monastero di Suprasl, per essere affatto indipendente dal governo dell'Ordine, non potrebbe tirare a conseguenza alcuna gli altri Monasteri dell'Ordine Basiliano, ne portare alcun pregiudizio nell'esempio massime se la Pontificia conferma sarà circoscritta da (f. 42v) opportune Clausule, e condizioni. In vista di ciò il Real Ministro in nome del suo Sovrano supplica l'EE. VV. a non voler permettere, che in pregiudizio del diritto acquistato dal Nominato, o Postulato Abbate Lewinski si proceda a nuova elezione; e quando mai dispiacesse la destinazione di un Sacerdote secolare in Abbate di un regular Monastero, suggerisce un temperamento, quale sarebbe di permettere al Monastero l'elezione di un Priore, il quale soprintenda al monastico governo, deputando l'Eletto Abbate Lewinski in Amministratore perpetuo della Mensa Abbaziale in quanto alla sola percezione delle rendite.

Rescriptum.

Ad mentem (f. 43).

Et mens est quod scribatur D. Nuntio, ut curet Abbatem Levinski inducere ad habitum monasticum sumendum, et deinde providebitur.

1355.

Roma, 29 . XI . 1779.

De confirmatione Seminarii Chelmensis novae foundationis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 149, fol. 223a.

CONG. GEN. — Nov. 29, 1779 (f. 217).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 29 Novembris 1779, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Corsini, Boschi, Pamphili, Vice Comes, Antonelli, Ghilini, Casali. Nec non R. P. D. De Sangro, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgia, Secretarii.

Monsignor Massimiliano Rylo, Vescovo Ruteno di Chelma, rappresenta di aver con nuovo esempio in quelle Provincie fondato un Seminario per li Cherici della sua Diocesi, assegnandogli per dote i frutti di centomilla fiorini polacchi, e destinando per Reggente, Maestri, e Procuratori di detto Seminario i Monaci Basiliani

della Provincia Lituana. Ma poichè teme, che col processo del tempo possa questa fondazione alterarsi da suoi Successori, e la somma, da esso destinata a così pia opera, erogarsi in altri usi, meno proficui per la S. Unione, supplica perciò l'EE. VV. a voler con un loro benigno Decreto confermare in ciascuna sua parte la detta fondazione, ordinando che il governo di esso Seminario rimanga in perpetuo presso i Monaci Basiliani della Prov. Lituana, e che il capitale assegnato per detta fondazione non possa mai rimoversi, o convertirsi in altro uso da Vescovi, suoi Successori.

1356.

Roma, 29 . V . 1780.

De electione Metropolitae Smogorzewskij in Archimandritam Suprasliensem.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 150, fol. 115rv, nr. 6.

CONG. GEN. — Maii, 29, 1780 (f. 106).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 29 Maii 1780, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Borromei, Pamphili, Ghilini, Orsini, Casali, Salviati, Boschi. Nec non R. P. D. De Sangro, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev. Domini Stephani Borgiae, Secretarii.

Avendo il Signor Stefano Lewinski Sacerdote Secolare di Rito Ruteno rinunziato liberamente a qualunque diritto, che potesse aver acquistato sopra il Monastero di Suprasl dell'Ordine Basiliano in Polonia per la nomina ottenuta, ed elezione di lui fatta in Abbate del medesimo, li Religiosi di detto Monastero coll'assenso de Superiori Generali dell'Ordine e di Monsignor Smogorzewski, Arcivescovo di Polosko, e Amministratore della Metropolia di Russia,⁷³ hanno convenuto di pagargli sua vita durante a titolo di pensione sopra le rendite di esso Monastero tre mila fiorini annui di Moneta Polacca, corrispondenti alla somma di scudi Romani 330, e (f. 115v) perciò supplicano l'EE. VV. a degnarsi di confermare colla suprema loro autorità la detta Convenzione, per cui avvanza anche i suoi uffici per parte di Sua Maestà, il Re di Polonia, il Signor Marchese Antici, suo Maestro Plenipotenziario.

Rescriptum.

Emin.mi Patres censuerunt supplicandum SS.mo pro gratia reservationis petitaе summae favore D. Lewinski.

Ex audientia SS.mi, habita die 4 Junii: SS.mus benigne annuit.

1357.

Roma, 26 . VI . 1780.

Facultates solitae pro novo Episcopo Leopoliensi, Petro Bielanskyj.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol 150, fol. 164rv, nr. 4.

⁷³ Post obitum Leonis Szeptyckij (13. V. 1779), dein et ipse Metropolita Kiovensis (1780-1786). Proveniebat et Lithuania, ex districtu Volkovyska, filius Caroli et Rosaliae Tyszkiewicz.

CONG. GEN. — Jun. 26, 1780 (f. 162).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 26 Iunii 1780, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Borromeo, Pamphilj, Boschi, Salviati, Corsini, Casali, Vice Comes. Necnon R. P. D. De Sangro, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Stephani Borgia, Secretarii.

Pietro Bielanski, nominato Vescovo Ruteno di Leopoli,⁷⁴ ed attuale amministratore di detta Chiesa, supplica l'EE. VV. per le facoltà solite accordarsi a suoi Predecessori, che etc.

NOTA: Il suddetto Bienlanski, Prete secolare, nominato da sua Maestà l'Imperatrice ⁷⁵ alla Chiesa Rutena di Leopoli, ricusa di vestir l'abito monastico a norma del Concilio di Zamoscia, al quale soggiace la (f. 164v) Chiesa di Leopoli, e neppure vuole, per quanto s'intende, chiederne la dispensa a tenore del medesimo Concilio, tit. VI: *Sanctae Synodo*, etc.: visum est statuere, ut nemo deinceps, nisi a S. Sede dispensationem obtineat, Episcopus esse pussit, qui professionem religiosam non fecerit.

Ciò presupposto si degneranno l'EE. VV. di ponderare se sia luogo per ora a munirlo della facoltà della formola 3^a, che sogliono darsi ai Vescovi Ruteni, ed agli Amministratori delle Chiese vacanti, giacchè per quest'atto si verrebbe a riconoscerlo idoneo al Vescovado contro la chiara disposizione del suddetto Concilio, solennemente approvato dalla S. Sede.⁷⁶

Rescriptum.

Emin.mi Patres responderunt non esse locum, et D. Secretarius hanc S. Congregationis sententiam significet SS.mo Domino Nostro.

1358.

Roma, 27 . XI . 1780.

De confirmatione electionis Officialium Ordinis Basiliani, in Capitulo Torokanensi noviter electorum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 150, fol. 406-407, nr. 7.

CONG. GEN. — Nov. 27, 1780 (f. 403).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 27 Novembris 1780, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Ghilini, Borromeo, Vice Comes, Salviati, Corsini, Orsini, Casali.

wiczowna. Collegium Graecorum de Urbe ingressus est die 15. XI. 1734. Die 3. VII. 1740 ordinatus Sacerdos Romae; anno praecedenti ordinatus erat etiam in minoribus et promotus ad Diaconatum. Discessit die 5. VII. 1740, sub finem tertii anni theologiae, ob adversam valetudinem. Cfr. ARCHIVUM COLL. GRAECORUM vol. 13, fol. 2v-3.

⁷⁴ Petrus Bielanskyj (1780-1798), primus Episcopus non Basilianus.

⁷⁵ A Josepho II, Imperatore S. Romani Imperii (1765-1790).

⁷⁶ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 49-50, nr. 660, subdata 19. VII. 1724.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgiae, Secretarii.

Non essendo state per anco promulgate le Costituzioni fatte nell'ultimo Capitolo generale de Monaci Basiliani Ruteni, tenuto in Torocania nei scorsi mesi di Agosto, e Settembre,⁷⁷ ed essendone stata differita la conferma ad un'altro Capitolo Generale prossimo futuro, per vedere in esperienza se tutte le Costituzioni suddette possano esiggere la debita osservanza, il Procuratore Generale dell'Ordine medesimo,⁷⁸ unitamente ai Padri del Capitolo, e del Consultorio supplicano l'EE. VV. a volergli riportare da Nostro Signore la conferma di tutte, e singole elezioni fatte nel suddetto Capitolo di Torocania, ancorchè non ne siano stati per anco trasmessi gli atti alla S. Congregazione, ed Ordinare frattanto, che fino al nuovo Capitolo Generale si osservino inviolabilmente da tutti i Monaci dell'Ordine le Costituzioni emanate nel 1772 dall'ultimo Capitolo generale di Bresta, a tenore del Decreto di questa S. Congregazione de 10 Luglio 1775.

Lo stesso Procuratore Generale in nome del Consultorio supplica l'EE. VV. a volergli riportare da Nostro Signore la conferma Apostolica della nuova divisione fatta nel Capitolo suddetto delle Provincie dell'Ordine,⁷⁹ ancorchè gli Atti del Capitolo medesimo non siano stati per ancor trasmessi alla Sacra Congregazione. A questa divisione furono essi abilitati con facoltà riportatagli da Nostro Signore sotto il dì 23 Aprile 1780, in vigor della quale hanno essi diviso la Provincia di Polonia in due, cioè in Provincia di Polonia, e in Provincia di Galicia, e la Provincia di Lituania in altre due, cioè di Lituania, e d'Alba Russia. Ciò presupposto ne dimandano essi la desiata conferma.

Rescriptum.

S. Congregatio censuit supplicandum SS.mo (f. 407v) ut praevia Apostolica confirmatione omnium, et singulorum electionum in Capitulo Torokaniae factarum, nec non novae divisionis Provinciarum iuxta exposita, etiamsi ipsius acta nondum da S. Congregationem translata fuerint, Sanctitas Sua declarare dignetur, ut usque ad futurum alterum Capitulum generale inviolabiliter observentur a Monachis omnes, et singulae Constitutiones, quae in Capitulo generali Bresten, si anni 1772, latae fuerunt, iuxta Decretum diei 10 Julii 1775.

Ex audientia SS.mi, habita die 10 Decembris 1780: SS.mus benigne annuit in omnibus iuxta petita, prout in duobus Decretis seorsim expeditis.

1359.

Roma, 27 . XI . 1780.

De approbatione et confirmatione donationis in favorem ecclesiae Boromlensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 150, fol. 407v-409, nr. 8.

Nov. 27.

Monsignor Vescovo di Calcedone, Nunziò Apostolico in Varsavia, con sua lettera (f. 408) degli 11 Ottobre 1780 espone all'EE. VV. che avendo il Sacerdote Ru-

⁷⁷ Capitulum Torokanense, a die 8. VIII. Cfr. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum...*, pag. 27-28.

⁷⁸ Fortasse iam novus Procurator Ordinis, Vincentius Zielonka (1780-1789).

⁷⁹ Ordo, qui hucusque duabus constabat Provinciis, nunc in quatuor subdividitur: Lithuaniae, Alborussiae, Poloniae (Ruthena) et Galiciae, Cfr. M. WOJNAR, *Ibid.*, pag. 27-28.

teno Basilio Pomarzanski nel 1774 donato alla Chiesa Parocchiale di Boromel, di cui egli era Rettore, un'immagine del SS.mo Salvatore dipinta a proprie spese, crebbe talmente la divozione e il concorso del popolo, che con le larghe limosine de' fedeli egli poté prendere in aiuto de' Sacerdoti per amministrarli i Sacramenti, e raccogliere i materiali per riedificare di muro la Chiesa. Non ostante però, che la suddetta donazione fosse confermata da Monsignor Rudnicki,⁸⁰ allora Vescovo Ruteno di Luceoria, il di lui Successore, Monsignor Stecki,⁸¹ ha preteso di stender la mano su i voti, e le altre limosine riservate dal Paroco per la fabbrica, e per il mantenimento della chiesa. Onde il suddetto Paroco per liberarsi dalla (f. 408v) rapacità del presente Vescovo, e anche de' Successori, supplica l'EE. VV. a confermare la suddetta donazione, onde non abbian luogo i Vescovi di trasferirne l'immagine, o di appropriarsi le limosine, che appartengono al Paroco.

Rescriptum.

S. Congregatio censuit supplicandum SS.mo, quatenus donationem, de qua in precibus, benigne confirmare dignetur, ita ut nemini liceat imaginem ab Ecclesia Boromelensi remove, seu quomodolibet alienare; donaria autem, sive eleemosynae, quae ipsius intuitu oblatae fuerint, non alium in usum erogare, nisi in eiusdem ecclesiae utilitatem pro dispositione, atque arbitrio Episcopi, et eiusdem ecclesiae pro tempore Rectoris.

(f. 409) Ex audientia SS.mi, habita die 31 Decembris 1780: SS.mus benigne annuit, et donationem, ut supra, cum appositis clausulis confirmavit.

1360.

Roma, 29 . I . 1781.

De electione Metropolitae Kioviensis Jasonis Smogorzewskij.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 151, fol. 10-11, nr. 12.

CONG. GEN. — Jan. 29, 1781 (fol. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 29 Januarii 1781, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Orsini, Borromei, Ghilini, Salviati, Boschi, Archinto. Nec non R. P. D. De Sangro, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgiae, Secretarii.

Vacata per morte di Monsignor Leone Szepticki la Chiesa Metropolitana Rutena, li Vescovi cattolici dello stesso Rito, adunati in un medesimo luogo, hanno concordamente eletto per Metropolitanò Monsignor Giasone, Arcivescovo di Polosko.⁸²

Alla elezione si aggiunge la supplica di sua Maestà il Re di Polonia,⁸³ conforme è stato solito di praticarsi in (f. 10v) casi simili, e da Monsignor Nunzio⁸⁴ è di già stato compilato il Processo super qualitate personae et qualitate Ecclesiae, avendolo

⁸⁰ Sylvester Rudnyckij (1752-1777).

⁸¹ Cypranus Steckij (1778-178...).

⁸² Metropolita Kiovensis (1780-1786).

⁸³ Stanislaus Poniatowski (1764-1795).

⁸⁴ Joannes Andreas Archetti (1776-1784).

trasmesso insieme colla professione della fede, fatta giurata, e sottoscritta dal medesimo Arcivescovo. Questi pertanto supplica per la confermazione della elezione nella forma solita, acciò possa farsene la proposizione nel primo Concistoro. Fà anche istanza, che gli sia conceduta la Archimandria Kiovo-Peczarense, quale è stata sempre goduta dai passati Metropolitani. Monsignor Nunzio avverte che si dichiari in questa occasione vacante la Chiesa di Polosko, e che si obblighi formalmente l'eletto Metropolitano di stabilire saltem infra quinquennium la Cattedra, e residenza per se e suoi Successori in Ratomislia, luogo adattatissimo dell'Ukrania Polacca, nel Palatinato di Kiovia, o in altro (f. 11) luogo adattato d'intelligenza di Monsignor Nunzio, e che è la parte più grande e più bisognosa della Diocesi metropolitana.

Rescriptum.

Emin.mi Patres annuerunt, et ad D. Secretarium cum SS.mo. Ex audientia 4 Febrarii 1781: SS.mus annuit.

1361.

Roma, 23 . IV . 1781.

Facultas et licentia retinendi monasteria, quae praescriptum numerum Religiosorum alere non possunt.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 151, fol. 59, nr. 4.

CONG. GEN. — Apr. 23, 1781 (f. 56).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 23 Aprilis 1781, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Boschi, Borromeo, Vice Comes, Antonelli Praefectus, Ghilini, Herzan, Archinto, Orsini, Casali, Salviati.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgia, Secretarii.

Il Padre Procuratore Generale de Monaci Basiliani Ruteni espone all'EE. VV. che molti Monasteri del suo Ordine, attese le vicende de tempi, e la calamità del Regno di Polonia, non sono più in istato di mantenere il numero de Monaci stabilito dalla s.me. di Benedetto XIV, nella Costituzione degli 11 Maggio 1744, che incomincia « *Inter plures* ». Ma siccome può sperarsi, che col progresso di tempo, i medesimi potranno ristabilirsi nello stato primiero, e dall'altro canto il dimetterli riuscirebbe di pregiudizio alla S. Religione, così supplica l'EE. VV. a volergli riportare da Nostro Signore il permesso di poter ritenere detti Monasteri, non ostante la suddetta Costituzione, siccome per tre altre volte glie ne è stata accordata la grazia. Informa sù questo proposito anche Monsignor Archetti, Nunzio Apostolico (f. 59v) in Polonia con sua lettera de 7 Marzo 1781, ove manda l'elenco de Monasteri deteriorati dalla loro fondazione, essendo egli di sentimento, che possano meritare la grazia richiesta. I medesimi si riducono a nove, e sono i Monasteri: Bilyloviense, Granoviense, Kanioviense, Liszinense, Lubinense, Milezense, Strachtoviense, Tuminense, Zimmense.

Rescriptum.

S. Congregatio censuit supplicandum SS.mo pro gratia petita manutentionis ad decennium.

Ex audientia SS.mi die 27 Maii 1781: SS.mus annuit, prout in separato Decreto sub die 2 Junii 1781.

1362.

Roma, 23 . IV . 1781.

De unione monasterii Kolodnecensis ad monasterium Lubarense.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 151, fol. 59v-60v, nr. 5.

Apr. 23.

Il Padre Morgulec, Proto Archimandrita de Monaci Basiliani Ruteni,⁸⁵ espone all'EE. VV., che il Monastero Kolodeznense, nella Diocesi di Kiovia, non potendo (f. 90) più mantenere il numero de Monaci prescritto dalle Costituzioni Apostoliche, dai Superiori della Provincia di Polonia è stato unito al Monastero Lubarense nella Diocesi di Luceoria, e ciò in virtù della Decretale di Benedetto XIV, che incomincia « *Inter plures* » in cui si dà il permesso di unire, e di aggregare ai Monasteri formali quei Monasteri che non possono sostentare almeno otto Monaci. Per dare a quest'unione il suo pieno vigore, supplica l'EE. VV. a volergliene riportare la conferma Apostolica, col peso per altro che il Monastero Lubarense debba mantenere nel Kolodeznense in perpetuo almeno due monaci Sacerdoti, ed altrettanti, o almeno un Laico.

Rescriptum.

S. Congregatio censuit supplicandum SS.mo pro petita confirmatione cum onere (f. 60v) de quo in precibus.

Ex audientia SS.die 13 Maii 1781 : SS.mus benigne annuit.

1363.

Roma, 23 . IV . 1781.

Instantia Basilianorum Prov. Protectionis B. V. Mariae pro privativa ad Rectoratum Pontificii Collegii Vilnensis.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 151, fol. 60v, nr. 6.

Apr. 23.

Il P. Provinciale de Monaci Basiliani Ruteni della Provincia di Polonia con lettera de 20 Gennaro 1781, sottoscritta dagli altri Capi di quella Provincia, espone all'EE. VV. che i Monaci della Provincia di Lituania pretendono di avere la privativa sopra il Rettorato del Collegio Pontificio di Vilna; quando che nel Decreto de 21 Agosto 1775, col quale si dà il governo di quel Collegio ai Monaci Basiliani, non si fa menzione delle due Provincie. Per troncane adunque una simile controversia supplica l'EE. VV. a voler dichiarare qual sia la mente del suddetto Decreto.

Rescriptum.

Nihil innovetur.

⁸⁵ Morgulec Josephus, Protoarchimandrita (1780-1786), electus in Capitulo Torocanensi. Filius Theodori et Mariannae. Natus die 6. I. 1733 in Villa Miloslav in Palatinatu Volhyniae, frequentavit scholas PP. Soc. Jesu in Ostroh, ingressus Ordinem Basilianorum in Počajiv anno

1364.

Roma, 23 . VII . 1781.

*Archimandrita Ovrucensis petit, ut ei concedatur Coadiutor.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 151, fol. 222rv, nr. 3.

CONG. GEN. — 23, Iul. 1781 (f. 222).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 23 Iulii 1781, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Ghillini, Corsini, Orsini, Herzan, Casali, Archinto, Vice Comes. Nec non R. P. D. De Sangro, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgiae, Secretarii.

Il Padre Giosafat Janczycki, Monaco Basiliano Ruteno, Abbate del Monastero Ovrucense, non potendo per l'avanzata sua età, ed altre indisposizioni di salute accudire al governo del Monastero, supplica l'EE. VV. a volergli riportare da Nostro Signore la conferma dell'elezione da lui fatta del Padre Giosafat Ochocki (f. 222v), Sacerdote professo dello stesso Istituto, attuale Consultore della Provincia di Polonia e Rettore del Monastero Lubarense, in qualità di Coadiutore cum futura successione, essendosi di già riportato il consenso del Re di Polonia, che ha il diritto di Patronato su la stessa Abbazia, e del medesimo Metropolitano di Russia Monsignor Smogorzewski. Essendosi interpellato su questa istanza Monsignor Archetti, Nunzio Apostolico in Polonia, il medesimo con lettera de 20 Giugno 1781, ne ha trasmesso all'EE. VV. le più favorevoli informazioni; onde in vista di ciò le medesime risolveranno se convenga aderire alla petizione.

Rescriptum.

S. Congregatio censuit supplicandum SS.mo pro confirmatione Apostolica P. Josaphat Ochocki in Coadiutorem P. Josaphat (f. 223) Janczycki, Abbatis Ourucensis cum iure successionis.

Ex audentia SS.mi die 29 Iulii 1781: SS.mus benigne annuit.

1365.

Roma, 26 . XI . 1781.

*De confirmatione pensionis in favorem Stephani Levynskyj.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 151, fol. 364rv, nr. 3.

1750, professionem emisit an. 1751, Rhetorices studuit in monasterio Hoscensi (1754), theologiae Leopoli, quam anno 1755 absolvit. Eodem anno missus ad theologiam Brunsbergam, unde rediit die 1. VIII. 1758 in monasterium Zahoroviense, et in cathedra Volodimiriensi ab Ep. Chelmensi ordinatus sacerdos die 6. IX. 1758. Dein manebat in monasteriis Ovrucensi, Lavroviensi, Pidhircensi, Leopoliensi (ab an. 1764). Fuit Superior in Szczepłoty et Zamostj simulque Secretarius Ordinis ab an. 1772. Protoconsultor Ordinis, dein in Capitulo Unioviensi electus Provincialis Provinciae Polonae, ab an. 1779 Abbas Mielecensis, post obitum Leonis Szeptyckyj, tandem an. 1780 electus Protoarchimandrita. Obiit an. 1786. Cfr. *Catalogus Alphabeticus Ordinis* (mss.) pag. 665; Cfr. LÜHR, *Die Matrikel des Päpstl. Seminars zu Braunsberg*, pag. 157, nr. 1403.

CONG. GEN. — Nov. 26, 1781 (f. 362).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 26 Novembris 1781, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Corsini, Borromeo, Vice Comes, Salviati, Archinto, Boschi, Ghilini, Casali. Nec non R. P. D. De Sangro, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgia, Secretarii.

Avendo Monsignor Giasone Smogorzewski, Metropolitano di Russia, con assenso di S. M. il Re di Polonia assegnato su le rendite della Metropolia un'annua e perpetua pensione di due mila fiorini polacchi, che equivagliano a 220 scudi Romani, a favore del Sacerdote Ruteno Stefano Lewinski, Segretario di Gabinetto della sudetta M. S. per retribuzione delle benemerenze che ha il Sacerdote medesimo verso la Santa Unione, l'EE. VV. vengono supplicate a volerne confermare l'assegnazione sudetta, e riportarne dalla Santità di Nostro Signore l'Apostolico Beneplacito.

Rescriptum (f. 364 v).

S. Congregatio censuit consulendum SS.mo quatenus accedente consensu Metropolitani eiusque moderni Coadiutoris ⁸⁶ assignamentum Domino Lewinski pro annua substantatione, et in praemium ex Metropoliae redditibus duo florenorum polonorum millia a praefato Metropolitano, et eius Coadiutore quotannis persolvenda.

Ex audientia SS.mi die 2. Xbris 1781: SS.mus benigne annuit, et praefatae assignationi Apostolici sui beneplaciti robur adiecit.

1366.

Roma, 26 . XI . 1781.

Litterae dimissoriae pro Alumnis ruthenis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 151, fol. 365v-366, nr. 6.

Nov. 26

Gl'infrascripti Alunni, che devono partire per le loro Patrie, supplicano per le Dimissorie:

Di Rito Greco, e per Lettorato, Suddiaconato, Diaconato, e Presbiterato.

P. Benedetto Rzeczicki di Sovina in Polonia.

P. Giuliano Antonowicz Obor in Lusitania.

Rescriptum (f. 366).

Dentur Literae Dimissoriales.

1367.

Roma, 4 . III . 1782

Petitio Archimandritae Zydzynensis pro Coadiutore sibi concedendo.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 152, fol. 93rv, nr. 3.

⁸⁶ Jasonis Smogorzewskij et Gedeonis Horbackyj, Coadiutoris (1781-1784).

CONG. GEN. — Mar. 4, 1782 (f. 92).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 4 Martii 1782, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinalis sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Vice Comes, Boschi, Archinto, Casali, Ghillini, Salviati, Orsini. Nec non R. P. D. De Sangro, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgia, Secretarii.

Il Padre Ignazio Wolozko, Basiliano, Abbate di Zidiczin in Lituania,⁸⁷ supplica pel beneplacito ed assenso della Sacra Congregazione ad effetto di assumere nella detta Abazia per suo Coadiutore con futura successione il Padre Porfirio Skarbek Wazynski.⁸⁸

Rescriptum.

E.mi Patres, vigore concessionis factae Emin.mo et Rev.mo Cardinali Antonelli, Praefecto, a SS.mo Domino Nostro durante ejusdem absentia ab Urbe, facultatem Oratori (f. 93v) largiti sunt, ut petitum Coadiutorem sibi possit assumere.

1368.

Roma, 29 . VIII . 1782.

De electione Metropolitanì Kìoviensis ad Archimandritam Ovrucensem et de ejusdem confirmatione apostolica.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 152, fol. 268-269v, nr. 1.

CONG. GEN. — Iul. 29, 1782 (f. 268).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 29 Iulii 1782, interfuerunt Emin.mi et Rev.mi Domini Cardinalis sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Boschi, Borromei, Vice Comes, Archinto, Ghillini, Orsini, Casali.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgiae, Secretarii.

È ben noto all'EE. VV., che il P. Giosafat Ochoski, Basiliano, con Decreto di questa S. Congregazione del 23 Luglio 1781 fu fatto Coadiutore del Padre Giosafatte Janczycki alla Badia di Owruć. Rilevasi ora da una memoria presentata dal Marchese Antici, Ministro Plenipotenziario di Polonia, che essendo morto il Padre Janczycki, prima che l' (f. 268v) eletto Coadiutore ricevesse la benedizione abaziale, e fosse istituito all'Abbadia sudetta, il Re di Polonia riputando nulla, e senza effetto l'elezione del Padre Ochocki, spedì la reale sua nomina per l'Abbadia sudetta a favore di Monsignor Metropolitano di Russia, ed ora se ne chiede la conferma Apostolica.

Non volle la S. Congregazione concludere cosa alcuna senza sentirne il Nunzio Apostolico, al quale si scrisse sotto il 27 Marzo 1782 pro informazione. È questa giunta in data de 15 Maggio prossimo passato, e corrisponde pienamente alle rappresentanze del Regio Ministro. Monsignor Nunzio, attese le circostanze, crede l'espedito di confermare la nomina del Re a favore del Metropolitano, tanto più, che il Padre Ochocki cede (f. 269) spontaneamente ad ogni suo diritto. Acciocchè poi l'Abadia Ourucense,

⁸⁷ Primum Procurator Ordinis in Urbe (1760-1772).

⁸⁸ Protoarchimandrita Ordinis ann. 1772-1780, et secunda vice an. 1788-1790, dein Episcopus Chelmensis (1790-1804).

non abbia a restare in possesso de Metropolitani pro tempore con pregiudizio dell'Ordine Basiliano, ed acciocchè al tempo stesso venga compensata la perdita del Padre Ochocki, assicura Monsignor Nunzio, che il Metropolitano suddetto coll'assenso del Re non ha difficoltà di eleggere nuovamente il sudetto Padre Ochocki per suo Coadiutore all'Abadia sudetta cum futura successione. Ciò presupposto all'EE.VV. si appartiene il risolvere, se debba confermarsi la nomina regia a favore di Monsignor Metropolitano.

Rescriptum.

S. Congregatio benigne annuit ad mentem. Mens eruitur ex literis ad D. Nuntium (f. 269v) Varsaviensem datis die 10 Augusti 1782.

Confirmatio autem P. Ochocki in Coadiutorem Ourucensem R. P. D. Metropolitani expedita fuit decreto generali diei 18 Novembris 1783.

1369.

Roma, 7. IV. 1783.

Pro confirmatione Michaelis Stadnicki in Coadiutorem Eparchiae Luceoriensis electi.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 153, fol. 176-177, nr. 1.

CONG. GEN. — Apr. 7, 1783 (f. 176).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 7 Aprilis 1783, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Boschi, Borromeus, Vice Comes, Ghilini, Salviati, Orsini.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgiae, Secretarii.

Avendo Monsignor Cipriano Stecki,⁸⁹ Vescovo Ruteno di Luceoria, e di Ostrog di consenso di Sua Maestà il Re di Polonia scelto per suo Coadiutore cum futura successione il Sacerdote secolare Michele Stadnicki, Canonico della Cattedrale di Cracovia, soggetto molto accreditato per la sua pietà, e prudenza, ed ostando a tal elezione la diversità del Rito, per essere il suddetto (f. 176v) Stadnicki di Rito Latino, come pure lo stato secolare, non potendosi per disposizione del Sinodo Zamosciano promuovere alcuno al Vescovato, se non ha fatto la professione del Ordine regolare di S. Basilio Magno, il Prelato suddetto non meno che il Marchese Antici, Ministro Plenipotenziario di Polonia, per parte di quel Monarca ne avanzano all'EE. VV. le più forti premure, pregandole a voler riportare dalla S. Sede allo Stadnicki la grazia del transito al Rito Ruteno, a la dispensa dal tempo prescritto, ad effetto di poter esser promosso a quella Coadiutoria, di che istantemente la supplicano.

Rescriptum.

Sacra Congregatio, attentis peculiaribus causis ac praeclaris potissimum Serenissimi (f. 177) Regis Poloniae erga S. Sedem meritis, ac studio, censuit consulendum SS.mo pro petita temporis diminutione ad explendum in Ordine S. Basilii Magni, nec non pro gratia transeundi post editam in eo Ordine professionem ad Ritum Ruthenum, hac tamen lege, ut eo deinceps persistere perpetuo teneatur, iisque omnibus rite prae-

⁸⁹ Cyprianus Steckyj (1778-1786).

stitis, expediendum Breve Apostolicum pro munere Coadiutoris in favorem D. Michaelis, Stadnicki.⁹⁰

Ex audientia SS.mi die 23 Aprilis 1783:

SS.mus benigne annuit; et quoad petitam temporis reductionem pro explendo Tyrocinio indulsit, utpost menses duos probationis praed. D. Michael Stadnicki solemnem professionem in Ordine Basiliano emittere valeat, quibuscumque contrariis non obstantibus.

1370,

Roma, 1 . XII . 1783.

Petitiones Protoarchimandritae Basilianorum: Consultores, Coadiutores Archimandritarum, vocalitas novi monasterii.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 153, fol. 498v-499, nr. 5.

CONG. GEN. — Dec. 1, 1783 (f. 496).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 1 Decembris 1783, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Vice Comes, Ghillini, Herzan, Corsini, Orsini, Borromeo, Archinto, Boschi, Casali.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgiae, Secretarii.

Tre suppliche sono state presentate per parte del P. Proto Archimandrita dè Monaci Basiliani Ruteni.

Nella prima espone, che nell'ultimo Capitolo generale,⁹¹ attesa la nuova divisione di Provincie, crearono due nuovi Consultori, uno per Gallicia, e l'altro per l'Alba Russia sopprimendone in vece due Segretari. Ma non sussistendo ora più la detta divisione di Provincia il Consultorio ha incorporato i suddetti due Consultori alla Provincia Polona, e Lituana, e però se ne chiede la conferma.

Supplica nell'altra, che non s'accordi ai Coadiutori degli Abbati il ius di vocalità, se non in luogo de Vocali medesimi, e che in tal caso debbano aver luogo dopo gli (f. 499) Officiali Generali, e Provinciali.

Rappresenta in fine, che avendo i Basiliani in vigore dell'ultimo Capitolo accordato la vocalità al Monastero Rochinense, e privatone il Monastero Tryhurienese ne chiede l'apostolica approvazione.

Rescriptum.

S. Congregatio annuit, iuxta Decretum seorsim expeditum.

1371.

Roma, 9 . II . 1784.

Coaduutoria Eparchiae Luceoriensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 154, fol. 2rv, nr. 2.

⁹⁰ Michael Stadnicki, Ritus Latini, nominatus cum licentia S. Sedis, emisit professionem in Ordine Basiliano, dein anno 1791 renunciavit Eparchiae et rediit in monasterium. Cfr. infra eius instantias.

⁹¹ Torokanense an. 1780.

CONG. GEN. — Febr. 9, 1784 (fol. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 9 Februarii 1784, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Corsini, Orsini, Vice Comes, Ghillini, Boschi, Salviati, Borromeo, Casali, Archinto.

Relationes Ill.mi et Rev.mi Domini Stephani Boria, Secretarii.

Con decreto dè 7 Aprile 1783 fu accordato a D. Michele Stadnicki, eletto Coadiutore di Monsignor Cipriano Stecki, Vescovo Ruteno di Luceoria, e di Ostrog, la grazia di poter professare l'Ordine Basiliano dopo due mesi di noviziato, e di poter passare al Rito Ruteno, onde esser suscettibile di detta Coadiutoria, secondo le disposizioni del Sinodo di Zamoscia. Essendo ora stato trasmesso da Monsignor Giasone Junosza Smogorzewski, Metropolitano di Russia, il processo formale, onde costa dei requisiti (f. 2v) dell'Eletto, e dell'esatto adempimento del mentovato Decreto, all'EE. VV. si apparerà di risolvere se debba procedersi alla spedizione del Breve per detta Coadiutoria.

Rescriptum.

Emin.mi Patres decreverunt supplicandum SS.mo pro confirmatione electionis D. Michaelis Stadnicki in Coadiutorem Episcopi Luceoriensis, et Ostrogiensis cum futura successione, assumpto iterim titulo Ecclesiae Ostrogiensis, et pro literarum in forma Brevis expeditione.

Ex audientia SS.mi, habita die 7 Martii 1784: SS.mus annuit.

1372.

Roma, 23 . III . 1784.

Coadiutoria pro Archimandria Polocensi.

APF. Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 154, fol. 164v-165, nr. 2.

CONG. GEN. — Mar. 23, 1784 (f. 164).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 23, Martii 1784, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Orsini, Boschi, Casali, Ghillini, Vice Comes, Salviati. Nec non R. P. D. De Sangro, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgia, Secretarii.

Il Monaco Basiliano, Cesareo Czudowski, Abbate dell'Archimandria Boryso-Hlebense Polocen., non potendo (f. 165) per l'avanzata sua età, ed altre sue indisposizioni attendere al buon governo della sua Abbazia, desidera di assumere in suo Coadiutore il P. Isaja Szulakiewicz, del suo Ordine.

Avendone però riportato il consenso di S. Maestà il Re di Polonia, che n'è il Patrono, supplica ora l'EE. VV. per l'apostolica approvazione.

Rescriptum.

S. Congregatio censuit supplicandum SS.mo pro adprobatione.

Ex audientia diei 4 Aprilis 1784: SS.mus annuit, et Breve Apostolicum expediri iussit.

1373.

Roma, 17 . V . 1784.

*Negotium Stephani Levynskyj, Coadiutoris Metropolitanus electi.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 164, fol. 293-294, nr. 2.

CONG. GEN. — Maii 17, 1784 (f. 290).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 17 Maii 1784, interfuerunt Eminentissimi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Borromeo, Antonelli Praefectus, Boschi, Casali, Archinto, Ghilini, Vice Comes.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgiae, Secretarii.

In sequela del Decreto emanato li 21 Luglio 1783, per dare alla Diocesi Metropolitana di Russia un Suffraganeo ⁹² in persona del Sacerdote Ruteno Stefano Lewinski, essendo stato costruito da Monsignor Giasone Smogorzewski Metropolitano di Russia il processo sopra il costume, e le qualità del suddetto Lewinski, e rilevandosi dal medesimo che concorrano in lui tutti i requisiti necessari, si fà nuovamente istanza perchè sia confermato in Suffraganeo della Metropolia Rutena con titolo, e carattere Vescovile con la ritenzione dè Benefizi, e rendite ecclesiastiche, che gode o goderà, e con l'assegnazione di trecento Zecchini (f. 293v) Ungaresi annui da pagarsegli vita durante sopra le rendite della Metropolia da Monsignor Metropolitano, e suoi Successori, per il di lui congruo mantenimento, essendovi già intervenuto il consenso di Monsignor Metropolitano coll'approvazione del Re di Polonia.

Rescriptum.

Supplicandum SS.mo pro confirmatione iuxta petita.

Ex audientia SS.mi die 11 Iulii 1784: SS.mus annuit, et Brevia necessaria, et opportuna expediri iussit. Praeterea dispensavit D. Stephanum Lewinski ab emittenda regulari professione in Ordine S. Basilii Magni, iuxta praescriptum Synodi Zamosciae, concessa insuper Metropolitano facultate consecrandi per se vel per alium Antistitem Rutheni Ritus praefatum (f. 294) D. Lewinski in Episcopum iuxta Ritus, adstantibus loco duorum Episcoporum (quatenus hi commode haberi nequeant), duobus Abbatibus Ordinis S. Basilii Magni, prout fusius habetur in separato Decreto.

1374.

Roma, 17 . V . 1784.

*Coadiutoria Archimandriae Grodnensis.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 154, fol. 295v, nr. 6.

Maii 17.

Il P. Giosafat Kostronicki, Abbate Basiliano di Grodno, avendo assunto per suo Coadiutore coll'assenso di S. M. il Re di Polonia, Patrono di detta Badia, il P. Mattia

⁹² Ut videtur, post obitum Gedeonis Horbackyj. Hanc Coadiutoriam nunquam obtinuit, sed Eparchiae Luceriensis (1784-1795).

Szorn, Predicatore Ordinario Zirovicense del medesimo Istituto, e ciò per essere avanzato in età, supplica per la Pontificia conferma.

Rescriptum.

Supplicandum SS.mo pro confirmatione P. Matthiae Szorn in Coadiutorem P. Josaphat Kostronicki, Abbatis Grodnensis, cum iure successionis.

Ex audientia SS.mi die 27 Junii 1784: SS.mus annuit.

1375.

Roma, 13 . IX . 1784.

Appellatio in Causa Eparchiae Luceoriensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 154, fol. 531rv, nr. 1.

CONG. GEN. — Sept. 13, 1784 (f. 531).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 13 Septembris 1784, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Orsini, Ghilini, Herzan, Archinto, Borromei, Boschi. Nec non R. P. D. De Sangro, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi D. Stephani Borgia, Secretarii.

Il Promotore Fiscale della Curia Episcopale di Luceoria, ed Ostrog di Rito Ruteno espone, che avendo appellato alla S. Sede contro la sentenza della Nunziatura di Polonia nella Causa vertente frà di lui, ed il Capitolo, Canonici, e Mansionari della Chiesa Catedrale sopra il pagamento della Congrua, ottenne per breve de 19 Maggio prossimo passato, (f. 531v) che la Causa suddetta fosse commessa in grado di appellazione a Monsignor Felice Paolo Turski, Vescovo di Luceoria e Bresta, ed a Monsignor Giovanni Crisostomo Kaczkowski, Vescovo Cariopolitano, ma non essendosi potuto dare esecuzione al Breve suddetto, stante una dichiarazione Pontificia, che gli affari de Ruteni debbano spedirsi per l'organo di Propaganda e non della Dataria, supplica l'EE. VV. perchè vogliano commettere la Causa suddetta in grado di appellazione ai due mentovati Prelati, con le facoltà necessarie ed opportune.

Rescriptum.

S. Congregatio censuit supplicandum SS.mo quatenus benigne remittere dignetur preces R. P. D. Francisco Gulielmi, Auditori Nunciaturae Apostolicae (f. 532) Varsaviensis, cum facultate eligendi, ac deputandi Episcopos duos, quos opportuniores in Domino iudicaverit, qui tamquam Sedis Apostolicae Delegati Causam, de qua in precibus, rite cognoscant, et in ea decretorium iudicium remota quavis ulteriori appellatione ferant, non obstantibus literis Apostolicis sub die 19 Maii proximi expeditis, et caeteris contrariis quibuscumque.

Ex audientia die 19 Sept. 1784: SS.mus annuit, ut supra.

1376.

Roma, 22 . XI . 1784.

Litterae dimissoriae.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 154, fol. 566, nr. 9.

CONG. GEN. — Nov. 22. 1784 (f. 563).

In Congreg. Gen. etc. (ut in Congreg. praecedentibus).

Fanno istanza d'esser promossi agli ordini Sagri i tre Alunni: Gioacchino Zlotnicki, Giosafat Bulhak,⁹³ Noam Numgici.

Rescriptum.

Pro gratia.

1377.

Roma, 28 . II . 1785.

Pro concessione novi Coadiutoris Metropolitae Kioviensis in persona Theodosii Rostockij

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 155, fol. 12, nr. 2.

CONG. GEN. — Febr. 28, 1785 (fol. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 28 Februarii 1785, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD.ni Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Boschi, Casali, Salviati, Corsini, Orsini, Ghilini, Horzan, Borromeo, Vice Comes, Archinto. Nec non R. P. D. Ruspulus, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgiae, Secretarii.

Monsignor Smogorzewski, moderno Metropolitano di Russia, trovandosi senza il necessario aiuto per la morte (f. 2) del suo Coadiutore, Monsignor Gedeone Horbacki, Vescovo di Pinsko, e di Turovia,⁹⁴ supplica le EE. VV. a volergliene accordare un nuovo nella persona di Monsignor Teodosio Rostocki, Vescovo Ruteno di Chelma,⁹⁵ soggetto degnissimo, e grato a S. M. il Re di Polonia, che anch'esso ne fa istanza.

Rescriptum.

Supplicandum SS.mo pro deputatione R. P. D. Theodosii Rostocki in novum Coadiutorem cum futura successione Rev.mi D. Archiepiscopi Metropolitani totius Russiae.

⁹³ Ordinati in minoribus die 13.III.1785, ad Diaconatum promoti die 19.III.1785, et ad Praesbyteratum die 27.III.1785. Cfr. *Liber Ordinationum*. Joachimus Nowina Zlotnickij proveniebat ex Eparchia Chelmensi, filius Francisci, qui iuramentum praestitit in Collegio Urbano die 15. VIII. 1783. De eo adnotatio: «E' legiero, e puerile, di talento mediocre» (*Registro*, vol. II, pag. 48); Josaphat Bulhak, ex Palatinatu Vilnensi, monachus Prov. Lithuanæ Ordinis Basiliani, praestitit iuramentum eodem die 15. VIII. 1783. De hoc alumno ita notat Rector Collegii: «Omnia praeclara et insignia, quae necesse est ut resplendeant in Ministris Ecclesiae, reperiuntur, Dei beneficio, in praefato adolescente. Eventus probabit opus» (Ib. p. 49). Postea, statim quasi post reditum in patriam, postulatur in Coadiutorem Eparchiae Pinscensis, anno vitae 29. Cfr. infra sub data 12.III.1787. Ab anno 1798 Episcopus Berestensis, et demum ab anno 1818 Metropolitanus. Post eius obitum an. 1838 Provincia Ecclesiastica Kioviensis per vim et dolum unita fuit Ecclesiae Moscovitae.

⁹⁴ Coadiutor ab anno 1781. Obiit anno 1784.

⁹⁵ Theodosius Rostockij, Episcopus Chelmensis (1785-1790), et Coadiutor Metropolitae (1785), dein Metopolita (1786-1805), ultimus a S. Sede confirmatus. Alumnus Collegii Graecorum de Urbe ab anno 1750 (die 6. Nov.). Natus an. 1724, filius Casimiri et Annae, ex parte Lithuana Regni. Cfr. *Archivium Coll. Graecorum* vol. 13, fol. 9v-10.

1378.

Roma, 30 . V . 1785.

De instructione Alumnorum Collegii Vilnensis in Universitatibus studiorum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 155, fol. 115v-116, nr. 6.

CONG. GEN. — Maii 30, 1785 (f. 113).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 30 Maii 1785, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Ghilini, Borromeo, Boschi, Giuseppe Doria, Carrara, Casali, Orsini. Nec non R. P. D. Ruspulus, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgiae, Secretarii.

Monsignor Nunzio di Polonia con sua in data 20 Aprile 1785 avvisa della massima fattagli sentire da que Commissari dell'Educazione, che (f. 116) gli Alunni del Collegio Pontificio di Vilna debbanolportarsi alle scuole di quelle Università in vece di essere istruiti nel Collegio medesimo da PP. Basiliani. Partecipa le opposizioni, che egli vi ha fatto, ed avendo preso tempo a risolvere, chiede all'EE. VV. come debba contenersi.

Rescriptum.

Non posse permitti, et scribatur D. Nuncio.

1379.

Roma, 11 . VII . 1785.

De Coadiutoriis Archimandriarum instat Ordo Basilianorum, ut prohibeantur

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 155, fol. 243-248, nr. 5.

CONG. GEN. — Iul. 11, 1785 (f. 201).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 11 Iulii 1785, interfuerunt Emin.mi et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Doria, Carrara, Boschi, Chiaramonti, Ghilini, Archinto, Casali, Boschi, Visconti, Archetti.

Relatio Emin.mi, et Rev.mi D. Cardinalis Carrara.

Il P. Proto Archimandrita dè Monaci Basiliani Ruteni e suo Consultorio esponendo all'EE. VV. i gravi disordini, che derivano, e il danno, che risente la sua Congregazione dall'ambizione di alcuni Monaci Giovani, i quali a forza d'impegni presso la Corte, ed i Magnati si fanno promuovere alla Dignità Abbaziale in qualità di Coadiutori, senza che esso Proto Archimandrita, e li rispettivi Abbati Coadiuti possano in conto alcuno impedire la loro intempestiva promozione, supplica l'EE. VV. a determinare, e decidere:

1. Che in avvenire niun Monaco possa ottenere simili Coadiutorie, ed essere accettato, e ricevuto dall'Abbate attuale senza la previa commendatizia del Proto Archimandrita, e senza il previo consenso di questa S. Congregazione.

2. Che li Coadiutori eletti in cotal guisa debbano affatto astenersi, vivente il loro Coadiuto, da tutto (f. 243v) ciò che si appartiene al governo del Monastero,

nè ingerirvisi in conto alcuno, e contentarsi del vitto comune, e del vestiario, che si suol dare alli Superiori degli altri Monasteri, e di un solo servo, senza pretendere verun altro commodo, emolumento, e distrazione, seppure al rispettivo Abbate Coadiuto non sembrerà opportuno di accordargliene taluna, o per fatiche straordinarie, o per incomodi di salute, o per altro ragionevole motivo, colla previa licenza del Proto Archimandrita.

NOTA: Non può revocarsi in dubbio, essere ben recente l'uso, o per dir meglio, l'abuso di dare dè Coadiutori agl'Abbate Regolari dell'Ordine Basiliano della Congregazione Rutena, giachè, oltre di non ritrovarsene ne nostri Registri traccia, o vestigio alcuno innanzi all'anno 1768, nulla intorno a tali Coadiutori si dispone dalla S. M. di Benedetto XIV, nella sua celebre Decretale « *Super Familiam* » (f. 244) in data 30 Marzo 1756 (Boll. tom. IV, pag. 416), emanata appunto per definire l'autorità del Metropolitano dè Ruteni, e del Proto Archimandrita dè Monaci Basiliani sopra gli Abbati di questa Congregazione, dichiarandosi in quella Decretale dal detto Sommo Pontefice, che gli Abbati sono immediatamente soggetti al loro Proto Archimandrita, o sia Superiore Generale, e che da esso debbono essere *istallati* alle Abbadi, sebbene abbiano a ricevere l'istituzione da Monsig. Metropolitano, ed in mano di questi fare il giuramento, secondo la Formola prescritta nel breve « *Inter plures* », del 1744.

Il primo caso sopra di ciò occorso fu nel 1768, allorchè l'Abbate Ourucense supplicò la S. Me. di Clemente XIII ad accordargli per Coadiutore un Monaco da esso Abbate supplicante nominato, a motivo delle di lui abituali indisposizioni. Questa S. Congregazione, alla quale dal S. Padre fu rimessa (f. 244v) una tale istanza, non avendo esempi di simili concessioni, la rimise per informazione a Monsignor Nunzio di Polonia, sentiti li Superiori dell'Ordine. L'informazione non venne mai, sicchè la cosa non ebbe effetto. Ma adunatosi in seguito, cioè nel Febbraio 1772, il Capitolo Generale di detti Basiliani Ruteni, furono in esso Capitolo abilitati gli Abbati a potersi destinare i loro rispettivi Coadiutori. Avvertì per altro Monsignor Nunzio Garampi ⁹⁶ con sua dè 7 Aprile 1773, che un tal Decreto Capitolare era emanato a caso, e senza veruna previa deliberazione, sulla semplice proposta fattane dall'Abbate in sequela della istanza intorno a ciò per la prima volta avanzata nel 1768, di accordarsi un Coadiutore all'Abbate Ourucense, qual'istanza per altro non si effettuò; e che siccome era in tempo di detto Capitolo Generale invalsa la voce, che all'Arcivescovo di (f. 245) Leopoli si volesse dare in commenda una Badia de Basiliani Ruteni, per ciò, ad eludere un tal progetto, condescese subito il Capitolo ad abilitare ogni Abbate a potersi destinare il proprio Coadiutore.

Per altro nella Costituzione 47, della Sess. 4. de detto Capitolo Generale, celebrato in Brest nel 1772, si dispone: « ne Abbates audeant adsciscere sibi Coadiutores sine scitu, et assensu R.mi Proto Archimandritae », ed il Procuratore Generale dell'Ordine nel domandarne all'EE. VV. la conferma, supplicò, che vi si facessero due aggiunte: la prima, alla parola « Abbates », con dirsi « proveciae, et morbis oppressae aetatis », la seconda con inculcarsi l'osservanza della Costituzione 8 del Capitolo di Dubno, in cui si ordina, che il Proto Archimandrita per mezzo di Monsignor Metropolitano presenti al Re, o Padroni laici la persona eletta all'Abbazia, e che quando ne sia da essi (f. 245v) stato riportato il consenso, si benedica il nuovo Abbate, e dal Metropolitano suddetto si rimandi al suo Proto Archimandrita, affinchè lo istalli, e lo metta in possesso dell'Abbazia, soggiungendo esso P. Pro-

⁹⁶ Josephus Garampi, Nuntius Varsaviensis (1772-1775).

curator Generale, sembrargli la rinovazione di questa Costituzione o capitolare decreto molto necessaria, e valevole a togliersi le dissensioni, che non di rado sogliono nascere tra i Metropolitani, e i Proto Archimandriti, per essere accaduto, che in morte di qualche Abbate il Metropolitano aveva posto nella Badia vacante l'Amministratore, aveva raccomandato ai Padroni i soggetti, li aveva benedetti, e finalmente li aveva avuto installati, senza che il Proto Archimandrita avesse alcuna parte in tutti questi atti.

Richiestosi su tale istanza da questa S. Congregazione il parere del sopra lodato Monsignor Nunzio Garampi, in oggi Cardinale degnissimo di S. Chiesa, rispose che (f. 246) l'autorità, o facoltà supposta dal P. Procurator Generale nel Proto Archimandrita del suo Ordine di dare li Coadiutori agli Abbati, qual facoltà esso P. Procurator Generale vorrebbe, che si confermasse, ed ampliasse a favore di detto Proto Archimandrita, è unicamente fondata sopra quanto intorno a ciò erasi stabilito nell'artic. 47 dell'ultimo Capitolo Generale; ma questa facoltà (scriveva Monsignor Nunzio nella sua informazione) non è per mio avviso, che sommamente nociva alla buona disciplina dell'Ordine, ed all'Economia dei Monasteri; Ond'è, che in vece di ampliarla, converrebbe forse restringerla. Non è frà i Basiliani una divisione di Mensa Abbaziale, e Conventuale; sicchè Monasteri, che hanno la disgrazia di essere Badie, sono per lo più scarsissimi di famiglia, e questa trovasi spesse volte in dissapore, e dispetto coll'Abbate per ragione delle vettovaglie, che non le sono sufficienti, le Chiese mal servite, e le fabbriche (f. 246v) non convenientemente riparate. Se l'Abbate non è più che sobrio, ed esemplare, smunge dalla Badia quante più rendite può, affine di vivere più lautamente nell'appresso decoro del suo estrinseco carattere. Sfoggia in alloggi di estranei Ospiti, ed arricchisce i propri congiunti. Aggiungendosi a tali Abbati i Coadiutori, conviene, che il Monastero soggiaccia a nuova spesa, la quale non ricadrà mai a carico del Coadiuto, ma bensì della Comunità religiosa. Oltre di che potendo facilmente il Coadiutore venire in discordia col Coadiuto, succederà nella Comunità uno scisma fra quelli, che tengono le parti del Coadiuto, e quelli, che, come al sol nascente, rivolgevasi piuttosto al Coadiutore. Sicchè mio parere sarebbe che nè gli Abbati abbiano facoltà di scegliersi Coadiutori, nè il Proto Archimandrita di approvarli, se prima non ne vengono esposti (f. 247) alla S. Congregazione i motivi, e la necessità, che in vari casi può accadere di un tal provvedimento; necessità, che non sarà, che rarissima, giacche per quanto spetta al buon ordine della disciplina monastica, se l'Abbate non è idoneo, vi supplisce il Vicario, o sia Superiore locale, che regge tutta la Famiglia religiosa; e per lo più non è, che il favore, e l'impegno di promuovere qualche soggetto, che fa comparire una necessità di dare agli Abbati dei Coadiutori. In tal guisa toglierassi anche agli ambizionisi Monaci l'occasione o sia la tentazione di andare espiscando, con pregiudizio della regolare subordinazione, il consenso degli Abbati e le nomine Regie, o Patronali, e si lascerà ai più benemeriti la speranza di un qualche premio nei contingenti casi delle vacanze.

Riferitasi per tanto nella Congregazione Generale dè 10 Luglio 1775 la sopracennata istanza del P. Procurator Generale (f. 247v) de Ruteni,⁹⁷ e la prudentissima informazione trasmessa da Monsignor Nunzio (giacchè l'altra parte del postulato di detto P. Procuratore relativa al diritto del Proto Archimandrita di ammettere gli Amministratori nelle Badie vacanti nè appartiene al caso presente, nè potè su di essa decidersi cosa alcuna), e propostosi in detta Congregazione il dubbio: Se possa per-

⁹⁷ Hierotheus Korčynskyj (1772-1780).

mettersi agli Abbati di scegliersi i Coadiutori nelle Abbadi, previo l'assenso del Proto Archimandrita, oppure sia espediente di proibire, che si facciano simili Coadiutorie senza saputa, e licenza della S. Congregazione, emanò il rescritto: « Non posse Abbates sibi adsciscere Coadiutores neque de consensu Proto Archimandritae, sed reccurrendum esse in quolibet casu particolari ad S. Congregationem ».

In seguito di tale risoluzione ritrovasi accordata dalla S. Congregazione di Propaganda, con Decreto (f. 248) dè 16 Luglio 1777, al P. Cipriano Bulhak, Abbate del Monastero di Pinsko, la facoltà di prendersi per Coadiutore il P. Gioacchino Orbacki, e con Decreto dè 26 Gennaro 1778, approvato dal Sommo Pontefice nell'Udienza del primo Febraro, al P. Agostino Nowosielski, Abbate Kobrinense, parimente la facoltà di prendersi per Coadiutore il P. Lucido Woynitowicz, Abbate titolare Trocense.

In Congregatione, habita die 11 Iulii, 1785, rescriptum fuit ut sequitur.

Ad 1m: Jam provisum per Decretum diei 10 Iulii 1775.

Ad 2m: Habebitur ratio in casibus particularibus.

1380.

Roma, 22 . VIII . 1785.

De iure Metropolitae Kioviensis institutendi Coadiutores pro Episcopis ruthenis et transferendi Episcopos ad alias Eparchias.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 155, fol. 333-343, nr. 7.

CONG. GEN. — Aug. 22, 1785 (f. 251).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 22 Augusti 1785, interfuerunt Emin.mi et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Vicecomes, Ghilini, Casali, Boschi, Giuseppe Doria, Archinto, Carrara.

Relatio Emin.mi et R.mi D. Cardinalis Vice Comititis.

Avendo il moderno Metropolitano di Russia, Monsignor Smogorzewski, preteso di poter trasferire da una Sede all'altra i Vescovi del suo Rito, ed avendolo anche eseguito, con aver traslato Monsignor Ryllo da Chelma a Premislia, la Santità di Nostro Signore ordinò, che si ammonisse di questo eccesso, e si dichiarasse nulla sì fatta traslazione, sebbene poi con grazioso rescritto si degnasse di sanare l'atto nullamente fatto da Monsignor Metropolitano. Tutto ciò eseguitosi dalla Sac. Congregazione, non si ricusò che il Prelato dicesse in carta le ragioni per le quali supponeva di poter procedere non meno alle traslazioni, che alle Coadiutorie nei Vescovati Ruteni.

Quali siano queste ragioni, si degneranno l'EE. VV. di rilevarlo dalla stessa scrittura di Monsignor Metropolitano (f. 333v) che si dà in Sommario, *Let. A.* Intanto si fà riflettere all'EE. VV., che quantunque li Metropolitani dè Ruteni, da che si unirono colla S. Sede nel Pontificato di Clemente 8º, abbiano preteso, in virtù della facoltà accordata loro da quel sommo Pontefice nella celebre Bolla di unione, che si dà in Sommario, *Let. B.*, di confermare e istallare in nome della S. Sede tutti i Vescovi Ruteni, e di avere anche l'altra: di assegnare ad essi Vescovi il Coadiutore e di traslarli da un Vescovado all'altro, qualora il bisogno lo richieda; nulladimeno certa, ed indubitata cosa si è, che non solo è stato riconosciuto per dubbio, ed equivoco dello stesso Clero Ruteno il diritto da detti Metropolitani preteso di procedere

alle Coadiutorie, e Traslazioni dè Vescovati, inconsulta Sede Apostolica, ma interrotto inoltre con pieno consenso dè Metropolitani medesimi, e dichiarato replicatamente abusivo, ed insussistente dopo formale (f. 334) discussione, ed esame della medesima S. Sede.

Una delle principali controversie insorte circa l'anno 1720, cioè in tempo, che si celebrava il Sinodo Ruteno di Zamoscia, tra i Vescovi, ed il Clero così secolare, che regolare di quel Rito, e che furono tutte rimesse per l'opportuna decisione alla S. Congregazione di Propaganda, secondo l'istruzione datane al Nunzio Grimaldi,⁹⁸ Presidente allo stesso Sinodo; vedesi, che fu appunto la sopraccennata facoltà da Metropolitani pretesa, giacchè avendo il Successore di Monsignor Grimaldi, nella Nunziatura di Polonia, Monsignor Santini,⁹⁹ a cui furono di nuovo rimessi li punti controversi per aver su di essi, udite le Parti, dè nuovi lumi ridotto li punti medesimi in forma di dubbi, trovandosi nella di lui informazione esposti li due sequenti, cioè:

1. An Archiepiscopus Metropolitanus facultatem habeat deputandi Coadiutorem cum futura successione (f. 334v) Episcopis ob iustas, et rationabiles causas illum desiderantibus?

2. An ipsi Archiepiscopo ius competat trasferendi Episcopos de una ad aliam Ecclesiam?

Disse Monsignor Santini nella sua informazione su tali dubbi, che siccome nel concedersi al Metropolita l'Indulto di confermare i Vescovi Ruteni, era stata considerata la tenue rendita dè Vescovati, e la lunga distanza da Roma, che rende molto incommoda, e disastrosa la spedizione della Dataria, così militando li medesimi riflessi rispetto alle Coadiutorie, ed alle traslazioni dè Vescovi, era di parere, che non fosse conveniente di far prendere per allora alli Coadiutori, ed alli Transferendi le lettere Apostoliche. Aggiunge per altro che essendo la deputazione del Coadiutore un'atto di maggior autorità, e conseguenza della Collazione stessa del Beneficio, si sarebbe potuto (f. 335) prescrivere al Metropolitano d'informare la detta S. Congregazione circa le qualità de Promovendi prima di procedere alla deputazione, o alla traslazione dè Vescovi, senza che con ciò si venisse a derogare in modo alcuno all'accennata Bolla Clementina, non nominandosi in questa le Coadiutorie, o Traslazioni, ne privandosi il Metropolita del diritto, che ha di confermare, o d'istituire i suoi Vescovi.

Non ostante il sopraesposto parere trasmesso da Monsignor Santini, Arcivescovo di Trabisonda, con sua in data di Dresda 18 Giugno 1725, essendosi li due dubbi sopraccennati formalmente discussi in una Congregazione Particolare tenuta li 19 Aprile 1728, si rescrisse all'uno e all'altro dubbio assolutamente: « Negative ».

Sembra che a una tal decisione si sottomettesse Monsignor Leone Kiska,¹⁰⁰ Metropolitano di quel tempo, non potendosi allegare verun esempio di Coadiutoria o Traslazione da esso fatta in alcuna di quelle Chiese (f. 335v) unite. Ma non può mettersi in questione, che nell'1737, si sottomettesse il di lui Successore nella Metropolia, Monsignor Atanasio Szeptycki,¹⁰¹ giacchè da una di lui lettera originale, in data

⁹⁸ Hieronymus Grimaldi, Nuntius Varsaviensis (1712-1720).

⁹⁹ Vincentius Santini (1722-1728).

¹⁰⁰ Leo Kiška, Metropolita Kioviensis (1714-1728), primum Protoarchimandrita Basilianorum (1703-1713), et Episcopus Volodimiriensis (1711-1728).

¹⁰¹ Athanasius Szeptycky, Episcopus Leopoliensis (1715-1746) et dein Metropolita Kioviensis (1729-1746). Obiit die 30.XI.1746.

di Leopoli 2 Luglio 1737, a Monsignor Nunzio Apostolico Paolucci,¹⁰² e da questi trasmessa alla Segreteria di Stato, raccogliessi l'istanza, che il medesimo Metropolitano intese di promuovere per mezzo di detto Nunzio Apostolico al Sommo Pontefice, acciò venisse dato un Coadiutore al Vescovo di Premislia. Ma siccome Monsignor Nunzio non era punto favorevole all'istanza suddetta, stimando piuttosto, che sarebbesi dovuto formare un processo contro il suddetto Vescovo, e che trovandosi veri li disordini vigenti in quella Diocesi, per i quali Monsignor Metropolitano richiedeva, che si desse al Vescovo un Coadiutore, si fosse dovuto dalla S. Sede (f. 336) procedere a far ciò, che in somiglianti casi prescrivono i Sagri Canonici; quindi è che esaminatosi l'affare nella Congregazione Generale di Propaganda dè 18 Novembre 1737, si risolve, che per mezzo della detta Segreteria di Stato si scrivesse a Monsignor Nunzio acciò verificandosi le cause, quali allegavansi dal Metropolitano di fare una tale Coadiutoria, egli vi desse tutta la mano, preservato però il diritto, che potesse competere al Re di proporre il soggetto. Sono ben valutabili quelle parole colle quali Monsignor Szeptycki supplica in detta lettera il Nunzio Pontificio, acciò voglia « languenti Premisliensi Dioecesi succurrere, modernoque eiusdem Pastori Coadiutorem tanto muneri non imparem (in quem ipse etiam Dominus Episcopus per literas suas ad me directas consentire videtur) addere, et ut addatur propriam auctoritatem interponere. Gratia haec Ecc. Vestrae non (f. 336v) tantum citatae Dioecesi particulare dabit solatium, ac ad aeternam eandem obstringet obligationem, verum ego etiam in onere meo levamen recipiam ».

È vero, che in appresso lo stesso Monsignor Szeptycki mutò parere, e che non solo si fece lecito di trasferire, ed istallare senza il beneplacito Apostolico il Vescovo di Pinski alla Chiesa di Uladimiria,¹⁰³ per la quale aveva ottenuto la Regia nomina, ma passò innoltre, dopo la partenza di Monsignor Paolucci dalla Nunziatura di Polonia, a dare il Coadiutore al Vescovo di Premislia di sua mera autorità,¹⁰⁴ e giunse per fine a pretendere di dividere le Chiese a perpetuità unite, inconsulta la Sede Apostolica. La S. M. di Benedetto XIV, dopo averne richiesto, ed avuto una (f. 337) distinta informazione da Monsignor Nunzio Archinto,¹⁰⁵ ne volle assumere una formale discussione, ed esame in una Congregazione Particolare di Propaganda, tenuta alla di lui presenza li 24 Novembre 1784, nella quale tra le altre, furono proposte come abusive le due pretensioni dè Metropolitani di dividere le Chiese unite in perpetuo, e di trasferire li Vescovi da una Chiesa all'altra e di dar loro i Coadiutori, senza il beneplacito della S. Sede. In quanto alla prima aveva rilevato il suddetto Monsignor Nunzio Archinto, che il Metropolitano Szeptycki testè defonto, volendo costituire il Vescovo di Premislia, Coadiutore del fu Monsignor Ustriski,¹⁰⁶ gli aveva dato il titolo di Vescovo di Szamboria, una delle Chiese unite in perpetuo al detto Vescovado, e che pretendevasi, che se fosse vissuto più lungo tempo avrebbe smembrato dal Vescovato di Leopoli la (f. 337v) Chiesa di Caminietz a favore del P. Turzanski, suo Nipote. In quanto poi alla seconda, si rilevò essere essa affatto insussistente, sì perchè l'ispezione delle cause di concedere le Coadiutorie, o di trasferire

¹⁰² Nuntius Apostolicus Varsaviensis an. 1737 erat Camillus Merlino (1728-1738).

¹⁰³ Agitur de Theophilo Godebskyj, Episcopo Pinscensi (1720-1730), dein Volodimiriensi (1730-1756).

¹⁰⁴ Onuphrius Szumlanskyj, ab anno 1739, qui dein Coadiutor in Sede Peremyliensi successit (1746-1762). Obiit die 20.IV.1762.

¹⁰⁵ Albericus Archinto (1746-1754).

¹⁰⁶ Hieronymus Ustryckyj, Episcopus Peremyliensis (1715-1746). Obiit die 12.X.1746.

da una Chiesa all'altra li Vescovi spetta privatamente al Romano Pontefice, si perchè non ha fondamento alcuno sulla Bolla di Clemente 8^o, nella quale non si parla se non che delle Chiese vacanti. Avvertì per altro Monsignor Nunzio, che molti de' Vescovi Ruteni erano nell'opinione che al loro Metropolitano competesse un' tale diritto, i quali se n'erano spiegati seco lui apertamente, e che perciò un sì grave abuso di autorità, dimandava un sollecito riparo, onde era di sentimento, che di esso abuso, come ancora dell'altro, di dismembrare le Chiese unite se ne fosse fatta una proibizione espressa al nuovo Metropolitano, o nelle Bolle medesime o in (f. 338) un Breve a parte.

In vista di tutto ciò emanarono in detta Congregazione Particolare coram SS.mo su li sopraccennati due abusi o pretensioni dei Metropolitani le due seguenti risoluzioni.

1. Non licere Metropolitae Ecclesias ad invicem unitas dividere, et dismembrare, nisi consultis Episcopis, et obtenta ad id facultate a Romano Pontifice pro tempore existente.

2. Translationes Episcoporum de una ad aliam Ecclesiam fieri nequeant a Metropolitae, sine licentia Romani Pontificis. Quo vero ad Coadiutores cum futura successione Episcopis dandos, servetur S. Concilium Tridentinum Sess. 25, Cap. 7: de Ref., che è concepito ne seguenti termini: « Quod si quando Ecclesiae Cathedralis urgens necessitas, aut evidens utilitas postulet Praelato dari Coadiutorem, is non alias cum futura successione detur, quam haec (f. 338v) Causa prius diligenter a SS.mo Domino Pontifice Romano sit cognita, et qualitates omnes in illo concurrere certum sit, quae a iure, et Decretis huius Sacrosanctae Synodi in Episcopis, et Praelatis requiruntur, alias concessionibus super his factae subreptitiae esse censeantur ».

Con qual rispetto, e venerazione si assoggettasse alle suddette Pontificie decisioni Monsig. Floriano Hrebnycki,¹⁰⁷ che poco dopo successe al defonto Monsignor Atanasio Szeptycki nella Metropoli di tutta la Russia, coll' Indulto Apostolico di ritenere l'Arcivescovato di Polosko, apparve chiaramente sin dal 1744, in cui non essendo ancor Metropolitano, ma semplicemente Arcivescovo di Polosko, ed avendo rappresentato alla S. Congregazione di Propaganda la sua avanzata età, le continue indisposizioni, e perciò la necessità di assumere un Coadiutore, la medesima Congregazione sotto il primo Giugno fece il Decreto: (f. 339) « Consulendum SS.mo pro facultate deputandi Coadiutorem Archiepiscopo Polocensi, de consensu eorum ad quos spectat consensum praestare ». Stette per qualche anno in sospeso l'affare, ma avendo lo stesso Arcivescovo divenuto Metropolitano, ha rinnovato nell'anno 1750, per mezzo di Monsignor Nunzio Archinto, l'istanza di avere per Coadiutore il P. Giasone Smogorzewski, in oggi degnissimo Metropolitano, dopo averne ottenuto l'assenso Regio, e dopo avere Monsignor Nunzio riconosciuto la sussistenza de canonici motivi, vale a dire dell'età avanzata, dell'indisposizione sopraggiuntagli alle gambe, della vastità grande delle due Diocesi Metropolitane, e di Polosko, e finalmente del Beneplacito Apostolico di già avutone a piedi della supplica di detto Metropolitano, fu fatto il rescritto: « Ex audientia SS.mi, habita die 2 Augusti 1750: SS.mus benigne annuit ». In esecuzione di tal rescritto fu (f. 339v) scritta lettera sotto li 8 Agosto dello stesso anno dalla S. Congregazione a Monsignor Nunzio di Polonia, nella quale gli venne notificato il permesso dato da Sua Santità all'Arcivescovo di assumere il Coadiutore; nella stessa lettera fu soggiunto, che si poteva tollerare,

¹⁰⁷ Florianus Hrebnycky, Archiepiscopus Polocensis (1720-1762), et Metopolita Kioviensis (1748-1762).

che il Processo da farsi sulla qualità del Promovendo alla Coadiutoria venisse formato dal Metropolitano, come ha diritto di fare in vigore de' suoi privilegi per i Vescovi, che istituisce in proprietà, senza intelligenza della S. Sede.

Lo stesso Metropolitano poi Hrebniski, avvertito nel 1757 da Monsignor Nunzio in congiuntura, che il di lui Coadiutore nella Metropolia, Monsignor Wolodkowicz, Vescovo di Kelma,¹⁰⁸ era stato dal Re nominato al Vescovato di Uladimiria a non impegnarsi a fare di sua autorità una tale traslazione, essendogli ben noto, ch'essa era riservata (f. 340) alla S. Sede, rispose al Pontificio Ministro in data 25 Febbraro 1757, che attribuiva a suo principale onore il contestare pubblicamente di sentimenti della più filiale divozione, ed osservanza verso la Santa Apostolica Sede, che aveva costantemente nutrito. « Cuncta mirum (sono parole della di lui lettera a Monsignor Nunzio, e da questi originalmente trasmessa alla S. Congregazione) me recenti, eaque firma memoria tenere quacunque a praeclaudata Sede eiusque Ministris cum circa assumptam Metropolitanam dignitatem, tum etiam sequentibus temporibus in mandatis accepi, nec unquam in vacantibus Uladimiriensis Sedis circumstantiis patiar aliquid fieri, quod iisdem Sanctae Apostolicae Sedis imperatis adamussim non respondeat ».

Il Coadiutore poi, o sia Trasferendo alle suddette due Chiese unite di Vladimiria, e di Bresta, sebbene da (f. 340v) principio si fosse espresso con Monsignor Nunzio, che non arrischiavasi di ricorrere alla S. Sede per ottenere la traslazione suddetta, senza prima sentire il Metropolitano e gli altri Vescovi sul dubbio d'incorrere la di lui indignazione per l'opinione in cui erano che un tale diritto appartenesse per antica consuetudine al Metropolitano, nulladimeno non solo in essa lettera a Monsignor Nunzio in data 14 Marzo 1757, e in altra alla S. Congregazione de 27 Ottobre dello stesso anno si dichiarò pienamente intorno a ciò sommessò agli ordini del Sommo Pontefice. Ma supplicò inoltre con suo Memoriale il S. Padre per essere trasferito al Vescovato di Uladimiria, sicchè rimessasi la detta Istanza con Viglietto di Segreteria di Stato alla S. Congregazione di Propaganda, e prepostasi nella piena Congregazione de 20 Febbraro 1758, emanò il rescritto: « Consulendum SS.mo pro translatione Episcopi Chelmensis (f. 341) ad Episcopatum Vladimiriae », quale fu approvato dalla S. Me. di Benedetto XIV, nell'Udienza data a Monsignor Antonelli Segretario nel susseguente giorno.

Finalmente lo stesso Monsignor Feliciano Wolodkowicz, divenuto Metropolitano per morte del di lui Coadiuto,¹⁰⁹ richiese nel 1764 per suo Coadiutore nel Vescovato di Uladimiria, che con dispensa Apostolica riteneva, Monsig. Antonio Mlodowski, Vescovo titolare di Turovia, e Coadiutore di Pinsko. L'istanza fatta a tale oggetto non meno da esso Metropolitano, che da Monsignor Mlodowski con sua lettera alla S. Congregazione di Propaganda, in data di Varsavia 28 Dicembre di detto anno, fu riferita da Monsig. Segretario di essa S. Congregazione alla S. Me. di Clemente nell'Udienza de 26 Maggio 1765, ed il rescritto fu: « SS.mus benigne concessit R. P. D. Metropolitano totius Russiae, ut sibi deputare possit in Coadiutorem cum futura successione, et titulo (f.341v) episcopali R. P. D. Antonium Mlodowski, ad praesens Coadiutorem Ecclesiae Pinscen., cum titulo Episcopali Turovien ».

Anche sotto il moderno Metropolitano si è dalla Santa Sede dato un Coadiutore a Monsignor Vescovo di Luceoria, e Ostrog, ma essendo quest'atto stato messo in questione dallo stesso Metropolitano, non insisteremo sopra il medesimo, e ci con-

¹⁰⁸ Episcopus Chelmensis (1731-1758).

¹⁰⁹ Anno 1762, secunda medietate.

tenteremo soltanto di dire in Sommario, *Lett. C.*, la replica, che gli fu data dalla S. Congregazione sotto il giorno 3 Aprile 1784.

In vista dei fatti, e delle Apostoliche decisioni fin qui enunciate, non sembra, che sia ora mai più sostenibile, o tollerabile l'abusiva pretesione dei Metropolitani dè Ruteni di trasferire li Vescovi del loro Rito, e di dargli de Coadiutori, inconsulta Sede Apostolica, senza che vagliano punto a convalidarla gli antichi esempi, che possano addursene, o prima dell'Unione (f. 342) riguardo ai Patriarchi di Costantinopoli, coi quali ben spesso era affatto interdetto ai Metropolitani il commercio a causa delle frequenti guerre tra la Polonia, e la Porta Ottamana, e dopo l'Unione medesima nello scorso secolo, in cui essendo la stessa S. Unione ancor vacillante, e nascente conveniva adattarsi ai tempi, e lasciar che dai Metropolitani si provvedessero colla maggior sollecitudine, ed in qualunque modo le Chiese, acciò non venissero occupate dai disuniti. Certamente per quanti esempi possano addursi o di Coadiutorie, o di Traslazioni fatte da Metropolitani dopo l'erezione della S. Congregazione di Propaganda, cioè dopo l'anno 1622, non se ne rincontra veruno negli Atti, o Registri del di lei Archivio, che sia stato dedotto a notizia, non che autorizzato, o permesso dalla medesima S. Congregazione per quanto essa abbia procurato, e di sostenere, e d'ingrandire l'autorità dei Metropolitani, e de Vescovi uniti, giungendo per fine nel 1627 a far togliere dalle Regie nomine ai detti Vescovati la Clausula, che da tempo immemorabile soleva apporvisi, di obbligare cioè il Vescovo Ruteno unito, nominato dal Re, a render conto della sua Chiesa al rispettivo Vescovo latino, come raccogliessi dalle lettere del Nunzio di quel tempo, riferite nella Congregazione generale, tenuta alla presenza della S. Me. di Urbano 8º nel Palazzo Apostolico Vaticano li 22 Febbraro dell'anno suddetto.

Si degneranno pertanto l'EE. VV. di risolvere se per le cose esposte appartenga a Monsignor Metropolitano di Russia il diritto di dare Coadiutori, e trasferire Vescovi, come esso pretende, e quando non gli spetti questo diritto, se gli si debba concedere e con quali condizioni?

(f. 343) In Congregatione Generali habita die 22 Augusti 1785 rescriptum fuit ut sequitur.

Negative, sed scribendum Metropolitano iuxta mentem, et mens est non esse locum petitae concessioni ac rationibus indicandis etc. Sed ulterius translationes, et Coadiutoriae non concedantur ab Apostolica Sede, nisi admonito Metropolitano, et ordinatione eidem commissa.

Ex audientia SS.mi, habita die 28 praedicti mensis Augusti 1785:

SS.mus benigne approbavit sententiam S. Congregationis, videlicet quod quancumque in posterum huiusmodi Translationes, aut Coadiutoriae ab Apostolica Sede concedi contigerit, tunc confectio Processus, institutio, et consecratio ad Metropolitanum pro tempore privative deferantur.

S. BORGIA, Secretarius.

1381.

Roma, 30 . I . 1786.

De resignatione Beneficii saecularis in favorem Monachi Basiliani.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 156, fol. 8v-10, nr. 5.

CONG. GEN. — Jan. 30, 1786 (fol. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 30 Januarii 1786, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Corsini, Orsini, Boschi, Vice Comes, Ghilini, Joseph Doria, Archinto, Salviati, Borromeo, Casali, Carrara.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgia, Secretarii.

Monsig. Stefano Levinski, Suffraganeo della Metropolia nelle Russie, e Segretario del Gabinetto Reale di Polonia nel Dipartimento de Ruteni, supplicò già l'EE. VV. per la facoltà di poter rassegnare al P. Giorgio Makowski, Monaco Basiliano del (f. 9) Monastero di Suprasl, il Beneficio Curato Grodziscense, nella Diocesi di Bresta di Rito Greco unito, e ciò per sovvenire non meno il Religioso sudetto, del quale si è prevalso nel disimpegno del suo Regio impiego, ma anche la di lui poverissima famiglia, avendone già riportato il consenso dei Superiori del Monastero Suprasliense.

Su tale esposto si scrisse fin dai 24 Settembre 1785 a Monsignor Nunzio di Polonia per informazione. Egli ha risposto in data del 21 Dicembre scaduto, rilevando in primo luogo le due difficoltà, che potrebbero opporsi all'istanza, una cioè, che non v'ha esempio che un Benefizio secolare sia stato conferito a Monaci, e l'altra, che essendo il Clero secolare Ruteni poverissimo, non sembra giusto, che se gli tolgano quei piccoli benefici di cui sono in possesso. Ma o si riguardi, soggiunge il Nunzio, l'oggetto (f. 9v) della petizione, che è di sollevare una famiglia miserabile, o i meriti del Religioso, o il vantaggio, che risulterebbe al Beneficio stesso dalla residenza del suo Curato, laddove al presente è amministrato da un Vicario, o le benemerenze finalmente di Monsignor Levinski, così rapporto alla S. Sede, che alla stessa Chiesa Grodziscense, la quale è stata da lui riedificata a proprie spese, la supplica però meritare i benigni riflessi dell'EE. VV., tanto più che trattandosi di rassegna, e non già di vacanza di Benefizio non ne risulta gran danno al diritto del Clero secolare, quante volte nella concessione si apponga la Clausula, che non passi in esempio. Tutto ciò sottopone al più savio discernimento dell'EE. VV., alle quali si apparterrà (f. 10) di risolvere se debba o non riportarsi da Nostro Signore la grazia richiesta.

Rescriptum.

Non esse locum.

1382.

Roma, 29 . V . 1786.

De dispensatione a Novitiatu.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 156, fol. 154v, nr. 13.

CONG. GEN. — Maii 29, 1786 (f. 149).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 29 Maii 1786, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Ghilini, Salviati, Casali, Boschi, Archinto.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgiae, Secretarii.

Il Proto Archimandrita de Ruteni supplica per la dispensa del noviziato del P. Domenico Jachimowschi da farsi non nel proprio Monastero ma in altro.

Ex audientia SS.mi die 18 Iunii 1786: Pro gratia.

1383.

Roma, 31 . VII . 1786.

*Subsidium pro Collegio Vilnensi, in directione Basilianorum.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 156, fol. 230v-231, nr. 9.

CONG. GEN. — Iul. 31, 1786 (f. 225).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 31 Iulii 1786, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Orsini, Corsini, Ghilini, Casali, Boschi, Vicecomes, Borromeo, Archinto, Columna de Stigliano.

Relationes Ill.mi et Rev.mi Domini Stephani Borgiae, Secretarii.

Monsignor Nunzio di Polonia trasmette (f. 231) i conti del Collegio di Vilna, ove dice esservi uno sbilancio di Zecchini 51 in circa per mettersi in paro; propone di sovvenirlo con una discreta somministrazione annua, presa dagli avanzi del rinvestimento Mniszek, mantenendovi anche un altro Alunno, oltre li due che già vi sono di detta fondazione.

Rescriptum.

Iuxta votum D. Nuncii.

1384.

Roma, 31 . VII . 1786.

*Iterum de prohibitione Coadiutoriarum Archimandriarum instat Ordo Basilianorum.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 156, fol. 235-241, nr. 15.

Iul. 31.

Relatio Emin.mi et Rev.mi D. Cardinalis Vicecomitis.

Nella Congregazione Generale degli 11 Luglio 1785 fu riferito un ricorso del P. Proto Archimandrita de' Monaci Basiliani Ruteni,¹¹⁰ e de' suoi Consultori, ove rappresentando il grave danno e il rovesciamento della regular disciplina che cominciava a risentire il suo Ordine per colpa di alcuni Monaci giovani, i quali senza merito, senza essere forniti d'alcuna virtù, si facevano a forza d'impegni presso la Corte, e i Magnati promuovere al grado Abbaziale in qualità di Coadiutori; supplicava l'EE. VV. a metter riparo colla loro autorità ad un disordine tanto rilevante, a cui (f. 235v) ne esso Proto Archimandrita, nè li rispettivi Abbati potevano ormai più far fronte, a ciò col decretare, e decidere:

1. Che in avvenire nessun Monaco potesse ottenere simili Coadiutorie, ed essere ammesso dall'Abbate attuale, senza la previa commendatizia del Proto Archimandrita e senza prima averne avuto il consenso di questa S. Congregazione.

2. Che li Coadiutori eletti, come sopra, dovessero affatto astenersi, vivente il loro Coadiuto, da tutto ciò che appartiene al governo del Monastero, ne ingerirvisi in conto

¹¹⁰ Josephus Morgulec (1780-1786).

alcuno, e contentarsi del vitto commune, e del vestito, che si suol dare ai Superiori degli altri Monasteri, e di un solo servo, senza pretendere verun altro comodo, emolumento, e distinzione, quando (f. 236) però al rispettivo Abbate Superiore non sembrasse opportuno di accordargliene alcuna, o per fatiche straordinarie, o per incomodi di salute, o per altro ragionevole motivo, colla previa licenza del Proto Archimandrita.

L'EE. VV. dopo di aver maturamente esaminata la materia, e veduto quanto era già stato stabilito da questa medesima S. Congregazione su tale proposito, risposero ai due articoli nella maniera seguente: « Ad primum: Iam provisum per Decretum diei 10 Iulii 1775. Ad secundum: Habebitur ratio in casibus particularibus » Il Decreto poi della Congregazione Generale de 10 Luglio era il seguente: « Non posse Abbates sibi adsciscere Coadiutores, neque de consensu Proto Archimandritae, sed recurrendum esse in quolibet (f. 236v) casu particulari ad S. Congregationem ».

In seguito di tale risoluzione fu scritto al Proto Archimandrita, che si lodava grandemente il suo zelo, e la premura, che s'era dato di opporsi efficacemente ad un abuso, che poteva col tempo cagionare gravissimi disordini. Che scbbene pareva, che non vi fosse bisogno di nuovi provvedimenti, trovandosi, che vi era già stato provveduto a sufficienza dalle Costituzioni de' Capitoli Generali di Bresta, e di Dubno, come pure da un particolare Decreto di questa S. Congregazione, tuttavia per richiamare esso Decreto alla debita osservanza, s'era stimato bene di confermarlo, e di ordinare espressamente, che nessuno potesse in avvenire essere promosso a sì fatte Coadiutorie, se non (f. 237) di consenso, e con la facoltà di questa S. Congregazione. Che circa il vitto, il vestito, e il servizio di detti Coadiutori, se alcuno per qualche giusta causa avesse pretesa qual cosa oltre il consueto, se ne avrebbe ragione ne casi particolari.

Què Superiori Generali mostrano gran soddisfazione della benignità, con cui l'EE. VV. s'erano compiaciute di esaudire le loro preghiere, ma conoscendo, che per la malvagità de' tempi poco avrebbe giovato questa provvidenza, quantunque sapientissima, e molto salutare, se la S. Congregazione non si degnava ancora di fissare i limiti e prescrivere le regole da osservarsi dagli Abbati Coadiutori, avanzarono perciò una nuova istanza, supplicando, che o la S. Congregazione si degnasse di prescrivere ella medesima (f. 237v) queste regole, oppure accordasse al Proto Archimandrita col suo Consultorio la facoltà di formarle in quel modo, che avesse creduto più conveniente, e più conforme allo spirito della Regola monastica. Perciocchè senza questo salutare provvedimento si vedeva che sarebbon nati continui dispareri o litigi tra i Coadiutori e i Doadiuti, a quali i Provinciali non sarebbero stati in grado di rimediare, non avendo essi per le Costituzioni Apostoliche, e per i Decreti di questa S. Congregazione verun diritto verso gli Abbati, e il Proto Archimandrita stesso, se si fosse provato a mettergli in dovere, avrebbe esposta la propria autorità ad esser delusa con mille cavilli, e sutterfugi.

(f. 238) Parve questa istanza molto giusta, e plausibile, onde la S. Congregazione confidando meritamente nel zelo, equità e prudenza di què Superiori Generali, stimò di dover commettere allo stesso Padre Proto Archimandrita cò suoi Consultori la formazione di queste regole, ordinandogli che dopo un maturo esame le stendesse in quel modo, che fosse paruto più conducente così a conservare la pace, e la debita subordinazione, come a mantenere nelle Badie la regolare disciplina, e a procurarne i vantaggi spirituali, e temporali. Compilate poi queste regole, se gli commise di trasmetterle a questa S. Congregazione, affinchè potessero esaminarli, ed approvarsi dalle EE. VV. per la loro esecuzione insino a tanto che celebrandosi il Capitolo Generale

vi (f. 238v) fossero solennemente promulgate, e poste tra l'altre Costituzioni dell'Ordine.

Ora avendo il Padre Proto Archimandrita puntualmente, e con somma esattezza eseguita l'incombenza datagli, ha trasmesse le dette regole divise in otto Capitoli, che l'EE. VV. si degneranno esaminare, e vedere se debbano approvarsi.

Le regole sono le seguenti.

Regulae ex Mandato Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Abbatibus Coadiutoribus a R. P. Proto Archimandrita cum Consultorio praescriptae et ad approbandum eidem S. Congregationi porrectae.

(f. 239) Primo. Abbates Coadiutores in Monasterio suae Abbatae manebunt cum omni subordinatione ad suum Coadiutum Abbatem, nullumque Officium Monasterii habebitur nisi eos sponte Abbates Coadiuti pro Vicariis Monasterii habere voluerint et tunc exactissime obibunt Vicarii regimen iuxta Constitutiones, et regulas in Congregatione nostra Vicariis Monasteriorum praescriptas, et nihil amplius audebunt.

Secundo. Victo communi cum Communitate gaudebunt et vestiario annuo, quod pro Superioribus Monasteriorum vocalium est praescriptum, contenti erunt, ad obsequium suum habebunt unum famulum alendum expensis Monasterii. Quando vero in negotiis Monasterii aut etiam propriis iustis descendere debebunt, tunc Abbates Coadiuti decentem currum, et (f. 239v) duos equos eis non negabunt, nisi aliter visum fuerit Abbatibus Coadiutis, aut necessitas expostulaverit, disiudicanda semper ab ipsis Abbatibus Coadiutis, etiam plures concedere.

Tertio. Negotia si quae sibi commissa habebunt a suis Coadiutis ad tractandum in Tribunalibus Regni, et aliis respectivis subselliis super nomine Coadiuti, et communitatis pertractabunt, et calculum perceptarum, si quas habebunt sibi a Coadiutis concreditas, et expensarum omni tempore reddent eisdem suis Coadiutis; multo magis non audebunt debita pro monasterio contrahere.

Quarto. Quoad suam personam, qua Abbates Coadiutores iurisdictioni R. P. Proto Archimandritae subiacebunt in gravioribus negotiis. (f. 240) Et quoniam ad Capitula Generalia, et Provincialia ex Decreto S. Congregationis substitui possunt in locum ex Officialium Generalium, et Provincialium, haec autem substitutio ad Provinciales pertinet, ideoque non aliter substituendi erunt, nisi certiorato a respectivo Provinciali R. P. Proto Archimandrita.

Quinto. Diebus festis, et aliis, Pontificalibus uti non praesumant sine licentia sui Coadiuti, in Ecclesia sui Monasterii.

Sexto. Quoad vestitum, habitum deferent a Constitutionibus nostris praescriptum pro Abbatibus.

Septimo. Onera communia, celebrandarum scilicet Missarum ex fundatione praescriptarum, cum aliis non gravabuntur ferre, et in (f. 240v) omnibus morem gerant suis Coadiutis, qui etiam habita ratione laborum, valetudinis, et aliorum causarum rationabilium cum scitu Proto Archimandritae eis etiam alia commoda sine gravi tamen incommodo Monasterii praestare valebunt.

« Ultimo. Si contigerit Abbatem Coadiutum, aut ascendere, aut mori, tunc non soli Abbates Coadiutores res mobiles, aut immobiles conscribent, et connocabunt, sed cum adscitis extraneis viris probis, et fide dignis. et duobus ex Communitate omnia haec perficiunt, obsigillabunt, et ad dispositionem quorum de iure relinquent ».

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 31 Iulii 1786, rescriptum fuit:

(f. 241) Pro approbatione in omnibus, et transmittatur Patri Vicario Generali

Ordinis,¹¹¹ qui curet acceptationem in Capitulo Generali proxime celebrando.

1385.

Roma, 30 . I . 1787.

De distributione Alumnatum in Collegiis Vilnensi et Brunsbergensi inter Provinciam Lithuanam et Poloniam Basilianorum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 157, fol. 4rv.

CONG. GEN. — Jan. 30, 1787 (fol. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 30 Januarii 1787, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD. Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Boschi, Herzan, Vice Comes, Ghilini, Orsini, Archinto, Salviati.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgiæ, Secretarii.

Ad effetto di togliere per l'avvenire ogni occasione di discordia, e di lamenti, che bene spesso nasceva tra le Province di Polonia, e di Lituania de Monaci Basiliani Ruteni sul punto degli Alunnati, che queste godono promiscuamente per benignità della S. Sede ne Pontifici Collegi di Vilna, e di Brusberga, li Provinciali d'ambidue col loro Consultorio hanno stimato di venire tra loro ad una transazione, e sono perciò unanimemente convenuti, che da ora innanzi il Rettore, li Professori, e gli Alunni che hanno luogo nel Collegio di Vilna, si debbano sempre mandare dalla Provincia di Lituania, e quelli per il Collegio di Brunsberga abbiano da esser sempre della Provincia di Polonia, ben inteso che i Professori, ed (f. 4v) Alunni, che nell'uno e nell'altro Collegio attualmente si trovano delle due Province non si debbano rimuovere, se non terminato il loro corso, ed allora dovrà aver luogo questa transazione.

Li Provinciali pertanto, ed i Consultori delle due Province supplicano l'EE. VV. a voler con loro benigno Decreto confermare questa concordia, cui Monsignor Nunzio di Varsavia¹¹² crede molto a proposito per mantenere la tranquillità ed il buon ordine di quella Congregazione.

Rescriptum.

Pro approbatione, et fiat Decretum, facto verbo cum SS.mo.

1386.

Roma 30 . I . 1787.

Sacerdotes Ritus Latini in Ordine Basilianorum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 157, fol. 4v-5, nr. 3.

¹¹¹ Hierotheus Korčynskyj (1786-1794).

¹¹² Ferdinandus Maria Saluzzi (1784-1794).

Jan. 30.

Il P. Jeroteo Korczynski, Vicario Generale de Monaci Basilianti Ruteni,¹¹³ ad effetto di togliere qualche disordine introdotto nella sua Congregazione, per riguardo de' Sacerdoti latini, che sono ammessi (f. 5) alla professione monastica per assistere alle Parrocchie di questo Rito, supplica l'EE. VV. a degnarsi da decretare, e di chiarire, che i detti Sacerdoti latini tanto secolari, che regolari, dappoichè avranno abbracciato l'Istituto Basiliano, sebbene ritengano il Rito latino nella celebrazione della Messa, e nella recita dell'Officio, non s'intendano perciò dispensati dell'Osservanza di tutte l'altre cose, che appartengono alla disciplina tanto interna, che esterna, ma siano tenuti ad eseguire tutto ciò, che viene prescritto dalle Costituzioni di essa Congregazione, confermate dalla S. Sede.

Rescriptum.

Fiat Decretum iuxta petita.

1387.

Roma, 12 . III . 1787.

Coadiutoria Eparchiae Pinscensis in persona Josaphat Bulhak.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 157, fol. 46-47, nr. 2.

CONG. GEN — Mar. 12, 1787 (f. 43).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 12 Martii 1787, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Boschi, Vice Comes, Salviati, Orsini, Archinto, Corsini, Braschi Onesti.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi D. Stephani Borgiæ, Secretarii.

Monsignor Gioacchino Horbacki,¹¹⁴ Vescovo Ruteno di Pinsko, e di Turovia in Lituania, con due lettere de 25 Settembre e 7 Dicembre 1786, espone all'EE. VV., che non potendo per l'avanzata sua età, e per gl'incomodi di salute sostenere più il peso della sua Chiesa, desidera di assumersi un Coadiutore con futura successione, e questo in persona del P. Giosafat Bulhak,¹¹⁵ Sacerdote professo dell'Ordine di S. Basilio, nel quale concorrono tutti i buoni requisiti e per la quale si è (f. 46v) già riportato l'assenso, e la nomina di Sua Maestà il Re di Polonia. Ma siccome il medesimo manca dell'età prescritta dai Canonici, compiendo ai 20 del corrente Marzo il ventesimo nono anno della sua età, così il Prelato suddetto supplica l'EE. VV. volergli riportare da Nostro Signore la necessaria dispensa sopra il difetto dell'età, e la conferma Apostolica nella Coadiutoria suddetta.

Il Marchese Antici, Ministro Plenipotenziario del Re di Polonia, ha avanzato all'EE. VV. in nome di quel Monarca la stessa supplica, esibendo al tempo stesso la fede autentica del Battesimo del P. Bulhak, e il Regio Diploma, dato ai 13 Genaro del corrente anno per la nomina di detto Religioso.

¹¹³ Post obitum Josephi Morgulec (1780-1786), primum Procurator Generalis in Urbe (1772-1780).

¹¹⁴ Successor Gedeonis Horbacky, Episcopus Pinscensis (1769-1784).

¹¹⁵ Cfr. supra, nota 93.

Rescriptum (f. 47)

Annuerunt, et ad D. Secretarium cum SS.mo. Ex audientia SS.mi die 18 Martii 1787: Pro gratia.

1388.

Roma, 18 . VI . 1787.

Coadiutoria Stephani Levynskyj in Eparchia Luceoriensi.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 157, fol. 198v-199v, nr. 2.

CONG GEN. — Jun. 18, 1787 (f. 197).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 18 Iunii 1787, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Præfectus, Borromeo, Orsini, Boschi, Salviati, Corsini.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgiæ, Secretarii.

Nella Congregazione Generale de 12 Marzo 1787, ordinarono l'EE. VV. che si scrivesse a Monsignor Metropolitano di Russia sulla istanza fatta dal Re di Polonia di dare Monsignor Stefano Levinski per (f. 199) Coadiutore a Monsignor Stadnicki, succeduto nel Vescovado di Luceoria, ed Ostrog,¹¹⁶ anche coll'amministrazione del medesimo, benchè detto Monsignor Levinski non abbia fatta la professione monastica nell'Ordine Basiliano, per sentirne il parere dello stesso Metropolitano. Questi ora ha risposto che si può consentire alla istanza, sull'unico esempio che se ne ha nel Vescovato Ruteno di Leopoli,¹¹⁷ ma nello stesso tempo prescrivere, che nelle funzioni usi della Mandia, e Cappuccio.

All'opposto il Vicario Generale dell'Ordine Basiliano ¹¹⁸ has applicato perchè, se è possibile, non s'introduca questo nuovo esempio di dispensa, e se questo non si possa fare altrimenti, si ordini espressamente l'uso almeno della Mandia, e Cappuccio.

Il P. Procuratore Generale dell'Ordine ¹¹⁹ con diffusa memoria supplica l'EE. VV. a voler (f. 199v) proteggere l'Ordine con conservargli questo diritto, che è nel Rito Greco commune all'Ordine di S. Basilio, e che presso i Basiliani di Polonia è anche confermato da privilegi Regi, ed ultimamente nella Dieta del 1775; adduce nella memoria le ragioni di un tal rito, e le perniciose conseguenze, che ne verrebbero per il secondo esempio, che se ne introducesse, onde si apparterrà ora all'EE. VV. di risolvere se convenga di dar luogo alla dispensa, che chiedeva fin dalla accennata Congregazione Monsignor Levinski di non professare l'Ordine Basiliano.

Rescriptum.

Negative, et scribatur iuxta mentem. Ex audientia SS.mi die 24 Iunii 1787: SS.mus adprobavit responsum S. Congregationis.

¹¹⁶ Michael Stadnicki, Coadiutor Luceoriensis ab anno 1783 et dein Ep. Luceoriensis, ab anno 1787. Cfr. de eius provisione Bullam Pii VI, de data 30.III.1784. In *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 267, nr. 841.

¹¹⁷ In nominatione Petri Bielanskyj (1780-1798).

¹¹⁸ P. Hierotheus Korčynskyj (1786-1788).

¹¹⁹ Vincentius Zielonka (1780-1789).

1389.

Roma, 18 . VI . 1787.

Instantiae Archiepiscopi Polocensis pro reformatione liturgica, nec non de modo scribendi ad Episcopos ditionis Moscoviticae, et de reductione Festorum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 157, fol. 207-216, nr. 12.

Jun. 18

Relatio Emin.mi et Rev.mi Domini Cardinalis Boschi.

Essendo state trasmesse da Monsignor Nunzio di Polonia due lettere di Monsignor Arcivescovo di Polosko,¹²⁰ in data de 28 Xmbre 1786, e 7 Marzo prossimo passato, responsive alle precedenti di questa S. Congregazione de 19 Luglio dell'anno scorso, se ne presenta all'EE. VV. il dovuto dettaglio.

Nella sua lettera d'accompagnio previene Monsignor Nunzio questa S. Congregazione di aver rilevato da alcuni fogli speditigli dal prelodato Monsignor Arcivescovo dei sentimenti di sommissione, e di attaccamento alla S. Sede, per cui perdono di forse quei rapporti, che poco a lui favorevoli aveva già da altre parti ricevuto, e nella supposizione, che il contesto delle lettere scritte da quel Prelato non sieno difformi, si astiene di entrarne in un piu lungo proposito.

Di fatti la prima ben diffusa lettera del nominato Monsignor Arcivescovo dimostra la di lui consolazione nell'essere stato assicurato dagli ultimi dispacci dell'EE. VV. che non meno erano cessati i sospetti sul di lui contegno quasi che esso andasse machinando qualche intrapresa, che volesse tener occulto il suo operato alla S. Sede, quanto ancora della benigna commiserazione esternata dal S. Padre nell'avvenimento della dismembrazione del suo (f. 207v) Arcivescovado, e della graziosa disposizione di sua Santità d'interessarsi per esso lui.

Trovasi per altro il Prelato in qualche angustia nel dover comunicare al Senato Imperiale, conforme è obbligato a norma di un'ultimo ben rigoroso Editto, le lettere suddette della S. Congregazione, le quali del resto sarebbero attissime a conciliare verso la S. Sede la stima, e le venerazione del suddetto Senato, e specialmente del Principe Potemkin, se non fosseso trascorse in esse le due seguenti parole: « *Pseudo Episcopo intruso* »; la prima offende i Vescovi, la seconda la Corte. È stato perciò costretto di non comunicarle ad alcuno, prescindendo da Monsignor Arcivescovo di Mohilovia di Rito Latino,¹²¹ al quale fece le maggiori premure, acciò scrivesse alla S. Congregatione per esporgli quanto simili espressioni possono essere pericolose agl'interessi de' Cattolici, e della S. Sede, ora che in quei Regni a differenza degli antichi tempi vien risgradata assai onorevolmente; supplica pertanto, che in qualunque scritto, il quale venga colà trasmesso si procuri di risparmiare qualunque espressione offensiva o della Maestà Imperiale, o della Religion (f. 208) Greca; e conclude, che non è sperabile di veder fiorire il Cattolicismo, se non si cessa di perseguitare i Greci non uniti, i Pseudo Vescovi, ed i Scismatici, siccome praticavasi sotto il dominio del Re di Polonia, ciò che poi è stato proibito con

¹²⁰ Heraclii Lisovskyj (1783-1809). Cfr. de illo opus M. M. SOŁOWIJ, *De reformatione liturgica Heraclii Lisovskyj, Archiepiscopi Polocensis* (1784-1809), Romae 1950.

¹²¹ Stanislaus Siestrzencewicz (1773-1825).

pubblico Editto anche da quel Sovrano ¹²² nei stati, che gli sono rimasti. Vedi in fine la nota num. 1^o.

Racconta in proposito, che un Monaco Basiliano, chiamato Stebelski, ¹²³ della Provincia di Lituania, pubblicò un certo libello, che recato poscia a Pietroburgo è stato mal'appresso, ed è da temersi, che non ne risentano anche delle funeste conseguenze i Monaci di quell'Ordine stabiliti nella Diocesi di Polosko. Sarebbe desiderabile, che cessasse uno zelo così indiscreto, il quale non serve se non a fomentare gli odi, e le dissensioni, specialmente tra gli Ecclesiastici dell'una, e dell'altra confessione.

A paragonare gli antichi tempi cò presenti rileva Monsignor Arcivescovo de' tratti della Divina Provvidenza nel cambiamento delle cose. Ora sono stabiliti i Vescovati col Regio Erario, si fabbricano delle nuove Chiese, e quei del Rito Greco non unito sono di buonissima intelligenza cò Latini. Basta rammentare il grazioso accoglimento fatto da Caterina II al Nunzio Apostolico. Pareva disperato il caso, che Polosko (f. 208v) potesse avere un nuovo Pastore di Rito Ruteno-unito, attesa la disistima, che soffriva presso la Corte Imperiale l'Arcivescovo, suo Antecessore, ¹²⁴ ed il passaggio di molte Chiese unite allo Scisma autorizzato dalla detta Corte. Eppure l'Arcivescovo si è ottenuto, ed egli, benchè indegnamente, inalzato a quella Sede, gode di tutta la buona grazia de' Magistrati, tutto passa con somma armonia, il Prelato conferisce in tutte le occasioni con Monsignor Arcivescovo di Mohilovia di Rito Latino, e ne risulta il bene di vedere un ottima disposizione negli animi alla bramata unione. Dopo tutto questo si lusinga, che non verranno apprese in cattiva parte le sue avvertenze rispetto alle parole della già divisata lettera, e che la S. Sede prenderà tutti i mezzi possibili per coltivare le attuali favorevoli apparenze.

Passa poi a dar conto delle cerimonie, o sian corrotte, che la S. Congregazione gli ha ordinato d'indicare, e ch'egli pensa, che debbano essere proscritte dalla Chiesa Rutena. Vedi la nota al num. II.

In primo luogo crede necessario, che siano estirpate tutte quelle cerimonie, che distruggono l'antico Rito (f. 209) Greco, tramandato da SS. Padri, ed osservato unanimamente dai Ruteni anche nella Chiesa unita fino all'anno 1730, o sia dopo qualche anno dall'Epoca del Sinodo di Zamoscia. Formano questi riti un misto riprovabile, ed un'affettata imitazione delle cerimonie latine, la quale non è introdotta da alcuna legittima autorità, ne è confermata da una legale consuetudine, ma bensì si è insinuata a poco a poco nella Chiesa Rutena Greco-Cattolica per privato capriccio, di modo che appena vi è rimasta in essere alcuna delle antiche sacre cerimonie, la quale non sia soggetta al cambiamento, ed al disprezzo degli odierni Novatori. Costoro non sanno allegare altra ragione, che simili cerimonie, non appartengono alla sostanza del Rito, se vengano richiesti, quali siano le cerimonie, dalle quali è costituita la sostanza del Rito, non sanno dare altra risposta, che le cerimonie co-stanziali sono quelle sole che appartengono a costituire il valore del Sacramento. Quanto sia strana quest'opinione, lo dimostra ben chiaro il Canone XIII della Sess. VIII del S. Concilio di Trento, ivi: « Si quis dixerit (f. 209v) receptos, et approbatos

¹²² Stanislaus Poniatowski (1764-1795).

¹²³ IGNATIUS STEBELSKY, *Chronologia*, Vilnae 1782; - *Przydatek do Chronologii*, Vilnae 1783; vel etiam eiusdem: *Dwa wielkie swiatla* (vitae SS. Parascevae et Eufrosynae Polocensis), Vilnae 1781.

¹²⁴ Jason Junosza Smogorzewskyj (1762-1780), dein Metropolita Kiowiensis (1780-1786).

Eclessiae Catholicae in solemnibus Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a Ministris pro libitu omitti, aut in novos alios per quemcumque Eclessiarum Pastorem mutari posse, anathema sit ». Ed infatti, oltre le frequenti approvazioni dell'antico Rito Greco-Latino fatta dalla S. Sede nel solenne Decreto di Unione nell'anno 1596, fu ordinato, che il Rito anzidetto dovesse per l'avvenire conservarsi intatto, ed illeso; e Paolo V dichiarò poi per Breve speciale, che l'intenzione della S. Sede non era stata giammai diretta a proscrivere lo stesso antico Rito, ma di averne accordato benignamente l'esercizio ai Vescovi, e clero Ruteno, come più diffusamente rilevasi dalla Costituzione di Benedetto XIV, che comincia « *Allatae sunt* ». Questo Rito medesimo, che gelosamente era stato custodito dalla Chiesa Rutena unita, posteriormente, per oscitanza de Vescovi, cominciò a cambiarsi senza alcuna saputa della S. Sede, ed il disordine è giunto tant'oltre, che ora appena due Chiese sono uniformi nelle (f. 210) cerimonie sacre.

Non sarebbe possibile a Monsignor Arcivescovo di riferire tutti gl'abusi in questo proposito. Si attiene solo a notare le innovazioni, e corrottele risultanti dei Rituali nuovi, e specialmente da quelli nominati *Suprasliene, Vilnense, Unioviense*, stampati dopo il Sinodo di Zamoscia ad onta dell'espresso divieto del Sinodo medesimo, in cui sotto il titolo *de Sacramentis* per ovviare ad un tal disordine si stabilì: « Ut uno, eodemque Rituali, nihil ei addendo, nec quidquam ex eo detrahendo, Eclessiae nostri Ritus utantur. Id autem Rmus Archiepiscopus pro tempore componi et a S. Sede approbatum imprimi curabit ». Può dirsi con certezza, che tante sono le varietà delle cerimonie, quante sono le edizioni de' mentovati Rituali. Cominciando dai Sacramenti, per esempio Battesimo, veggono usarsi delle orazioni per i Catecumeni o troppo ricercate, o tronche, o difettose per una riprensibile brevità. La benedizione dell'acqua, e dell'Olio del tutto omessa, o notata assai brevemente in luogo a parte; una orazione a parte indicata per una altra orazione differente per l'altra; ne tutte le (f. 210v) volte si usano tali orazioni, ma si conserva l'acqua per più Mesi, e l'olio per un'anno, e più.

Prescrivono altresì gl'anzidetti Rituali nel S. Sacrificio molte insulse, ed affettate nuove cerimonie, come la conversione del Sacerdote con un'espansione di mani alle seguenti parole: « Nunc, et semper et per omnia saecula saeculorum » in luogo dell'antico costume di rivolgersi al popolo per benedirlo colla destra sotto la formula: « Pax omnibus », e poi: « Gratia Dei, et Patris D. N. I. C. et charitas Dei, et Patris, et communicatio S. Spiritus sit cum omnibus vobis », e cose simili. Si usano ancora de' suoi inni, ed orazioni, e delle frequenti espansioni di mani e genuflessioni anche avanti il Canone. In mezzo a questa licenza ciascuno o aggiunge o toglie qualche cosa, per esempio nell'istesso principio della Messa, ove il Sacerdote di Rito Latino nel recitare il Confiteor alle parole *mea culpa* si volge all'Accolito, o altri che assiste alla Messa, molti Sacerdoti Ruteni con sua insulsa imitazione fanno lo stesso ai versetti: « *Gloria in excelsis* », ed al « *Domine I'abia mea aperies* ». Altri, e specialmente nella Chiesa di Rito Latino, celebrano (f. 211) la Messa parte letta e parte cantata. Altri nelle Messe di « *Requiem* » tralasciano l'Alleluia, e la benedizione al popolo contro la forma di tutti i Rituali Greci. Altri ripetono due volte l'ultimo Evangelo: altri, e quasi tutti nella Proskomidia, vale a dire nelle Cerimonie preparatorie alla Messa, e prima di salire l'Altare, trascurano di fare i consueti segni colla piccola lancia sopra il Pane fermentato, che deve servir d'Ostia, e molto meno tagliano l'Ostia nell'oblazione, che si fa in forma di croce chiamata Prosphora, del Pane marcato con queste parole: « *Iesus Christus vincit* », siccome prescrivono anche tutti li nuovi Rituali, per distribuir poscia il pane benedetto al popolo, ma fuori del

tempo della Messa il Chierico, o Inserviente alla Chiesa taglia l'Ostia da un solo pezzo di fermentato, senza alcun segno di Croce, o della Passione, le quali poi si conservano per più settimane. Similmente quasi tutti omettono affatto nella Messa cantata gl'Introiti solenni, cioè il minore coll'Evangelo, ed il maggiore col Calice. Questa cerimonia nella Chiesa Orientale è assai antica, e molto magnifica, ed anche è molto adattata ad (f. 211v) eccitare la divozione nel cuore degli astanti. Benedetto XIV ne fa onorevole menzione nella sua Costituzione: « *Ex quo primum* ».

Sono state abolite nel Sacramento della Penitenza le Orazioni antecedenti all'assoluzione, molto divote, ed insinuanti per muovere alla contrizione.

Secondo il Rito Greco viene amministrato il Sacramento dell'estrema unzione con molta solennità all'Infermo, ed al medesimo sono dirette tutte le preci, gl'Inni e la forma stessa del Sacramento colla frequente ripetizione di queste parole: « *Salva Domine istum servum tuum* ». Per altro in Polosko, per la Lituania, e per la Russia Bianca i Sacerdoti celebrano questo Sacramento in Caena Domini con queste medesime parole, sebben mutilate, e dirette all'Infermo quantunque non sia presente, ed in questa occasione pretendono d'imitare l'atto dell'Ordine de' Vescovi di Rito Latino, e si abusano con una posticipazione delle Orazioni dirette non alla sola benedizione dell'Olio, ma nella maggior parte ad impetrare all'Infermo la salute dell'anima, e del corpo.

(f. 212) Allorchè viene conferito l'Ordine del Diaconato, del Presbiterato, ed anche dell'Episcopato, non solamente si veggono confuse le due Liturgie greca, e latina, ma si usa una doppia forma, una cioè ricavata dal Rituale Greco, rispetto all'imposizione delle mani, l'altra desunta dal Rituale Latino circa la tradizione de' Sagri Istromenti, di modo che può sospettarsi, che s'intenda di reinterare la collazione del Sacramento.

Perciò, che poi riguarda le altre funzioni ecclesiastiche precisamente da Sacramenti, come Orazioni, Uffici, Benedizioni, i nuovi Rituali presentano in ciascuna pagina un vizioso miscuglio di ciò, che leggesi ne rispettivi Rituali greci, e latini.

Nelle Basiliche è tolta affatto la forma della Chiesa Greca, come in Roma, l'Altar portatile chiamato l'Altar maggiore etc., si trascurano le Vigilie delle Feste più solenni, che tra i Greci si tengono in gran venerazione, ed altresì i Matutini, soliti celebrarsi in Chiesa, secondo il costume della Nazione a differenza de' Latini. Lo stesso accade per lo più delle Messe cantate, onde a poco a poco v'è a scemarsi il fervore de' fedeli. In molti luoghi sono stati (f. 212v) introdotti gl'Organi, la Musica, ed i Rosari, cose tutte estranee dalla Liturgia della Chiesa Orientale, e che seco non portano, se non una ridicola imitazione del Rito Latino; ed è tanto lungi, che somministrino un argomento dell'unione colla Chiesa Romana, che anzi i Dissidenti ne restano scandalizzati, quasi che nel Rito Latino vengano disprezzate le istituzioni de' SS. Padri Greci.

Dalla serie de' fatti esposta sin'ora, crede Monsig. Arcivescovo di aver dimostrata la necessità di togliere questi abusi, che animano l'avversione de' non uniti, e di non soffrirne più oltre l'esercizio nella sua Diocesi.

Viene dunque ad esporre il suo sentimento: se l'Eucologio, o sia Rituale Greco pubblicato per ordine di Benedetto XIV, la di cui osservanza è stata inculcata dallo stesso Pontefice nella sua Enciclica « *Ex quo primum* » a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, ed Ecclesiastici di Rito Unito, è rettilissimo, e sanissimo, come si è espressa anche nelle sue lettere questa S. Congregazione, mostrando il suo desiderio, che di quest'istesso (f. 213) si valgano i Ruteni, sarà pensiero del Prelato, perchè venga al più presto tradotto in lingua slavonica, conforme ha già insinuato al Metropolitano

o poscia lo trasmetterà alla S. Sede, perchè ne riscontri la versione per attendere in sequela, se qualche avvertenza occorra di fare ad altri, e specialmente al Metropolitano, il quale n'è incaricato dal Sinodo di Zamoscia, ed in fine l'Apostolica approvazione.

Spera, che il di lui progetto sarà ben accolto dall'EE. VV. non meno in vista della mentovata Enciclica di Benedetto XIV, che delle lettere scrittegli sul proposito dalla S. Congregazione. Altronde sà, che i Rituali, de quali si valgono i non uniti in tutta la Russia, emendati secondo quello dell'edizione di Venezia, combinano interamente col Rituale Romano, e che non solamente sono stati depurati degl'errori se ve n'erano contro la Chiesa Romana, ma che vi si è aggiunta di più la formola indicativa dell'assoluzione: « Dominus Noster Jesus Christus — et ego te absolvo ». Onde è intenzionato Monsignor Arcivescovo senza tema d'ingannarsi, di servirsi nella sua (f. 213v) diocesi del suddetto Rituale caratterizzato come esatissimo, e non infetto di errori finchè non gli venga diversamente ordinato dalla S. Sede, salvi li Decreti del Sinodo di Zamoscia, e tanto più volentieri si attiene a questo partito, sapendo benissimo, che ciò riuscirà di soddisfazione ai Dissidenti, e ridonderà in vantaggio della Religione Cattolica, mentre non solo i Vescovi, ma i Magnati ancora disapprovano questa deturpazione dell'antico Rito, e si mostran sorpresi, che la S. Sede li permetta, al che si procura replicare, che tali inconvenienti gli sono ignoti per non esserne stata fin quì da alcuno esattamente istruita. Vedi la nota al numero III.

Rinnova in fine per la terza volta l'Istanza per la facoltà di dispensare dall'osservanza delle Feste il popolo, cioè dall'ascoltar la Messa, e di permettergli le opere servili. Riportandosi a quanto sù di ciò ha scritto in passato, si limita a numerare le Feste, che secondo la consuetudine della Chiesa Orientale debbono conservarsi, cioè oltre le Domeniche, la solennità del S. Natale, Circoncisione (f. 214) Epifania, Resurrezione, Ascensione, Pentecoste, Transfigurazione, Esaltazione della Croce, come pure le più solenni della B. V., cioè Natività, Patrocinio, Presentazione, Concezione, Purificazione, Annunziata, ed Assunzione; le ricorrenze della Natività di S. Gio. Battista, e nel dì 6 Xbre di S. Nicola, come Protettore delle Russie. Per sempre più dimostrare la necessità della richiesta dispensa riferisce Feste una circostanza, la quale merita non lieve riflesso. Tutti i Magnati dell'Impero sono impegnati a sollecitarla, ed uno di essi, che gode del maggior credito nel Senato, e Consiglio Imperiale, si è espresso a chiare note, che se verrà differita ai Ruteni uniti questa dispensa, che pure è stata accordata a quei del Rito Latino, siccome non può giustamente negarsi ad uno ciò, che è stato concesso ad altri, specialmente ove concorrono de motivi più significanti, come appunto nel caso, giacchè sono più numerosi i sudditi Ruteni, che Latini, e lo stato non deve esser defraudato delle opere, e dell'industria di tanti abitanti, si risolverà alla fine il Senato di dichiarare (f. 214v) esso stesso, e di accordare tal facoltà, da cui senza meno ridonderebbe un disprezzo, ed avvilitamento della Sede Romana. Vedi la nota al num. IV.

Riassume poi Monsignor Arcivescovo nella già divisata lettera dè 7 Marzo prossimo passato il discorso relativo alla sofferta dismembrazione della sua Diocesi, e protesta la sua rassegnazione, ed il suo proposito di non dare alcun passo presso la Corte per non eccitare alcun dispiacevole impegno. Rammentando per altro le benigne disposizioni del S. P. palesategli nelli dispacci della S. Congregazione dè 19 Luglio dell'anno scorso, d'interessarsi per esso lui alla prima favorevole occasione, si presenta ora appunto l'incontro della traslazione di Monsignor Lewinski al Vescovato Luceoriense, come si dice per cosa assentata, e cessato pertanto l'osta-

colo, che potea incontrarsi presso il Re di Polonia per fargli richiamare il suo dispaccio, giacchè il Reale impegno espressamente consisteva nel sostenere Monsignor Lewinski, molto benemerito, ed accetto al Sovrano, onde non fosse spogliato delle dignità di cui egli stesso lo aveva decorato.

(f. 215) Molte erano le ragioni, che si adducevano per coonestare il regio contegno, ma il vero motivo era quello di non cedere punto della di lui autorità. Ora essendo restata vacante la porzione dismembrata dall'Arcivescovato di Polosko, sarà ben facile, che S. M. si presti a restituirla, ed a munire l'odierno Monsignor Arcivescovo di un nuovo privilegio. Questo appunto è ciò, ch'egli pensa di tentare con tutta la delicatezza possibile, qualora S. Santità voglia degnarsi accordargli la sua interposizione. Se accaderà che siegua la restituzione di questa parte della Diocesi di Polosko, più facilmente potrà conservarsi la S. Unione, di cui si farà Protettore il Sovrano medesimo, e Monsignor Arcivescovo avrà maggior comodo di comunicare all'occorrenza colla S. Sede, e con i Vescovi Cattolici tanto Ruteni, che Latini. Propone in fine per agevolar l'affare, che quante volte piacesse a S. M. di avere un suddito Suffraganeo nella divisata porzione di Diocesi, salva l'unità dell'Arcivescovato, qual Suffraganeo alla prima vacanza della Sede (f. 215v) dovesse occuparla l'odierno Prelato, non incontrerebbe alcuna difficoltà di domandarla. Vedi la nota al num. V.

Si degneranno per tanto l'EE. VV. di risolvere:

1. Se debba aversi alcuna ragione di quanto scrive Monsignor Arcivescovo rispetto all'espressioni da evitarsi ne dispacci, che accaderà spedire in quei Regni.

2. Quali provvidenze si abbiano a prendere per togliere gl'abusi introdotti nella Liturgia della Chiesa Greco-Cattolica, e se debbasi approvare il progetto di Monsignor Arcivescovo.

3. Se sia espediente d'impetrare al medesimo le facoltà di dispensare i Greci uniti dall'osservanza delle Feste, eccettuando le solennità, e gli altri giorni festivi da esso indicati.

4. Se convenga dare alcun passo presso S. M. il Re di Polonia per la riunione della già smembrata parte della Diocesi di Polosko; se sia bene manifestare l'intenzione di Monsignor Arcivescovo rispetto al Suffraganeo, e quali istruzioni si abbiano a dare al Prelato su quest'articoli.

(f. 216) In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 17 Junii 1787 rescriptum fuit ut sequitur:

Ad 1m: Affirmative, iuxta modum; ita videlicet, ut aequae praecedenter vitentur expressiones iniutiosae ac illae, quae trahi possent in approbationem Schismatis, et iurisdictionis Schismaticorum.

Ad 2dum: Insistendum executioni Decretorum Synodi Zamosciensis, collatis consillis, et studiis cum Metropolitano caeterisque Praesulibus unitis, habito praesertim prae oculis Euchologio a S. Apostolica approbato eosque iussu edito, salvis tamen mutationibus inter Ruthenos unitos communiter inductis ad maiorem Catholicae Fidei, Unitatis protestationem. Interim vero, donec prodeat huiusmodi Rituale ad mentem praefatae Synodi, obstineat Archiepiscopus a quacumque innovatione, et praesertim ab introducendo usu Ritualis quo utuntur non Uniti.

Ad 3m: Dilata, et Archiepiscopus distincte referat quae festa observantur tam a Ruthenis unitis conterminarum Diocesum quam a non Unitis Lithuaniae, et Russiae.

Ad 4m: Habebitur ratio suis loco, et tempore.

1390.

Roma, 3 . XII . 1787.

Pro dispensatione Stephani Levynskyj ab emittenda professione in Ordine Basilianorum, ad obtinendam dignitatem episcopalem necessaria.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 157, fol. 523-525, nr. 3.

CONG. GEN. — Dec. 3, 1787 (f. 520).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide habita die 3 Decembris 1787, interfuerunt Emin.mi et Rev.mi Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Archinto, Valenti, Corsini, Carrara, Vice Comes. Nec non R. P. D. de Carpineo, Protototarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Stephani Borgiae, Secretarii.

Fin dalla Congregazione generale de 12 Marzo 1787 fu proposta all'EE. VV. l'istanza fatta da sua Maestà il Re di Polonia, perchè si dasse Monsignor Stefano Levinski, attual Suffraganeo del Metropolitano di Russia,¹²⁵ per Coadiutore a Monsignor Stadnicki, Vescovo di Luceoria, ed Ostrog anche coll'amministrazione di quella Chiesa, la quale il medesimo Vescovo cedeva volentieri, attese le abituali sue indisposizioni, quantunque il Levinski non avesse fatto la professione monastica nell'Ordine Basiliano, voluta dal Sinodo di Zamoscia, e dalle Regie Costituzioni, dal (f. 523v) qual obbligo supplicava per la dispensa. L'EE. VV. prima di accordare questa grazia, stimarono, che si dovesse sentirne il parere di Monsignor Metropolitano,¹²⁶ il quale rispose, che si poteva consentire all'istanza anche sull'esempio d'una simile grazia accordata pochi anni sono al Vescovo Ruteno di Leopoli, prescrivendo però al nuovo Vescovo, che nelle funzioni usasse la Mandia, e Cappuccio.

Fu dunque nella Congregazione Generale de 18 Giugno riferita la risposta del Metropolitano. Ma perchè dall'altro lato il Vicario Generale de l'Ordine Basiliano supplicava con grandissimo impegno, che se era mai possibile non si introducesse questo secondo esempio di dispensa, e si volesse anzi proteggere l'Ordine Ruteno, tanto benemerito, con conservargli illeso questo diritto, che è proprio nel Rito Greco dell'Ordine di S. Basilio, (f. 524) e che presso i Basiliani di Polonia è anche confermato da Diplomi Regi e ultimamente dalla Dieta tenuta nel 1775, facendo inoltre vedere le perniciose conseguenze, che ne sarebbero venute, se si dava luogo alla dispensa dalla professione monastica, l'EE. VV. furono di parere, che non si dovesse accordare la detta dispensa, ma si vedesse d'indurre Sua Maestà per mezzo del Principe Primate di Polonia, suo fratello,¹²⁷ ad obbligar il Lewinski a fare la professione richiesta.

Fu dunque scritto nella maniera più efficace a Monsig. Poniatowski Arcivescovo di Gnesna, perchè volesse interporre i suoi autorevoli uffici con Sua Maestà a questo effetto, esponendogli le giuste, e convincenti ragioni che inducevano la S. Congregazione a desiderare da Monsignor Levinski la professione monastica prima di ot-

¹²⁵ Non constat de quonam Suffraganeo agitur; non certe de Coadiutore in Metropolia Kioviensi.

¹²⁶ Theodosius Rostockyj (1786-1805).

¹²⁷ Michael Poniatowski, Primas Poloniae et Archiepiscopus Gnesnensis (1784-1794).

tenere (f. 524v) la Coadiutoria. Ma il Principe Primate era di già troppo prevenuto a favore del Lewinski, onde sebbene abbia risposto in una maniera molto obbligante, dichiarandosi prontissimo a servire la S. Congregazione in qualunque altro incontro, in questo però dice di non vedere come si possa obbligare Monsignor Lewinski, che già si trova Vescovo di Tegea, a fare una professione quasi illusoria di povertà, e di obbedienza a Superiori Monastici, cui non potrebbe mai osservare, bensì crede che si rimediarebbe in qualche parte alla disciplina della Chiesa Rutena, esigendo dal Lewinski il voto di castità nell'atto che farà la professione della fede avanti Monsignor Nunzio, e prega perciò l'EE. VV. a voler anzi favorir l'istanza del Re, suo fratello, presso la Santità di Nostro Signore.

Il Signor Marchese Antici aggiunge bramarsi (f. 525) da sua Maestà, che unitamente alla Coadiutoria di Luceoria venga accordata a Monsignor Lewinski la ritenzione del Suffraganeato, e della pensione che gode sul Monastero di Suprasla a norma del Decreto di questa Sacra Congregazione 29 Maggio 1780.

Che egli dimetterà la cura Grodzicense e li due Arcidiaconati di Leopoli, e di Luceoria, quantunque di tutto ciò, e della pensione suddetta ne ottenessero la ritenzione nelle Bolle del Suffraganeato.

Il Coadiuto, attese le circostanze, che lo rendono inabile al governo di quella Chiesa, supplicò, che fosse accordata al Coadiutore suddetto « plenam atque independentem earumdem Ecclesiarum administrationem reservata sibi tantum super illarum redditibus congrua pensione arbitrio Sanctitatis Suae constituenda »; onde lo stesso Ministro oltre le Bolle di Coadiutoria supplica per l'opportuno (f. 525v) Decreto di plenaria amministrazione Apostolica colla riserva in favore del Coadiuto della congrua pensione da costituirsi, ed approvarsi dal Nunzio Apostolico di Varsavia.

Rescriptum.

Pro dispensatione a professione in Ordine S. Basilii Magni, ad effectum assequendi Coadiutoriam Luceorien. Pro facultate retinendi Suffraganeatum Metropoliæ ad triennium. Pro facultate interim administrandi Ecclesiam Luceorien., et Ostrogien., reservata Episcopo tertia parte omnium fructuum.

Ex audientia SS.mi die 9 Decembris 1787: SS.mus annuit.

1391.

Roma, 23. VI. 1788.

Considerantur iterum instantiæ Archiepiscopi Polocensis in negotio reformationis liturgicæ et reductionis Festorum, nec non proponitur informatio amplissima Porphyrii Wazymskyj in hac materia.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 158, fol. 175-200, nr. 7.

CONG. GEN. — Jun. 23, 1788 (fol. 169).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 23 Iunii 1788, interfuerunt Emin.mi et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Corsini, Orsini, Carrara, Borromeo, Valenti.

Relatio Emin.mi et Rev.mi D. Cardinales Antonelli, Praefecti.

Si degneranno l'EE. VV. di riassumere il Ristretto di Polosko riferito nella Congregazione de 18 Giugno 1787.

2. In seguito delle risoluzioni prese in quel giorno fu scritto a Monsignor Arcivescovo di Polosko in data dè 29 del successivo Mese di Settembre.

1mo. Che toccante gli abusi, e gl'inconvenienti esposti intorno ai Riti dei Ruteni, si dovesse insistere per l'esecuzione de Decreti del Sinodo di Zamoscia, passando d'intelligenza col Metropolitano, e cogli altri Vescovi uniti, con attenersi specialmente all'Eucologio approvato dalla S. Sede, e pubblicato per comando della medesima, salvi però i cambiamenti, che di comun consenso dè Ruteni uniti fossero stati introdotti per contestare maggiormente l'unità della Fede Cattolica, ingiungendosi inoltre al suddetto Arcivescovo di nulla innovare, e specialmente di non permettere l'uso del Rituale, del quale si servono i non Uniti, fin tanto che (f. 175v) non sia pubblicato, ed approvato dalla S. Sede il Rituale conforme allo stabilimento del prelodato Sinodo.

3. In secondo luogo rispetto alla facoltà richiesta di dispensare dall'osservanza delle Feste i Greci Cattolici di quella Diocesi, a tenore dell'esposizione fattane da Mons. Arcivescovo, gli fu commesso d'indicare con precisione le Feste solite ad osservarsi tanto dai Ruteni uniti delle vicine Diocesi quanto dai non Uniti della Lituania, e della Russia, prevedendolo altresì, che sarebbesi consecutivamente procurato di fargli giunger ben tosto l'Apostolico Indulto, ma che la S. Congregazione intendeva dovessero osservarsi di precetto le Feste de SS. Apostolii Pietro e Paolo, e di S. Giosafat.

4. Il Prelato ha risposto al dispaccio della S. Congregazione di sopra accennato con lettera de 23 Dicembre dell'istesso anno, e per ciò che riguarda la riforma degli abusi introdotti nella Liturgia, assicura di aver fatto parte degli ordini dell'EE. VV. (f. 176) non meno al Metropolitano, che agli altri Vescovi, trasmettendo di più a ciascuno l'esemplare del Decreto, ed allegando le ragioni per inculcare la necessità di correggere sollecitamente il Rituale, che dovrà osservarsi nelle Parrocchie, e ne Monasteri, dopo che sarà stato approvato dalla S. Sede, ed insieme il bene, che sarà per risultarne, nonche la facilità, con cui può eseguirsi l'opera, giachè trovasi colà un Eucologio approvato, per scostarsi dal quale non può incontrarsi alcun ostacolo dopo il Decreto della S. Congregazione, mentre è bastante a dimostrar sempre più l'unità della cattolica fede se nel di loro Rituale si conserverà la commemorazione del Sommo Pontefice, e nel Símbolo l'addizione *Filioque*. Prevedendo per altro Mr. Vescovo, che ad onta delle sue premure l'affare possa andare in lungo, pensa di continuare la già intrapresa versione del suddetto Eucologio in lingua schiavona, e quindi lo sottoporà alla revisione della S. Sede, ben inteso, che non sarà per valersene, se prima non sarà stato approvato (f. 176v) o ritrovato corrispondente all'originale.

5. Passando ora all'articolo, che riguarda l'osservanza delle Feste, per cui Monsignor Vescovo ha richiesto la Dispensa, non sembra, che egli abbia dato sfogo precisamente alla commissione ingiuntagli, vale a dire d'indicare le Feste solite ad osservarsi tanto dai Ruteni uniti delle vicine Diocesi quanto dai non Uniti della Lituania, e della Russia, si è contentato di trascrivere soltanto il Calendario stampato in Polosko per li non Uniti in idioma polacco per il corrente anno 1788, di cui si degneranno l'EE. VV. fare il riscontro nell'annesso foglio, Lett. A.; aggiunge peraltro che nè più, nè meno di tali Feste anche gli Uniti osservavano avanti il Sinodo di Zamoscia.

6. Stimerebbe molto a proposito, che la Festa di S. Giosafat, istituita dal Sinodo Zamosciano nel dì 16 Settembre, si trasferisse alla prossima susseguente Domenica. Assicura, che Monsignor Teodosio Rudnicki di bo. me., Alunno di questo Collegio,

e poscia (f. 177) Vescovo Luceoriense,¹²⁸ dopo la sua promozione a quel Vescovato nell'anno 1730, aveva ordinato quest'istesso in tutta la sua Diocesi, ed ancora in qualche Parrocchia conservarsi l'esemplare stampato della sua enciclica, nè sà persuadersi Monsignor Arcivescovo, che quel Prelato assai dotto, e fornito di una straordinaria pietà procedesse a simile stabilimento senza l'intelligenza della S. Sede. Ebbe inoltre una ragione intrinseca assai significativa, poichè trovandosi colà molti Baroni scismatici, difficilmente sapranno indursi a dispensare dalle opere servili i di loro sudditi nel giorno di una Festa per loro ignota. Per il medesimo motivo insinua a trasferire altresì la festa del Corpus Domini alla seguente Domenica, ed in si fatta guisa non solo si eviterebbe il disprezzo de' Scismatici, ma anzi sarebbe sperabile che essi insensibilmente cominciassero a farne conto, particolarmente i più devoti, che pur sogliano frequentare le Chiese degli Uniti.

7. Nel Mese di Giugno dell'anno scorso fu chiamato Monsignor Arcivescovo di Polosko insieme con Monsignor Arcivescovo di Mohilovia (f. 177v) dal Serenissimo Principe di Potenkin nella Crimea, ora Tauria, e riceverono il più onorevole trattamento. È stato così utile il di loro viaggio, e gli è riuscito di promuovere in guisa gl'interessi della religione, che nella Città di Teodosia, nominata da Turchi Kaffa, è stato assegnato per la Chiesa Latina un magnifico tempio Greco antico, che da Mussulmani era stato convertito in bagno, e per la Chiesa Rutena unita una Moschea recentemente fabbricata, in cui dopo esser state tolte tutte le superstiziose insegne, e formato l'Altare, e piantata la Croce nella sommità, Monsignor Arcivescovo di Mohilovia coll'assistenza de' Canonici celebrò il primo Santo Sacrificio, essendovi concorsa una quantità di Armeni, Greci, di Tedeschi, ed alla presenza degli Officiali, e Colonnelli di due Regimenti Russi. Fintantoche potessero esser destinati e spediti nella suddetta Chiesa li Sacerdotti Basiliani, fu commesso il divin servizio coll'intesa del Metropolitano ad un Sacerdote Armeno per nome Giacomo, il (f. 178) quale non sono molti anni erasi portato in Roma a visitare i Santuari. Dopo di ciò fu indicata ad ambedue li Prelati una fertilissima estensione di terreno, della quale ne è stata promessa solennemente una donazione all'una, ed all'altra Chiesa a sostentamento degli Ecclesiastici per una quantità di Cento Predi, e case d'Agricoltori per ciascuna da eseguirsi in quest'anno se li avvenimenti di guerra non saranno per impedirlo. Lo stabilimento di queste due Chiese presenta le più lusinghiere speranze cola benedizione del Signore per il propagamento ulteriore del Cattolicismo in quelle Contrade, qual'ora l'esito della Guerra sia per esser favorevole alla Russia.

Ritornato Monsignor Arcivescovo dalla Crimea si occupava nella visita de' Monasteri, attenendosi agli ordini della S. Sede, e de' Statuti Imperiali, e particolarmente di Pietro il Grande.¹²⁹ Il di lui oggetto è quello non solo d'insistere nell'osservanza della monastica disciplina, ma il frenare altresì la leggerezza di alcuni, che insensibilmente andrebbe a degenerare in una manifesta trasgressione delle Leggi Imperiali, e (f. 178v) tanto basterebbe portarsi indosso l'estermínio minacciato nelle medesime. A suo tempo darà conto dell'operato all'EE. VV. Intanto attese le circostanze attuali gravissime supplica vivamente la S. Congregazione, acciò voglia degnarsi di rinnovargli *ad quinquennium* la facoltà altra volta concessagli per un triennio di presiedere al Governo di detti Monasteri.

9. Allorchè trovavasi all'occasione del già mentovato viaggio con Monsignor

¹²⁸ Theodosius Theodorus Rudnyckij, Episcopus Luceoriensis (1731-1751).

¹²⁹ Petrus I, Czar Moscoviae (1682-1725), edidit s. d. « *Reglamente duchovnyj* » (regulamentum spiritulæ), ubi influxum potestatis secularis in res ecclesiasticas auctoritate statali sancivit.

Arcivescovo di Mohilovia¹³⁰ nella Città Kremienczuk, ove risiede la Corte del Principe di Potemkin, al di cui servizio molti Polacchi, ed Italiani sono adetti, fu fatto loro istanza di destinarli per gli spirituali bisogni un Sacerdote cattolico specialmente istruito nella lingua polacca, ed italiana. Monsignor Arcivescovo di Mohilovia non avendo in pronto alcun soggetto a proposito per simile incarico, si rivolse a Mr. di Polosko, acciò destinasse uno dei suoi Monaci Basiliani, al quale averebbe commessa la cura anche dei Latini. In seguito (f. 179) pertanto aveva egli scelto nel Monastero di Polosko un Monaco assai capace, e zelante per nome Arsenio Teodorovicz,¹³¹ e pensava di spedirlo a Kremienczuk. Questo per lo spazio di ott'anni si è occupato in Roma nello studio della teologia, ed in altri impieghi della sua Religione. Siccome però nella Città anzidetta non evvi alcun sacerdote di Rito Latino per consegnare le Ostie per i Cattolici latini, ha scritto perciò Monsignor Arcivescovo a Monsignor Nuntio di Varsavia, perchè accordi al medesimo Monaco Basiliano tal facoltà per tutto il tempo, che sarà per trattenersi nella suddetta Città di Kremienczuk, ed ora ne supplica egualmente l'EE. VV. tanto per esso, che per altri monaci Basiliani. Per quanto assicura il Teodorovicz, allorchè trovavasi in Roma circa l'anno 1774, più volte per commissione del R.mo P. Ignatio Volodzko, Procuratore Generale dè Ruteni,¹³² nella sua Messa Rutena aveva consagrato le Ostie per amministrare l'Eucarestia al popolo, che concorreva in S. Maria del Pascolo, ed altrettanto avea praticato lo stesso (f. 179v) Procurator Generale. Onde se questa S. Congregazione non ha creduto allora di frapporre alcun'ostacolo, molto più fondatamente all'inchiesta su questo particolare, specialmente sul riflesso della necessità estrema, e della circostanza dè luoghi.

Si degneranno pertanto l'EE. VV. di risolvere i seguenti dubbi:

1º. Che cosa debbasi ulteriormente rispondere a Mons. Arcivescovo di Polosko intorno la riforma degli abusi introdotti nel Rito, e se si abbia ad inculcare al medesimo la trasmissione dell'inciato Eucologio in lingua schiavona; § 4.

2. Se convenga accordare la già richiesta dispensa dall'osservanza delle Feste, ed in quali termini come pure se abbiassi a permettere la traslazione della Festa del Corpus Domini, e di S. Giosafat alla Domenica più prossima; §. 5/6.

3. Se si abbia a concedere al Prelato la proroga ad quinquennium della facoltà di presiedere al Governo dè Monasteri; §. 8.

4. Se sia convenevole di autorizzare il Monaco Basiliano (f. 180) Arsenio Teodorovicz nella Città di Kremienczuk a consagrar le Ostie nella Messa Rutena per amministrare ai Latini, ed abbiassi ad estendere le stesse facoltà ad altri Monaci Basiliani, che per l'avvenire si trovassero in detta Città.

NOTE: d'Archivio al precedente Ristretto:

Al §. 8. La facoltà di esercitare l'ordinaria giurisdizione sopra tutti i Monasteri, e Monaci Basiliani Ruteni uniti della Bianca Russia, della quale ora Monsignor Arcivescovo di Polosko domanda la conferma, o rinnovazione ad quinquennium, fu al medesimo concessa ad triennium con Decreto di questa S. Congregazione, confermato, ed approvato dalla Santità di Nostro Signore nell'Udienza accordata a Monsignor Segretario li 8 Maggio 1785. Ad effetto poi, che l'EE. VV. sappiano in quali termini gli

¹³⁰ Stanislaus Bohusz Siestrzencewicz (1773-1825).

¹³¹ Non nobis constat an erat Alumnus Collegii Urbani vel Graeci; videtur potius fuisse socium Procuratoris vel Sacristam in Hospitio SS. Sergii et Bacchi, et simul privata diligentia studiis theologiae vacabat.

¹³² An. 1760-1772.

fosse accordata la suddetta facoltà, non sarà inopportuno di trascrivere qui sotto il Decreto, il quale è del seguente tenore:

« *Decretum S. Congregationis de Propaganda Fide.*

Cum R. P. D. Heraclius Lisowski Archiepiscopus Polocensis (f. 180v) SS.mo Domino Nostro Pio PP. VI. humiles preces porrexerit per suas litteras ad S.S. datas die 25 proxime elapsi Januarii ut Decretum die 9 Augusti 1778, a S. Congregatione de Propaganda Fide confirmatum sub die 16 Aprilis 1784, quo Regulares latini in Provincia Albae Russiae degentes Archiepiscopo Mohiloviensi subiecti fuerunt, sibi pariter concederetur pro Monachis S. Basilii Magni Rutheni Ritus uniti, eadem S. Congregatio ad quam huiusmodi preces a S.S. remissae fuerent, referente R. P. D. Stephano Borgia, Secretario, eidem Oratori concedendam censuit ad triennium. Quocirca decrevit ad conservandam, tuendamque regularem Ruthenorum observantiam in locis, quae Moschicae Ditioni subsunt, committendam esse R. P. D. Heraclio Lisowski, Archiepiscopo Polocensi in Alba Russia, utpote Monacho professo eiusdem Ordinis Sancti Basilii Magni, facultatem exercendi ordinariam iurisdictionem super eisdem Monachis, existentibus in iis Dioecesum partibus, quae ipsius regimini commissae sunt, ita ut vigore Pontificiae concessionis huiusmodi idem Praesul, vel per se ipsum, vel per alias Viros probos, et idoneos omnia Monasteria (f. 181) Ritus Graeco-uniti, licet etiam exempta, et Sedi Apostolicae immediate subiecta, et quocumque alio privilegio suffulta eorumque Capitula, conventus, universitates, Collegia, et personas, quoties sibi videbitur, iuxta Sacros Canones, Decreta Concilii Tridentini Apostolica auctoritate visitare possit, ac valeat, et in illorum statum, formam, Regulas, Instituta, Regimen, et consuetudinem, vitam, mores, ritus, disciplinam tam coniunctim, quam divisim, ac tam in capite, quam in membris diligenter inquirere, et quoties ipse Apostolicae Doctrinae, SS. Canonum, et Conciliorum Generalium ac SS. Patrum traditionibus, et Institutis inhaerens, ac prout occasio, rerumque qualitas exegerit, aliquid mutatione, correctione, revocatione, renovatione, atque etiam in integro editione indigere cognoverit, reformare, mutare, corrigere, ac de novo condere valeat, dummodo Sacris Canonibus, Concilii Tridentini Decretis, et statutis Synodi Provincialis Zamosciae non sint repugnantia, confirmare, publicare, et exequutioni mandare, abusus quoscumque tollere, regulas, constitutiones observationes, et ecclesiasticam disciplinam ubicumque illae exciderint (f. 181v) modis congruis restituere, et redintegrare; ipsasque regulares personas, etiam exemptas, privilegiatas, male viventes, seu relaxatas, aut ab illorum Institutis deviantes, sive alias quomodolibet delinquentes, diligenter inquirere, corrigere, emendare, coërcere, punire, atque ad debitum, et honestum vitae modum revocare, prout iustitia suaserit, et ordo dictaverit rationis; et quidquid inde statuerit, et ordinaverit, tamquam ab Apostolica Sede statutum observari faciat. Quam S. Congregationis sententiam, et concessionem per eundem D. Secretarium SS. Dno Nostro Domino Pio PP. VI. relatum in audientia 8 Maii 1785, Sanctitas Sua benigne approbavit, atque Apostolica auctoritate confirmavit. Datum die 24 Maii 1785 ».

In Congregationi Generali, habita die 234 Iuni 1788, Eminentissimi Patres rescripserunt:

Ad 1m: Affirmative in omnibus iuxta mentem, quae fuit declarata in epistola ad eundem Archiepiscopum.

Ad 2m: Quoad primam partem affirmative cum iis conditionibus, quae appositae sunt in Decreto. Quoad (f. 182) secundum negative.

Ad 3m: Affirmative.

Ad 4m: Negative in omnibus; sed concedatur facultas ad triennium Presbyteris

Graecis in Urbam Kremencruk ali Archiepiscopo Polocensi ablegandis, Eucharistiam latinis laicis administrandi in fermentato.

Scribantur pariter literae Archiepiscopo Mohiloviensi et Metropolitano totius Russiae iuxta mentem S. Congregationis.

A) FESTA IMMOBILIA.

In Januario.

[Die 1. — Circumcisionis Christi Domini, et una Sancti Basilii Magni, a quo die novus etiam annus in Russia numerari incipit, quamvis officium de eo celebratur cum Graecis Septembris die 1.

Die 6. — Teophaniae Christi Domini.

In Februario.

Die 2. — Purificationis Beatissimae.

In Martio.

Die 25. — Annuntiationis eiusdem Beatissimae.

In Aprili.

Nullum Festum occurrit quoad populum.

In Maio.

Die 9. — Translationis in Bar Reliquiarum S. Nicolai in Russia tantum (apud Graecos enim non colitur), idque solum ubi gratiosa Imago eiusdem Sancti, vel titulus Ecclesiae.

In Junio.

Die 24. — Nativitatis S. Joannis Baptistae.

Die 29. — SS. Apostolorum Petri, et Pauli.

In Julio.

Nullum quoad populum.

In Augusto.

Die 6. — Transfigurationis Christi Domini.

» 15. — Obdormitionis Beatissimae.

» 29. — Decollationis S. Joannis Baptistae, qua die ieiunium etiam, licet si Dominica sit, stricte observatur.

In Septembri

Die 8 — Nativitatis Beatissimae.

» 14. — Exaltationis S. Crucis; hac die ieiunium quoque strictissime servatur quamvis Dominica sit.

Die 26. — S. Joannis Apostoli, et Evangelistae.

In Octobri.

Die 1. — Protectionis Beatissimae.

In Novembri.

Die 8. — S. Michaelis Arcangeli.

» 21. — Ingressus Beatissimae in Templum.

In Decembri (f. 184).

Die 6. — S. Nicolai.

Die 25. — Festa Nativitatis Christi Domini per triduum.

FESTA MOBILIA

Resurrectionis Christi Domini ex lege Ecclesiae per biduum, ex consuetudine per triduum.

Ascensionis eiusdem in Caelum.

Pentecostes, seu descensionis Spiritus Sancti per biduum.

Appendice al ristretto dè Ruteni (f. 185).

Essendo sopraggiunta una relazione sull'istanza di Monsignor Arcivescovo di Polosko, toccante la di lui dimanda relativa agli abusi introdotti nella liturgia della Chiesa Rutena Unita, rimessa a Mons. Nunzio di Varsavia, con lettera de 28 Aprile prossimo passato dal P. Wazynski, ex Generale, e Provinciale de Basiliani Ruteni, se ne unisce il corrispondente estratto.¹³³

Premettonsi primieramente alcune notizie generali sulle antiche sagre costumanze de Greci, le quali ricevute dalla Chiesa Rutena sono state sempre in osservanza specialmente per ciò, che riguarda il S. Sacrificio della Messa.

Siccome non si praticava giammai tra Greci di celebrare la Messa letta quindi neppure esiste nè rituali Greci alcuna rubrica, la quale dirigga il Celebrante nella Messa privata, ne possono adattarsi, o eseguirsi quelle cerimonie, che si praticano nella Messa solenne, o pubblica, per esempio l'incensazione, la processione intorno l'altare o l'altra dalla (f. 185v) Prothesi, o sia piccolo altare, all'altar maggiore.

E da sapersi ancora, che i Greci, e per conseguenza anche i Ruteni dovevan far uso nella celebrazione della Messa di una quantità prodigiosa di libri; vale a dire di un Messale, il quale contenea tre Liturgie, la prima di S. Gio. Crisostomo, della quale si fa uso comunemente, la seconda di S. Basilio Magno, la quale viene cantati dieci volte l'anno, e la terza, che viene attribuita costantemente a S. Gregorio Magno, e che comunemente appellasi « *Dialoghi dè Presantificati* », che si recitano nelle ferie di Quaresima, eccettuati i Sabbati, e le Domeniche. Più un libro delle Lezioni ex Epistolis di S. Paolo, e degli Atti degli Apostoli. Altro libro dè quattro Evangelii. Inoltre era duopo di altri libri per il Coro, e Cantori, come il Salterio, Horologium, Octoecum, Odea, Menea, et Irmologium. E ben facile il comprendere, che tanta mole di libri impediva tanto ai Greci, che ai Ruteni (f. 186) di celebrare, e frequentemente, e privatamente, e da ciò nè accadeva, che nelle Chiese secolari si celebrava solamente nè giorni festivi, o nella commemorazione dè Defonti, o nelle esequie. Si aggiungeva inoltre, che i Sacerdoti secolari eran impediti dallo stato coniugale di celebrar giornalmente. Nè Monasteri poi si celebrava ogni giorno, ma bensì una sola Messa, che assai di rado veniva reiterata.

Tanto più era difficile la frequenza delle Messe, poichè i Greci pensavano esser disconvenevole, che nello stesso giorno due distinti Sacerdoti celebrassero nel medesimo altare. Comunemente le Chiese non eran fornite di molti altari corredati dall'occorrente per celebrare secondo il loro Rito. Per questo motivo Leone X, e Clemente VIII, accolsero i ricorsi dè Sacerdoti Greci dimoranti in Italia contro dè Sacerdoti Latini, i quali celebrando nè loro altari ad onta del dispiacere dè Rettori delle Chiese, impedivano ai Greci di celebrare in quel giorno, ed in conseguenza proibirono espressamente ai Sacerdoti latini (f. 186v) di celebrare nelle Chiese dè Greci. Anche Benedetto XIV si fece carico di questa comune opinione dè Greci,

¹³³ Scriptura originalis conservatur in APF, Scritt. rif. nelle Congregazioni generali, vol. 879, fol. 45-59v, sub data 23.VI - 28.VIII.1788: « *Observatio brevis* ».

avendo negata la sua annuenza alla supplica dè Melchiti del Monsignor Libano di Rito Greco, i quali richiedevano la deroga a questa antica consuetudine, e per secondare la devozione di quei Sacerdoti, che bramavano celebrare più frequentemente consigliò che si fabbricassero più altari nelle Chiese, ed ordinò, che la concorrenza di più Sacerdoti nell'assistere alla concelebrazione della Messa in un altare valesse alla soddisfazione degli obblighi di più Messe.

Siccome pertanto i Ruteni, come si è già detto, sono stati sempre uniformi nelle osservanze, e nè Riti Greci, e solo nella celebrazione dè Divini Officii si sono serviti della lingua scлавonica, la quale di poco è differente dall'idioma comune de Ruteni, e in qualche luogo si parla, è necessario per venire à capo dell'origine delle abusive (f. 187) variazioni, e cambiamenti, che ora si praticano, è necessario, dissi, due cose. *La prima* che i Greci medesimi siensi attenuti sempre costantemente ad una regola eguale, e comune nel divin servizio, e specialmente nella celebrazione della Messa, a cui soltanto si restringono le presenti osservazioni. *La seconda* se l'interprete, cha ha tradotto dall'idioma greco in lingua scлавonica l'Acolutia o sia il Rituale della Messa, abbia esattamente adempiuta la sua incombenza, e non si sia accostato dalla lettera, e dallo spirito della greca Liturgia.

Si prova con delle autorità classiche, e con dè fatti accertati, che i Greci, quantunque vantino uno scrupoloso attaccamento alle antiche costumanze, ad ogni modo sono state comuni, e frequenti tra loro le variazioni nè Sagri Riti. Giacomo Goar, esattissimo osservatore delle sagre costumanze dè Greci,¹³⁴ assicura che facendosi un confronto diligente dè differenti esemplari si delle orazioni, si delle cerimonie (f. 187v) da usarsi nella Messa Crisostomiana non ardisce di attribuirne l'istituzione a S. Gio. Crisostomo, ed afferma francamente essere state aggiunte dal capriccio dè Greci non poche cose, o da recitarsi, o da eseguirsi dai loro Diaconi, o Sacerdoti. Ecco come si spiega nel proposito il citato Autore. ivi: « Graecorum posterì nova quaedam dicenda, faciendave a Diacono, vel Sacerdote hic et illic pro sui nutu res pergere, et praecipere frequentius quam par esset pro ambitu, minus ab ipsis antiquitus utique servatae gloria sunt ausi. Inde tanta non in editorum solum, sed et MM. SS. antiquorum varietas, ut nos qui octo sola ex illis tibi lector renovandae, vel agnoscendae antiquitatis studiose ob oculos ponimus, cuncta illa simul tantae dissimilitudinis aspectu territi inter se conferre vitandae nimis confusionis gratia non potuerimus ».

Questa mania di fare dè cambiamenti, o addizioni ai Sagri Riti è stata egualmente costante anche negli antichi tempi (f. 188) conforme rilevasi dai libri Ecclesiastici de Greci stessi, e da una certa osservazione scritta da Giovanni Digiuatore, Uomo di grande autorità, e zelante sul rito dell'ufficio divino nella Festa della Beata Vergine Annunziata, conforme si può rincontrare in Meneis dè Greci sotto li 25 Marzo. Si spiega egli nei seguenti termini: « Reperimus aliquibus in Typicis seu directoriis praescribi, ut cantetur hac die venerandae Festivitatìs: dirigatur oratio mea sicut incensum, atque hoc nescio quo facto praescriptum fuerit. Etenim vero plerique pro libidine, et ignorantia multa addiderunt. Ego autem arbitror istud non permittendum in Crisostomiana perfecta Liturgia, quae et sexta hora, et praemissa Proscömedia fit ».

È certo in fine, che moltissime variazioni si osservano non meno nè manoscritti, che nell'Eucologio dè Greci si negli offizii ecclesiastici, che nelle orazioni e

¹³⁴ JACOBUS GOAR, Ord. Praedicatorum, natus Parisiis an. 1601, obiit an. 1653. Opus principale eius est « Εὐχολόγιον sive Rituale Graecorum », ed. Parisiis 1647, ed. 2. Venetiis 1730.

rubriche della Messa a misura del capriccio di quelli che ne hanno procurata, e corretta la stampa (f. 188v) fuori e dentro l'Italia, e specialmente in Venezia, dove è stata più frequente l'edizione de' libri ecclesiastici appartenenti ai Greci.

Appunto di tali esemplari si sono serviti i Ruteni per farne la versione nella loro lingua. La maggior parte di questi libri, come sopra mandati, sono usciti dai torchi della Stamperia Kiioviense Peczarensse, la quale è stata sempre, come lo è presentemente, regolata dai Monachi, ed anche dall'altra Stamperia Leopolitana, annessa alla Chiesa Stauropigiana, spettante ad una Confraternita di Secolari, esente dalla giurisdizione dell' Ordinario, e soggetta immediatamente al Patriarca allora di Costantinopoli. Tutte le volte, che le suddette officine intraprendevano la stampa di un libro aveasi la cura di emendarlo con confronto delle edizioni greche più antiche, ed ora più recenti, e siccome queste variavano molto tra loro, conforme si è detto di sopra, quindi i libri liturgici (f. 189) de' Ruteni discordano tra loro, sebbene corrispondano ai differenti originali greci, sulla traccia de' quali sono stati pubblicati.

Passando ora alla seconda ispezione del presente articolo, vale a dire, se gl'interpreti Ruteni abbian fedelmente adempito alla loro incombenza, assicura il P. Wazinski, che avendo combinato i libri ruteni co' testi greci non può negarsi, che i Traduttori abbiano avuto una profonda cognizione dell' idioma greco, e che abbiano usato di tutta l' industria, e l' attenzione nel riportare quasi con le stesse parole la lettera, ed il sentimento del testo greco. Non può per altro dissimulare, che tal volta è accaduta qualche variazione anche sopra articoli assai sostanziali, atteso l' equivoco significato della parola greca e rutena. Per esempio. La voce greca *Kóptov* ha un doppio significato, come sostantivo significa *Dominus*, come adiettivo significa *verus*. Da questa doppia intelligenza è seguita una significativa discrepanza nella traduzione (f. 198v) nel Simbolo Nicaeno, o piuttosto Constantinopolitano, che viene usato nella Messa egualmente dai Greci, che dai latini, e che tutti i Cristiani Greci recitano privatamente mentre non conoscono quasi affatto il Simbolo Apostolico. Nell' articolo de' Spiritu Sancto i Greci leggono « *καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ᾧ ζῶν τὸ κύριον τὸ ζωοποιόν* » — ed i Latini: « *et in Spiritum Sanctum Dominum vivificantem* ». I Ruteni però alcuni si sono uniformati alla lezione di sopra indicata, altri poi invece della parola « *Dominum* », sostituiscono la parola « *Verum* », altri poi sostituirono l' una e l' altra, leggendo: *Et in Spiritum Sanctum Dominum verum vivificantem*. Ne mancavano alcuni che si ostinavano a difendere questa discrepanza allorchè fu ordinata, e compiuta la nuova correzione de' libri liturgici, il che accadde avanti l' anno 1667. Di fatti in quell' epoca comparve alla luce un' apologia di un certo Giosafat, Patriarca Moscovita, contro alcuni (f. 190) temerari, ed ignoranti sacerdoti di sua Nazione, i quali criticavano come riprensibile la correzione ordinata nel Simbolo, e sostenevano che dovesse continuarsi ad usar la formola, che si trovava in alcuni libri: « *et in Spiritum Sanctum verum* », ed in altri: « *et in Spiritum Sanctum Dominum verum* », anzi era giunta tant' oltre la di loro audacia, che tacciavano d' eresia anche gli altri cambiamenti, che erano stati fatti o da Latini, o dagli Uniti nella revisione de' libri, e non mancava chi si faceva lecito di spacciar pubblicamente non senza mozione de' Popoli, che simili correzioni, e cambiamenti indicavano una riforma di religione.

Ma non sono questi sole le cagioni de' sommi cambiamenti, che si ravvisano nella Messa de' Ruteni. Una più larga sorgente ne somministrò la rinnovazione dell' unione alla Chiesa Latina, la quale accadde l' anno 1595, in tempo di Clemente VIII, e quantunque fosse approvata allora dalla S. Sede l' osservanza de' Sagri Riti Ruteni, ad ogni (f. 190v) modo i Vescovi, ch' eran venuti in Roma à prestare omaggio al Sovrano Pontefice, trovarono al di loro ritorno in Patria moltissimi cambiamenti, e gli animi

degli abitanti così scissi tra loro, che non pochi, come pure due intiere Diocesi, cioè la Leopoliense e Presmiliense si ritirarono dall'unione insieme cò loro Vescovi, ed in altre Diocesi su quest'esempio vi furono molti ancora, che ricusarono di obbedire ai loro Ordinari. Purtroppo si è mantenuta questa discrepanza fino al dì d'oggi, e non ha molto, che per mantenerla hanno ottenuto un nuovo Vescovo senza contradizione del Governo.

Anche i Latini contribuirono poscia non poco al disordine. Alcuni di loro o poco istruiti delle cose dè Ruteni, o poco inclinati veso di loro osservando, che non si conosceva diversità di Rito tra gli Uniti, ed i non Uniti rimproveravano agli uni, ed agli altri l'esercizio (f. 191) di alcune cerimonie innocenti, ed in privato, ed in publico li deridevano. Altri più di buon senso non lasciavano però di sospettare della sincerità dell'Unione, e non tralasciavano di avvertire, che il loro sospetto era fondato appunto sull'uniformità delle celebrazioni dè divini uffizi, quindi i Ruteni uniti per conciliarsi sempre più l'animo dè Latini, e togliersi anche qualche scrupolo, che forse avean concepito, cominciarono ad abbandonare in alcuni articoli l'osservanza del Rito Greco, e particolarmente adottarono il costume di celebrare le Messe lette, giammai in uso per l'avanti, rivedendo l'opinione di non doversi celebrare se non una Messa nel medesimo Altare, e ciò fecero non per altro fine, che per agevolare la comunizzazione cò Latini nelle rispettive chiese, e toglier loro qualunque mala intelligenza.

Ne avvenne perciò che cominciarono à fabbricarsi più Altari nelle Chiese dè Ruteni senza badare, che le mense secondo (f. 191v) l'antico costume fosser distanti dal muro, e che gli Altari fosser separati dal rimanente della Chiesa per mezzo del Bema, ossia tavolato divisorio, di cui si parlerà appresso. Le suppellettili dell'Altare, e l'ornato del Calice si cominciarono ad usare alla foggia dè Latini. Alla spongia fu sostituito il puritificatore. Non si adoprà altrimenti la lancia e la stella, di cui si servivano i Greci nella celebrazione della Messa, la Pianeta venne accorciata e la Dalmatica dè Diaconi, che per l'addietro erano lunghe fino al tallone, ed avevano i lati e le maniche cucite, ora si veggon dappertutto uniformi a quelle dè Latini. Rispetto al Calice i Ruteni adottarono l'uso della Borsa e della Palla, oltre il velo, che già era comune ai Greci, ed ai Latini. Bensì presero la Palla in luogo di un velo doppio inferiore, con cui si coprivano i Doni sull'Altare, vale a dire il Vino nel Calice, e l'Ostia nella Patena, e che i Greci (f. 192) non tenevano, o coprivano separatamente, ma coprivano l'una e l'altro con un velo più grande posto sopra il Calice.

Ad oggetto però, che possa meglio intendersi la differenza delle sagre suppellettili secondo il rito Greco, il P. Wazynski presenta il dettaglio di quanto si ricercava nella celebrazione della Messa. In mezzo all'Altare fornito di tovaglie e di candele di cera accese si teneva il SS.mo Sacramento sotto la specie del Pane intinto nel Sangue sotto la specie di vino, che conservavasi in un vaso o d'argento o di stagno, o anche di legno a misura delle facoltà della Chiesa, ed inoltre il codice degli Evangelii coperte di spesse lamine d'argento rappresentanti diverse sagre figure. In fine un Crocifisso o d'argento o d'altro metallo, e talvolta di legno situato in maniera, che il Sacerdote agevolmente lo potesse prendere, e tornare a riporlo al primiero luogo. Dopo il solenne introito solito ad usarsi (f. 192v) nella Messa cantata, colla traslazione di Doni, vale a dire della Patena coll'Ostia, e del Calice col Vino, già preparati nel piccolo Altare alla sinistra dell'Altare grande, che appellasi comunemente *Prothesin*, si spiegava in mezzo alla Mensa l'Illiton, che corrisponde al Corporale di cui si servono i Latini, e con cui i Greci involgono l'Antimension colla spongia. Poscia si spiegava l'Antimension medesimo che presso i Greci supplisce le veci dell'Altar portatile, di cui si servono i Latini, e che da essi vien coperto colle tovaglie

e vi si poneva sopra il Calice e la Patena. Sul detto Antimension si metteva da un lato la sponga, che serve ai Greci per purificare i Vasi Sagri, cioè il Calice e la Patena, quindi si collocava il Calice col vino, e si copriva con un velo di seta, o di cotone della stessa qualità del parato del Sacerdote, e questo velo dovea esser grande, inguisa che da tutte le parti coprisse il piede del Calice. Alla sinistra poi di esso si teneva la Patena coll'Ostia e (f. 193) Particola, che i Greci chiamano Meridis, e sopra di essa la stella, o sia asterisco di metallo, coperta di un velo più piccolo di figura quadrangolare, ma sufficiente ad occupare l'estensione della Patena. Finalmente soleva ricoprirsi, conforme si pratica anche presentemente, il Calice a quello di cui servonsi i Latini. Da un'altro lato si poneva ancora la lancia, il piccolo cochliar, ed il flabello, o sia Ripidion. Più a basso vicino alla mensa dell'Altare esistevano le ampolle per l'acqua e vino, ed in oltre un'altra ampolla più piccola per l'acqua calda che s'infondeva nel Calice avanti la Comunione. Si teneva altresì poco lontano dalla Mensa un focone con del fuoco, ed il turibolo colla sua navicella. Non meno l'Altare maggiore, che l'Altare più piccolo, vulgo Prothisi, era separato dal rimanente della Chiesa dal Bema, o sia da un tavolato da cielo à terra fornito (f. 193v) di tre porte, una grande in mezzo e due più piccole. Nè due lati d'intervallo a queste porte scorgevasi al lato dritto dell'ingresso della Chiesa, che i Greci considerano per il più onorevole, l'Immagine del Salvatore di giusta grandezza, e dalla parte opposta l'Immagine di Maria Vergine col Bambino in braccio; sopra la porta di mezzo ordinariamente si poneva altro quadro rappresentante Gesù Cristo a sedere assistito dalle Beata Vergine, e S. Gio. Battista. Il rimanente del tavolato veniva occupato nella stessa ricorrenza dalle Immagini de' XII Apostoli, e più sopra eran situate altre Immagini de' SS. Profeti, in mezzo alle quali il Crocefisso, o altra pittura simbolica, per esempio, l'agnello sul libro cò sette sigilli.

Rimane ora a descriversi la forma e la specie degli abiti propri del Celebrante greco. Vestivasi egli primieramente lo Stricharion, il quale nulla diversificava da una veste talare, o da una Dalmatica diaconale, quale si usava negli antichi tempi (f. 194) che poscia è stata riformata dagli Uniti ad morem Latinorum, ed è stato assunto in vece l'uso del Camice, e di un'Umerale, o sia amitto di panno lino. Si poneva quindi il Cingolo, la Stola e due Manipoli all'una, ed all'altra mano. Questa forma di apparato sacro conservasi ancora presso gli Uniti ed i non Uniti egualmente. Prendeva in fine il Sacerdote la Pianeta, la quale gli circonda tutta la persona, scendendo in giro oltre le ginocchia. Nella Russia è stato variato alcun poco il taglio della Pianeta suddetta dagli Uniti, e forse anche dai non Uniti, giacchè ora è stata accorciata dalla parte anteriore, come già si è detto di sopra.

Non sembra qui fuori di proposito di accennare l'uso preciso de' Sagri Arnesi, ed Istromenti già indicati nella celebrazione della Messa. La forma del Calice, e della Patena essendo la medesima, si passa tosto a parlare della Stella, o sia Asterisco, di cui si valgono i Greci per coprire la Patena, e quasi ad circumsepiendam Hostiam, e che vien tolta sul momento, in cui il Sacerdote vicino all'atto della Consagrazione (f. 194v) pronunciate le parole: « *Victricem hymnum cantantes, psallentes, exclamantes, et dicentes: sanctus* ». Gli uniti presentemente non ne fanno alcun'uso nelle Messe lette, non pochi ne trascurano l'uso anche nelle Messe cantate, di modo che in molte Chiese neppure si trova simile Arnese.

Serve la Lancia per tagliar l'ostia quadrangolare nella Protesi al Sacerdote circa Proscomidium, vale a dire allorchè si preparava alla Messa. Ora essi non conservano il costume di tagliar per se stessi l'Ostia dal pane preparatogli a tal effetto. I Sagrestani suppliscono à quest' incombenza, ed ecco anche abolito l'uso della Lancia.

I Greci, e Ruteni non uniti si servono tuttavia della Spongia ad purificanda Vasa Sacra. Gli Uniti però in luogo di questa adoperano il Purificatore di panno lino per decreto del Sinodo di Zamoscia. Il Flabello, o sia Ripidion era un istromento affatto incognito agli Uniti, del quale presenta la figura delineata il Goario nel suo Eucologio. Non può assicurarsi (f. 195) se ora i non Uniti se ne valgono. Serviva ai Diaconi per scacciare le mosche ed altri insetti, specialmente perchè non si posassero sull'Ostia dopo la Consagrazione. Neppure si servono ora gli Uniti dell'Ampolla dell'acqua calda, perchè proscritta dal Sinodo di Zamoscia.

Il piccolo Cochlear, o sia Cucchiarino serve ad amministrare al popolo l'Eucarestia sotto l'una, e l'altra specie, o per intingere l'Ostia preparata, o per somministrare il Viatico agli Infermi, o per la Messa dè Presantificati. Dagli Uniti non se ne fa uso giammai per intinger nel Sangue l'Ostia da conservarsi, essendo questo rito da loro interamente proscritto.

In ordine all'Antimensione è da osservarsi, che nella Russia i Greci, ed i non Uniti lo spiegano nel momento della celebrazione sull'altare, e vi pongono sopra immediatamente il Calice, e la Patena. All'incontro gli Uniti lo ritengono sempre spiegato in ciascun altare, e coperto da una o più tovaglie.

Dalla serie delle notizie fin qui esposte possono (f. 195v) l'EE. VV. rilevare quali riti sieno stati vietati dal Sinodo di Zamoscia, e quali sieno andati in disuso, o per la negligenza dè Sacerdoti, o per la connivenza de Pastori, come pure si persuaderanno della massima, che l'abuso delle Messe lette, la molteplicità delle medesime in uno stesso Altare a poco a poco ha ritirato i Sacerdoti dalle Sagre Cerimonie, di modo che le hanno poscia anche trascurate nelle Messe solenni.

Porta in seguito il P. Wazynski le sue riflessioni sull'epoca, in cui può credersi, che tra gli Uniti fosse introdotta la celebrazione delle Messe lette. Osserva, che il principale ostacolo alla frequente celebrazione veniva frapposto dal numero ben grande de libri fatta menzione; onde immagina, che i Sacerdoti Ruteni adottassero lo stile delle Messe lette, allorchè cessò l'ostacolo sopra indicato. Ora si sà, che soltanto l'anno 1692, nel Pontificato d'Innocenzo XII, fu pubblicato un libro liturgico, vale a dire un Messale stampato nel Monastero Vilnense (f. 196) da Monsignor Cirpiano Zochowski Metropolitano di tutta la Russia,¹³⁵ il quale nella dedica, che ne fece al Principe Carlo Stanislao Radivilio, contestò esser quella la prima edizione, che in forma si pubblicava del Messale. Così leggesi nella lettera dedicatoria: « Quoniam Altaria Domini exigant Sacrificia Divina, idcirco Tibi humillima demissione offero ad haec usque tempora taliter ordinatum nunquam visum Liturgiam, idest sacrum Missale ». Non può asserirsi con franchezza, che Monsignor Zochowski sia stato abbastanza esatto nel conservare la pristina integrità delle Sagre Cerimonie nella loro antica essenza; anzi crede il Wazynski, che sul confronto de più antichi libri di Liturgia si rilevi bastantemente essersi il Prelato allontanato non poco da esse, e va immaginando essersi egli attenuto ad un esemplare di un Messale Greco già compilato dai Monaci Basiliani, che in quel tempo particolarmente dimoravano in Italia, i quali, secondo la testimonianza di Giacomo Goar, aveano già adottato il (f. 196v) Rituale per affettare una maggiore uniformità cò Latini. Accerta il detto P. Wazynski di aver veduto una copia del detto Messale stampato in Roma, che si conservava nella Biblioteca Wilnense, ove poi si è smarrito, e va congetturando, che Monsignor Zocowski ne avesse avuto uno simile da Giuseppe de Camillis, Mo-

¹³⁵ An. 1674-1793.

naco Basiliano, già Procurator Generale dell'Ordine in Roma, e poscia Vescovo in Ungheria,¹³⁶ col quale sà altronde che il Prelato suddetto avea corrispondenza.

Venendo ora al concreto dell'istanza di Monsignor Arcivescovo di Polosko contro il P. Wazynski non solamente ad accennar qualche cosa sulli Riti, e Cereemonie, che il prelodato Monsignor Arcivescovo asserisce di aver sentito più d'una volta criticare da Magnati Russi acattolici, ma altresì intraprendere l'esame se convenga permettere la correzione dell'Eucologio Ruteno per conformarlo interamente all'Eucologio Greco corretto, e stampato in Roma, di cui fu (f. 197) inculcata da Benedetto XIV l'osservanza a tutti i Greci uniti.

Prescindendo da tutti gli altri motivi, che possono aver animato il ricorso di Monsignor di Polosko è ben straordinario, che un Cattolico, un Ecclesiastico, e molto più un Vescovo si faccia carico delle critiche de' gli Eterodossi intorno i riti, che per se stessi nulla hanno di riprensibile, e seppur sono difforni dall'antica costumanza, vengono autorizzati però dall'uso posteriore. Questa debolezza somministrerà maggior coraggio ai non Uniti di attaccare anche i Dogmi, che loro non piaceranno, ed è da temersi che chi non ha fatto fronte nel sostenere le osservanze meno importanti, senta mancare il coraggio per opporsi nelle cose di maggior conseguenza.

Ammettessi per altro con ingenuità nè fogli del P. Wazynski, che non tutti quelli, che professano il Rito unito sogliono osservare lo stile di rivolgersi nella Messa tre volte al popolo, allorchè cantano, o pronunciano le parole « *in saecula saeculorum* » vale a dire la (f. 197v) *prima* volta avanti l'Inno del Trisagio, la *seconda* volta avanti l'Inno Cherubinico, e si contentano nell'uno, e nell'altro caso di aprir le braccia nella stessa guisa, che praticano i Latini, allorchè dicono « *Dominus vobiscum* ». Bensì la *terza* volta si rivolgono a benedire il popolo col Calice, che contiene tuttavia gli avanzi dell'Ostia, e del Vino consagrato. Si sostiene però, che in tal guisa possa osservarsi l'accennato rito, perchè così prescritto nel già citato Messale del Metropolitano Zochowski, pubblicato quasi trent'anni avanti la convocazione del Sinodo di Zamoscia,¹³⁷ e sebbene neppure i Messali de' Greci prescrivano al Celebrante la prima conversione ad *populum*, ne lasciano però l'adempimento al Diacono, perchè subentri a terminare ad alta voce la preghiera del Sacerdote alle parole « *in saecula saeculorum* », e si rivolge contemporaneamente o al Coro, o al popolo. Onde allorquando il Sacerdote presso gli Uniti si rivolge a tali parole al popolo in luogo del Diacono non si scosta (f. 198) di molto dall'uso, e consuetudine de' Greci. Perciò, che riguarda la seconda conversione del Sacerdote è vero, che viene ordinata dal già mentovato Messale Wilnense, ma è altresì vero, che di essa non fanno molto gli antichi Messali greci. La terza finalmente scogersi indicata tanto ne Messali greci, che ne Messali ruteni, con questa distinzione, che il Sacerdote greco, dopo essersi rivolto al popolo, si trasferisce senz'altro a seguire dall'Altare alla Protesi, ed ivi lascia il Calice da purificarsi dal Diacono, il quale altresì consuma le reliquie dell'Eucarestia. I Ruteni uniti all'incontro, dopo essersi rivolti al popolo col Calice lo benedicono, e quindi o recano il Calice alla Protesi o lo pongono di nuovo sull'istesso Altare per consumarne o per loro stessi, o per farne consumare da Diaconi gli avanzi.

Sul proposito, che sembra insinuarsi da Monsignor Arcivescovo di Polosko, perchè piuttosto i Sacerdoti si rivolgano al Popolo alle parole « *Pax omnibus* », (f. 198v)

¹³⁶ Josephus de Camillis, monachus Graecus, Procurator Basilianorum in Urbe (1674-1689), dein Ep. tit. Sebastenus et Vicarius Apostolicus Munkaciensis (1689-1706).

¹³⁷ Anno 1720.

o alle altre: « Gratia Domini Nostri Jesu Christi, et Charitas Dei, et Patris, et communicatio Spiritus Sancti sit cum omnibus vobis », è da avvertirsi, che i Vescovi soltanto, e gli Archimandriti di Rito unito nè loro Pontificali sogliono benedire il popolo in questa forma, ma non già i Sacerdoti. Alcuni tra i Greci si fan lecito di praticarla. Potrebbe molto ragionevolmente dubitarsi se sia legittima tal consuetudine nell'essere stata usurpata una funzione propria de' Vescovi, tanto più che non evvi alcun Messale greco, o ruteno e molto meno l'Eucologio corretto, e stampato in Roma, ove si vegga indicata simigliante cerimonia ai Sacerdoti. E questa pertanto una nuova aggiunta, che si vorrebbe fare di propria autorità da Monsignor di Polosko per suo genio privato. Peraltro si avverte essere stato qui costantemente praticato tutte le volte, che si è fatta qualche nuova edizione di Messale, di seguire le Rubriche del Messale Wilnense (f. 199) di Monsignor Zochowski, e se per istruzione del Sacerdote nella celebrazione della Messa letta sono state inserite delle Rubriche differenti, si è avuta la cura di stamparle separatamente in calce delle nuove edizioni, ma non si vedgono giammai riunite, o frapposte all'Ordine della Liturgia. Che se qualche Sacerdote, senza attenersi alle Rubriche del Messale, si fa lecito praticare de' cambiamenti, convien ripetere il disordine dall'oscitanza de' Vescovi, e de' loro Vicari.

Conchiudendo pertanto non sembra convenevole al P. Wazinski, che sia permessa a Monsignor di Polosko la riforma della Liturgia de' Ruteni sulle tracce dell'Eucologio corretto, e stampato in Roma, molto più perchè esso è mancante in molti luoghi per istruire abbastanza il Sacerdote de' riti da osservarsi nella celebrazione della Messa, e de' divini uffici. Appunto perchè si riconobbe la varietà che passa tra gli Eucologi di differenti edizioni (f. 199v), fin da vent'anni indietro i Vescovi Ruteni intenti a conservare l'esattezza, e l'uniformità nell'amministrazione de' Sacramenti, e nel divino servizio, deliberarono di convocare un Sinodo Provinciale.¹³⁸ E perchè fosse eseguita con maggior sollecitudine, e maturità l'opera della riforma, deputarono ancora una Congregazione antesinodale, a cui diedero la commissione di esaminare le variazioni de' Rituali per toglierle poscia ad un colpo colla ristampa di un nuovo Eucologio approvato dal Sinodo. Sebbene la Congregazione suddetta adempisce alla sua incombenza, ad ogni modo alcune circostanze particolari distolsero i Vescovi dal piano intenzionato, di modo che il Sinodo non si riunì giammai, e la correzione del nuovo Eucologio non potè esser sottoposto all'esame, ed all'approvazione sinodale. L'odierno Metropolitano della Russia all'occasione del Capitolo Generale de' Monaci (f. 200) Basiliiani, sono già ott'anni,¹³⁹ si mostrò impegnatissimo, e promise tutta l'opera sua per la riforma del Messale, ed a tale oggetto proibì alla stamperia di non intraprendere alcuna nuova edizione del medesimo, fintanto che egli stesso non n'avesse somministrato l'esemplare rivisto, e corretto. Questa buona disposizione non è stata fin'ora realizzata. Sarebbe in conseguenza di sentimento il P. Wazinski, che per giungere a capo di una stabile provvidenza, i Vescovi Ruteni riassumano la lodevole opera intermessa da loro, e dai predecessori, e combinando tra loro le vedute, e le massime si venga ad una nuova edizione da osservarsi generalmente, ed in tal guisa si scanzi il disordine, per cui intraprendendo ciascuno separatamente la correzione, si veda introdotta in ogni Diocesi una differente osservanza de' Sacri Riti.

¹³⁸ Anno 1765. Synodus tamen locum nunquam habuit, ob iniustam ingerentiam potestatis saecularis. Cfr. S. WIWCZARUK, *De synodo provinciali an. 1765 « non celebrata »*, Romae 1953 (ms.).

¹³⁹ Torokanense an. 1780.

Non si propone all'EE. VV. alcun dubbio (f. 200v) à risolversi sopra quanto è stato esposto fin'ora, giacchè sembra, che il tutto abbia relazione al secondo dubbio, articolato nel presente Ristretto.

1392.

Roma, 22 . VI . 1789.

De licentia admittendi Ruthenos in Religionem Latini Ritus.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 159, fol. 250rv, nr. 5.

CONG. GEN. — Jun. 22, 1789 (fol. 244).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 22 Iunii 1789, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Archinto, Salviati, Valenti. Nec non R. P. D. de Carpineo, Pro Secr., et Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini de Carpineo, Pro Secretarii.

Il Generale dei Chierici Regolari Mariani supplica per la facoltà di ammettere, e vestire i Giovani Ruteni, con farli professare ed ordinare in Rito Latino.

Rescriptum.

Quoad Laicos recurrant in casibus particularibus ad Nuntium Apostolicum Varsavien.; quoad Clericos autem ad S. Sedem Apostolicam; omnes vero qui iam professionem emiserunt, non esse inquietandos, vetito tamen regressu ad Ritus Ruthenum.

1393.

Roma, 22 . VI . 1789.

De translatione Seminarii Volodimiriensis ad aliam sedem.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 159, fol. 252v, nr. 12.

Jun. 22.

Monsignor Mlocki, Vescovo di Vladimiria di Rito Greco unito, supplica per la conferma Apostolica della traslazione da lui fatta del Seminario Diocesano nel nuovo Collegio dei Padri Basiliani.

Rescriptum.

EE. DD. censuerunt translationem Seminarii Dioeceseani ab Episcopo Vladimiriensi factam, esse approbandam. Die 55 dicti ex audientia SS.mi: Sanctitas sua S. C. sententiam benigne confirmavit quibuscumque incontrarium non obstantibus.

1394.

Roma, 22 . VI . 1789

De retentione Abbatiae Zydyczynensis in favorem novi Episcopi Chelmensis, Porphyrii Wazynskyj.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 159, fol. 252v-253v, nr. 13.

Jun. 22.

Il P. Porfirio Wazynski, actual Protoarchimandrita dell'Ordine Basiliano, (f. 253) espone all'EE. VV. che essendo stato dalla Maestà del Re di Polonia nominato al vacante Vescovato di Chelma,¹⁴⁰ egli verrebbe a perdere l'Abbadia di Zydzyn, alla quale succederebbe il di lui Coadiutore, P. Floriano Korsak, qualora non avesse da ritenerla insieme col Vescovato, le cui rendite sono molti tenui, e non punto sufficienti di questo grado. Mostrandosi pertanto il detto Coadiutore disposto a pagare all'Oratore delle rendite della Badia 600 Zecchini annui, qualora vi concorra il Beneplacido Apostolico, come già vi presta il proprio consenso il Re di Polonia, che ne gode il Padronato, supplica la S. Congregazione degnarsi di approvarne il progetto, e di ottenergliene la conferma da Sua Santità (f. 253v) che della grazia etc.

Rescriptum.

EE. DD. censuerunt supplicandum SS.mo pro approbatione. Ex audentia SS.mi habita die 25 dicti: Sanctitas Sua benigne approbavit, et decretum expediri iussit.

1395.

Roma, 15 . III . 1790.

Relatio de Capitulo Zydzynensi an. 1788, et petitiones Ordinis Basiliani pro confirmatione Actorum Capituli, nec non, ut mitigentur excessus auctoritatis eius in Monachos eius Eparchiae.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 160, vol. 46-73, nr. 16.

CONG. GEN. — Mart. 15, 1790 (fol. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 15 Martii 1790, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes. videlicet: Antonelli Praefectus, Borgia, Valenti, Salviati, Corsini, Archinto, Carrara, Garampi. Nec non R. P. D. de Carpineo, Pro Secretarius, et Protonotarius Apostolicus.

Relatio Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales Borgia.

L'Ordine de Monaci Basiliiani ha trasmessi a questa Sagra Congregazione gli Atti dell'ultimo suo Capitolo Generale, celebrato in Zidyczyn, sotto la presidenza di Monsignor Teodosio Rostocki, Vescovo di Chelma, e Coadiutore con futura successione del Metropolitano di Russia,¹⁴¹ e ciò non solo per rendere consapevoli l'EE. VV. di quanto vi si è stabilito, ma ancora per implorare da questa S. Sede l'approvazione e la necessaria conferma.

Apparisce da tali atti, che la prima sessione tenuta il di 9 Settembre 1788 fu impiegata nè consueti preliminari, cioè che dopo un ben adattato ragionamento di Monsig. Presidente a Padri Congregati, fu letta una lettera esortativa di Monsignor Metropolitano Giasone Smogorzewski,¹⁴² che animava il Capitolo a (f. 46v) seguitare gl'illustri vestigi de' suoi Maggiori col promuovere al possibile la Santa Unione, e

¹⁴⁰ Electus secunda vice Protoarchimandrita Ordinis Basiliani an. 1788, nominatus Ep. Chelmensis an. 1789. Renuntiato muneri Protoarchimandritae consecratus fuit Episcopus Chelmensis (1790-1804).

¹⁴¹ Theodosius Rostockyj, Metropolita Kiovensis (1787-1805), tunc temporis erat iam revera Metropolita.

¹⁴² Metropolita Kiovensis (1780-1786), primum Archiepiscopus Polocensis (1762-1780).

col scegliere per gli Uffici dell'Ordine i soggetti più meritevoli, e più zelanti della regolare disciplina. Se ne lesse di poi un'altra di Monsignor Nunzio Apostolico di Varsavia, con la quale accordava di poter differire per otto giorni la celebrazione del loro Capitolo e per fine fu recitato un rescritto della Santità di Nostro Signore per cui veniva loro concesso di poter per questa volta celebrare il Capitolo nel Monastero Zidiczinense, mentre per un Decreto di questa S. Congregazione, e in vigore d'una Costituzione del Capitolo Generale Brestense del 1772, si sarebbe dovuto tenere a Bresta; di poi si procedette all'elezione degli Officiali del Capitolo, cioè di due Notari, di due bidelli, e di sei Giudici, tre per la Provincia di Polonia e tre per quella di Lituania, e per (f. 47) fine si lessero le lettere dette Innocenziali del Padre Jeroteo Korcinski, Vicario Generale dell'Ordine,¹⁴³ convocatorie del Capitolo, nelle quali erano espressi i motivi di tutti i Religiosi, che hanno ius d'intervenire al Capitolo Generale, e di dare in esso il loro voto, e si ordinava loro, che senza indugio per li 8 del mese di Settembre *stylo veteri* dovessero trovarsi nel Monastero Zidiczinense non solo per eleggere il nuovo Capo Supremo della Congregazione, ma anche per trattare di altri gravissimi affari riguardanti la conservazione, ed il buon regolamento dell'Ordine Ruteno.

Nella seconda Sessione, tenutasi li 10 Settembre, avendo Monsignor Presidente osservato, che le Schede de Vocali per il presente Capitolo non corrispondevano a quanto veniva prescritto nel Capitolo Generale Brestense, ne esservi chiamati (f. 47v) i Padri a tenore delle Costituzioni del Capitolo Torokanense, volle che si esaminasse se con queste lettere convocatorie si era soddisfatto alla volontà della Sagra Congregazione, sicchè il presente Capitolo realmente si celebrasse secondo le schede stabilite nell'accennato capitolo Brestense, ed essendosi riconosciuto, che le Schede inserite in queste ultime lettere non erano totalmente conformi all'ordinazione predetta, fu concordemente stabilito, che ciò non ostante si dovessero esse schede confermare da tutti que Vocali, che hanno diritto indubitato d'intervenire al Capitolo siccome a pieni voti furono confermate.

Nacque in appresso questione circa il luogo, e titolo, che si doveva dare al nuovo Abbate Czerejense, P. Metrofane Sulatycki, il quale nelle lettere Convocatorie era secondo il solito (f. 48) stato posto tra Superiori della Provincia Lituana, ed egli pretendeva, che essendo benedetto, ed installato Abbate, per tale ancora si avesse a riconoscere, e dovesse aver luogo tra gli Abbati, e non tra semplici Superiori al che contradicendo, e protestando i Superiori Generali non esser di loro diritto il mutar l'ordine, e il titolo delle Schede de Vocali prescritte dal Capitolo Brestense, ed approvate dalla S. Sede; dopo vari dibattimenti il Provinciale Lituano protestò a nome della sua Provincia essersi fatta violenza ai diritti del Monastero Czerejense coll'erigergli in titolo Abbaziale, poichè nell'Istrometo di fondazione si trova espresso doversi governare da un Superiore semplice, e non da un Archimandrita, o Abbate, e che questo Superiore deve sempre eleggersi dalla Comunità, e perciò non competere in verum (f. 48v) modo il titolo, o dignità Abbaziale al Superiore Czerejense. Tuttavia poichè il P. Sulatycki, sebbene contro la volontà della propria Provincia, era stato benedetto, ed istituito Abbate per le premure del Principe Alessandro Sapieha, Cancelliere del Gran Ducato di Lituania,¹⁴⁴ e coll'approvazione di Monsignor Metropolitano, perciò attesi i grandi benefizi fatti dal loro Prencipe a quella Pro-

¹⁴³ Hierotheus Korcynskyj, Basilianus, Procurator in Urbe an. 1772-1780, dein Vicarius Gen. post obitum Josephi Morgulec (1780-1786).

¹⁴⁴ Alexander Michael Sapieha, Cancellarius Lithuaniae (1775-1793).

vincia, e per rispetto ancora di Monsignor Metropolitano, fu stabilito, che per questa volta si accordasse il titolo, e il luogo di Abbate ad esso Superiore Czerejense, ma che si supplicasse il Principe a voler conservare gli antichi diritti al detto Monastero, permettendo, che in caso di avanzamento, o di morte del presente Abbate, venga provveduto di un semplice Monaco col titolo di Superiore, e con tali promesse fu al P. Sulatycki accordato (f. 49) l'ultimo luogo tra gli Abbati, come di recentissima istituzione.

Essendo ancora nato dubbio all'essersi chiamato al Capitolo l'Abbate Dubnense separatamente dal Dermanense, sebbene la scheda dell'ultimo Capitolo di Bresta comprenda il solo Dermanense, i Padri sul riflesso, che secondo i Decreti della S. Sede tutti gli Abbati, che sono benedetti, istituiti, ed installati hanno indubitato diritto d'intervenire ai Capitoli, hanno unanimemente accordato al Dubnense di occupare il suo luogo tra gli Abbati. Per quello poi che riguarda il Monastero Buczacense, appartenente alla Provincia Lituana, stato omesso nell'ultima scheda convocatoria, li PP. accomodandosi alle circostanze de' tempi, determinarono, che nel caso che i Monasteri della Provincia Galliciana ritornano allo stato primiero, allora si debba (f. 49v) avere tutto il riguardo al Monastero Buczacense, e chiamar quell'Abbate a Capitoli Generali, a tenore de' Decreti dell'ultimo Capitolo Torocanense.

Furono per ultimo esposte da Monsignor Presidente per parte del Metropolitano alcune insinuazioni riguardanti i diritti della Metropolia, ne quali non si trovano i Padri colpevoli promisero, che anche nell'avvenire avrebbero continuato a riconoscere in tutti i casi la di lui autorità, e a ricorrervi ove fosse bisognato.

Nella Sessione 3^a si lessero i Decreti di questa Sagra Congregazione, le Indulgenze, e Rescritti Pontificii emanati a favore dell'Ordine Basiliano Ruteno dal tempo dell'ultimo Capitolo Generale Torocanense, tenuto nel 1780, fino a quel giorno, e furono prima un Decreto dell'EE. VV. nel quale si ordinava l'osservanza delle (f. 50) nuove Costituzioni, fatte nell'accennato Capitolo sebbene non se ne fossero per anco ricevuti gli Atti, e ciò affinchè si potesse frattanto vedere coll'esperienza, che tutte le dette Costituzioni erano praticabili, e proficue al bene dell'Ordine. In secondo luogo fu letto un Rescritto, con cui la Santità di Nostro Signore accordava al Padre Vazynski, benemerito Proto Archimandrita dell'Ordine, il privilegio di ritenere l'uso de' Pontificali e il titolo di ex generale sua vita durante. 3^o. La conferma fatta da questa S. Congregazione, e ratificata da sua Santità della divisione delle Provincie di detto Ordine, cioè della Provincia Polacca divisa in due Provincie, vale a dire in una detta di Polonia, ed in un'altra detta di Gallicia, e della Lituania in Provincia di Lituania, ed in altra di Alba Russia, e la conferma altresì della facoltà per altri dieci (f. 50v) anni di ritenere nove Monasteri, che per le vicende de' tempi, e calamità del Regno non erano per anco ridotti in istato di mantenere il numero de' Monaci prescritto dalla sa. me. di Benedetto XIV nella Costituzione « *Inter plures* », la facoltà accordata da Nostro Signore per li novizi de' luoghi non soggetti al Regno di Polonia di poter fare la solenne professione in què Monasteri, ne quali si trovano, quando però vi concorra il consenso del Provinciale, e della Comunità, senza che sieno obbligati di portarsi dal Metropolitano prescritto dalle Costituzioni dell'Ordine, talvolta suol esser lontanissimo. Un Decreto della Sagra Congregazione col quale si prescrive, che in occasione del Capitolo Generale si debbono assolutamente intimare i due Consultori delle Provincie di Gallicia e di Alba Russia, e qualora intimati non (f. 51) intervengano, in tal caso si supplisca alla loro mancanza con due Monaci della Provincia Polona, e Lituana, da eleggersi dal Proto Archimandrita, e suo Consultorio; che ai Coadiutori degli Abbati Ruteni non compete verun diritto di vocalità se non

in vece degli stessi vocali, ed abbiano luogo dopo gli Officiali Generali e i Provinciali, approvandosi altresì la vocalità accordata al Monastero Puhinense, e tolta al Trihorensse. Altri Decreti di questa S. Congregazione furono letti, coi quali si concedeva ad alcuni Abbati, già vecchi e quasi invalidi, di assumersi un Coadiutore e ciò col consenso di sua Maestà il Re di Polonia, che ne gode il Padronato. Con altro si approvava l'elezione del Vicario Generale dell'Ordine, fatta in persona del P. Jeroteo Korczynski, primo Consultore, essendo mancato di vita il P. Giuseppe (f. 51v) Morgulec, Proto Archimandrita. Con altro Decreto finalmente si confermava una transazione fatta trà i Provinciali di Polonia, e di Lituania per togliere ogni seme di discordia, che fosse potuta nascere per motivo degli Alunnati de' Collegi Pontifici di Vilna, e di Brunsberga, essendosi convenuto, che il Rettore, i Professori, e gli Alunni, che per benignità della S. Sede si sogliono adunare nel Collegio di Vilna, si debban prendere in avvenire dalla sola Provincia di Lituania, e quelli per il Collegio di Brunsberga vi si debbano spedire dalla Provincia di Polonia con la Clausula però, che accadendo, che non vi siano Alunni della Provincia a cui spettano gli Alunnati, allora per non lasciar vuoti i luoghi si possano prender dall'altra.

Nella Sessione 4^a, e 5^a fu letta una lettera di questa (f. 52) S. Congregazione nella quale raccomandava al P. Wazinski, ex Superiore generale, che essendo restata interrotta per la morte del P. Nowicki la storia della Chiesa Rutena, che egli stava scrivendo, e che doveva esser non meno di vantaggio, che di decoro a tutta la Nazione, e desiderandosi dalla S. Congregazione, che si desse compimento ad un'opra tanto aspettata, si eccitava però lo zelo di esso Religioso a procurare, che il prossimo Capitolo Generale ne prendesse pensiero, scegliendo a tale affetto alcuni abili e dotti soggetti, che vi facessero intorno. L'insinuazione fu accolta dal Capitolo con la debita riconoscenza, la quale sebbene comprenda, che stante la calamità de' tempi presenti, non sarà possibile di adunare con prestezza i necessari materiali, ha non ostante dato ordine ai Religiosi più intelligenti, ed eruditi, che procurino di estrarre (f. 52v) dagli Archivi antiche memorie, e tutte le notizie, che possono servire all'intento, e queste le trasmettano di mano in mano al Monastero Abbaziale Zidiczinense, ove si farà faticare intorno a tale Istoria per darla finalmente alla luce per decoro della Chiesa Romana, per soddisfazione degli studiosi, e per edificazione del popolo cristiano.

Si studiò poi Monsignor Presidente con efficaci parole di persuadere i Capitoli, che volessero esaminare le Regole, e Costituzioni dell'Ordine formate già nel Capitolo Torocanense per indi poterle finalmente pubblicare. Al che i Padri risposero, che di buonissimo grado accoglievano le di lui zelanti insinuazioni, ma che di presente a cagione della contrarietà de' tempi, e della carestia non si vedevano in istato di adempire il di lui giusto desidesio, molto (f. 53) più perchè chi ebbe il carico di estendere le dette Regole e Costituzioni, si aveva preso l'arbitrio di mutare, e di aggiungere a capriccio diverse cose importanti, e ciò con una noiosissima lunghezza. Sicchè troppo gran tempo ci sarebbe andato, se di nuovo si fosse voluto prenderle in esame nel presente Capitolo. Fu dunque concordemente stabilito, che le dette Costituzioni, o si dessero a rivedere ad alcuni soggetti dell'Ordine forniti di pietà, di dottrina, e di prudenza per ridurle nello stato desiderato dentro il tempo del seguente officio generale, oppure se ne commettesse la revisione allo stesso officio generale, affinchè tolte le cose da togliersi, ed aggiunto quello, che si conveniva, il Codice¹⁴⁵ si trovasse in ordine prima del futuro Capitolo Generale. E con ciò

¹⁴⁵ Cfr. M. WOJNAR, *De Capitulis Basilianorum*, pag. 28. Revera anno 1791 apparuit s.d. *Codex Constitutionum Ordinis S. Basilii M. ex Sancitis antiquiorum Capitulorum Congregationis*

ebbe fine la sessione della Mattina. Il giorno poi essendosi riassunta la (f. 53v) stessa materia, fu concluso per voti segreti, che la revisione delle Costituzioni Torocanensi il confronto del manoscritto coll'originale, l'accorciamento di alcune cose, e l'esclusione di ciò, che vi fosse stato aggiunto a capriccio, non più si dovesse commettere ad alcune persone determinate, ma al solo futuro ufficio generale, con facoltà di assumere degli amanuensi, ordinandosi, che esaminate che saranno le dette Costituzioni, e confrontate con le osservazioni lette pubblicamente debbano darsi alla stampa, e comunicarsi agli uffici delle Province per esser distribuite a ciascun Monastero, affinché si vegga se in pratica sono osservabili. Venuto poi il tempo del nuovo Capitolo Generale secondo le osservazioni, che si saran fatte in ciascuna Provincia, si correggerà ciò che sarà opportuno, per poi impetrarne dalla S. Sede (f. 54) l'approvazione. Intanto si dovranno esattamente osservare le Costituzioni del Capitolo Generale Brestense celebrato nel 1772, e confermato da questa S. Congregazione.

Nella Sessione sesta non si trovò cosa di rimarco, solo furono lette due lettere di sua Maestà il Re di Polonia, riguardanti gli Abbati Coadiutori, e fu proposto altresì l'acquisto fatto nella residenza di Roma d'alcune case a quelle adiacenti, affinché dal Capitolo se ne decretasse il rimborso all'attual Vicario Generale P. Korczynski, che vi aveva impiegato il danaro accordatogli per proprio uso, la quale dimanda parve molto giusta, e perciò fu dato ordine, che se ne avesse ragione.

Nella Sessione settima, fu preso in esame l'affare delle schede de Vocali per il futuro Capitolo, e fu determinato per voti segreti, che dalle (f. 54v) Province Polona, e Lituana, trenta vocali solamente per ciascuna avessero diritto di venire al Capitolo, oltre gli Officiali Generali, e Provinciali. Ma qualora i Monasteri, che negli Stati di Sua Maestà Cesarea, e in quelli dell'Imperatrice di Russia sono soggetti ai rispettivi Vescovi ritornassero al Corpo della Congregazione, in tal caso si potesse stare alla disposizione, che ne fu fatta nel Capitolo Generale Torocanense, ove fu provveduto al comodo delle Province di Alba Russia, e di Gallicia, ed al risparmio delle spese de' Monasteri, obbligati a mandare i loro Vocali per tanta distanza.

La Sessione ottava si aggirò attorno al luogo della Residenza del Proto Archimandrita, e suoi Consultori, e nell'esaminare se sussistesse tuttavia il Decreto della S. Sede che ordina, che il Proto Archimandrita, che si desume dalla Provincia (f. 55) Polacca, debba risiedere nel Monastero di Poczajovia, e quello che si desume dalla Lituania debba trattenersi nel Monastero Torokaniense, ovvero se torni meglio l'assegnare un Monastero di qualunque Provincia egli siasi per residenza stabile al Proto Archimandrita, al quale le Province siano tenute somministrare le spese occorrenti pel mantenimento del Proto Archimandrita, e suoi Officiali. La risoluzione di questo punto fu di consenso commune differita a tempi migliori, ordinandosi frattanto, che si ritenessero i Monasteri approvati a tal effetto dalla S. Sede. Fu bensì stabilito a pieni voti, che l'Ufficio Generale del Proto Archimandrita debba aver quattro Consultori in luogo di due Consultori, e due Segretari, e il Provinciale tre Consultori, e un Segretario. Ed essendosi fatto parola della Società Letteraria istituita dall'(f. 55v) Eccellenza Commissione per l'educazione de' Giovani fu risoluto, che tanto i Maestri, che i Rettori, che verranno richiesti per l'ammaestramento della nobile Gioventù si scelgano da Provinciali con grandissima cura, e tali che per dottrina, e prudenza possano adempire compiutamente il loro ufficio.

Nella Sessione nona tenutasi il dì 17 Settembre fu amichevolmente composta qualche controversia vertente tra alcuni Monasteri; indi furono lette diverse lettere scritte tanto al P. Vicario Generale dell'Ordine, quanto per di lui cura dalla S. Sede al Serenissimo Re di Polonia, a Monsignor Primate, e ad altri Grandi del Regno in raccomandazione degli affari della Congregazione Basiliana, che si dovevano trattare negli imminenti Comizi del Regno. Dalle quali i Padri Congregati intesero quanto fossero (f. 56) tenuti alla Santità di Nostro Signore, e a questa S. Congregazione per l'impegnatissima premura prestata a loro favore, onde decretarono, che il futuro Proto Archimandrita debba contestare i più intimi sentimenti di gratitudine di tutto il suo Ordine per il gran beneficio, di poi, che da due Abbati, e da due Consultori Generali, e Provinciali si dovesse formare nell'istante un'istruzione da mandarsi a Varsavia, con cui si potessero dirigere, e compire felicemente i negozi riguardanti i Monasteri, e lo stato di tutta la Congregazione.

La Sessione decima versò sopra le Regole da osservarsi dagli Abbati Coadiutori, le pretensioni de quali essendo molte, e poco moderate avevano indotto l'Officio Generale a mettervi qualche freno col formare per essi alcune Regole, le quali comunicate a questa S. Congregazione (f. 56v) parvero assai ragionevoli, e furono interinamente approvate, con ordine però che dovessero proporsi al primo Capitolo Generale, per poi riceverne dalla S. Sede l'ultima sanzione. In tale incontro Monsignor Presidente recitò alcune lettere a lui scritte dalla Maestà del Re, e da Ministri, nelle quali se gli raccomandava che non lasciasse su questo punto determinar cosa, la quale non mostrasse tutta la deferenza per Sua Maestà, o imponesse qualche peso troppo gravoso agli Abbati Coadiutori da essa nominati. Onde i Padri volendo da una parte osservare il Decreto della S. Congregazione, e dall'altra far vedere, che avevano il debito riguardo per le insinuazioni regie, determinarono di pesare con giusta bilancia le dette Regole, e moderarle alquanto, ove paresse esservi qualche eccesso; il che essendosi accuratamente (f. 57) eseguito furono a pieni voti stabilite le Regole seguenti.

1. Gli Abbati Coadiutori risiederanno ne Monasteri delle rispettive loro Badie e porgeranno quell'aiuto agli Abbati Coadiuti nel governo del Monastero, e nella procura degli affari, del quale verranno richiesti, ne però potranno eseguir cosa se non ne termini prescritti dalle Costituzioni dell'Ordine per gli Officiali de Monasteri. Se poi si troverà, che non facciano il loro dovere potranno gli Abbati Coadiutori servirsi di altri Monaci a tale officio.

2. Contenti della Mensa commune, alla quale sogliono intervenire gli stessi Abbati Coadiuti, averanno una persona di loro servizio da mantenersi, e vestirsi a spese del Monastero. Essi poi averanno lo stesso vestiario annuo, che si suol dare (f. 54v) a Superiori de Monasteri vocali. Sarà per altro in arbitrio degli Abbati Coadiuti di trattare più liberamente i loro Coadiutori ogni qual volta il merito lo esigga, e le facoltà del Monastero lo sopportino, e molto più se lo richiederà la loro salute, le fatiche, o altre ragionevoli cause. Quando poi per gli affari del Monastero o anche propri, da approvarsi però dal Coadiuto, dovranno far qualche gita, allora gli Abbati Coadiuti saranno obbligati ad accordar loro un decente cocchio, o per lo meno due cavalli, e più ancora, se a loro giudizio vi sarà bisogno, e provvedergli inoltre delle spese necessarie.

3. Li negozi poi, che verran loro commessi da trattare ne Tribunali del Regno o presso altri rispettivi Magistrati, dovranno sempre trattarli a nome del Coadiuto, e della Comunità e dovranno sempre render conto del danaro riscosso, o affidato loro da Coadiuti, e delle spese fatte, (f. 58) venendo loro vietato rigorosamente di contrarre alcun debito per il Monastero.

4. Gli stessi Abbati Coadiutori, siccome membri della Comunità, dovranno esser soggetti alla giurisdizione de loro Coadiuti, come gli altri Religiosi, ma in caso, che lor fosse fatto alcun gravame, potranno ricorrere al Proto Archimandrita. E per quello, che spetta a Capitoli Generali e Provinciali potranno esser sostituiti in luogo de loro Coadiuti legittimamente impediti, purchè abbiano què meriti, che per le Costituzioni dell'Ordine si richiedono per tale sostituzione. Appartenendo poi per Decreto di questa Sagra Congregazione a Provinciali di far tale sostituzione, perciò dovranno sostituirsi dal Consultorio Provinciale, fattone consapevole il Proto Archimandrita, ed avranno luogo dopo tutti (f. 58v) gli Abbati di governo.

5. Ne giorni festivi, o altri non presumano di fare Pontificali, se non con licenza del Coadiuto nella Chiesa del proprio Monastero.

6. Quanto al vestire useranno l'abito prescritto dalle nostre Costituzioni per gli Abbati.

7. Non dovranno lasciarsi rincrescere di portare i pesi comuni, come della celebrazione delle Messe, ed altri, servata però una giusta discretezza, e in tutto dipenderanno da loro Coadiuti.

8. Ed ultima. Accadendo la morte del Coadiuto, non dovrà l'Abbate Coadiutore solo prender nota delle cose mobili acquistate dall'Antecessore, ma si dovrà inventariarle, e sigillarle alla presenza d'alcune persone estranee, di probità, e di fede, e di due Religiosi della Comunità per conservarle a disposizione di chi (f. 59) apparterranno. Per l'istituzione poi del Coadiutore si dovrà ricorrere a Monsignor Metropolitano, e per l'istallazione al Rev.mo Padre Proto Archimandrita.

Nella Sessione undecima d'ordine di Monsignor Presidente si lesse una lettera di Monsignor Eraclio Lisowski, Arcivescovo di Polosko,¹⁴⁶ scritta a questa S. Congregazione intorno a Sagri Riti, che soglionsi usare da Greci uniti nella celebrazione della Messa. Erasi anche già veduta la risposta della S. Congregazione a questa medesima lettera, nella quale ordinava, che in quest'affare non si dovesse rinnovare cosa alcuna, sinchè dalla Sede Apostolica pienamente informata non se ne desse la debita decisione. E però Monsignor Nunzio di Polonia scrisse a tale effetto due lettere chiedendo informazione sopra questa materia, così a Monsignor Metropolitano di Russia, come al Superiore Generale dell'Ordine Basiliano Ruteno, la quale ambidue (f. 59v) diedero ampiamente, e le due risposte, recitate altresì nel presente Capitolo furono da PP. Congregati lodate sommamente.

Nella Sessione duodecima poi presa occasione dalla lettera di Monsignor Arcivescovo di Polosko, si fecero alcune considerazioni sopra i riti soliti adoperarsi nella celebrazione del S. Sacrificio, in vigore delle quali fu raccomandato a PP. Provinciali futuri che nelle Messe tanto Sagri procurino di serbare la conformità prescritta dai Riti. Fu inoltre stabilito, che se verranno da Monsignor Metropolitano richiesti dei Religiosi dell'una, e dell'altra Provincia per rivedere i libri ecclesiastici, o per altri studi pertinenti alla Chiesa Rutena, i Provinciali debbano prontamente concederli, da esser però mantenuti e spese del medesimo Monsignor Metropolitano. Frattanto fu raccomandato (f. 60) a Censori de libri l'invigilare, che ristampandosi i detti libri liturgici non vi nascano variazioni, nè vi l'inserisca novità alcuna. Circa poi la diminuzione delle Feste, e circa il ricevere il Calendario Gregoriano i Padri furono di sentimento, che non vi si debba pensare, prima che tutti gli Acatolici an-

¹⁴⁶ Heraclius Lisovskyj, Archiepiscopus Polocensis (1783-1809), dein Administrator Metropolitae Kioviensis (1806-1809). De eius conaminibus reformationis liturgicae cfr. opus M. M. SOLLWIJ, *De reformatione liturgica H. Lisowskyj, Archiepiscopi Polocensis*, Romae 1950.

cora, che si trovano negli Stati della Repubblica, si rispondano a riceverlo affinché coloro, che insorgono contro de' nostri riti si diportino con maggior modestia. Nel che supplicano questa S. Sede, e la Maestà del Re a volerneli proteggere. Affinchè poi il popolo Ruteno rimanga istruito nelle cose, che spettano a doveri del Cristianesimo, stabilirono i Padri di tenere ne' Monasteri d'ogni distretto alcuni Religiosi, pronti a qualunque richiesta di Monsignor Metropolitano, o altro Ordinario del luogo, da mantenersi però a spese di chi (f. 60v) gli richiederà, i quali saranno obbligati ad insegnare le cose necessarie alla salute. E poichè le Diocesi Rutene per le vastissime, non tutte hanno i Seminari per l'educazione di chi vuol incamminarsi per la via ecclesiastica, di buon animo i Padri acconsentirono, che dove si trovano Monasteri di studio, ivi i Chierici da mandarsi a spese proprie, possano esercitargli nella Teologia Morale, e in altre scienze necessarie. Nella sessione medesima Monsignor Presidente desideroso di promuovere la buona educazione della gente Rutena, ricordò la Costituzione del Regno, con cui vengono obbligati i Rev.mi Abbati a far istruire ogn'anno nelle proprie Badie i figliuoli de' Nobili poveri, e dar loro per quanto si può un'educazione conveniente al loro nobile stato; alla quale obbligazione massime riguardo ai figliuoli de' Nobili (f. 61) del Rito Ruteno volentieri acconsentirono. In oltre alla richiesta fatta dalle Provincie intorno allo stabilire gli studi religiosi ne' Monasteri Abbaziali, o al contribuire a tale effetto qualche sussidio, il P. Cesario Czudowski, Abate Polocense, persona molto benemerita della Provincia attestò avanti il Capitolo, che avrebbe tenuto nel proprio Monastero lo studio della Filosofia, e della Teologia, purchè i Provinciali pro tempore non aggravassero quel Monastero d'altri Religiosi per trattar detti studi, oltre al Vicario Penitenziale e il Predicatore.

Nella Sessione tredicesima tra le ulteriori proposte fatte da Monsignor Presidente, fu approvato da Padri, che si osservi anche nella Provincia di Polonia quella consuetudine, che si è introdotta nella Lituania dal tempo del Capitolo Torocanense, cioè che il Provinciale, e il suo Segretario (f. 61v) in occasione della visita esaminino nella Teologia Morale i Religiosi soggetti al suo governo, e ogni qualvolta si dovrà ordinar alcuno, o deputare ad udire le confessioni, sempre ciò si faccia previo un rigoroso esame. Onde esso Provinciale, e Segretario dopo la loro elezione dovranno dar giuramento di osservare sì fatta Costituzione. Fu anche trattato, e con amichevole compassione concluso l'affare del sussidio non pagato per la residenza Romana, e quanto all'avvenire, si è l'una, e l'altra Provincia obbligata, a contribuire ogn'anno sessanta zecchini, trenta per ciascuno.

La Sessione decimaquarta fu impiegata nell'elezione del Proto Archimandrita, che seguì in questo modo. Tutti i Padri confessati, e comunicati, secondo che prescrivono le Costituzioni, essendosi ridotti nel luogo dell'elezione, subito dopo (f. 62) l'invocazione dello Spirito Santo, il Rev.mo P. Vicario Generale con un accomodato Sermone depose il suo officio unitamente all'insigne del Proto Archimandritato. Ed allora Monsignor Presidente, data a tutti l'assoluzione delle censure, e previo il giuramento de' Votanti, si lessero da Segretari d'Ambedue le Provincie le Schede. Di poi Monsignor Presidente insieme co' Scrutatori esaminò i voti segreti, da quali apparve, che nello stesso primo scrutinio cò voti di quasi tutti i Padri restò canonicamente eletto il Proto Archimandrita di tutta la Congregazione Rutena il Rev.mo P. Porfirio Skabek Wazynski, Abate Zidicinense, la qual elezione pubblicata dagli scrutatori, sebbene l'Eletto fortemente ripugnasse, i Padri colle loro preghiere, e col rammentargli il voto d'obbedienza lo indussero ad accettare il carico impostogli. Dopo di che l'Ill.mo Presidente confermando (f. 62v) elezione, e datogli il giuramento prescritto a Proto Archimandriti, intonò solennemente il *Te Deum*, finito il quale esso

Proto Archimandrita ascese al suo luogo, e quivi ricevette da tutti il solito omaggio.

Nella Sessione decimaquinta vennero eletti gli Officiali dell'Ordine. Fattasi dal Proto Archimandrita una breve esortazione a Padri Capitolari, perchè procurassero di eleggere a ciascun ufficio le persone più degne, ed idonee, Monsignor Presidente insieme cò Padri Scrutatori ricevette, ed esaminò secondo il solito i suffragi segreti de' Votanti, da quali si comprese, che restarono canonicamente eletti in primo Consultore dell'Ordine della Provincia Lituana il P. Massimiliano Wilczynski,¹⁴⁷ in secondo Consultore della Provincia di Polonia il P. Antonio Tarnawski, in terzo Consultore della Provincia Lituana il (f. 63) P. Vincenzo Zielonka,¹⁴⁸ ed in quarto Consultore della Provincia di Polonia il P. Sebastiano Iunkowski. Per Procuratore poi dell'Ordine il P. Giordano Mickiewicz della Provincia di Polonia,¹⁴⁹ le quali elezioni fatte con più della metà de' voti furono subito confermate dall'Ill.mo Presidente, e dato a ciascuno il giuramento prescritto secondo il proprio ufficio.

In una Congregazione particolare poi della Provincia di Polonia, tenuta sotto la presidenza del Rev.mo Proto Archimandrita,¹⁵⁰ furono eletti in Provinciale il P. Basilio Rogowski, in Primo Consultore il P. Giusto Husakowski, per Consultore secondo il P. Ambrogio Hnatowicz, per terzo Consultore il P. Donato Iewtaszycz, e per Segretario, e Depositario della Cassa Provinciale il P. Adriano Szubowicz, tutti con più della metà de' voti.

In altra particolare Congregazione de' PP. della (f. 63v) Provincia Lituana, tenutasi parimenti sotto la presidenza del P. Proto Archimandrita, con suffragi maggiori della metà restarono eletti in Provinciale il P. Atanasio Falkowski,¹⁵¹ in primo Consultore il P. Innocenzo Milanowski, per secondo Consultore il P. Silvestro Antonowicz, per Consultore terzo il P. Ignazio Baranowski, e per Segretario, e Depositario della Cassa Provinciale il P. Teodosio Goyzewski.

Nella Sessione ultima, ad insinuazione di Monsignor Presidente, furono ricevuti tra Padri Emeriti dell'Ordine il Rev.mo P. Jeroteo Korczynski, ex Vicario Generale, e i Padri Gioacchino Czudowski, Antonio Ligiezewicz, ex Consultori Generali, e Pantaleone Kulczycki, e furono caldamente raccomandati ai favori delle loro rispettive Provincie. Di poi i Padri Congregati volendo avere il dovuto riguardo ai soggetti benemeriti, e particolarmente (f. 64) al suddetto P. Korczynski, lodatissimo Procuratore in Roma, e poi Vicario Generale dell'Ordine, come pure al P. Giacinto Nesterski, prima Segretario Generale poi Vicario Provinciale, e Rettore Ostrogense, anch'esso molto benemerito di tutta la Congregazione, chiamatigli in mezzo ordinarono che da rispettivi Monasteri e Provincie si somministrassero loro tutti i commodi durante la loro vita.

In appresso furono letti i decreti emanati, ed approvati ne' giudizi Capitolari, tra quali la causa del P. Bonifazio Fizikiewicz sopra lo spoglio del defonto Abbate Canoviense, non essendosi potuta terminare, fu rimessa per l'ultima decisione al Novello P. Proto Archimandrita. Mentre poi si leggevano gli Atti del presente Capitolo, il P. Sulatycki, Abbate Czereiense, protestò contro quanto si era stabilito nella Sessione seconda per rapporto (f. 64v) alla sua Badia, cioè che dopo la di lui morte dovesse considerarsi di nuovo per Monastero semplice, e da esser governato da un

¹⁴⁷ Dein Protoarchimandrita Ordinis (1790-1793).

¹⁴⁸ Primum Procurator in Urbe (1780-1789).

¹⁴⁹ Jordanus Mickiewicz, Procurator in Urbe (1789-1827).

¹⁵⁰ Novus electus Protoarchimandrita, Porphyrius Ważyński (1788-1790).

¹⁵¹ Dein Protoarchimandrita (1793-1802).

semplice Superiore, affermando, che con ciò si faceva ingiuria al Principe Sopieha, tanto benemerito dell'Ordine. Al che fu risposto, che non si faceva verun torto a quel Signore, mentre il Fondatore di esso Monastero prescrive chiaramente, che debba esser governato non da un Archimandrita, o Abbate da presentarsi da Collatori, ma da un Egumeno, o sia semplice Superiore, elegibile dalla Comunità, e da confermarsi da Collatori.

Dopo di che, essendo terminata ogni cosa, i Padri resero le debite grazie a Monsignor Rostocki, Vescovo di Kelma, degnissimo Presidente, innalzando con somme lodi lo zelo, la prudenza, e la desterità di questo Prelato, medianti le quali (f. 65) il Capitolo erasi felicemente ridotto a compimento. Onde pregarono Dio, che gli concedesse longa vita, e tutte le maggiori prosperità, e grandezze per ornamento della Chiesa Rutena, e per vantaggio della loro Congregazione.

Sembra, che questi voti abbian subito sortito il loro effetto, e per quel che riguarda la persona di Monsignor Rostocki, giacchè essendo nel Novembre dell'istesso anno mancato di vita Monsignor Giasone Smogorzewski, Arcivescovo di Kiovia, e Metropolitano di Russia,¹⁵² e Monsignor Rostocki, come Coadiutore successe subito in quella primaria Dignità, per la cui successione si fece ancor luogo all'avanzamento del Nuovo Proto Archimandrita, P. Porfirio Skarbek Wazynski, che fu nel Dicembre nominato al Vescovato di Chelma.

Rimanendo per tanto secondo le Costituzioni il Supremo Governo dell'Ordine al primo Consultore, (f. 65v) cioè al P. Massimiliano Wilczynski,¹⁵³ col titolo di Vicario Generale, il detto Proto Archimandrita, e suoi Consultori, poichè troppo gran tempo doveva passare prima della celebrazione di un'altro Capitolo, fecero istanza. che al detto Vicario si accordasse dalla S. Sede oltre all'uso de Pontificali, anche il titolo di Proto Archimandrita, il che dalla Santità di Nostro Signore fu benignamente concesso nell'Udienza avuta dall'Em.mo Prefetto il dì 23 Luglio 1789.

E queste sono le mutazioni occorse dopo la celebrazione del Capitolo presente per la cui approvazione li Superiori Generali avanzano le loro umilissime suppliche.

Con grandissima premura altresì si raccomandano affinché l'EE. VV. pongano qualche freno all'eccessivo dominio, che Monsignor Lisowski, Arcivescovo di Polosko nell'Alba Russia, esercita sopra i (f. 66) Religiosi, e Monasteri di quella Parte del Regno di Polonia, che ora è soggetta all'Imperatrice di Russia.¹⁵⁴ Avendo quella Sovrana voluto, che i Monaci Ruteni di detta Provincia più non riconoscessero i loro Superiori di Polonia, ma dipendessero unicamente dall'Arcivescovo di Polosko, esso Prelato ottenne bensì a tale effetto dalla S. Sede alcune facoltà, delle quali si dà copia nel foglio segnato *Lett. A.* Ma queste non sembra a què Superiori Generali, che comprendano tutto quel potere, che l'Arcivescovo si usurpa coll'autorità accordatagli dalla Czara. Poichè in una sua Circolare, mandata a tutti Monasteri Basiliani, dolendosi, che i detti Monaci non vogliano stargli soggetti in tutto, ma ardiscono di voler essi medesimi nominare, e costituire i Superiori, allega un Decreto dell'Imperatrice dè 17 Gennaro 1782, che (f. 66v) ordina: « *Determinatio Superiorum in Monasteriis, et variorum Officialium semper dependeat a potestate Archiepiscopi, cui demandamus, ut Superiores eos tantum, qui in subditatu nostro aut sunt nati, aut a nobis pro talibus agniti instituat* ».

¹⁵² Obiit anno 1788. A. Petruševyč scribit Theodosium Rostockyj ei successisse die 1 Novembris 1788. Cfr. *Svođnaja halycko-rus'jkaja litopysj* 1772-1800, pag. 259.

¹⁵³ An. 1790-1793.

¹⁵⁴ Catharina II (1762-1769).

Monsignor Wazynski, già Proto Archimandrita, con sue lettere del primo Giugno 1789 partecipò a questa S. Congregazione i gravissimi disordini, che stavano per nascere nell'Alba Russia, a motivo di questo dispotismo, che pretende esercitare sopra que Monaci, e Monasteri il detto Arcivescovo, ed essendo a Superiori Generali impedito ogni commercio con què Religiosi, e potendo perciò giovar loro in modo veruno, pregava la Sagra Congregazione a volervi intromettere la sua autorità, ed indur quel popolo a contenersi in termini più moderati. In altre lettere poi (f. 67) de 13 Settembre dice, esser già avvenuto quello di che temeva, cioè che si sarebbe suscitato un grandissimo turbamento della tranquillità Monastica tra l'Arcivescovo di Polosko, e i suoi Religiosi dimoranti nell'Alba Russia; poichè in effetto quel Prelato ha voluto mutare di suo capriccio i Superiori senza attendere il vero merito, rimuovendo, e deponendo quelli, che v'erano posti legittimamente da propri Provinciali. Aggiunge, che con eguale dispotismo influisce nello stato de Beni mobili, ed immobili dè Monasteri, dal quale influsso i Religiosi atterriti parte si trasferirono in Polonia, nella Provincia Lituana, parte aspettarono tempo opportuno per fare il medesimo, e parte sono andati a Pietroburgo per far ricorso, e portare i loro lamenti all'Imperatrice. Egli non ha veruna speranza, che con tale ricorso possano ottenere l'intento, anzi (f. 67v) teme, che quella Sovrana con pretesto che i detti Religiosi resistano a suoi Decreti col non volere star soggetti interamente a quell'Arcivescovo, vengano tutti discacciati dall'Alba Russia, il che porterebbe senza dubbio la rovina della S. Unione in quella Provincia, la quale di presente vi si trova troppo indebolita e quasi spirante. Onde ricorre al provvido zelo dell'EE. VV. perchè vogliano degnarsi di porre qualche argine all'imminente distruzione di quel Monachismo.

Per ultimo il P. Giacinto Nesterski, actual Rettore del Collegio di Ostrog, Collegio toccato a Monaci Basiliani dopo la soppressione de Gesuiti rappresentò, che per sostentamento de Professori delle Scuole pubbliche, e di 26 persone Regolari che vi mantiene, non ha dalla sua Provincia, che un Villaggio staccato dal Monastero di Hoscza con beneplacito Apostolico, e col consenso del Capitolo (f. 68) Provinciale, il qual Villaggio non rende che cento zecchini annui; ed avendo egli in dieci anni di Rettorato colla sua industria acquistato al Collegio ventiseimila fiorini polacchi, gl'invidiosi della proprietà di esso Collegio gridano, e pretendono, che il Villaggio si restituisca al Monastero, da cui è stato staccato, e che altresì il Monastero di Hoscza torni come prima ad esser Vocale; supplica perciò l'EE. VV. a volerlo proteggere in questo, e a non permettere, che si fatte grida prevalgano all'espresso diritto del Collegio, finchè almeno non siano esaminate le sue ragioni, o dalla S. Congregazione medesima, o per mezzo di Monsignor Nunzio Apostolico, permettendogli, che il detto Collegio, il quale con tante sue fatiche è ora ridotto in un florido stato, possa conservarsi, e mantenersi tal anche dopo la sua morte. Il P. Nesterski è soggetto (f. 68v) degnissimo, Alunno di questo Collegio Urbano,¹⁵⁵ ed uno dè Monaci, che in questo medesimo Capitolo fu annoverato tra Padri Emeriti, ed accordatigli tutti gli onori, e commodi per la sua benemerenzza.

In vista pertanto di tutto l'esposto, si degneranno l'EE. VV. risolvere:

1. Se debbano approvarsi i stabilimenti fatti da Monaci Basiliani Ruteni in questo loro Capitolo Generale.
2. Se Monsignor Arcivescovo di Polosko abbia eccedute le sue facoltà cò Mo-

¹⁵⁵ Jacynthus Nesterski, Basilianus, Alumnus Coll. Urbani a die 23 Novembris 1754, iuramentum praestitit die 2 Iulii 1756. Cfr. *Registro...*, vol. I, p. 446.

naci Basiliani dell'Alba Russia, e quale provvedimento si possa dare affine di rimettere la tranquillità, ed impedire il totale abbandono di què Monasteri.

3. Qual risposta debba darsi al P. Nesterski intorno al suo ricorso.

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita (f. 69) die 15 Martii 1790, ad mei infrascripti relationem, rescripserunt E.mi PP. ut infra:

Ad 1m: Laudanda et commendanda esse Acta Capituli Generali. Adprobandas esse Decreto S. Congregationis Regulas pro Abbatibus Coadiutoribus, latas in sessione Xa dicti Capituli Generalis.

Ad 2m: Monendum esse Archiepiscopum Polocensem, ut mitius se gerat erga Monachos, neque excedat facultates sibi concessas a Summo Pontifice.

Ad 3m: Scribatur P. Nesterski, quod agat de negotio coram Apostolico Nuncio, cui notificetur mens Sacrae Congregationis.

S. Cardinalis BORGIA, Relator

A). Decretum Sacrae Congregationis de Propaganda Fide (f. 70).

Cum R. P. D. Heraclius Lisovski, Archiepiscopus Polocensis.

SS.mo Domino Nostro Pio PP. VI. humiles preces porrexerit per suas literas ad Sanctitatem Suam datas die 25 prosime elapsi Januarii, ut Decretum diei 9 Augusti 1778, a Sacra Congregatione de Propaganda Fide confirmatum sub die 16 Aprilis 1784, quo Regulares latini in Provincia Albae Russiae degentes Archiepiscopo Mohiloviensi subiecti fuerint, sibi pariter concederetur pro Monachis Ordinis S. Basilii Magni Rutheni Ritus Uniti, eadem S. Congregatio, ad quam huiusmodi preces a Sanctitate Sua remissae fuerint, referente R. P. D. Stephano Borgia, Secretario, eidem Oratori concedendum censuit ad triennium. Quo circa decrevit, ad conservandam, tuendamque regularem Ruthenorum observantiam in locis, quae Moschicae Ditioni subsunt, committendam (f. 70v) esse R. P. D. Heraclio Lisovski, Archiepiscopo Polocensi in Alba Russia, utpote Monacho professo eiusdem Ordinis S. Basilii Magni, facultatem exercendi ordinariam iurisdictionem super eisdem Monachis existentibus in iis Diocesis Partibus, quae ipsius regimini commissae sunt, ita ut vigore Pontificiae commissionis huiusmodi idem Praesul vel per se ipsum, vel per duos Viros probos, et idoneos omnia Monasteria Ritus Graeco uniti, licet etiam exempta, et Sedi Apostolicae immediate subiecta, et quorumque alio privilegio suffulta, eorumque Capitula, et personas, quoties sibi videbitur iuxta Sacros Canones, et Decreta Concilii Tridentini Apostolica autoritate visitare possit, et valeat, et in illorum statum, formam, regulas, instituta, regimen, et consuetudines, vitam, mores, ritus, disciplinam tam coniunctim quam divisim, ac tam in capite, quam in membris diligenter inquirere, et quoties ipse Apostolicae (f. 71) Doctrinae SS. Canonum, et Constitutionum Generalium ac SS. Patrum traditionibus, et Institutis inhaerens, ac prout occasio rerumque qualitas exegerit, aliquid mutatione, correctione, revocatione, renovatione, atque etiam in integro editione indigere cognoverit, reformare, mutare, corrigere, ac de novo condere valeat, dummodo Sacris Canonibus, Concilii Tridentini Decretis, et Statutis Synodi Provincialis Zamosciae non sint repugnantia, confirmare, publicare, et exequutioni mandare, abusus quoscumque tollere, regulas, constitutiones, observationes, et ecclesiasticam disciplinam, ubicumque illae exciderint, modis congruis restituere, et reintegrare, ipsasque regulares personas, etiam exemptas, et privilegiatas, male viventes, seu relaxatas, aut ab illorum Istitutis deviantes, seu alias quomodolibet delinquentes (f. 71v) diligenter inquirere, corrigere, emendare, coërcere, punire, atque ad debitum et honestum vitae modum revocare, prout iustitia suaserit, et ordo dictaverit rationes

et quidquid inde statuerit, ac ordinaverit tamquam ab Apostolica Sede statutum sedulo observari faciat.

Quam S. Congregationis sententiam, et concessionem per eundem D. Secretarium SS.mo Domino Nostro Pio PP. VI. relata in Audientia diei 8 Maii 1785, Sanctitas Sua benigne approbavit, et Apostolica autoritate confirmavit.

Datum die, et anno quibus supra.

B). Decretum Sacrae Congregationis Generalis de Propaganda Fide, habitae die 23 Iunii 1788 (f. 72).

Ad conservandam tuendamque regularem Monachorum Ordinis S. Basili Magni Congregationis Ruthenorum observantiam, et disciplinam in locis, quae Moschicae, Ditioni subiecta sunt, Sacra Congregatio, referente Em.mo, et Rev.mo Domino Cardinali Antonello, Praefecto, censuit, ac decrevit supplicandum SS.mo, quatenus prorogare benigne diguetur, ad quinquennium R. P. D. Heraclio Lisowski, Archiepiscopo Polocensi in Alba Russia, facultatem alias ipsi concessam ad triennium, sub die 8 Maii 1785, exercendi nimirum ordinariam iurisdictionem super omnibus, et singulis Missionariis, ac Monachis praefati Ordinis in iis Dioecesium partibus commorantibus, quae ipsius regimini commissae sunt, ita ut vigore Pontificiae concessionis huiusmodi idem Praesul, vel (f. 72v) per se ipsum, vel per alios viros probos, atque idoneos omnia Monasteria Ritus Graeco uniti, licet etiam exempta et Sedi Apostolicae immediate subiecta, et quocumque alio privilegio suffulta, eorumque Capitula, Conventus, Universitates, Collegia et personas quoties sibi videbitur iuxta Sacros Canones, ac Decreta Concilii Tridentini Apostolica autoritate visitare possit, et valeat, et in illorum statum, formam, regulas, instituta, regimen, et consuetudines, vitam, mores, ritus, disciplinam, tam coniunctim, quam divisim, ac tam in capite, quam in membris diligenter inquirere, et quoties ipse Apostolicae Doctrinae, SS. Canonum, et Conciliorum Generalium, ac SS. Patrum traditionibus et Institutis inhaerens, ac prout occasio, rerumque qualitas exegerit, aliquid mutatione, correctione, revocatione, renovatione, atque etiam in integro editione indigere cognoverit (f. 73), reformare, visitare, corrigere, et de novo condere valeat, dummodo Sacris Canonibus, Concilii Tridentini Decretis, et Statutis Synodi Provincialis Zamosciae non sint repugnantia, confirmare, publicare, et exequutioni mandare, abusus, quoque, tollere, regulas, constitutiones, observantias, et ecclesiasticam disciplinam ubicumque illae exciderint modis congruis restituere, et redintegrare, ipsasque regulares personas etiam exemptas, et privilegiatas, male viventes, seu relaxatas, aut ab illorum Institutis deviantes, sive alias quomodolibet delinquentes diligenter inquirere, corrigere, emendare, coërcere, punire, atque ad debitum, et honestum vitae modum revocare, prout iustitia suaserit, et ordo dictaverit, rationes, et quidquid inde statuerit, et ordinaverit, tamquam ab Apostolica Sede statutum sedulo observari faciat.

Quam Sacrae Congregationis sententiam SS.mo Domino Nostro Pio PP. VI. (f. 73v) relata in audientia habita per R. P. D. Stephanum Borgia, Secretarium, die 3 Augusti 1788, Sanctitas Sua benigne approbavit, et facultates de quibus supra R. P. D. Archiepiscopo Polocensi ad quinquennium prorogavit, contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum die, et anno quibus supra.

1396.

Roma, 21 . III . 1791.

*De nominatione Coadiutoris pro Metropolia Kioviensi.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 161, fol. 1rv, nr. 1.

CONG. GEN. — Mart. 21, 1791 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 21 Martii 1791, interfuerunt Emin.mi et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Corsini, Salviati, Borgia, Garampi, Herzan, Archinto, Carrara, Busca. Nec non R. P. D. de Carpineo, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Archiepiscopi Adanensis, Secretarii.¹⁵⁶

Monsignor Nuntio di Polonia con lettera dè 26 Gennaro 1791 rappresenta all'EE. VV. le premure del Re di Polonia, perchè sia creato Suffraganeo del Metropolitano di Russia il P. Butrymowicz, Basiliano,¹⁵⁷ concorrendovi l'assenso del (f. 1v) Metropolitano. Avverte però Monsignor Nuntio, che sarebbe espediente di apporvi la condizione, che una tal carica venga perpetuata per la Lituania, e di contenersi in termini generali rapporto alla congrua da assegnarsi.

Rescriptum.

E.mi Patres elegerunt in Suffraganeum Metropolitae totius Russiae, etiam quoad Provinciam Lithuaniae R. P. Adrianum Butrymowicz.

1397.

Roma, 18 . VII . 1791.

*De confirmatione Coadiutoris Episcopi Volodimiriensis.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 161, fol. 219rv, nr. 13.

CONG. GEN. — Iul. 18, 1791 (f. 215).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 18 Iulii 1791, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Corsini, Busca, Carrara, Borgia, Archinto, Valenti. Nec non R. P. D. Archiepiscopus Adanen., Secretarius et R. P. D. de Carpineo, Protonotarius Apostolicus.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Archiepiscopi Adanen., Secretarii.

Monsignor Mlocki, Vescovo di Uladimiria e Brest,¹⁵⁸ avendo scelto per suo Coadiutore cum futura successione, consentendovi il Re, il P. Arsenio Głowniewski,¹⁵⁹ Monaco Basiliano, supplica l'EE. VV., perchè ne ottengano la conferma dal S. Padre con lagrazia (f. 219v) speciale dell'uso del saccoccio.

¹⁵⁶ Secretarius S. C. de Prop. Fide hoc anno erat Antonius Zondadari (1789-1795).

¹⁵⁷ Ut videtur agitur de Suffraganeo, non vero Coadiutore cum futura successione.

¹⁵⁸ Simeon Mlocky, Ep. Volodimiriensis et Berestensis (1778-1804). Cfr. I. STEBEL'SNYJ, *Ostatnie prace*, pag 285-286.

¹⁵⁹ Arsenius Głowniewskyj accepit Bullam Coadiutoriae tit. Ecclesiae Berestensis die 26. VIII. 1791. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, p. 289, nr. 861.

Rescriptum.

Fiat Decretum. Ex audientia SS.mi 24 Iulii 1791: R.mo Metropolitano pro confectioe Processus.

1398.

Roma, 19 . IX . 1791.

De subsidio pro Ecclesia et Hospitio SS. Sergii et Bacchi.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 161, fol. 445-448, nr. 13.

CONG. GEN. — Sept. 19, 1791 (f. 395).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 19 Septembris 1791, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Valenti, Carrara, Borgia, Busca. Nec non R. P. D. Archiepiscopus Adanen., Secretarius.

Relatio E.mi, et R.mi D. Cardinalis Busca.

Il P. Giordano Mickiewicz,¹⁰⁰ Procuratore Generale dell'Ordine Basiliano, Rettore qui in Roma della Chiesa dè SS. Sergio, e Bacco della Madonna del Pascolo, rappresenta all'EE. VV. lo stato di detta Chiesa, ed Ospizio, e la necessità in cui si trovava di abbandonarla, se la pietà dell'EE. VV. non vi soccorre, come dal Generale del suo Ordine gli viene espressamente scritto.

La medesima Chiesa con suo Ospizio fu dalla sa. me. di Urbano VIII concessa ai Monaci Basiliani Ruteni con Breve degli 11 Febbraro 1641, e soggettata poi alla S. Congregazione di Propaganda con Breve della sa. me. (f. 445v) di Alessandro VII, li 12 Giugno 1660.¹⁰¹

Finchè la Religione Rutena mandava straordinarie limosine, finchè il prezzo de viveri era men caro, finchè le stanze dell'Ospizio si appiggionavano a degli Ecclesiastici, il Procuratore Generale poteva supplire ai molti pesi, ma dopo che i Monaci Ruteni essendosi notabilmente scemati di numero, e di facoltà, non mandano straordinari soccorsi, e dopo che sono mancati tutti i presidi, il Procuratore non può più sostenere i pesi, poichè la spesa supera di gran lunga l'entrata.

Dalla nota, che si dà all'Emin.mo Ponente, ben si rileva, che le spese annue necessarie per il mantenimento della Chiesa, e de Monaci ascendono a scudi 683,90. Dall'altro (f. 446) canto tutta l'entrata si riduce a scudi duecento ottantatre, e baj 20, cioè 100 dalla Religione, e 100 dal legato del Cardinal S. Onofrio e 83 e b. 20 dalla piggiione delle case esistenti fuori dell'Ospizio. Si aggiunge, che il Rettore è gravato di 200 Messe annue, senza percepirne alcun frutto, mentre il Capitale del pio legato con le debite licenze fu erogato nei risarcimenti della Casa, rimanendo al Rettore l'obbligo perpetuo delle messe 200; da quest'annuo sbilancio è avvenuto, che il Procuratore Generale ha dovuto necessariamente contrarre de debiti, quali in pochi anni sono ascesi a scudi 363,18, come costa dai conti che parimenti si danno all'Emin.mo Ponente.

L'impossibilità di pagare un tal debito, e molto (f. 446v) più di poterlo durare per l'avvenire ha gettato il ricorrente nella più inquieta costernazione, tanto più che

¹⁰⁰ Jordanus Mickiewicz, Procurator in Urbe (1789-1827).

¹⁰¹ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 574, nr. 522, sub data 12 Iunii 1660.

il Ordine gli ha fatto intendere, che oltre i cento scudi annui non è assolutamente in grado di potergli prestare altro soccorso.

Per supplire in futuro al mantenimento della Chiesa, e de' Monaci senza aggravio della Sagra Congregazione, e dell'Ordine, unico espediente sarebbe di affittare ai secolari una parte dell'Ospizio, la quale rimane affatto inutile, ed oziosa, con separarla dalla Comunione de' Monaci, mentre col vantaggio di queste pigioni si potrebbe forse ritrarre tanto, che bastasse a contrapesar le annue spese. Una tale divisione riesce comodo, e facilissimo, come (f. 447) ha fatto riconoscere lo stesso Monsignor Segretario. La spesa poi che occorrerebbe per ridurre l'Ospizio in tal forma non eccede la somma di scudi 139,34, come costa dalla Perizia del Capomastro, che si dà all'Emin.mo Ponente.

Mà come far questa spesa, se il Rettore non solamente manca del danaro necessario, ma è inoltre oppresso da debiti? Altro scampo egli non vede, se non che la pietà, e benignità della S. Congregazione, la quale caricandosi per questa volta del pagamento di tali lavori, provvederebbe per sempre alla sussistenza de' Monaci, e alla conservazione della Chiesa; se l'EE. VV. non prestano un tal soccorso, il Rettore si trova nella dura necessità di abbandonare la Chiesa, e di tornarsene in Patria, con sommo suo rincrescimento (f. 46v^a), mentre assentandosi da Roma il Procuratore Generale si scioglie quel vincolo, che mantiene la stretta comunicazione frà la Sagra Congregazione, e i Ruteni, e restano privi non solo i Monaci, ma tutta la Nazione di un Agente, che ne tratta direttamente gli affari presso la S. Sede.

A scanso adunque di tanto male il Procuratore Generale supplica umilmente l'EE. VV. di due grazie: la prima è che la S. Congregazione si addossi la spesa occorrente per ridurre l'Ospizio nella forma sudetta. La seconda, che si degni pagare per questa volta i debiti necessariamente contratti dall'Oratore, altrimenti non potrà mai risorgere.

Non è nuovo che la S. Congregazione supplisca alle occorrenze della Chiesa, che è sua, ed alle riparazioni (f. 447) dell'Ospizio. Nel 1662 provvide la Chiesa di Paramenti Sagri, e di un Armario per la Sagrestia, ordinando altresì, che si facesse una Cantina. Nei tempi successivi gli ha sempre somministrato di tanto in tanto dei sussidi, onde soddisfare ai bisogni. Ora dunque, che la necessità è urgentissima, non dubita l'Oratore, che l'EE. VV. vorranno benignamente aggraziarlo di quanto desidera.

NOTA: L'esposto dal P. Procuratore Generale de' Monaci Basiliani Ruteni viene appieno verificato dai Regisiri della Sagra Congregazione. Nella Congregazione Generale de 3 Ottobre 1662, avendo i Monaci de' SS. Sergio, e Bacco rappresentato, che la loro abitazione oltre il bisogno che aveva di vari (f. 447v) risarcimenti era tutta piovosa, la medesima, benigne annuens, decretò, ut per Secretarium videatur de asserta necessitate, et concedatur per modum eleemosinae quod in hac causa erit necessarium.

Nel 1668 li medesimi Monaci esponendo la povertà di quella Chiesa, supplicarono, che se gli facesse un armario in Sagrestia per conservare le suppellettili sagre, una cantina sotto la loro bottega, non potendola per l'umidità appiggionare, e due Pianete, una paonazza, e l'altra nera; e la S. Congregazione sotto li 13 Marzo rescrisse: Concedantur omnia.

Nella Congregazione de 7 Agosto 1673, avendo la Sa. Me. del Cardinal Orsini, poi Papa Benedetto XIII, riferito di aver rinvenuto, che la Chiesa de' SS. Sergio, e Bacco de' monaci Ruteni aveva (f. 448) bisogno di essere risarcita, dopo averla visitata personalmente per commissione di essa Sagra Congregazione, e che veramente era grande il bisogno che aveva di molti risarcimenti, la medesima rescrisse: « Quoad

restaurationem Ecclesiae SS. Sergii, et Bacchi annuerunt, facto verbo cum SS.mo ».

Ed in quella de 10 Novembre 1693, essendosi riferita la rappresentanza del P. Policarpo, Superiore di detta Chiesa ed Ospizio,¹⁶² circa l'impossibilità, in cui si ritrovava di soccombere alla spesa occorrente per la selciata, che far doversi attorno alle Case a quello spettanti, la S. Congregazione rimise all'arbitrio di Monsignor Segretario della medesima il sussidio da darglisi a tale effetto, riscrivendo: Ad D. Secretarium ad mentem.

(f. 448v) Ed in fine nel 1705 e 1713 furono fatte al Procuratore di detto Ospizio delle imprestanze, affine di pagare i debiti contratti per li risarcimenti di quelle case, e di supplire alla mancanza delle rendite per lo slitto di qualche appartamento, delle quali poi si rivalse la S. Congregazione sull'annuo Legato di Scudi 100, che gli si paga, come erede della ch. me. del Cardinal S. Onofrio.

In S. Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 19 Septembris 1791, rescriptum fuit ut sequitur:

Solvantur scuta 139,34 pro resarcenda Domo ad effectum eam locandi. In reliquis negative, et scribatur tam Metropolitano, quam Archimandritae iuxta mentem, prout in folio Em.mi Ponentis, et certioretur Nuntius Apostolicus.

1399.

Roma, 11 . VI . 1792.

De confirmatione Coadiutoris Abbatis Braclaviensis.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 162, fol. 43v, nr. 14.

CONG. GEN. — Jun. 11, 1792 (fol. 38).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 11 Iunii 1792, interfuerunt Rmin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Salviati, Borgia, Antonelli Praefectus, Valenti Gonzaga, Corsini, Busca. Nec non R. P. D. de Carpineo, Protonotarius Apostolicus.

Il P. Partenio Terlecki, Basiliano della Congregazione de Ruteni, Abbate Braclaviense, in età molto avanzata, e infermo di corpo, fa istanza di avere per suo Coadiutore il Padre Adriano Holounia,¹⁶³ Professo della Provincia di Lituania, e Alunno del Collegio Pontificio di Vilna; prestando a ciò il consenso il Padre Massimiliano Wilczynski, Proto Archimandrita.¹⁶⁴

Rescriptum.

Supplicandum SS.mo pro expeditione Bullarum.

Ex Audientia SS.mi 17 Iunii 1792: SS.mus mandavit expediri Decretum, iuxta solitum.

1400.

Roma 13 . VIII . 1792.

Supplicatio Rectoris Umanensis pro concessione ecclesiae parochialis.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 162, fol. 106rv, nr. 8.

¹⁶² P. Polycarpus Fylypovye, Procurator in Urbe (1690-1701).

¹⁶³ Alexander Holownia, Basilianus, Alumnus Vilnensis, Magister philosophiae die 22.XI. 1773, Vilnae.

¹⁶⁴ Protoarchimandrita Basilianorum (1790-1793).

CONG. GEN. — Aug. 13, 1792, (f. 104).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 13 Augusti 1792, interfuerunt Eminentissimi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Borgia, Carrara, Archinto, Busca, Valenti, Gonzaga.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Secretarii.

Il P. Giosafat Morgulec,¹⁶⁵ Rettore del Monastero Umanense della Congregazione Rutena Basiliana (f. 106v) supplica per l'unione al detto Monastero della Chiesa Parochiale della Villa Grezenowka.

Rescriptum.

Em.mi consuerunt consulendum SS.mo pro gratia.

Ex audientia SS.mi habita die 19 Augusti 1792: SS.mus annuit pro unione perpetua Parochiae Grezenowka iam laicalis, Monasterio Umaniensi.

1401.

Roma, 17 . IX . 1792.

De translatione Seminarii Leopoliensis in Kamenec Podilskyj; mens S. Congregationis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 162, fol. 170v-171, nr. 8.

CONG. GEN. — Sept. 17, 1792 (f. 168).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 17 Septembris 1792, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi, Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Valenti, Gonzaga, Borgia, Archinto.

Relationes Ill.mi Domini Secretarii.

Monsignor Nunzio di Varsavia scrive, che la traslazione del Collegio di Leopoli a Kaminiec non è eseguibile. Domanda intanto come si debba pagare il debito di 1220 Zecchini, fatto dai Teatini, ed altri anche di più.

Rescriptum.

Responsum fuit, quod scribatur iuxta mentem ab Em.mo Praefecto declaratam.

Questa mente era stata espressa in una lettera confidenziale dal Cardinale al Nunzio di Varsavia, in data de 15 Settembre; da essa si dice come, soppresso del Collegio in Leopoli dalla corte di Vienna, aspettandosi alcun risarcimento de danni, e d'altronde non potendosi riaprire a Kamaniec come avea progettato il Re di Polonia demandò a ciò il Collegio de Gesuiti, sarebbe pressione del Cardinal Prefetto di supplire per ora alla mancanza chiamando al Collegio Urbano due giovani per ciascuno de due Nazioni, almeno e ruteno. Ne più servendo l'opera de Teatini si richiamerebbero. (f. 171) Venute poi le risposte del Nunzio e riferitosi da questa Congregazione del Cardinale medesimo in data de 6 Ottobre 1792, scrisse una lettera d'ufficio al Nuntio, nella quale narrava d'aver riferito in Congregazione la sua risposta e al defonto del P. Rossetti in 1220 Zecchini, non è che il progetto già a lui manifesto nella lettera del Settembre. Soggiungeva che il progetto era stato approvato da Cardinali ed anche dal Papa, Pertanto ordinava che tornassero i Teatini in Italia; che

¹⁶⁵ Josaphat Morgulec, Basilianus, Alumnus Vilmensis, ex Prov. Poloniae, revocatus a suis Superioribus « ob valetudinis debilitatem » die 21 Iulii 1770. Cfr. APF, *Scritt. rif. Collegii*, vol. I, fol. 268v.

del debito loro si addossasse alla Congregazione; che in seguito si trattasse col Re del Collegio, e si cercasse altro luogo fuori di Camenice per rimproverarlo; che intanto si mandassero a Roma i quattro giovani Armeni e Ruteni che si finisse la lite di certi beni, Moranza, che appartenevano al Collegio; e si pensasse ad assicurare le altre rendite.

1402.

Roma, 16 . VIII . 1793.

Supplicatio Joachimi Horbackyj. Episcopi Pinscensis, ut possit abdicare Eparchiae et ad Ritus redire Latinum in Officio Divino celebrando.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 163, fol. 371-386, nr. 16.

CONG. GEN. — Aug. 19, 1793.

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 16 Augusti 1793, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Valenti, Gonzaga, Busca, Archinto, Salviati.

Relatio Ill.mi, et R.mi Domini Archiepiscopi Adanen. Secretarii.

Monsignor Gioacchino Horbacki, Ruteno di Pinsko in Polonia,¹⁶⁶ umiliò ne mesi scorsi una supplica al Santo Padre, in cui gli esponeva d'essere egli stato da principio nel Rito Latino, e in questo essere stato ordinato Prete. Dopo di che entrò nella Congregazione Basiliana con animo però, e con sicurezza datagli da quelli Superiori di non dover mutare il suo Rito Latino. In fatti per venti anni restò in detta Congregazione con questo Rito, dopo i quali senza di lui saputa, e senza esplorazione della di lui volontà impetrarono i suoi Superiori la facoltà dalla S. Sede, che gli mutasse (f. 371v) Rito, e con tal mutazione fu promosso ad un Abbazia, e poi al Vescovato di Pinsko. Si protesta egli di avere allora accettato per pura obbedienza e contro voglia, e con molta molestia per l'ignoranza totale in cui sapeva essere della lingua rutena. Or dunque già avanzato in età, si trova in una fiera tempesta di scrupoli, e di dinderesi di coscienza per l'ignoranza sua detta, onde riconosce di sbagliare sempre si nelle cerimonie, si nelle rubriche, e in tutta per fine la disciplina della Greca Chiesa. Per lo che supplichevole ricorreva per la facoltà di deporre il Vescovato al suo Coadiutore Giosaffatte Bulhac con tutte le rendite, eccetto soltanto il predio chiamato Chaprin colle due attinenze per sua onesta (f. 372) sostentazione finchè viverà, e quindi per poter tornare al suo primiero Rito Latino per pace di sua coscienza.

Fu dunque mandata questa supplica a Monsignor Nunzio di Varsavia per averne la sua informazione, ed il suo voto; ed egli per aver piena notizia di queste cose, s'indirizzò per avventura a quell'istesso, che fu in colpa d'aver promosso al Rito Ruteno un'uomo, che del tutto ignorava i principi di questa lingua, cioè al Vescovo di Chelma Monsignor Vazinski, ch'era Proto Archimandrita dè Basiliani,¹⁶⁷ allorchè l'Horbacki fu fatto Abbate, e poi Vescovo di Pinsko. Quindi è che la sua informazione sembra piuttosto diretta ad alleggerire la propria colpa, e dissimulare la mostruosità

¹⁶⁶ Joachimus Horbackyj, Episcopus Pinscensis ab an. 1785.

¹⁶⁷ Protoarchimandrita Basilianorum an. 1772-1780, dein alia vice an. 1788-1790. Electus ad Cathedram Chelmensem an. 1789. Obiit an. 1804.

(f. 372v), che un Vescovo non sappia la lingua del proprio Rito, che a rilevare lo stato delle cose prodotto da tale ignoranza, che egli in fine non sà negare.

Informa dunque così, che Gioacchino Horbacki nella sua gioventù si fece primieramente Religioso dell'Ordine de' Canonici Regolari de' Beati Martiri di Penitenza, nato in Polonia, a in quello dopo alquanti anni fu promosso ai Sagri Ordini, e fu ordinato Prete nel Rito Latino, annoiandosi poi di questa vocazione si propose di mutar Ordine, e poichè nella Congregazione Basiliana v'era il suo fratello maggiore Gedeone Horbacki,¹⁶⁸ uomo assai rispettabile, e stimatissimo, procurandogli lui la facoltà del transito, ottenne di (f. 373) entrare in questa Congregazione, e in essa compito l'anno della sua prova fece i voti religiosi, e vi restò circa trent'anni, ritenendo sempre il Rito Latino, in cui era stato promosso al Sacerdozio. Imperocchè conosco molti, dice il Vazynski, nell'Ordine Basiliano, i quali essendo stati accettati venendo dal Clero latino si secolare, che regolare, avevano poi costume di ritenere perseverantemente il loro Rito Latino fino alla morte. Seguendo l'esempio di questi anche Gioacchino Horbacki, seguitava a fare tutti gli uffici suoi nel Rito Latino, finchè fu fatto Superiore del Monastero di Machirow.

NOTA: La consuetudine di riceversi nell'Ordine Basiliano (f. 373v) Ruteno molti del Clero latino si regolare, che secolare, i quali per altro ritengono costantemente in detto Ordine il loro Rito Latino, non può dirsi propriamente approvato dalla S. Sede, giacchè essendosi nella Congregazione Generale de' 22 Gennaro 1759 riferito un Memoriale del P. Cristiano Lapkowski, Agostiniano, in cui supplicava per la licenza di passare alla Religione Basiliana di Rito Ruteno dalli Superiori della quale era già stato accettato, ritenendo però il proprio Rito Latino si nella celebrazione della Messa, che nella recita dell'Ufficio Divino, la detta S. Congregazione rescrisse: « Non conceditur ».

È vero all'incontro, che trovasi posteriormente un' esempio di tal concessione accordato al P. Andrea, Cappuccino Polacco, nel 1785 dalla (f. 374) Santità di Nostro Signore nell'Udienza data a Monsignor Segretario li 12 Giugno. Ma il P. Andrea oltre avere esibito il consenso del Procuratore Generale de' Cappuccini, ed avere intentato la lite sulla nullità della sua professione, esibì anche un attestato del P. Procuratore de' Basiliani Ruteni, in cui affermando costargli di esser già stato il detto P. Andrea accettato, e ricevuto nella Provincia di Polonia di detto suo Ordine così si esprime: « Nec obstat, quod Orator upote iam in Sacris constitutus desideret permanere in Ritu Latino. Tot etenim in Congregatione mea extiterunt, atque pro tempore existunt Monachi, qui ante ingressum in Religionem Ritu Latino in Presbyteros ordinati etiam post ingressum emissaque vota Apostolicae Sedis consensu, imo et mandato (f. 374v) accedente, eundem Ritum minime immutarunt. Neque exinde coguntur huiusmodi Monachi turpi otio marcescere quod ad chorum Ritu Graeco absolvendum sint inhabiles. Nam cum praefata Provincia Polona pluribus in locis publicis Missionibus, atque Scholis publice tradendis Dei operam, ac proinde opus habeat Sacramenta etiam Ritu Latino in suis ecclesiis administrandi, non sine ingenti Provinciae et ipsorum Monachorum commodo etiam Ritus Latini Monachi in praefatis locis collocari, tenerique possunt. Tandem cum Monachi Basiliani Congregationis meae Divinum Officium, et Sanctae Missae Sacrificium absolvant lingua slavonica Oratori penitus ignota, si post transitum (f. 375) eam Orator addiscere teneatur, nimis longo tempore a Missae celebratione debeat abstinere quod sane non leve ipsi pararet damnum ».

¹⁶⁸ Gedeon Horbacky, Episcopus Pinscensis (1769-1784).

Era già stato allora promosso il suo fratellon Gedeone al Vescovato di Pinsko, e accadde, che il detto Monastero di Machirow nella divisione della Polonia fu incorporato all'Impero Russo. Per lo che l'Abbate Leszecense, Cipriano Bulhak, uomo già avanzato, richiese al Vazynski, che allora era Proto Archimandrita de Basiliani, la facoltà di assumersi in Coadiutore Gioacchino Horbacki, che si trovava anch'esso suo Parente. Appoggiava urgentemente questa richiesta il fratello Gedeone, Vescovo di Pinsko, ai meriti del quale non poteva il (f. 375v) Proto Archimandrita negare il suo rispetto, ma grave difficoltà gli si opponeva. Perchè sebbene molti Religiosi Latini fossero stati promossi ai Superiorati amovibili, nessuno però di loro fino a quell'ora era stato promosso al Superiorato vitalizio d'Abbate. In oltre anche dovendo essere gli Abbati Basiliani benedetti unicamente dal Metropolitano di Russia, e da lui ricevere le insegne Pontificali, bisognava provvedere, come si avesse a procedere in questo caso.

Io, dice il Vazynski, non credevo doversi tollerare, che i Religiosi latini fossero dell'Ordine Basiliano di peggior condizione, che i Greci, e che avessero a rimanere incapaci ad ottenere la dignità Abbaziale, se poi come credevo, si gli uni (f. 376) che gli altri dovessero avere il passo alle Abbadi, poichè la Costituzione Basiliense non parlano del modo di procedere in caso di promozioni dei Latini, bisognava supplire tal difetto coll'oracolo della S. Sede.

Rispose dunque il Proto Archimandrita alla Sagra Congregazione di Propaganda consultando, se un Religioso Basiliano, Sacerdote di Rito Latino, che venisse promosso all'Abbazia, dovesse esser benedetto dal Metropolitano di Russia, come comandano le Regole dell'Ordine, ovvero da un Vescovo latino, e se del Latino, o del Greco Rito dovesse ricevere, o portare le insegne Pontificali, fu ridotta la questione al caso particolare di Gioacchino Horbacki, e con rescritto di Nostro Signore fu comandato, ch'egli dovesse ricevere (f. 376v) la benedizione dal Metropolitano mutando Rito, e aggiungendogli la proibizione di non più celebrare al Rito Latino.

NOTA: Il Rescritto, o sia Decreto con cui si permise al P. Gioacchino Horbacki il passaggio al Rito Ruteno, in congiuntura di essere stato eletto in Coadiutore nella Badia Mochirow è concepito ne seguenti termini:

Decretum Sacrae Congregationis de Propaganda Fide.

Habita die 16 Iunii 1777.

Relato per R. P. D. Stephauum Borgia, Secretarium, supplici, libello P. Cypriani Bulhak, Ordinis S. Basilii Magni, et Abbatis Monasterii Piscensis in Provincia Lithuana, in quo (f. 377) petitur, ut praevis Indulto huius Sacrae Congregationis liceat Oratori P. Joachinum Horbacki, Ordinis et Proviucia eiusdem, nec non actualement Superiorem Monasterii Mochiroviensis, Coadiutorem assumere, Em.mi Patres mature perpensis huiusmodi Coadiutoriae Causis, petitam facultatem largiendam censuerunt, et quia praefatus P. Horbacki ab Episcopo latino ordinatus in eodem Ritu Sacra peragit, in voto fuerant supplicandum SS.mo pro transitu ad Ritu Ruthenum hac lege, ut in eo deinceps persistere perpetuo teneatur, ac debeat.

Quam Sacrae Congregationis sententiam per eundem D. Secretarium SS.mo Domino Nostro Pio VI relatum in audientia habita die 22 mensis, et anni praedicti, Sanctitas Sua in omnibus (f. 377v) et per omnia benigne approbavit, nec non transitum de Latino Ritu ad Ruthenum praememorato P. Joachimo Horbacki cum apposita conditione indulsit, duibuscumque in contrarium non obstantibus.

Non fu fatta, dice, alcuna violenza, all'Horbacki di accettar questo Indulto, ma liberamente egli l'accettò, e l'eseguì. Se non che poco dopo annoiatisi della lunghezza

dell'Ufficio Basiliano ricorse alla Sagra Congregazione sudetta per impetrare la facoltà dell'uso del Breviario Romano, questa gli fu negata, ma attese le sue rappresentanze gli fu concessa una dispensa d'una gran parte dell'Ufficio Ruteno, e gli fu prescritta una formola di Ufficio assai più breve. Dopo (f. 378) esser stato così sei anni Abbate, essendo morto suo fratello Gedeone, fu anche promosso al Vescovato di Pinsko, e sono otto anni, che lo ritiene, avendo preso Giosafatte Bulhak per suo Coadiutore. Ora poi si lagna di non sapere la lingua Rutena, ed essere agitato dai scrupoli. Compatisco, dice con tutto l'animo il mio Confratello, ma se stimiamo bene, chi è quel Vescovo, che non sente il peso del Vescovato, e la sua debolezza a portarlo, e quindi credo, che l'origine di questa sua pusillanimità sia l'esser egli amante della solitudine, e d'una certa ipocondria generata da scrupoli.

NOTA: Monsignor Giosafatte Bulhak fu fatto Coadiutore di Monsignor Gioacchino Horbacki, moderno Vescovo di Pinsko, con Breve di Nostro Signore in data 24 Aprile 1787.

La concessione poi, o sia dispensa di una gran parte dell'Ufficio Ruteno, che dicesi accordatogli, seguì per rescritto di udienza presa da Monsignor Segretario dalla Santità di Nostro Signore sotto li 14 Giugno 1778, emanato ne seguenti termini, come dal foglio segnato *Let. A.*

Del resto venendo poi a spiegare l'opinione sua intorno all'istanza, sembra dire, che ambedue le parti non possono accordarsi senza scandalo, cioè se si venisse a sapere, che egli rinunzia al Vescovato per l'ignoranza, nel che suppone, come se nessuno si accorgesse di questa (f. 379) ignoranza di lingua rutena del Vescovo di Pinsko, ovvero accorgendosi non ne prendesse scandalo, se non nel caso di regresso al Rito Latino. E però dice, che quanto alla rinunzia del Vescovato molto più che lo fa al suo Coadiutore attuale in se sarà anzi di edificazione, e di buon esempio, e servirà di modello ai Religiosi ambiziosi di questo tempo, e però che può ammettersi nella maniera, che egli propone, aggiungendo, che il suo Coadiutore facilmente consentirà alla riserva del predio Chaprin, da lui progettata per suo congruo mantenimento. Quanto poi all'altra parte del ringresso al Rito Latino, dice non potersi ammettere senza scandalo, ma medicare le angustie della (f. 379v) di lui coscienza, crederebbe potergli ingiungere, che si debba ritirare in qualche monastero Basiliano, dove non avendo a fare più alcuna funzione episcopale, si restringerebbe alla sola Messa l'esercizio suo del Rito Ruteno, a motivo che non presiegliesse di venirsene a Roma, ove dice, che senza scandalo potrebbe ripigliare il Rito Latino. Questa è l'informazione e voto di Monsignor Vescovo di Kelma,¹⁶⁹ al quale si conforma anche Monsignor Nunzio.

Su di che si compiaceranno l'EE. VV. di risolvere:

1. Se debba accordarsi al Vescovo di Pinsko la facoltà di rinunziare il Vescovato al suo Coadiutore con l'apposta riserva pel suo congruo mantenimento.

2. Se gli si debba impetrare la condizione per cui si muova a fare questa rinunzia, cioè di ritornare al Rito (f. 380) Latino a causa della sua insufficienza del Ruteno.

In Congregazione Generali, habita die 26 Augusti 1793, referente me infrascripto Segretario S. Congregatio decrevit:

Ad 1. Supplicandum SS.mo pro gratia.

¹⁶⁹ Porphyrius Važynskyj (1789-1804).

Ad 2. Supplicandum SS.mo pro gratia, dummodo Orator Episcopus celebret S. Missae Sacrificium in Oratorio privato.

Insuper hortetur, ut domicilium sibi eligat in aliquo Monasterio Rutenorum Ordinis S. Basilii.

A. Archiepiscopus Adanen., Secretarius.

Ex audientia SS.mi diei primae Sept. 1793: SS.mus annuit.

(f. 383) Ex audientia SS.mi, habita per R. P. D. Stephanum Borgia, Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Secretarium, die 4 Iunii 1778: Relatis per me Infrascriptum Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Secretarium precibus P. Joachimi Horbacki, Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum, Abbatis Coadiutoris Leszinen, qui humillime exposuit, se in assumenda eiusmodi Coadiutoria transitum apostolica auctoritate fuisse ex Ritu Latino ad Ruthenorum, cuius nunc Divini Officii recitatio nimis gravis eidem evadit, non minus ob illius prolixitatem, quam etiam ob idiomatis difficultatem, in quo non adeo ipse versatus est, ideoque enixe supplicavit, ut praedicti Rutheni Officii sibi moderatio fieret, (f. 383v) SS.mus Noster Pius Divina Providentia PP. VI, attentis peculiaribus circumstantiis, et ex speciali gratia benigne indulsit, ut Orator praefatum Officium, quoties extra Chorum recitare contingerit, reducere possit, ac valeat, quae sequitur, videlicet:

In Nocturno, post praemisum consuetum initium, Psalmus 50 dumtaxat recitari poterit, ac praetermisso psalmo: « Beati immaculati in via », statim attingi symbolum Nicenum, ac reliqua, quae Symbolum sequuntur, usque ad finem, mutatis etiam Tropariis iuxta festorum exigentiam, atque rubricas pro iisdem festis constitutas.

Matutinum vero, praetermissis duobus psalmis initialibus, inchoari poterit ab Exapalmis, sive a versiculis Gloria in Excelsis etc. ac Domine (f. 384) labia mea, atque hinc a Psalmo 3 quem alii quinque sequuntur, quibus finitis recitabitur: « Deus Dominus » cum suis versiculis ac Tropariis, iuxta Ordinem dierum, et festorum; tum psalmus 50, deindeque « Magnificat anima mea », subsequenter Laudes seu psalmi 148, 149 et 150, post quibus: « Gloria in Excelsis » per integrum, deinde: « Gloria in Excelsis », atque oratio brevis: « Bonum est » etc. cum Tropario diei, seu Sancti atque ita Matutinum absolvetur.

Horae vero omnes, quoniam Psalmis tribus constant, aliisque orationibus, ita in singulis psalmi duo posteriores omitti poterunt, primo tantum recitato cum reliquis, quae psalmos consequuntur.

Vesperae, praemisso consueto initio, continere poterunt solum psalm. 103, et post Trinica alios (f. 384v) quatuor qui sequuntur, scilicet 140, 141 et 116. Hinc canticum « Nunc dimittis servum tuum » etc. cum Tropario Sancti, et reliquis.

Completorium autem cum sit breve iuxta solitum absolvi poterit, omisso canone etiam in Quadragesima.

Sabbato vero, quoniam Nocturnum a quotidiano differt, recitabitur, ut supra, psalmus 50, reliquis praetermissis, moxque post psalmus Symbolum Nicenum cum reliquis.

In Nocturno autem diei Dominici post psalmum 50, praetermisso Canone, subiicientur illico Troparia quae incipiunt: « Dignum est laudare Te Sanctissima Trinitas » etc. cum reliquis quae sequuntur.

(f. 385) In Matutino vero ipsius Diei Dominicae addendum erit Evangelium ante psalm. 50, iuxta Ordinem praescriptum, sive etiam commune quod extat in Breviario.

Per totam denique Paschae hebdomadam usque ad Dominicam in Albis exclusive, quoniam breve est Officium, ita sicut est in Breviario per integrum recitabitur.

Datum die 20 Iunii 1778.

1403.

Roma, 16 . VI . 1794.

Petitiones Episcoporum Ruthenorum, et praesertim de reductione dierum festorum in Ritu Rutheno.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 164, fol. 436-439, nr. 7.

CONG. GEN. — Jun. 16, 1794 (fol. 428).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 16 Iunii 1794, interfuerunt Enin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Valenti Gonzaga, Archinto, Borgia, Busca, Gerdil, Caprara.

Relatio E.mi, et Rev.mi Domini Cardinalis Caprara.

Dei Vescovi Ruteni solo quattro al presente rimangono nella Polonia suddita al Re, e alla Repubblica; e degli Abbati dell'Ordine Basiliano due soli, cioè Simeone Mlocki, Vescovo di Vladimiria, Porfino Skarbek Vaziinski, Vescovo di Chelma, e Belza, Stefano Lewinski, Vescovo Coadiutore, e Amministratore di Luceoria, Arsenio Glownewski, Vescovo di Bresta, Floriano Korsak Abbate de Dubna. Questi dunque, che formano tutto il Corpo Ruteni della presente Repubblica, scrivono alla Sac. Congregazione, in data dei 22 Febbraro, dicendo, che all'occasione di essersi congregati in Vladimiria per eleggere il Giudice deputato da loro per il Tribunale di Foro misto, qual Giudice fu accordato ai medesimi nella precedente Dieta di Grodno, come l'avevano i Vescovi latini, dopo aver eletto per questa Carica (f. 436v) il suddetto Lewinski, Amministratore di Luceoria, si rivolsero ai negozi pubblici delle loro Chiese, e il primo loro pensiero fu de rinnovare la protesta di unione cattolica colla presente lettera alla Sacra Congregazione, pregandola di umiliare al Santo Padre la loro venerazione, e ubbidienza.

Nel medesimo tempo domandano la dispensa di alcune feste prescritte dal Sinodo di Zamoscia, dicendo, che già quattro anni prima, essendo congregati in Varsavia sotto la presidenza del Metropolitano, stabilirono di domandarla alla S. Sede, ma tal domanda non essersi poi fatta dal suddetto Metropolitano, forse per distrazione di altri negozi. La ragione di tal domanda è il bisogno de sudditi affinchè possino lavorare, per la qual ragione medesima è stata accordata ai Latini la diminuzione delle feste loro. La nota delle medesime da dispensarsi è la seguente:

Ai 30 Gennaro la festa dei tre Dottori, cioè Basilio, Gregorio, e Grisostomo.

Ai 23 di Aprile S. Giorgio Martire.

Ai 8 Maggio S. Giovanni Apostolo, ed Evangelista (f. 437).

Ai 9 Maggio la traslazione di S. Nicola Vescovo di Mira.

Ai 20 Luglio S. Elia Profeta.

Ai 24 Luglio S. Anna.

Ai 27 Luglio S. Pantaleone Martire.

Ai 29 Agosto la Decollazione di S. Giovanni Battista.

Agli 8 Novembre S. Michele Arcangelo.

Ai 21 Novembre la Presentazione della B. V.

Ai 27 Dicembre Santo Stefano Protomartire.

Inoltre delle festi mobili la terza della Pasqua di Resurrezione, e la terza di Pentecoste, e la festa della B. V. Addolorata nel decimo Venerdi dopo Pasqua.

Seguono poi a dare un breve stato delle loro Chiese dicendo, che in tutta la

Lituania non vi è alcun Vescovo del loro Rito, e che solamente il Palatinato Brestense per la vicinanza a Vladimiria, dove risiede quel Vescovo, può essere bene assistito; ma gli altri, specialmente di Vilna, di Grodno e Novogrod, che sono governati dali Metropolitano, come ancora la parte rimasta alla Repubblica del distretto di Pinsko, che dipende dal Vescovo di Pinsko, per trovarsi questi Ordinari presentemente fuori dei limiti (f. 437v) della Repubblica nel Dominio Russo, non possono essere così assistiti, che si provveda facilmente ad ogni bisogno spirituale; il che dicono non perchè manchi in questi Prelati alcuna parte di zelo, e diligenza, ma solo per causa dell'anzidetta ragione.

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 16 Iunii 1794, Emin.mi, et R.mi Domini ad relationem mei Ponentis responderunt: Dilata.

I. B. Cardinalis CAPRARA, Ponens.

(f. 433) Note di Archivio al Ristretto de Ruteni.

Li Cattolici, o siano gli Uniti di Rito Greco-Ruteno, esistenti in gran numero nelle vaste regioni della Polonia, e Lituania dipendono in quanto al Governo spirituale (siccome dipendevano innanzi alli noti partaggi, e smembramenti dè Dominii temporali della Repubblica Polacca) da un Metropolitano, da due Arcivescovi, e da sei Vescovi. Il Metropolitano s'intitola Arcivescovo di Kiovia, e di Alicia, li due Arcivescovi sono quelli di Polosko, e di Smolensko, la di cui Diocesi già quasi da un secolo era occupata da Moscoviti, li Vescovi poi sono quelli di Premislia, di Pinsko, di Uladimiria, di Chelma, e Belza, di Luceoria e di Bresta.

In quanto ai Latini suol facilmente accordarsi dalla S. Sede la riduzione, o diminuzione delle feste di precetto tanto a quelli Metropolitani, che la domandano per le loro Provincie, di consiglio però, ed assenso dè loro Suffraganei, quanto a que Vescovi, che ne fanno istanza per le loro rispettive Diocesi, in conformità della Decretale della S. M. (f. 438v) di Benedetto XIV: « Non multi menses » etc., in data 16 Novembre 1748 (*Bull. Bened. XIV. Tom. 2, pag. 511*), in cui è rimarcabile la clausola seguente: « In quo tamen non cuilibet augustae Dioecesis Episcopo id optanti annuendum censuimus, nisi simul finitimi alii Praesules id ipsum expeterent, quo scilicet Ritus, et disciplinae uniformitas, quantum fas esset in vicinis, atque conterminis Dioecesibus conservaretur ».

In quanto poi alli Cattolici di Rito da Latino diverso non trovarsi nè nostri Registri, che un solo esempio della suddetta diminuzione di feste concessa dalla Santità di Nostro Signore per Udienza di Monsignor Segretario dè 18 Settembre 1785 per la Diocesi di Premislia, situata dopo il partaggio del 1773 nel Cordone Austriaco a quel Vescovo Ruteno-Unito. Con ciò sia che avendo egli esposto con lettera dè 23 Aprile all'E.mo Signor Cardinal Prefetto, che era gli stato ingiunto da Sua Maestà l'Imperatore di diminuire in quella sua Diocesi le feste di precetto stabilite per li Ruteni Uniti nel Sinodo (f. 439) Provinciale, approvato dalla Sede Apostolica, il S. Padre si degnò di concedere a detto Vescovo nella sopracitata Udienza la facoltà di diminuire le feste suddette a norma del Breve pubblicato per li Cattolici latini dè Domini Austriaci, e colle condizione in detto Breve contenute, etc.

1404.

Roma, 1 . XII . 1794.

Supplicat P. Theodosius Vyslockyj pro concessione privilegiorum et facultatum Missionariis propriarum.

APF, Acta S. C. de Prop. Fide, vol. 164, fol. 738v-739, nr. 7.

CONG. GEN. — Dec. 1, 1794 (f. 733).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die prima Decembris 1794, interfuerunt Emin.mi, el Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Antonelli Praefectus, Corsini, Valenti Gonzaga, Archinto, Gerdil, Livizzani, Caprara, Borgia, Dugnani, Rinuccini.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Secretarii.

Il P. Teodosio Wislocki, Ruteno, Abbate del Monastero di Suprasl,¹⁷⁰ ed annessi, quali sono indipendenti dal P. Proto Archimandrita dell'Ordine Basiliano, supplica S. EE. VV. perchè si degnino fare estendere ai suoi Missionari tutte le Indulgenze, grazie, e privilegi di cui godono i Monasteri soggetti al P. Proto Archimandrita. Essendosi su di ciò chiesta informazione al Padre Proto Archimandrita medesimo, questi non disconviene su tale estensione.

Rescriptum.

Consulendum SS.mo pro gratia (f. 739).

Ex Audientia SS.mi die 10 Decembris 1794: Sanctitas Sua benigné annuit pro gratia iuxta votum Proto Archimandritae.

1405.

Roma, 18 . V . 1795.

De Alummatibus Vilnensibus.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 165, fol. 68-69, nr. 1.

CONG. GEN. — Maii 18, 1795 (f. 68).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 18 Maii 1795, interfuerunt Eminentissimi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Gerdil Praefectus, Antonelli, Valenti Gonzaga, Borgia, Josephus Doria, Rinuccini, Dugnani Busca, Caprara, Livizzani.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Secretarii.

Monsignor Nunzio di Polonia rappresenta alla S. Congregazione, che il Capitale fondato sul Banco Tepper per il mantenimento degli Alunni da nominarsi dalla Casa Mniszech nel Collegio di Vilna, anderà in tutto, o in gran parte a perire, perchè dopo il fallimento di detto Banco non corrono (f. 68v) più i frutti del Capitale coi quali si devono mantenere gli Alunni; ma si riscuote il Capitale medesimo a piccole, e lente partite con discapito grande prima del sette e mezzo per cento sopra il riscosso, di poi per la diminuzione del prezzo delle Carte Nazionali in cui si paga, e in fine per la mancanza del fondo Tepper a soddisfare l'intero. E quello che si ritrae è impossibile di reinvestirlo presentemente nella confusione del Regno. Intanto i detti Alunni Mniszech sono mantenuti colle rendite del Collegio, onde sa-

¹⁷⁰ Theodosius Vyslockyj, Archimandrita Suprasliensis ab an. 1778, primum administrator, dein an. 1786 benedictus. Anno 1799 nominatus primus Episcopus novae Eparchiae s. d. Suprasliensis in dominio Regis Borussiae, consecratus die 15 Aprilis 1800. Obiit 28.IV.1801. Cfr. Arch. NIKOLAJ, *Suprasl'kyj Blahoviščenskij manastyr*, Petropoli 1892, pag. 265-365. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 306, nr. 868.

rebbe già consumato il Capitale, se si rendesse al Collegio quello che spende per loro. In questo stato di cose ricorre all'oracolo della S. Congregazione sul futuro mantenimento di detti Alunni.

Rescriptum (f. 69).

Ad mentem

Si scriva a Monsignor Nunzio di Varsavia, che la Sagra Congregazione non crede decente il dimettere dal Collegio di Vilna quelli Alunni, che attualmente vi si trovano sotto il titolo della Fondazione Mnischez ma che alla vacanza mano mano di essi non siano rimpiazzati se non che a seconda dei frutti, che si percepiscono dai Fondi, i quali a mano a mano si potranno ritirare, e reinvestire come propone Monsignor Nunzio.

1406.

Roma, 18 . IV . 1796.

Petitur licentia alienandi bona ecclesiastica.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 166, fol. 52v-53, nr. 6.

CONG. GEN. — Apr. 18, 1796 (f. 49).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 18 Aprilis 1796, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Borgia, Valenti Gonzaga, Busca, Antonelli, Gerdil Praefectus, Caprara.

Relationes Illr.mi, et Rev.mi D. Brancadoro, Secretarii.¹⁷¹

Il P. Innocenzo Koncevicz, Basiliano Ruteno, Rettore della Residenza di Cracovia, supplica per poter vendere un muro inutile, e contiguo alla loro residenza, e Chiesa e ciò per aver modo di riparare l'istessa residenza, e Chiesa, che hanno molto sofferto per l'ingiurie de (f. 53) tempi.

Rescriptum.

Em.mi Patres in voto fuerunt consulendum SS.mo pro gratia iuxta petita. Ex audentia SS.mi die 24 Aprilis 1796: SS.mus annuit.

1407.

Roma, 18 . IV . 1796.

Similis petitur licentia pro Hospitio SS. Sergii et Bacchi.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 166, fol. 53, nr. 7.

Apr. 18.

Il Rettore della Chiesa dè SS. Sergio, e Bacco chiede la facoltà di poter alienare luogo l. 51/100, 51. 1/2 del Monte S. Pietro proveniente dal pio Legato di Lucia Fani, ad oggetto di poter pagare porzione del debito contratto per fare acquisto di una Bottega e retrostanza contigua alla Chiesa riuscendo ciò più utile alla medesima.

¹⁷¹ Caesar Brancadoro, Secret S. C. de Prop. Fide, (1796-1801).

Rescriptum.

Em.mi Patres censuerunt supplicandum SS.mo pro gratia iuxta petita.
Ex audientia SS.mi die 24 Aprilis 1796: SS.mus annuit.

1408.

Roma, 6 . II . 1797.

Instantia Rectoris Brunsbergensis, ut possit admittere Alumnos in Collegio Pontificio ex Lithuania oriundos.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 167, fol. 5rv, nr. 11.

CONG. GEN. — Febr. 6, 1797 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 6 Februarii 1797, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Livizzani, Gerdil Praefectus, Valenti Gonzaga, Rinuccini, Caprara, Antonelli, Doria, Borgia.

Relationes Ill.mi, et Rev.mi Domini Brancadoro, Secretarii.

Per transazione fatta frà i Superiori dei Collegi di Vilna, e di Brunsberga fu stabilito, che gli Alunni del Collegio di Vilna si prendessero tutti dalla Lituania, e quei di Brunsberga dalla Polonia; e tal transazione fu ratificata con Decreto di questa S. Congregazione de 10 Febraro 1787. Non potendosi ora più eseguire tal patto per diverse ragioni, scrive Monsignor Nunzio di Polonia insinuando all'EE. VV. di dichiarare (f. 5v) che durante le circostanze attuali, affinchè gli alunnati non rimangano vuoti, possa il Rettore di Brunsberga, che fa l'istanza, prendere gli Alunni anche della Lituania.

Rescriptum.

Em.mi Patres annuerunt.

1409.

Roma, 27 . III . 1797.

De eodem Collegio Brunsbergensi et admissione Alumnorum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 167, fol. 89rv, nr. 2.

CONG. GEN. — Mar. 27, 1797 (f. 88).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 27 Martii 1797, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Gerdil Praefectus, Valenti Gonzaga, Caprara, Antonelli, Livizzani, Rinuccini.

Relationes Ill.mi et Rev.mi Domini Brancadoro, Secretarii.

Monsignor Litta, Nunzio Apostolico in Polonia,¹⁷² chiede la facoltà di poter ammettere nel Collegio Pontificio di Brunsberga quattro Alunni, cioè (f. 89v) due Chierici Basiliani del Monastero Suprasliense, e due Chierici secolari.

Rescriptum.

Em.mi Patres rescripserunt pro petita facultate.

¹⁷² Laurentius Litta, Nuntius Varsaviensis (1794-1796), dein missus Legatus ad coronationem Czar Pauli I Moscoviae an. 1797. Reliquit Petropolim die 9.V. 1799. Nom. Cardinalis die 23.

1410.

Roma, 27 . XII . 1797

*Litterae dimissoriae pro Alumno Collegii Urbani.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 167, fol. 235, nr. 12.

CONG. GEN. — Nov. 27, 1797 (f. 227).

In Congregatione Generale de Propaganda Fide, habita die 27 Novembris 1797, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi Domini Cardinales sequentes, videlicet: Gerdil Praefectus, Antonelli, Valenti, Caprara, Gonzaga Livizzani, Rinuccini, Dugnani, Lorenzana.

Relationes III.mi, et Rev.mi D. Brancadoro, Secretarii.

Benedetto Lenartowicz, Monaco Ruteno, Alunno del Collegio Urbano,¹⁷³ avendo terminato il corso de studi, chiede le Dimissorie, onde esser promosso agli Ordini minori, e Sagri.

Rescriptum.

Expédiantur Litterae Dimissoriae.

1411.

Roma, 19 . VI . 1797.

*De Collegio Pontificio Leopoliensi suppresso deque recuperandis bonis eius foundationis.*APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 197, fol. 157-161, nr. 8.

CONG. GEN. — Iun. 19, 1797 (f. 126).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 19 Iunii 1797, interfuerunt Emin.mi, et Rev.mi DD. Cardinales sequentes, videlicet: Gerdil Praefectus, Antonelli, Valenti Gonzaga, Borgia, Livizzani, Rinuccini, Dugnani.

Relatio Em.mi, et Rev.mi D. Cardinalis Antonelli.

Gl'interessi del Collegio Pontificio di Leopoli nella Gallizia richiedono il sapientissimo giudizio dell'EE. VV. presentemente, onde provvedere al modo di ricuperare i frutti dei fondi di tal Collegio fino dal tempo della sua soppressione, e agevolar nell'istesso tempo il primiero suo restituito colla maggiore sollecitudine.

2. Da che la Città di Leopoli passò nella nota divisione¹⁷⁴ al Dominio della Casa d'Austria la fel. me. dell'Imperatore Giuseppe II fin dal principio del 1784, avendo stabilito un sistema generale dè Studi,¹⁷⁵ e determinato di far passare gl'Alumni Ruteni,

II.1801. Praefectus S. C. de Prop. Fide (1814-1818), et Vicarius Urbis (1818). Obiit die 1 Maii 1820. Cfr. W. MEYSZTOWICZ, *De Archivo Nuntiaturae Varsaviensis*, Vaticani 1944, pag. 39-42.

¹⁷³ Lenartowicz. Benedictus, Alumnus Collegii Urbani, iuravit die 15 Augusti 1796. De eo sic notat Rector Collegii: « Moribus, ingenio praeditus, rebus gerendis aptus, praesertim suis, discessit e Collegio tempore naufragio ». *Registro degli Alunni...*, vol. II, pag. 93.

¹⁷⁴ Prima divisio Poloniae, in qua partem habuerunt Moscovia, Borussia, et Austria; in hac divisione Galicia Imperio cessit Austriaco, et in hoc dominio remansit usque ad diem 1 Novembris 1918.

¹⁷⁵ Studium Generale Leopoliense inde ab an. 1784, ubi studiis theologicis operam navabant Alumni tum ex Galicia, tum ex Ucraina Carpatica, nec non hic translati fuerunt undecim Alumni Vindobona, ex Seminario penes ecclesiam S. Barbarae.

ed Armeni del detto Pontificio Collegio in una Fabbrica contigua al general Seminario stabilito per i Chierici di Leopoli, dal medesimo Imperatore fu ragguagliata questa S. Congregazione dalla ch. me. del Cardinal Garampi, allora Nunzio alla Corte di Vienna, che la detta (f. 157v) Corte soppresso aveva il detto Collegio, e confiscati i mobili, e i fondi spettanti al medesimo.

3. Pertanto l'EE. VV. commisero al prelodato Nunzio, e all'E.mo Signor Cardinal Caprara successore nella medesima Nunziatura di trattare presso quella Corte il primo restituito di tal Collegio. Ma benchè questi due ottimi Nunzii con ogni impegno, e premura impiegassero tutti i possibili mezzi onde condurre a bon porto l'affare, pur nondimeno non essendo molto propri i tempi, non potè giungere al bramato fine, conforme l'EE. VV. dalle copiose note di Archivio, che forma la Storia di tal Collegio più diffusamente rileveranno.

4. Susseguentemente dopo la morte di Giuseppe II e Leopoldo II di lui germano,¹⁷⁶ cangiate le ricostanze dè tempi, l'odierno Nunzio di Vienna, Monsignor Luigi Ruffo, incaricato di cotale affare, non trascurò diligenza, e cura presso la detta Corte, onde condurlo al termine felicemente. Infatti scrisse egli un dispaccio dei 13 Aprile 1795 a (f. 158) questa S. Congregazione, in cui dava parte, che il Barone di Thugut, primo Ministro degli Affari Esteri, avevagli scritto un Biglietto in data dagli 8 Aprile dell'anno surriferito, col quale gli dava contezza essersi già spediti al Governo di Gallizia i Sovrani Ordini decisivi di rimetter questa S. Congregazione in possesso del predetto Collegio, e della Villa di Dublany al medesimo appartenente. Dei frutti poi, dal fisco presi sino a questo tempo, si progettava all'EE. VV. un'amichevole transazione fondata sù i termini dell'equità, e conveniente ad ambe le parti. Tanto che altro non rimaneva, che questa S. Congregazione somministrasse le necessarie istruzioni all'incaricato di tal'affare in Leopoli, affine di dargli in questa parte l'ultimo compimento.

5. Significò altresì il riferito Thugut nel suo biglietto, che relativamente al riaprire il detto Collegio dei giovani Ruteni, ed Armeni, ne avrebbe data al medesimo Nunzio risposta, tosto che fosse pervenuta dal Governo di Gallizia l'ingiuntagli informazione sù tal proposito.

(f. 158v) 6. Quindi Monsignor Nunzio non mancò di dare subitamente ragguaglio del risultato a Monsignor Giacomo Tumanovicz,¹⁷⁷ Arcivescovo Armeno di Leopoli, come incaricato dall'EE. VV. di tale negoziazione, perchè si desse presso quel governo tutta la cura per l'esecuzione della prima parte dei prenarrati Sovrani Ordini.

7. Mà con dispaccio degli 8 Febbraio del corrente anno avvisa l'istesso Nunzio, che Monsignor Tumanowicz dopo avere effettuata senza la menoma opposizione la liquidazione dei frutti percetti dalla regia amministrazione nella somma di fiorini Renesi 14279 e 53 crociferi, e allorchè se ne attendeva la dovuta restituzione, il governo medesimo di Leopoli con Decreto emanato sotto li 13 Gennaio prossimo passato, e notificato al riferito Arcivescovo che si dà in sommario, *Lett. A*, ha dichiarato le intenzioni del supremo Cesareo Consiglio, e sono che il Fondatore di tal Collegio volendo che i frutti de fondi al medesimo ceduti s'impiegassero in (f. 159) opere pie, ed essendosi ciò effettuato negli anni scorsi dalla Regia Cesarea Amministrazione, potea essere certa questa S. Congregazione, che per mezzo del fondo di

¹⁷⁶ Josephus II (1765-1790), Leopoldus II (1790-1792), Franciscus II (1792-1806).

¹⁷⁷ Jacobus Tumanowicz, Archiepiscopus Leopoliensis Armenorum (1783-1798), primum Coadiutor cum tit. Ep. Camenecensis. Cfr. *Enc. Pow.*, vol. 2, pag. 146.

religione si fosse adempito in tal tempo alla mente del Fondatore, conforme avrebbe mandato ad effetto questa Sagra Congregazione.

8. È stata altresì trasmessa dal detto Nunzio copia della lettera di Monsignor Tumanowicz, nella quale dando contezza dei sentimenti dell'enunciato Supremo Consiglio su tal affare, dice che egli avrebbe potuto dare a queste nuove emergenze varie risposte. E sono:

1 Che stante il ricorso di questa S. Congregazione a Sua Maestà Cesarea le rendite del Collegio Pontificio di Leopoli non potevano erogarsi in altri usi, ma come in deposito tenersi sino alla Regia Suprema decisione.

2 Che il Supremo Consiglio aveva ordinato fin dai 21 Marzo 1795, che i frutti della Villa di Dublany, oltre le spese etc. restituir si dovessero a questa Sagra Congregazione, e che a tal'effetto se ne dovesse trattare (f. 159v) la liquidazione. Qual Decreto dall'istesso Governo di Leopoli fu intimato sotto il dì primo Maggio dell'istesso anno.

3 Che questa S. Congregazione non s'era giammai spogliata della proprietà de' suoi beni, ne si era imposta una legge di esercitar questa, o quell'opera pia; ma dopo la soppressione del Collegio aveva la libertà d'impiegare le rendite a suo beneplacito.

4 Che la riferita concordata somma di frutti appena poteva esser bastante a riparare i danni degli edifizii avvenuti nel tempo della Regia Amministrazione, e molti altri danni di gran conseguenza. (*)

5 Che ultimati i Conti di entrata, e di esito dal Nunzio di Varsavia, Mons. Saluzzo, col P. Rossetti, Rettore del Collegio, sino all'anno 1791, si è rinvenuto, che l'esito superò l'Introito in fiorini polacchi 21951, 18 o sia fiorini renesi 5452, e che il detto Nunzio gli ordinò a nome di questa S. Congregazione di soddisfare tal debito, prendendo danaro a interesse con ipotecare le Fabriche del Collegio. Onde è che se non venissero restituiti i liquidati frutti, non si trova mezzo di estinguere i contratti debiti con interesse notabile, e di provvedere alle spese dei ristori, e dei danni avvenuti agli edifizii.

9. Ma soggiunge Monsignor Arcivescovo di non aver potuto produrre cotali nuove, sì perchè il governo di Gallizia gli ha ingiunto esser mente del Supremo Consiglio, che i suoi sentimenti relativi a tali frutti fossero partecipati a questa S. Congregazione, ed altresì perchè aveva egli duopo d'altra istruzione, e plenipotenza, che attende dall'EE. VV. nel proseguimento di tal negozio in cui brama ne abbia insieme con esso ingerenza (come per lo innanzi) il Signor D. Giovanni (f. 160v) Simonowicz, suo Vicario Generale, come informatissimo di tale affare. (2)

In Congregatione Generali habita die 19 Junii 1797. Ad mei infrascripti relationem Em.mi Domini decreverunt: Respondendum esse Archiepiscopo Armeno Leopoliensi cum laude, et gratiarum actione, ac praeterea eidem significandum iterum commendari negotium Nuntio Apostolico Viennensi ac transmittatur novum mandatum Procurationis eidem Archiepiscopo cum facultate delegandi suum Vicarium. Scribatur autem Nuntio Apostolico Viennensi, facto verbo cum SS.mo et nomine Sanctitatis Suae, ut nova (f. 161) adhibeat officia penes Ministros Imperatoris, ut aliqua ratione tam diuturni

(*) I danni sono: l'incendio di una Bottega, fabricata a muro, e spianata a suolo. Una fornace di mattoni con due edifici annessi interamente abolita, e distrutta. Una macchia recisa. Altri danni ancora negli orti, nelle fontane, ed in altre fabbriche appartenenti al detto Collegio.

ambages, et quaestiones e medio tollentur. Instat 1^o pro exigenda summa florenorum Rhen. 14279. 53, jam liquidata pro fructibus iniuria perceptis, contra quam nugaces exceptiones nunc sunt a Consilio Leopoliensi propositae, quibus egregie respondit Archiepiscopus Armenus Tumanowcz in epistola Nuntio scripta die 3 Februarii proxime praeteriti. Instet 2^o pro refectione damnorum in aedificiis mobilibus etc. passorum pro quibus liquidandis amicable negotium componi poterit. Instet 3^o pro restitutione terrarum Dublany, Romanow, aliorum bonorum, censuum, et rerum mobilium, si quae extant, neque adhuc restitutae sunt. Denique roget, ut permittatur S. Congregationi restituere Collegium in pristinum statum in eadem Urbe Leopoliensi cum iisdem privilegiis, iuribus, et praerogativis, quibus a sua fundatione usque ad annum 1784 gavisum est.

Haec omnia fusius, ac plenius in Instructione (f. 161v) eidem Nuntio danda explicanda sunt atque haec erunt potissimum capita: 1^o. Collegium, eiusque bona ex liberalitate S. Congregationis dimanare. 2^o. Quae ab exteris collatae sunt donationes non in aliam causam, quam in educationem iuventutis Ruthenae, et Armenae destinatas fuisse, nec a subditis Galliciae, sed ab aliis derivare. 3^o. Collegium subditis Ruthenis, et Armenis Imperatoris profuturum.



Ex opere musivo in Basilica S. Pauli
Romae

PIUS VII
(14,21.III.1800 — 20.VIII.1823)

caesenatensis
(Barnabas Chiaramonti)

ACTA. S. C. DE PROPAGANDA FIDE TEMPORE PII VII
(1800 - 1823)

1412.

Roma, 12 . IV. 1802.

De prohibitione transitus e Ritu Rutheno ad Ritu'n Latinum instat iterum Procurator Ordinis Basiliani in Urbe.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 169, fol. 60-60f.

Apr. 12.

Sul Passaggio dei Ruteni al Rito Latino

Il Procuratur Generale de Monaci Basiliani Ruteni, esistente in Roma, ha rappresentato alla Santità di N. S. il danno che viene alla Nazione Rutena Cattolica dal frequente passaggio de' Monaci Basiliani di questo Rito, e di quelli specialmente che sono stati educati ne' Collegi Pontifici, al Rito Latino. Supplicava egli perciò il Sommo Pontefice in nome de' Vescovi Ruteni, e del Proto Archimandrita dell'Ordine Basiliano a por freno a questo disordine, sicchè a nessun Monaco di detto Ordine fosse lecito per l'avvenire di passare dal Rito Ruteno al Latino senza previa licenza della S. C. de Prop. Fide.

A questa S. C. rimessa l'istanza dal S. P., si cercò prima di sapere se negli ultimi tempi fosse emanata per (f. 60 bv) organo del S. Offizio, e della Segreteria di Stato qualche concessione che autorizzasse un tal passaggio da uno all'altro Rito; poichè si sapeva esser questo espressamente proibito quanto agli Ecclesiastici, e solo permesso qualche volta ai Laici, che non fossero stati educati ne' Collegi Pontifici; e indefinitamente ancora dalla S. M. di Urbano VIII, ai soli Ruteni Laici del Regno di Polonia.

Non ostante tuttocìò anche sotto l'Impero Russo accade ora frequentemente che i Monaci Basiliani Ruteni, tra quali anche quelli educati ne' Collegi Pontifici, abbandonano liberamente, e senza alcuna licenza il proprio Rito, ed abbracciano il Rito Latino. È questo un gravissimo disordine, dal quale, se vi si pone efficace riparo, ne seguirà, che la Nazione (f. 60 i) Rutena Cattolica, particolarmente sotto l'Impero Russo, resterà poco a poco sprovvista, o anche priva quasi totalmente di Ministri del suo Rito, sfornita quindi de' spirituali aiuti, senza avere da chi ricevere i Sacramenti, si troverà posta all'ultimo cimento di separarsi dalla Cattolica Unione, e seguire lo Scisma universale della Nazione. A scanso di tanto male s'implorano i lumi dell'Eminenze VV. per determinare qual mezzo abbia a praticarsi per impedire, parti-

colarmente ne Dominii Moscoviti, il passaggio dè Monaci, e di ogni altra persona ecclesiastica dal Rito Ruteno al Latino.

Die 13 Iunii 1802 (f. 60. iv)

SS.mus renovavit Decretum S. M. Urb. VIII et Clem. XIV, revocatis facultatibus si cui fortasse concessae sunt.

D. Archiep. MYREN, Secretarius.

B.mo Padre.

Il Procurator Generale de Basiliani Ruteni prostrato al Trono di S. V. umilmente rappresenta: Qualmente già è seguito e continuamente segue un gran danno per l'Unione dè Ruteni colla S. Chiesa Romana dalla libertà, che si permette ai Monaci Ruteni, specialmente educati nei Collegi Pontifici di abbandonar il Rito Ruteno, ed abbracciar Latino, perchè questi devono essere unico sostegno per la medesima Unione contro la prepotenza dè Russi Schismatici, e tutti Sommi Pontefici Romani vollero espressamente per mezzo dè tali soggetti col maggior forza stringere il vincolo della Nazione Rutena colla Chiesa Romana a profitto della Religione Cattolica, e non scioglierlo mai à danno dell'immenso popolo Ruteno unito, che rimanendo senza i suoi Pastori, Parochi, Confessori, e Predicatori resterà staccato dala Vinea del Nostro Supremo Pastore Gesù Cristo. Perciò l'Oratore a nome di Vescovi Ruteni e Proto Archimandrita dell'Ordine dè Basiliani Ruteni umilmente supplica (f.60cv) la Santità Vostra, acciocchè per l'avvenire à nessuno Monaco di sudetto Ordine si permetta da questa S. Sede il passaggio dal Rito Ruteno al Rito Latino senza previa Informazione della Sagra Congregazione di Propaganda Fide, alla quale *privative ad alia omnia Tribunalia di Roma*, tutti i Ruteni uniti appartengono, e questa unica è ben informata degl'affari, che corrono tra i Ruteni uniti e non uniti colla S. R. Chiesa.

Per la qual Grazia etc.

Dalle Stanze del Quirinale. 16 Marzo 1802 (f. 60d)

In replica al pregiato foglio di V. S. Ill.ma in data dei 13 del corrente può il Segretario di Stato assicurarla, che dal tempo, in cui egli ha coperto la carica fino al punto presente, non sono mai state conferite dalla Segreteria di Stato ad alcun Nunzio, Tribunale, o altro Prelato le facoltà di accordare al Clero, e Monaci Ruteni il passaggio dal loro Rito a quello Latino. Riflettendo però lo stesso Cardinale scrivente, che potevano essersi concesse nei tempi anteriori, non ha ommesso di far praticare tutte le diligenze in sequela delle quali nulla si è rinvenuto. Tal'è il riscontro che il Cardinal Segretario di Stato in corrispondenza dei desideri della Sagra Congregazione può dare a V. S. Ill.ma, cui con distinta stima bacia di vero cuore le mani.

Monsig. COPPOLA Segretario di Propaganda.

Dal S. Ufficio 2 Aprile 1802 (f. 60e)

Ad ubbidire i comandi di V. S. Ill.ma, e R.ma sull'affare dei Ruteni, si è data ogni premura l'Assessione del S. O. di far ricercare nell'Archivio della S. Congregazione del S. O., e dalle diligenze fatte può assicurare che non è stato mai dal S. O. autorizzato alcun Nunzio, o Prelato, o Tribunale qualunque ad accordare ai Ruteni il passaggio al Rito Latino. Solo si trova che qualche volta, ma assai ben di rado, è stata concessa coll'oracolo Pontificio la detta grazia a qualche Ruteno Laico, il quale desiderava farsi Regolare, ma colle clausole « *Dummodo sit Laicus, et non fuerit educatus in aliquo Seminario, vel Universitate, expensis Episcopi Graeci* », e ciò in sequela di un Decreto emanato li 7 Luglio del 1624, dalla S. M. di Urbano VIII, il

quale ad istanza dei Vescovi Ruteni restrinse il detto passaggio ai soli Ruteni Laici del Regno di Polonia.

(f. 60ev) Più volte i detti Vescovi hanno reclamato contro un tal passaggio, lagnandosi, anche dopo l'accennato Decreto che facevasi il medesimo arbitrariamente dai loro sudditi di qualunque classe, e condizione, e l'ultimo fu nell'anno 1765, in cui essendosi riassunta una tal materia, se ne tenne proposito nella Congregazione di Feria IV dei 15 Maggio del detto anno, e coll'approvazione della S. M. di Clemente XIII non si prese una definitiva risoluzione, ma soltanto si trasmise a Monsignor Nunzio di Polonia una dettagliata Relazione di quanto era occorso, e stato decretato, intorno a un sì fatto passaggio, e questa più per sua istruzione, che per altr'oggetto. Il tutto passò per il canale di cotesta S. Congregazione di Propaganda.

Per ciò che spetta l'avvenire, può l'Assessore scrivente assicurare V. S. Ill.ma e R.ma che questa Suprema Congregazione del S. Ufficio (f. 60f) sarà ben cauta a non accordare ai Ruteni, ciò che non ha mai accordato loro per il passato, e la rappresentanza fatta a cotesta S. Congregazione di Propaganda dai Vescovi, e Superiori dell'Ordine Basiliano di quella Nazione le servirà ancora di governo. Tanto ha l'onore chi scrive di replicare a V. S. Ill.ma, e R.ma, mentre ha l'altro di dirsi colla più perfetta ed ossequiosa stima suo d.mo, ob.mo servitore.

1413.

Roma, 12. III. 1804.

Relatio de Missione in Moldavia.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 171, 218-224v.

Ristretto.

Il P. Domenico Borcani Minore Conventuale Prefetto novello della Missione di Moldavia, ha spedito nello scorso anno la relazione di quella Missione, di cui se ne darà conto nel presente ristretto.

Capo I.

Stato Materiale della Missione di Moldavia.

La Diocesi di Moldavia, detta volgarmente di Bucovo, città vicina a Jassi, estendesi non solo a questa Provincia, ma ancora a tutta la Vallachia... etc...

(f. 224) Tutti questi Cattolici, che generalmente sono buoni coltivatori de campi, fuori di alcuni negozianti, medici, ed agenti di Jassi sono Ungari di Rito Latino, negozianti della Polonia, che tengono facilmente il Rito Latino. Altri pochi Ruteni di Polonia, Greci Uniti di Ungheria tengono il Rito Latino secondo gli ordini della S. Congregazione. La maggiore parte di questi passano al Rito Scismatico per mancanza di Padri, e coaderenza al Rito, non volendosi sottoporre al Rito Latino.

Pertanto l'EEm.ze VV.re si degneranno risolvere i seguenti

DUBBI:

1º. Se deve restituirsi la Sede Vescovile latina in Bacovia dal § 1. al § 8.

2º ... 3º ...

(f. 224v) 4º. Qual provvedimento si dovrà prendere sopra i Greci Uniti di Ungheria, onde non passino al Rito Scismatico per le ragioni enunciate? (§. 17).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide habita die 12 Martii 1804. E-

minent. Patres, me infrascripto referente, ad dubia proposita rescripserunt ut sequitur:
 Ad Imum et 2m scribatur Nuntio Apostolico Viennensi, ut adhibitibus pro sua prudentia opportunis diligentibus certioret Sac. Congr. nem le dispositionibus Cesareae Majestatis circa

(f. 224v) Ad 4m. Pro executione decretorum S. C. sub diebus 3 Februarii 1777, et 30 Maii 1785, nec non scribatur pariter ut ad primum et secundum.

Ferd. Cardinalis SALUZZO, Ponens.

(f. 231) Del rimanente intorno al Dubbio 4, che si propone nel presente Ristretto, cioè: Qual provvedimento si dovrà prendere sui Greci uniti di Ungheria, onde non passino al Rito Scismatico per le ragioni enunciate? trovasi consimile abuso esposto tanto da Monsignor Karwosiecki, Vescovo Biblense, Coadiutore del Vescovo di Bacovia nella sua relazione della Visita fatta in Moldavia, e trasmessa nel 1776, che fu riferita nella piena Congregazione dei 3 Febbraio 1777, che nell'altra del P. Fedele Rocchi, Prefetto di quelle Missioni, riferita nella Congregazione Generale de 30 Maggio 1785, e sopra l'uno, e l'altro de' suddetti vigenti abusi rescrisse la S. Congregazione, che si mandassero colà due Missionari pratici delle lingue Greca, ed Ungara, perchè avessero assistiti quei fedeli, che appunto per mancanza de' parrochi cattolici, pratici delle loro lingue, passavano allo Scisma.

1414.

Roma, 1811.

Quaedam notitiae ex s. d. Diario S. C. de Prop. Fide, temporibus Napoleonis loco Actorum conscripti.

APF, *Diario an.* 1808-1814, fol. 22v.

(f. 23) 7 Marzo 1811. — Si dà sfogo a varie petizioni del Nunzio di Vienna relativamente alle Missioni di Bulgaria, Moldavia, e Odessa.

(f. 35) 2 Novembre 1811. — Monsignor Nunzio di Vienna dà parte che il Turco ha passato il Danubio minacciando la Vallachia, e la Moldavia, onde teme dei Missionari. Che i Cattolici della Bulgaria emigrano tutti in Vallachia. Che i Missionari di Moldavia si portano bene a riserva del P. Cantoni. Che la Missione di Odessa è stata commessa ai PP. Gesuiti... Che i PP. Mekitaristi di Vienna stanno per aprire il Seminario, o sia Convitto di Armeni, e che detti Monaci sono così attaccati alla S. Sede, che alcuni fan voto di obbedire alla Propaganda. E che sembra combinabile senza molta spesa la visita della Svezia. Si risponde a tutto coerentemente.

(f. 36) 7. Novembre. — Monsignor Symonowicz, Arcivescovo Armeno di Leopoli, informa su la fabbrica di quel Collegio Pontificio, e su la Villa di Dublany. Il Collegio serve di caserma, e sono più le spese, che la pigione. Egli ha proposto al Governo di comprarlo, e ad un vicino di comprare la Villa di Dublany; ma i PP. Teatini ne appariscono padroni stante un istrumento fatto da loro. Anche i PP. Riformati vi hanno delle pretensioni. Si risponde, che la Propaganda ne cede il dominio utile al nuovo Seminario dei PP. Mekitaristi di Vienna, i quali per essere protetti dal Governo potranno superare le difficoltà, tanto più, che detto Seminario si erigge sotto la dipendenza di Propaganda.

1415.

Roma, 15 . VII . 1822.

De negotio suppressi Collegii Leopoliensis eiusque bonis et foundationibus, controversis inter S. Congregationem et Gubernium Austriacum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 185, fol. 283-287a/i.

Jul. 15.

E.mi, e Rev.mi Signori (f. 283).

1. Malgrado le note, ed energiche rimostranze avanzate all'Imperiale, e Real Corte di Vienna dalla bo.me. del Card. Garampi, allora Nunzio Apostolico presso la medesima, onde desistere dalle sue pretese sul Collegio Pontificio di Leopoli, il Governo di Gallizia se ne impossessò nel 1784 (*Somm. numero 4. §. 41*), convertendolo poi in una Caserma Militare (*Som. num. 1. §. 23*). È superfluo di qui riferire non solo l'origine, il progresso, ed il decadimento dell'indicato Collegio, ma ben anche le trattative, nelle quali i Nunzi Apostolici di què tempi entrarono con quella Corte, affine di rivendicarne i diritti a favore della S. Sede, e della Propaganda. Con ciò sia che se l'EE. VV. ne bramassero un dettagliato ragguaglio si degnino di consultare le notizie estratte da questo Archivio, e riportare nel *Somm. num. 1*, ove leggesi brevemente descritto quanto in rapporto allo stesso Collegio è accaduto dalla sua fondazione, cioè dal 1665 fino al 1796, sebbene Monsignor Leardi, ora Nunzio Apostolico presso S. M. Cesarea, forse per abbaglio dell'amanuense ne fissi l'origine nel 1664 (*Som. num. 4. §. 32*). Rileveranno eziandio ad un tempo, che nel 1786 con decreto dell'Imperatore Giuseppe II ne fu restituito il locale alla S. C. ma per vari incidenti ne fu ritardata la restituzione fino al 1790 (*Som. num. 1, §. 29*) nel quale anno venne affittato allo Spedale militare, colla mensile corrisposta di 140 fiorini (*Som. num. 4, §. 45, lett. A*). Dal Governo Austriaco poi fu resa alla S. C. nel 1796 la villa di Dublany spettante allo stesso Collegio, ed il resto fu incamerato, e soppresso (*Som. num. 1, §. 32*).

2. Vedendosi però nel 1790 e negli anni seguenti le difficoltà, che da ogni parte affacciavansi, o di riaprire il Collegio, oppure di venderne la fabbrica, non si prese alcuna positiva determinazione fino al 1802. Ora in quest'anno per assicurarne il locale, e per provvedere nella miglior maniera possibile all'educazione dei Missionari Armeni, nonchè Ruteni, al cui importante scopo fu istituito (*Som. num. 1, §. 2*), ed in progresso di tempo accresciuto nella fabbrica, e nelle rendite, la lodata S. C. nel dì 12 Aprile 1802 deliberò saggiamente (*Som. num. 2.*) di supplicare S. S., onde degnata si fosse di confermare con suo oracolo la vendita del locale di detto Collegio al Governo Austriaco. Il S. P. ne secondò benignamente l'istanza (*ibid.*) e nel dì 15 Aprile 1804 (quantunque nella lettera di Monsig. Nunzio di Vienna [*Som. num. 4, §. 30. Lett. A*] per errore dell'Amanuense leggesi 21 Agosto) emanassi il relativo Pontificio decreto, colle clausole di « *collocari summam pro educatione Missionariorum Ruthenorum et Armenorum* ».

(f. 283v) 3. Non si è intralasciato di praticare in questo Archivio le più scrupolose diligenze, affine di rintracciare in qual epoca, ed a chi fu inviato per l'esecuzione il divisato decreto. In seguito si è rinvenuta una copia di lettera della S. C. (Consegnata ora all'E.mo Ponente) scritta nell'Aprile 1804 all'E.mo Severoli, allora Nunzio Apostolico in Vienna, in cui gli si compiegava il mandato di Procura per

l'Arcivescovo Armeno di Leopoli, Monsignor Simonowicz, ora defunto,¹⁷⁸ all'oggetto di effettuarne la vendita, nel caso che si fosse perduta alatto la speranza di riaprire il surriferito Collegio. Ora Mons. Leardi nella sua del 17 Giugno 1821 (*Som. num. 4, §. 31, Lett. A*) aggiunge, che nella lettera della S. C. ove fu compiegato il noto decreto (il quale egli suppone diretto a M. Simonowicz) esprimevasi, che la somma proveniente dalla vendita del locale dovea applicarsi « *per l'educazione della gioventù Armena, e Greca, e ciò in vantaggio dei sudditi di S. M. che saranno tanto più fedeli, quanto più religiosi* ». Ma il contratto di vendita non si realizzò, che nel dì 7 Ottobre 1814 (*Som. num. 3.*) dallo stesso M. Simonowicz, per 40000 fiorini di valuta Viennese, cioè in carta, e perciò corrispondenti a 16000 fiorini di buon argento (*Som. num. 4, Lett. A. §. 52*). Questo notevole ribasso derivò, secondo che nota lo stesso Mons. Nunzio, dal poco avvedimento di Monsig. Simonowicz, Plenipotenziario della S. C. (*Som. num. 4, Lett. A. §. 18*). Conseguentemente il Governo di Gallizia appose il sequestro a detta somma (non si sa però in qual'anno); ma poi fu tolto in forza delle rappresentanze dello stesso Monsignor Simonowicz (*Som. num. 4, Lett. A. §. 3*), sebbene ne Capitale, nè frutti, nè altri crediti di pertinenza del detto Collegio sieno stati sin qui esatti.

4. Si è venuto inoltre in cognizione da altra lettera dello stesso M. Nunzio, datata li 31 Gennaio corrente anno, che la S. C. nell'invviare il noto Decreto a Monsignor Simonowicz invitandolo a formar presso di se una educazione simile a quella, che aveva egli stesso ricevuto; ma che o non volendo, o non potendo aderirvi, cerzioratane la S. C. si determinò di far consegnare tutto ai PP. Mechitaristi di Vienna, sempre per lo stess'oggetto (*Som. num. 5, §. 6.*). Diede quindi nel 1812 (*ibid*) agli stessi PP. Mechitaristi la Villa di Dublany, e le altre proprietà, che aveva la S. C. in Leopoli, cioè *il prezzo del Collegio da stipolarsi*. Non si sono neppure omesse in questo Archivio le più minute ricerche, onde rilevare se e per qual ragione fosse stata in quel momento indotta la bo. me. dell'E.mi Quarantotto,¹⁷⁹ allora Segretario di Propaganda, a questo passo. Ma non si è rinvenuto altro, che la copia di una di lui lettera scritta nel Nov. 1811 all'E.mo Severoli, in virtù della quale veniva egli autorizzato a passare la detta villa nelle mani di què Religiosi Mechitaristi, onde fosse da essi amministrata a nome della S. C. fino a nuova disposizione; e gli si notifica ad un tempo, (f. 284) che se ne impiegassero intanto le rendite per il mantenimento dei Giovani Armeni da educarsi presso di loro in Vienna. Se abbiano poi soddisfatto o nò a questo carico dal 1812 fino al giorno presente non apparisce per verità ne da tutte le carte relative a questa Ponenza, neppure dall'Archivio, e dalla Segreteria. Egli è certo però, che le medesime disposizioni date a favore dei Mechitaristi di Vienna furono in certo modo confermate dalla bo. me. dell'E.mo Litta,¹⁸⁰ quando era Prefetto di questa S. C. in due lettere scritte a Monsignor Leardi agli 8 e 22 Agosto 1818, notificandogli, che la S. C. non era lontana dall'applicare perpetuamente i frutti del Collegio di Leopoli ai PP. Mechitaristi di Vienna col l'obbligo di educare presso di loro un numero di Giovani Armeni in corresponsività dei frutti che si sarebbero esatti. Le copie di queste lettere unitamente all'altra del Novembre 1811 sono presso l'E.mo Ponente. In seguito M. Leardi autorizzò M. Babich, Abbate dei Mechitaristi di Vienna, *ad esser amministratore del capitale sudetto* (cioè dei 40000 fiorini, prezzo convenuto nella vendita della fabbrica del Collegio

¹⁷⁸ Joannes Jacobus Symonowicz, Archiep. Leopoliensis Armenorum (1799-1816).

¹⁷⁹ Joannes Quarantotti, Secret. S. C. de Prop. Fide (1807-1816).

¹⁸⁰ Laurentius Litta, cfr. supra, nota 172.

di Leopoli), a riscuotere i frutti del medesimo, e di ogni altro bene già di pertinenza del Collegio di Leopoli (Som. num. 4, §. 9. Lett. A). Ma lo sborso dei 40000 fiorini non è mai seguito. Anzi riflette lo stesso Monsignor Leardi (Som. num. 5, §. 6.) che l'Arcivescovo Armeno, M. Simonowicz, intimato da quel Governo per mezzo del Regio Fisco a ritirare dalla casa di Religione, ove dicevasi depositata la detta somma, a condizione però che mostrasse a tale effetto la plenipotenza della S. C., e non avendo egli tale plenipotenza non potè ritirare la detta somma. Siccome poi avea penetrato il Governo di Gallizia, che la detta somma dovea passare nelle mani dei Mechitaristi di Vienna, esso si oppose (Som. num. 4, Lett. A, §. 57), essendo nella ferma determinazione, che s'impiegasse a prò della gioventù locale. Questi sentimenti dello stesso Governo vennero anche più dettagliatamente espressi in una nota di S. A. il Signor Principe Metternich a Monsignor Leardi, la cui copia è riportata nel *Sommario sotto il num. 4, Lett. B.* Ora in detta nota pretende il Ministro che il Governo di Gallizia non possa onninamente ricedere dall'applicare i frutti dei 40000 fiorini in beneficio degli Armeni, e Ruteni in altra Provincia a danno della propria; appoggiandosi ad una supposta Convenzione tra la S. C., ed il Governo di Gallizia (*Ibid.* §. 5. et num. 4, Lett. A, §. 29, et seq.). Quindi lo stesso Ministro interposta la mediazione di Monsignor Nunzio presso la S. C., onde questa non permettesse, che i Capitali, ed i frutti di quel Collegio si godessero dai PP. Mechitaristi di Vienna.

5. Pervenuto tutto ciò a cognizione dei Mechitaristi di Vienna, spedirono essi il P. Aristace Azarian in Leopoli, affine di persuadere i rappresentanti di quel Governo a desistere dalla loro (f. 284v) pretesione. Lo scopo del P. Aristace, come scrive Monsignor Nunzio (Som. num. 5, §. 6, 7), si fù di provare al Regio Fisco di Leopoli, che la supposta convenzione non esistette giammai. Difatti lo stesso Monsignore osserva (Som. num. 4, Lett. A, §. 60), che la detta convenzione neppure si nomina nel contratto di vendita. E finalmente avverte (Som. num. 5, §. 6.) che due anni prima di realizzare il contratto, il decreto del 1804 era stato annullato dalle nuove disposizioni prese nel 1812 dalla S. Congregazione. Si esposero dal fisco queste ragioni del P. Aristace ai membri del Governo di Gallizia, e dopo vari dibattimenti finalmente (Som. num. 5, §. 8) risolsero d'inviare tutti gli atti originali concernenti questo affare all'Aulica Cancelleria di Vienna, rimettendosi alla di lui finale decisione. Tornato quindi il P. Aristace a Vienna si portò dal Consigliere Aulico Referendario dell'affare, ed ebbe seco lui una lunga conferenza, dalla quale nacque in detto Padre Aristace la persuasione, che la decisione finale dipende dalla spiegazione della S. C. sul noto Decreto (*Ibid.* §. 10.) Riflette ancora in detta lettera lo stesso Monsignor Nunzio, che le persone, dalle quali si spera l'esito dell'affare, sembrano ora ben disposte; ma che queste disposizioni, o le persone stesse potrebbero cangiare da un momento all'altro. E nota finalmente (*Ibid.* §. 12) che il decreto più volte menzionato dovrebbe sempre considerarsi come diretto a M. Simonowicz per sua istruzione, e non mai come una proposta da farsi da esso al Governo di Gallizia.

6. Ora la spiegazione, che secondo M. Nunzio dovrebbe darsi, riducesi a questi tre capi: 1. L'erogazione dei Capitali della S. C. non può essere che per le Missioni; 2. Fino dal 1812, cioè prima che ne fosse inteso il Governo di Gallizia, avea la S. C. rivotato il noto decreto, e prese altre determinazioni; 3. Per la educazione della Gioventù Armena, e Rutena debbasi intendere quella destinata alle Sacre Missioni *ad oras Infidelium*. Vorebbe infine Monsignor Nunzio, che questa dichiarazione si riferisse a lui medesimo, affine di dare i passi opportuni (Som. num. 5, §. 12).

7. In altra lettera poi degli 11 Marzo 1818, la quale è ora nelle mani dell'E.mo Ponente, lo stesso Monsignor Nunzio ragguaglia la S. Congregazione che quella Imperiale e Reale Corte non effettua alcun pagamento senza prima conoscere l'uso, e l'impiego del danaro. Dovrebbe quindi specificarsi dall'EE. VV., a di lui parere, che la somma da ritirarsi dalla vendita del Collegio di Leopoli, s'impiegherebbe per la educazione dei Giovani Armeni presso i Mechitaristi di Vienna. Questo mezzo contenterebbe il Governo, ed il danaro sarebbe sempre a disposizione della S. Congregazione, la quale impiegherebbe o in tutto, o in parte per l'educazione medesima, e potrebbe a suo talento disporne degli avanzi. Così fu fatto della villa di Dublany.

8. Non deve finalmente omettersi riguardo al merito di questo (f. 285) interessante articolo, che i PP. Mechitaristi di Vienna sulla speranza di aver presto la somma dei 40000 fiorini hanno già acquistato un fondo vicino a quella Città (*Som. num. 4, Lett. A, §. 63*) e l'attuale Monsignor Nunzio Apostolico v'interpose dapprima i suoi buoni officii presso quella Imperiale Corte (*Som. num. 4, Lett. A, §. 24*) ed ora in data degli 11 Marzo 1822 scrisse che fece egli la cauzione per la somma di 8000 fiorini d'argento, e rendesi perciò necessario il sollecito disbrigo di tale affare. Questo ripete lo stesso M. Nunzio nell'altra sua lettera dei 23 Maggio 1822, e queste lettere per non ingrossare il Sommario sono originalmente nelle mani dell'E.mo Ponente. Ed è anche da riflettersi che i detti Padri sono già in possesso della villa Dublany, e di altri fondi appartenenti al Collegio di Leopoli in virtù degli ordini emanati degl'E.mi Quarantotto, e Litta, e dell'esecuzione date ai medesimi dall'attuale Monsignor Nunzio Apostolico. Ora se l'EE. VV. si degneranno di confermare tali disposizioni a favore degli stessi Religiosi, conviene aver riguardo a due cose, suggerite dallo stesso Monsignor Nunzio. La prima si è (*Som. num. 4, §. 62, Lett. A*) che la S. Congregazione decida che non è stata mai sua mente di collocare i suoi Capitali della fabbrica del Collegio di Leopoli a solo profitto degli Armeni, e Ruteni di quella Provincia, ma che non pertanto vuole, che due o tre giovani Armeni di Leopoli si mantenghino *gratis* dai Mechitaristi di Vienna. La seconda, che oltre la somma dei 40000 fiorini v'è un credito di 14274 fiorini, e 55 crociferi (*Som. num. 4, Lett. A, §. 53*) percetti dalla Amministrazione su i fondi del Collegio Pontificio dal 1784 fino al 1789, e sarebbe anche da promoversi l'istanza, che non è stata giammai avanzata per i mobili, suppellettili, ecc. (*Ibid. §. 56*). È inutile di qui aggiungere, che il detto Collegio avea la Villa di Romanow, la Biblioteca, ed altro (*Ibid. §. 44*), perchè tutti questi oggetti si perdettero nella riunione di quella parte di Polonia, cioè di Caminieci alla Russia.

9. Questo è il genuino racconto di tutti li fatti accaduti in ordine agl'interessi del Collegio di Leopoli. Spetterà quindi all'alto discernimento, ed esimia prudenza dell'EE. VV. di risolvere i seguenti (f. 285v)

DUBBI.

1. Se in tutto, o in parte, ovvero con quali altre modificazioni siano da adottarsi i suggerimenti di Monsignor Leardi (§. 6)?

2. Se commettere allo stesso Monsignor Nunzio di agire per l'esazione dei frutti decorsi dal 1784 fino al 1789 (§. 8)?

3. Se stanti le disposizioni degli EE. Litta, e Quarantotto, e la cauzione fatta a favore dei Padri Mechitaristi di Vienna dallo stesso Monsignor Nunzio, convenga di far passare nelle loro mani i 40000 fiorini, ed anche i frutti da percepirsi (§. 4, 7, 8)?

Tempore Pit VII

4. *Quatenus affirmative*: quali disposizioni dare in proposito per una buona amministrazione, e per il numero dei Giovani, e quali (§. 8) da educarsi dai suddetti Religiosi ?

5. *Quatenus vero negative*: se, e presso chi assicurarne il Capitale, e con quali condizioni e cautele anche in ordine alle rendite della Villa Dublany, percette dai PP. Mechitaristi dal 1811 fino al giorno presente (§. 4) ?

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 15 Julii 1822: E.mi, ac R.mi Patres ad proposita dubia responderunt.

Ad primum.

Affirmative iuxta modum, nempe florenos 40 millia ex venditione Domus Collegii Leopoliensis, et quancumque aliam summam ex bonis dicti Collegii retrahendam, investendos, et investendam esse in Statibus S. M. I. et C. nomine S. Congregationis pro educatione iuvenum Armenorum et Ruthenorum iuxta Institutum S. Congregationis et foundationem eiusdem Collegii et notificentur Nuntio Apostolico Viennensi, et ad mentem. Mens est:

Mente del 1º dubbio.

Si scrive a Monsignor Nunzio, che la S. Congregazione non ha mai inteso di rivocare il suo Decreto delli 12 Aprile 1802: Decrevit aedificium vendi, et collocari summam pro educatione iuvenum Ruthenorum, atque Armenorum, ed intende, come sempre ha inteso, di fare educare i detti Giovani Ruteni, ed Armeni per l'oggetto proprio della sua istituzione che è quello delle Missioni; che darà la preferenza agli Armeni e Greci Ruteni sudditi di S. M., sia della Gallizia, che di altre sue Provincie quali mostrino inclinazione ad essere Missionari Apostolici, ma non può dar loro privativa senza alterare la fondazione del Collegio di Leopoli, nel quale fin dal suo nascere furono educati 10 Alunni fatti venire dall'Armenia Maggiore. E siccome i Giovani (f. 286v) che si educheranno non sempre riusciranno per essere Missionari per difetto, o di vocazione, o di qualità corrispondenti all'ufficio, così avverrà, come è succeduto in passato, che molti sudditi di Sua Maestà, dopo essere stati educati per Missionari, resteranno quai Preti secolari nel Clero della loro Patria, e potranno anche sostenere l'ufficio di Parrochi.

Ad dubium 2dum.

Affirmative, et scribatur Nuncio Viennensi, ut pro sua prudentia, et solertia eo tempore et modo, quibus magis expedire iudicaverit, instet pro recuperatione crediti iam liquidati in floreni 14274 et 55 crucificis, et obligationum favore S. Congregationis existentium penes executorem testamentarium defuncti Archiepiscopi Armeni, Simonowich, nec non cuiuscumque alterius crediti ex Collegio Leopoliensi provenientis.

Ad dubium 3um.

Affirmative, ad effectum tamen investiendi sub directione R.mi Nuncii Apostolici favore S. Congregationis pro educatione iuvenum Ruthenorum, et Armenorum, explenda in Dominis Austriacis iuxta Institutum S. Congregationis, et cassati Collegii Leopoliensis foundationem. Redditi vero administrandos esse seorsim e redditibus communnitatis nuncupatae Mechitaristae, et quonannis dati, et accepti rationem reddendam esse Apostolico Nuncio, qui compendium ad S. Congregationem transmittat, et ad mentem.

Mente del 3º dubbio.

Che si scriva a Monsignor Nunzio, che tutto si faccia sotto la sua dipendenza, e direzione, che se dovrà esprimere, che l'amministrazione dà fondi, e l'educazione (f. 287) della Gioventù si commette a quei vulgo detti Mechitaristi, dichiarati,

che ciò si fa provvisoriamente, ed interimamente, salvo sempre il diritto alla S. Congregazione di commettere o di erigere un Collegio segregato nelli stati di S. M. I. C. A., che Monsignor Nunzio obblighi li detti Religiosi a render conto delle vendite sinora percette dal fondo Dublany, e di avere obbedito alla legge di erogarle nella educazione di qualche Giovane Armeno. Che l'impiego delli 40 mila Fiorini e di qualunque altra somma da ritirarsi, si faccia sempre a favore della Sagra Congregazione di Propaganda separatamente dai fondi dei detti Religiosi, per servirsene per l'educazione dei Giovani Ruteni, ed Armeni secondo l'Istituto di detta S. Congregazione, e se crederà Monsignore d'impiegare parte di detto denaro nell'acquisto del fondo *Sitzental*, o si acquisti per intiero a favore della S. Congregazione, come sopra, o, esprimendo la rata alla medesima spettante, faccia fare le iscrizioni legali, e prenda le ipoteche nelle debite forme, ed in quanto all'amministrazione dei fondi d'acquistarsi, e rendite da percepirsene, le dia, come sopra, ai detti Religiosi, ma sempre ad libitum della S. Congregazione.

Si avverta Monsignor Nunzio, che quatenus opus sit, faccia gustare al Governo, che se nulla si dispone à perpetuità a favore dei vulgo detti Mechitaristi, ma soltanto interimamente, et ad placitum Sacrae Congregationis, ciò si è, perchè debbano render conto circa (f. 287v) il passato, e s'ignora, se potranno riuscire nella educazione dei Greci Ruteni, ai quali deve seriamente provvedere la medesima; perchè le poche somme, e capitali, che restano del Collegio, sono in parte obbligate in favore dei Ruteni, che avevano sino a sedici posti nel Collegio di Leopoli.

Ad dubium 4um, et 5um:

Provisum in tertio.

E. Card. De Gregorio, Ponens.
Concordat cum originali.
C. M. PEDICINI, Secretarius.

Dalla Propaganda: 18 7mbre 1822 (f. 287b).

E.mo Signor Card. Ercole Consalvi, Segretario di Stato,
e Pro Prefetto della Sagra Congregazione di Propaganda etc.

Nella Congregazione Generale tenuta li 15 Luglio 1822 sulle misure, e providenze da prendersi rapporto agl'interessi del Collegio Pontificio di Leopoli, gli Eminentissimi Padri presero le risoluzioni, che si leggono nel foglio qui annesso, segnato N^o. 1, ed in esecuzione delle risoluzioni prese della Sagra Congregazione si scrisse à Monsignor Leardi, Nunzio Apostolico in Vienna, la lettera della quale egualmente si annette la copia segnata N^o. 2.

Pervenuta questa lettera a Monsignor Nunzio in Vienna risponde colla sua qui acclusa dei 21 del prossimo passato Agosto, che non può dar corso agl'indicati Rescritti senza incorrere un evidente pericolo di pregiudicare gl'interessi della Propaganda, essendo egli convinto, che nello stato presente delle cose la Sagra Congregazione perderebbe ed il Capitale, e l'impiego del medesimo se non si adotti la modificazione, che egli propone, ed implora.

La modificazione implorata è che la (f. 287bv) Sagra Congregazione dichiari, che il danaro appartenente (non al Governo di Leopoli come per equivoco ha detto Monsignor Nunzio) ma al Collegio Pontificio già eretto in quella Città, si eroghi, e si collochi in mano dei PP. Mechitaristi di Vienna *iuxta institutum Sacrae Congregationis sub directione Nuncii Apostolici*.

Apparterrebbe alla stessa Congregazione Generale adottare o no questa riforma. Siccome però la Congregazione Generale non sarà per adunarsi, che al fine di 9mbre

o anche al principio di Xmbre, atteso l'urgenza di terminare sollecitamente l'affare, affinchè Monsignor Nunzio possa esser deliberato dal peso della cauzione da lui fatta per la somma di 8000 Fiorini di argento, quando i PP. Mechitaristi di Vienna sulla speranza di aver presto la somma dei 40000 Fiorini hanno acquistato un fondo vicino alla Capitale, come altre volte si è praticato, potrebbe la medesima Eminenza Vostra R.ma nella sua qualità di Pro Prefetto considerare l'affare (f. 287c) e fatta relazione alla Santità di Nostro Signore del partito, che nella sua saviezza credesse opportuno di prendere a Pedicini, Segretario scrivente,¹⁸¹ ciò, che debba risponderci al prelodato Monsignor Nunzio Apostolico.

Il sottoscritto attende gli ordini precisi dell'Eminenza Vostra R.ma perchè possa farli esattamente eseguire, mentre col più profondo ossequio, e venerazione umilissimamente s'inchina.

U.mo, dev.mo, ob.bmo Servitore
C. M. PEDICINI, Segretario.

Dall'udienza di Nostro Signore 26 Settembre 1822 (f. 287cv). Sua Santità si è degnata di approvare il sentimento di Monsignor Nunzio di Vienna, ordinando che in conformità del medesimo si spedisca un nuovo Decreto.

d. Card. CONSALVI, Pro Prefetto.

A sua Eminenza Cardinal Consalvi,
Pro Prefetto della S. Congregazione di Propaganda Fide.

E.mo e Rd.mo Signor Padrone Col.mo (f. 287v).

La veneratissima di Vostra Em.za Rd.ma dei 20 Luglio passato, segnata N. 87, mi ha partecipato le risoluzioni della S. Congregazione concernenti le somme di danaro spettanti già al Collegio di Leopoli e l'impiego da farsene.

A tenore di queste risoluzioni avrei dovuto rispondere alla nota della Cancellaria di Stato dei 29 Maggio dell'anno scorso, di cui ne mandai copia alla S. Congregazione.

Avendo tutto il fondamento di credere, che se darei risposta a tenore delle suddette risoluzioni seguirebbe un effetto tutto contrario ed opposto al fine inteso dalla S. Congregazione, perciò sono in dovere di assoggettare ossequiosamente alla S. Congregazione un transunto di tutto l'affare, e chiedere alla medesima S. Congregazione una modificazione delle già prese risoluzioni all'unico oggetto di salvare gl'interessi della S. Congregazione.

Convieni riflettere 1º, che per decreto della (f. 287hv) S. Congregazione del 12 Aprile 1802, fu venduto nel 1814 la fabrica del Collegio di Leopoli. Appena effettuata la vendita la S. Congregazione chiese lo sborso dei 40 mila fiorini. Il Governo d'Austria emanò un decreto, che non si estraesse questo denaro dagli stati di S. Maestà e chiese dalla S. Congregazione il modo d'impiegarlo. Monsignor Nunzio Apostolico non conoscendo altro istituto negli stati di S. Maestà che il Monastero dei PP. Mechitaristi di Vienna, ottenne dalla S. Congregazione, che il danaro della vendita del Collegio fosse erogato in favore di questi Padri.

2. Questa erogazione a favore dei PP. Mechitaristi non si è potuta ottenere dal Governo di Leopoli, perchè ha interpretato le parole del Decreto della S. Congregazione: « Decrevit aedificium vendi et collocari summam pro educatione iuvenum

¹⁸¹ Carolus Maria Pedicini, Secretarius S. C. de Prop. Fide (1816-1823).

Ruthenorum atque Armenorum », in guisa che la S. Congregazione avesse ceduto al Governo quel danaro per l'educazione della gioventù Armena e Rutena esclusivamente. Per questo supposto il Governo di Leopoli vuole considerare il danaro come addetto alla Cassa di Religione, di fatto lo considera come un bene pupillare sotto la tutela del Governo, come sono trattati tutti i beni Ecclesiastici negli Stati Austriaci. Di più vuole (f. 287i) il Governo di Leopoli, che col danaro suddetto si educi la Gioventù Armena e Rutena nei propri Seminari; cioè nel Seminario Greco per i Ruteni, e nel Semirario Latino per gli Armeni. Questa educazione non può servire assolutamente per Ecclesiastici da destinarsi alle S. Missioni; ognuno che conosce questi studi ne può fare un attestato di piena fede.

3. L'unico mezzo da tentarsi per far smontare il Governo di Leopoli dalle sue pretese è che la S. Congregazione dichiari, che il denaro appartenente al Governo di Leopoli si eroghi e si collochi in mano dei PP. Mechitaristi « iuxta institutum Sacrae Congregationis sub directione Nuntii Apostolici ». Questi PP. considerati come Missionari non sono soggetti alle leggi Auliche Austriache non soggetti alla legge di ammortizzazione. Avendo questi PP. i fondi del Collegio di Leopoli ne rimane padrona e proprietaria la S. Congregazione per mezzo di Monsignor Nunzio Apostolico e può disporre dei giovani educati per le Missioni.

4. Ogni qual volta si dirà, che le somme suddette si erogino per i giovani Armeni e Ruteni specialmente sudditi di S. M., sempre il Governo di Leopoli vorrà considerare questi fondi come soggetti alle leggi del paese e la S. Congregazione non avrà alcun utile dell'impiego, che ne farà.

5. I PP. Mechitaristi educano ancora i giovani Armeni, che si spediscono dalla Galizia. Si rifletta però che il Governo di Leopoli si oppone a questa educazione dicendo, che se non vogliono educarsi secondo le leggi austriache non avranno da sperare alcuna provvista negli Stati di Sua Maestà. Chi non è educato secondo le leggi vigenti non è considerato come suddito. Intanto si permette ai PP. Mechitaristi l'educazione propria perchè si considerano come Missionari esteri. Perciò il comprendere i giovani sudditi di S. M. nell'educazione presso i PP. Mechitaristi è cosa, che il Governo aborrisce.

Raccomanda a Vostra Eminenza il Padre Aristace Azarian, Monaco Mechitarista, che si porta costà per patrocinare non tanto la causa del suo Monastero quanto per salvare questa proprietà della S. Congregazione e l'uso della medesima; altrimenti son convinto, che nello stato presente della cosa la S. Congregazione perderà e capitale e impiego del medesimo senza la modificazione che ossequiosamente imploro.

Gradisca gli attestati del profondo ossequio con cui ho l'onore di essere
Di Vostra Eminenza Rd.ma

U.mo, d.mo obblig.mo Servitore L. Leardi, Arciv. di Efeso, N. Ap.

Vienna, 21 Agosto 1822.



Ex opere musivo in Basilica S. Pauli
R o m a e

LEO XII
(28.IX,5.X.1823—10.II.1829)

f a b r i a n e n s i s
(Hannibal della Genga)

ACTA S. C. DE PROPAGANDA FIDE TEMPORE LEONIS XII
(1823 - 1829)

1416.

Roma, 14 . VI . 1824.

Instantia Episcopi Chelmensis de renovatione et apostolica confirmatione Capituli Chelmensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 187, fol. 382-388, 390-394v.

Jun. 14.

Ponente l' E.mo, e R.mo Signor Cardinale Luigi Ercolani.

RISTRETTO CON SOMMARIO

sull'istanza di Monsignor Ferdinando Ciecanowski, Vescovo di Rito Greco-Ruteno di Chelma, per il ristabilimento del suo Capitolo.

(Giugno) Anno MDCCCXXIV.

E.mi, e R.mi Signori (f. 383).

Monsignor Ferdinando Ciecanowski, Vescovo della Chiesa di Rito Greco-Ruteno di Chelma, scrisse in data dei 22 Ottobre 1822 alla S. Mem. di Pio VII la lettera del seguente tenore:

Sanctissime Pater!

Cathedralis Ecclesia Ritus Greco-uniti Chelmensis sub titulo Nativitatis Beatissimae Virginis Mariae, a S. Vladimiro erecta,¹⁸² eius Successoribus, praecipue Iaroslao I. Kyoviensi, Daniele Haliciensi, Georgio Chelmensi, Danielis filio,¹⁸³ Principibus Ruthenis, aucta, atque amplis donata beneficiis, cura Metropolitanorum totius Russiae ad normam Canonum Graecorum ordinata, praeprimis autem inde ab Anno 1595 Unionis renovatae Romanorum Pontificum Clementis et Urbani VIII aliorumque Praedecessorum Sanctitatis Vestrae paterno excepta favore singularibus gratiis, privilegiisque una cum ceteris eiusdem Regionis Ritusque Ecclesiis pro legibus et consuetudinibus orientalibus exornata nec non auctoritate Apostolica protecta atque defensa, non obstante diversa saeculorum eventuumque vicissitudine, diu eo florente manebat statu,

¹⁸² Princeps Kioviensis, qui ad fidem christianam conversus (988-989), totum populum suum baptizare fecit. Cfr. de eo opus novissimum: I. NAZARKO, OSBM, Sv. Volodymyr Velykyj - Volodar i Chrystytelj Rusi-Ukrainy, Romae 1954 (in Opera « *Analektorum OSBM* », vol. IV).

¹⁸³ Jaroslaus I, s. d. Sapiens (Mudryj), filius Volodimiri et successor (1018-1054); Daniel filius Romani (1205- 1264), coronatus coronana ab Innocentio IV. Pontifice Romano, sibi transmissa (an. 1253). Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, hac praecise occasione, nempe DCC anno ab hoc eventu vertente, edita, Romae 1953-1954.

et non tantum multos Prothopresbyterorum per Dioecesim, ob praeclara de Ecclesia merita, Cruce ornatorum numeraret, verum etiam gremio Praelatorum, Archipresbyteri, Archidiaconi, Ecclesiarches, Chartaphylacis, et Scholiarchae, lateri Praesulis Dioecesanii assistentium, praeter Crucem Hypogonatio in Divinis insignitorum gloriaretur, posederetque ampla praedia, congruae eorundem sustentationi destinata. Tulerunt iniqua tempora ut praefata dotatio Capituli malis hominum quorundam artibus extenuaretur primo, tandem direpta in Laicorum haereditatem devenerit, testantibus actis authenticis terrestribus et episcopalibus, nihilominus membra Dioecesanii Cathedralisque Sedis constanter usque ad saeculi XVIII initia existentiam et proerogativas antiquas tuebantur. Ast omnibus fere redditibus privata subsidiisque realibus destituta praeciso nervo incassum plerumque desudabant, atque sic multum a pristino amiserunt splendore. Quo minus penitus extirparentur, obstiterat quidem paterna Pii VI vigilantia. Ille enim felicitis recordationis Pontifex Maximus litteris Metropolitanis totius Russiae Episcopi Jasonis Junosza Smogorzewski certior factus, cum labentia totius Provinciae Capitulorum iura et proerogativas Brevi die 13 Iulii 1784 edito, quantum pro eius temporis circumstantiis licuit restaurasset, Sedisque Apostolicae auctoritate communivisset, etiam Chelmenensis privilegia ab interitu vindicare conatus est. Verum salubria eius desideria vulnere semel inflicto nullam plane attulerunt medelam. Deficientibus enim proventibus, tres nonnisi, iique titulares Praelati stalla cathedralia replebant. Sublatis hac (f. 383v) ratione incitamenti bene merendi non potuit non evenire quin multorum de Clero torpuerint studia. Quantum inde detrimenti integra Dioecesis tulerit docent eius Archiva, quae autem tristitia in futurum sint metuenda, vel inde inferre licet, quod vix unus deprehendatur qui caelebs ordinari, muniaque publica sive ad Curiam Episcopopalem, sive in Seminario Dioecesano subire velit. Non deerat loci Ordinariis pastoralis zelus collapsa restituendi, sed ne prospero conatuum suorum recrearentur eventu, tristis impendebat Patriae status. Laus quemadmodum restituendi Regni, ita de nova radice erigendi Capituli Chelmenensis reposita erat invictissimo totius Russiae Imperatori, Serenissimoque Regi nostro Alexandro.¹⁸⁴ Hic enim potentissimus Auctoritas, sedatis tumultibus civilibus, negotia quoque ecclesiastica ad debitum reducturus ordinem, et erigendo Capitulo novo supremum dare assensum, et certo cum Praelatorum Cathedralium tum Canonicorum gremialium a se proponente Episcopo loci nominandorum numero sustentando 18,000 (expresse octodecim millia) florenorum ponolicalium annui redditus interim, donec laetior aerarii publici conditio largiorem permiserit, mediante actu Institutionis Publicae Cultusque Religiosi Collegio assignare clementissime dignatus est. Ad bonum itaque promovendum, ac perpetuo stabiliendum, unicum non nisi desideratur, acceptatio scilicet per Apostolicam Sedem Beneficii Imperialis Regiaeque Maiestatis, atque Breve erectionis respectivae Capituli Chelmenensis, ut immobili huic fundamento subnixum ad utilitatem et decus S. Unionis permanere possit ac valeat. Tibi ergo, Sanctissime Pater, humilis Episcopus Chelmenensis Ritus Graeco-uniti supplico a Sua benevolentia utramque illam largiri gratiam intentissime exopto. Praeterea enixe postulo, iuxta leges et consuetudines antiquas nostras fixus numerus auctoritate Apostolica statuatur Praelatorum, nempe Archipresbyteri, Archidiaconi, Ecclesiarche seu Naophylacis, Chartaphylacis, et Scholiarchae, Cruce et Hypogonatio in Divinis ornandorum, nec non Canonicorum gremialium Cruce decoratorum. Crux autem esto octogena caerulea; ex una parte Imagine Beatissimae quam Patronam Dioecesis veneratur, ex altera Aquilae Albae Stemma Re-

¹⁸⁴ Alexander I, Czar Moscoviae (1801-1825), qui etiam habebat titulum Regis Poloniae, Regno hoc a suis Praedecessoribus et a se ipso occupato (1809).

gium, in pectore referentis. Voluntate Caesareae Regiae Maiestatis, accedente Tua Summi totius Ecclesiae Catholicae Moderatoris auctoritate, isthaec emolumenta et honorem, quibus aliae Dioeceses gaudent, et Clerus Chelmensis pariter adsequatur, eaque rata et firma habeat. Tali enim ratione Clerus Dioeceseos meae aliarum instar Dioecesium orthodoxae fidei insignitus, alacriori animo in Vineam Domini laborabit. Datum Chelmae die 26 Octobris 1822 Anno.

Sanctitatis Vestrae

humillimus servus ac exorator

FERDINANDUS CIECANOWSKI, Episcopus Chelmensis.

(f. 384) 2. Con biglietto in data dei 18 Ottobre 1823 l'Eminentissimo e Reverendissimo Signore Cardinale della Somaglia, Segretario di Stato di Nostro Signore, rimise la copia della citata lettera a Monsignor Segretario di Propaganda, commettendogli di raccogliere dall'Archivio della Sagra Congregazione quelle notizie che potessero essere utili all'oggetto di presentare alla decisione del S. Padre l'affare, di cui si tratta nella medesima, corredato di tutte quelle nozioni che possano influire sulla determinazione da prendersi. Gli fu anche insinuato a voce in tal circostanza di scoprire se dall'epoca in cui accadde l'unione dei Ruteni colla Chiesa Romana, sotto Clemente VIII, la detta Sede Vescovile di Chelma abbia sempre esistito, e se il Vescovo di quella diocesi abbia sempre serbato l'unione col Rom. Pontefice.

3. Con molte fatiche è vero, ma pure riuscì con una serie di fatti, riportati in una nota, dimostrare che dall'anno 1595, epoca della riunione della nazione Rutena alla Chiesa Romana, fino a di nostri la Sede Vescovile di Chelma si era conservata, e che i suoi Vescovi hanno sempre vissuto in comunione col Supremo Gerarca della Chiesa di Cristo. Non così però fu possibile rivenir delle notizie riguardanti l'affare di cui il Vescovo Ciecanowski parlava nella sua lettera, e se si eccettui il decreto della S. Congregazione di Propaganda del 1784, ed il Breve della s. mem. di Pio VI, dell'anno medesimo, di cui si tratterà in appresso, ad onta delle più diligenti, e replicate ricerche altre nozioni dall'Archivio non poterono ottenersi sull'affare in questione. Essendosi quindi procurato di illustrar la materia con notizie dedotte d'altronde, fu tutto il lavoro rimesso all'Eminentissimo Signor Cardinal Segretario di Stato in data dei 27 Febbraio 1824. Con foglio però dei 21 Aprile Monsignor Mazio, Segretario della S. Congregazione Concistoriale, inviò l'originale istesso della lettera di Monsignor Ciecanowski, vi unì le copie di due note di S. Ec. il Signor Inviato Straordinario, e Ministro Plenipotenziario di S. M. l'Imperatore di tutte le Russie alla Segreteria di Stato, con cui viene raccomandata l'istanza del Vescovo suddetto, e finalmente si espresse, che tutto l'affare veniva rispinto, secondo la mente dell'Eminentissimo Signor Card. Segretario di Stato, alla S. Congregazione di Propaganda, perchè da essa fosse definito.

4. Di ciò dovendosi occupare al presente l'EE. VV. Reverendissime si è creduto di esporre alla sublime loro sapienza le seguenti riflessioni che sulla lettera medesima si erano fatte in risposta all'Eminentissimo Sig. Card. Segretario di Stato. La lettera che Monsignor Ciecanowski ha scritto alla s. mem. di Pio VII, nella circostanza che sua Maestà l'Imperatore di tutte le Russie, ai di cui dominii appartiene ora Chelma in seguito degli ultimi partaggi, ha destinato una rendita di 18000 fiorini annui per ristaurare il Capitolo Chelmense, riducesi principalmente a questi capi: 1. al beneplacito Apostolico per l'accettazione della rendita, che sua Maestà si è degnata (f. 384v) di destinare a favore del Capitolo; 2. al Breve di erezione o sia piuttosto di ristaurazione del Capitolo medesimo; 3. alle decorazioni, forma e dignità, che lo riguar-

dano; 4. finalmente a quanto concerne la nomina de Canonici, che sua Maestà vorrebbe riservare a se stessa.

5. Per parlare primieramente del Beneplacito Apostolico, che si ricerca per accettare la rendita di 18000 fiorini, destinata dall'Imperatore al sostentamento di un numero de Canonici, non sembra ch'essa possa incontrare difficoltà nella sublime sapienza dell'EE. VV. R.me; non è questa rendita, che una restituzione in assegnamento di parte di quello, che una volta possedeva la Chiesa di Chelma, e che ora è in potere dei Principi secolari. Dimora in Roma da alcuni mesi il Signor D. Leone Lauryszewski, Sacerdote di Chelma, già decorato del Grado del Magistero di Teologia nella Università di Varsavia, uomo che è molto istruito nelle cose ecclesiastiche della sua Patria, e che è stato inviato a Roma per servir di compagno al Rettore della Chiesa dei SS. Sergio e Bacco o sia della Madonna del Pascolo. Ora interrogato il medesimo presso di chi al presente ritrovinsi i Beni del Capitolo, ha dato la risposta nè termini seguenti, che prova appunto essersi usurpati dai Principi, al potere dè quali ora appartiene la Polonia: « Bona haec (dice egli nelle carte, che sono presso l'Em.o Sig. Card. Ponente), quibus dotatio Capituli Chelmensis constabat, post disruptum Regnum Polonicum, in variis partibus Regni Polonici sita, nunc in variis externarum Regionum, manent. Regnum Borussiae, Austriae, et Ruthenorum gaudent possessiones harum uberrimarum provinciarum ». La dilapidazione poi dei Beni della Chiesa Rutena non deve suporsi incominciata negli ultimi avvenimenti politici. Si trovano in fatti di quando in quando nell'Archivio di Propaganda le memorie di premure fatte presso i Re di Polonia anche nè tempi anteriori, perchè si restituissero alle Chiese Rutene i Beni, di cui erano state spogliate. Per quello poi che riguarda la Chiesa di Chelma, qualora a provarne lo spoglio da essa sofferto delle sue possidenze, non bastassero le cose, che ne dice il Vescovo nella sua lettera, appellando agli atti autentici si civili, che della Curia episcopale, una dimostrazione ne è certo il vedere, che quando in avanti vi erano rendite in essa da provvedere all'assegnamento congruo, e certo di 17 individui, ora non vi sono nella medesima al posto di Canonici Cattedrali che tre Prelati, *iique titulares*, cioè privi di dotazione certa per il loro sostentamento. Che tale sia il significato di questa espressione *titularis* rapporto ai Canonici di Chelma lo abbiamo chiaramente dalle notizie comunicate alla Sagra Congregazione dal lodato D. Leone Lauryszewski. Nella piccola idea, ch'egli ha dato della forma del Capitolo Ruteno di Chelma, del che non esiste documento veruno nell'Archivio di Propaganda, si è espresso il medesimo così: « In Capitulo ad minimum adesse debent quinque (f. 385) Praelati in petitione Episcopi enunciati; duodecim Canonici dicti Cathedrales; utraque classis juxta merita stipendio donata; et certus numerus Canonicorum titularium, seu Gremialium *indotatorum*, qui utpote a meritis singularium personarum dependet, ita nec definitus esse potest, quorumque creandi facultatem communiter Sancta Sedes Apostolica penes loci Ordinarium reliquit ». Resta dunque dimostrato, essere ora così depauperato il Capitolo di quella Chiesa, che quando appresso la forma del medesimo dovrebbero avervi luogo 17 Individui *stipendio donati*, le cinque Dignità cioè, ed i Canonici Cattedrali, ora secondo la espressione contenuta nella lettera del Vescovo: *deficientibus proventibus, tres nonnisi, iique titulares Praelati Stalla Cathedralia replent*. Da tutto ciò facilmente deducesi, che se dopo i detrimenti sofferti dal Capitolo, ora gli si presenta l'occasione di ricevere una provvista in assegnamento annuo di 18000 fiorini, v'è ogni ragione di accettarla, e di considerarla, come una parziale restituzione di quello, che una volta più abbondantemente possedeva.

6. Passando ora al Breve, che Monsignor Ciechanowski richiede, lo chiama egli

Breve di erezione del Capitolo,¹⁸⁵ ma sembra piuttosto dovrebbero chiamare di ristaurazione del medesimo. Se il Capitolo ha sofferto la perdita quasi totale delle rendite, ha sempre però proseguito ad esistere ed il Vescovo stesso asserisce, che anche nel colmo delle ristrettezze, nelle quali è caduto, *solum tres Canonici titulares Stalla Cathedralia obtinebant*. Le disgrazie adunque a cui è soggiaciuto non lo hanno soppresso nè per diritto, nè per fatto. Che ciò non sia avvenuto ne potesse avvenire per diritto, non può dubitarsi, giacchè l'alienazione che si è fatta dei suoi beni è ingiusta, ne mai è intervenuta per questo la legittima podestà a sanzionarla, o ad ordinare la soppressione del Capitolo. Neppure è avvenuto di fatto sapendo noi dalla Relazione del Vescovo, che al certo diminuito sommamente si è il numero de' Canonici, ma che pure ve ne sono restati alcuni che diconsi titolari, o indotati: *deficientibus proventibus tres Canonici titulares Stalla Cathedralia obtinebant*. Aggiungasi a questo la testimonianza, che ne fa il lodato Sacerdote di Chelma, dimorante in Roma, il quale interrogato anche su tal proposito ha risposto così: « Simul cum Episcopo respondeo: tres tantum Canonicos restare in Capitulo Chelmensi cum facultate portando insignia sua, quos ex persona novi... ». Comunque sia però supplicando il Vescovo con tanta premura perchè il Santo Padre si degni spedire un Breve su questo ristauo, o come egli chiama sulla erezione del Capitolo, sapranno bene l'EE. VV. nei sommi loro lumi decidere se convenga spedirlo, prendendo occasione della rendita che ora gli si può assegnare, ristaurandolo, e *quatenus opus sit* dichiarandolo nuovamente eretto. Ciò servirebbe a vie più confondere i Scismatici, i quali come han sempre sofferto di mal animo la Unione dè Ruteni colla Sede Apostolica, così non possono non (f. 385v) risentire un forte rimprovero nel vedere che il vincolo di Unione vada sempre più a stringersi, e conservarsi; servirebbe a conforto del Clero e del popolo cattolico, ai quali è certo di consolazione il sentire che il Sommo Pontefice s'interessa, e s'ingerisce nè loro affari; servirebbe anche a far vedere al Governo che la Sede Apostolica invigila per la conservazione di quelle Chiese, e che non si lascia sfuggire le occasioni che si presentano di sostenerne i diritti, e i vantaggi.

7. Il Vescovo di Chelma Monsignor Ciechanowski oltre il Beneplacito Apostolico per l'accettazione di quell'assegnamento già più volte menzionato, ed il Breve di erezione, o piuttosto di restauro del Capitolo, rivolge anche le sue petizioni a ciò che riguarda le decorazioni, forma, e dignità del medesimo. È d'uopo quindi far delle riflessioni intorno a questi punti. Primieramente dunque, il Prelato prega Sua Beatitudine, ut « iuxta leges et consuetudines antiquas nostras, fixus numerus auctoritate Apostolica statuatur Praelatorum, nempe Archipresbyteri, Archidiaconi, Ecclesiarchae, seu Neophilacis, Chartaphilacis, et Scoliarcae, Cruce et hypogonatio in divinis ornandorum, nec non Canonicorum gremmialium Cruce decoratorum ». Presso la Sagra Congregazione di Propaganda non esiste memoria alcuna, da cui risulti qual sia appunto questo numero di Prelati che con i distintivi suddetti abbiano ad avere luogo nel Capitolo di Chelma, *iuxta leges, et consuetudines antiquas*, e quale precisamente debba essere il numero de' Canonici, a quali compete il distintivo della Croce. Quel che si trova però nell'Archivio (*Somm. n. 1*) riguardo alle decorazioni, è il Breve della S. M. di Pio VI, col Decreto di Propaganda inseritovi,¹⁸⁶ che è citato dal Vescovo nella sua lettera, e fa molto a proposito per conoscere che

¹⁸⁵ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 343, nr. 887, sub data 27.VIII.1824.

¹⁸⁶ Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 268, nr. 842, sub data 13.VII.1784.

distintivi di tal sorta si sono accordati a semplici Sacerdoti, e che perciò molto più possono competere alle Dignità, ed ai Canonici. Presso poi i Scrittori, che trattano delle cose relative alla Chiesa Greca, vi è tanto che basta a riconoscere per giusta la domanda del Vescovo quanto alle Dignità che desidera si mantengano nel Capitolo. Come si ha dal Decreto lodato di Propaganda, e dal Breve di Pio VI del 13 Luglio 1784, in vista delle preghiere, che aveva fatte Monsignor Iason Junosza Smogorzewski, Arcivescovo di Chiovia, e Metropolitano di tutte le Russie, perchè la Santa Sede procurasse coll'accordare un qualche distintivo ai Sacerdoti Ruteni secolari istruiti, e zelanti, di eccitarli ad esercitarsi con frutto nelle opere del S. Ministero; fu concessa al Metropolitano di tutte le Russie allora esistente, ed i suoi Successori la facoltà di concedere il distintivo di una Croce a trenta Sacerdoti del Clero secolare. Si prescrissero le doti di cui aveano ad essere adorni quelli, ai quali dovea conferirsi un tale onore, e si ordinò, che la collazione non se ne facesse che dal Metropolitano. (f. 386) Si decretò peraltro, ch'egli doveva in ogni Diocesi Rutena concedere detto distintivo a tre Sacerdoti da nominarsi dal Vescovo rispettivo, le altre Croci poi, fin che fosse compito il numero di trenta, dovessero conferirsi ai Sacerdoti della Diocesi Metropolitana. In tutto il Breve peraltro, ed in tutto il Decreto non si fece menzione, che dè semplici Sacerdoti, e da ciò può facilmente desumersi, come si è già accennato, l'argomento che molto più compete il concederlo alle Dignità, e Canonici di un Capitolo. Merita però, che si faccia qui una riflessione rapporto alla diversità, che passa fra la forma della Croce prescritta da Pio VI, e la maniera onde il Vescovo di Chelma desidera, che sia formata la Croce dè Canonici del suo Capitolo. Le circostanze poi di Polonia a di nostri esiggon, che nel concedere il permesso, onde nella Croce sia impresso lo Stemma Regio, non si adduca la ragione, che di ciò nè addusse il lodato Sommo Pontefice. « Crucis forma, dicesi nel Breve citato, erit octogena instar Melitensis, in causto caerulei coloris oblita; in eius anteriori orbiculo erit depicta vel impressa S. R. E. imago in posteriori vero SS. Petri, et Pauli Apostolorum. Supra imaginem Ecclesiae erit insculptum Stemma Regium, quoniam iamdum Poloniae Reges, atque hodiedum Serenissimus Stanislaus, Rex, pro suo eximio pietatis, ac religionis studio sanctam Unionem fovet, suoque patrocinio tuetur ». Il Vescovo però nella sua lettera così si esprime intorno alla forma della Croce per il Capitolo: « Crux autem esto octogena caerulea, ex una parte Imaginem Beatissimae Mariae, quam Patronam Diocesis veneratur, ex altera aquilae albae Stemma Regium in pectore referentis ». Non può negarsi adunque, che fra l'una, e l'altra forma di Croce vi passi della notevole differenza. Ma forse la Croce così formata per il Capitolo di Chelma è in uso fin dai tempi più antichi del Breve di Pio VI. D'altronde interpellato su di questo punto il più volte lodato D. Leone Lauryszewski, se realmente di tal forma sia la Croce che è in uso nel Capitolo, ha risposto ne termini seguenti: « Forma vero Crucis haec ipsa propter omnes ut inserviat necesse est », con i quali termini sebene alquanto oscuri, sembra che esso abbia voluto esprimere, che appunto è di tal forma la Croce che in Chelma trovasi in uso. Le attuali circostanze però del Regno di Polonia non permettono certamente che se nella Croce che venga impresso lo Stemma Regio se ne adduca la ragione, che fu addotta nel 1784 da Pio VI. Trattavasi allora di un Sovrano cattolico e di un Principe che favoriva e proteggeva la Unione colla Chiesa Romana. Trattasi adesso di un Sovrano scismatico, che si oppone apertamente alla Cattolica Unità. Quando adunque vogliasi permettere al presente la impressione dell'Aquila bianca, e dello Stemma Regio sul petto di essa, ciò non può esser lecito altrimenti, che prescindendo dal far menzione del Sovrano. (f. 386v) Non potrà adunque riguardarsi

quest'Emblema che come proprio del Regno di Polonia in guisa di quanto si è avuto in vista in Roma qualche anno indietro, allorquando sulle porte delle Chiese di S. Stanislao, e del Pascolo, è stata inalzata l'Arma di Polonia. Nel Breve di Pio VI, in cui parlavasi in genere dè semplici Preti, non potevasi parlare dell'Ipogonazio da concedersi ai Prelati del Capitolo, nè di ciò vi è alcuna cosa nell'Archivio di Propaganda. Non ostante il Vescovo dice che anche l'Ipogonazio *juxta leges, et consuetudines antiquas* deve concedersi in divinis ai Prelati, interpellato poi il Sacerdote Lauryszewski sull'uso di detto Ipogonazio presso i Prelati di Chelma si è spiegato nei seguenti termini: « Hypogonatum vox derivata a sermone greco, composito ex - ἐπὶ . et . γονὺ - *super et genu, quasi super genua pendens*, vulgo in sermone slavico rutheno notum sub nomine *polica*, est signum dignitatis, quod decorat Archiepiscopos, et Episcopos, et ob merita singularium Capituli personarum (qui sunt omnes Praelati, nec non Canonici Cathedrales) permissum et etiam illi eo utantur uti in Capitulo Leopoliensi, et aliis Ritus nostri. Pendet istud Hypogonatum supra cingulum ex parte sinistra, varii datur coloris, semper conformis ad Casulam, est vero formae huius » etc. Ciò che dice l'abbate Leurszewski è conforme a quanto sostiene Gretscher su tal proposito confutando Giunio nelle Note a Giorgio Codino Curopalata: de Officiis, et Officialibus Magnae Ecclesiae Constantinopolitanae, lib. I, C. 7 Commentariorum, edit. Paris 1625.

8. A dire ora qualche cosa intorno alla forma del Capitolo. Il Vescovo, come si è osservato di sopra, prega, *ut iuxta leges, et consuetudines nostras antiquas fixus numerus statuatur Praelatorum, nempe Archipresbyteri etc. etc. nec non Canoniorum gremialium Cruce decoratorum*. Sembravano, a dir vero, alquanto oscure queste espressioni. Non solo il Vescovo di fatti nella sua lettera, ma anche esso Lauryszewski nella piccola idea data del Capitolo; il pregar dunque *ut fixus numerus statuatur*, dava luogo a dubitare se al presente siano colà più in vigore le leggi, e consuetudini antiche, per le quali cinque si conservassero i Prelati nel Capitolo medesimo. Il dubbio però sembra tolto, mentre il lodato Sacerdote, di questo interrogato, ha fatto conoscere che al presente in seguito del depauperamento del Capitolo, oltre i tre Canonici titolari, in esso non vi è restato di fatto alcun altro membro del medesimo. « Praeter hos tres Canonicos, sono sue parole, nemo alter pertinebat ad Capitulum dictum, uti omnes extra limites habitantes ». Pare dunque, che il Vescovo richieda che nell'atto della nuova erezione di provveda coll'assegnamento destinato dal Governo alla Dotazione dè cinque Prelati, che ora più non esistevano in seguela della mancanza (f. 387) delle rendite. Sembrava anche arrecar qualche dubbio il vedere che il Vescovo prega che *fixus numerus statuatur Canoniorum gremialium*, senza far menzione dè Canonici Cattedrali, quanto nel piccolo saggio che ha dato D. Leone Lauryszewski della forma del Capitolo, si è detto che oltre i Canonici Cattedrali, vi sono anche i gremiali, o titolari, e che il numero dè Canonici Gremiali è indeterminato, perchè dipende dall'aver maggiore, o minore numero di Sacerdoti, degni di esser premiati con questo titolo di Canonico gremiale. Ha egli però, il lodato Sacerdote, risposto alla detta difficoltà affermando, che il Vescovo vuol significare in questo tratto della sua lettera, che restando salde le leggi, e consuetudini antiche si stabilisca per ora coll'autorizzazione apostolica un numero fisso di Canonici sia Cattedrali che Gremiali capace di esser sostenuto dalle attuali rendite ristrette colla facoltà di accrescerlo, quando esse saranno di condizione migliore. « Ex petitione Episcopi patet, dice egli, ut acceptantur a Sancta Sede Apostolica Praelati, et Canonici, qui dividuntur in Cathedrales, et Gremiales, et ut statuatur eorum fixus numerus. Posset quidem stabiliri eorum qualiscumque numerus fixus a S. Sede, sed

disconvenire videtur certum pie eruditorum assignare numerum, quos insignire vellemus. Episcopus Chelmensis cum tota gente sua motus debita humiliare erga S. Sedem Apostolicam utitur hac expressione. Absit enim ut obediens praescribat leges propter disponentem. Satis enarrare videbatur ei donec laetior aerari publicii conditio largiorem permiserit scilicet locupletationem; ac si diceret: Statue, S.me Pater, summa auctoritate tua fixum numerum Canonicorum, ac simul tribue potestatem, humillime precor, si conditio aerarii publici largiorem permiserit locupletationem, amplificandi dignitates has ecclesiasticas, Episcopo Chelmensi in Dioecesi sua ». Questa interpretazione sembra assai verisimile anche perchè in altro luogo della sua lettera dice il Vescovo che l'Imperatore ha assegnato la indicata rendita di 18000 fiorini certo *numero sustentando cum Praelatorum Cathedralium, tum Canonicorum Gremialium* etc. Da questo peraltro non siegue, che a Canonici gremiali si abbia ad assegnare la dotazione, ma tutto dovendo ristabilirsi, come prega il Vescovo, a tenore delle leggi, e consuetudini antiche essi debbono restare come sono stati sempre senza prebenda. Siccome però l'annua rendita di 18000 fiorini viene destinata *certo numero Praelatorum Cathedralium, et Canonicorum gremialium sustentando*, incomberà al Vescovo il provvedere anche al sostentamento di essi Gremiali Canonici, se non con una propriamente detta prebenda, almeno in altra conveniente maniera, che loro assicuri la sussistenza. Finalmente sembrava dubbia l'espressione del Vescovo: *statuatur fixus numerus Canonicorum gremialium Cruce decoratorum*, come se volesse intendere che ad un numero soltanto di Canonici dovesse competere (f. 387v) il distintivo della Croce, e non a tutti. L'Abbate Lauryszewski però asserisce: « simul cum Praelatis petitionis Episcopi est, ut habeant facultatem portandi Crucem, seu ita dictum distinctorium omnes, etiam Canonici tam Cathedrales quam Gremiales ».

9. Come si è veduto di sopra, il Vescovo non solo ricerca che nel nuovo stabilimento da darsi al Capitolo si pesi al numero de' Canonici, ma anche brama che *iuxta leges et consuetudines antiquas statuatur numerus Praelatorum, nempe Archipresbyteri, Archidiaconi, Ecclesiastice, seu Scenophilacis, Carthaphylacis, et Scholiarchae*. Per tralasciare di parlare delle dignità dell'Arciprete, e dell'Arcidiacono, che sono abbastanza note anche presso i Latini, e per dir qualche cosa soltanto delle altre, che sono proprie solamente de' Greci, non si ha, è vero, nell'Archivio di Propaganda alcuna memoria riguardante le medesime nella Chiesa di Chelma; ma come non vi ha dubbio che nelle Chiese Greche tali Dignità si riconoscono, così non sembra se non giusta la domanda del Vescovo, che tali Dignità *iuxta leges antiquas* nel suo Capitolo vengano mantenute. A schiarimento delle medesime possono brevemente darsi le seguenti notizie: Ecclesiarches è lo stesso che Praefectus Ecclesiae. Così il Gretsero nei citati Commentari ad Codinum Curopalatam, lib. 1. c. 13. Citrius nominat, dice egli, *tres ἄρχοντας τῶν ἐκκλησιῶν*, inter quos haud dubie unus, qui supra in quinta pentade dictus est *ὁ ἄρχων τῶν ἐκκλησιῶν κατὰ τοῦ σακελλίου* ». Traducendo Gretsero queste parole di Codino in 5 Quinario, le rende in latino così: « Praefectus Ecclesiae Ecclesiarum curam gerit cum curatore sacelli, seu cum parvo sacellario »; spiega inoltre il medesimo nel lib. 1, c. 3, dei detti Commentari trattando *de magno Sacellario, et quis ὁ σακελλίος* che tra l'Ecclesiarche ed il minor Sacellario o sia custode del Tesoro, o della cassa dividevasi la cura delle chiese. Forse nella chiesa di Chelma, in cui certo non vi è mai stato quel lustro, e quella grandezza, con cui si manteneva l'antica chiesa di Costantinopoli, l'ufficio del gran o minor Sacellario non è esercitato da persona diversa dall'Ecclesiarche, ed allora può dirsi che questi abbia la cura delle chiese, e della cassa insieme. Ciò rilevasi, come sembra, dal vedere, che di Ecclesiarche, e Scenofilace, *statuatur fixus numerus Archi-*

presbyteri, Archidiaconi, Ecclesiastichae, seu Scenophilacis, quando nella gran chiesa Costantinopolitana distinguevasi, come apparisce dai scrittori citati di sopra, l'Ecclesiarche dallo Sceofilace (a): Sembra quindi poterne (f. 388) concludere che questi uffici, i quali nella Chiesa Costantinopolitana una volta erano sostenuti da diverse persone, nella chiesa di Chelma siano riunite in una, e perciò il Vescovo domandi, che si conservi l'Ecclesiarche o sia Scenofilace. La quarta Dignità, che il Vescovo desidera si mantenga nel Capitolo, è quella che dicesi del *Cartafilace*. Anche questa è una Dignità di sommo onore nella chiesa Greca. Codino Curopalata così ne parla nel primo Quinario, secondo la traduzione di Gretsero: « Chartophylax tabulas habet chartaceas ad iura ecclesiastica pertinentes, (hoc est, literas, quibus privilegia et alia iura Ecclesiae continentur) et est Iudex omnibus causarum ecclesiasticarum et controversiis matrimonialibus cognoscendis, ac dirimendis praesidet. Quin et in coeteris clericorum litibus iudex est, tamquam dextera Patriarchae manus ». Dopo queste sì chiare espressioni di Codino Curopalata è inutile qui riportare le varie cose che di questa Dignità dice Gretzero l. I. c. 4. dei Commentari al medesimo, e Balsamone, l. I, Juris Graeco-Romani t. I, p. 458. Chiuderemo piuttosto il discorso rapporto alla medesima colle parole di Anastasio Bibliotecario nelle Note ad 2 Act. 8 Synodi: S' intendono esse della detta Dignità nella Chiesa di Costantinopoli quando era nel suo splendore, ma servono pure a conoscere quale essa fosse, e quale per avventura debba essere ancora nella Chiesa Rutena di Chelma. « Chartophylax, dice Anastasio, interpretatur chartarum custos. Fungitur autem officio Chartophylax apud Ecclesiam Constantinopolitanam, quo Bibliothecarius apud Romanos, indutus videlicet infulis Ecclesiasticorum Ministrorum, et agens ecclesiastica cuncta prorsus obsequia, exceptis illis solis, quae ad sacerdotale specialiter, ac proprie pertinere probatur officium ». L'ultima Dignità finalmente per la di cui conservazione il Vescovo fa le sue istanze, è quella dello Scholiarche. Di questa precisamente non parlasi tra la descrizione che da Codino Curopalata si fa degli officii *magnae Ecclesiae Constantinopolitanae*, ma non sembra potersi mettere in dubbio che essa avesse luogo nella chiesa di Chelma. Il Vescovo nomina anche questa tra quelle che brama si conservino *iuxta leges, et consuetudines nostras antiquas*. L'Abbate D. Leone Laurysiewski interrogato (f. 388v) precisamente a dar qualche notizia intorno all'ufficio suddetto, ha risposto nè termini che seguono: « In Capitulo adesse debent ad minimum quinque Praelati, in petitione Episcopi enumerati, quorum Scholiarcha obit munus Praepositi ordinis in Congregationibus Dioecesanis, adeoque in Capitulo, ne quid necessarii omittatur, et omnia secundum leges vigentes Sanctae Sedis Apostolicae, constitutionis generalis Consistorii Episcopalis fiant.

10. Resta ora a parlare dell'ultima tra le riferite istanze, che fa il Vescovo Monsignor Ciecanowski, nella sua tante volte citata lettera, cioè della nomina che S. M. l'Imperator delle Russie vorrebbe riservare a se stessa dei Canonici del Capitolo di Chelma, pel mantenimento de quali vuole egli assegnare l'annua rendita di 18000 fiorini. Dice di fatti il Vescovo nella sua lettera, che tal somma dell'Imperatore viene assegnata, *certo cum Praelatorum Cathedralium tum Canoniorum gremialium a se, proponente Episcopo loci nominandorum numero, sustentando*. Dalle notizie, che trovansi sparse frequentemente nell'Archivio di Propaganda, si ha chiaramente che ai Re di Polonia apparteneva la nomina ai Vescovati, ad Abbazie delle Chiese Rutene. Nè fa meraviglia che essendo i medesimi Sovrani cattolici, godessero di tal privilegio. Non può dirsi però così dell'Imperatore delle Russie. Egli non essendo Cattolico non è capace di alcun diritto e privilegio di patronato. Per non estendersi di più basterà riportare ciò che ne dice Reiffenstuel l. 3, Iuris Canonici universi, tit. 38:

de iure Patronatus, §. 2, N. 44; Loquendo de iure communi etiam Haeretici sunt incapaces iuris patronatus; Fagnanus in Cit. C. Nobish. t. N. 10. et ibi Abbas n. 3, Azorius p. 2. 1. 6. cap. 21. qu. 7. et 8. et communis ratio est: Tum quia Haeretici tamquam membra putrida, et rebelles per excommunicationem eiectioni sunt ab Ecclesia, ergo inhabiles sunt ad ius ecclesiasticum, (quale est iuspatronatus) et ad comoda favore Ecclesiae inde insurgentia, arg. can. Didicimus 31, can. q. 2. 1. Tum quia eorum bona omnia sunt confiscata, arg. c. cum secundum leges de Haetic. in 6; consequenter etiam iuspatronatus eis annexam, c. accessorium de R. I. in 6. Et quamvis haec ratio in Foro civili non procedat apud Germanos, ubi Haeretici sunt capaces haereditatis, et immunes a dicta confiscatione, tamen procedit de eis ratio prior; accedit quod Ecclesia, et Pontifex nunquam consenserit in illa foedera, et paces quibus Haeretici eximuntur a confiscatione bonorum, et aliis iuris paenis, atque in successione, et aliis aequales reduntur catholico ». Non potendosi adunque concedere a Sua Maestà Imperiale delle Russie quei Privilegi che possono godere i Sovrani cattolici, non gli si può accordare la nomina dei Canonici di Chelma. La nomina quindi dè medesimo dovrebbe essere riservata al (f. 391) Vescovo, al quale d'altronde si potrebbe insinuare di farla cadere sopra persone accette al Governo, qualora però siano fornite di quei requisiti, che esiggoni i Sagri Canonici in quelli a cui si conferiscono gli ecclesiastici Benefici.

DUBBI

1. Se si abbia a supplicare il S. Padre si degni di spedire un Breve a Monsignor Ferdinando Ciechanowski, Vescovo di Rito Greco Ruteno unito di Chelma, per il ristabilimento, o sia per la nuova erezione del Capitolo della sua Cattedrale abilitandolo a ricevere l'annua rendita destinata da S. M. l'Imperatore di tutte le Russie a vantaggio del Capitolo medesimo? §. 1, 5, 6.

2. *Quatenus affirmative* ad I, se in esso Breve abbia ad esprimersi che ai Canonici Cattedrali, e Gremiali è permesso il distintivo della croce giusta la forma descritta dal Vescovo, e che ai Prelati del Capitolo, oltre la croce, è permesso anche il distintivo dell'Ipogonazio? §. 1, 7, 8 (*Somm. num. 1*).

3. Se nel detto Breve abbia a stabilirsi un numero fisso di Canonici Gremiali, o pure, se esprimere che lasciarsi alla prudenza e giudizio del Vescovo il determinarlo? §. 1, 5, 8.

4. Se esprimere nel Breve che conservarsi nel Capitolo le dignità menzionate dal Vescovo? §. 1, 5, 9.

5. Cosa abbia a stabilirsi nel Breve rapporto alla nomina dè Canonici, che Sua Maestà l'Imperatore delle Russie vorrebbe riservare a se stessa? §. 1, 10.

Emin.mi, ac R.mi Patres responderunt ad omnia dubia:

Supplicandum SS.mo pro expeditione Brevis iuxta mentem.

La mente si è, che delicatamente si ricusi Sua Santità dal fare una nuova erezione, perchè il Capitolo ne è stato soppresso, ne ha cessato di esistere, e può vantare la sua erezione dal 1595. Che se per la mancanza di tutta la vasta sua possidenza era ridotto ad avere tre soli Individui, ora che per la generosità (mai abbastanza commendata) dell'Imperatore è compensato di annui 18 mila fiorini, può e deve il Vescovo usare dei suoi diritti nominando, ed istituendo le 5 Dignità, li 12 Canonici Cattedrali, e quei titolari o Gremiali, che giudicherà necessari con le stesse insegne, onori, distinzioni, diritti, e Privilegi, che godevano prima. Che intanto Sua Santità conferma, (f. 390v) loda, ed approva la reintegrazione di tutto nella forma di prima,

e quindi l'uso della Croce, che avevano, e dell'Hipogonazio. Che ove occorra variazione ricorrà, che Sua Santità si presterà con tutta la condiscendenza.

E. Card. DE GREGORIO.

(f. 392a) Il Vescovato Ruteno Unito di Chelma è una di quelle Sedi Vescovili Rutene, che insieme col loro Metropolitano di Kiovia si riunirono sotto Clemente Ottavo nell'anno 1595 alla Chiesa Romana. Dopo quell'epoca è stata sempre regolarmente nelle rispettive vacanze la suddetta Sede provveduta, ed è stata sempre provveduta di soggetti che hanno religiosamente serbata la comunione, e la dovuta soggezione alla Sede Apostolica. Ma se per questo rapporto certamente assai importante lo stato di quella sede è stato assai plausibile, ha prodotto molto rammarico la condizione infelice di povertà, e di quasi totale deperimento, in cui essa è caduta. Le rapine di alcuni ne aveano già da gran tempo diminuito il pingue patrimonio, il quale è stato o intieramente o quasi intieramente assorbito nelle pubbliche vicende e negli sconvolgimenti politici della Polonia. Questo impoverimento ha prodotto l'effetto, che la dove negli antichi tempi il Capitolo Cattedrale era composto di cinque Dignità, dodici Canonici chiamati Cattedrali, forniti di congrua Prebenda, e dia le cuni Canonici Gremiali o sia titolari, che non aveano Prebenda determinata, ma pur partecipavano di qualche porzione delle rendite, ora viene egli intieramente formato da soli tre Canonici titolari. Compassionando questa miserabile condizione di un Capitolo già tanto rispettabile l'Imperatore delle Russie, e Re di Polonia, Alessandro Primo, cui presentemente è soggettata la Città di Chelma, ha assegnato annui (f. 392a) 18 mila fiorini Polacchi perchè il Capitolo possa ristabilirsi promettendo anche un accrescimento di sussidio, se le circostanze dell'Erario lo permetteranno.

Questa liberalità del Sovrano determinò Monsignor Ferdinando Ciecanowski, attuale Vescovo di quella Chiesa, a ricorrere con sua lettera dei 26 Ottobre 1822 alla S. M. di Pio VII, per implorare un Breve, con cui: 1º, si ristabilisca, e nuovamente si erigga il Capitolo di cui si parla e si abiliti il Vescovo a ricevere l'annua indicata rendita che l'Imperatore delle Russie ha assegnato al detto Capitolo; 2º si accordi la facoltà perchè i Canonici Cattedrali, e Gremiali del Capitolo possano portare una Croce, nella quale sia scolpita l'aquila bianca, Stemma del Regno di Polonia. e i Prelati del Capitolo possano portare l'ornamento chiamato dai Greci Ipononazio; 3º, si stabilisca un numero fisso di Canonici Gremiali, ovvero se ne lasci la determinazione alla prudenza, ed al giudizio del Vescovo; 4º, che si conservino le antiche Dignità del Capitolo; 5º, la Nomina dei Canonici sia riserbata all'Imperatore, il quale nominerà i proposti dal Vescovo.

Una tal lettera dopo aver fatto varii giri fu finalmente rimessa con Biglietto di Monsignor Mazio, Segretario della Congregazione Concistoriale del 21 Aprile dell'anno corrente, alla Propaganda perchè questa suggerisse alla Santità Vostra quelle providenze che credesse opportune. Il Segretario si affrettò di proporre l'affare, ed ebbe perciò luogo una tal proposizione nella Congregazione de 14 del caduto Giugno.

(f. 392b) Furono sottoposte alla discussione degli E.mi Padri, come altrettanti Dubbi le cinque richieste poc'anzi indicate. L'EE. VV. riflettendo principalmente, che non si poteva nuovamente erigere un Capitolo, che sempre ha esistito di diritto, ed in qualche, benchè meschina, maniera anche di fatto, che era della prudenza della S. Sede il non interloquire sullo Stemma del Regno di Polonia, che si vuole inserire nella Croce, non ostante che il Re sia Scismatico, e che non si poteva accordare ad uno Scismatico la nomina dei Canonici, credettero che non si dovesse

accordare il Breve nella forma che si richiedeva, ma che al richiesto se ne dovesse sostituire un'altro condotto assai diversamente. Quindi diedero la seguente risposta: Ad omnia dubia supplicandum SS.mo pro expeditione Brevis iuxta mentem.

La mente si è che delicatamente si ricusi Sua Santità dal fare una nuova erezione, perchè il Capitolo non è stato soppresso, ne ha cessato di esistere, e può vantare la sua erezione dal 1595. Ma si permetta di dire, che la erezione è molto più antica, e che nel 1595 accadde l'Unione di questa Chiesa colla S. Sede. Che se per la mancanza di tutta la vasta sua possidenza era ridotto ad avere tre soli Individui, ora che per la generosità (mai abbastanza commendata) dell'Imperatore, è compensato di annui 18 mila fiorini, può e deve il Vescovo usare dei suoi diritti nominando ed istituendo le cinque Dignità, li 12 Canonici Cattedrali, e quei titolari, o Gremiali che giudicherà, onori, distinzioni, diritti, privilegi che godevano prima. Che in (f. 392bv) tanto Sua Santità conferma, loda ed approva la reintegrazione di tutto nella forma di prima, e quindi l'uso della Croce che aveano, e dell'Ipogonazio. Che ove concorra variazione, ricorra, che Sua Santità si presterà con tutta la condescendenza.

Questo è il sentimento della Congregazione, su di cui attendo l'oracolo di Vostra Santità.

Ex audentia SS.mi die 21 Iulii anno 1824:

SS.mus explicatam S. Congregationis sententiam benigne approbavit, et litteras in forma Brevis expediri iussit.

PETRUS CAPRANO, Archiepiscopus Iconien. S. C. de P. F. Secretarius.¹⁸⁷

SOMMARIO: (Numero unico)

(f. 393) Decreto della S. C., e Breve della S. M. di Pio VI. Per il distintivo accordato ai Preti secolari Ruteni.

DECRETUM SACRAE CONGREGATIONIS DE PROP. FIDE.

Ab eo usque tempore, quo inclyta Ruthenorum Natio sub Sa. Me. Clemente PP. VIII, divino aspirante Numine, rediit ad petram fidei supra quam aedificata est Ecclesia, et cum Romano Pontifice, Beati Petri Apostolorum Principis Successore, Christianorum omnium Patre, ac Magistro, tamquam cum Ecclesiasticae Unitatis centro communi fidei, et charitatis vinculo coniuncta est, mirum quantum Catholica Fides laetiores ubique fructus in Ruthenorum Regionibus reportaverit, et quantum pacis, atque Unionis nexus ex hac vera, sinceraque membrorum cum suo capite compactione firmior, ac validior evaserit. Quamobrem cum nuper R. P. D. Jason Junosza Smogorzewski Archiepiscopus Kiovensis, et Haliciensis, totius Russiae Metropolitani universi Cleri saecularis Graeco-Rutheni nomine SS.mo Domino Nostro Pio PP. VI, accendentibus etiam Serenissimi Stanislai Poloniae Regis officiis, ac commendationibus, humili obsecratione supplicaverint, ut Sacerdotes ex saeculari Clero qui in Vineam Domini ardentius collaborant, ac de unione catholica magis benemerentur, una quadam Societatis compage colligare, et aliquo Pontificiae benignitatis monumento insignire dignaretur, ad eos acrius etiam ad tam pium opus coniunctis insimul studiis promovendum incitandos, cumque Sanctitas Sua huiusmodi preces ad Sacram Congregationem Propagandae Fidei rebus praepositam remiserit.

Eadem Sacra Congregatio, ad relationem super praemissis factam per R.P.D. Stephanum Borgia, Secretarium, secum animo perpendens id, quod Sanctus Gregorius

¹⁸⁷ Petrus Caprano, Secretarius S. C. de Prop. Fide (1823-28).

Magnus Syagrio, Augustodunensi Episcopo, scribebat, eum scilicet, quem in praedicatione, et opere sollicitum, devotum, adiutoremque in omnibus Augustino, ad Angelorum conversionem misso, fuisse cognoverat, dignum esse, cui exterioris quoque habitus honorem deferret, censuit Apostolica auctoritate eidem Iasoni totius Russiae Metropolitano, eiusque in eadem Metropolia Successoribus, concedendam esse facultatem ornandi Cruce aurea triginta Presbyteros ex Clero saeculari Graeco Rutheni Ritus uniti, qui huiusmodi ornamentum semper, et quodocunque in omnibus publicis, et privatis, in ecclesiis vel extra, et coram quibuscumque personis qualibet dignitate ecclesiastica, vel saeculari fulgentibus, ad collum appensam gestare possint, et valeant.

(f. 393v) Crucis autem forma erit octogena, instar Melitensis, incausto caerulei coloris oblita, in eius anteriore orbiculo erit depicta, vel inculpta Sanctae Romanae Ecclesiae Imago, in posteriori vero Sanctorum Petri, et Pauli Apostolorum, ut sic cunctis pateat hanc honoris accessionem ex illius Sedis benedictione, et gratia prodire, quae ab iis, qui illam gestabunt ampliores in Sancta Catholica Unione progressus sibi pollicetur. Supra imaginem ecclesiae erit inculptum Stemma Regium, quoniam iamdudum Poloniae Reges, atque hodiedum Serenissimus Rex Stanislaus pro suo eximio pietatis, ac Religionis studio Sanctam Unionem fovet, suoque patricinio, tuetur.

Hoc autem Crucis ornamentum seu distinctorium ex delegata Apostolica auctoritate, non ab alio, quam a Metropolitano conferatur, ea tamen lege, ut in singulis Episcoporum Ruthenorum Diocesibus tria semper distinctoria tribus ecclesiasticis viris uniuscuiusque Dioecesis, ab Episcopo eidem Metropolitano praesentandis, conferantur ad hoc, ut huiusmodi honoris proemium, ac laboris incitamentum in singulis quibusque Dioecesibus tribus viris semper largiatnr, unoque sublato, alter a Dioeseano Episcopo Metropolitano praesentetur, qui si illum spectatae virtutis, ac meritorum praeconio commendatum compererit, eadem Cruce seu distinctorio ornare non recuset. Reliquas vero Cruces, ac distinctoria idem Metropolitanus dignioribus Presbyteris Metropolitanae Dioecesis ad sui arbitrium indulgere poterit.

Merita vero, ac requisita quorum potissimum ratio, tam a Metropolitano, quam ab Episcopis in iis designandis, qui hac Cruce ornandi erunt, habena erit, sint huiusmodi: Sacerdotalis Ordo, Institutio ac sedula studiorum opera in Pontificiis Seminariis impensa, Commentaria, ac libri in lucem editi pro Catholicae Religionis incremento, Patriae Missiones, ac Sacra Catechesis cum laude peracta, ac Sancta Unio magis propagata, Seminariorum regimen, Servitium in Paraeciis atque in Episcoporum Curiis praestitum. Demum Natalium nobilitas, seu saltem honestas, ac, si fieri poterit, gradus aliquis in Universitatibus assequutus.

Ne autem hoc Crucis, ac distinctorii ornamentum solam superfluae *elationis pompam* praeseferat, quemadmodum idem S. Gregorius aiebat, sed potius sit devotionis indicium erga Apostolorum Principem, Pastorem, ac Nutritorem nostrum, eiusque Apostolicam Cathedram, *ad quam propter ejus potentiores principalitatem omnem necesse est convenire Ecclesiam, atque eos, qui undique sunt fideles*, eadem S. Congregatio iussit Presbyteros his gloriae, et splendoris insignibus decorandos a Metropolitano, ut in sanctis operibus ac praesertim in tuenda atque amplificanda Catholica Unione perseverent, et si ex merito actionum suarum hoc laudis testimonium ab Apostolica Sede sunt adepti, novis laborum, ac virtutum accessionibus videantur collato sibi honore cumulatissime respondere. Nam ut idem S. Gregorius prosequitur, *cum honoris augmento, cura quoque sollicitudinis* (f. 394) *debet excrescere, ut cultui vestium actionis quoque ornamenta conveniant; oportet, ut enixius in cunctis se studiis vestra fraternitas exerceat. Circa subiectorum actus sit cura vigilare, vestrum illis exemplum*

instructio et vita magistra sit, linguae vestrae exhortatione discant, quod metuant, et doceantur, quod diligant.

Ut vero ad haec persequenda acrius inflammentur, et ad externum honoris insigne internum ac spirituale aliquod animarum lucrum adiciatur, decrevit pariter Sacra Congregatio supplicandum esse Sanctissimo, ut Presbyteris illis, quos Metropolitanus, et Episcopi deferendae Crucis honore dignos iudicabunt, altaris privilegiati personalis gratia bis in Hebdomada elargiatur, ac praeterea, ut plenariam suorum peccatorum indulgentiam quotannis in die Festo Sanctorum Apostolorum Petri, et Pauli, atque etiam in eiusdem Festi octavo die, demumque ut in eorum mortis articulo plenariam pariter suorum peccatorum indulgentiam consequi possint ex Apostolica benignitate concedere dignetur.

Hoc autem Sacrae Congregationis Decretum SS.mo Domino Nostro Pio Papae VI relatum in audientia habita per eundem R.P.D. Stephanum Borgia, Secretarium, die 13 Junii 1784, Sanctitas Sua in omnibus adprobavit, et per Apostolicas in forma Brevis literas auctoritatis suae robur adiciendum esse mandavit.

Datum ex Aedibus dictae S. Congregationis, die 19 Iunii 1784.

PIUS PP. VI.

Ad perpetuam etc. Cum certum sit¹⁸⁸ pro omnipotenti Deo laborantibus ineffabilia aeterni Regni praemia reservari, Nobis tamen eis necesse est honorum, et gratiarum beneficia tribuere, ut in spiritualis operis studio ex remuneratione valeant multiplicius insudare, et quia Ven. Fr. Jason Archiepiscopus Kiovien., et Haliciensis totius Russiae Metropolitanus, universi etiam Cleri saecularis Graeco-Rutheni nomine exponi nobis nuper fecerit, quod ad excitandam, augendamque ipsius Cleri saecularis pro Catholica Religione sollicitudinem, ac vigilantiam, illosque una iungendos compage summopere conferret si iis, qui inter ceteros in Vinea Sabahoth uberiores fructus proferre satagunt, aliquod signum ex speciali dono gratiae concederemus, Nos cui, ex debito Apostolici Ministerii humilitati Nostrae concrediti Officio, maxime cordi est catholicam fidem..., Domino largiente, quotidie in populis extendere, Christi fidelium praecipue vero illorum, qui in sortem Domini fuerunt vocati, zelum multiplicare, ut votis etiam Nobis hisce desuper a Carissimo in Christo Filio Nostro Stanislao Augusto Poloniae Rege Illustri porrectis annueremus, praedictas preces Venerabilibus Fratribus Nostris S.R.E. Cardinalibus Congregationis de Propaganda Fide remisimus, qui ad relationem dilecti Filii Magistri Stephani Borgia, eiusdem Congregationis Secretarii, Decretum a Nobis approbatum tulerunt tenoris, qui sequitur: Ab eo etc (inseratur usque in finem). Cum autem memorati (f. 394v) Exponentes praeinsertum Decretum pro firmiori illius subsistentia, et observatione Apostolicae confirmationis Nostrae patrocinio communiri summopere desiderent, Nos ipsos Exponentes specialibus etc. volentes, et eorum singulares personas a quibusvis etc. censentes, Superioribus eorum nomine etc. inclinari Decretum praeinsertum auctoritate Apostolica tenore praesentium confirmamus, et approbamus, illique inviolabile Apostolicae firmitatis robur adiicimus. Salva tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis Cardinalium. Decernentes easdem praesentes literas firmas etc. observari, sicque in praemissis per quoscumque Iudices etc. attentari. Non obstan. praemissis ac Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis etiam etc. statutis etc. innovatis. Quibus omnibus et singulis illorum etc. quibuscumque.

Datum Romae apud S.M.M. etc. die 13 Iulii 1784, Pontificatus Nostri anno X.

¹⁸⁸ Cfr. supra, nota 186.



Ex opere musivo in Basilica S. Pauli
R o m a e

GREGORIUS XVI

(2.6.II.1831—1.VI.1846)

bellunensis

(Bartholomaeus Albertus Cappellari)

ACTA S. C. DE PROPAGANDA FIDE TEMPORE GREGORII XVI
(1831-1846)

1417.

Roma, 19 . II . 1839.

Relatio de statu controversiae inter S. C. de Prop. Fide et Gubernium Austriacum de bonis Pontificii Collegii Leopoliensis.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 202, fol. 15-17.

Febr. 19.

APPENDICE sul Collegio di Leopoli.

Il Collegio Pontificio di Leopoli fondato nel 1665 per l'educazione de' giovani Armeni e Ruteni passò in potere del Governo di Galizia nel 1784. Il locale fu restituito alla S. Congregazione nel 1790, ed affittato allo spedale militare. Nel 1796 dal governo Austriaco fu resa alla S. Congregazione la villa di Dublany, spettante allo stesso Collegio, ed il resto fu incamerato e soppresso.

Nel 1804 il Santo Padre approvò il decreto di questa S. Congregazione per la vendita canonica del suddetto Collegio al Governo Austriaco, colla clausola: *Collocari summam pro educatione Missionariorum Ruthenorum et Armenorum*. La vendita però non fu effettuata che ai 25 Settembre 1814 dall'Arcivescovo Armeno di Leopoli (munito di legale procura) per la somma di 40 mila fiorini di valuta Vienaese ossia in carta; somma che come scrisse il nunzio di Vienna, Monsignor Leardi, ai 17 Giugno 1821, secondo il cambio presente si riduce a 16 mila fiorini di buon argento.

Per patto espressamente convenuto avrebbe dovuto sborsarsi questa somma appena seguita la sottoscrizione del contratto; pure tali difficoltà sonosi opposte sì dal regio fisco di Galizia come dalla Cancelleria aulica di Vienna, che sinora nulla si è riscosso nè del capitale nè de' frutti.

Una delle maggiori difficoltà opposte dal Governo di Leopoli il quale, supposta la legge civile della non estrazione del denaro, pretendeva che la S. Congregazione avesse ceduto a quel Governo medesimo il denaro convenuto per l'educazione della gioventù Armena e Rutena da effettuarsi nè proprii Seminarii. Monsignor Nunzio di Vienna con lettera de' 21 Agosto 1822 propose che l'unico mezzo da tentarsi era che la S. Congregazione dichiarasse che il denaro appartenente al Governo di Leopoli si erogasse, e collocasse in mano de' PP. Mechitaristi: *juxta institutum S. Cong. sub directione Nuntii Apostolici*. Il Papa nell'udienza de' 26 Settembre approvò il sentimento del Nunzio, ed ordinò che in conformità se ne spedisse un nuovo decreto.

Neppure da questo passo si ottenne alcun risultato, ed ogni trattativa restò sospesa fino al 1832. In questo anno Sua Altezza il Sig. Principe di Metternich trasmise

un dispaccio con cui mentre riconosceva per una parte il buon diritto della S. Congregazione, promuoveva per l'altra nuove contestazioni, tanto sul punto controverso del prezzo dell'edificio venduto, quanto sull'altro non mai disputato della possessione detta di Dublany. Quanto al (f. 15v) prezzo assicurava che Sua Maestà aveva conosciuto che il capitale il quale per l'accrescimento, e capitalizzazione successiva degli interessi si trova ammontare presentemente a circa 66.000 fiorini forma evidentemente una proprietà della Congregazione di Propaganda, aggiungeva però che tra i fondi impiegati alla costruzione dell'edificio del Collegio vi fu un capitale di venti mila fiorini di Polonia, ossia tre mila fiorini di Vienna il quale apparteneva alla fondazione del Vescovo di Leopoli Szeptyski in favore di quattro Alunni del suo Seminario, quindi sosteneva che una somma proporzionata da fissarsi si doveva defalcare dai 66.000 fiorini a favore della fondazione Szeptyski.¹⁸⁹

Riguardo poi alla possessione Dublany esponeva il Principe di Meternich che l'acquisto originario proveniva da due istromenti, il primo d'ipoteca o censo costituito da Stefano Potocki per la somma di fiorini 30.000, l'altro di vendita fatta dal convento di S. Giovanni di Dio di Leopoli, stipolata dal P. Trombetti Teatino, e concludeva che Sua Maestà riconosceva giusta la restituzione del fondo per ciò che concerneva la porzione compresa nel secondo acquisto, non così però quanto alla prima di 30.000 fiorini.

La nota venuta da Vienna insieme a tutti i documenti necessari fu trasmessa al Signor Avv. Amici, affinchè esternasse il suo parere. Egli soddisfece all'incarico datogli dalla S. Congregazione e dopo avere accennato che calcolati gl'interessi del 1814, i quali sarebbero ammontati fino a quel punto a fiorini 76.000, scese a dimostrare il diritto di proprietà assoluta della Propaganda sulla fabbrica del Collegio ad esclusione della fondazione Szeptyski, come pure provò quanto all'acquisto Potocki, che 11.000 fiorini di Polonia appartengono alla Propaganda, e che gli altri 19.000 non mai spettano al Governo Austriaco, ma bensì all'i Padri Teatini di Varsavia.

La copia del voto del Sig. Avv. Amici unitamente a tutte le altre carte relative fu comunicata con lettera dè 10 Agosto 1833 al Nunzio di Vienna, allora Monsignor Ostini, e gli fu anche ingiunto che non ostante il decreto del 1822 avesse procurato che questo fosse riformato nella parte ove si stabilisce di collocare nelle mani dè PP. Mechitaristi il denaro, e per conseguenza i fondi del nuovo stabilimento. Con altro dispaccio dè 31 Gennaio 1835 venne significato al medesimo Monsignor Nunzio che non era intenzione della S. Congregazione d'impegnare il denaro fuori degli Stati Austriaci, ma bensì di esigere che fosse impiegato non solo pei Religiosi Mechitaristi, ma ben anche per gli Alunni Armeni del clero secolare, e che l'educazione dè giovani Ruteni non sembrava doversi affidare ai suddetti PP. Mechitaristi, e si concludeva che in ogni modo il denaro proveniente dalla vendita del Collegio Leopolitano fosse amministrato (f. 16) separatamente dall'asse Mechitaristico, e sotto la tutela, e revisione annua del Nunzio Apostolico.

Continuarono successivamente le trattative di Monsignor Nunzio con la Corte Austriaca, e particolarmente con la Commissione speciale deputata a tale effetto dell'Imperatore, e finalmente con dispaccio dei 13 Agosto 1837 Monsignor Altieri ragguagliò di suo operato, e del risultato dell'affare. Si riporta il suddetto dispaccio in Sommario restando in mano dell'E.mo Ponente i documenti del Nunzio allegati etc.

¹⁸⁹ Athanasius Szeptycky, Episcopus Leopoliensis (1715-1746) et Metropolita Kioviensis (1729-1746).

Significò egli che per venire ad un equo plausibile accomodamento conveniva rinunciare agl'interessi delle due fondazioni Szeptyski e Polocki, detratti i quali spettavano alla S. C. fiorini 8448,31 residuali per frutti del fondo di Dublany dal 1784 al 1795, e per interessi di detti frutti dal 1795 a tutto il 1837. Inoltre fiorini 65906,47, capitale della vendita del Collegio non comprese le fondazioni defalcate, come sopra; e finalmente fiorini 22575,00 per interesse di detto capitale dal 1830 a tutto il 1837, in tutto somma il credito a fiorini 96.930,78. Aggiungeva in fine Monsignor Nunzio che oltre questa somma avrebbero dovuto reclamarsi gl'interessi degl'interessi, nella somma da precisarsi.

Per terminare una volta l'affare da sì lungo tempo pendente fu autorizzato il Nunzio di annuire alla progettata rinunzia lasciando ancora di reclamare gl'interessi degl'interessi per tema di non porre nuovi ostacoli, e difficoltà al pagamento, e raccomandandogli nuovamente, che ottenuti i fondi in questione, s'impiegassero dai PP. Mechitaristi esattamente nella educazione non solo degli Armeni, ma altresì dei Ruteni, e non si perdessero per difetto di amministrazione le proprietà della Propaganda.

Dopo ciò credevasi, che si sarebbe ben presto avuta notizia del finale accomodamento, ma invece con sua lettera, che si riporta altresì in Sommario, in data dei 9 Novembre del corrente anno il Nunzio ha partecipato che senza un nuovo sacrificio nulla potrà ottenersi. Essendo la Commissione Aulica convenuta in tutto il resto, la questione riducesi a due soli punti nei quali ricusa di annuire; Il primo si è il pagamento dei frutti legali della somma di fiorini 14.279,53,1/2 provenienti dalle rendite del fondo Dublany (che ora per equivoco dicesi del capitale acquistato colla vendita del Collegio) computandoli dall'anno 1795 fino all'epoca dello sborso del capitale medesimo. Vuole in secondo luogo la Commissione, che il capitale, e frutti della fondazione Potocki, che deve detrarsi dal credito della S. Congregazione, siano valutati a fiorini di moneta di convenzione, e non in moneta di Vienna, ossia in carta. Scrive pertanto il Nunzio che la conclusione del desiderato accomodamento dipenderà da una reciproca condiscendenza intorno i suddetti punti, e che tenga luogo (f. 16v) di reciproca compensazione qual sarebbe di proporre alla Commissione che la S. Congregazione accondiscenderà a recedere dalla domanda dei frutti sopra indicati, quante volte la Commissione rinunzi alla pretesa di apprezzare in moneta di convenzione il valore della fondazione Potocki.

Soggiunge Monsignor Altieri che questo progetto privatamente da lui accennato alla Commissione, sembra essere stato assai ben accolto, ed osa sperarne la sovrana sanzione, se verrà dalla Sagra Congregazione autorizzato a proporlo formalmente. Prima di presentare all'Eminenze Vostre il progetto si è giudicato opportuno sentire il parere del Legale della S. C., che si annette al Sommario, ed è consentaneo alle vedute di Monsignor Nunzio.

Sono quindi pregate l'Em.ze Vostre R.me in loro saviezza di risolvere se debba darsi al Nunzio la facoltà ed autorizzazione come sopra proposta.

(f. 17) Ad dubium vero in appendice propositum affirmative, et ad mentem. Mens est ut per Emin.mum Praefectum scribatur Nuntio Apostolico, ut curet de redditione rationum a Patribus Mechitaristis tradenda, et tenor epistolae scribendae ab Emin.mo Ponente extendatur.

C. Cardinalis CASTRACANE, Ponens.

1418.

Roma, . . V. 1842.

Instantia Episcopi Munkaciensis, ut sibi concedatur facultas dandi licentiam transeundi ad Ritus Latinum.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 205, fol. 101-114v.

Ponente l'E.mo e R.mo Sig. Cardinale PIETRO OSTINI
RISTRETTO CON VOTO E SOMMARIO sull'implorata facoltà pel passaggio
dei Greci uniti dell'Ungheria al Rito Latino.

E.mi e R.mi Signori (f. 102).

1. Monsignor Popovicz, Vescovo di Munkatz di Rito Greco in Ungheria,¹⁹⁰ col mezzo del Signor Ambasciatore d'Austria ha inoltrato istanza al S. Padre onde ottenere la facoltà di far passare al Rito Latino quei Greci uniti di sua Diocesi che per ragionevoli motivi lo addimandassero. In pari tempo lo stesso Signor Ambasciatore ha mostrato desiderio che la facoltà stessa venga estesa pure agli altri Vescovi di Rito Greco d'Ungheria, che trovansi siccom'egli asserisce in eguali circostanze.

2. Il S. Padre considerata la gravità, e delicatezza della dimanda ha ordinato per mezzo dell'E.mo Signor Cardinale Segretario di Stato, che da questa S. Congregazione si avesse a prendere la cosa in maturo esame, per quindi riferire alla istessa Santità Sua il provvedimento, che l'EE. VV. R.me giudicheranno opportuno in loro saviezza di proporre.

3. Nel *Sommario num. unico* l'EE. VV. troveranno sì la lettera di Monsignor Vescovo di Munkatz, come il relativo dispaccio dell'E.mo Segretario di Stato. Per meglio soddisfare alla mente del S. Padre la Propaganda ha incaricato il P. Van Everbroeck di manifestare il suo savio parere non meno sulla istanza di Monsignor Vescovo di Munktz che sulla addimandata estensione di eguali facoltà agli altri Vescovi dell'Ungheria; al che il ch. Consultore ha dottamente adempito col Voto, che si umilia, e annette in Sommario.

4. Il saggio Consultore considerate le ragioni per l'una parte e per l'altra suggerirebbe di aderire alla duplice dimanda, salve alcune prudenti cautele, e limitazioni notate nel suo Voto.

5. Viceversa le osservazioni, che si contengono nella unita *Nota di Archivio* parrebbero quasi condurre alla opposta sentenza. L'EE. VV. R.me però in loro sapientissimo avvedimento sapranno in questo disparere decidere ciò, che crederanno più conveniente al bene della Religione, non potendosi dissimulare, che per quanto di riguardi abbia usato la S. Sede verso i Greci, e verso gli altri Riti Orientali vietando sempre con molta gelosia, meno pochi casi, il passaggio al Rito Latino, troppo ingratamente ne fu corrisposta, rimanendo assai dubbio specialmente dopo la recente apostasia de' Ruteni, e dopo gli sforzi ben conosciuti dalla Russia per trarre a se tutti i fedeli appartenenti alla Comunione Greca, non esclusi quelli delle Colonie Greche d'Italia, se più giovi il continuare nel rigore dalle antiche discipline, o il modificarle piuttosto giusta la esigenza dei tempi delle circostanze.

¹⁹⁰ Basilius Popovyč, Episcopus Munkaciensis (1837-1864).

(f. 102v) Sono pertanto pregate l'Eminenze Vostre nella profondità di loro lumi, e di lor saggezza a risolvere i seguenti

DUBBI:

1. Se convenga accordarsi al Vescovo di Munkatz la dimandata facoltà pel passaggio de' Greci della sua Diocesi al Rito Latino; e *quatenus affirmative*: per quanto tempo, e con quali condizioni?

2. Se convenga estendere la detta facoltà agli altri Vescovi Greci uniti dell'Ungheria?

(f. 103) In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die nona Maii 1842, ita E.mi ac R.mi Patres, me infrascripto referente, ad utrumque dubium responderunt, videlicet:

Dilata, et exquirantur ab Episcopo Munkaciensi informationes super causis, ob quas generatim Graeci Catholici ad Ritus Latinum se admitti postulant, vel arbitrarie transeunt, utrum huiusmodi petitiones sint nec ne frequentes, et fiant a solis Laicis, vel etiam ab Ecclesiasticis, insuper an dispensatio etiam in casibus particularibus causa sit futura penes Schismaticos scandali et maioris aversionis erga Sedem Apostolicam, apud vero Parochos catholicos utriusque Ritus litium et dissensionum. Praeterea scribatur Nuntio Apostolico Vindobonae iuxta mentem. — La mente è che comunicatagli l'Istanza del Vescovo di Munkatz, e la risposta della S. Congregazione, egli informi e riferisca col suo voto intorno ai motivi per cui il suddetto Vescovo con nuovo esempio chiede di far passare i suoi sudditi al Rito Latino, e quali siano su questo particolare le mire del Governo, il quale per mezzo di questo Ambasciatore ha domandato, che la facoltà richiesta dal menzionato Prelato venga estesa a tutti i Vescovi dell'Ungheria di Greco Rito; Inoltre aggiunga tutte quelle altre notizie che crede opportune all'oggetto, e per sua regola gli si trasmetta una copia di tutti i decreti riportati nella nota di Archivio.

Ita est, P. Card. OSTINI, Ponens.

NOTA DI ARCHIVIO (f. 106).

Le Apostoliche Costituzioni citate dal Vescovo di Munkatz nella sua supplica, umiliata alla Santità di Nostro Signore, sono nella maggior parte quelle relative al transito de' Ruteni dal proprio al Rito Latino. E siccome si potrebbe dubitare se le lodate Costituzioni comprendono anche i Greci di Ungheria, così gioverà innanzi tratto osservare che nella bolla di erezione del Vescovato greco di Munkatz, in data de' 19 Settembre 1771 (1) si legge: « sed iurisdictionem suam ordinariam in Clerum dumtaxat, et populum Ruthenorum Graeci Ritus uniti... exercere valeant, exacte servantes, et adimplentes decreta omnia Congregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium de propaganda fide hactenus edita, vel edenda quoad Graecos qui cum Latinis immixti vivunt » Dunque non v'è dubbio che quei Greci debbano intendersi compresi coi Ruteni, ed obbligati all'osservanza delle medesime leggi. Ciò premesso tornerà vantaggioso alla delicatissima materia di cui si tratta nella menzionata supplica del Vescovo di Munkatz il percorrere brevemente le Apostoliche costituzioni, o a meglio dire i decreti di questa S. Congregazione sul passaggio de' Ruteni al Rito Latino, indicando le cause e la storia de' medesimi.

Non molti anni dopo la celebre Unione de' Ruteni colla Chiesa Cattolica, stabilita e confermata da Clemente VIII di s. mem., vennero fatte premurose istanze da Monsignor Giuseppe Valamini, Metropolitano di Kiovia, illustre per la singolarità della dottrina, e la santità della vita appresso la S. Congregazione di Propaganda,

ch'era stata recentemente istituita, affinchè si proibisse dalla Sede Apostolica ai Ruteni si Ecclesiastici, che Laici il passaggio al Rito Latino. Le ragioni che si adducevano, per quanto si raccoglie dalle memorie in questo Archivio esistenti, erano le seguenti, che sebene non tutte applicabili al caso presente, nondimeno non si crede doverle tacere. 1. Perchè un tal libero passaggio annichilando una delle parti, distrugge l'Unione tra la Chiesa Greca e Latina, fatta prima nel Concilio di Firenze, ed approvata da Eugenio IV e Clemente VIII. 2. Perchè gli Scismatici, i quali sono in numero grandissimo (allora si diceva) in Moscovia, Bulgaria, e Vallachia, stimando l'Unione colla Chiesa Romana un artificioso mezzo per far diventare Latini i Greci, saranno sempre maggiormente (f. 106v) alieni di determinarsi alla medesima, quasi distruttiva del loro Rito, come pur troppo coll'esperienza si mostra, mentre per il facile passaggio al Rito Latino si ridono de Ruteni venuti alla religione cattolica, come ingannati, e circonvenuti. 3. Perchè la fazione degli Scismatici, diminuendosi per detto passaggio al Rito Latino il numero de Ruteni uniti, si tarà più potente, ed opprimerà i Cattolici. 4. Perchè un tal passaggio è un seminario di discordie, e di odii tra i Latini, ed i Ruteni cattolici, lamentandosi questi che sono loro continuamente tolti quelli del suo Rito. 5. Perchè al Rito Latino passano quasi tutti i Nobili, e rimane solamente l'infima plebe poverissima, d'onde avviene, che la Chiesa Rutena resta senza difensori, senza chiese, senza ornamenti, ed i Vescovi e parrochi restan privi della più rispettabil parte del loro popolo, e conseguentemente vivono in una somma povertà e disprezzo, ed esposti alle offese, ed insolenze di tutti. 6. Perchè si chiude la strada alla predicazione della cattolica verità, mentre gli Scismatici non ascolteranno mai per l'avvenire i Cattolici, non intendendo la ragione, perchè ai Latini sia proibito il passaggio dal proprio Rito al Greco, al contrario si permetta dal Greco al Latino. 7. Perchè in questa maniera si sovverte e confonde tutta la disciplina ecclesiastica, e regolare, mentre volendo i Vescovi tenere in dovere i delinquenti, questi o minacciano di passare, o veramente fanno passaggio al Rito Latino, così evitando ogni castigo e correzione, e facendosi beffe de proprii Superiori. 8. Perchè la proibizione del passaggio al Rito Latino non è cosa nuova, mentre pare che fosse fatta dalla s. m. di Gregorio XIII agli scolari del Collegio Greco, obbligando questi a giurare nell'ingresso di detto Collegio che non passeranno mai al Rito Latino.

Al contrario si diceva per parte de Latini di Polonia che non debba togliersi la libertà del passaggio. 1. Perchè l'uniformità del Rito molto serve a render manifesta la visibile unità della Chiesa, contro gli Eretici, che affermano essere invisibile. 2. Perchè ritenendo i Ruteni uniti il proprio Rito, facilmente ritornano allo scisma, e perciò è più utile alla salute delle anime non vietare siffatto passaggio. 3. Perchè la diversità de Riti è un fertilissimo seminario di discordie, ed è difficile colla diversità de Riti conservare l'unità e conformità della fede. 4. Perchè appresso i Ruteni i sacri pastori sono per lo più inetti all'amministrazione de sacramenti, alla predicazione della parola di Dio, e conseguentemente a pascere, e governare i popoli.

Siffatta questione venne pienamente discussa nella generale adunanza dei 7 Febbraio 1624, tenuta avanti il gran Pontefice Urbano VIII, il quale emanò il seguente decreto: « Ad conservandum pacem, et concordiam inter Ruthenos unitos, et ob alias gravissimas causas SS.mus in Christo Pater et Dominus noster Urbanus (f. 107) divina providentia papa octavus de consilio, et assensu Venerabilium fratrum suorum S. R. E. Cardinalium congregationis de propaganda fide decrevit, ne de caetero Ruthenis unitis, sive Laicis sive Ecclesiasticis tum saecularibus, quam regularibus, et praesertim monachis s. Basilii ad Latinum Riturum quacumque de causa, etiam ur-

gentissima, sine speciali Sedis Apostolicae licentia transire liceat, et proinde omnibus Archiepiscopis, Episcopis, et Officialibus Ruthenorum unitorum districte praecipiendo mandavit, ne deinceps licentias pro huiusmodi transitu subditis suis cuiuscumque gradus, et conditionis existant, concedere praesumant et Archiepiscopis, Episcopis, et aliis Praelatis latinis, et eorum Officialibus, ne Ruthenos praedictos unitos ad Latinum Ritus transire volentes quovis praetextu ac causa, etiam cum licentia Ruthenorum Praelatorum suorum, recipere audeant sub poena nullitatis actus, et aliis arbitrio Sanctitatis Suae, et Romanorum Pontificum, Successorum suorum, transgressoribus infligendis. Non obstantibus etc ». Sono da notarsi alcune espressioni che si leggono nella lettera diretta¹⁹¹ al Nunzio di Polonia, con cui gli venne mandato il decreto, cio « importando infinitamente alla propagazione della fede e alla riduzione della Chiesa Greca scismatica all'obbedienza de Romani Pontefici, che si sappia da tutti che li medesimi Pontefici non hanno pensiero, come molti dè Greci sospettano, si ben senza fondamento, di estinguere il Rito Greco, ma che solamente desiderano che la Chiesa Greca scismatica si unisca alla Chiesa Romana nel modo prescritto dal suddetto s. Concilio Fiorentino, e che viva sotto l'obbedienza del Papa, Vicario di Cristo, e Successore di s. Pietro, principe degli Apostoli, acciò da questo possano ricevere gli aiuti e grazie spirituali ».

Questo decreto però non fu pubblicato per le opposizioni che incontro nel re di Polonia Sigismondo III,¹⁹² essendo alcuni regolari di contrario sentimento. La ragione che Sua Maestà ne addusse a Monsignor Lancelotto, allora Nunzio in quel Regno¹⁹³ era che « la (f. 107v) proibizione del transito anche ai laici, sia per ostare ai progressi della religione, perchè i laici per lo più abbracciano l'Unione con intenzione di passare al Rito Latino ». In altra conferenza aggiunse il re che si poteva « temer grandemente dell'Unione dopo la morte del Metropolitano presente, i pensieri del quale sono santissimi, ed il zelo degl'incrementi dell'unione mirabile, ma il fabbricarvi sopra è opera senza fondamento ». Anche il Nunzio, il quale nella medesima lettera dice di aver tenuto alcune congregazioni, cosicchè suggerì di limitare la proibizione del transito di Rito ai monaci, ed agli Alunni dè Seminarii. Quindi fu che in altra congregazione adunata avanti il medesimo sommo pontefice Urbano VIII ai 7 Luglio dello stesso anno, « referente Ill.mo d. Cardinali Bandinio rationes, quas Nuntius Poloniae a Rege opponi publicationi decretorum¹⁹⁴ de transitu Ruthenorum ad Ritus Latinum...SS.mus iussit decretum de transitu restringi ad Ecclesiasticos; et confessarios, et praesertim Patres Jesuitas commoneri ne amplius animos Ruthenorum ad amplectendum Ritus Latinum tanta cum diligentia sollicitent ».

Per altro nella lettera¹⁹⁵ scritta al lodato Nunzio gli si disse « quanto al primo (decreto) sebbene Sua Santità e la medesima S. Congregazione sono stati di parere che per conservare ad ampliare l'Unione dè Ruteni sia più che necessario per le ragioni ch'ella vedrà nell'inclusa scrittura...tuttavia per la stima che fanno del sapere, prudenza, e zelo di codesto Serenissimo Re, hanno risoluto restringere il detto decreto per adesso agli Ecclesiastici ». Da ciò è chiaro che la mente del Papa e della S. Congregazione era per l'osservanza del primo decreto, e difatti nella generale a-

¹⁹¹ Cfr. *Litterae S. C. de Prop. Fide Ecclesiam catholicam Ucrainae et Bielarussae spectantes*, vol. I, pag. 13, nr. 8, sub data 13.II.1624.

¹⁹² Sigismundus III, Rex Poloniae (1587-1632).

¹⁹³ Joannes Franciscus Lancellotti, Nuntius Varsaviensis (1622-1627).

¹⁹⁴ De data 7.II.1624. Cfr. *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. I, pag. 16, nr. 9.

¹⁹⁵ Cfr. *Litterae S. C. de Prop. Fide*, vol. I, pag. 20, nr. 19, sub data 13.VII.1624.

dunanza dè 28 Luglio 1626, presieduta dal medesimo Pontefice, questi, « circa transitum Ruthenorum unitorum ad Latinum Ritum mandavit Provinciales Religionum in Polonia existentium moneri, ut confessariis suorum Ordinum praecipiant ne Ruthenos unitos ad Ritum Latinum trahere attentent ». E (f. 108) nell'altra congregazione dè 29 Luglio 1631: « Audita sententia Regis perseverantis in oppugnando decreto de prohibito transitu Ruthenorum unitorum ad Latinum Ritum, S. Congregatio censuit non esse a decreto alias facto recedendum, et quia Rex impedivit, et impedit illius publicationem, mandavit Nuntio Poloniae scribi, ut cum Provincialibus et praesertim Societatis Jesu, officia aliis Nunciis ordinata repetat, videlicet ut illi confessarios suarum Religionum admonerent ex parte SS.mi D. N. et S. Congregationis, ut abstineant a reductione Ruthenorum unitorum ad Ritum Latinum ».

Esposta la storia dei due decreti cioè dei 7 Febbraio, e 7 Luglio 1624, e conosciuta la mente della S. Sede, sarebbe accaduto per l'applicazione che si è fatta ora del primo, ora del secondo decreto. Soltanto si dirà che molte volte alle istanze dè laici Ruteni che supplicavano per il passaggio al Rito Latino si è risposto: *non indigere dispensatione*, avendo in vista il decreto dei 7 Luglio, talvolta si è mandato il decreto dè 7 Febbraio senza la ristrettiva di quello dè 7 Luglio. Da siffatta variazione di metodo è facile immaginare quante dissenzioni e discordie sian derivate fra gli Ecclesiastici Ruteni e Latini, e quante lagnanze in diversi tempi gli Ordinarii greci abbiano umiliate a questa Sagra Congregazione. Nuovo fuoco si accese sotto il pontificato di Benedetto XIV' in occasione della decretale « *Demandatam* »¹⁹⁶ pubblicata da quel Pontefice per i Greci Melchiti, e di poi estesa anche ai monaci Ruteni nell'altra decretale « *Inter plures* ».¹⁹⁷ Esaminato quindi l'affare dei reclami e delle doglianze sul transito dè Ruteni al Rito Latino in una congregazione particolare tenuta avanti il Sommo Pontefice nel 1748, ed avendo Sua Santità conosciuta la necessità di togliere il germe di tante discordie, fu progettato il seguente decreto: « quoad transitum Ruthenorum ad Ritum Latinum significent ut decreta edita die 7 Februarii anni 1624, et 7 Julii eiusdem anni. Cum vero Sedes Apostolica semper exoptaverit, ut omnium Ecclesiarum ritus conserventur, ideo praecipitur ne ullus Laicus ruthenus, relicto proprio Ritum, Latinum amplecti possit, absque consensu et licentia Episcopi latini, cui huiusmodi facultas a SS.mo D. N. tribuitur, dum non leves sed legitimae causae id postulent ».

(f. 108v) Ma perchè poi fu osservato che i Vescovi ed Ecclesiastici ruteni mal soffrirebbero che la cognizione dè motivi del transito dovesse dipendere dagli Ordinarii latini, come interessati per se medesimi a favorirlo, quindi è che riassunta la materia nel 1750, si pensò di proibire bensì generalmente il transito, ma di rimettere al Nunzio pro tempore di Polonia l'esame delle cause che inducessero i Laici a domandarlo.

Questo nuovo progetto dal Nunzio Apostolico, Monsignor Archinto,¹⁹⁸ venne comunicato al sovrano di Polonia, il quale avendo conosciuto che l'affare interessava i Vescovi latini, rispose che gli sembrava necessario di sentire il loro sentimento nella prossima Dieta. Intanto dai Vescovi ne formarono un consimile, pieno di doglianze contro di quelli. Insistendo però i Prelati greci fortemente sul punto che gli Scismatici vedendo mal trattati gli Uniti, e tirati quasi per forza al Rito Latino, non si lasce-

¹⁹⁶ Sub data 24.XII.1743. Cfr. *Jus Pontif. de Prop. Fide*, t. II, pag. 124.

¹⁹⁷ Sub data 11.V.1744. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 88, nr. 705.

¹⁹⁸ Albericus Archinto, Nuntius Varsaviensis (1746-1754).

rebbero mai persuadere d'abbracciare l'Unione, per non essere obbligati ad abbandonar cogli errori anche il Rito, Benedetto XIV persisteva nel proposito di formare il divisato decreto, da cui ne fu trattenuto in seguito della lettera scrittagli dal Re, nella quale faceva istanza che lungi dal proibirsi il transito ai Laici ruteni, fosse confermato il secondo decreto di Urbano VIII, restrittivo della proibizione ai soli Ecclesiastici.

Se non che giunsero nuove rappresentanze e querele dè Vescovi ruteni contro i latini, i quali oltre che insinuavano il transito di Rito, si facevano anche lecito di assolvere quei Ruteni che dai loro Ordinarii erano stati sottoposti alle censure. Il lodato Pontefice Benedetto XIV ordinò nel 1754¹⁹⁹ che s'ingiungesse al Nunzio di Polonia di proporre al Re un altro progetto di decreto da farsi, nel quale si stabilisse per sempre « che non debba riputarsi legittimamente passato dal Rito Greco al Latino colui che nato da genitori ruteni, ed educato in quel Rito non abbia fatto formale dichiarazione negli atti vescovili latini della diocesi in cui soggiorna ed ha domicilio, di volere spontaneamente e liberamente passare dal Rito Ruteno al Latino, non già perchè creda che il Rito unito colla Chiesa Cattolica Romana, e da essa approvato non sia buono, e cattolico, o perchè cerchi con questo transito di eludere la giurisdizione, la correzione, e le censure del suo Vescovo ruteno, ma perchè a ciò l'inducono altri motivi ragionevoli, mosso dei quali determina, vuole e prometter di vivere e morire nel Rito Latino che abbraccia, senza più ritornare al Ruteno che abbandona ». Oltre di ciò si pensava di (f. 109) ordinare e dichiarare nel suddetto decreto: « che niun Ruteno potesse passare al Rito Latino, mentre si trovasse attualmente inquisito dal suo Ordinario ruteno, e se prima dallo stesso Ordinario, o dal di lui Superiore non venisse dichiarato libero da ogni processo ».

Il Nunzio trovandosi prossimo alla partenza da quel regno non introdusse siffatto negoziato, nè poi si giudicò spediente d'insistere su questo progetto a motivo che i Vescovi ruteni esposero che il rimedio sarebbe maggiore del male, poichè restando in libertà dè laici non inquisiti di passare al Rito Latino, al che essendo di continuo stimolati, ben presto distruggerebasi affatto il loro Rito, e sarebbero inutili i Vescovi, ed i Parrochi, come quelli che resterebbero senza greggia.

Rimasto dunque l'affare in sospeso, e sopraggiunti alcuni dubbii proposti dai Missionarii di Levante circa l'osservanza dè Riti Orientali, Benedetto XIV pubblicò nel 1755 la celebre Enciclica che comincia « *Allatae sunt* ».²⁰⁰ Nella medesima al paragrafo 21 tratta il Pontefice del passaggio dal Rito Orientale e quello Latino, facendo anche menzione dè Ruteni nel modo seguente: « omnibus et singulis Melchitis catholicis Graecum Ritus servantibus ad Latinum transire expresse vetamus... consentanea sunt decreta Urbani VIII quoad Ritus Graeco-ruthenorum ». Da questa espressione si è inferito essere compresi nella proibizione benedettina anche i Ruteni di qualsivoglia condizione, siccome venne significato al Nunzio di Polonia in una istruzione circa il 1765, dicendogli che per siffatta ragione « la S. Congregazione ha creduto in oggi di dover maggiormente tenersi stabile e ferma nel negare il transito libero non solo agli Ecclesiastici, ma anche ai Ruteni secolari ».

Tutti gli esposti fatti indussero l'uniformità di metodo intorno al transito di Rito dè Ruteni laici, anzi pendenti le trattative colla Corte di Polonia sotto Benedetto, XIV,

¹⁹⁹ Cfr. in litteris ad Nuntium Varsaviensem de data 6 Aprilis 1754. Cfr. APF, *Litterae*, vol. 183, fol. 39-41.

²⁰⁰ De data 26.VII. 1755. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. II, pag. 158, nr. 746, excerpta, quae spectant Ruthenos.

le particolari istanze che giunsero a questa S. Congregazione per il passaggio al Rito Latino vennero rimesse a quella del S. Offizio, la quale rispose sempre negative, eccettuati alcuni rari casi nè quali rescrisse « dummodo sit laicus, et non fuerit educatus in aliquo Seminario, vel Universitate expensis Episcopi graeci ». Si potrebbe anche aggiungere che più volte i Vescovi ruteni reclamarono a quel Supremo Tribunale lagnandosi del passaggio arbitrario de' loro sudditi di qualunque classe e condizione al Rito Latino, e che nel 1765 se ne tenne particolar proposito nella feria IV, del 15 Maggio, in cui però non si prese definitiva risoluzione, ma soltanto, coll'approvazione del papa Clemente XIII si trasmise al Nunzio di Polonia (f. 109v) una dettagliata relazione di quanto era occorso, e stato decretato intorno a siffatto passaggio.

Non molto dopo però essendo principiate le conquiste della Russia sulla Polonia l'Arcivescovo di Polosco nel 1773 supplicò questa S. Congregazione affinché a motivo delle critiche circostanze di quei tempi avesse nuovamente pubblicato e rinnovato il decreto di Urbano VIII sul cambiamento di Rito, almeno per quei luoghi e provincie che allora si trovavano sotto l'impero di Moscovia, la S. Congregazione rescrisse: « consulendum SS.mo pro gratia, iuxta preces »;²⁰¹ Clemente XIV annuì all'istanza, e venne sotto li 12 Aprile dello stesso anno pubblicato l'analogo decreto, col quale era rinnovato quello di Urbano VIII dei 7 Febbrajo 1624, che comprende anche i laici « pro omnibus locis et provinciis quae Moscorum imperio modo subsunt ».

Passati peraltro alcuni anni si ebbe notizia che il Governo di Moscovia aveva pubblicato un editto con cui si ordinava ai Ruteni o di abbracciare il Rito Latino, o di passare allo scisma. Ciò essendo stato riferito a Pio VI di s. m. con decreto dei 17 Marzo 1781 si concesse da quel Pontefice al Nunzio di Polonia la facoltà « admittendi sive per se, sive per alios ab eo subdelegandos laicos Ruthenos, qui sub Moscorum ditione commorantur, ad transitum ex Ritu Rutheno ad Latinum Ritum, dummodo tamen id sponte petant, neque ab integra universitate, sed a singulis postulatione fiat ».

Fosse che il suddetto decreto desse anza anche agli Ecclesiastici di cambiar Rito, o fosse per altri motivi, è certo, che nella congregazione generale dei 12 Aprile 1802 venne umiliata una supplica diretta al Papa a nome de' Vescovi ruteni, e del Protoarchimandrita dell'Ordine Basiliano, colla quale s'implorava che a niun monaco del suddett'Ordine si permettesse il passaggio dal Rito Ruteno a quello Latino « senza previa informazione della S. Congregazione di propaganda fide, alla quale privative *ad alia omnia tribunalia* di Roma tutt'i Ruteni appartengono ». La S. Congregazione rispose: Nuncio detur *instructio*, ma però riferito l'affare al Papa nell'udienza de' 13 Giugno dello stesso anno, « SS.mus renovavit decretum s. m. Urbani VIII, et Clementis XIV, revocatis facultatibus si cui fortasse concesse sunt ». Quindi è che sebbene allora i Vescovi ruteni implorassero soltanto la proibizione del transito di Rito ai monaci Basiliani, Pio VII di s. m. volle che fosse rinnovato il decreto di Urbano dei 7 Febbrajo, col quale viene inibito anche ai laici il cambiar Rito, siccome chiaramente apparisce dal decreto allora disteso analogamente al suddetto pontificio rescritto, cioè « Decretum de quo agitur (editum sub die (f. 110) 7 Februarii 1624) iterum expresse renovavit, mandans, ut ab omnibus praedictorum (quae Moscorum imperio subsunt) christifidelibus tum Ecclesiasticis, tum Laicis, sive

²⁰¹ Cfr. supra, in principio praesentis volumis.

i Latini sint, sive Graeci sancte et inviolabiliter servetur », quindi si riporta a parola l'accennato decreto.

Ecco in breve la storia dei decreti proibitivi ai Ruteni il passaggio al Rito Latino. Dalla medesima è facile stabilire; 1, che la Santa Sede fino dai tempi di Urbano VIII ha fissato la massima di non permettere in genere ai Ruteni il cambiamento di Rito siano essi Ecclesiastici, oppure Laici; 2, che gravissimi furono i motivi per cui si determinò la medesima S. Sede a siffatta proibizione, e fra questi la calunnia mai sempre ripetuta dagli Scismatici sì Greci che di altro Rito Orientale, quasi che la Chiesa Romana voglia distruggere il Rito Greco, e tutti trascinare al Rito Latino;²⁰² 3, che se la proibizione di Urbano VIII non ebbe effetto quanto ai laici Ruteni, ciò accadde per l'opposizione del Re di Polonia, fomentata senza dubbio dal Clero, e dai Vescovi latini, onde convenne restringere agli Ecclesiastici l'indicata proibizione, sebbene il Papa persistesse quindi nell'adottata massima; 4, che dalla varia applicazione dei diversi decreti hanno avuto origine interminabili discordie tra il Clero dell'uno e dell'altro Rito, alle quali avrebbe apportato radicale rimedio Benedetto XIV, se non avesse trovato opposizione nel poter secolare; 5, che quantunque i decreti proposti dal lodato Pontefice non fossero accettati dal Sovrano di Polonia, nondimeno dopo la pubblicazione della lettera circolare « *Allatae sunt* », si venne a consolidare la massima sulla proibizione dal transito del Rito anche rapporto ai secolari, la qual cosa con ispeciale decreto si ordinò da Clemente XIV per quelli soggetti alla Moscovia, quindi per fortissime ragioni in qualche modo rievocata da Pio VI, ma in ultimo riportata in pieno vigore dal suo Successore; 6, che tutti gli esposti decreti, siccome (f. 110v) rilevasi dalla supplica del Vescovo di Munkatz, sono tutt'ora in pieno vigore presso i Greci dell'Ungheria, cosichè non si tratta più d'introdurre una nuova legge, per cui tanto si affaticarono i Romani Pontefici, e questa S. Congr., ma bensì di derogare a quelle già esistenti ed osservate; 7, che finalmente dalla storia dell'accaduto sul passaggio di Rito non apparisce giammai che alcun Vescovo ruteno abbia richiesto di essere autorizzato a far passare i suoi sudditi al Rito Latino, che anzi hanno sempre reclamato contro l'abuso, ed implorato l'autorità della S. Sede, affinchè siffatto transito venisse impedito, onde il primo caso è quello del suddetto Vescovo di Munkatz.

Resta in ultimo luogo a darsi un cenno sul vantaggio che può sperarsi dal transito de Ruteni al Rito Latino, e sul numero de Vescovi cattolici e scismatici greci che si trovano in Ungheria. Riguardo al vantaggio che può sperarsi dal far passare i Greci-uniti al Rito Latino, sembra a proposito ciò che si legge in una ponenza preparata per gli affari di Russia, che restò sospesa. Nella medesima parlando del celebre, e pur troppo noto monsignor Siestrzencewicz,²⁰³ Arcivescovo di Mohilow, si dice: « Egli fu che fece passare 26 comuni con 24 preti, ed 8000 fedeli della sua diocesi dal Rito Greco al Rito Latino. Questi fedeli, come era a prevedersi, poco stante trapassarono allo scisma. Per maneggi di tal fatta egli ha spopolato le diocesi di Polock, di Smolensk, di Kaminieck, di Novogrodeck e di Minsk di Greci-uniti, che dapprima si fecero Latini, e poi abbracciarono la religione dominante. Poichè egli è manifesto,

²⁰² In Ecclesia Ruthena haec obiectio iam inde ab ipsa Unione viget Berestensi, usque ad hodierna tempora. Anno 1615 Paulus PP. V. expresse hanc obiectionem redarguit suo Brevis de data 10.XII.1615. Cfr. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 359, nr. 255.

²⁰³ Archiepiscopus Mohiloviensis Latinorum (1773-1825). Famosus nimia conniventia ad postulata Czarinae Moscoviae, nec non nimia cura de extollenda et exornanda propria persona.

come noi abbiamo di già osservato, che i Greci-uniti hanno un'avversione insuperabile pel Rito Latino. Restano essi, tutto al più, fedeli a questo cangiamento sino che vivono ancora i loro preti nazionali; ma, tostochè questi preti vengono a morire, e che sono rimpiazzati da preti latini, nati ed allevati nel Rito Latino, voltano subitamente le spalle alla Chiesa Latina, e si gettano nelle braccia dello scisma. E il governo russo sa mirabilmente, e con destrezza incredibile giovare a vantaggio della religion dominante di questo attaccamento dei Greci-uniti al nativo loro Rito. Non appena questi fedeli passano al Rito Latino, che tutto si adopera per distaccarli dai loro Preti greci-uniti, che si destinano al regime di comuni latine per rimpiazzarsi presso i Greci con preti latini. Se un cotale cangiamento, o sostituzione dei preti non portava delle gravi conseguenze pei Cattolici latini, ne avea per contrario delle funestissime pei Greci uniti, e questa sostituzione era tanto più rovinosa, se veniva fatta di fresco. E niente è di ciò più naturale ad accadere. È vero che nel caso presente si tratta forse di far passare al Rito Latino i soli laici, nondimeno l'esposte notizie potranno servire di qualche lume.

(f. 111) Quanto poi al numero de' Vescovi cattolici di Greco Rito in Ungheria si sa d'essi esser quattro, cioè di Gran Veradino, Eperies, Munkatz, e Crisio, soggetti al Primate latino; si potrebbe aggiungere quello di Fogaratz in Transilvania. Gli Scismatici hanno in Ungheria quattro Vescovi suffraganei del Metropolita di Carlowitz. La popolazione de' Greci uniti dai registri di Archivio non può raccogliersi, giacchè le relazioni diocesane non vengono qui trasmesse, come forse per ragione del Rito sarebbe conveniente, quella poi dei disuniti ammonta a circa 1.160.000.

SOMMARIO (f. 112)

Biglietto dell'Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato all'E.mo Prefetto della S. C. in data dei 9 Marzo 1842.

Accompagnata d'apposito ufficio di questo Sig. Ambasciatore di Austria è giunta al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato l'unita umilissima di Monsignor Vescovo di Rito unito in Munkatz, colla preghiera di rassegnarla nelle venerate mani di Sua Santità.

Come potrà rilevare l'Eminenza Vostra dalla lettura del medesimo foglio, esso è diretto ad ottenere l'Apostolica autorizzazione onde possa quel Prelato annuire alle istanze di que' suoi Diocesani, che bramassero passare dal Rito Greco-cattolico al Rito Latino.

Nello stesso ufficio il suddetto Signor Ambasciatore ha pregato altresì che si estendesse la medesima facoltà agli altri Vescovi di Rito Greco nel Regno d'Ungheria, trovandosi tutti, com'egli si esprime, nel contemplato caso di poter pronunciare spesse volte sulle domande di coloro, che vorrebbero passare al Rito Latino; per cui gli sembra opportuno di stabilire una norma fissa e generale per le relative loro decisioni.

Il S. Padre pertanto, cui lo scrivente Cardinale si è affrettato di umiliare l'esposte dimande, ha ordinato che venga rimessa a cotesta S. Congregazione di Propaganda la suddetta lettera di Monsignor Popovicz, onde istituito sù di esse quel maturo ed accurato esame, richiesto dall'interesse e gravità della cosa, possa farsene dall'Eminenza Vostra una nuova relazione alla stessa Santità Sua per quella determinazione, che nell'alta Sua sapienza crederà di adottare.

Profitta lo scrivente di questa occasione per confermare alla Eminenza Vostra i sensi del suo profondo ossequio, con cui le bacia umilissimamente le mani.

U.mo Dev.mo Servitor vero
L. Cardinal LAMBRUSCHINI

* * *

Segue la lettera di Monsig. Vescovo di Munkatz.

Beatissime Pater.

Cum in Dioecesi mea plures se offerre soleant casus, ut Graeci Ritus fideles catholici ad Ritus Latinum se admitti petant, (f. 112v) huiusmodi interim eorundem petitioni, in obversum Constitutionis felicis recordationis Summi Pontificis Urbani VIII, die 7 Februarii 1624 editae, aliarumque, et signanter die 21 Octobris 1624, die 12 Septembris 1629, die 29 Iulii 1631, die 12 Martii 1667, die 9 Maii 1667, die 4 Februarii 1676, die 24 Decembris 1743, die 2 Maii 1744, die 8 Septembris 1751, die 17 Maii 1755, die 17 Aprilis 1774, ac denique die 13 Iunii 1802 emanatarum Constitutionum Pontificiarum, quibus facultas dandarum a Ritu Graeco ad Latinum dimissionum Summo Pontifici reservatur, deferre non possim; hinc vero eveniat, ut alii quidem arbitrarie ad Ritus Latinum transeant, alii vero inter Parochos diversi Ritus saepe cum charitate haud convenientibus dissensionibus, et disceptationibus ansam praebeant; ea propter quo tam Ritus mutare volentium necessitati succurrere possim, quam et inamoenas rituales quaestiones componere, sed et mihi ipsi, qui ad exacte observandas Constitutiones, et Reservationes Apostolicas occasione consecrationis meae solemnetur iuravi, tranquillitatem procurare valeam, Sanctitatem Vestram in filiali veneratione hisce humillime exorare sustineo, quatenus eos Dioecesis meae fideles, qui Ritus mutandi Indultum a me peterent, et pro huiusmodi petito graves rationes adferrent, ad Ritus Latinum dimittendi facultatem, praecitatis S. Sedis Apostolicae Constitutionibus Sanctitati Vestra reservatam, mihi pro irrestricto tempore benigne delegare dignaretur.

Penes huiusmodi humillimas preces meas, et expeditionem pro credito mihi fideli populo Apostolicae Benedictionis, in osculo Sacrorum Pedum emorior.

Unghvarini, die 10 Novembris 1841.

Sanctitatis Vestrae obedientissimus filius
Basilus POPOVICZ, Episcopus Munkaciensis.

VOTO

Del R. P. Van Everbroeck, Consultore della Propaganda.

Dal Collegio Romano, 26 Marzo 1842 (f. 113).

E.mi Principi.

1. Dall'Ill.mo e Rev.mo Monsignor Segretario di cotesta Sagra Congregazione di Propaganda ho ricevuto un venerato dispaccio in data dè 17 Marzo 1842, in cui si domanda il mio voto rapporto a una supplica, la quale si dà nel Sommario Nun. unico.

Monsignor Vescovo di Munkatz in Ungheria per mezzo del Signor Ambasciatore di Austria ha implorato dal S. Padre la facoltà di poter far passare al Rito Latino quei Greci uniti della sua Diocesi, che per ragionevoli motivi ne facessero istanza; quale facoltà si vorrebbe pure estendere agli altri Vescovi di Rito Greco nell'Ungheria. Sono le parole della lettera di Monsignor Segretario della S. Congregazione.

Letta la lettera di quell'Ill.mo e R.mo Monsignor Vescovo di Munkatz, ho veduto che l'affare era delicatissimo e di somma importanza; e perciò ho creduto assoggettare all'alta sapienza delle Eminenze Vostre tutte le ragioni che ho potuto trovare per la parte affermativa e per la negativa.

2. E cominciando dalle ragioni che militano per la concessione:

E' da considerarsi la preferenza che ha il Rito Latino sul Greco; mentre mai non fu permesso che i Latini passassero dal proprio all'altro Rito. Benedetto XIV, tom. 4, Bull. Constit. 47, §. 20, così parla a quest'oggetto: « Peracta in Florentino Concilio unione... quidam ex Latinis Catholicis in Graecia commorantes, arbitrati sunt fas sibi esse a Latino Ritu ad Graecum transire, allecti fortasse ea libertate, qua noverante Graecis praeservatam, retinendi post Ordinem Sacrum uxores, quas duxerant antequam eundem Sacrum Ordinem suscepissent. Verum Nicolaus V, Pontifex Maximus, opportunum huic corruptelae remedium afferre non praetermisit etc.²⁰⁴ Cum Latinus Ritus is sit, quo utitur Sancta Romana Ecclesia, quae Mater est et Magistra omnium Ecclesiarum, reliquis omnibus Ritibus praeferri debet; ex quo porro sequitur haud licere ex Latino Ritu ad Graecum transire » etc. ed al §. 21: « Quamvis autem aequum videri posset liberam Italo-Graecis relinquere facultatem transeundi, si liberet, a Graeco Ritu ad Latinum, cum ipsi inter nos versentur, et latino Episcopo subiiciantur, tamen constitutum est, ut Sedis Apostolicae auctoritas ad id omnino requiratur, si de Ecclesiasticis tam saecularibus, quam regularibus (f. 113v) agatur; si vero Laici, et Saeculares transitum huiusmodi prostulaverint, Episcopi sufficiat licentia, quam ob iustas et legitimas causas certis quibusdam personis moderate impertiri quidem potest, nunquam vero integrae universitati » etc.

Si potrebbe qui obiettare che militano colle ragioni particolari per gli Italo Greci, io lo concedo; ma anche nel presente caso militano delle ragioni particolari, benchè di un altro genere.

3. Vero è che gli altri Riti, diversi dal Latino, che adoperano diverse Nazioni Orientali unite colla S. Sede Apostolica, sono approvati, ma non in tal maniera come il Latino; in molti Decreti, che qui per brevità non cito, coi quali si approvano i suddetti Riti, si trova la seguente o simile clausola: « Dummodo veritati doctrinae fidei catholicae non advesentur, et communionem cum Romana Ecclesia non excludant ».

Quando coll'opera e mediazione del religiosissimo Sigismondo Re di Polonia e Suecia Clemente VIII ha ricevuto i Ruteni all'unione colla S. Sede, il Pontefice nella Bolla di unione del 23 Dicembre 1595 così si esprime al §. 10: Omnes sacros ritus et caeremonias quibus Rutheni Episcopi, et Clerus iuxta Sanctorum Patrum Graecorum instituta in Divinis Officiis, et Sacrosanctae Missae Sacrificio, ceterorumque Sacramentorum administratione, aliisque sacris functionibus utuntur dummodo veritati, et doctrinae fidei Catholicae non adversentur, et communionem cum Romana Ecclesia non excludant, eisdem Ruthenis Episcopis, et Clero ex Apostolica benignitate permittimus, concedimus, et indulgemus.

4. Sono da considerarsi le circostanze presenti cui al Rito Greco si sono aggiunte in non pochi luoghi novità capricciose; e di più osseverò che gli Ungheri trovansi in occasione di trattare o vedere le novità che pur troppo si fanno nella vicina Russia, e nella Polonia assoggettata alla Russia, tendenti tutte alla distruzione del Cattolicesimo; la defazione dei Ruteni è ancor in recente memoria, quindi vedesi la grande facilità in essi di perversione, la quale diviene più rimota passando essi al Rito Latino.

5. Finalmente mi pare che meriti grandissima considerazione tanto il luogo dal

²⁰⁴ Cfr. sub data 6. IX. 1448, in *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I, pag. 127, nr. 71.

quale è venuta l'istanza, la persona da cui è stata presentata, cioè dall'Ambasciatore di Austria.

Non vi è nessun documento quì annesso dal quale si possa raccogliere che il Governo Austriaco abbia havuto influsso in questa istanza; ma sono portato a crederlo. Tralascero quì le ragioni che persuadono che convien accogliere benignamente le suppliche che vengono di codesti Stati, quando si può; ma esporrò quì brevemente le ragioni che mi fanno credere, che effettivamente quella istanza è stata influita dal Governo Austriaco.

La persona che l'ha presentata è il Signor Ambasciatore di Austria; (f. 114) si domanda la medesima facoltà non solamente per Monsignor Vescovo di Munkatz, ma per tutti i Vescovi di Rito Greco nell'Ungheria, e di questi Vescovi non si fa menzione nel ricorso Somm. num. unico. Dunque pare che l'estensione di quella istanza tutta l'Ungheria non è stata fatta da altro, che dal Signor Ambasciatore nel nome del suo Governo (17).

Monsignor Vescovo di Munkatz domanda una cosa che dai Vescovi di diverso Rito dal Latino non si suole domandare; essi piuttosto difendono i propri rispettivi Riti, come tutto recentemente ne abbiamo avuto un esempio negli Armeni di Costantinopoli; dunque pare che quel Monsignor sarà stato influito dal Governo; finalmente la cosa domandata è sommamente nell'interesse del Governo Austriaco; effettivamente supponiamo che accadesse una rottura, una collisione o guerra tra l'Austria, e le potenze del Nord, sarebbe molto più sicuro per l'Austria di avere i suoi sudditi del medesimo costume e Rito, *qui inhabitare facit unius moris in domo*, Ps. 67, sopra tutto avendo avanti agli occhi la recente defezione de' Ruteni; in ogni caso il passaggio di molti Ungheresi al Rito Latino sarebbe un riparo contro le innovazioni che si fanno in Russia.

5. Ma *ex officio* devo ancor sottoporre all'altissima considerazione delle Emminenze VV. le ragioni per la parte negativa.

E' bene chiaro che quelli ragioni devono essere forti, perchè regolarmente i Sommi Pontefici hanno riservato a se la facoltà di concedere il passaggio dai Riti Greco ed altri Orientali, al Latino. Una delle principali ragioni era l'evitare le collisioni e discordie tra gli Ordinari di diverso Rito; ma questa ragione nel caso presente non pare aver luogo, perchè è l'Ordinario greco che domanda di esser autorizzato a permettere questo passaggio: ma siccome si domanda l'estensione a tutta l'Ungheria, vi sono dei casi possibili, dove sarebbero da temere delle collisioni e discordie tra gli Ordinari; ma si potrebbe rimediare a questo incommodo con una clausula restrittiva nella concessione.

6. Monsignor Vescovo di Munkatz nel suo ricorso dice: *Pro irrestricto benigne delegare dignaretur*.

Ma così pare domandare una specie di emancipazione e ciò non pare convenire, perchè se avvenga la necessità o la convenienza di revocare tale facoltà è chiaro che vi sarebbero degli incomodi da temersi.

7. Monsignor Vescovo domanda di poter far passare al Rito Latino chiunque siasi; i Sacerdoti Greci usano del matrimonio contratto avanti l'ordinatione..., e questi non potrebbero esser ricevuti al Rito Latino colle lor mogli, e per la separazione si (f. 114v) richiederebbe il consenso loro, e si dovrebbe osservare quello che i Sagri Canonici in tal caso prescrivono; ma questo caso (dove si tratta di Chierici secolari o regolari) crederei dover esser accettato, e riservato alla S. Sede.

8. Se fosse vero che il Governo ha influito nell'istanza. si potrebbe fare che

alcuni domandassero per umano rispetto o timore; dalla qual cosa potrebbero temersi delle grandi inconvenienze, senza nessun vantaggio del Governo.

9. Finalmente non posso dissimulare che le parole dell'Istanza; *in amoenas rituales quaestiones componere*, mi hanno recato un qualche scrupolo; Intende forse il Vescovo ricorrente di ottenere la facoltà di permettere anche ai Latini di cambiar Rito? Questo io crederei non poter esser concesso in veruana maniera.

10. Avendo così esposte le ragioni che mi sono venute per l'una e l'altra parte sono nell'umile e subordinato voto:

Attentis peculiaribus circumstantiis, supplicandum SS.mo pro gratia ad quinquennium, cum extensione ad ceteros Episcopos Hungariae Graecos unitos, et cum limitationibus sequentibus.

1. Non liceat Episcopo recurrenti, ceterisque Hungariae Episcopis graecis unitis concedere facultatem transeundi ad Rítum Latinum Clericis sive saecularibus, sive regularibus, et si casus venerit, referatur ad Apostolicam Sedem.

2. Non liceat supradictis Episcopis ulli sive Clerico sive Laico Ritus Latini permettere transitum ad Rítum Graecum.

3. Attendant Episcopi utrum petentes huiusmodi Ritus mutationem sponte et libera sua voluntate veniant.

4. Si occasione transitus Graecorum a Ritu Graeco ad Latinum collisiones vel lites oriantur inter Ordinarios eiusdem vel diversi Ritus, casus deferatur ad Apostolicam Sedem.

E queste sono le cose, che baciando il lembo della S. Porpora ho creduto dover sottoporre al sapientissimo giudizio delle Eminenze Vostre.

Consultore della S. Congr. di P. Fide
CORNELIO Van EVERBROEK

1419.

Roma, 26 . VI . 1843.

De recuperatione fundationis et bonorum Pontificii Collegii Leopoliensis deque modo applicandi recuperatas summas in educationem Cleri tum Rutheni tum Armeni. Historia controversiae, status facti et iuris, desiderata Mechitaristarum et votum Consultoris S. C. de Prop. Fide, Ruthenis favorable.

APF, *Acta S. C. de Prop. Fide*, vol. 206, fol. 153-171.

Jun. 26

E.mi e R.mi Signori.

Volgendo al lor termine per le indefesse cure di Monsignor Aldieri, Nunzio Apostolico in Vienna, le trattative già per lungo tempo passate fra la S. C., e quell'Imperiale Reale Governo, ad oggetto di recuperare i fondi del già soppresso Collegio di Leopoli, entrata anzi la medesima in possesso di quella porzione de' suddetti fondi, che non se la poteva in alcuna maniera contrastare, rimaneva che si venisse a determinare il modo di farne l'erogazione. L'affare per la lunga durata delle trattative suddette erasi straordinariamente intralciato, parve quindi conveniente all'E.mo Prefetto fin dall'ora che effettuassi l'ultima definitiva transazione di pregare l'E.mo Signor Cardinal Castracane, il quale oltre d'essere stato Relatore della causa, aveane una esatta e minutissima cognizione, onde volesse assumersi l'incarico di riunire delle osserva-

zioni all'uopo opportune, da corredarne la novella Ponenza, che si sarebbe presentata all'Eminenze VV. R.me.

Corrispose egli ben volentieri a tale invito, e con lungo scritto raccolse prima, e presentò un ristretto della controversia avuta per un mezzo secolo con la Corte Austriaca, venne quindi a discutere, e sviluppare con sapientissime viste la maniera onde convenga erogare i suddetti fondi, di che principalmente deve ora occuparsi la S. C. Rendersi in tal guisa inutile ogni altro lavoro in proposito, e resta solo che l'EE. VV. R.me percorrano il qui appresso Ristretto, e Voto del lodato Eminentissimo coi tre Documenti, che piacque al medesimo d'indicare come più interessanti, e da portarsi in Sommario. Vengono poi rimessi al medesimo E.mo Ponente tutti i relativi fogli avutisi nell'ultima Congregazione, quali sono principalmente dispacci della Nunziatura di Vienna, onde occorrendo possano venir consultati.

Resta il dar conto del recentissimo foglio di Monsignor Altieri, che si trova aggiunto al Sommario sotto il n. 4, e questo è principalmente l'oggetto di tale premessa. Nel tempo stesso che l'E.mo Castracane consegnava il suo voto, recavasi in Roma il Nunzio di Vienna; profittando quindi della sua presenza gli si fece conoscere che fra i varii modi d'impiegare i recuperati fondi, la S. C. avrebbe pure trattato di far venire in Roma de' giovani, specialmente Ruteni, per ricevervi una più sana almen teologica istruzione, e fu invitato a dire il suo parere sopra gli ostacoli, che temer si potevano per parte del Governo. Egli dunque in replica dichiara, che, non ostante la ben nota legislazione Austriaca, v'è tutto il fondamento a sperare che possano aversi dall'Impero de' giovani Ruteni, ond'essere educati in Roma, come pure che non sarà inibito a questi di occuparsi quindi utilmente (f. 153v) fra i lor Nazionali. Per quello poi riguarda l'erogazione de' fondi a vantaggio de' suddetti giovani, che la S. C. o non incontrerà difficoltà o incontrandole si potranno agevolmente superare.

Dopo ciò non rimane se non che l'Eminenze VV. R.me emettano il loro giudizio sopra i seguenti due, dubbi che sono appunto quelli proposti in fine del Voto dall'Emin.mo Relatore.

DUBBI.

1. Se sia più luogo alla esecuzione della misura in via soltanto provvisoria ordinata da questa S. Congregazione colle risoluzioni del 16 Luglio 1822, *et quatenus negative*.

2. Se l'impiego de' Capitali recuperati debba volgersi tutto a formare de' giovani Ruteni alle Missioni, ed in qual modo.

(f. 154) In Congregatione generali habita die 26 Iunii 1843 EE.mi PP. ad proposita dubia ita responderunt.

Ad 1m: Negative.

Ad 2um: Affirmative iuxta votum, et ad mentem. Scilicet habeatur ratio, si evidenter constiterit, referendum esse ad dotationem pro Armenis partem aliquam de bonis recuperatis.

C. Card. CASTRACANE, Ponens.

RISTRETTO E VOTO dell'Eminentissimo Signor Cardinale Castracane (f. 157)

Hanno infine toccato il loro termine le negoziazioni aperte nel 1786 tra questa S. Congregazione, ed il Governo Austriaco per la ricupera de' fondi appartenenti al Collegio Pontificio di Leopoli, soppresso dall'Imperatore Giuseppe nel 1784, epoca in cui la Gallizia, che formava parte del Regno di Polonia, pei famosi partaggi passò a far parte dell'Austriaco Impero.

Questo argomento ripetute volte portato all'esame di questa Sagra Congregazione fu l'ultima volta per modo di appendice riprodotto nella Ponenza che ha per titolo: Vertenza esistente fra il Patriarca Armeno del Monte Libano, ed i Monaci Antoniani, e nella stessa Congregazione del Gennaro 1839 discusso.

Si vorrebbe pure omettere la storia di questa negoziazione durata per il periodo di 52 anni, tessuta già in varie Ponenze, e restringersi all'ultimo stato delle trattative. Ma lo scopo, e l'ordine della materia, che si dovrà esporre, obbliga a dovere richiamare in gran parte i fatti che in queste trattative si succedessero.

L'ordine dell'Imperatore Giuseppe della soppressione del Pontificio Collegio di Leopoli aveva appropriato al così detto fondo, o cassa di Religione tutti i beni che gli appartenevano. Per le negoziazioni aperte da Monsignor Nunzio Garampi, e continuate dai Nunzii successori si poté ottenere che fossero riconosciute dai Nunzii Successori di questa S. Congregazione il locale del Collegio, e il fondo, ossia Villa di Dublany; e che dell'uno, e dell'altro ne fosse fatta la restituzione. Il locale del Collegio fu restituito nel 1790, e la villa nel 1796. Si trattò in seguito della vendita del locale approvata dalla Santa Memoria di Pio VII, nel 1804, colla clausola: *Collocari summam pro educatione Missionariorum Ruthenorum, et Armenorum*, ma effettuato nel 1814 da Monsignor Arcivescovo Armeno di Leopoli con procura di questa S. Congregazione per la somma di fiorini 40.000 moneta di valuta Viennese, che ridotta a buon argento si restringe di fior. 16.000. Il contratto di vendita portava lo sborso istantaneo del prezzo; ma per le difficoltà sollevate e dal Regio Fisco di Gallizia, e dalla Cancelleria Aulica di Vienna, il prezzo non si era mai riscosso. Quella tra le difficoltà che più ostava alla consegna del prezzo era l'articolo di legge civile proibitivo della estrazione del denaro, al quale appoggiato il Fisco di Leopoli pretendeva che il prezzo del locale del Collegio dovesse dalla S. Congregazione a lui cedersi per versarlo nella cassa ossia (f. 157v) fondo di Religione, incaricandosi egli della educazione nei propri Seminari della gioventù Rutena ed Armena.

A togliersi da questa difficoltà, la S. Congregazione adottò il partito proposto da quel Monsignor Nunzio di Vienna, emettendo Decreto nel 1822, approvato la Sua Santità col quale si ordinava che il denaro si consegnasse ai PP. Mechitaristi da erogarsi « *iuxta institutum S. Congregationis sub directione Nuntii Apostolici* ».

Ma nè tampoco da questo partito poté la S. Congregazione ottenere il suo intento, cioè la consegna del denaro e da questa epoca ogni trattativa rimase sopita fino al 1832, in cui il Principe di Metternich con suo dispaccio assicurava che S. Maestà Imperiale riconosceva di spettanza della S. Congregazione il capitale di fior. 40.000, prezzo dell'edificio di Leopoli, con di più i frutti fino allora decorsi; per cui i fior. 40.000, capitalizzati i frutti erano montati a 66.000. Dichiarazione così bella andava unita a condizione di tanto aggravio, siccome a suo luogo si riferirà, che ne distruggeva pressochè tutto il vantaggio.

Succeduto nella Nunziatura Monsignor Altieri le trattative si dovettero portare all'esame di una Commissione speciale, deputata da Sua Maestà Imperiale, per terminarle. Per l'insinuazione dell'istesso Monsignor Nunzio la S. Congregazione si addossò due obbligazioni rilevate nel dispaccio del Principe di Metternich, di cui testè si è fatto parola, l'una del fondo Szeptycki di fior. 20.000, che si pretendevano erogati nella fabbrica del Collegio, l'altra di fiorini 30.000, fondo di un censo ipotecato da Stefano Potocki sulla Villa Dublany.

Con prendere a suo carico le dette obbligazioni non dubitava la S. Congregazione, siccome n'era lusingata dalle lettere di Monsignor Nunzio, che ogni ostacolo sarebbe troncato, le trattative sarebbero giunte al loro termine.

Non bastò però questo sacrificio tanto più forte considerate le antecedenti concessioni, perchè una lettera di Monsignor Nunzio faceva conoscere che a terminare la trattativa era necessario che la S. Congregazione si piegasse a rinunciare alla somma di fior. 14.000, che l'erano dovuti a titolo di frutti del fondo Dublany, ritenuto dal Governo dal 1789 al 1795. La S. Congregazione nel piegarsi a questa nuova concessione significò a Monsignor Nunzio che in appresso non si sarebbero accordate altre diminuzioni; e che perciò si fosse espresso chiaramente col Governo di questa precisa intenzione della S. Congregazione.

Quest'ultima concessione unita a così aperta dichiarazione sembra aver finalmente convinto quel Governo che conveniva metter termine alle trattative e non differire con ulteriori pretesti la consegna del prezzo. Di fatti una lettera scritta da Monsignor Nunzio in data 21 Maggio annunziava che in tal giorno avea egli sottoscritto l'Atto di transazione, e che in seguito di essa (f. 158) nel susseguente giorno gli sarebbe stata fatta la consegna delle somme convenute, o in effettivo, o in obbligazione.

Con altra datata del 4 Giugno quel Monsignor Nunzio trasmise copia della transazione, unendovi un riassunto, ossia specchio di capitali in forza della medesima alla S. Congregazione rivendicati.

Si tratta ora, e l'istesso Monsignor Nunzio nella lettera testè citata raccomanda caldamente all'E.mo Prefetto la sollecita final decisione di tal punto, di terminar cioè l'impiego dè Capitali rivendicati. Per esser stato Relatore di questa Ponenza allorchè nel Gennaio del 1839 fu tenuto proposito di tale affare si è compiaciuto l'E.mo Prefetto d'invitarmi a proporre un mio divisamento sulla erogazione la più opportuna de Capitali rivendicati per subordinarlo al miglior giudizio di questa S. Congregazione.

Ad evadere pertanto così onorevole invito premetto in prima notizia distinta delle rendite cui ammontano i capitali in forza della transazione recuperati; in secondo luogo espongo le intenzioni manifestate dalla S. Congregazione pendenti le trattative sulla erogazione dè capitali, e quindi i Decreti analogamente emessi; in fine discendo a proporre il qualunque mio divisamento sulle erogazione dè capitali che, considerata la situazione degli affari ecclesiastici dè Ruteni uniti, credo il più opportuno, e quasi reclamato dai loro bisogni.

Monsignor Nunzio di Vienna dopo aver stipolato l'atto di transazione nel 1841 mandò, siccome si è già riferito, alla S. Congregazione copia della medesima, e vi unì un riassunto dè Capitali recuperati che presentarono la cifra di fiorini sessantanove mila e cento, i quali valutati a fiorini di convenzione ossia di argento equivalenti a mezza bavarese (giacchè è in corso nell'Austria anche il fiorino di Carta del valore di un franco) presentano la somma di scudi romani trentaquattromila seicento. Confessava però che questa cifra non poteva dirsi positiva finchè non si fosse dal Governo di Galizia terminata la consegna dè Capitali e garantitane la sicurezza. Ma quel Governo che avea restituita una parte considerabile dè capitali per il valore di ventiquattromila fiorini in crediti ipotecari, ricusandosi di assumerne la responsabilità, Monsignor Nunzio ha creduto spedire colà il suo Uditore a miglior conoscimento e più sollecito termine delle difficoltà, che attraversavano la finale consegna dopo esser decorsi mesi 18 dalla stipolata transazione. Appianate in tal modo le difficoltà, intervenendovi anche l'Autorità dell'Arciduca Ferdinando, Governatore della Galizia, si è conclusa la finale consegna assumendosi il Governo di Galizia le responsabilità dè crediti ipotecari. Monsignor Nunzio nel dare all'E.mo Prefetto notizia di questo *ultimatum* unisce alla sua lettera copia della relazione speditagli dal suo Uditore in discarico della missione ricevuta, la qual relazione (f. 158v) ter-

mina con un prospetto dè capitali recuperati, che dà la cifra positiva di sessantatrè mila cento e sei fiorini di argento pari a scudi romani ventinove mila ottocento e settantacinque, dà quali si ha il reddito di fiorini 2894, pari a scudi romani 1734.

PROSPETTO dè capitali spettanti all'ex-Collegio Pontificio in Leopoli, e che la S. Congregazione di Propaganda ha rivendicato dal Governo Austriaco con finale transazione dei 15 Maggio 1841, di cui si completò l'esecuzione nel Dicembre 1842.

- (a) Questo Capitale è usufruito *ad nutum* S. Congregationis dagli Armeni Mechitaristi in Vienna. Si sà di certo il solo reddito annuo, dal quale è stato dedotto il Capitale alla ragione del 5 per 100.
- (b) Le dette Obbligazioni non sono tutte del medesimo valore, e variano anche nella ragione dè frutti.
- (c) Si suppone un prossimo reinvestimento almeno per fiorini 3500 in tante obbligazioni al detto saggio del 5 per 100.
- (d) A tutto questo è da aggiungersi il dominio diretto delle adiacenze alla fabbrica del fu Collegio, delle quali si è parlato nella Relazione prima, e che per essere nè rispettivi canoni troppo indeterminate non possono figurare nel presente prospetto.

Lemberg, Dicembre 1842.

G. C. BEDINI, Uditore della Nunziatura Apostolica.

(f. 159) Se questa cifra di capitale e di reddito si voglia mettere a confronto dè capitali e redditi del soppresso Collegio di Leopoli, non si avrebbe motivo di compiacersene. Perciocchè egli è vero che manca lo stato dè beni che la dote costituivano di quel Collegio; tuttavia le poche notizie di Archivio sono sufficienti a dimostrarne la poca proporzione fra i capitali recuperati, e quelli perduti. La Sacra Congregazione uscita di speranza di riaprire in Leopoli il Collegio aveva determinato di riaprirlo in Kaminietch, ove l'ampio locale una volta dè Padri Gesuiti con decreto del Rè Stanislao venivale in pieno dominio trasferito; in esecuzione del qual divisamento aveva fatto colà trasportare la Biblioteca del Collegio di Leopoli, aveva impiegato somme vistose per i necessari restauri di quel locale, e per ridurlo all'uso di alunnato. Ma non tardò molto a sopravvenire l'ultimo partaggio tra le grandi Potenze di Russia, Austria, e Prussia che consumò la rovina del Regno di Polonia, e stabilì sotto la dominazione Russa Kaminietch. Per sì disgraziato avvenimento il locale del Collegio donato, le spese impiegatevi, la Biblioteca colà trasportata, tutto fu perduto. Il maggior danno però lo ricevè questa S. Congregazione nella perdita del fondo, ossia villa Morozzow, una gran parte della quale era ipotecata a favore del Collegio per il credito di 150.000 fiorini, e la residua parte del pieno dominio dello stesso Collegio per compra fattane nel 1804, collo sborso di fiorini 15.000 da tal Signore Sago Mosco. Volle questa S. Congregazione profittare della Missione a Pietroburgo dell'E.mo Arezzo²⁰⁵ per reclamare dè compensi, ma fu invano. Nella oscurità dello stato vero della dote del Collegio questo sol cenno mostra abbastanza la poca proporzione tra il perduto, ed il recuperato. Sarebbe però un detrarre a quella lode che per giustizia devesi tributare ai singoli Nunzii, i quali nel periodo

²⁰⁵ Ann. 1802-1806. Cfr. edita documenta: ROUËT DE JOURNEL M. SJ., *Nonciatures de Russie d'après les documents authentiques: Nonciature d'Arezzo 1802-1806*, Pars I, Rome 1922, Pars II, Rome 1927.

di 52 anni si sono occupati con tanto d'impegno di quest'affare, se si volesse apprezzare il ricupero de' capitali dalle cifre che presentano. Le difficoltà immense attraverso delle quali hanno dovuto i Nunzi condurre le trattative sono la vera misura di quell'elogio che loro si vuole dare per i capitali recuperati.

Dovendosi ora mettere in discussione quale possa essere l'uso il più consigliato dalle circostanze, e il più conforme allo scopo cui mirava il soppresso Collegio di Leopoli, si vuole in prima vedere quali intenzioni abbia già manifestate questa S. Congregazione, lo che non potrà meglio raccogliersi che dai Decreti in proposito da essa emanati.

Si è già di sopra riferito come questa S. Congregazione, perduta ogni speranza di riaprire il Collegio di Leopoli, prese il partito di venderne il locale con il relativo Decreto portante la clausola: *collocari summam pro educatione Ruthenorum, et Armenorum*.

Questo decreto fu spedito a Monsignor Severoli perchè lo (f. 159v) dirigesse a Monsignor Arcivescovo Armeno di Leopoli, Simonovicz, che con procura si autorizzava a vendere l'edifizio ed insieme veniva incombenzato dalla Sacra Congregazione a formare un Collegio di giovani per istruirli alle Missioni in quel modo, e con quelle stesse discipline, con le quali egli stesso era stato educato nel Collegio di Leopoli. Sia che quel Monsignor Arcivescovo non volesse, o non potesse prestarsi a questo desiderio ed incarico ricevuto dalla S. Congregazione, fu allora che questà cambiò il sopraccennato decreto, ordinando che il prezzo della vendita dell'edifizio ed il fondo Dublany si consegnassero ai Padri Mechitaristi di Vienna. Nè questo nuovo decreto nè l'antecedente esistono in Archivio, ma sono ricordati in una lettera di Monsignor Leardi, riportata in Sommario nella Ponenza riferita dall'E.mo De Gregorio. Argomento evidente della loro verità è il fatto della esecuzione data in parte da Monsignor Simonovicz a quest'ultimo decreto colla consegna fatta ai PP. Mechitaristi del fondo Dublany. Rimane senza esecuzione la consegna del prezzo dell'edifizio, perchè la vendita del medesimo non era ancora stata stipulata nè si effettuò che nel 1814. Il contratto portava lo sborso istantaneo del prezzo di fiorini 40000 valuta Viennese, cioè in carta, che ridotta a moneta di argento costituisce la somma di fiorini 16.000, somma assai diminuita considerata rispetto al vero valore dell'edifizio, diminuzione che Monsignor Leardi ripete dalla poca avvedutezza dell'Arcivescovo Armeno.

UBICAZIONE	QUALITÀ	VALORE	FRUTTI	Osservazione
In Galizia	In beni Stabili: Villa e Fondo			
	Dublany, fior.	20.000 ==	fior. 1000 ==	(a)
	In Crediti ipotecari »	24.000 ==	» 1200 ==	
	In Obbligazioni di Stato, »	15.000 ==	» 519,40	(b)
In Vienna	In effettivo esistente a tutto il 1 Febr. 1843 da rinvestirsi »	3906,48	» 175 =	(c)
	Totale di fiorini	63.106,48	» 2894,40	
	pari a rom. scudi	29.875,75	» 1374,97	(d)

Il Governo di Leopoli dopo aver tentato di tenere sotto sequestro la somma di fiorini 40.000, obbligato a rimuoverlo invitò poco appresso Monsignor Arcivescovo a ritirare la detta somma, previa l'esibita della procura di questa S. C. Non essendone munito mostrò invece il primo decreto fatto dalla stessa S. Congregazione nel 1804, fino allora non conosciuto dal Governo, che portava la clausola: *collocari summam pro educatione Ruthenorum, et Armenorum*, decreto annullato due anni innanzi, cioè nel 1812, mediante la risoluzione testè accennata colla quale ordinava la S. Congregazione che i capitali del Collegio di Leopoli si passassero ai Mechitaristi, perchè gli amministrassero a nome della S. Congregazione.

Il Governo di Galizia voltò a suo profitto la clausola di quel decreto interpretandola come una convenzione passata fra la S. Congregazione e lui, in forza della quale il prezzo dell'edificio venduto dovesse rimanere nella cassa di Religione, ed i giovani Ruteni ed Armeni dovessero ricevere la loro educazione, nè rispettivi Seminari dal Governo eretti.

Così storta interpretazione data a quella clausola apposta al decreto, come rifletteva Monsignor Nunzio Leardi, per sola istruzione di Monsignor Arcivescovo, conveniva applicarsi a distruggerla. Monsignor Nunzio propose in progetto di spiegazione distinto in tre capi. Primo, l'erogazione dei capitali della S. Congregazione non può essere che per le Missioni. Secondo, fino dal 1812, cioè prima che (f. 160) ne fosse inteso il Governo di Galizia aveva la S. Congregazione revocato il nuovo decreto e prese altre determinazioni. Terzo, per la educazione della gioventù Armena e Rutena debbasi intendere quella destinata alle Missioni *ad oras infidelium*.

Questo progetto prestò materia alla poenza riferita dall'E.mo De Gregorio nel 16 Luglio 1822, ed ai cinque dubbi ivi promossi, che si sottopongono nel presente Ristretto colle risoluzioni emesse dalla S. C., per richiamare sopra gli uni, e le altre l'attenzione, e l'esame delle EE. LL. avvertendosi che il secondo dubbio, e l'analoga risposta si riferiscono a crediti inesigibili.

Resolutiones Sacrae Congregationis de Propaganda Fide ad sequentia dubia proposita in causa sequentis tituli.

Misure, e provvidenze da prendersi rapporto agl'interessi del Collegio Pontificio di Leopoli.

Die XV Iulii 1822

Dubbio I.

Se in tutto, o in parte, ovvero con quali modificazioni iano da adottarsi i suggerimenti di Monsignor Leardi (Par. VI).

Responsio ad I.

Affirmative iuxta modum, nempe florenos 40.000 ex venditione domus Collegii Leopoliensis, et quamcumque aliam summam ex bonis dicti Collegii retrahendam, investiendos, et investiendam esse in Statibus S. M. I. R. et A. nomine S. Congregationis pro educatione iuvenum Armenorum, et Ruthenorum iuxta institutum S. C., et fundationem eiusdem Collegii, et notificetur R.mo Nuncio Viennensi, et ad mentem.

La mente si è: Si scriva al detto Monsignor Nunzio, che la S. C. non ha mai inteso di revocare il suo Decreto delli 12 Aprile 1802: « Decrevit aedificium vendi, et collocari summam pro educatione iuvenum Ruthenorum. atque Armenorum », ed intende come sempre ha inteso, di far educare li detti giovani Ruteni, et Armeni per

l'oggetto proprio della sua istituzione ch'è quello delle Missioni, che darà la preferenza agli Armeni, e Greci Ruteni sudditi di S. M. sia della Galizia che di altre sue Provincie, i quali mostrino inclinazione ad essere Missionari Apostolici, ma non può dar loro la privativa senza alterare la fondazione del Collegio di Leopoli, nel quale sin dal suo nascere furono educati dieci Alunni fatti venire dall'Armenia Maggiore. E siccome li giovani che si educheranno, non sempre riusciranno per (f. 160v) essere Missionari per difetto o di vocazione, o di salute, o di qualità corrispondenti all'ufficio, così avverrà, com'è succeduto in passato, che molti Sudditi di S. M. dopo essere stati educati per Missionari, resteranno quai Preti secolari nel Clero della loro Patria, e potranno anche sostenere l'ufficio di Parrochi.

Dubbio II.

Se commettere allo stesso Monsignor Nunzio di agire per l'esazione dei frutti decorsi dal 1784 sino al 1789.

Responsio ad II.

Affirmative, et scribatur Nuncio Viennensi, ut pro sua prudentia et solertia eo tempore, et modo, quibus magis expedire iudicaverit, instet pro recuperatione crediti iam liquidati in florenis 14.274, et 55 crucigeris, et obligationum favore S. C. existentium penes executores testamentarium defuncti Archiepiscopi Armeni, Simonovicz, nec non cuiuscumque alterius crediti ex Collegio Leopoliensis. provenientis.

Nella lettera privata a Monsignor Nunzio, si raccomandi al suo zelo di avere in vista anche li crediti, che si hanno con la Corte di Russia per il Palazzo di Kaminiech, per la libreria di Leopoli, per la terra di Romanow con altre fondi, e riferisca, se crede di potere in qualche modo aprire con quella Corte qualche utile trattativa.

Dubbio III.

Se stanti le disposizioni degli E.mi Litta, e Quarantotto, e la cauzione fatta a favore dei PP. Mechitaristi di Vienna dallo stesso Monsignor Nunzio, convenga di far passare nelle loro mani li 40.000 fiorini, ed anche li frutti da percepirsi?

Responsio ad III.

Affirmative, ad effectum tamen investiendi sub directione R.mi Nuncii Apostolici favore S. C. pro educatione iuvenum Ruthenorum, et Armenorum, explenda in Dominiis Austriacis iuxta S. C. institutum, et cessati Collegii Leopoliensis. fundationem. Redditus vero administrandos esse seorsim a redditibus Communitatis nuncupatae Mechitaristicae, et quotannis dati, et accepti rationem reddendam esse Apostolico Nuncio, qui illius compendium ad S. C. transmittet, et ad mentem.

La mente si è, che si scriva a Monsignor Nunzio, che tutto si faccia sotto la sua dipendenza, e direzione, che si dovrà esprimere, che l'amministrazione dei fondi, e l'educazione della gioventù (f. 161) si commette a quei *vulgo* detti Mechitaristi, dichiarati, che ciò si fa provvisoriamente, ed altri le dette amministrazioni, ed educazione, o di erigere un Collegio segregato negli Stati di S. M. I. R. A., che Monsignor Nunzio obblighi li detti Religiosi a render conto delle rendite sinora percepite dal fondo Dublany, e di aver obbedito alla legge di erogarle nella educazione di qualche giovane Armeno; che l'impiego delli 40.000 fiorini e di qualunque altra somma da ritirarsi, si faccia sempre a favore della S. C. di Propaganda separatamente dai fondi delli detti Religiosi per servirsene per la educazione dei giovani Ruteni, ed Armeni secondo l'istituto di detta S. C., e se crederà Monsignore d'impiegare parte di detto

denaro nell'acquisto del fondo Sitzental, o si acquisti per intiero a favore della S. C. come sopra, o esprimendo la rata alla medesima spettante, faccia fare le iscrizioni legali, e prenda le ipoteche nelle debite forme, e in quanto all'amministrazione dei fondi d'acquistarsi, e rendite da percepirsi, le dia come sopra ai detti Religiosi, ma sempre *ad libitum* della S. C. Si avverta Monsignor Nunzio, che *quatenus opus sit*, faccia gustare al Governo, che se nulla si dispone a perpetuità a favore dei *vulgo* detti Mechitaristi, ma soltanto interinamente, et *ad placitum* della S. Congregazione, ciò si è perchè debbano render conto circa il passato, e s'ignora se potranno riuscire nella educazione dei Greci Ruteni, ai quali deve seriamente provvedere la medesima, perchè le poche somme, e capitali, che restano del Collegio, sono in parte obbligate in favore dei Ruteni, che avevano, sino sedici posti nel Collegio di Leopoli.

Ad IV, et V provisum in III.

E. Card. DE GREGORIO

Monsignor Leardi, cui il 20 Luglio furono spedite le risoluzioni, rappresentò che le medesime non potevano mandarsi ad affetto senza andare incontro ad un risultato opposto alle intenzioni della S. C.; che perciò egli si era creduto in dovere di sospenderne l'esecuzione, e chiederne una modificazione, rappresentando che il Governo Austriaco appoggiandosi al Decreto della S. C. del 1804 crede che il danaro prezzo dell'edificio sia stato a lui ceduto per l'educazione de' giovani Armeni e Ruteni, che in forza di tal supposto considera come addetta alla cassa di Religione la somma di fiorini 40.000 e come un bene pupillare sotto la tutela del Governo a guisa degl'altri beni ecclesiastici. Di più vuole, che la educazione di detti giovani siegua nè rispettivi Seminari Ruteno ed Armeno, secondo le proposizioni dal Governo emanate. Proponeva perciò una modificazione della risoluzione mediante la quale si dichiarasse che il denaro fosse collocato presso i Mechitaristi *juxta institutum* (f. 161v) S. C. *sub directione Nuntii Apostolici*, dando per ragione di tal modificazione che i PP. Mechitaristi come Missionari non sono soggetti alle leggi Austriache nè alla legge di ammortizzazione, e quindi che due vantaggi ne sarebbero derivati dalla medesima; primo, che la S. C. per mezzo del Nunzio Apostolico sarebbe rimasta sempre la proprietaria della somma; secondo, che i giovani presso i Mechitaristi educati sarebbero sempre a sua piena disposizione. Le riflessioni, ed analoghi suggerimenti di Monsignor Nunzio incontrarono tutto il peso ed approvazione dell'E.mo Consalvi, allora Pro Prefetto della medesima S. C., il quale non potendo portare all'esame degl'E.mi il progetto di modificazione, per esser giunta la lettera di Monsignor Leardi nel 28 Settembre, tempo delle ferie autunnali, fatta relazione, ed ottenuta da Sua Santità l'approvazione delle proposte modificazioni, spedì a quel Monsignor Nunzio il seguente Decreto:

S. Congregatio de Propaganda Fide decrevit florenos 40.000 ex venditione Domus Collegii Leopoliensis, et quamcumque aliam summam ex bonis dicti Collegii retrahendam, investiendos et investiendam esse nomine S. C. pro educatione iuvenum iuxta institutum S. C., et foundationem eiusdem Collegii pro Missionibus in partiibus infidelium; redditus vero administrandos esse per PP. Communitatis vulgo Mechitaristicae, Vindobonae constitutae, sub directione tamen Nuntii Apostolici pro tempore in eadem Urbe degentis. Hanc autem S. C. sententiam SS.mo Domino Nostro Pio Papae VII relatam per E.mum, et R.mum Dominum Cardinalem Consalvi, Pro- Praefectum, Sanctitas Sua benigne in omnibus approbavit.

Datum Romae ex Aedibus dictae S. C. die 28 Septembris 1822.

Dalla spedizione di questo decreto fino al 1832 le trattative sono rimaste sepolte in alto silenzio. Fu nel 1832 che il Principe di Metternich con ufficio ministeriale manifestò che l'Imperatore riconosceva di pieno dominio della S. Congregazione il capitale di fiorini 40.000 coll'aggiunta de' frutti decorsi che lo facevano ascendere a fiorini 66.000, non che la terra Dublany, già consegnata in amministrazione ai PP. Mechitaristi. Questo dispaccio mise un termine alle trattative durate 42 anni per impedire che le due proprietà accennate passassero al fondo di Religione, e per rivendicarle alla S. C.

Rilevava peraltro il Signor Principe che la S. C. aveva impiegato nella costruzione del Collegio di Leopoli fiorini 20.000, fondazione del Vescovo di Leopoli Szeptycki, per il mantenimento di quattro Alunni, e che porzione della Villa Dublany fosse fondo censito per fiorini 30.000 a favore di tal Stefano Potocchi. Spiegava quindi essere intenzione di Sua Maestà Imperiale che nella restituzione dei due capitali recuperati dovesse detrarsi la somma di fiorini 50.000 composta di ambedue le accennate partite. Ed ecco che dopo essersi consumati 42 anni per la rivendicazione de' due (f. 162) Capitali, è convenuto impiegarne altri 10 per impedire che si decurtassero, lo che non è riuscito, avendo dovuto la S. C. piegarsi per terminare la pendenza al sacrificio de' fiorini 50.000, ad onta de' titoli limpidissimi colla scrittura del Signor Avv. Amici, presentati alla Commissione Austriaca per escludere le due pretese.

Dai decreti testè riportati risulta pertanto che questa S. C. dietro le modificazioni proposte da Monsignor Leardi ha ordinato: Primo, il rivestimento del prezzo dell'edificio di Leopoli, e ciò per assicurare il Governo Austriaco che l'estradizione del danaro non sarebbe seguita; 2, che i capitali si sarebbero amministrati dai PP. Mechitaristi per impiegarne i redditi nel formare alle Missioni estere giovani Ruteni ed Armeni, e questa dichiarazione fu emessa perchè il Governo rinunziasse all'idea della supposta convenzione di dover egli occuparsi della educazione de' Giovani ne' suoi Seminari, che gli serviva di pretesto per ritenersi il danaro.

La prima delle due modificazioni che riguarda il reinvestimento del danaro ha già avuto la sua esecuzione per fatto dello stesso Governo, avendo egli consegnato il prezzo del Collegio venduto in tante obbligazioni ipotecarie, e con ciò reinvestito il danaro.

Rimarrebbe quindi l'esecuzione della seconda parte, che ordina di passare ai PP. Mechitaristi di Vienna l'amministrazione de' redditi. Ma questa come sembra evidente non è altrimenti una obbligazione contratta dalla Sacra Congregazione col Governo Austriaco, ma una semplice indicazione del modo che voleva la S. Congregazione adoperare per impiegare a beneficio delle Missioni i redditi residui del Collegio di Leopoli. E perchè non apparisca questa opposizione una gratuita asserzione, si legga la mente proposta alla risposta al terzo dubbio delle risoluzioni emesse nel 15 Luglio 1822, riportate di sopra.

Quindi è a vedersi, se considerato lo stato attuale della Congregazione de' PP. Mechitaristi sia espediente l'eseguire la seconda parte del decreto summenzionato, consegnando loro l'amministrazione, ovvero sia necessario una totale ovvero parziale mutazione di quella parte del Decreto.

Per risolvere questo quesito conviene entrare nelle intenzioni che condussero questa S. Congregazione ad ordinare che i redditi si consegnassero ai PP. Mechitaristi per essere da loro amministrati, intenzioni che non si possono conoscere se non ricorrendo ai decreti anteriormente emanati.

Il primo Decreto emanato nel 1804 accenna in genere che si debba impiegare

il prezzo dell'edificio *pro educatione Ruthenorum, et Armenorum*. Abusando il Governo Austriaco di questa generica espressione per pretendere di essere egli dal detto Decreto chiamato alla educazione nel medesimo espressa, e ritenersi con ciò il danaro, emise questa S. Congregazione le risoluzioni di sopra riportate. In esse esprime chiaramente la sua mente, sia (f. 162v) in rapporto al rinvestimento, sia in rapporto alla educazione. Perciocchè nella risoluzione al primo dubbio è detto che il rinvestimento si faccia *nomine S. Congregationis pro educatione iuvenum Armenorum, et Ruthenorum*. Nella mente unita alla risoluzione si ripete la stessa cosa.

Ma più palese fece la S. Congregazione la sua mente colla risposta data al terzo dubbio. Nella mente alla risoluzione ivi aggiunta, dopo aver raccomandato a Monsignor Nunzio il rinvestimento di fiorini 40.000 a nome della S. Congregazione, e di passarne l'amministrazione ai PP. Mechitaristi con dichiarazione di tenerne conto separato dal loro asse, di amministrarli provvisoriamente, inculca al Nunzio di far conoscere al Governo la ragione che l'ha condotta ad affidare provvisoriamente soltanto ai PP. Mechitaristi l'amministrazione ed educazione, cioè « *perchè s'ignora se potranno riuscire nell'educazione dei Greci Ruteni, ai quali deve seriamente provvedere la medesima, perchè le poche somme e capitali che restano del Collegio sono in parte obbligate in favore dei Ruteni che avevano fino sedici posti nel Collegio* ».

Da questa spiegazione data al primo Decreto si rende palese, che questa S. Congregazione: 1, l'amministrazione dè residui fondi del soppresso Collegio di Leopoli, e la educazione dè giovani Ruteni, e Armeni in via solo provvisoria decretò, riservandosi il diritto di richiamarla ove lo credesse espediente; 2, che una particolar sollecitudine si prese dè giovani Ruteni; 3, che la misura della provvisoria amministrazione fu principalmente motivata dal timore concepito da questa S. Congregazione, che i Padri Mechitaristi non potessero riuscire nella educazione dè Ruteni.

Queste sono le intenzioni esternate dalla S. Congregazione, le quali rimasero intatte anche dopo il Decreto del 28 Settembre 1822, che non distrusse le risoluzioni testè accennate, ma soltanto vi fece le due modificazioni, suggerite dal Nunzio, al solo oggetto d'incontrare minori difficoltà col Governo mediante un Decreto più compendioso.

In forza pertanto della mente spiegata da questa S. Congregazione nè Decreti, e Risoluzioni riportate, nel momento presente in cui dovrebbe farsi l'applicazione della misura provvisoria colla consegna dell'amministrazione ai PP. Mechitaristi, ella è tuttavia libera, o a ordinare la detta consegna, ovvero a richiamare o in tutto o in parte la detta misura, se le circostanze consigliassero un cambiamento.

La S. Congregazione ha già di sopra esternato quale potrebbe essere il caso, che potrebbe condurla ad un cambiamento, quello cioè in cui si verificasse il timore che i PP. Mechitaristi non fossero alla educazione dè giovani Ruteni adatti. Questo timore è passato in realtà, siccome apparirà da ciò che ora esporremo.

Ma si otterrà almeno l'altra parte dell'oggetto di questa misura provvisoria, cioè l'educazione alle Missioni dè giovani Armeni. Dalla esposizione che farò brevemente, giudicheranno l'EE. LL. se ragionevole, e fondato sia mio dubbio.

Monsignor Nunzio di Vienna dietro le istruzioni ricevute dalla S. C. con lettera del 7 Marzo 1839, prevenne Monsignor Aristace, Superiore de PP. Mechitaristi, che la consegna del denaro prezzo dell'edificio di Leopoli essendo prossima a farsi dal Governo, e dovendosi il frutto del medesimo impiegarsi secondo le risoluzioni della S. Congregazione nel formare alle Missioni giovani Armeni, e Ruteni, non poteva ormai più ritardarsi l'apertura del Collegio. Quindi propose a Monsignor Aristace, come a Superiore dè PP. Mechitaristi, varii punti di domande provocandone la ri-

sposta in iscritto. Tra i principali punti eravi l'amministrazione del fondo Dublany, di cui si chiedeva il conto, l'ammissione dè giovani Ruteni, ed Armeni nel Collegio, ed in fine che la loro educazione non dovesse avere niente di comune con quella dè giovani Religiosi, ma dovessero essere tenuti, ed istruiti, come Chierici secolari per le Missioni.

In evasione dei propositigli quesiti ha diretto Monsignor Aristace una lunga risposta, che a maggior lume dell'EE. LL. si riporta in Sommario num. 1. Sebbene si dia carico in essa di tutti gli articoli propositigli, mette però Monsignor Aristace il maggior suo impegno nel rispondere ai tre sovra accennati articoli.

Racconta prima come Monsignor Arcivescovo di Leopoli Simonowicz dopo due anni di amministrazione della villa Dublany se ne spogliò passandola ai Padri Mechitaristi nel 30 Dicembre 1814, unitamente alla somma di zecchini olandesi 257, frutti di due anni di sua amministrazione. Quindi presenta il conto dè frutti percepiti dal 1814 fino al 1840, che dà una cifra di fiorini di convenzione 30.880, ossia scudi romani 15.440. Passa a dimostrarne la erogazione premettendo prima un cenno della condizione poverissima della sua Congregazione, quando nel 1810 da Trieste si trasferì in Vienna, condizione, che indusse Monsignor Severoli allora Nunzio non solo ad accorrere in loro soccorso con effetti di sua pertinenza, ma a procurare loro da questa S. Congregazione siccome difatti gli riuscì sotto la Prefettura dell'E.mo Litta, e Segretariato di Monsignor Quarantotto l'amministrazione della Villa Dublany, che fu loro consegnata siccome abbiain già accennato per impiegarne i redditi a senso delle risoluzioni di questa S. C.

Entrato al possesso dell'amministrazione persuaso, che avrebbe colpito, ed eseguito la mente della S. Congregazione impiegando i redditi del fondo a formare dè buoni Missionari, fossero questi anzichè tratti dal Clero secolare da suoi stessi Religiosi, che secondo il loro Istituto militano per questo fine, scrive di averne erogato i redditi ad aumentarne il numero, ed a formarli alle Missioni. In argomento di che tesse un elenco di Missionarii che ha spedito in varie Missioni, presenta il personale del Noviziato, e (f. 163v) Studentato di sua Congregazione che trovasi in aumento per il reddito del fondo Dublany.

Discendendo a rispondere agli altri due più interessanti articoli della ammissione cioè dè giovani Armeni, e Ruteni nel Collegio, e della loro educazione separata da quella dè Religiosi, Monsignor Aristace accenna di volo i primordii del Collegio di Leopoli aperto prima per divisamento del celebre Teatino P. Galano a dieci giovani Armeni, e più tardi ai giovani Ruteni fino al numero di 16. Rimarca egualmente di volo i risultati di quel Collegio, cioè quali riuscissero gli Alunni che per lo più terminavano impiegati in qualche Parrocchia della Galizia, rarissimi siccome egli asserisce passavano alle Missioni, scopo della loro permanenza ed Istruzione nel Collegio di Leopoli.

Mette più d'impegno nel descrivere la dotazione del Collegio, e le perdite del Collegio sofferte nella soppressione, in forza della quale i capitali furono la maggior parte applicati al così detto fondo di Religione. Quanto alla dotazione egli la deriva presso che tutta dà donazioni di Vescovi, e particolari Nazionali, non eccettuata nè tampoco quella parte la più estesa destinata al mantenimento dè Ruteni. Sicchè la S. Congregazione non vi sarebbe intervenuta per nulla in detta dotazione, e tutto il suo merito si ridurrebbe all'aver data la sua approvazione all'apertura del Collegio, mentrechè i Registri d'Archivio, e di Computisteria presentano l'elenco di somme vistosissime impiegate da questa S. Congregazione non solo per l'edificio del Collegio eretto quasi tutto a spese di Propaganda, ma ancora per formarne la dotazione,

e quella parte in ispecie che mirava al mantenimento de giovani Ruteni. In appoggio di asserzione così esagerata pareva che dovessero prodursi autentici documenti. Ma Monsignor Aristace credè abbastanza provata la sua assertiva riportandosi all'autorità di Monsignor Arcivescovo di Leopoli, ultimo superstite Alunno di quel Collegio, consultato da lui su tal proposito in mancanza di documenti. Manda egli copia della lettera scrittagli in risposta dall'Arcivescovo, dalla quale si rileva che lo stesso Arcivescovo appoggia egli ancora la sua risposta a notizie tradizionali riportate in gran parte vagamente in diverse scritture.

Ma il maggior studio di Monsignor Aristace è diretto a provare che la soppressione del Collegio, e l'applicazione alla Cassa di Religione della dotazione del medesimo ha colpito tutte le fondazioni fatte per gli Alunni Ruteni. Una sola è la prova di questa sua assertiva, il Decreto cioè del Governo di Galizia relativo alla confiscazione delle fondazioni, fatte per gli alunni Ruteni. È diretto il Decreto a Monsignor Arcivescovo di Leopoli per lo scopo di eccitarlo a consegnare alcuni Capitali lasciati dà particolari al Collegio, per mantenimento di Alunni Ruteni, e rimasti come ivi si suppone in amministrazione presso quella Curia Arcivescovile anche dopo la soppressione. Qual fede possa meritare quel Decreto, e (f. 164) quale appoggio possa somministrare a Monsignor Aristace in prova del suo assunto cioè che la dotazione Rutena è tutta passata al fondo di Religione, basti a far conoscere il riflesso che il Governo di Galizia intento ad aumentare il fondo di Religione con i beni del soppresso Collegio, si è adoperato in tutti i modi per far comparire la dotazione del medesimo un risultato di donazioni particolari, e quindi lo stesso edificio del Collegio, che pure enormi somme costò alla Propaganda, si è studiato, siccome già si è di sopra notato, di far passare come edificio eretto con fondi lasciati dà particolari. Vero è che l'evidenza della cosa lo fè poi desistere da così ingiusta pretensione.

Il tenore tuttavia di queste risposte date da Monsig. Aristace alle dimande di Monsignor Nunzio sull'ammissione dè giovani Armeni, e Ruteni, e sulla loro educazione separata da Religiosi Mechitaristi manifesta chiaramente due intenzioni di Monsignor Aristace. Primo, di condurre la S. Congregazione a rinunciare all'apertura di un Collegio. In secondo luogo di sostituire esclusivamente Religiosi Mechitaristi al ministero delle Missioni, e quindi di applicare con tal titolo a pro della Congregazione Mechitarista i residui fondi testè recuperati dal Collegio di Leopoli. Quanto alla prima intenzione apparisce abbastanza dai brevi cenni di sopra riferiti sulla richiesta degli Alunni del Collegio di Leopoli, che la più parte terminavano impiegati nelle Parrocchie della Galizia, rarissimi andavano alle Missioni, e quei che vi andavano non vi perseveravano. Laddove dando conto dell'impiego dè redditi del fondo Dublany tesse un elenco di Religiosi di sua Congregazione spediti alle Missioni, discorso diretto a persuadere esser miglior partito applicare ai Mechitaristi i redditi de fondi recuperati, che ritornarli alla loro originaria destinazione. Ma a questa intenzione di Monsignor Aristace metterebbe un ostacolo il diritto di collocare nel Collegio giovani Ruteni fuio al numero di sedici perchè si formassero alle Missioni. È perciò che a togliere e distruggere questo ostacolo egli si è adoperato producendo il Decreto di cui abbiamo di sopra fatto discorso avvisandosi di riuscire coll'appoggio del medesimo a far scomparire ogni avanzo di dotazione Rutena per quindi concluderne che i fondi testè recuperati appartengono alla dotazione Armena, e debbono esclusivamente essere applicati all'educazione dè giovani Armeni.

Non occulta Monsignor Aristace questa sua intenzione. Imperciocchè ecco come egli conclude: « Da tuttociò che è stato quì esattamente esposto si vede evidentemente in primo luogo, che nè la Villa Dublany nè tampoco la somma che rimarrà

dal prezzo del venduto Collegio non rimane affatto alcun fondo per la educazione dè giovani Ruteni, anzi che per motivo dei Ruteni viene scemata anche la porzione appartenente alla educazione dè giovani Armeni, esclusivamente destinati alle Missioni, à quali soli dovrebbe ora (f. 164v) restringersi l'erogazione dè frutti dè rimasti fondi, e capitali del fu Collegio Pontificio. In secondo luogo rilevasi, che i giovani da educarsi non potranno esser mai esposti alla cura delle anime negli Stati Imperiali, siccome dovrebbero questi tali essere educati ed istruiti secondo i sistemi prescritti dall'I. R. Commissione degli studi; il che non è, e non potrà esser mai conforme al sistema della S. Congregazione de Propaganda Fide. Peraltro potrebbero essere ricevuti dè giovani sudditi Imp. per essere presso la Congregazione Mechitarista educati e spediti in Oriente per le Missioni ».

Dopo questa conclusione, che a beneficio della sola nazione Armena, limita l'applicazione dè redditi dei fondi recuperati, rimaneva a Monsignor Aristace l'escludere la possibilità di riaprire il Collegio benchè limitato ai soli giovani Armeni, per quindi farsi strada e persuadere alla S. C. di passare a beneficio della Congregazione Mechitarista i fondi recuperati, ed a contentarsi di ottenere con i redditi dè medesimi un maggior numero di Missionari Mechitaristi in sostituzione di Alunni Armeni.

Egli è a questo fine che negl'ultimi paragrafi della sua risposta a Monsignor Nunzio descrive l'angustia del Monastero Mechitaristico di Vienna, il personale radunato nel medesimo, e i diversi uffici. Risulta da questa descrizione che nell'unico Monastero che hanno i Padri Mechitaristi in Vienna, e si può dire l'unico della loro Congregazione, trovansi radunati i Padri Professi, Studenti, Novizi e gli Aspiranti, e di più esiste nello stesso Monastero la Stamperia con gli altri uffici di loro privata amministrazione. L'unione di tutto questo personale la riguarda egli come un disordine che la mancanza dei mezzi per rimediarvi necessita di tollerare. La propone però come una ragione che dimostra impossibile l'apertura di un Alunnato nel Monastero seppure non si voglia ingrandire il fabbricato, o erigerne un nuovo, al che non sono sufficienti i fondi recuperati.

Quindi fa egli la proposizione alla S. C. di lasciare a profitto della Congregazione Mechitarista i fondi recuperati per mantenere, ed educare un maggior numero di giovani Religiosi, che la S. C. potrebbe spedire alle Missioni.

E perchè una tal proposizione potrebbe presentare l'apparenza e il pericolo di una dotazione piuttosto della Congregazione Mechitarista, anzi che di applicazione al bene delle Missioni dè fondi recuperati, ed inoltre avrebbe seco l'incertezza, e sul numero dè Missionari da fornirsi alla Propaganda, e sulla loro riuscita, Monsignor Aristace a dileguare questi dubbi mette per prima condizione che i fondi recuperati non saranno confusi con l'asse Mechitaristico, ma saranno intestati alla S. C. di Propaganda, e dè loro redditi se ne terrà conto separato.

Quanto al numero dè giovani egli propone di aumentarne tanti, quanti ne permetteranno i redditi dè fondi recuperati, dando a (f. 165) ciascun giovane la rata di fiorini convenzionali 250, pari à scudi romani incirca 120; beninteso che si abbia ragione dell'accesso, e recesso dei giovani, dei loro viaggi alle Missioni, siccome si costuma nel Collegio Urbano, e si costumava nel Collegio di Leopoli.

Se la S. Congregazione a maggior sicurezza della erogazione dè redditi vorrà imporre altre condizioni, sono i Mechitaristi pronti a sottoporvisi. Infine la sorveglianza dè Nunzi perchè siano esattamente osservate le condizioni prescritte, il conto che dovranno ad essi rendere i Mechitaristi, la padronanza che la S. C. couderverà su i beni presteranno non solo una garanzia del buon esito, ma saranno stimolo agli stes-

si PP. Mechitaristi di mettere tutto lo studio per formare lo spirito dè giovani alle Missioni.

Il tenore delle risposte date da Monsignor Aristace alle interrogazioni fattegli da Monsignor Nunzio, quale si è qui esposto, sembra non lasciar luogo a dubitare: l, che la educazione dè giovani Ruteni della quale così sollecita si è mostrata la S. C. nelle risoluzioni di sopra riportate, non possa ottenersi dai PP. Mechitaristi. Quindi ecco verificata quella circostanza ossia ragione della misura provvisoria adottata da questa S. C. nel dare temporaneamente l'amministrazione ai PP. Mechitaristi, nella quale ebbe di mira di tenersi libera a prendere altro partito qualora essi non potessero riuscire nella educazione de Ruteni. In secondo luogo opponendo Monsignor Arcivescovo dava per l'ammissione dè giovani anche Armeni in luogo separato dai Religiosi l'angustia del locale di quella Congregazione, per cui o converrebbe ingrandirlo, o ricorrere ad altro locale, ambedue i quali partiti sono impossibili ad eseguirsi per la mancanza dè mezzi; sembra parimente evidente, che neppure di questa seconda parte della misura provvisoria possa ottenersene l'esecuzione, e quindi siasi pienamente verificato il caso di far uso di quella libertà che saggiamente volle riservarsi, di volgersi cioè ad altro partito, ove la misura provvisoria non potesse terminare a buon esito.

Vero è che Monsignor Aristace propone di ricevere nel Noviziato della sua Congregazione altrettanti giovani Armeni in rimpiazzo di quelli, che le rendite dè fondi recuperati permetterebbero di mantenere in luogo separato, e così propone dè Missionari Religiosi in vece di quelli che si dovrebbero trarre dal Collegio.

Si vuole ora esaminare se a questo partito debba volgersi la S. C. come quello che presenti dè fondi recuperati l'impiego il più utile, e più conforme allo scopo cui tendeva il Collegio di Leopoli, ed alle intenzioni esternate dalla S. C., ovvero ad altro che al medesimo più si uniformi.

Il partito proposto da Monsignor Aristace è in opposizione allo scopo cui mirava il Collegio di Leopoli, non presenta alcuna garanzia di buon esito per il tratto avvenire, e in fine non provvederebbe al vero bene della Chiesa Rutena.

(f. 165v) Monsignor Aristace, impegnato come Capo della Congregazione Mechitarista di Vienna, a procurarle i mezzi per i quali trarla da quella esistenza miserabile, e precaria, nella quale a sua confessione si trovava, potè per la mediazione di Monsignor Nunzio Severoli ottenere che il fondo Dublany, tenuto fino allora in amministrazione da Monsignor Arcivescovo di Leopoli, fosse a lui, ossia alla sua Congregazione passato, e quantunque apparisce consegnato per impiegarne il reddito a mantenimento di giovani secolari Armeni da educarsi alle Missioni, in fatto però i frutti sono stati erogati a pro dè PP. Mechitaristi i quali per confessione dello stesso Monsignor Aristace senza il soccorso di dette rendite mancavano di rendita per mantenersi in quel numero in cui al presente si trovano. Qual'è pertanto la conseguenza di tal fatto quella cioè che in parole si riceve dai Mechitaristi il fondo Dublany per amministrarlo, ed impiegarlo a mantenimento dè giovani secolari, ma in atto l'hanno convertito in dotazione del loro Monastero.

Questa conversione fatta fin quì de redditi del fondo Dublany senza intelligenza della S. C. si vorrebbe ora da Monsignor Aristace generalizzare su tutti i redditi residui del fu Collegio di Leopoli, convertendoli tutti a dotazione del suo Monastero, e si vuol farla sanzionare dalla S. C., cui si propone in corresponsività l'educazione di un numero maggiore di Religiosi da spedirsi alle Missioni in luogo dè Preti secolari.

Che questa proposizione sia opposta allo scopo del Collegio di Leopoli si

ravvisa sotto due rapporti: 1, perchè quel Collegio mirava a formar degli Ecclesiastici secolari alle Missioni; in secondo luogo, che questi Ecclesiastici dovevano essere e Armeni, e Ruteni, la da dove la proposizione di Monsignor non presenta che degli Ecclesiastici Regolari, e questi Armeni soltanto, e quindi spoglierebbe la Nazione Rutena del soccorso de' Missionari cui il Collegio era diretto a fornirle.

Questa S. C. mirando appunto allo scopo di detto Collegio si è sempre, al medesimo uniformata nè decreti emanati relativi all'impiego de' Capitali del Collegio che in seguito delle trattative si sarebbero recuperati. Basti il riandare i Decreti che abbiain di sopra riportati per convincersene. In essi mostra sempre la medesima intenzione, cioè che i capitali debbono impiegarsi al duplice oggetto della educazione degli Armeni, e Ruteni per le Missioni, e quando la legge proibitiva della estrazione del denaro, e le molte difficoltà sollevate dal Governo l'obbligavano a ripiegarsi, e fare il Decreto di consegnare ai Mechitaristi l'amministrazione de capitali recuperati, non perdè di vista il sopradetto duplice scopo, ma lo volle anzi espresso, e cautelato; imperciocchè facendo riflesso alla difficoltà, che avrebbe incontrata la educazione de' Ruteni affidata ai religiosi Armeni, perchè di nazione, e di Rito diversi, si espresse, che la misura s'intendesse provvisoria, volendo rimaner libera a richiamar l'amministrazione de' fondi dai PP. (f. 166) Mechitaristi per disporne in più adattato, e più conducente alla educazione de' giovani principalmente Ruteni, cui (così è detto nel Decreto) deve seriamente pensare la S. C.

Ma non è solo perchè manchi in gran parte nello scopo, cioè nella educazione de' Ruteni, che si presenta inamissibile il partito di Monsignor Aristace, ma si anche perchè in quella parte istessa dello scopo che sembra proporsi, cioè l'educazione alle Missioni di un maggior numero di Religiosi, non presenta per il tempo avvenire garanzia di buon successo.

Il Decreto di questa S. C., che ordinò che si passasse ai PP. Mechitaristi il denaro che si sarebbe ritratto dalla vendita dell'edifizio di Leopoli con i frutti decorsi, prescrive le cautele, che il Nunzio dovrà osservare tanto nella consegna del denaro, siccome nell'impiego che dovrà farsene dai Mechitaristi; vuole cioè che il reinvestimento si faccia sotto la direzione dello stesso Nunzio, che sia intestato legalmente, e per il tempo avvenire di ispezionare il Collegio, e di ricevere ogni anno dai PP. Mechitaristi il rendiconto, e spedirlo alla S. C. in modo che apparisca non far parte dell'asse Mechitaristico, che nel farsene la consegna ai PP. Mechitaristi, si esprima che in via provvisoria se ne commette loro l'amministrazione per impiegarne i redditi nella educazione de' Ruteni, ed Armeni per le Missioni; in fine ordina al Nunzio di chiedere ai Mechitaristi conto dell'amministrazione del fondo Dublany, e dell'erogazione del suo reddito, cioè se abbiano erogato siccome era loro stato prescritto nell'educazione di qualche giovane.

Di queste cautele non si può nè si deve dubitare che alcune saranno osservate, quelle cioè che riguardano il investimento, e la consegna del denaro. Sarebbe un far onta allo zelo, ed alla diligenza di Monsignor Nunzio il dubitare che egli sia per abbandonare ciecamente ai PP. Mechitaristi il denaro senza interessarsi che siane fatto il reinvestimento nel modo il più sicuro, e vantaggioso, e non minor torto gli sarebbe ove si temesse che il reinvestimento si consegnasse ai Mechitaristi senza obbligarli ad intestare legalmente alla S. C. i capitali acquistati.

Ma di quelle cautele che il tratto successivo riguardano si può, e si deve per ragione di esperienza dubitare, che alcune saranno facilmente dimenticate, ed altre si renderanno pressochè impossibili alla buona volontà del Nunzio. Incorreranno il pericolo della dimenticanza quelle che prescrivono al Nunzio d'invigilare, ed esami-

nare se i redditi sieno erogati allo scopo della educazione, e di ritirare ogni anno il rendiconto, e spedirlo alla S. Congregazione. È troppo facile, che o per occupazione di altri affari di maggior rilievo, o per una prevenzione favorevole concepita verso i PP. Mechitaristi, o verso la persona che n'è ora il degno Preside, meritevole altronde di ogni elogio, o si pongano in non vale, o dopo una o due volte di puntuale esecuzione si trascurino. (f. 166v) Non abbiám bisogno di mendicarne l'esempio somministrandocelo la materia istessa che trattiamo. Si doveva pure dai PP. Mechitaristi ritirare ogni anno il conto dell'amministrazione del fondo Dublany, e della erogazione dè redditi, se cioè impiegati nella educazione di qualche giovane, siccome aveva prescritto il Decreto di sopra riferito di questa S. C. Il conto non è stato mai mandato dall'epoca della consegna del fondo fatta da Monsignor Severoli fino a due anni sono, che lo ritirò Monsignor Nunzio per eccitamento ricevutone dall'E.mo Prefetto.

Che diremo poi delle altre cautele, di quelle cioè che mirano all'adempimento delle obbligazioni che dovrebbero assumere i Mechitaristi di aumentare proporzionalmente il numero dè loro giovani, di formarli con impegno all'importante e difficile Ministero cui sono destinati, e di tenerli a disposizione della S. C. Perchè queste condizioni sieno puntualmente eseguite riposa la S. C. sullo zelo, e sorveglianza del Nunzio. Ma perchè Monsignor Nunzio possa corrispondere all'aspettativa della S. C. ha bisogno di comodo, e libertà.

Il comodo riguarda la facilità di accesso per conoscere, ed assicurarsi del personale dè giovani; la libertà per poter effettuar la visita personale, senza esser impedito dalla presenza di chi potrebbe aver impegno di trattenere le parole in bocca dè giovani, perchè non si conoscessero i disordini. Ma e l'uno, e l'altra mancherebbero al Nunzio, perchè ambedue in diretta opposizione alle regole degl'Istituti Religiosi, che ordinano una separazione totale, ed una custodia di quelli, che si hanno a formare all'Istituto da loro abbracciato, sicchè sia loro impedita la comunicazione cogli esteri non solo, ma con quelli stessi anziani del loro Ordine. Si aggiunga a questo punto di riflessione l'altro derivato da quella gelosia ed interesse che hanno i Religiosi a tener occulte le cose interne delle loro case, perchè non ne resti al di fuori macchiato l'onor del loro Istituto. Sono questi due ostacoli, che la buona volontà del Nunzio non potrebbe vincere, nè tampoco quella stessa di Monsignor Aristace, cioè del Superiore stesso dè PP. Mechitaristi, che non potrebbe a fronte delle regole del suo Istituto e della ripugnanza forse dè suoi Religiosi secondare la buona volontà di Monsignor Nunzio, dandogli tutto il comodo, e libertà di accesso; e quindi la sorveglianza del Nunzio, o non avrebbe effetto, o si ridurrebbe ad una mera formalità.

Non sembra pertanto ammissibile il progetto di Monsignor Aristace perchè in diretta opposizione alle intenzioni di questa S. Congregazione, espresse abbastanza nelle sue risoluzioni, e come quello inoltre che escludendo la probabilità della diligente esecuzione di quelle garanzie dalle quali, ove si volesse abbracciare, converrebbe fosse accompagnato, presenta tutto il fondato (f. 167) timore che i fondi consegnati ai PP. Mechitaristi terminerebbero in progresso di tempo in una mera dotazione del loro Monastero.

Quale mai potrà essere il partito che consagri, e stabilisca all'impiego il più utile, e più conforme all'istituzione del Collegio di Leopoli, i fondi recuperati? A me sembra che a decidere questo ultimo punto, e presentare il divisamento più opportuno convengasi risalire alle cause che diedero impulso all'erezione del Collegio di Leopoli. Questo Collegio fu aperto nel 1665 dal celebre P. Galano Teatino, poco

dopo il suo ritorno dall'Armenia Maggiore. L'Apostolico Ministero colà esercitato delle Missioni gli aveva fatto conoscere la necessità estrema di educare, ed istruire dè giovani Armeni al Ministero Ecclesiastico, onde accorrere ai bisogni spirituali di quella nazione, ritornata testè all'unità cattolica. La stessa causa del bisogno urgente diede impulso a questa S. Congregazione di secondare le premure dè Vescovi, e primari della nazione Rutena per l'apertura di un Collegio ad un numero di giovani per formarli al Ministero Ecclesiastico a bene spirituale di quella Nazione. Sotto la Prefettura del P. Trombetta, Teatino, nel principio del secolo decimo ottavo, sotto un medesimo tetto, ossia edificio innalzato con grande dispendio della S. Congregazione si trovavano riuniti dieci giovani Armeni e sedici giovani Ruteni, numero più o meno costantemente osservato per l'ammissione dè giovani dell'una, e l'altra Nazione.

Se pertanto il bisogno siccome allora si appresentava dell'una, e l'altra Nazione ha consigliato, e spinto questa S. Congregazione ad impiegare vistose somme per la erezione, ed apertura del Collegio di Leopoli, credo che dal bisogno quale ora si manifesta debba prender consiglio e regola per l'impiego il più proficuo dè fondi ricuperati.

Quando si pose mano all'apertura del Collegio di Leopoli non si dovè bilanciare sul maggior bisogno di Operari Evangelici tra l'una, e l'altra Nazione, mentre ambedue ritornate di fresco all'unità penuriavano, e quindi il bisogno si mostrava egualmente. Ma la posizione ecclesiastica della Rutena, messa ora al confronto della Chiesa Armena, non solo non regge al confronto, ma è desolante; e non si esagera punto se si asserisce, che tanto si mostra più urgente la necessità di accorrere a provvederla di Operari zelanti, ed istruiti, quanto maggiore è il pericolo che ella ora corre. Imperciocchè se ritornata allora all'unità abbisognava di Operai che la mantenessero ferma nel suo proposito, al presente colpita e travagliata da una fiera persecuzione la Nazione Rutena mercè la defezione dè suoi Vescovi, e di parte del suo Clero, spogliata di tutti i mezzi, e priva di tutti gli alimenti della religione si è già in gran parte incamminata allo scisma, cui si è le tante volte tentato, e si fa ora ogni sforzo di ricondurla, e che (f. 167v) consumerà infallantemente, ove il soccorso di cui abbisogna gli venga ritardato.

La Chiesa Armena considerata nelle tre differenti parti, nelle quali trovasi dispersa la Nazione Armena, cioè nel Patriarcato del Monte Libano, nell'Arcivescovato Primaziale di Costantinopoli, e nell'Arcivescovato di Leopoli è abbondantemente provvista di tutti gli elementi di sua religiosa esistenza. Imperocchè il Patriarca di Monte Libano governa diecimila incirca Armeni, che tanti e non più ne numera quel Patriarcato assistito da vari Vescovi, e da buon numero di Preti, e da un Monastero di Monaci Antoniani istituiti fin dal principio del ritorno degli Armeni di Cilicia all'unità della S. Sede, per impiegarsi come Missionari al Ministero Apostolico in quel Patriarcato. Nell'Arcivescovato di Leopoli il numero dè Sacerdoti oltrapassa il bisogno a segno che quell'Arcivescovo non sà come impiegarli, e per non accrescerne il numero lascia vacanti alcune piazze gratuite che il Governo gli accorda in alcuni stabilimenti ecclesiastici. Che se nell'Arcivescovato Primaziale di Costantinopoli si desiderano Operai Evangelici per ispedirli alla coltura di varie adiacenze, ciò non deve già attribuirsi alla mancanza dè Sacerdoti, ma al disordine lasciato correre, e quindi invalso, che i Sacerdoti Armeni tanto Alunni del Collegio Urbano, che Religiosi delle tre diverse corporazioni Monastiche della Nazione Armena si concentrino nella Capitale con danno gravissimo della religione, e di loro stessi, della religione alla quale potrebbero essere utilissimi, qualora si distribuissero nè diversi Paesi a

quell'Arcivescovato soggetti, in cui i Cattolici Armeni di altre nazioni ancora appena veggono comparire un Sacerdote nel tempo Pasquale, restando per il resto dell'anno senza cultura spirituale. E questo, mi sia permesso di dirlo, quel disordine che affligge, e desola anche la Missione di Smirne, e varie altre Missioni della Propaganda, che non si coltivano dagli Alunni, e Religiosi Missionari, dimentichi che il loro ufficio li chiama, ed obbliga ad accedere, e rimanersi in stazioni benchè incommode per conservare, ed aumentare il Gregge di Gesù Cristo. Di quì ne deriva l'altro disordine personale degli stessi Alunni, che come Soldati affievoliti dall'ozio, e dalle amenità della Capitale perdono tutto lo spirito della loro vocazione, e finiscono per esser istromenti inetti, e sovente anche nocivi.

Se pertanto a provvedere al bisogno che mostrava assai grance di Operai Evangelici nelle Chiese Armena, e Rutena fu aperto il Collegio di Leopoli, sembra che non presentandosi ora affatto questo bisogno nella Chiesa Armena, l'impiego de' fondi ricuperati non debba altrimenti volgersi a profitto di essa. Questa conseguenza è appoggiata anche dal riflesso che il Collegio Urbano è sempre aperto a nove giovani della Nazione Armena in forza di pie lascite; e questo è un mezzo assai rimarchevole, (f. 168) e perenne, che ha quella Chiesa per rifornirsi di buoni Ecclesiastici.

All'incontro guardando bene addentro allo stato della Chiesa Rutena, si è compresi di orrore in ravvisarvi le profonde piaghe cagionatevi dalla tuttora furente persecuzione. Le sue Sedi Vescovili o vacanti, o empite da Pastori che hanno dato al gregge loro commesso colla loro defezione l'impulso il più scandaloso, e forte ad abbandonare il centro della unità. Il Clero inferiore ha in parte seguito l'esempio del Superiore, e quella parte rispettabile che si è con eroica fermezza mantenuta fedele al centro della unità ha dovuto incontrare una penosa deportazione, condannata alle miniere della gelata Siberia. Le Parrocchie in grandissimo numero, o abbandonate, o private de' loro Parrochi sono passate a curati scismatici, i Seminarii, e le scuole di cattolica istruzione soppresses, sicchè il residuo del popolo Ruteno unito, che la persecuzione dell'autocrate Russo non ha staccato dal centro dell'unità cattolica, sarà trascinato allo scisma per mancanza di religiosa coltura.

Quel bisogno pertanto che aprì ai Ruteni uniti il Collegio di Leopoli sembra a più di ragione consigliare non solo, ma esiggere ora che i fondi ricuperati sieno impiegati a formare alla Nazione Rutena unita de' Sacerdoti atti per la loro condotta, zelo, ed istruzione ad impedire la di lei totale defezione dal centro dell'unità.

Se non che perchè questa applicazione sia fatta in modo che presenti una fondata fiducia di conseguirne lo scopo, cui sarebbe diretta, si vogliono fare le seguenti ricerche.

1. Dove fare la scelta dei giovani; 2, a chi commetterla ed a chi affidarne la direzione; 3, quali garanzie assumere perchè i giovani Ruteni prendano spirito proporzionato allo scopo inteso, e lo mantengano?

La Bolla « *Commendatissimum* » di Benedetto XIV, pubblicata nel 5 Aprile 1753, che corresse l'arbitraria ammissione de' giovani di Rito Latino nel Pontificio Seminario di Wilna, ordinando la sola ammissione de' giovani Ruteni, e Moscoviti, riporta, e conferma un Decreto emanato da questa S. Congregazione nel 12 Febbraio 1750. In questo Decreto venivano designate le diverse Diocesi alle quali si dava il diritto di spedire giovani al Seminario Pontificio di Wilna. Le Diocesi di Luceoria, Premisla, Samboria, e Leopoli che non erano in questo Decreto comprese avevano dalla Bolla il diritto di spedire i loro giovani al Seminario Pontificio di Leopoli.

Ma colla mancanza di ambedue i Collegi di Wilna e di Leopoli il Decreto della S. Congregazione, e la Regola dalla Bolla stabilita per l'ammissione dei giovani non

possono più ottenere l'osservanza. Si aggiunga la confusione cagionata nel sistema ecclesiastico de' Ruteni uniti da partaggi del Regno (f. 168v) di Polonia, e più anche quella portata dagli Ukasi dell'Autocrate, per cui è forza proporzionare al presente l'applicazione de' miseri avanzzi del Collegio di Leopoli presa in globo quella parte della nazione Rutena unita rimasta fedele alla Santa Sede. Ora trovasi questa dispersa nella Polonia Russa per quella parte che lo scandalo della defezione de' Vescovi non è riuscita a staccarla dall'unione cattolica, il di cui numero non può conoscersi, nella Ungheria, nella Galizia ed in assai piccol numero nel Ducato di Posen, che in complesso dà una cifra di popolazione Rutena cattolica di oltre 3 milioni.

L'interesse della religione porterebbe, che tra i giovani Ruteni uniti quelli nel maggior numero si preferissero che all'impero Russo appartengono, i quali allo spirito dell'apostolico ministero unirebbero lo stimolo di giovare ai loro nazionali, e quindi si avrebbe luogo a sperare che per la di loro opera si ottenesse il ritorno all'unità di quelli non solo che per lo scandalo de' Vescovi sono testè ritornati allo scisma, ma di quelli anche che nello scisma sono nati, ed educati. Ma come eseguire nella Polonia Russa questa scelta e come lusingarsi di farla cadere sopra giovani che per le loro qualità presentino fondate speranze, che le spese, e l'opera impiegate per formarne de' fervorosi Missionari non manchino del frutto aspettato? Le misure di rigore adoperate dal Governo Russo contro i Ruteni cattolici, la soppressione di tutti i mezzi di cattolica istruzione, e quindi la necessità loro imposta di frequentare le scismatiche istruzioni, non permettono di volgersi a quella parte per la scelta de' giovani.

Convien pertanto volgersi alla gioventù Rutena della Ungheria, della Galizia, del Ducato di Posen. Persuaso di questa necessità dal bel principio che mi applicai a stender questo mio Voto riflettei, che essendovi nella Galizia i PP. Gesuiti, ed avendo essi nella città di Tarnopoli la direzione delle pubbliche scuole, il miglior partito a prendersi quello sarebbe di affidar loro la scelta, e la istruzione di un numero di giovani Ruteni, quanti cioè le rendite de' fondi recuperati permettono di riunire.

Questo partito che è l'unico a potersi adottare nella deficienza di ogn'altra corporazione Religiosa si uniformerebbe alle massime di questa S. Congregazione, che affidò fin dalla sua prima apertura il Collegio di Leopoli ai PP. Teatini, ed avrebbe ora chiamati alla direzione di questi giovani Ruteni i PP. Mechitaristi, se la poca, o niuna simpatia delle due nazioni Armena, e Rutena non opponesse un forte ostacolo al buon successo di questo partito.

Mi rivolsi pertanto al P. Generale, comunicandogli il mio divisamento, che non esitò ad approvarlo come il più opportuno, e conveniente ai bisogni della Chiesa Rutena unita di Russia, e si esibì con somma gentilezza a scriverne al P. Provinciale (f. 169) di Galizia. Venne difatti la risposta che si riporta in Sommario N. 2. Ammette non solo il P. Provinciale il progetto, ma lo riconosce come il più salutare, e ne traccia il modo di eseguirlo, ed il luogo dove eseguirlo.

Quanto al come eseguirlo egli propone di ricevere nel convitto alcuni giovani di Rito Ruteno che mostrassero inclinazione a dedicarsi all'apostolico ministero. Questi mentre nel convitto riceverebbero la educazione loro conveniente, quanto all'istruzione letteraria avrebbero comuni le scuole cogli altri convittori che frequentano quelle degli esteri dirette dai PP. Gesuiti. Niuna difficoltà s'incontrerebbe di fargli continuare il corso degli studi fino alla Filosofia inclusive. Sorge gravissima la difficoltà per il corso di Teologia, che sarebbero astretti giusta le prescrizioni Austriache percorrere nel Seminario Metropolitano, seppure non venissero abilitati con oppor-

tuna deroga al corso teologico che i PP. Gesuiti per privilegio hanno aperto nell'interno della loro Casa per i loro studenti. Riflette però che sarebbe questa una distinzione che offenderebbe forse il Clero secolare.

Quanto al luogo opportuno indica egli la Città di Tarnopoli. Questa città è come il centro de' Ruteni uniti della Galizia. La maggior parte della gioventù che frequenta le scuole si compone di Ruteni; quindi la scelta de' giovani da ammettersi nel Collegio come convittori diverrebbe più facile.

Cerca in ultimo, se previa la intelligenza, ed approvazione del Governo dovrebbe eseguirsi questa ammissione de' Giovani Ruteni nel convitto Gesuitico, oppure senza darle alcun carattere di pubblica istituzione farla apparire, come una opera di privata beneficenza. Preferisce egli questo secondo partito per le seguenti ragioni: 1, perchè s'incontrerebbero delle difficoltà aprenone discorso col Governo; 2, perchè l'approvazione del Governo sarebbe accompagnata da condizioni onerose, cioè che la scelta de' giovani seguisse di sua intelligenza, che ogni anno dovesse presentarsi al Governo il conto dell'esito, ed introito. Laddove abbracciandosi il secondo partito non si avrebbe che a trasmettere il denaro proporzionato al numero dei giovani.

Fin quì il P. Provinciale di Galizia, il quale sebbene presenti abbastanza chiaro il suo divisamento sul come eseguire il progetto, sul luogo dall'esecuzione opportuno, lascia però a desiderar qualche cosa sul punto interessantissimo del teologico insegnamento, perchè indica gli ostacoli che si opporrebbero ove i giovani Ruteni dovessero intraprendere, e compiere il loro corso teologico nelle scuole domestiche de' PP. Gesuiti, ma non passa a suggerire altri partiti in punto di tanto interesse.

È perciò che profittando della venuta in Roma del P. Procuratore (f. 169v) della Galizia ho tenuto lungo discorso con lui su tal punto, ed analogamente al discorso mi ha presentato in iscritto il suo parere che si riporta in Somm. N. 3.

Approva quanto in iscritto ha proposto il P. Provinciale sulla Missione dei giovani nel convitto di Tarnopoli, fino al compimento del corso filosofico. Avverte però che qualunque ingerenza del Governo, o del Concistoro Metropolitano che si piega a tutte le esigenze del Governo, sovvertirebbe tutto il sistema dell'educazione, e quindi conviene onninamente evitarla.

Sul modo di applicare i giovani al corso teologico osserva che il Governo avendo permesso ai PP. Gesuiti un corso di teologia nelle loro Case, non potrebbero essi ammettervi persone estranee all'Istituto, avendo il Governo tassativamente accordato un tal privilegio per i loro studenti.

Esclude però il partito di mandarli al Seminario Metropolitano i di cui Alunni per legge fatta a tutti i Vescovi del Governo Austriaco sono obbligati a frequentare le Università pubbliche per apprendere le facoltà sagre che si insegnano tutte secondo lo spirito del Governo.

Non potendosi ritenere in Collegio i giovani per il corso teologico nè convenendo per le indicate ragioni far loro apprendere la Teologia all'Università, suggerisce due altri partiti, cioè di mandarli in Roma, o al Collegio Urbano, ovvero al Germanico. Non dissimula però le difficoltà che presentano questi due partiti. E primieramente non potrebbero spedirsi a Roma senza previo permesso del Governo. In secondo luogo siccome la spesa del loro mantenimento in Roma dovrebbe essere a carico de' fondi ricuperati, il Governo che non permette alcuna estradizione di denaro si ricuserebbe forse a permettere l'uscita dei giovani.

Nella probabilità di questa negativa che si avesse dal Governo Austriaco esamina se convenisse apprendersi ad un ultimo partito, e quello cioè di ottenere dal

Governo che i giovani Ruteni facciano il corso teologico con gli studenti Gesuiti. La difficoltà di poter effettuare che difficilmente si piegherà ad accordare il permesso. E quando pur riuscisse l'ottenerlo si vuole aver riflesso al disgusto, che ne concepirebbero il Metropolitano, e Clero Ruteno, e quindi se a malgrado loro convenisse, che i giovani alla stessa scuola dè studenti Gesuiti facessero il corso teologico. Perciocchè, come riflette il Procuratore, accostumati a vivere fra i Latini, ed alle maniere, ed abitudini latine molta difficoltà avrebbero ad applicarsi al Rito, e disciplina della Chiesa Greca. E quando venisse il momento di farli promuovere agli Ordini la ignoranza, o scarsa istruzione del Rito Greco darebbe un giusto titolo al Metropolitano per ricusarsi ad ordinarli.

(f. 170) Conchiude quindi esser miglior partito quello di far loro apprendere la Teologia in Roma; e doversi adoperare tutto l'impegno per ottenere dal Governo Austriaco il permesso.

Ambedue i partiti dal Procuratore proposti presentano le loro difficoltà che s'incontrerebbero o dalla parte del Governo, ovvero del Clero Ruteno. Stà ora all'EE. LL. a pesare le difficoltà, e scegliere tra i due partiti quello che minor difficoltà presenti, e quindi maggior probabilità di riuscita.

Osservo peraltro che il P. Procuratore dà la preferenza al partito di mandare i giovani al Collegio Germanico per evitare le odiosità che incontrerebbero col Metropolitano, e col Clero Ruteno se nello stesso Collegio dè PP. Gesuiti facessero il corso teologico, e la difficoltà che metterebbe alla loro ordinazione la ignoranza della Liturgia Greca, e le abitudini latine. Ma io non sò se questa difficoltà verrebbe affatto meno nel partito di spedire a Roma i giovani. Imperciocchè sia che il corso teologico sia fatto in Roma, ovvero nel Collegio di Tarnopoli, sempre si verificherebbe la causa dell'odiosità che si vorrebbe evitare col Clero Ruteno, che in ambedue le ipotesi vedrebbe giovani del suo Rito istruiti nelle materie teologiche separatamente ed a contatto coi Latini. Vero è che facendo il corso di teologia in Roma il malumore del Metropolitano, e Clero Ruteno non porterebbe la conseguenza che i giovani incontrassero difficoltà ad essere ordinati, perchè la loro ordinazione si eseguirebbe per il Vescovo Greco, o con indulto Pontificio per un Vescovo latino.

Ma la ragione anche più forte che rende preferibile il partito di far venire, ed istruire in Roma i giovani Ruteni è l'unione mostruosa che si fa dal Clero inferiore Ruteno dello stato matrimoniale collo stato sacerdotale. Questa deformità da un Canone del Concilio Trullano permessa, passata in costumanza nella Chiesa Orientale, tollerata per una prudente economia dalla Chiesa Romana, è la piaga grande della Chiesa Rutena, perchè la priva dell'anima, e di quella vitalità, che dovrebbe ricevere dal ceto sacerdotale. Obbligati i Sacerdoti dallo stato matrimoniale, in cui si sono impegnati, a dividere i loro affetti, e le loro cure alla moglie, e figli, ed impegnarsi a procurargli il necessario sostentamento, mancano di spirito, e di tempo per rivolgersi con zelo alla cultura spirituale del corpo de fedeli, cui mancando il ministero sacerdotale, come un corpo dall'anima separato, non è che un cadavere. Educati ed istruiti i giovani Ruteni in Roma in presenza e sotto l'influenza di Ecclesiastici obbligati al celibato si avrebbe tutto il fondamento di sperare che ne imitassero l'esempio, e unendo al sacerdozio il celibato, alla coltura, e santificazione del popolo Ruteno volgessero i loro affetti, e cure, che i sacerdoti ammolliati consagrano alle mogli, e figli.

(f. 170v) Ove pertanto questa S. Congregazione trovasse un tal partito il più espediente a giovani dovrebbero riceversi nel Collegio Greco, dal quale possono con facilità portarsi al Collegio Urbano per la loro istruzione, e ciò per due ragioni: 1, perchè

forse non sarebbe prudente ammettere insieme al Collegio Urbano un numero di dodici giovani, che tanti forse potranno con i fondi mantenersi in Tarnopoli. Oltre l'imbarazzo che cagionerebbe un tal numero che occuperebbe una camerata, la loro riunione separata dagli altri, il loro Rito e orgoglio nazionale sarebbero queste occasioni di emulazione, e di dispute che il buon ordine di un Collegio esige che si evitino. Altra non meno interessante ragione si è, che la loro posizione nel Collegio Greco gli darebbe tutto il comodo di esercitare nella Chiesa di S. Atanasio al medesimo unita il Rito Greco; qui però deve avvertirsi che nel mentre l'officiatura de' Ruteni si uniforma in tutto al Rito Greco, si eseguisce peraltro in lingua slavona: sarebbe perciò necessario che si procurasse loro un sacerdote della loro Nazione per l'officiatura. E quando anche per il concorso nel Collegio di giovani Greci l'officiatura si eseguisce in lingua greca, si dovrebbe sempre avere in vista che non perdessero l'uso della lingua slavona. Non deve dissimularsi che il viaggio de' giovani a Roma, e la loro situazione nel Collegio sarebbero due titoli d'aumento di spesa al quale non sarebbero sufficienti i fondi recuperati. Ma la deficienza potrebbe ripararsi colle rendite del Collegio Greco a tal fine destinate.

Ma resta ad esaminarsi se, e quale difficoltà soffrirebbe questo partito per parte del Governo. Sono abbastanza note le prescrizioni Austriache che riguardano il passaggio all'Esterò. I permessi si ottengono con difficoltà, e per tempo assai limitato. La difficoltà poi si aumenta quando l'oggetto del passaggio che si domanda mira a compiere fuori de' dominii Austriaci il corso de' studi, e particolarmente sacri. Non vuole il Governo Austriaco, che il denaro si spenda all'estero, e quindi difficoltà il passaggio dal proprio ad altro Stato. Vuole inoltre che una sia l'istruzione pubblica de' suoi sudditi, e questa conforme al sistema de' studi ne' suoi Stati diramato, e prescritto. Quindi se è difficile quel Governo a rilasciare permessi di passaggio all'estero per il solo diporto, non ammette affatto eccezioni quando il passaggio ha per fine d'istruirsi all'estero, e principalmente d'un corso di facoltà sagre in Roma, per la opposizione in che trovasi la giurisprudenza ecclesiastica di quel Governo colla Romana. Il Collegio Germanico dalla sua ripristinazione fino al presente ha ricevuto giovani venuti da diversi Stati della Confederazione Germanica, benchè governati da Principi apertamente ostili alla Chiesa, dall'Impero niuno ancora n'è venuto, quantunque questo Collegio all'educazione, ed (f. 171) istruzione de' giovani dell'Impero Austriaco fosse in origine aperto. È questo un argomento di quanto si è asserito.

Ma forse la buona intelligenza che passa tra la S. Sede e la Corte Austriaca, l'abilità ed esperienza dell'E.mo che presiede agli affari esteri, riusciranno a vincere le difficoltà che presentano assai difficile nella esecuzione il partito di chiamare in Roma de' giovani Ruteni. In tal supposizione a compimento del presente mio Voto dovrei far parola delle cautele a prendersi perchè un buon successo ottenesse il suddetto partito. Ma a queste cautele che mirerebbero alla scelta di giovani morigerati e disposti alla carriera ecclesiastica, di un Rettore che, nel mentre simpatizzasse coi giovani, non si piegasse a soverchia indulgenza, di un sistema di religiosi esercizi, e di studi, tutto adattato a formarli allo scopo cui sarebbero diretti, l'impegno, lo zelo dell'E.mo Prefetto, e di Monsignor Segretario assai meglio vi provvederanno che i miei suggerimenti. Mi sia solo permesso di accennare che la storia del Collegio Greco, e delle sue alternative le dimostra della massima necessità.

In seguela di quanto si è esposto, ed opinato sembra che alla sapienza dell'EE. LL. debbano presentarsi i due seguenti.

DUBBI

1. Se sia più luogo alla esecuzione della misura in via soltanto provvisoria ordinata da questa S. Congregazione colle risoluzioni del 15 Luglio 1822, *et quatenus negative*:

2. Se l'impiego de Capitali recuperati debba volgersi tutto a formare de giovan i Ruteni alle Missioni, ed in qual modo.

C. Card. Castracane.

ADNOTATIO:

Ut patet ex nostro quinto volumine, saec. XIX negotia quae olim in sessionibus S. C. de Prop. Fide tractabantur paucissima deveniunt. Ratio in eo quaerenda est, quod, suppressa Metropolia Kioviensi, negotia restauratae Metropoliae Haliciensis, sub dominio Austriaco existens, in aliis pertractabantur S. Congregationibus, ut ex. gr. Consistoriali, Concilii etc. nec non in Secretaria Status. Quae vero directe S. C. de Prop. Fide spectabant ut plurimum in Audientiis cum Sanctissimo resolvebantur via brevi.

Inde provenit quod in Actis S. C. de Prop. Fide inde ab initio saec. XIX, praesertim vero ab initio Pontificatus Pii PP. IX, unus vel alter, vel simpliciter nullus notatur actus in serie Actorum registratus.

Ab anno demum 1862 negotia haec ad S. C. de Prop. Fide pro negotiis Ecclesiae Orientalis devoluta sunt, separatamque habent omnium documentorum et Actorum seriem, de qua specialis curabat Secretarius. Acta huius semi-autonomae Congregationis, Deo benedicente, et Superioribus permittentibus, in separata tractabimus sede separatisque voluminibus.

Etiam si ab anno 1846 nullus notatur in nostro volumine actus, tamen annum 1862 nostrae collectioni posuimus, qui annus in rebus orientalibus Romae tractandis specialis est momenti. Hoc anno benemerita etiam et quidem maximae de Ecclesia nostra S. de Propag. Fide Congregatio de rebus orientalibus curam habere cepit specialem, quae cura tandem a Benedicto PP. XV S. Congregationi Pro Ecclesia Orientali pleno iure et separata in sede commissa est, sub augusta praefectura ipsius pro tempore feliciter regnantis Romani Pontificis.

* * *

Omnibus qui nobis in hac collectione Actorum S. C. de Prop. Fide adiutricem porrexerunt manum — opere perfecto — maximas agimus gratias.

FINIS

INDICES

I.

INDEX NOMINUM ET RERUM

R. P. Hlib G. Kinach OSBM

Numeri referentur ad paginas primi voluminis. Numeri cum littera « n » referentur ad notas in quibus amplius de personis agitur.

- ABBAS (Archimandrita) v. Basiliani, Benedictini
 ABBATIA (Archimandria) v. Basiliani
 ABORTUS 92.
 ABSOLUTIO 57. 72. 82-85. 87. 88. 90-92.
 v. casus reserv., censura, excommunicatio, irregularitas, suspensio
 ABUSUS in ritu ruthen. 149. 152. 155-168.
 v. Ritus
 ADANENSIS AEpiscopus 182 (Zondadari Antonius)
 ADMINISTRATOR Abbatiae 62. 63. 71
 — — Dioeces. sede vacante 105. 110
 — — Metropolitae 6. 11. 12-17. 27-35. 40. 116
 AETATIS carentia 83. v. dispensatio
 AFRICA 57
 AGGREGATIO ad merita Ordinis S. Basilii M. 58.
 ALBADUCALE monasterium OSBM. 67. v. Biala
 ALBANI, Card. Joannes Franciscus 45
 ALBANUS, Card. Alexander 5. 11. 17. 26. 49.
 ALBA RUSSIA 12n. 86. 118. 150. 157. 158. 178. 179. 180. 181. v. Russia
 ALDERI Msr. Nuntius Viennensis 248.
 ALEXANDER VII. 183
 ALEXANDER, rex Poloniae 99. 107
 ALEXANDER I. Imperator Rossijae 218. 227
 ALICIA v. Halyč 193.
 ALTARE 160. 161. 163. 165
 ALTARE privilegium 88. 91. 230.
 ALTIERI Msr. Nuntius Viennensis 234. 235. 249. 250.
 ALUMNI in Pontif. Collegiis 27. 65. 72. 80. 88. 89. 113. 131. 155. 172. 185. 187. 196. 197. 203-205.
 ALUMNI Rutheni 7. 187. 197. 212. 248-271.
 AMBASCIATORE v. Legatus
 AMERICA 57
 AMICI, advocatus 234. 257.
 ANASTASIUS, Bibliothecarius 225.
 ANDREAS, Cappucinus 188.
 ANGLI 89. 90. 229.
 ANTICI, Marchese, Minister regis Poloniae 12. 19. 28. 34. 41. 70. 95. 103. 111. 114. 116. 124. 125. 145. 154.
 ANTIMENSION 86. 90. 163. 164. 165.
 ANTONELLI Nicolaus, Secret. Congr. Prop. 138.
 ANTONELLI, Card. Nicolaus 54. 78. 79. 80. 94. 103. 110. 111. 113. 114. 115. 116. (Praefectus). 117. 119. 120. 122. 123. 124-131. 134. 140. 141. 144-146. 153. 154. 168. 169. 181. 182. 183. 185. 186. 192. 194-197.
 ANTONIANI, Monachi Armeni 250. 265.
 ANTONOWICZ Julianus, Obor, alumn. 123.
 ANTONOWICZ Silvester OSBM. 177.
 APOSTASIA 83. 88.
 APPROBATIO Actuum Capit. Generalis OSBM. 71. Constitutionum 71.
 ARCHETTI Joannes Andreas, Nunt. Polon. 94n. 108n. 120. 122. - Card. 131.
 ARCHIDIACONUS Eccl. cathedr. Leopold. 114. - Capituli cathedr. Volodimiriensis 37. 96.
 ARCHIEPISCOPATUS Armenus Constantinopoli 265.
 ARCHIEPISCOPUS Trabisonensis 135. v. Santini
 ARCHIMANDRIA OSBM. 50. 120. 127. v. Abbatia

- ARCHIMANDRITA OSBM. 7. 8. 19-22. 50-54. v. Abbas
 ARCHINTO Albericus, Nunt. Polon. 63. 66. 67. 137. 240.
 ARCHINTO, Card. 119. 120. 122-124. 126-131. 134. 140. 141. 144. 145. 153. 168. 169. 182. 186. 187. 192. 194.
 ARCHIPRAESBYTER Capituli cathedr. Volodimiriensis 37. 96.
 ARCHIVUM 33. 96. 104. 139 (Congr. Prop.).
 — Ordinis S. Basilii M. 56. 172.
 AREZZO, Card. Thomas 252 (Nuntius in Pietroburgo).
 ARISTACE Azarian, Mechitarista 209. 214. 258-264.
 ARMENI 91. 156. 187. 198. 200. 206-212. 214. 233-235. 247. 250. 261. 265. 266.
 ARMENIA 81. 211. 255. 265.
 AQUA calida in Liturgia 164. 165.
 ASIA 57.
 AUCTORITAS Generalis super Abbates 22. 58. 61.
 AUGUSTINI, Ordo S. 188.
 AUGUSTINUS, missionarius 229.
 AUGUSTODUNENSIS Ep. 229 (Syagrius)
 AUGUSTUS II. rex Poloniae 52.
 AUGUSTUS III. rex Poloniae 112.
 AUGUSTYNOWICZ Jacobus Stephanus, AEp. Armenus Leopoliensis 63n.
 AULA (Corte) di Polonia 15. 18. 28. 29. 31. 50. 53. 70. 131. 141. 241.
 AULA Russica (Corte) 80 (di Pietroburgo). 81 (Petropolitica). 147. 148. 151. 255 (di Russia).
 AULA Viennensis 186. 198. 207. 210. 234. 249. 270.
 AUSTRIA 193. 197. 207-214. 247. 252. — Cancellaria aulica Viennensis 233. 250. — Cassa di Religione 250. 260. — Gubernium Austriacum 66. 207. 233. 247. 249. 252. 256. 257. 258. 268. 270.
 AZORIUS 226.
 AZYMUS, consecratio in Azymo 86. 89. 90. 157. 158.
 BABICH M., Abbas Mechitarist. 208.
 BALSAMONE 225.
 BANDINUS, Card. Octavius 239.
 BAPTISMUS 26. 149.
 BAR, op. 15. — Confoederati 6. 12. 15. 18.
 BARANOWSKI Ignatius OSBM. 177.
 BASILIANAE, moniales 34.
 BASILIANI (Ordo S. BASILII MAGNI) 6-11. 17. 18. 23-25. 35-37. 41. 42. 49-80. 82-95. 98. 101. 107. 109. 111-116. 118. 120-122. 124-134. 140-146. 148. 153. 154. 156-160. 162. 165-169. 170-190. 194-197. 203-205. 238. 240.
 — Abbas 7-11. 19-22. 50-54. 62. 63. 68-73. 87. 90. 94. 111-116. 121. 122. 124. 127-129. 131-134. 141-144. 167. 170. 172. 174. 176. 177. 185. 187. 189. 192. 194. 225.
 — Abbatia 9. 10. 21. 49. 50-54. 62. 63. 71. 79. 112. 113. 130. 132. 143. 176. 187. 189. v. Boryso-Hlebensis (Polock), Czereia, Derman, Dubno, Grodno, Kaniv (Caniov), Kiev-Peczarensis, Kobrin, Liszenensis (Leszinen., Leszecens.), Machirow, Mielec, Ovruch, Pinsk, Suprasl, Troky, Univ (Uniov), Vilno, Zovkva (Zolkiew), Zydydyn.
 — Administrator Abbatiae 62. 63. 71.
 — Aggregatio ad merita Ordinis 58.
 — Archimandria 50. 120. 127.
 — Archimandrita 7. 8. 19-22. 50-54.
 — Archivum 56. 172.
 — Capitula gener. 6. 8. 9. 10. 17-21. 53. 55-59. 61-67. 69. 71-78. 82. 118. 121n. 126n. 132. 142. 143. 167. 169-181. v. Berest, Dubno, Torokanie, Zydydyn.
 — Capitula provincialia 8. 10. 56. 122n. 143. v. Bialostok, Uniov.
 — Coadiutor Abbatis 62. 63. 69. 71. 73. 94. 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131-134. 141-144. 171. 172. 174. 175. 180. 189.
 — Constitutiones 56. 59. 60. 71. 77. 118. 142. 143. 145. 171. 172. 173. 189.
 — Consultores (-ium) generales 9. 10. 11. 19. 21. 58. 64. 65. 73. 74. 78. 118. 126. 131. 141. 174.
 — Consultores provinciales 9. 19. 58. 65. 175.
 — Disciplina 56. 142. 145. 158.
 — Emeriti Patres 177. 179.
 — Facultates Protoarchim. 57. 73. 82. 91.
 — Fundatio monasterii 55.
 — Generalis (Protoarchimandrita) 8. 9. 18. 21. 22. 57. 58. 61. 68. 91. 183. 184.
 — Gradus doctoralis 57. 67. 68. 71.
 — Indulgentiae 57. 171. 194.
 — Jurisdictio Ep. 158. 180. 181.
 — Libri prohibiti 73.
 — Litterae oboedientiales 21. 74. 76.
 — Missionarii 57. 67. 91.
 — Monasteria 8-11. 14. 15. 19-25. 29. 37. 41. 42. 50-56. 58. 60-67. 69-77. 79. 87. 94. 99. 111-116. 118. 120-122. 124-129. 131-134. 140. 154-158. 160. 165. 168-181.

- 183-186. 188. 189. 191. 192. 194-196. 220. 223. v. Monasteria.
- Monasteria Abbatia v. Abbatiae
- Monasteria insignia 19. 20. 63. 64. 74. 75. 76. Byten, Polock, Vilno, Vitebsk, Zyrovyci, Bialostok, Dobromil, Laurov, Leopoldis, S. Salvatoris ad Montes (Spa).
- Novitiatus 83. 91. 125. 126. 127. 140. 171.
- Privilegia 54. 57. 68. 71. 72. 82-93. 112. 194.
- Procurator generalis (Romae) 19. 22. 50. 51. 53. 54. 58-63. 65-68. 71-73. 76. 118. 120. 132. 133. 146. 157. 166. 177. 183. 184. 185. 188. 203. 204.
- Professio solemnitas 125. 126. 127. 128. 146. 153. 154. 171.
- Protoarchimandrita (Generalis) 7-10. 18-22. 50. 57-79. 82. 91. 95. 111. 121. 122n. 126. 131-134. 140-144. 169. 171-175. 178. 185. 187. 189. 194. 203. 204. 242.
- Provincia 8. divisio 65. 66. 71. 118. 126. 171.
- Provincia Albae Russiae 118. 126. 171. 173. 180.
- Galiciae 118. 126. 171. 173.
- Lithuana (SS. Trinitatis) 7. 8. 10. 19. 20. 49. 51. 55. 58. 61. 75. 77. 79. 94. 116. 118. 121. 126. 144. 148. 170. 171. 172. 173. 176. 177. 179. 185. 189.
- Polona (Protectionis BVM) 7. 8. 10. 19. 23. 25. 50. 55. 58. 61. 66. 67. 75. 77. 79. 118. 121. 122n. 126. 144. 170. 171. 172. 173. 176. 177. 188.
- Provincialis 8. 9. 11. 18. 19. 20-22. 58. 63. 64. 65. 66. 69. 74. 75. 91. 142. 160. 174. 175. 176.
- Provincialis Prov. Lithuaniae 17. 18. 65. 66. 69. 91. 144. 170. 172.
- Provincialis Prov. Polonae 66. 91. 122n. 144. 172.
- Sacristanus (Romae) 60. 61. 71.
- Scholae 88. 168.
- Secretarius Gener. 58. 70. 71. 122n. 126.
- Secretarius Provinc. 58. 176.
- Superiores 83. 91. 92. 95. 205.
- Superiores monasteriorum 19. 20. 21. 22. 62. 63. 64. 65. 69. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. — mutatio 19. 20-22. 63. 64. 73. 74. 76. — privatio 19. 20. 21. 63. 73.
- Vicarius Generalis 143. 145. 146. 153. 170. 173. 174. 176. 177. 178. v. Korczynski H.
- Vicarius in monasteriis Abbatialibus 21. 62. 143.
- Visitatio monasteriorum 158. 180. 181.
- BASILIANI Italiae et Hispaniae 61. — monachi in Italia 165.
- latini ritus 145. 187. 188. 189.
- BEDINI G. C. Auditor Nunt. Vien. 252.
- BELZensis Ep. un. 192. 193.
- BENEDICTINI (Ordo) 26. 27. 43. 83. 84.
- Abbas Horodiscensis 27.
- BENEDICTIO Abbatis 50. 54.
- BENEDICTUS XIII. 111. 184.
- BENEDICTUS XIV. 8. 23-25. 34. 36. 51. 59. 60. 66. 74. 77. 78. 81. 86. 92. 93. 101. 112. 120. 121. 136. 138. 148. 150. 151. 160. 166. 171. 193. 240. 241. 243. 246. 266.
- BENEFICIUM saeculare 140 (resignatio in favorem monachi).
- BEREST, Brest, op. 6n. 10. 56. 193.
- Capitula Gener. OSBM. I. (1747) 64. 74.
- II. (1751) 20. 64. 65. 74. 75. — III. (1759) 10. 21. 56. 74. 75. 77. — IV. (1772) 6n. 9. 55-58. 59. 62-65. 67. 69. 76. 78. 82. 118. 132. 142. 170. 171. 173. — Capitulum cathedrale 95-102. 103-110.
- Dioecesis, Ecclesia un. 31. 33. 103-110. 138. 140.
- Episcopus lat. 129. v. Luceoriensis
- Episcopus unit. 13. 22. 28. 42. 95. 98. 103. 106. 111. 182. 192. 193.
- Monasterium OSBM 15. 67.
- Palatinatus 193.
- BEYNER Gedeon, Abbas OSBM. 10.
- BIALA, Bila, Albaduale monasterium OSBM. 67.
- BIALOSTOK, monasterium OSBM. 10. 20. 75. — Capitulum prov. OSBM. 10.
- BIBLensis Ep. 206.
- BIBLIOTHECA Pontif. Collegii Leopoliensis 252. 255.
- Vilnensis monasterii OSBM. 165.
- BIELANSKI Petrus, Ep. Leopoliensis 117. 146n.
- BIGAMIA 5. 83. 84.
- BILYLOVIENSE monasterium OSBM. 120.
- BONACURSIUS (Bonacorsi), Card. 5. 7. 19. 23. 24. 26. 27. 36. 41-44. 49. 54. 78. 79. 80.
- BONA ecclesiastica 14. 17. 26. 27. 29. 33. 36. 37. 97-99. 100. 104. 107. 110. 218. 220.
- BONICI Paulus, mission. 81.
- BORCANI Dominicus, Ord. Fr. Min. Conv. 205.
- BORGIA Stephanus, Secret. Congr. Prop. 22-24. 36. 42-44. 49. 54. 78. 80. 94. 95.

102. 103. 111. 113. 114-120. 122-131.
139. 140. 141. 144-146. 153. 158. 180.
181. 189. 191. 228. 230.
BORGIA, Card. 169. 182. 183. 185. 186.
192. 194. 195. 196. 197.
BORISTENES, fl. 31. Dnipro.
BOROMEL, paroch. 119.
BORROMEI, Card. 116. 117. 119. 120. 123-
131. 140. 141. 146. 154.
BORUSSIA 124n.
BORYSO-HLEBENSE monasterium OSBM.
127. v. Polock
BOSCHI, Card. 5. 7. 17. 19. 22. 23. 26. 27.
36. 41-44. 49. 54. 78-80. 82. 94. 103. 110.
115-117. 119. 120. 123-131. 134. 140.
141. 144-147.
BRACLAV 31 (Palatinatus). 33.
BRANCADORO Caesar, Secr. Congr. Prop.
195. 196. 197.
BRASCHI Angelus v. Pius VI. 47.
BRASCHI Onesti, Card. 145.
BREST v. Berest
BRUNSBERGA v. Collegium
BUBANOVICH Silvester OSBM. 95.
BUCOVO, op. (Moldavia) 205.
BUCZACZ, op. monasterium OSBM. 77.
171.
BULGARIA 206. 238.
BULHAK Cyprianus OSBM. Abbas Pinscen-
sis 134. 145. 189.
BULHAK Josaphat OSBM. 130. 187. 190.
BULLA Clementina 134. 135. 137.
BUSCA, Card. 182. 183. 185. 186. 187. 192.
194. 195.
BUTRYMOWICZ Adrianus OSBM. 182.
BYTEN, monasterium OSBM. 20. 67. 75.

CAFFA, op. v. Teodosia 156.
CALENDARIUM novum (Gregorianum) 81.
91. 175.
CALENDARIUM antiquum (Julianum) 80.
81.
CAMALDULENSES monachi 84.
CAMENICE v. Kamenec 187.
CAMPANAE 87. 90.
CANCELARIA regia Poloniae 50. 111.
ANCELLARIUS Capituli Volodimiriensis
37.
— Magni Ducatus Lithuaniae 170. v. Sa-
pieha Alexander
— Regni Poloniae 6. 17. 18.
CANONICI regulares B. Martyrum de Poe-
nitentia 188.
CANONICI regulares S. Salvatoris 83. 84.
CANTONI 206.
CANTORES 104.
CAPITULA Generalia OSBM. v. Basiliani
CAPITULARES Rutheni 36. 37-41. 95-102.
103-110. 217-230.
CAPITULUM Cathedrale Brestense 95-110.
— Chelmense 217-230.
— Haliciense 36. 37.
CAPITULA Provincialia OSBM. v. Basiliani
CAPITULUM Cathedrale Leopoliense 36.
37. 114. 223.
— Luceoriense 87.
— Volodimiriense 37-41. 95-102. 103-
110.
CAPPELLA 85. 86. 89. 90. 93.
CAPPELLA Pontificia 61.
CAPPOLA, Msr. 204.
CAPPUCINI 81. 188.
CAPRANO Petrus, Secret. Congr. Prop. F.
228.
CAPRARA, Card. 192. 193. 194. 195-198.
CARRARA, Card. 131. 134. 140. 153. 154.
169. 182. 183. 186.
CARDINALIS Protector Poloniae 45. 50.
CARIOPOLITANUS Ep. 129.
CARLOWITZ, Metropolita schism. 244.
CASALI, Card. 41. 42 (Casale). 43. 44. 49.
78. 79. 80. 94. 103. 111. 113-117. 120.
122-124. 126-128. 130. 131. 134. 140. 141.
CASSEL, AEp. di 5.
CASTELLI, Card. 5. 7. 11. 17. 19. 22. 24.
26. 27. 28. 35. 36. 41-44. 49. 54. 55. 76.
78. 79. 80. 114.
CASTRACANE, Card. C. 235. 248. 249.
271.
CASUS reservati 57. 72. 82. 83. 88.
CATHARINA II. Imperatrix Rossijae 43n.
148. 178n.
CATHEDRATICUM 16. 33. 97. 105.
CAUSAE (Lites) 41. 86. 87. (Basilianorum).
129 (Luceoriensis) 42. 79.
— Pinscensis 26. 43.
CENSOR librorum 175.
CENSURA 82. 84. 88. 91. 92.
CHALCEDONENSIS AEp. tit. 108. 118.
v. Archetti Joan.
CHAPRIN, villa 187. 190.
CHELM, Cholm, op. 24. — Capitulum ca-
thedrale 217-230.
CHELMENSIS Ep. lat. 90.
— Ep. unit. 6n. 18. 25. 38. 42. 57n. 79.
90. 115. 122n. 130n. 134. 138. 169. 178.
190. 192. 193. 217-221. 224. 226. 227.
— Seminarium dioec. 115.
CHODKIEWICZ Christophorus 111. 113.

- CHIARAMONTI, Card. 131.
 CHORUS 97. 105. 160. 188. 190. 191 v. Of-
 ficiū Divinum
 CERULARIUS Michael 100.
 CIECHANOWSKI Ferdinandus, Ep. Chel-
 mensis un. 217. 219. 220. 221. 225. 226.
 227.
 CILICIA 265 (Armeni di C.).
 CINA 89.
 CISTERIENSES 83. 85.
 CLEMENS VII. 100.
 CLEMENS VIII. 101. 134. 137. 160. 162.
 217. 219. 227. 228. 237. 238. 246.
 CLEMENS XIII. 6. 14. 28. 100. 108. 132.
 138. 205. 242.
 CLEMENS XIV. 3. 102. 204. 242. 243.
 CLERICI Regulares Mariani 168.
 CLERICI Regulares Theatini 81. 84. 186.
 206. 234. 259. 264. 265.
 CLERUS lat. 109. 243.
 CLERUS regularis 87. 135.
 CLERUS ruth. Lithuaniae 34.
 CLERUS saecularis ruth. 36. 37. 86 (Lu-
 ceor.). 87. 95. 96. 103. 107. 108. 134. 135.
 140. 228. 246. 266. 268. 269. v. sacerdotes
 COADIUTOR Abbatis v. Basiliani, Regulae
 — Episcopi un. 134-139. 169.
 — Ep. Chelmensis 169.
 — Ep. Luceoriensis 125. 127. 153. 154. 192.
 — Ep. Pinscensis 138. 145. 190.
 — Ep. Volodimiriensis 182.
 — Metropoliæ 6. 12-18. 27-35. 39. 63. 95.
 123. 128. 130. 169. 178.
 COLLEGIA Pontificia 203. 204.
 COLLEGIUM Anglorum 89. 90.
 — Pont. Brunsbergae 65. 72. 73. 122n. 144.
 172. 196.
 — Germanicum 90. 268. 269. 270.
 — Graecum (Romae) 61n. 90. 117n. 238
 269. 270.
 — Armenorum et Ruthenorum Leopoli 91.
 186. 197-200. 206-214. 233-235. 248-271.
 — v. Bibliotheca 252. 255.
 — Propagandæ, Urbanum 7. 35. 50. 65.
 72. 79. 80. 88. 89. 90. 91. 95. 113. 130n.
 155. 179. 186. 197. 261. 265. 266. 268.
 269.
 — Scotorum 89 (di Dovaj).
 — Vilnense 14. 34. 65. 72. 73. 78. 79. 121.
 131. 141. 144. 172. 185. 194. 195. 196.
 266.
 — Volodimiriense 168. (Basilianorum).
 COLUMNA de STIGLIANO, Card. 141.
 COMITIA Regni Poloniae 179. v. Dieta
 COMMEMORATIO SUMMI PONTIFI-
 CIS 155 (in Liturgia).
 COMMISSARIJ Educationis 131
 COMMISSIO pro educatione iuventutis (Po-
 lonia) 173.
 COMMUNICATIO privilegiorum Regula-
 rium 68. 71. 72.
 COMMUNIO 85. 86. 88. 90. 93. 159 (La-
 tinorum in Fermentato).
 COMPLETORIUM 191.
 CONCELEBRATIO 161.
 CONCILIUM Florentinum 99. 100. 107.
 238. 239. 246.
 — Lionense 100. — Tridentinum 83. 85.
 137. 148. 158. 180. 181.
 — Trullanum 269. — Zamostianum 25. 117.
 CONCINA P. 83.
 CONFOEDERATI di Bar 6. 12. 15. 18.
 CONFESSARIUS 91. 92.
 CONFRATERNITAS Stauropeigiana Leopoli
 162.
 CONGREGATIO Consistorialis 219. 227.
 — Episcoporum 86.
 — Officii 5. 49. 93. 102. 203. 205. 242.
 CONGREGATIO S. Justinae Ord. S. Bene-
 dicti 84.
 — Mechitaristarum Viennae 206. 208-214.
 233-235. 250. 252-264.
 — Montis Oliveti Ord. S. Benedicti 84.
 — Oratorii 84.
 — Vallisoli 84.
 CONSALVI, Card. Ercole 212. 213. 256.
 CONSECRATIO in Azymo 86. 89. 90. 157.
 158. — in Fermentato 89. 159.
 CONSECRATIO Ep. 128. 139.
 CONSTANTINOPOLIS 98. 100. 247. v.
 Patriarcha
 CONSTITUTIONES OSBM. v. Basiliani
 CONSTITUTIONES Regni Poloniae 176.
 CONSTITUTIONES Synodales Gnesnensis
 Provinciae 85.
 CONSULTORES Gen. OSBM. v. Basiliani
 CONVENTUALES 205. v. Franciscani
 CONVENTUS S. Joannis a Deo, Leopoli
 234.
 CONVERSIO Schismaticorum 84. 85.
 CONVICTORES 88. 90. 92.
 CORCINSKI 58. v. Korčynskyj
 CORSINI, Card. 7.
 CORTE v. Aula
 COSACHI 30.
 CRACOVIA, residentia Basilianorum 195.
 CRIMEA 156
 CRISIO, Ep. un. 244. (Križevci)
 CRISTINOPOL v. Krystynopol
 CROATIA 95.

- CURLANDIA 31. 86.
 CUROPALATA Georgius Codino 223. 224. 225.
 CZADAY Dionysius OSBM. 50. 51. 52. 53. 54.
 CZARA, Czarina di Moscovia 43. 178. v. Imperatrix
 CZARTORISCHI, princeps 25.
 CZEREJENSE monasterium OSBM (Abbatia) 170. 177. 178.
 CZERNILAVIENSE Monast. OSBM (in dioec. Peremysl) 23.
 CZORTKOVIENSE Monasterium OSBM. 23.
 CZUDOWSKI Caesarius OSBM. 127. 176.
 CZUDOWSKI Joachimus OSBM. 177.

 DANIEL Haliciensis rex 217.
 DANUBIUM, fl. 206.
 DANZICA 17. v. Gdansk
 DATARIA 42. 129. 135.
 DE CAMILLIS Josephus, Ep. Mukačevensis 165. 166.
 DE CARPINEO, Protonot. Ap. 153. 168. 169. 182. 185.
 DE GREGORIO, Card. E. 212. 227. 253. 254. 256.
 DE LANCEIS, Card. 5. 49. 54. 78. 79.
 DERMANensis Abbatia OSBM. 42. 171.
 DE SANGRO, Protonot. Ap. 80. 94. 103. 111. 113. 115-117. 119. 122-124. 127. 129.
 DIAETA Grodnensis 192.
 DIAETA Gener. 15. 49. 94. 98. 106. 146. 153. 240.
 DIES Caenae Domini 85. 86. 89. 92.
 DIES Sabbathi S. 85. 86. 89. 92.
 DIMISSORIALES v. Litterae dim.
 DIOECESIS Bucovens (Moldavia) 205.
 DIPLOMA Regium 37. 38. 50. 52.
 DIRRACHIENSIS AEp. 114n.
 DISCIPLINA regularis 56. 142. 145. 158.
 DISPENSATIO 83-85. 88. 90. 92. 128. 140. 146. 153-155. 190. 192. v. bigamia, festa, irregularitas, inhabilitas, jejunium, vota.
 DISSIDENTI 150. 151.
 DIVINUM Officium 87. 150. 160. 161. 167. 191. 246.
 DIVISIO dioecesis 136. 137.
 DOBROMIL, monasterium OSBM. 20. 75.
 DOBRZANense monasterium OSBM. 23.
 DORIA, Card. Josephus 131. 134. 140. 194. 196.
 DOVAJ, op. 89.
 DRESDA, op. 135.

 DUBLANY, villa 198-200. 206-208. 210-212. 233-235. 250. 251. 253. 255. 257. 259. 260. 262-264.
 DUBNO, op. 8. — Abbatia OSBM. 42. 79. 171. 192. — Capitulum Gener. OSBM. 8. 10. 19. 20. 53. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 72-75. 132. 142.
 DUCATUS LITHUANIAE 33.
 DUGNANI, Card. 194. 197.
 DUNA, fl. 31.
 DURINI Angelus Maria, Nuntius Polon. 6n. 28. 39. 40. 55.
 DUX, Magnus Lithuaniae 53.

 EBORACENSIS, card. 7. 22.
 ECCLESIA Armena 265. 266.
 — cathedr. Chelmensis 217. 220. 225.
 — Leopoliensis 111.
 ECCLESIA graeca 239.
 — parochialis 86. 87.
 — Patriarchalis Constantinopolitana 98. 223. 224. 225.
 ECCLESIA Ruthena unita 15. 30. 108. 160. 238. 262. 265-269. v. bona.
 — S. Stanislai (Roma) 223.
 ECCLESIAE vacantes 36.
 EPERIES (Prešov) Ep. un. 244.
 EPISCOPI Abbates 21. 116.
 — ritus graeci in Hungaria 236. 237. 244. 247. 248.
 — Rutheni un. 11. 18. 57. 84. 100-102. 117. 134. 139. 152. 155. 167. 176. 192. 193. 203-205. 229. 230. 238. 241. 242. 246. 265. 266.
 — latini (Poloni) 101. 139. 241. 243.
 — schismaticus 12. 14. 15. 29. v. Mohiloviensis Ep.
 ERCOLANI, Card. Aloysius 217.
 EUCHARISTIA 87. 90. 93. 157. 159.
 EUCHOLOGIUM graecum 150. 152. 155. 161. 166. 167.
 — ruthenum 166. v. Rituale
 EUGENIUS IV. 83. 84. 238.
 EXAMEN ante Ord. s. 85. 88.
 EXCOMMUNICATIO 82. 87. 90. 91.
 EXERCITIA spiritualia 84.

 FABRI Carolus Augustinus, Secret. 81.
 FACULTATES pro Episcopis 5. 22. 23. 34. 42. 43. 44. 57. 83. 84. 229.
 FAGNANUS 226.
 FALKOVSKYJ Athanasius OSBM. 35. 177.
 FANI Lucia 195 (legatum).

- FERDINANDUS Arcidux, Gubernator Galiciae 251.
 FESTUM 86. 88. 89. 90. 91. 151. 152. 155-159. 160. 175. 192 (reductio). 193.
 FILIOQUE 155.
 FIZIKIEVICZ Bonifatius OSBM. 35. 177.
 FLORENTINUM Concilium 99. 100. 107. 238. 239. 246.
 FOGARATZ. Ep. unit. (Transilvania) 244.
 FRATRES Minores 84.
 FRATRES Minores Conventuales 205.
 FUNDATIO monasterii 24. 25.
 — seminarii 234.
 FUNDATIO Stephani Potocki 234. 235. 250. 257.
 — Szeptycki 234. 235. 250. 257.

 GALANUS. Teatin. 259. 264.
 GALICIA, Gallizia 118. 197. 198. 211. 249. 250. 251. 267. — Gubernator 251. — Gubernium 198. 233. 251. 254. — Regius Fiscus 250.
 GALLI. Card. 56. 76.
 GALVIA. Ep. 5.
 GANGANELLI Antonius v. Clemens XIV. 3.
 GARAMPI Josephus, Nunt. Polon. 30. 32. 63. 132. 133.
 — Nuntius Viennensis 207. 250.
 — Cardinalis 169. 182. 198.
 GDANSK 17. v. Danzica
 GENERALIS OSBM v. Basiliani
 GEORGIA 81. — Georgiani 81.
 GEORGIUS, Princeps Chelmensis 217.
 GERDIL. Card. 192. 194. 195. 196. 197.
 GERMANI 156 (Tedeschi)
 GERMANIA 82.
 GHILINI. Card. 111. 113-117. 119. 120. 122-131. 134. 140. 141. 144.
 GIULFA 81.
 GLOWNIEWSKI Arsenius OSBM. 182. 192 (Ep. Berestensis).
 GNESNensis Aep. Primas Poloniae 85. 153. 154. 174.
 GOAR Jacobus, Ord. Praed. 161. 165.
 GODEBSKYJ Theophilus, Ep. Volodimiriensis 33. 38. 98. 99. 106. 107. 136.
 GONZAGA, Card. 185-187. 192. 194. 195-197.
 GOYZEWSKI Theodosius OSBM. 177.
 GRAN VARADINO-ensis Ep. un. 244.
 GRAECIA 101. 246.
 GRAECI 101. 156. 160. 161. 162. 165. 236. 239.
 GRAECI uniti di Ungheria 205. 206. (Rutheni) 236. 237. 243.
 GRAECO-Melkiti 101. 240.
 GRANUVIENSE monasterium OSBM. 120.
 GREGORIUS MAGNUS S. 228. 229.
 GREGORIUS IX. 100.
 GREGORIUS XIII. 61. 81. 84. 85. 238.
 GREGORIUS XVI. 231. 233.
 GRETSERO 223. 225.
 GREZENOWKA, villa 186.
 GRIMALDI Hieronymus, Nunt. Polon. 135.
 GRODNO, op., Abbas OSBM. 128. 129. — Diaeta 192. 193.
 GRODZISCENSIS ecclesia parochialis 140. 154.
 GRUSZEWICZ Jacobus 49.
 GULIELMI Franciscus, Audito. Nunt. Var-savien. 129.

 HALICIENSIS Episcopus 36. 37. 193. (Alicia). v. Ep. Leopoliensis.
 HERZAN, Card. 120. 122. 126. 129. 130. 144. 182.
 HISPANIA 61.
 HISTORIA Ecclesiae Ruthenae 172.
 HNATOWICZ Ambrosius OSBM. 177.
 HOLOUNIA (Holownia) Adrianus Alexander OSBM. 185.
 HOMICIDIUM 83. 87. 92.
 HORAE (Divinum Officium) 191
 HORBACKYJ Gedeon, Ep. Pinscensis 5n. 123n. (Coad. Metrop.). 128n. 130. 145. 188. 189. 190.
 HORBACKYJ Joachimus OSBM. 134. 191. — Ep. Pinscensis 187-191.
 HORODIŃŃE, villa 26. — Monasterium PP. Benedictinorum.
 HOROLOGION 160.
 HOŠŤA, monasterium OSBM. 56. 122n. 179.
 HREBNYCKYJ Florianus, Metropolita 137. 138 (Hrebniski).
 HUNGARI 205. 246.
 HUNGARIA (Ungheria) 166. 205. 206. 236. 237. 243. 247. 267. — v. Graeci uniti, Ep. rit. graeci 236. 237. 244. 247. 248.
 HUŠAKOVSKYJ Justus OSBM. 177.
 HYPOGONATIUM 218. 233. 238.

 ICONIENSIS AEp. 228. v. Caprano Petrus
 IDONEITAS 85.
 ILLITON 163.
 ILLYRICA lingua 50.

- IMPERATOR Austriae 193. 197. 206 (Caesarea Maiestas)
 IMPERATOR Rossijae 147. 219. 220. 224. 225. 226. 227. 228.
 IMPERATRIX Austriae 117 (Maria Theresia).
 IMPERATRIX Rossijae 178. 179.
 IMPERIUM Rossijae 189. 193 (Dominium). 203. 242 (Moscoviae). 267.
 INDULGENTIAE 88. 91. 230. — Ind. OSBM. 57. 171. 194.
 INDULTUM Pontificium 86. 89. 93.
 INFAMIA 83.
 INHABILITAS 83. 92.
 INNOCENTIUS III. 100.
 INNOCENTIUS IV. 85. 100. 217n.
 INNOCENTIUS XII. 165.
 INTERDICTUS 82. 87. 90. 91.
 «INTER PLURES» Constitutio Ap. 8. 22. 24. 25. 51. 59. 60. 64. 74. 120. 121. 132. 171. 240.
 IRMOLOGION 160.
 IRREGULARITAS 83. 84. 85. 88. 92.
 ISIDORUS, Card., Metropolita Russiae 99. 107.
 ITALIA 160. 162. 165. 236. — Italiani 157.
 ITALO-GRAECI 246.

 JACHIMOWSKI Dominicus OSBM. 140.
 JACOBUS, sac. armenus 156.
 JANCZYCKI Josaphat OSBM. 122. 124.
 JANOW, villa 40. 99. 107.
 JAROSLAUS I. Kiovien. princeps 217.
 JASSI, op. (Moldavia) 205.
 JEJUNIUM 88. 90. 91.
 JEWTAŚCICZ Donatus OSBM. 177.
 JOANNES CASIMIRUS, rex Poloniae 112.
 JOANNES Jejunator 161.
 JOANNES III, rex Poloniae 112.
 JOSAPHAT, Patriarcha Moscovita 162.
 JOSEPHUS II, Imperator Austriae 197. 198. 207. 249. 250.
 JOSEPHUS III, Metropolita Russiae 53.
 JUDEX deputatus 192.
 JULIUS II. 83. 84.
 JUNKOWSKI Sebastianus OSBM. 177.
 JURISDICTIO Ep. in monachos 158. 180. 181.
 JURKIEWICZ Sebastianus OSBM. 7.
 JUS PATRONATUS 51. 52. 53.

 KACZKOWSKI Joan. Chrisost., Ep. Cario-
 politanus 129.
 KAMENEC Podilskyj (Camenec, Caminietz),
 op. 36. 37. 136. 186. 187. 210. 243. 252. 255.
 — Ep. unitus 36. 37. v. Leopoliensis
 — Collegium Soc. Jesu 186. 187. 252. 255.
 KANIV (Kaniow, Canov) 10. 120. 177. v. Abbatia OSBM.
 KARWOSIECKI, Ep. Biblensis, Coad. Ep. Bacoviensis 206.
 KIOVIA, op. — Archiepiscopus 193.
 — Archimandria 120.
 — Dioecesis 11. 12. 13. 16. 28. 29. 30. 33. 121. v. Metropolia
 KIRYATT Heraclius OSBM. 113.
 KIŠKA Leo, Metropolita 135.
 KOBRINensis Abbatia 10. 94. 134. — Synodus 112.
 KOŁODNECense monasterium OSBM. 121 (Kolodeznense).
 KOMARNICKI Ilarion OSBM. 7.
 KONCEWICZ Innocentius OSBM. 195
 KONYSKYJ Georgius, Ep. schism. 12n.
 KORCZYNSKYJ Hierotheus OSBM. 50n. 58. 133n. 144n. 146n. 170. 172. 173. 177.
 KORSAK Florianus OSBM. 169. 192. (Abbas Dubnensis).
 KOSTRONICKI Josaphat OSBM. 128. 129.
 KREMIENCZUK, op. 157. 159.
 KRJOSCIANI 105. 109 v. Capitulares
 KRYSZYŃNÓPOL, monasterium OSBM. 55. 23 (Cristinopol).
 KRZYŻANOWSKI Innocentius OSBM. 80.
 KULCZYCKYJ Pantaleon OSBM. 177.
 KUPIATICENSIS Ecclesia 26.

 LADISLALUS IV, rex Poloniae (Wladyslaw) 36. 52. 53. 112.
 LAMBRUSCHINI, Card. L. 244.
 LANCELLOTTI, Protonotarius Ap. 5.
 LANCELLOTTI Joan. Franciscus, Nunt. Polon. 239.
 LANTES, Card. 19. 22. 24.
 LAPKOWSKI Christianus, Ord. S. Augustini 188.
 LASCARIS, Teatin., AEp. 21. 76.
 LATINI 88 (accomodatio ad ritum graecum). 91. 163. 238. 246. 248.
 — sub. occupatione moscovitica 43.
 LAUREA doctoralis 57. 68. 71.
 LAURIV, monasterium OSBM. 20. 50 (Archimandria). 75. 122n.
 LAURYSZEWSKYJ Leo, sac. 220. 222-225.
 LEARDI L. AEp. Ephesinus, Nunt. Vienne-
 nensis 207-210. 212. 214. 233. 253. 254. 256. 257.

- LECTOR linguae illyricae in Collegio Urbano 50.
 LEGATUS (Ambasciatore) Austriae 236. 244. 245. 247.
 — Russiae 11. 12. 15. 16.
 LENARTOWICZ Benedictus OSBM. 197.
 LEO X. 84. 100. 160.
 LEO XII. 215. 217.
 LEOPOLDUS II, Imperator Austriae 198.
 LEOPOLIS (Lviv, Lwów, Lemberg) 6. 136. 198.
 — Archidiaconus Eccl. cath. Leopoli. un. 114.
 — Archiepisc. Armenus 63. 198. 199. 233. 250. 253. 254. 255. 259. 260. 262. 265.
 — AEp. lat. 5. 101. 132.
 — AEp. ruth. un. 6n. 13. 28. 36. 37. 101. 117. 153.
 — Capitulum Cathedrale un. 36. 37. 114. 223.
 — Collegium Armeno-Ruthenum 91. 186. 187. 197-200. 206-214. 233-235. 248-271.
 — Confraternitas Staupigiana 162.
 — Conventus S. Joannis a Deo 234.
 — Ecclesia cathedr. un. 111.
 — Dioecesis un. 136. 146. 163. 266.
 — Monasterium OSBM. 20. 75. 122n.
 — Seminarium generale (Metropolitanum) 198. 267.
 LESZECENSIS Abbatia (Pinsk) 189.
 LESZINENSIS Abbatia 120. 191.
 LEVANTE 241.
 LEWINSKYJ Stephanus, sac. 39. 40. 41. 111-116. 123. 128. 140. 146. 151-154. 192 (ep. Coad. Lucer.).
 LIBANON 161. 250. 265.
 LIBRI ecclesiastici 160. 161 (translatio). 162 (impressio). 175 (revisio).
 LIBRI prohibiti 57. 73.
 LIGIEZEWICZ Antonius OSBM. 177.
 LINGUA illyrica 50. — sclavonica 161.
 LIONense Concilium 100.
 LISOVSKYJ Heraclius, Ep. Polocensis 147n. 158. 175. 178. 180. 181.
 LITES Basilianorum cum Ep. 86. 87.
 LITHUANIA 7. 8. 10. 14. 15. 16. 31. 33. 50. 52. 53. 60. 150. 155. 170. 182. 193. 196.
 LITTA Laurentius, Nunt. Polon. 196. — Card. (1801-1820) 196n. 208. 210. 259.
 LITTERAE obediales 21. 74. 76.
 — dimissoriales 7. 35. 80. 85. 88. 89. 95. 113. 123. 297.
 LITURGIA 149. 155. 161. 167. v. Missa, Reformatio liturgica
 LITYNIA, monasterium OSBM. 23.
 LIVIZZANI, Card. 194. 196. 197.
 LORENZANA, Card. 197.
 LUBARENse monasterium OSBM. 121. 122.
 LUBIENIECKI, Ep. Luceorien. 55.
 LUBINense monasterium OSBM. 120.
 LUBLINense monasterium OSBM. 77.
 LUCK (Luceoria) op. 25. — Capitulum 87.
 — Causa (Abbazia Derman, Dubno) 42. 79. 129. — Coadiutor Ep. Luceor. et Ostrogensis 125. 127. 153. 154. 192. — Dioecesis 121. 146. 151. 266.
 — Ep. lat. 129. — Ep. unit. 42. 55. 58. 86. 87. 125. 127. 129. 138. 153. 154. 193.
 LUSITANIA 123.
 MACARIUS II, Metropolita Kiev. 52n.
 MACHIROV, Abbatia OSBM. 188. 189.
 MADONNA Del Pascolo v. Ecclesia SS. Sergii et Bacchi 157. 220. (Roma)
 MAGNATES Poloniae 131. 141. 174.
 — Russiae 151. 166.
 MAKOWSKI Georgius OSBM. 140.
 MALLO-ensis Ecclesia 43.
 — Ep. tit. 80. 94. v. Siestrzencewicz Stan.
 MANKOVIENSE monasterium OSBM. 23.
 MAREFOSCHJ Marius, Secret. Congr. Pro-pag. F. 5. 6. 7. 17.
 MAREFUSCUS, Card. 23.
 MARIANI, Clerici reg. 168.
 MARONITI 101.
 MATRIMONIUM 26. 94. 247. 269. (sacerdotum).
 MATUTINUM 191.
 MAZANOVSKYJ Metrophanes OSBM. 89n.
 MAZIO, Msr., Secret. Congr. Consistorialis 219. 227.
 MECHITARISTI in Vienna 206. 208-214. 233-235. 250. 252-264.
 MELCHITI 101. 161. 241.
 MENEIA 160. 161.
 MENSA Abbatialis 62. 174.
 — Capituli Vladimiriensis 17. 97. 98. 104. 106. 107. 110. 218. 220.
 — Conventualis 62.
 — Episcopalis 33. 37. 97. 98. 99. 104. 107. 110.
 — Metropolitae 33. 34.
 MENZANKOVSKI v. Mazanovskyj 89.
 MERLINO Camillus, Nunt. Polon. 136n.
 METROPOLIA Russiae 6. 13-17. 29. 119. 123. 140. 171.
 METROPOLITA Russiae (AEp. Kiev.). 6. 8. 11-18. 20. 22. 27-36. 38-41. 44. 45.

50. 52-55. 57. 62. 63. 67. 71. 74. 75.
90. 91. 98. 99. 106. 107. 111. 112. 114.
116. 122-125. 127. 130. 132-139. 146.
152. 153. 155. 165. 167. 169. 170. 171.
175. 176. 178. 182. 185. 189. 192. 193.
217. 218. 222. 227-230. 234. 235. 237.
250. 257. 269.
- Auctoritas in Abbates 22.
— Bona 14. 17. 29. 33. 34.
— Coadiutor 6. 12-18. 27-35. 39. 63. 95.
123. 128. 130. 169. 178.
— Consistorium 268.
— Jurisdictio 11-17. 27. (renuntiatio). 28-35.
— Mensa 33. 34.
— Palatium in Varsavia 34.
— Suffraganeus 128. 140. 182 v. Coadiutor
- METTERNICH 209. 233. 234. 250. 257.
MICKIEWICZ Jordanus OSBM. 177. 183.
MIELECensis Abbatia OSBM. 122n.
MILANOWSKI Innocentius OSBM. 177.
MILEZENSE monasterium OSBM. 120.
MILOSLAV, villa 121n.
MINSK 243.
MISSA 85(tempus celebrationis). 86. 87. 88
(pro defunctis). 89-93. 97. 104. 143. 149.
150. 157. 160-166. 175. 246. v. Liturgia.
MISSALE 160. 165. 166. 167.
MISSIONARII 57. 67. 81. 89. 90. 91. 205.
MISSIONES 85, 205. 206.
MLOCKYJ Simeon, Ep. Volodimiriensis 168.
182. 192.
MLODOWSKYI Antonius, Ep. Berestensis
13. 22n. 27-35. 39. 40. 41. 95. 98. 102.
103. 106. 108. 111. 112. 114. 138.
MLODZJEJOWSKI Andreas Stanislaus, Ep.
Posnaniensis. 6. 18n. 111n.
MNISZEK 141. — Fundatio 194. 195.
MOHILOVIA 12. — AEp. lat. 147. 148.
156. 157. 158. 243.
— Ep. schism. 12n. 14. 15. 16. 29.
MOKRZYCKI Gregorius, sac. 39. 41.
MOLDAVIA 81. 205. 206.
MONASTERIA Ord. S. Basilii M. v. Alba-
ducale (Bila, Biala), Berest', Bialostok, Bi-
lolor, Boryso-Hlebense (Polock), Buczacz,
Byten, Cracovia (residentia), Czereja, Czer-
nilava, Czortkov, Derman, Dobromil, Dobr-
zany, Dubno, Granov, Grodno, Hoŝa, Hu-
man (Uman), Kaniv, Kobrin, Kolodne, Kr-
stynopol, Lavriv, Leopold (S. Georgii),
Leszecense (Pinsk), Leszinense, Litynia, Lu-
bar, Lubinense, Machirov, Mankovicense,
Mielec, Novograd, Ostrog, Ovruc', Pidhirci,
Pinsk, Poŝajiv Podembscense, Polock, Puh-
nense, Rochinense, Roma (SS. Sergi et
Bacchi), SS. Salvatoris ad Montes (Spas),
Satanov, Strakloviense, Suprasl, Szczepłoty,
Torokan, Trocense (Troky), Tryhurense,
Tuminense, Uman, Univ, Vilno, Vitebsk,
Volodymyr (Vladimirensis), Volsvyn, Zada-
rov, Zahoroviense, Zamost', Zbaraŝ, Zim-
nense, Źovkva, Zyrovyci.
- MORANZA, villa 187.
MORGULEC Josaphat OSBM. 186.
MORGULEC Josephus OSBM. 121. 145n.
170n. 172.
MOROZZOV, villa 252.
MOSCHEA 156.
MOSCOVIA 43. 44. 88. 102. 238. 242.
MOSCOVITI 13. 15. 16. 28. 29. 158. 180.
181. 193. 204. 242. 266.
MUKACEVENSIS Ep. 236 (Munkatz). 237.
243. 244. 245. 247.
MUSICA in ecclesia 150.
MUSSULMANI 156.
MUTATIO Ritus 187-191. v. Transitus
MUTILATIO 83. 84. 92.
MYRENSIS AEp. 204.
- NESTERSKYJ Hiacyntus OSBM. 70. 72.
177 (rector Ostrogensis). 179. 180.
NICOLAUS V. 246.
NOBILES Poloniae 15. 70. 85. 86. 89. 238.
176 (educatio).
NOCTURNUM 191.
NOMINATIO Abbatis 225.
— Canonicorum 226. 227.
— Episcopi 225.
NOVITIATUS OSBM. v. Basiliani
NOVOGRODense monasterium OSBM. 67.
193.
NOVOGRODEK, dioec. 243.
NOWICKI OSBM. 172.
NOWOSIELSKI Augustinus, Abbas OSBM.
10. 94. 134.
NUMGICI Noam, alumn. 130.
NUNTIATURA Poloniae 27. 39. 83. 85.
129. 135. 136. — Tribunal 37. 40. 41.
54.
— Viennensis (Vindobona) 249. 250.
NUNTIUS Poloniae 6. 12-18. 21. 24-31.
35. 38-41. 51. 54. 55. 58-60. 62-64. 66-
69. 71-73. 76-80. 82. 84. 85. 87. 88. 94.
98-100. 102. 106-110. 112. 115. 118-120.
122. 124. 125. 131-133. 135-138. 140. 141.
144. 147. 154. 157. 168. 170. 175. 179.
180. 182. 185-187. 190. 194-196. 199. 205.
239.-242.
NUNTIUS in Rossija 148.

NUNTIUS Viennensis (Austria) 198. 199.
200. 206-214. 233-235. 237. 248-251. 254-
256. 258. 260. 262. 263. 264.

OBOR, Antonowicz Julianus, alumn. 123.
OBUCH Thomas, alumn. 113.
OCHOCKI Josaphat OSBM. 122. 124. 125.
ODESSA 206.
ONUPHRII S. Card. (Barberini Antonius)
183. 185.

ORATORIA privata 85. — publica 85.
ORBACKI v. Horbacki Joachimus 134.
ORDINES SACRI 83. 85. 88. 89. 269.
ORDO S. Basilii Magni v. Basiliani
— S. Benedicti 26. 27. 43. 83. 84.
— Canonorum Regul. Beat. Martyrum de
Poenitentia 188.

— Cappucinatorum 81. 188.
— Cisteriensium 83. 85.
ORGANUM in ecclesia 150.
ORSA, (Orsza) 12n. (Ep. schism.).
ORSINI, Card. 80. 116. 117. 119. 120. 122.
124-127. 129-131. 140. 141. 144-146. 154.
184. (Benedictus XIII.)

OSCA v. HOŠČA 56.
OSTINI Petrus, Nunt. Viennen. 234. —
Cardinalis 236. 237.

OSTROGIENSIS Ep. 125. 127. 129. 138.
146. 153. 154.
— Collegium 177. 179.

OSTROŹSKYJ Constantinus, princeps 52
(Ostroszski). 53.

OVRUCCENSIS Abbatia OSBM. 10. 122n.
124. 125. 132.

PAMPILIUS, Card. (Panfil) 5. 7. 11. 17.
19. 23. 26. 27. 41-44. 49. 54. 76. 78.
79. 80. 94. 103. 110-113. 115-117.

PAOLUCCI, Nunt. Polon. 136.
PAROCHI rutheni 26. 27. 93. 98. 238.
PAROCHIAE un. 29. 31. 32. 155.
PATRIARCHA Armenus Montis Libanon
250. 265.

PATRIARCHA Constantinopolitanus lat.
100.

— schism. 98. 139. 162. 223. 224. 225.
— Maronitorum 101.
— Moscoviticus Joasaph 162.

PAULUS IV. 84.
PAULUS V. 88. 91. 101. 149. 243n.

PAULUS I, Czar Moscoviae 196n.

PEDICINI, Carolus Maria, Secret. Congr.
Prop. F. 212. 213.

PETROPOLIS 81. 179. (Petroburgo). — v.
Aula.

PETRUS I. (1682-1725) 156.

PIATYDNIE 34.

PIDHIRCENSE monasterium OSBM. 122n.

PIETROBURGO 81. 148. 252.

PINSK 5. 193. — Abbatia OSBM. 134. —
Causa 26. 43. — Coadiutor Ep. 138. 145.
190. — Ep. un. 5. 26. 27. 38. 130. 136.
145. 187-191. 193.

PIUS V. 84. 85. 86.

PIUS VI. 47. 83. 170. 171. 174. 180. 181.
189. 191. 218. 219. 222. 223. 228. 230.
242. 243.

PIUS VII. 201. 217. 219. 227. 242. 250.
256.

POCAJIV, monasterium OSBM. 121n. 173.

POCZAPOVIENSIS parochus 26.

PODEBSCENSE monasterium OSBM. 87.

POLOCK (Polosco) 95. 150. 154.

— AEp. 44. 102. 116. 120. 137. 147-152.
155-158. 166. 167. 175. 178-181. 193.
242.

— Archimandria Boryso-Hlebensis 127.

— Dioec. 137. (Polosco). 147. 151. 152. 243.

— Monasterium OSBM. 20. 75. 157. 176.

POLONIA 7. 8. 10. 12. 16. 43. 56. 65.
81. 82. 88. 93. 102. 109. 110. 112. 120.
139. 157. 178. 189. 192. 193. 196. 203.
205. 210. 222. 227. 242. 246.

— v. Aula. — Cancellaria Regia 50. 111.

— Cancellarius Magnus Regni 6. 17. 18.

— Commissarii educationis 131. — Com-

missio pro educatione 173. — Diaeta 15.

49. 94. 98. 106. 146. 153. — Episcopi

101. 139. 241. 243. — Primas 153. 154.

174. — v. Magnates. — v. Nobiles. —

v. Nuntiatura. — v. Nuntius.

— Regnum Poloniae 249. 267.

— Rex Poloniae 6. 11. 12. 17. 18. 28-32.

36. 39. 51-53. 62. 63. 70. 95. 98. 99.

107. 111. 114. 115. 119. 122-125. 127.

128. 130. 132. 136. 138. 139. 145-148.

152-154. 169. 172-174. 176. 182. 186. 187.

192. 220. 222. 225. 228. 229. 239. 240.

241. 243. 246. 252. v. Alexander, Augu-

stus II, Augustus III, Joannes Casimirus,

Joannes III, Vladislaus IV, Stanislaus Po-

niatowski.

— Tribunal Regni 53. 54. 74. 109. 143.

174. 192.

POLONIA Russa 267.

POLOSCO v. Polock 95.

POMARZANSKI Basilius, sac. 119.

- PONIATOWSKI Michael, AEp. Gnesnen. 153.
 PONIATOWSKI Stanislaus, rex Poloniae 119n. 148n. 222. 228. 229. 252.
 PONTIFICALIA Abbatis OSBM. 68. 72. 93. 143. 171. 175. 178. 189.
 POPOVICZ Basilius, Ep. Mukacevensis 236. 244. 245.
 PORTA OTTOMANA 139.
 POSEN, Posnania 267. (Ducatus). —
 POSNANIENSIS Ep. 6. 111.
 POTEKIN, princeps 147. 156. 157.
 POTIJ Hypatius Ep. Vladimir., Metropolita 37-40. 98. 99. 106. 107. 109.
 POTOCKI, Palatinus Kioviensis 23. 55. 77.
 POTOCKI Stephanus 234. 235. 250. 257.
 PRAECEDENTIA 61. 68. 72.
 PRAESIDENTIA in Capitulo Gen. 6. 18. — in gubernio monasteriorum 156. 157. 158.
 PREMISLIENSIS Dioecesis 10. 136. 163. 193. 266.
 — Ep. un. 22. 134. 136. 193.
 PREŠOV 244 (Eperies)
 PRIMAS Hungariae 244. — v. Polonia
 PRINCIPESSA Tiverska Olgierdi 52.
 PRIVILEGIUM 107 (cleri ruth.). 109. v. Basiliani
 PROCESSUS ad Episcopatum 138. 139.
 PROCURATOR Capit. 105. — Ep. Leopol. in Varsavia 39. — in causis OSBM. 9. — Procurator Generalis OSBM v. Basiliani
 PROFESSIO Fidei 84. — sollemnis v. Basiliani
 PROSCOMIDIA 149. 164.
 PROSPHORA 149. 150.
 PROTOARCHIMANDRITA OSBM v. Basiliani
 PROVINCIAE OSBM. v. Basiliani
 PRUSSIA 252.
 RUFHINENSE monasterium OSBM. 24. 25. 172.
 QUARANTOTTO, Msr. 259.
 QUARANTOTTI Joannes, Secret. Congr. Prop. F. 208.
 — Cardinalis 208. 210.
 RADIVILIO v. RADZIWIŁ Carolus Stanislaus, princeps 165.
 RADOMYŚL, praedium 34. 111n. 120. (Ratomisla).
 REFORMATIO liturgica 147-152. 154-168.
 REGULAE OSBM 172. — Coadiut. Abbat. 174. 175. 180.
 REGULARES latini 158. 180.
 REIFFENSTUEL 225.
 REFORMATI S. Francisci 206.
 RINUCCINIUS, Protonotarius Apost. 22. 26. 42. 43. 44. 49. 54. 78. 79.
 RINUCCINI, Card. 194. 196. 197.
 RIPIDION 164. 165.
 RITUALE graecum 149. 150. 151. v. Eucharologion
 RITUALE ruthenum 149. 150. 155. (cf. Supraslense, Uniovense, Vilenense)
 RITUS 27. 90. 91. 100. 101. 148-152. 155-168. 175. 236. 241. 246. 270.
 — latinus 86. 91. 205. 246. (praeferentia). — schismaticus 205. 206. v. Transitus ad ritum.
 ROCCHI Fidelis, Praef. Mission. in Moldavia 206.
 ROCHINENSE monasterium OSBM. 126.
 ROGOWSKI Basilius OSBM. 177.
 ROMA 7. 156. 167. — v. Collegium Graecum, Urbanum
 — Ecclesia SS. Sergi et Bacchi (Hospitium, Madonna del Pascolo) 60. 61. 71. 157. 173. 176. 183-185. 195. 220. 223.
 — Ecclesia S. Stanislai 223.
 ROMANOV, villa 200. 210. 255.
 ROSARIUM 150.
 ROSETTI, Teatin. 186-199.
 ROSTOCKYJ Theodosius, Ep. Chelmensis un. 130. 169-172. 174-178.
 — Metropolita Kioviensis (1787-1805) 169n. 178.
 RUDNYCKYJ Silvester, Ep. Luceorien. (1752-1777) 42n. 55n. 119.
 RUDNYCKYJ Theodosius Theodorus, Ep. Luceorien. (1731-1751) 155. 156.
 RUFFO Aloisius, Nunt. Viennensis 198.
 RUSCOWICZA, Rusowicza, villa 37. 99. 107.
 RUSPULUS, Protonot. Apost. 130. 131.
 RUSSI 15. 30. 204.
 RUSSIA 11. 84. 86. 100. 155. 156. 165. 236. 242. 246. 247. 252.
 — Russicum Gubernium 66. 267.
 RUTHENI 26. 27. 29. 85. 91. 140. 161-163. 176. 187. 197. 198. 200. 204. 205. 207. 209-212. 214. 233-238. 242. 246. 247. 249. 251. 263. 265-267. 271.
 — v. Alumni rutheni — Bona Eccl. ruth. — Causae nationis ruth. 42. v. Episcopi rutheni — Ecclesia Ruthena — Eucharologion 166.

- Natio 203. 204. 219.
 RUTSKYJ Josephus, Metropolita Russiae 53. 237.
 RYLLO Maximilianus, Ep. Chelmensis (1759-1784), Ep. Peremyslensis (1785-1793) 25n. 42. 79n. 115. 116. 134.
 RYMASZEWSKI Mercurius OSBM. 80.
 RZECZICKI Benedictus, alumn. 123.

 SACERDOTES graeci 160. — latini 160.
 — relapsi 84. — rutheni 99. 107. 108. 160. 222.
 SACRAMENTA 149. 150. 167. 246.
 — Extremae Unctionis 87. 90. 93. 150.
 — Ordinis 150. 246.
 — Poenitentiae 150. 151.
 SACRISTANUS Eccl. SS. Sergi et Bacchi (Roma) 60. 61. 71.
 SAGO Mosco 252.
 SALUZZI Ferdinandus Maria, Nunt. Poloniae 144n. 199 (Saluzzo). — Card. 206.
 SALVATORIS S. monasterium ad montes (Spas ad S. Sambor) OSBM. 20. 22. 75.
 SALVIATI, Card. 116. 117. 119. 120. 123. 124. 125. 127. 130. 140. 144. 145. 146. 168. 169. 182. 185. 187.
 SAMBOR 136 (Episcopus), 266 (dioecesis)
 SAMOGIZIA 31.
 SANTINI Vincentius, Nunt. Polon. 135.
 SAPIEHA Alexander Micheal, princeps 170. 178.
 SATANOVienne monasterium OSBM. 23.
 SAWICKI, sac. 39.
 SBARAZ v. Zbaraż 23.
 SCHIRO, Ep. Dirachien. 89n.
 SCHISMA 83. 84. 88. 203. 206. 265.
 SCHISMATICI 52. 84. 85. 101. 112. 147. 156. 237. 238. 240. 243. 244. (in Hungaria). — Conversio 84. 85.
 SCHOLAE Basilianorum 88. 168.
 SCHOLA cathedralis 96. 104.
 SECRETARIA Status 29. 30. 136. 138. 203. 204. 208. 219. 236.
 SECRETARIUS Gabineti regii Polon. Departimentum Ruthen. 123. 140.
 SEMINARIUM dioec. 96. 104. 115. 168. 176. 233. 250. 254. 256.
 — Chelmense 115. — Volodimiriense 168.
 SENATUS Imperialis Rossijae 147. 151.
 SENCZYLO Samuel, Archimandrita 52.
 SEPULTURA 26. 88. 90. 93.
 SERBELLONUS, Card. Fabritius 5. 7. 11. 24. 27. 29. 42.
 SEVEROLI, Nunt. Viennen. 207. 253. 259. 262. 264.
 — Cardinalis 207. 208.
 SIBERIA 266.
 SIEDLECKI Josaphat, Abbas OSBM. 10.
 SIERAKOWSKI Venceslaus, AEp. Leopol. (1760-1780) 5.
 SIESTRZENCEWICZ Stanislaus, Ep. 43. 44. 94n. 147n. 243.
 SIGISMUNDUS I, rex Polon. 52. 107.
 SIGISMUNDUS III, rex Polon. 36. 39. 51. 53. 98. 99. 106. 107. 239. 246.
 SIGISMUNDUS Augustus, rex Polon. 36.
 SIMONOWICZ Joannes Jacobus, Vicar. Gen. Armen. 199.
 — AEp. Leopoliensis. 206. 208. 209. 211. 253. 255. 259.
 SIRI 101.
 SITZENTAL, fundus 212. 256.
 SIXTUS IV, 83. 84.
 SIXTUS V. 84.
 SKARBK v. Ważynski
 SKORINA Joannes Chrisost. OSBM. 95.
 SMIRNA 266.
 SMOGORZEWSKYJ Jason Junosza, AEp. Polocen. 44n. 116. (Metropolita). 119. 122. 123. 127. 128. 130. 134. 137. 148n. 169. 176. 218. 222. 228. 229.
 SMOLENSCENSIS Aep. 193. - Dioec. 34. 243.
 SOCIETAS JESU (Jesuitae) 78. 84. 121n. 179. 186. 187. 206. 240. 252. 255. 267. 268. 269.
 SOCIETAS Litteraria (Polonia) 173.
 SOLTAN Josephus, Metropolita Kiev. 52n.
 SOMAGLIA, Card. 219. (Secretarius Status).
 SOVINA 123.
 SPENDOWSKI Joachimus, Abbas OSBM. 10.
 SPONGIA (in Liturgia) 163. 165.
 STADNICKI Michael, Canonicus Cracovien. 125. 126.
 — Coadiutor Ep. Luceorien. 127.
 — Ep. Luceorien. unit. 146. 153. 154.
 STAMPERIA v. Typographia 162.
 STANISLAUS Augustus, rex Poloniae 52. 112.
 STATUTI Imperiali (Rossija) 156.
 STEBELSKI Ignatius OSBM. 148.
 STECKI Cyprianus, Ep. Luceorien. 119. 125. 127.
 STEMMA Regni Poloniae 218. 222. 227. 229.
 STEPHANUS, rex Poloniae 36.
 STRAKLOVIENSE monasterium OSBM (dioec. Luck) 23. 24n. 120.
 STUPPANIUS, Card. 5. 11. 22. 26. 27.

- SULATYCKI Metrophanes OSBM. 170.
177. 178.
« SUPER FAMILIAM » Decretalis 8. 9. 10.
51. 63. 132.
SUPRASLIensis Archimandrita OSBM. 111-
116. 140. 154. 194. 196.
— Episcopus 194n.
SUSPENSIO 82. 91.
SVETIA (Svezia) 206. 246.
SYAGRIUS, Ep. Augustodunensis 229.
SYMBOLUM Apostolicum 162.
— Constantinopolitanum 162.
SYNODUS Kobrinensis (1626) 112.
— Zamosciensis 25. 97. 105. 110. 117. 125.
127. 128. 135. 148. 149. 151. 153. 155.
158. 165. 180. 181.
SYNODUS 1765 (non celebrata) 167.
SZAMBORIA v. Sambor 136.
SZASZKIEWICZ Florianus OSBM. 113.
SZCZEPLOTY, monasterium OSBM. 122n.
SZEPTYCKYJ Athanasius, Abbas OSBM.
10. Ep. Premislien. 10.
SZEPTYCKYJ Athanasius, Metropolita 135.
136. 137. 234. 235. 250. 257.
SZEPTYCKYJ Leo, Ep. Leopoliensis, Metro-
polita 6. 13. 14. 16n. 18. 27-36. 63. 111n.
119. 122n.
SZORN Mattias OSBM. 129.
SZUBOWICZ Adrianus OSBM. 177.
SZULAKIEWICZ Isaías OSBM. 127.
SZUMLANSKYJ Onuphrius, Ep. Premisl.
136n.

TARNAWSKI Antonius OSBM. 177.
TARNOPOL, op. 267. 268. 269. 270.
TAURIA 81. 156.
TEGEA, Ep. tit. 154 v. Lewinski Stephanus
THEODOROWICZ Arsenius OSBM. 157.
TEODOSIA, op. v. Caffa 156.
TEPPER, Banco 194.
TERLECKYJ Cyrillus, Ep. Luceorien. 101n.
— Parthenius OSBM. 185.
THEATINI (Clerici Regulares T.) 81. 84.
186. 206. 234. 259. 264. 265.
THUGUT, Baro 198.
TIVERSKA Olgierdi, princ. 52.
TOROKANense monasterium OSBM. 118.
172.
— Capitulum Gener. OSBM. 118. 121n.
126n. 170. 171. 172. 173. 176.
TRABISON, Ep. 135.
TRANSITUS ad ritum latinum 27. 44. 49.
100. 101. 102. 168. 187-191. 203-205.
236-248.
— ad ritum ruthenum 125. 126. 127. 187-
191. 238. 248.
TRANSYLVANIA 244.
TRANSLATIO Ep. ruth. 134-139.
TRIBUNAL Regni Poloniae 53. 54. 74. 109.
143. 174. 192.
TRIDENTINUM Concilium 83. 85. 137.
148. 158. 180. 181.
TRIESTE 259.
TROKY, Abbatia 94. 134.
TROMBETTI Stephanus, Teatin. 234. 265.
TRULLANUM Concilium 269.
TRYHUR, monasterium OSBM. 126. 172.
TUCZAPSKI Macarius, Ep. Leopoliensis schism.
36.
TUMANOWICZ Jacobus, AEp. Leopoliensis Ar-
menus 198. 199. 200.
TUMINense monasterium OSBM. 120.
TURCHI 156. 206.
TUROVIENSIS Ep. 130. 138. 145.
TURSKI Felix Paulus, Ep. Luceorien. 129.
TURZANSKI 136
TYPICON 161.
TYPOGRAPHIA Kiovo-Pečarensis 162.
— Leopoliensis Stauropigiana 162.
— Mechitaristarum Viennae 261.

UBALDINUS, Card. 81.
UKRAINA 11. 31. 86. 120. (Ukrania)
ULADIMIRA v. Vladimiria 193.
UMAN, monasterium OSBM. 23. 186.
UNGVAR, op. 245.
UNIO 61. 100. 116. 139. 149. 152. 162.
163. 169. 179. 204. 217. 219. 227. 228.
237. 238. 239. 241. 246.
UNITI 84. 155. 163. 164. 165. 193. 240.
UNIV (Інію), Abbatia OSBM. 122n.
UNIVERSITATES Austriacae 268.
— Varsaviensis 220.
— Vilnensis 131.
URBANUS VIII. 44. 60. 88. 100. 101. 102.
112. 139. 183. 203. 204. 217. 238. 239.
241. 242. 243. 245.
USTRYCKYJ (Ustrischi) Hieronymus, Ep.
Premisl. 136.

VALENTI, Card. 103. 153. 154. 168. 169.
182. 183. 185. 186. 187. 192. 194. 195.
196. 197.
VALLACHIA 205. 206. 238.
Van EVERBROECK Cornelius, Consultor
Prop. 236. 245. 248.
VARICELLIO, graecus 101

- VARSAVIA, Warszawa, 11. 14. 15. 16. 28.
 29. 30. 32. 59. 82. 138. 174. 192. 234.
 VENEZIA 151. 162.
 VESPERAE 191.
 VESTES eccles. 163. 164.
 VIATICUM 86. 87. 90. 93. 165.
 VICARIUS Foraneus 33. — Generalis 42.
 43.
 VICE COMES, Card. 49. 54. 78-80. 94.
 95. 102. 113. 114. 115. 117. 120-128.
 130. 134. 140. 141. 144. 145. 153.
 VIENNA 186. 234. 259. v. Aula, Mechita-
 risti, Nuntius
 VILASKI Nicolaus 27.
 VILNO, Wilno 14. 52. 193. — Archiman-
 drita OSBM. 52. — Bibliotheca monasterii
 165. — Pontif. Collegium 14. 34. 65. 72.
 73. 78. 79. 121. 141. 144. 172. 185. 194.
 195. 196. 266. — Monasterium OSBM,
 Ecclesia SS. Trinitatis 52. 53. 54. 75. 165.
 VISCONTI, Antonius, Nunt. Poloniae 33.
 — Cardinalis 131.
 VISITATIO monasteriorum OSBM. 158.
 180. 191.
 VISLOCKI, Abbas Suprasliensis 112.
 VITEBSK, monasterium OSBM. 20. 75.
 VLADIMIRIA, Volodymyr 34. 192. 193. v.
 VLADIMIRUS S. 217.
 VLADISLAUS IV, rex Poloniae 99. 107.
 VOLHINIA 60.
 VOLODKOVYČ Philippus, Ep. Volodimi-
 rensis 6n. 107n. v. Wolodkowicz
 VOLODYMYR, Vladimiria 17. 34. 37. 98.
 192. — Capitulum 17. 37-41. 95-102.
 103-110. 218. 220. — Collegium Basilia-
 norum 168. — Dioecesis 11. 12. 13. 16.
 28. 29. 30. 31. 33. 37-41. 98. 103-110.
 136. 138.
 — Episcopus un. 6n. 22n. 37. 38. 95. 99.
 103. 105. 111. 168. 182. 192. 193.
 — Monasterium S. Salvatoris OSBM. 37.
 41. 99. 107.
 VOLSVINense monasterium OSBM 23.
 VOTA relig. 84. 88. v. dispensatio, commu-
 tatio
 VOYNITOWICZ Lucidus, Abbas OSBM.
 94. 134.
 VYHOWSKI Romanus 38. 39. 40. 97. 106.
 WAZYNSKYJ Porphyrius, Skarbek OSBM.
 57. 124. 160. 162. 165. 166. 167. 169.
 171. 172. 176. 177. 178. 179.
 — Ep. Chelmensis 169. 187. 188. 189. 192.
 WILAZENSIS Capella 26
 WILCZYNSKYJ Maximilianus OSBM. 177.
 178. 185.
 WISLOCKI Theodosius, Abbas OSBM. 194.
 WOLIZIN, parochia 25.
 WOŁODZKO Ignatius OSBM. 50. 124. 157.
 WOŁODKOWICZ Philippus Felicianus, Me-
 tropolita 11. 12. 13-17. 22n. 27-35. 38.
 39. 63n. 138.
 WYSOCKI Josaphat, Abbas OSBM. 10.
 ZADAROVienne monasterium OSBM. 23.
 ZAHOROVienne monasterium OSBM. 122n.
 ZAJEZIERZE, villa 26
 ZAMOSC, op. 25. - Monasterium OSBM.
 122n. - v. Synodus
 ZARZYCE, praedium 34.
 ZBARAZ 23. (Monasterium OSBM).
 ZIELONKA Vincentius OSBM. 118n. 146n.
 177.
 ZIMNENSE monasterium OSBM. 23. 120.
 ZLOTNICKYJ Joachimus, Nowina 130n.
 ZONDADARI Antonius, AEp. Adanensis
 182n. 183. 186. 187. 194.
 ZOTNICHEI v. Zlotnickyj 130.
 ZOCHOWSKI Cyprianus, Metropolita (1674-
 1793) 165. 166. 167.
 ZOVKVA, Zolkiew, Zulkovia 10 (Abbatia)
 ŻYDYCYN, Abbatia OSBM. 10. 50. 124.
 169. 170. 172. v. Capitulum gener.
 ŻYROVICE, monasterium OSBM. 20. 75.
 129.

II.

ELENCHI PONTIFICUM, REGUM, NUNTIORUM, METROPOLITARUM EPISCOPORUM ETC. (1770-1862)

1. Pontifices Romani

Clemens XIV	1769-1774
Pius VI	1775-1799
Pius VII	1800-1823
Leo XII	1823-1829
Pius VIII	1829-1830
Gregorius XVI	1831-1846
Pius IX	1846-1878

2. Patriarchae Constantinopolitani

Theodosius II	1769-1773
Samuel (2 vice)	1773-1774
Sofronius	1774-1780
Gabriel IV	1780-1785
Procopius	1785-1789
Neophitus VII (1 v.)	1789-1794
Gerasimus III	1794-1797
Gregorius V	1797-1798
Neophitus VII (2 v.)	1798-1801
Callinicus V (1 v.)	1801-1806
Gregorius V (2. v.)	1806-1808
Callinicus V (2 v.)	1808-1809
Hieremias IV	1809-1813
Cyrillus VI	1813-1818
Gregorius V (3 v.)	1818-1821
Eugenius II	1821-1822
Antimus III	1822-1824
Chrisantus	1824-1826
Agathangelus	1826-1830
Constantinus I	1830-1834
Constantinus II	1834-1835
Gregorius VI (1 v.)	1835-1840
Antimus IV (1 v.)	1840-1841
Antimus V	1841-1842
Germanus IV (1 v.)	1842-1845
Antimus VI (1 v.)	1845-1848
Antimus IV (2 v.)	1848-1852
Germanus IV (2 v.)	1852-1853
Antimus VI (2 v.)	1853-1855

Cyrillus VII	1855-1860
Joachimus II (1 v.)	1860-1863

3. Nuntii Apostolici Varsavienses

Angelus Maria Durini	1766-1772
Josephus Garampi	1772-1775
Joannes Andreas Archetti	1775-1784
Ferdinandus Maria Saluzzi	1784-1794
Laurentius Litta	1794

4. Nuntii Apostolici Viennenses

Antonius Eugenius Visconti	1767-1774
Josephus Anton. Taruffi, Intern.	1774-1776
Josephus Garampi	1776-1785
Joannes Bapt. Caprara	1785-1793
Benedictus Ang. Zamperoli, Intern.	1793-1793
Aloysius Ruffo-Scilla	1793-1800
Antonius Gabriel Severoli	1801-1817
Paulus Leardi de Terzo	1817-1823
Petrus Ostini, Intern.	1825-1828
Petrus Hugo Spinola	1826-1832
Petrus Ostini	1832-1836
Ludovicus Altieri	1836-1845
Michael Viale Prelà	1845-1856
Antonius De Luca	1856-1863

(Ex adnot. Greg. Petrowicz)

5. Praefecti S. C. de Prop. Fide

Josephus Maria Castelli	1763-1780
Leonardus Antonelli	1780-1795
Sigismundus Jacynthus Gerdil	1795-1800
Stephanus Borgia	1800-1804
Antonius Dugnani (Pro Praef.)	1804-1806
Michaël Di Pietro	1806-1814
Laurentius Litta	1814-1818
Franciscus Fontana	1818-1822
Hercules Consalvi	1823-1824
Julius Maria della Somaglia (Pro Praef.)	1824-1826

Maurus Cappellari	1826-1831
Carolus Maria Pedicini	1831-1834
Philippus Fransoni	1834-1856
Alexander Barnabò	1856-1874

Joannes Krasovskyj	1810-1826
Jacobus Martuševyč	1826
Basilius Luzynskij, Adm.	

6. Secretarii S. C. de Prop. Fide

Stephanus Borgia	1770-1789
Joannes Rinuccini, Proseccr.	
Antonius Zondadari	1789-1795
Caesar Brancadoro	1796-1801
Domenicus Coppola	1802-1807
Joannes Quarantotti	1807-1816
Carolus Maria Pedicini	1816-1823
Petrus Caprano	1823-1828
Castrucius Castracane	1828-1833
Angelus Mai	1833-1838
Ignatius Cadolini	1838-1843
Joannes Brunelli	1843-1847
Alexander Barnabò	1848-1856
Caletanus Bedini	1856-1861
Hannibal Capalti	1861

10. Archiepiscopi Smolenscenses

Heraclius Lisanskij	1763-1771
Josephus Lepkovskij	1771-1778
Suppressa	
Vacat	

11. Prothotronii Volodimirienses**et Berestenses**

Philippus Volodkovyč	1758-1778
Antonius Mlodovskij	1778-1778
Simeon Mlockyj	1778
Suppressa Eparchia	1795
Episcopi Berestenses ab. an.	1798
Josaphat Bulhak	1798-1838
Suppressa	
Vacat	

7. Metropolitae Kiovienses catholici

Philippus Volodkovyč	1762-1778
Leo Szeptyckij	1778-1779
Jason Junosza Smogorzewskij	1780-1786
Theodosius Rostockyj	1787-1805
Heraclius Lisovskij	1806-1809
Gregorius Kochanovyč	1810-1814
Josaphat Bulhak	1818-1838
Metropolia suppressa a Czar Nicolao I	1839
Vacat	1839

12. Episcopi Luceorienses**et Ostrogienses**

Sylvester Rudnyckij	1752-1777
Cyprianus Steckyj	1778-1782
Michael Stadnicki	1783-1797
Stephanus Levinskij, Coad.	1787-1809
Gregorius Kochanovyč	1809-1814
Jacobus Martuševyč	1814-1826
Joannes Krasovskyj	1826
Supressa - Vacat	

8. Metropolitae Kiovienses non uniti

Arsenius Mohylanskyj	1757-1770
	1771-1782
Samuel Myslavskij	1783-1796
Hierotheus Malickij	1796-1799
Gabriel Banulesko	1800-1803
Serapion Alexandrovskij	1803-1819
Eugenius Bolchovitinov	1822-1837
Philaretus Amfiteatrov	1839-1857
Isidorus Nikolskij	1858

9. Archiepiscopi Polocenses

Jason Junosza Smogorzewskij	1762-1780
Heraclius Lisovskij	1783-1809

13. Episcopi Pinscenses**et Turovienses**

Gedeon Horbackyj	1769-1784
Joachim Horbackyj	1784-179
Josaphat Bulhak	1795
Suppressa Eparchia	1795
Vacat	

14. Episcopi Chelmenses**et Belzenses**

Maximilianus Rylo	1759-1785
Theodosius Rostockyj	1785-1790
Porphyrius Važynskij	1890-1804
Ferdinandus Ciechanovskij	1810-1828
Felicianus Szumborskyj	1828-1851

Joannes Teraškevyč	1851-1863
Joannes Kalinskyj	1863-1866
Michaël Kuziemykyj	1868-1875
Suppressa ab Alexandro II	1875
Vacat	

15. Episcopi Peremyslienses et Samborienses

Athanasius Szeptyckyj	1762-1779
Maximilianus Ryllo	1785-1793
Antonius Anhelovyč	1796-1808
Michaël Levyckyj	1813-1816
Joannes Snihurskyj	1818-1847
Gregorius Jachymovyč	1849-1859
Thomas Polanskyj	1860-1869

16. Episcopi Leopolienses

Leo Szeptyckyj	1749-1779
Petrus Bielanskyj	1780-1798
Nicolaus Skorodynskyj	1798-1805

17. Metropolitae Halicienses

Antonius Anhelovyč	1808-1814
Michaël Levyckyj	1818-1858
Gregorius Jachymovyč	1860-1863

18. Episcopi Munkacsienses

Joannes Bradač	1767-1772
Andreas Bažynskyj	1772-1809
Alexius Pocsy	1816-1831
Basilus Popovyč	1837-1864

19. Episcopi Prjasivenses (Eperies)

Gregorius Tarkovyč	1818-1841
Josephus Gaganetz	1843-1875

20. Protoarchimandritae Ordinis

Basiliani

Hypatius Bilynskyj	1759-1771
Porphirius Važynskyj	1772-1780
Josephus Morhulec	1780-1786
Porphirius Važynskyj	1788-1790
Maximilianus Vilčynskyj	1790-1793
Athanasius Falkovskyj	1793-1802

Iustus Husakovskyj	1802-1803
Officium suppressum	

21. Procuratores Generales in Urbe

Ignatius Wolodzko	1760-1772
Hierotheus Korčynskyj	1772-1780
Vincentius Zielonka	1780-1789
Jordanus Mickiewicz	1789-1827
Anatolius Vilčynskyj	1827-1829
Vacat	1829-1848
Michaël Dombrovskyj	1848-1878

22. Capitula Generalia Basilianorum

Berestense IV	1772
Torokanense I	1780
Zydyčynense	1788
Torokanense II	1802
Postea Cap. prov. Prov. SS. Salvatoris	

23. Archiepiscopi Gnesnenses -

Primates Poloniae

Gabriel Podoski	1767-1777
Antonius Ostrowski	1777-1784
Michaël Poniatowski	1784-1794
Ignatius Krasicki	1794-1801
Ignatius Raczyński	1802-1818
Timotheus Gorzenski	1819-1825
Theophilus Wolicki	1825-1829
Martinus Sulgostowski	1829-1842
Leo Przyłuski	1844

24. Archiepiscopi Leopolienses latini

Venceslaus Sierakowski	1760-1780
Ferdinandus Kicki	1780-1797
Caletanus Kicki	1797-1812
Andreas Ankwicz	1812-1833
Franciscus Luschin	1833-1835
Franciscus Pischtek	1835-1846
Lucas Baraniecki	1846-1858

25. Archiepiscopi Leopolienses.

Armenorum

Jacobus Stephanus Augustynowicz	1752-1783
Jacobus Valerianus Tumanowicz	1783-1798

Joannes Jacobus Symonowicz	1801-1816
Caietanus Augustinus Wartere- siewicz	1820-1831
Samuel Cyrillus Stefanowicz	1832-1858
Gregorius Michael Szymonowicz	1859-1875

(*Ex adnot. Greg. Petrowicz*)

26. Episcopi Cracovienses

Caietanus Soltyk	1758-1782
Michael Poniatowski, Adm.	1782-1788
Felix Turski	1788-1801
Andreas Gawronski	1805-1813
Joannes Woronicz	1815-1827
Carolus Skorkowski	1830-1855

27. Episcopi Vlnenses

Ignatius Massalski	1762-1794
Joannes Kossakowski	1898-1808
Hieronymus Strojnowski	1808-1815
Stanislaus Siestrzencewicz	1815-1826
Andreas Klagiewicz	1842
Joannes Cywinski	1842-1846
Wenceslaus Zylinski	1848-1858
Adamus Krasinski	1858

28. Episcopi Chelmenses latini

Antonius Okęcki	1770-1780
Joannes Alexandrowicz	1780-1781
<i>Cum tit. Lublinensis</i>	ab a. 1782
Mattias Garnysz	1782-1790
Adalbertus Skarszewski	1790-1824
Josephus Dzięcielski	1824-1839
Vincentius Pienkowski	1853

29. Episcopi Luceorienses latini

Felix Turski	1770-1788
Adamus Naruszewicz	1790-1796
Gasparus Cieciszowski	1797-1827
Michael Piwnicki	1827-1845
Gasparus Borowski	1848

30. Imperatores S. Romani Imperii

Josephus II	1765-1790
Maria Theresia	1765-1780
Leopoldus II	1790-1792
Franciscus II	1792-1806

31. Imperatores Austriae

Franciscus I	1806-1835
Ferdinandus I	1835-1848
Franciscus Josephus II	1848-1916

32. Czar Moscoviae

Catherina II	1762-1796
Paulus I	1796-1801
Alexander I	1801-1825
Nicolaus I	1825-1855
Alexander II	1855-1881

33. Reges Poloniae et Magni Duces Lithuaniae

Stanislaus Poniatowski	1764-1795
------------------------	-----------

34. Cancellarii Regni Poloniae

Andreas Młodziejowski	1767-1780
Joannes Borch	1780
Antonius Okęcki	1780-1786
Hyacinthus Malachowski	1786-1793
Antonius Sulkowski	1793-1794
Officium suppressum, Polonia exdivisa	

35. Magni Cancellarii Lithuaniae

Fridericus Czartoryski	1751-1775
Alexander Michael Sapieha	1775-1793
Joachimus Chreptowicz	1793-1812

INDEX GENERALIS

Dedicatio	V
Praefatio	VII
Introductio	IX

ACTA S. C. DE PROPAGANDA FIDE TEMPORE

Clementis PP. XIV	5
Pii PP. VI	49
Pii PP. VII	203
Leonis PP. XII	217
Gregorii PP. XVI	233
Pii PP. IX	271

INDICES

Index nominum et rerum (R. P. Hlib Kinach OSBM)	275
Elenchi Pontificum, Regum, Nuntiorum, Metropolitaram, Episcoporum etc. (1770-1862)	290

" ANACLETA ORDINIS S. BASILII M. "

Ex Sectione tertia « DOCUMENTA ...ex ARCHIVIS ROMANIS »

DOCUMENTA BIO-HAGIOGRAPHICA

Vol. I. *S. Josaphat - Hieromartyr. Documenta Romana Beatificationis et Canonizationis*, vol. I: 1623-1628, Romae 1952. - Pretium 2100 Lit. (= 4 dol. am.).

Vol. II. *S. Iosaphat...*, vol. II: 1628-1637, Roma 1955 - Pretium 2100 Lit. (= 4 dol. am.).

DOCUMENTA S. CONGREGATIONUM

Vol. I. *Acta S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarussae spectantia*, vol. I: 1622-1667, Romae 1953. - Pretium 2100 Lit. (= 4 dol. am.).

Vol. II. *Acta S. C. de Prop. Fide...*, vol. II: 1667-1710, Romae 1954. Pretium 2100 Lit. (= 4 dol. am.).

Vol. III. *Acta S. C. de Prop. Fide...*, vol. III: 1710-1740, Romae 1954. Pretium 2100 Lit. (= 4 dol. am.).

Vol. IV. *Acta S. C. de Prop. Fide...*, vol. IV: 1740-1769, Romae 1955. Pretium 2100 Lit. (= 4 dol. am.).

Vol. V. *Acta S. C. de Prop. Fide...*, vol V: 1769-1862, Roma 1955. Pretium 2100 Lit. (= 4 dol. am.).

Vol. I. *Litterae S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarussae spectantes*, vol. I: 1622-1670, Romae 1954. Pretium 2100 Lit. (= 4 dol. am.); **vol. II:** 1670-1710, Romae 1955. Lit. 2100.

Vol. II. *Litterae S. C. de Prop. Fide...*, vol. II: 1670-1710, Romae 1955. Pretium 2100 Lit. (= 4 dol. am.).

DOCUMENTA PONTIFICUM ROMANORUM

Vol. I - II. *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia*, vol. I-II: 1075-1953 (pp. 708+ 680), Romae 1953-1954. Pretium 7200 Lit. (= 12 dol. am.).

EPISTOLAE METROPOLITARUM ET EPISCOPORUM

Vol. II. *Epistolae R. Korsak, A. Sielava. G. Kolenda (1637-1674)*, Romae 1956. Pretium 2100 Lit. (= 4 dol. am.).